



DECLASSIFICATO
cfr. L. n. 3542/2018
DEL 4/6/2018 PROC. REP. PERUCIA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

18 MAR. 2016

Prot. n. **1755**

LA PRESENTE TRASCRIZIONE E' STATA EFFETTUATA DALLA
DITTA GAMMA SERVICE, S.r.l. - Sede Legale: via
Angelo da Orvieto n.36 - ORVIETO (TR) -
Sede operativa: via Mario Angeloni n.47 - PERUGIA -
E' COMPOSTA DA N³⁵² PAGINE.

L'OPERATORE

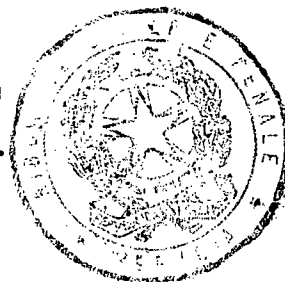
Stessa Cancelli

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

E' copia conforme all'originale

Perugia, li 01.12.95

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

-STRAZIO-
E copia conforme all'originale

Perugia, 15-12-95
IL CANCELLIERE

R. M.

A seguito
Mykoryk sth.

* *
* 1 *
* *

086

* *
* 1 *
* *

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

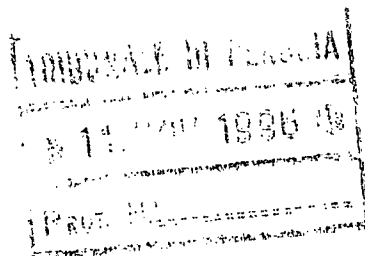
ROMA, 06/11/1996

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI RICORSI DEFINITI IN RESTITUZIONE ALLE AUTORITA' DI
MERITO UNITAMENTE ALL'ESTRATTO DELLA SENTENZA PROFERITA DA QUESTA CORTE.
N.B. : SI PREGA DI RENDERE LA PRESENTE IN SEGNO DI RICEVUTA.

IL DIRIGENTE LA CANCELLERIA CENTRALE PENALE

OGGETTO

05270/1996 VITALONE CLAUDIO
VOLUMI 001 CARTELLE 001



A

G.I.P. TRIBUNALE

PERUGIA

06100

PER RICEVUTA DE.. PROCESS.. DI CUI IN OGGETTO

.....
TIMBRO
UFFICIO
.....

DATA :

FIRMA :

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DELLA CANCELLERIA

CENTRALE PENALE

UNITA' DI

RIP Penale

3361701

Composizione di incanto processuale

Ricorso n°

208/Ph Vitellone C.

Pervenuti n°

1

Articoli

Scatole - Allegati

Indicate in copertina e memorizzate n°

1

Cartelle al seguito del fascicolo n°

di cui n°

contenenti fascicoletti del ricorso non memorizzato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

10 FEB 1996

CANCELLERIA CENTRALE PENALE

ANNOTAZIONI

A7806

19

52

1

VERBALE UD
PRELIMINARE
26.X.95

N. 208/94 R.G.I.P.
N. 1/94 R.N.R. DDA

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE
-art. 420 e segg. C.P.P.-

L'anno 1995 il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 9,50 in Perugia Aula di Udienza della Nuova Casa Circondariale di , località Capanne - Pian Dell'Abate.

Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dr. Sergio MATERIA assistito per la redazione del presente verbale, in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 II° c. C.P.P., dall'Ass. Giudiziario Carla Gori, in Camera di Consiglio, chiamati sono comparsi:

I Pubblici Ministeri: Dr. Fausto CARDELLA e Sandro CANNEVALE

Gli imputati:

1) BADALAMENTI GAETANO nato a Cinisi il 14.9.1923 detenuto per altra causa presso il Penitenziario di Fairton (U.S.A.);

NON COMPARSO

Assistito e difeso dall'Avv. Paolo GULLO del Foro di Palermo NON COMPARSO il Giudice rilevato che il dif. di fiducia di Badalamenti Gaetano non è presente nomina ai sensi dell'art. 97 c.4 c.p.p. quale sost. processuale l'avv. Daniela Paccoi presente

2) CALO' GIUSEPPE nato a Palermo il 30.9.1931 attualmente detenuto, per altra causa, presso la Casa Circondariale di Palermo NON COMPARSO

Assistito e difeso dagli Avv. ti Corrado OLIVIERO e Ivo REINA del Foro di Roma presente solo il primo in sost. anche del secondo

3) ANDREOTTI GIULIO nato a Roma il 14.1.1919 res. in Roma

LIBERO- NON COMPARSO

Assistito e difeso dagli Avv. ti Franco COPPI del Foro di Roma e Giovanni BELLINI del Foro di Perugia presenti nonché l'avv. Odoardo Ascari del Foro di Modena quale sot. processuale per entrambi

4) VITALONE CLAUDIO nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a Roma LIBERO- PRESENTE

Assistito e difeso dagli Avv. ti Carlo TAORMINA e Alberto BIFFANI del Foro di Roma presenti è presente anche l'avv. Arturo Bonsignore quale sost. processuale dell'avv. Biffani come da nomina che deposita. Si dà atto che anche l'avv. Taormina nomina proprio sost. processuale il dr. proc. Arturo Bonsignore

5) LA BARBERA MICHELANGELO nato a Palermo il 10.9.1943 detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo DETENUTO -NON COMPARSO

Assistito e difeso dagli Avv. ti Angelo BARONE del Foro di Palermo e Daniela PACCOI del Foro di Perugia presente anche in sost. dell'avv. Barone

L'avv. Daniela Paccoi nomina quali sost. processuali gli avv. Silvia Egidi e Rosa Conti

difesa di Vitalone.

La difesa di La Barbera si associa come si associa la difesa di Calò.

Il P.M. chiede che la questione venga ritenuta irrilevante almeno per quanto riguarda gli imputati non raggiunti da misura cautelare. Chiede comunque che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione anche in riguardo agli ordiemi imputati raggiunti da misura cautelare.

La difesa della p.c. Pecorelli Andrea si associa alla richiesta del P.M.

Si dà atto che l'avv. Taormina ha depositato memoria scritta in riferimento alla eccezione ora sollevata.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.

Alle ore 16,55 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio ed emette l'allegata ordinanza della quale dà immediata lettura.

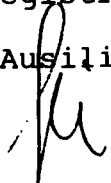
Si dà atto che alla lettura dell'ordinanza nessuno è presente per l'imputato Vitalone, viene nominato in sost. l'avv. Giovanni Bellini.

Alle ore 17 compare l'avv. Bonsignore quale sot. processuale della difesa di Vitalone Claudio.

Alle ore 17,20 l'udienza viene sospesa a rinviata al giorno 27 ottobre 1995 alle ore 9,30.

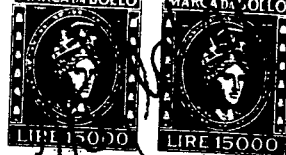
La registrazione termina alle ore 17,20

L'Ausiliario



IL GIUDICE





STUDIO LEGALE
FERRAZZA - DE SANTIS - LALLINI
Viale Mazzini, 134 - 00195 (RM)
Sc. B - Int. 4
Tel. 3724893 - 37817905
Fax 37816563

TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PROC. N. 208/94 G.I.P.

N. 1/94 R.D.D.A.

Il sottoscritto AVV. CLAUDIO FERRAZZA, del FORO DI ROMA, con Studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 134, nella qualità di Difensore e Procuratore Speciale, in virtù di procura al margine del presente atto, della Sig.ra ROSINA PECORELLI, nata a Sessano Del Molise (IS) il 3/10/34 residente in Roma, Via Trionfale n. 7.302, parte lesa nel procedimento emarginato, si costituisce con il presente atto

PARTE CIVILE

contro i Sigg.ri

1 - **BADALAMENTI GAETANO**, nato a Cinisi (PA) il 14/9/23, in atto detenuto presso il penitenziario statunitense di Fairton (New Jarsey) elettivamente domiciliato in Italia a Cinisi (PA) Corso Umberto n. 183 presso la moglie Vitale Teresa, difensore di fiducia: Avvocato Paolo Gullo del Foro di Palermo Via Ugo Marchese n. 74

2) **CALO' GIUSEPPE**, nato a Palermo il 30/9/31, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo difensori di fiducia: Avv. Corrado Oliviero, Via Galuppi n. 8 Roma ed Ivo Reina, Via Borgognona n. 38 Roma, entrambi del Foro di Roma

3) **ANDREOTTI GIULIO**, nato a Roma il 14/1/1919, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno n. 21 presso l'Avv. Prof. Franco Coppi del Foro di Roma, Via Arno n. 21 Roma, e Avv. Giovanni Bellini del Foro di Perugia

4) **VITALONE CLAUDIO**, nato a Reggio Calabria il 7/7/36, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso Prof. Avv. Carlo Taormina difensori di fiducia: Avv. Prof. Carlo Taormina Via Federico Cesi n. 21 Roma ed Avv. Alberto Biffani, Via Veneto n. 96 Roma, entrambi del Foro di Roma.

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto
ROSINA PECORELLI
nata a Sessano
del Molise (IS) il
3/10/34 e residente
in Roma via
Trionfale 7.302
nominando l'AVV.
Claudio Ferrazza
del Foro di Roma
mio Difensore e
mio Procuratore
Speciale affinché
mi difenda quale
parte civile nel
procedo n. 1/94 R.D.D.A.
e n. 208/94 GIP
avanti al
Tribunale Penale
(Corte d'Assise)
di Perugia nel
giudizio contro
Badalamenti Gaetano
Calo' Giuseppe
Andreotti Giulio
Vitalone Claudio
Carminati Massimo
La Barbera Michelangelo
in atti rubricati
per l'omicidio di
Pecorelli Carmine
e affinché in mio
nome e vece
compaia a tutte
le udienze
conferendogli ogni
potere in tutte le
fasi e gradi del
giudizio
x Rosina Pecorelli
per autografo
Avv. Claudio Ferrazza

5) **CARMINATI MASSIMO**, nato a Milano il 31/5/58 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia/Nuovo Complesso difensori di fiducia: Avv. Giosuè Bruno Naso, Via Cola di Rienzo n. 14 Roma, e Avv. Giuseppe Valentino, Via Gerolamo Bellomi n. 88, entrambi del Foro di Roma

6) **LA BARBERA MICHELANGELO**, nato a Palermo il 10/9/43, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo difensori di fiducia: Avv. Angelo Barone del Foro di Palermo, Via della Libertà n. 165 e Avv. Daniela Paccoi del Foro di Perugia.

Imputati per l'omicidio del Sig. Carmine Pecorelli, fratello della parte lesa.

La costituzione ha lo scopo di ottenere la condanna degli imputati alle pene di giustizia, nonché al risarcimento dei danni morali e materiali causati alla parte lesa.

La parte civile, mediante l'escussione della medesima, nonché l'interrogatorio, tra gli altri dei testi: Tommaso Buscetta, Salvatore Cancemi, Antonio Mancini, Fabiola Moretti, Maurizio Abbatino e Vittorio Carnovale, nonché mediante l'interrogatorio degli imputati stessi, nonché tramite l'utilizzo dei documenti e delle prove prodotte dal Procuratore della Repubblica, con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, intende dimostrare che il Sig. Carmine Pecorelli venne ucciso materialmente da Carminati Massimo e Michelangelo La Barbera.

Il primo su richiesta di Danilo Abbruciati, il quale a sua volta era stato a ciò attivato da Stefano Bontate.

Il secondo direttamente su richiesta del Bontate, il quale a sua volta agiva, in accordo con Gaetano Badalamenti, su pressione o richiesta dei fratelli Ignazio e Nino Salvo.

Tali ultimi personaggi (Il Bontate, il Badalamenti e i fratelli Salvo) agirono per rendere una cortesia al Dott. Claudio Vitalone e al Sen. Giulio Andreotti ; bersagli all'epoca di violenti articoli pubblicati su O.P. dal Pecorelli, timorosi che potesse

svelare segreti infamanti, rivelati alle Brigate Rosse dall'On.le Aldo Moro e in particolare rivelare che era stato a causa di un intervento di parte andreottiana, che l'On.le Moro non era stato liberato dalle Brigate Rosse.

I Sigg.ri Carminati, Abbruciati, Badalamenti e Bontate agirono inoltre al fine di acquisire referenti nel mondo politico e finanziario, al fine di poter "aggiustare" i processi contro di loro e contro gli amici (vedi l'episodio del processo contro Turatello e vedi altresì l'evasione di Vittorio Carnevale, organizzate dai servizi segreti).

Peraltro oltre al Calò, anche il Dott. Vitalone poté intervenire direttamente sulla banda della Magliana, grazie alla sua frequentazione con il De Pedis, membro di rilievo di tale banda.

Si dimostrerà inoltre che l'omicidio maturò quando fu chiaro che, l'elargizione diretta e indiretta di denaro, effettuata tramite l'On.le Evangelisti e previ accordi presi anche tra il Dott. Vitalone e il Sig. Pecorelli (vedi cena alla "FAMIJA PIEMONTEISA") non avrebbe impedito al giornalista di effettuare ulteriori rivelazioni, nonché la circostanza che il Dott. Vitalone aveva anche diretta frequentazioni dei fratelli Salvo, che attivò per l'omicidio e che ciò avvenne su richiesta del Sen. Andreotti, anch'egli in contratto con la mafia sia tramite l'On.le Salvo Lima, che attraverso i fratelli Salvo, che per incontri diretti con alcuni dei capi di Cosa Nostra.

Tanto si dimostrerà attraverso l'istruttoria dibattimentale.

Perugia 26/10/1995



ROSITA PECORELLI


AVV. CLAUDIO FERRAZZA

TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

PROC. PEN. N. 208/1994 G.I.P.
N. 1/1994 R.D.D.A

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il sottoscritto avv. prof. Alfredo Galasso con studio in Roma via Giovanni Bettolo n. 17, nella qualità di difensore e procuratore speciale, in virtù di procura in calce al seguente atto, del sig. Andrea PECORELLI, nato a Roma il 12.9.1964 residente in Roma ed elettivamente domiciliato in via G. Bettolo n. 17 presso lo studio dell' avv. prof. Alfredo Galasso, nella qualità di parte lesa nel procedimento indicato in epigrafe

DICHIARA

di costituirsi parte civile nei confronti dei signori:

- 1) **Badalamenti Gaetano**, nato a Cinisi (Pa) il 14.9.1923, in atto detenuto presso il penitenziario statunitense di Fairton (New Jersey) elettivamente domiciliato in Italia in Cinisi (Pa) Corso Umberto n. 183 presso la moglie Vitale Teresa ; difensore di fiducia Avv. Paolo Gullo del Foro di Palermo Via Ugo Marchese n. 74 Palermo;
- 2) **Calò Giuseppe**, nato a Palermo il 30.9.1931, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo; difensori di fiducia Avv. Corrado Oliviero, via Galuppi n. 8 Roma e Avv. Ivo Reina via Borgognona n. 38 Roma;
- 3) **Andreotti Giulio**, nato a Roma il 14.1.1919, elettivamente domiciliato in Roma via Arno n. 21 presso l'Avv. Prof. Franco Coppi; difensori di fiducia Avv. Prof. Franco Coppi del Foro di Roma via Arno n. 21 Roma ed Avv. Giovanni Bellini del Foro di Perugia;
- 4) **Vitalone Claudio**, nato a Reggio Calabria il 7.7.1936, elettivamente domiciliato in Roma via Federico Cesi n. 21 presso l'Avv. Prof. Carlo Taormina ; difensori di fiducia Avv. Prof. Carlo Taormina via Federico Cesi n. 21 Roma ed Avv. Alberto Biffani via Veneto n. 96 Roma;



5) **Carminati Massimo**, nato a Milano il 31.5.1958 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia / Nuovo Complesso ; difensori di fiducia Avv. Giosuè Bruno Naso , via Cola di Rienzo n. 14 Roma e Avv. Giuseppe Valentino via Gerolamo Bellomi n. 88 Roma;

6) **La Barbera Michelangelo**, nato a Palermo il 10.9.1943 , in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo; difensori di fiducia Avv. Angelo Barone del Foro di Palermo via della Libertà n. 165 Palermo e Avv. Daniela Pacci del Foro di Perugia;

imputati per l'omicidio del sig. Carmine (Mino) Pecorelli ,di cui il sig. Andrea Pecorelli è figlio naturale.

La costituzione di parte civile ha lo scopo di ottenere la condanna degli imputati alle pene di giustizia ed al risarcimento di tutti i danni morali e materiali determinati dal reato.

La parte civile , mediante l'escussione della medesima,nonchè interrogatorio ,tra gli altri, dei testi signori Tommaso Buscetta, Salvatore Cancemi, Antonio Mancini, Fabiola Moretti,Maurizio Abbatino e Vittorio Carnovale, nonchè mediante l'interrogatorio degli imputati stessi, nonchè tramite l'utilizzo dei documenti e delle prove prodotte dal Procuratore della Repubblica , con riserva di ulteriori deduzioni ,produzioni ed argomentazioni, intende dimostrare che il sig. Carmine Pecorelli venne ucciso materialmente da Massimo Carminati e da Michelangelo La Barbera.Il primo agì su richiesta di Danilo Abbruciati, il quale a sua volta era stato di ciò richiesto da Stefano Bontade; il secondo direttamente su sollecitazione del Bontade, il quale ,a sua volta agiva in accordo con Gaetano Badalamenti su pressione e richiesta dei fratelli Ignazio e Nino Salvo.

Il Bontade, il Badalamenti , i Salvo agirono per rendere una cortesia al dott. Claudio Vitalone ed al Senatore Giulio Andreotti ,entrambi all'epoca bersaglio di articoli aspri ed accesi pubblicati sul periodico O.P. di Mino Pecorelli ed allarmati che il giornalista Pecorelli potesse svelare fatti infamanti, rivelati alle Brigate Rosse dall'On. Aldo Moro, ed in particolare svelare che l'On. Moro non era stato liberato dalle B.R. ed era stato da loro successivamente ucciso a causa di un intervento di parte andreottiana.

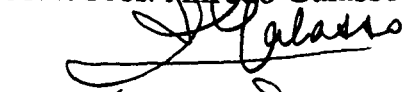
L'omicidio del Pecorelli maturò quando fu chiaro che l'elargizione , diretta ed indiretta, di denaro effettuata tramite l'On. Evangelisti e previ accordi presi anche tra il Dott. Vitalone ed il sig. Pecorelli (vedi cena alla

FAMIJA PIEMONTEISA) non avrebbe impedito al giornalista di fare ulteriori rivelazioni.

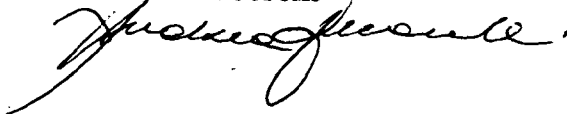
I signori Carminati, Abbruciati, Badalamenti e Bontade agirono anche allo scopo di acquisire referenti nel mondo politico e finanziario, con l'obiettivo di potere "aggiustare" al momento opportuno i processi penali pendenti contro di loro ed i loro amici (si veda l'episodio del processo contro Turatello, o l'evasione di Vittorio Carnevale, organizzata dai servizi segreti).

Oltre a Calò, anche il dott. Vitalone poté intervenire direttamente sulla c.d. Banda della Magliana, grazie alla sua frequentazione con il De Pedis, membro di rilievo della banda; il dott. Vitalone aveva anche la diretta frequentazione dei fratelli Salvo, che attivò per l'omicidio e che ciò avvenne su richiesta del Sen. Andreotti, anche egli in contatto con la mafia, sia tramite l'On. Salvo Lima, sia attraverso i fratelli Salvo, sia attraverso incontri diretti con alcuni dei capi di Cosa Nostra.
Perugia 26 ottobre 1995.

Avv. Prof. Alfredo Galasso



Andrea Pecorelli



PROCURA SPECIALE ex artt. 100, 122 c.p.p.

Il sottoscritto Andrea PECORELLI nato a Roma il 12.9.1964
nella qualità di figlio del giornalista Carmine (Mino) Pecorelli

CONFERISCE

All' Avv. Prof. Alfredo Galasso con studio in Roma via Giovanni Bettolo
n. 17 procura speciale per la costituzione di parte civile nel proc. pen. n.
208/1994 G.I.P - n. 1/1994 R.D.D.A.

nei confronti di

1) **Badalamenti Gaetano**, nato a Cinisi (Pa) il 14.9.1923, in atto detenuto presso il penitenziario statunitense di Fairton (New Jersey) elettivamente domiciliato in Italia in Cinisi (Pa) Corso Umberto n. 183 presso la moglie Vitale Teresa;

2) **Calò Giuseppe**, nato a Palermo 30.9.1931 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo;



3) **Andreotti Giulio**, nato a Roma il 1.4.1919 elettivamente domiciliato in Roma via Arno 21 presso l'avv. prof. Franco Coppi;

4) **Vitalone Claudio**, nato a Reggio Calabria il 7.7.1936, elettivamente domiciliato in Roma via Federico Cesi n. 21 presso l'avv. prof. Carlo Taormina;

5) **Carminati Massimo**, nato a Milano il 31.5.1958, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia / Nuovo Camplesso;

6) **La Barbera Michelangelo**, nato a Palermo il 10.9.1943 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo;

TUTTI imputati dell'omicidio di Mino Pecorelli, secondo l'imputazione formulata dal Pubblico Ministero nella richiesta di rinvio a giudizio depositata il 20 luglio 1995 al fine di vedere risarciti tutti i danni morali e materiali conseguenti all'uccisione del padre Mino Pecorelli.

La procura è conferita per ogni grado del giudizio.

Perugia 26 ottobre 1995.

Andrea PECORELLI

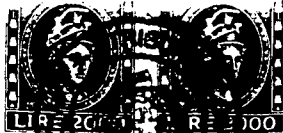


v. per autentica

Avv. Prof. Alfredo Galasso



PECORELLI 241



6086

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. I

6086

BOLLO RISCOSSO

così composto:

ALLA PRESSIONE

dott. Mario Selli Brinzi
» Massimo Bonomo
» Achille T...

presidente IN MOLO VINCIALE
giudice (legge 7/2-1979 N. 59)

TRIBUNALE DI ROMA

giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

6086 Sentenza

SENTENZA

n. 28814 Cronologica

nelle cause civile d'prima grado iscritte al n. 14793

n. 5516 Repertori

del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1985

posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19.1.1987

e vertente

TRA

PECORELLI ANDREA, nato a Roma
il 12.6.1964, in via L...

Rilasciato entro
giusto ordine
del giudice
D.A. del
98/11/1986

elett.te dom.to in Roma, via delle Tre Madonne n. 16

55 NOV. 1993

presso lo studio del procuratore avv.to Francesco

TP50W

Zanchini, che lo rappresenta e difende per

della a maggiori dell'atto in contraddittorio;

- ATTORE

187

E

RUSSO LILIANA, nata a Roma, via del Corso 101,

Car. Aut.
Zanchini
55 NOV. 1993

250
elett.te dom.ta in Roma, via Biondini 2,

presso lo studio del procuratore avv.to Antonio

Della Porta, che la rappresenta e difende per

dilige in via all'atto d'istruzione

CONVENUTA

Marchi

PECORELLI STEFANO, nato in Roma,

figlio di Carlo e. 1881; CONVENUTO-continua

con il documento del P. M.

OGGETTO: Ricorso di paternità

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 11. 6. 1986

i procuratori delle parti così concludevano:

Per il attore: "Pecorelli Stefano è figlio naturale
di Pecorelli Andrea e figlia naturale
del fu Pecorelli Carmine - Spouse
Per la convenuta Rosio Libano:

"Pecorelli Stefano riflettere la domanda
offesa pochi infondata, con tutte le
conseguenze di legge"

Il P. M. conclude per l'insuccesso
della domanda.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16 Maggio 1985 Perulli Andrea conmina in giudizio Russo Libano, ved. Perulli, e Perulli Stefano, ~~convenuto~~ chiedendo che il Tribunale dichiarasse che l'attore è figlio naturale del defunto Perulli Corrado.

Costituito il convenuto, Russo Libano emendava la domanda attore, assumendo l'infedeltà commessa Perulli Stefano verso la convenuta.

Dopo l'acquisizione della massima documentaria le parti presentarono le conclusioni come in epigrafe e la causa era ritenuta in decisione all'udienza del 19.1.1987.

Principi della decisione

La domanda attore appare fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Con sentenza n. 9907 del 24.9.1982 il primo Tribunale ha dichiarato che Perulli Andrea non è figlio di Perulli Fulvio. Da tale sentenza risulta però che Perulli Fulvio ebbe a riconoscere il minore Andrea come proprio figlio "su richiesta del vero padre naturale,

TRIE

RITENUTO:

DIRETTI:

U. MENCA:

T. 1985:

ESSE:

ATTI:

Rott.2.

29 OTT. 1993

TRIBUNALE CIVILE
UFFICIO COP

RICEDENTE:
ZANCHINI

DIRETTI:

UFF. 1984:

TOTALE:

BOLLI 2
ATTI

10 FEB. 1994



TRIBUNALE CIVILE ROMA
UFFICIO COPIE

RICHIEDENTE:

DIRITTO:
URGENZA:

TOTALE:

BOLLI:

ATTI:

9 OTT. 1935

ROV.

Pecorelli Carmine, impossibile tutto per legge
al riconoscimento, al solo scopo di far sì
che gli fosse attribuito il cognome "Pecorelli"; e
che Pecorelli Fulvio non si è mai occupato
del minore medesimo, al cui mantenimento
ha invece sempre provveduto Pecorelli Carmine.

Nessun rilievo assume l'eccezione
sollevata da parte convenuta secondo cui
la sentenza in questione non potesse "far
stato contro terzi che non si abbiano partecipato",
eccezione, del resto, poi abbandonata.

Le conclusioni testimoniali sono, infine,
confermate dall'atto di diffida in
data 18.10.1936 in cui Carmine Pecorelli
citava alla madre Anni Anna Maria
la consegna del "figlio Andrea".

Le spese processuali, di cui rimane specificato
in atti, seguono la sentenza
P. Q. M.

Infine, brevemente pronunciando sulle domande
proposte da Pecorelli Andrea mi informo
di come L. L. e Pecorelli Stefano con
atto di citazione notificato il 16 maggio 1935
conviene:

1) dichiara che Pecorelli Andrea, nato

a Roma il 12 settembre 1964 da Anni
Anna Maria (atto n. 569, parte II, serie
B 5, anno 1964) e figlio di Picorelli
Carmino;

2) condanna la convenuta a versare
all'attore le spese processuali, che liquidò
in complessive lire 1.450.000, di cui
lire 500.000 per onori e lire 600.000 per
dritti di procuratore.

Con riserva nelle somme di cui sopra
della 1ª riga del Tribunale di Roma
il 30.1.1287

Manfredo Nicol.
Achille

21 MAG. 1987

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
(Paola Podrini)

Podrini

Depositato in Cancelleria
Roma, li



21 MAG. 1987
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Paola Podrini)

57000

REGISTRATA A ROMA AL N. 18989
TANTE LIRE *Cinquecento*
16 LUG. 1987
CA
AL TRIBUNALE
REG. IL DIRETTORE DI SEZIONE
(D. Magliorini)
1987
PONTI GIUDIZIARI

1400
51400

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Ufficio Copie

Copia conforme all'originale che si rilascia a
chiesta dell' Avv. ... PECORELLI

Roma, li 17 OTT. 1995



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Giovanni BARONE)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA

IL GIUDICE

rilevato che l'imputato BADALAMENTI Gaetano non è presente; che egli risulta detenuto per altra causa nel penitenziario di Fairton (U.S.A.); che è stata inoltrata all'Autorità Giudiziaria U.S.A. richiesta di rogatoria per il formale interpello del Badalamenti, allo scopo di conoscere la sua eventuale rinuncia a comparire, consentendo la celebrazione della udienza in sua assenza; che il Badalamenti non ha fatto conoscere la sua decisione, a tutt'oggi non nota, sebbene, su sua richiesta, gli sia stata inviata e consegnata in data 22 settembre 1995 copia integrale della richiesta di rinvio a giudizio per una sua completa valutazione della situazione processuale;

O S S E R V A:

non sussistono le condizioni per riconoscere il legittimo impedimento dell'imputato a comparire ai sensi dell'art. 420, comma 4 c.p.p. in riferimento agli artt. 485, 486 c.p.p., e dunque per disporre il rinvio della udienza o l'eventuale separazione richiesta, in subordine, dal difensore del Badalamenti.

Premesso che la detenzione all'estero per altra causa è, in linea di principio, causa di legittimo impedimento (v. Corte Cost. n. 212 del 10.7.1974) va ricordato che al Badalamenti, cui l'avviso di fissazione della odierna udienza è stato ritualmente notificato con notevole anticipo, è stata richiesta una risposta espressa in ordine alla sua volontà di comparire o non comparire nella udienza preliminare.

Tale risposta non è pervenuta nonostante, successivamente alla prima richiesta di rogatoria, gli siano stati trasmessi da questo Ufficio e sempre nell'ambito della rogatoria, gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti, tale da consentirgli la conoscenza delle motivazioni della richiesta del P.M. e degli indizi a suo carico.

Non va condiviso l'orientamento giurisprudenziale, anche recente (Sez. 1°, 28.9.1993, n. 8854, Lenoci; oltre che Sez. 2°, 29.1.1969,

n. 2206 ed altre negli stessi termini) secondo il quale non può ritenersi legittimo un impedimento determinato da comportamento illecito dell'imputato che, commettendo reati, abbia provocato la restrizione della sua libertà.

Tale opinione è sostanzialmente elusiva della sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata.

Va al contrario condivisa altro orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma (Cass. sez. 5°, 6.5.1988, n. 5484, Tripcev; Cass. sez. 2°, 4475, 12.5.1984, Pegoraro) che, affinché l'impedimento a comparire possa considerarsi assoluto, con conseguente possibilità di procedere in contumacia (o comunque, quanto alla udienza preliminare, in assenza dell'imputato) occorre la prova di una chiara manifestazione di volontà dell'interessato di essere trasferito in Italia per presenziare alla udienza. Tale prova è il necessario presupposto per il rinvio dell'udienza.

Si veda nello stesso senso, anche se sul diverso tema della estradizione, Cass., Sez. 2°, 25.6.1971, n. 1307, Segnino.

Nel nostro caso l'imputato Badalamenti è stato tempestivamente posto in grado di attivarsi al fine di far conoscere la sua volontà in ordine alla comparizione alla udienza.

E' escluso che la stasi della rogatoria internazionale sia da addebitarsi alle Autorità statunitensi, che al contrario si sono attivate prontamente come comunicato dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Vi sono in materia precedenti giurisprudenziali di segno apparentemente opposto a quello qui accolto (Cass., Sez. 1°, 2.3.1990, 2988, Bovino, ed altre negli stessi termini). Vi si afferma che la detenzione dell'imputato all'estero costituisce in ogni caso legittimo impedimento, anche se l'imputato abbia omesso di far risultare espressamente la sua volontà di partecipare al giudizio e di esservi tradotto.

Tuttavia va considerato che le pronunce ora ricordate non prevedono - e non riguardano - il caso in cui il giudice abbia fatto rivolgere all'imputato formale interpello circa la sua volontà di presenziare o rinunciare.

Ove ciò accada è evidente che la mancata risposta, il silenzio mantenuto dall'imputato potrebbe condurre, ove si accogliesse la tesi da ultimo ricordata, alla stasi totale del processo. L'imputato potrebbe paralizzare il processo con il suo silenzio o con dichiarazioni interlocutorie, come nel presente caso.

E d'altra parte, nella presente situazione, non può dirsi che l'impedimento dell'imputato a comparire sia assoluto, come richiede l'art. 486 c.p.p.

Esso dipende piuttosto, finchè egli non faccia pervenire espressa richiesta di presenziare, da una sua opzione - o non opzione - e comunque non da forza maggiore.

Si tenga presente che, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del Trattato di mutua assistenza in materia penale U.S.A. - Italia, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 224, il trasferimento di un imputato da uno stato all'altro al fine di esercitare un diritto di intervento in un procedimento giudiziario è subordinato alla richiesta dell'interessato. Ciò ulteriormente dimostra come, nel caso specifico, non possa parlarsi di impedimento assoluto a comparire quanto, piuttosto, di sostanziale rinuncia del Badalamenti ad attivare il procedimento necessario perché si possa far luogo al suo trasferimento.

Si tenga infine presente quanto comunicato dalla Autorità statunitense con fax pervenuto il 21 ottobre scorso, dal quale risulta ancora una volta la assoluta mancanza di una volontà di Badalamenti di comparire alla udienza preliminare.

Non può dirsi che risulti in alcun modo, dagli atti relativi alla richiesta di rogatoria relativa all'imputato Badalamenti Gaetano, un suo consenso al trasferimento in Italia per partecipare alla presente udienza.

P.Q.M.

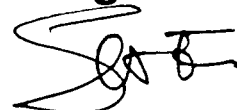
Visto l'art. 486 c.p.p. 420 comma 4 c.p.p.;

R I G E T T A

l'istanza di rinvio della udienza e quella di separazione della sua posizione, ed ordina procedersi oltre in assenza dell'imputato Badalamenti Gaetano.

Perugia, 26 ottobre 1995

**IL GIUDICE
dr. Sergio Materia**





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IL GIUDICE

preso atto della comunicazione del difensore di VITALONE CLAUDIO circa una denuncia penale presentata nei confronti del P.M. dr. Fausto CARDELLA;
rilevato che la presentazione di tale denuncia non incide in alcun modo sulla capacità del P.M. e sulla regolarità della sua costituzione nella udienza;

che il Giudice, preso atto della esistenza di tale denuncia, non ha alcun provvedimento da prendere;

che il codice non attribuisce al giudice alcun potere od obbligo di pronunciarsi su asserite ragioni di convenienza che potrebbero, secondo la prospettazione della difesa, indurre il P.M. ad astenersi;

P.Q.M.

Dispone procedersi oltre, non essendovi provvedimenti da prendere.

Perugia, 26 ottobre 1995

IL GIUDICE
dr. Sergio Materia

Sono presenti

è presente la p.o. Pecorelli Rosina che si costituisce p.c. come da atto che deposita nominando dif. di fiducia l'avv. Claudio Ferrazza del Foro di Roma presente il quale nomina sost. processuale l'avv. Alfredo Galasso - presente

è presente Andrea Pecorelli p.o. il quale si costituisce p.c. come da atto che deposita nominando dif. di fiducia l'avv. Alfredo Galasso il quale nomina quale sost. processuale l'avv. Claudio Ferrazza.

Il Giudice acquisisce la sentenza prodotta dall'avv. Galasso.

nessuno è presente per le altre p.o.

Si dà atto che la presente udienza viene videoregistrata e che la registrazione ha inizio alle ore 9,50

Si dà atto che sono presenti quali addetti alla videoregistrazione e alla stenotipia i sigg.ri Stefano Fagiolo Camilli Alessia e Bendini Luisa

Il Giudice procede quindi all'accertamento relativo alla costituzione delle parti.

A questo punto la difesa di Andreotti eccepisce la non presenza in aula dell'imputato Badalamenti.

Il Giudice consegna alle parti i documenti relativi alla richiesta di rogatoria per la traduzione dello stesso Badalamenti.

La difesa di Badalamenti eccepisce la non presenza in udienza dello stesso non risultando agli atti che il predetto abbia espresso la rinuncia a comparire, la difesa chiede quindi lo stralcio della posizione.

La difesa di Andreotti eccepisce la non presenza del Badalamenti si oppone comunque allo stralcio della posizione del Badalamenti.

La difesa di Vitalone si associa alla difesa di Andreotti. La difesa di Calò si associa a tutte le richieste delle altre difese.

Il P.M. chiede che vengano rigette le richieste di cui sopra.

La difesa della p.c. Pecorelli Rosina, si associa al P.M.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio ed emette l'allegata ordinanza della quale dà immediata lettura.

Il giudice comunica alle parti la richiesta di giudizio immediato fatta da Carminati e l'accoglimento della stessa.

L'imputato Vitalone eccepisce la legittimità della costituzione dell'Ufficio che la difesa dello stesso fa propria eccependo la presenza legittima nella presente udienza del P.M.

Il P.M. chiede che venga rigetta la richiesta.

La difesa di Vitalone chiede che copia del presente verbale venga trasmesso all'Ufficio del P.M.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio ed emette l'allegato provvedimento della quale dà immediata lettura.

La difesa di Vitalone eccepisce la competenza dell'attuale G.U.P. avendo lo stesso provveduto ad emettere i provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di La Barbera Michelangelo e Carminati Massimo alla luce di quanto pronunciato con sentenza della Corte Costituzionale.

Chiede quindi il G.U.P. attuale dichiarare la sua incompatibilità in subordine chiede che il Giudice sollevi conflitto di costituzionalità sul punto.

La difesa di Andreotti si associa alla eccezione sollevata dalla

QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE

Al sig.

GIUDICE DELLE INDAGINI

PRELIMINARI

di PERUGIA

(dott. Sergio MATERIA)

OGGETTO. Proc. n. 208/94 G.I.P.

Questione di legittimità costituzionale degli
artt. 34 e 424 CPP in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.

1). - Come è noto la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 432/1995 del 15 settembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 CPP, "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il G.I.P. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato".

La Corte ha fondato la decisione - chiaramente evolutiva rispetto ad altre sue pronunce, ma dichiaratamente presa anche sulla scia della recente "novella" contenuta nella Legge n. 332 del 1995 - sulla

considerazione che il giudice per le indagini preliminari, nel motivare il provvedimento cautelare personale - ed a maggior ragione ove si tratti del più rigoroso ed eccezionale fra i provvedimenti cautelari, la custodia in carcere - effettua una completa valutazione circa la gravità (e non più solo la sufficienza) degli indizi a carico del soggetto; valutazione ora ancor più approfondita e responsabile, che non può e non deve più essere soltanto formale e di legittimità, ma sostanziale e di merito, e tale da "pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato; indizi, quindi, capaci di resistere ad interpretazioni alternative."

A ciò si aggiunga - prosegue la Corte - che il giudice è tenuto ad esporre analiticamente sia il risultato che il percorso di questa valutazione, dichiarando nello specifico quali siano gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per cui assumono rilevanza, ed a spiegare, altresì, perchè si ritengono inesistenti le condizioni legittimanti le diverse ipotesi di proscioglimento.

In sostanza, il giudice per le indagini preliminari che emetta una misura cautelare personale, secondo la Corte Costituzionale esprime un giudizio contenutistico così pregnante sul merito dell'accusa da "radicare la sua

INCOMPATIBILITA'" con le fasi successive del processo; incompatibilità volta ad "impedire...che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento".

2). - La Corte ha pronunciato la citata sentenza in seguito ad una questione sollevata in un caso in cui un componente del Collegio giudicante nel dibattimento aveva in precedenza emesso una misura cautelare, di tal che essa non poteva che fotografare la fattispecie concreta, esaminare - ancora una volta! - l'art. 34 CPP, e dichiarare l'incostituzionalità della sola ipotesi in cui il G.I.P. che avesse emesso il provvedimento prendesse poi parte, appunto, al dibattimento: ma è del tutto evidente che la stessa incompatibilità, per l'*eadem ratio*, colpisce il G.I.P. che abbia emesso un provvedimento cautelare personale nei confronti dell'udienza preliminare riguardante la stessa persona e gli stessi fatti.

Sussistono infatti entrambi i presupposti che hanno indotto la Corte a pronunciare la sentenza 432/1995, da un lato il rischio di prevenzione del giudice, dall'altro il suo essere chiamato ad una decisione giurisdizionale (che appunto si fondi sull'esame degli stessi elementi di giudizio già valutati).

3). - Quanto al pericolo che il G.U.P. possa essere condizionato, nella sua decisione finale, dall'avere egli stesso, in quanto G.I.P., emesso e motivato delle misure cautelari personali, si rinvencono facilmente precise indicazioni in tal senso nella stessa sentenza n. 432/1995.

Infatti, nel ricostruire "storicamente" l'itinerario seguito nel ripetuto e tormentato controllo di costituzionalità sulla norma citata, la Corte esprime "la convinzione di dover affermare un più pregnante significato dei valori costituzionali del giusto processo" (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale): "L'analisi del problema - puntualizza la Corte - non si esaurisce nell'esame della differenza tra valutazioni di tipo indiziario, che il giudice compie in sede di indagini preliminari, e giudizio sul merito dell'accusa all'esito del dibattimento, ma deve anche considerare, più specificamente, la possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice."

E' del tutto evidente che questo "rischio" che scatti, più o meno inconsciamente, il meccanismo della "forza della prevenzione", riguarda l'udienza preliminare non meno che il dibattimento, e deve essere evitato anche nell'udienza preliminare, il cui esito non deve neppure esso

venir condizionato da "un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice".

I giudici delle leggi non potrebbero essere più espliciti: "Si deve dunque riconoscere - si legge nella citata sentenza - che l'attività del G.I.P. che dispone una misura cautelare comporta la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla COLPEVOLEZZA dell'imputato"; e francamente non si comprende con quale credibile imparzialità la stessa persona fisica possa poi accingersi, ai sensi dell'art. 424 CPP, a "procedere alla deliberazione pronunciando sentenza di proscioglimento o decreto che dispone il giudizio."

4). - E' proprio questo della decisione finale il punto cruciale della presente questione, che investe direttamente la portata, il significato giuridico e sistematico del provvedimento con cui il giudice, a norma dell'art. 424 CPP, dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione e sono state formulate le conclusioni delle parti, "delibera pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio".

Deve in proposito essere riaffermata la centralità di questa "deliberazione", l'alternatività e la pariteticità dei due corni del dilemma, l'esigenza che la prospettiva della pronuncia della sentenza di non luogo a

procedere trovi la stessa "serietà" di presupposti rispetto al decreto che dispone il giudizio.

Nell'udienza preliminare è per la prima volta presente l'imputato, nella pienezza del contraddittorio e davanti ad un giudice; la sua eventuale richiesta che venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere è pur sempre - anche in assenza di una richiesta di giudizio abbreviato, che riposa su altri presupposti - una "richiesta di giurisdizione", in relazione alla quale è doveroso che l'ordinamento appresti e che il giudice esprima una risposta intera e non formale, dando fondo - sia pure sulla base degli atti - all'esame del merito in ogni sua piega.

Il momento culminante dell'udienza preliminare non può che richiamare per intero la responsabilità e la giurisdizionalità del giudice, e deve poter costituire per l'imputato una reale opzione dialettica, senza chiusure e subordinazioni ad un eventuale "prosieguo" del processo.

E' vero che secondo una visione meramente processualistica del sistema del codice, l'udienza preliminare era disegnata, nell'originario sistema delineato nella legge di delega, come un momento di mera verifica circa la legittimità e l'utilità della prosecuzione del processo nel dibattimento; ma in realtà non mancavano critiche al ruolo soltanto notarile e di "passacarte" che in tal modo veniva riservato al G.U.P..

A ben vedere già ab imis questa impostazione non sfuggiva ad una duplice obiezione: da un lato, quella per

cui il G.U.P. poteva pervenire alla decisione ex art. 424 solo dopo aver accertato l'impossibilità di pronunciare sentenza liberatoria ai sensi dell'art. 129 1° comma CPP; dall'altro quella per cui uno dei corni del dilemma decisorio prospettato dall'art. 424 CPP - anzi, il primo corno del dilemma - era pur sempre quello della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

Nell'udienza preliminare - si faceva osservare - si realizza per la prima volta la pienezza del contraddittorio davanti ad un giudice, e altrettanto piena deve essere la garanzia esplicata, e perciò piene la responsabilità e la giurisdizionalità della scelta tra gli sbocchi possibili - sentenza o decreto - posti su un piano di reale parità concettuale.

In ogni modo, quale che fosse l'impostazione originaria del codice - sulla quale tanto si è discusso con disparità di opinioni -, i successivi interventi del Giudice delle Leggi e dello stesso legislatore hanno modificato sostanzialmente la funzione dell'udienza preliminare e la figura del G.U.P., nel senso che essa è sempre più di giurisdizione piena.

E' intervenuta, in primo luogo la novella dell'8 aprile 1993 n. 105, che ha eliminato dall'art. 425 CPP il parametro dell'"evidenza". E' stata questa una scelta di particolare rilievo e ricca di conseguenze anche sistematiche, se è vero che la stessa Corte Costituzionale ha espressamente affermato, con la sentenza 15 marzo 1994

n° 88, che per via di detta novella si è "sostanzialmente modificata la REGOLA DI GIUDIZIO sottesa alla sentenza di non luogo a procedere, rafforzando il potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare".

Se prima di questa innovazione si poteva sostenere che il potere del G.U.P. si dovesse esaurire in un mero controllo sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal P.M., la scelta riformatrice ha imposto una completa rivisitazione di quell'indirizzo; e ciò anche alla luce della successiva, decisa, coerente ed univoca evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia.

Ricostruire il quadro sistematico non è difficile.

a) - Già la riaffermazione, da parte della Corte, dell'obbligo per il P.M. di trasmettere al G.U.P. l'intero fascicolo delle indagini preliminari (C. Cost. 5 aprile 1991 n° 145), contiene una precisa indicazione del ruolo giurisdizionale che questo Giudice è chiamato ad esercitare, con l'utilizzazione di tutte le fonti di prova, ancorchè non specificamente indicate dal P.M.: un ruolo che dunque non è limitato a vagliare l'utilità del dibattimento - per cui basterebbero le indicazioni del PM -, ma che comporta un compiuto apprezzamento di merito, volto a sviscerare tutti gli aspetti del processo: certo non per pronunciare un'eventuale condanna, ma per il fine, che è quello proprio del giudice, di ascoltare anche tutte le ragioni dell'imputato, giungendo al proscioglimento per vie anche diverse da quelle volute dall'accusa.

Ne consegue tra l'altro che nessuna "influenza condizionante" potrà rifluire "sulla successiva fase del giudizio" - secondo una vieta obiezione alla tesi che si propugna -, per la semplice ragione che tale fase è prevista soltanto in esito alla seconda alternativa decisoria dell'art. 424 (rinvio a giudizio), essendo la prima (proscioglimento) preordinata ad escluderla.

b) - E prima ancora della riforma si era osservato - con riferimento all'art. 425 CPP pur caratterizzato dalla "evidenza" - che "la diversità quantitativa che caratterizza l'apprezzamento del merito che si compie all'udienza preliminare rispetto a quello riservato all'organo del dibattimento ... non solo non esclude, ma anzi dimostra che è l'intero merito a dover essere valutato dal giudice" (sent. della C. Cost. n. 62 del 1993); e si era constatato il "perfetto allineamento" delle formule assolutorie previste rispettivamente dagli artt. 425 e 530 c.p.p. (vedi anche "Il Giudice dell'udienza preliminare" in Cass. pen. 1994, 1801).

c) - Anche nelle sentenze nn. 124 e 186 del 1992, del resto, la Corte aveva già affermato il principio secondo il quale per "radicare l'incompatibilità" è necessaria e sufficiente "una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato".

Si tratta delle incompatibilità sancite per il G.I.P. che abbia rigettato la richiesta di applicazione di

pena concordata, o di decreto di condanna, o che, rifiutando l'archiviazione, abbia imposto al PM di formulare l'imputazione: tutti rischi di possibile "prevenzione" del giudice, risolti nel solco del medesimo filone.

5). - A questo punto, risulta palese che anche nell'udienza preliminare, al pari del dibattimento, sussiste pienamente l'esigenza del "giusto processo" che ha indotto la Corte a pronunciare la sentenza n. 432/1995: ossia la necessità di "impedire...che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento".

Si deduce pertanto la questione di legittimità costituzionale concernente la normativa da applicarsi, anch'essa chiaramente in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

6). - Sul piano sistematico è da osservarsi peraltro che l'art. 34 CPP (poichè regola "l'incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento" facendo riferimento soltanto al giudice del dibattimento) non contempla minimamente il problema dell'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare;

onde si denuncia per incostituzionalità la predetta proprio "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il G.I.P. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato".

Se però si dovesse ritenere che l'art. 34 CPP, per la sua collocazione sistematica, non può che riguardare soltanto la fase del dibattimento e non anche l'udienza preliminare (di tal che sarebbe inammissibile la denuncia di una sua illegittimità costituzionale, che richiederebbe da parte della Corte una pronuncia "additiva"), resta pur sempre da denunciare la palese incostituzionalità - in un certo senso residuale, consequenziale e alternativa - del citato art. 424, 1° comma, CPP.

Esso infatti regola la fase deliberativa dell'udienza preliminare senza curarsi - neppur esso - della "incompatibilità per atti compiuti nel procedimento", con riferimento al G.U.P., il quale è anch'esso chiamato ad una decisione che coinvolge anche il merito dell'accusa: in definitiva, si denuncia per incostituzionalità l'art. 424, 1° comma, CPP "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla deliberazione all'esito dell'udienza preliminare il G.I.P. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato".

7). - In punto di rilevanza, si osserva che nel corso del presente procedimento sono state emesse dal dott. MATERIA, in veste di G.I.P., due ordinanze di custodia

cautelare: rispettivamente il 14 marzo ed il 13 aprile 1995; ed ora la stessa persona fisica è investita dell'udienza preliminare, in qualità di G.U.P.

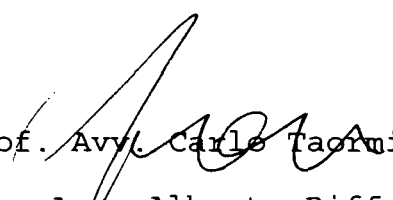
E' da presumere che il giudice abbia emesso le ordinanze cautelari previo esame approfondito delle risultanze di causa in punto di fatto, delle diverse prospettabili argomentazioni giuridiche, delle interpretazioni alternative che le parti abbiano potuto avanzare in relazione ai medesimi fatti, di tutte le possibili soluzioni indicate dall'art. 273 comma 2, ed ora anche dal nuovo comma 2 bis; in tal modo egli si trova ora, anche suo malgrado, - o anche soltanto è possibile che si trovi - soggetto a quella "forza della prevenzione" che lo rende incompatibile con l'ufficio di G.U.P., chiamato a rendere imparziale giustizia nell'udienza preliminare nei confronti dei medesimi soggetti, la cui sorte, in esito all'udienza preliminare, è sospettabile che sia almeno inconsciamente segnata.

D'altra parte, numerose, facili, ovvie ed oggettive considerazioni attinenti agli intrecci, alle consequenzialità e alle inconciliabilità tra le posizioni dei diversi indagati - in fatto e in diritto, sul piano storico, logico, probatorio e processuale - comportano un insopprimibile rischio di "prevenzione" anche rispetto alle singole posizioni individuali non direttamente coinvolte nei provvedimenti cautelari in concreto adottati.

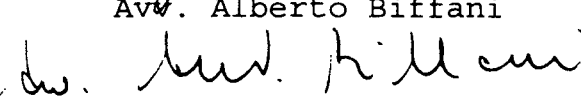
Ciò, naturalmente, vale non soltanto con riferimento alle misure decise "contro" alcuni indagati - ora imputati -, ma vale anche, e forse ancora di più, rispetto alle valutazioni "premiali" - magari inconscie - per effetto delle quali alcune misure sono state revocate, o mitigate, o non adottate, nei confronti di alcuni "protagonisti" delle vicende di causa.

Tale essendo la situazione, si denuncia come rilevante e non manifestamente infondata, e quindi si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli art. 34 CPP e 424,1° comma CPP, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui le predette norme non prevedono che non possa partecipare all'udienza preliminare - e comunque alla deliberazione al termine di essa - il GIP che nel corso delle indagini preliminari abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato".

Roma, 26 ottobre 1995


Prof. Avv. Carlo Taormina

Avv. Alberto Biffani


Dr. M. Hillen



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

208/94 R.G. G.I.P.

IL GIUDICE,

rilevato che la difesa di VITALONE Claudio ha chiesto a questo ufficio di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. , nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato; rilevato che i difensori degli altri imputati si sono associati; sentiti i difensori di parte civile ed il P.M.;

OSSERVA:

La Corte Costituzionale nelle sentenze 186/92 e 439/93 ha ritenuto necessario ai fini della incompatibilità l'identità dell'oggetto del giudizio che *"non è ravvisabile nell'ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, perchè alla comunanza di imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro"*.

Da ciò deriva che la questione potrebbe essere ritenuta rilevante anche in relazione alla posizione degli imputati non raggiunti da misura cautelare personale nel caso in cui l'ipotesi di concorso nel reato fosse basata sugli stessi elementi probatori ritenuti sussistenti a carico del soggetto sottoposto a misura cautelare.

E' invece da escludere la rilevanza della questione proposta nel caso in cui, pur in presenza di una contestazione di concorso nel reato, gli elementi di prova a carico dei singoli imputati siano diversi o provengano da fonti anche soltanto in parte diverse.

La richiesta della difesa si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 432 del 6 settembre 1995 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 3 primo comma, 24 secondo comma della Costituzione, dell'art. 34, comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

Secondo la Corte l'adozione della misura cautelare personale, attraverso l'esame dei gravi indizi di colpevolezza, comporta un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato. Presuppone, in altri termini, una valutazione non formale ma di contenuto sulla

probabile fondatezza dell' accusa, cui si aggiunge una valutazione negativa circa l'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento oltre che, in base alla legge 332/95, in ordine alla possibilità di ottenere con la sentenza la sospensione condizionale della pena.

La Corte afferma che in questo caso la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato è, o può apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, ovvero dalla tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento.

Tali conclusioni, ad avviso del proponente, devono estendersi anche alla udienza preliminare, attesa l' identità della ratio, in particolare essendo l'udienza preliminare trattata da un giudice ormai prevenuto per aver a suo tempo emesso misura cautelare nei confronti di uno degli attuali imputati.

Con la sentenza n. 432/95 la Corte Costituzionale ha ribaltato - come espressamente dichiarato in motivazione - sue precedenti decisioni ed in particolare quella presa con sentenza n. 502/1991. Allora la Corte ritenne che i provvedimenti sulla libertà personale non comportassero una valutazione sul merito della res judicanda idonea a determinare successive incompatibilità.

Poichè, come si è visto, l'incompatibilità si verifica in caso di duplicità di giudizio di merito, il problema posto dal proponente si risolve nello stabilire se l'udienza preliminare e i provvedimenti che la concludono siano sede di valutazione del merito o no e, con maggior precisione, se comportino un giudizio di merito sulla res judicanda.

Va ricordato infatti che secondo la Corte Costituzionale, che non ha mai modificato il suo orientamento sul punto e che anzi lo ha più volte ribadito, *"l'incompatibilità ha rilievo solo rispetto al giudizio, cioè rispetto alla decisione sul merito della reg giudicanda, e non anche a decisioni assunte ad altri fini"* (sentenza 401/91); *"nella disciplina dell'art. 34 dell'attuale codice di rito, così come nell'attuale codice abrogato (art. 61) l'incompatibilità - oltre alla ipotesi di esercizio nello stesso procedimento di funzioni diverse (ad es. requirenti) da quelle di giudice - ha come esclusivo termine di riferimento il giudizio vero e proprio, cioè l'accertamento di merito sulla responsabilità dell'imputato"* (sentenza 124/92). Vedi anche la sentenza 186/92.

E tale limitazione è stata ritenuta dalla Corte conforme alla Costituzione, tanto che tutte le sue decisioni che hanno individuato nuove ipotesi di incompatibilità hanno sempre riguardato la fase del giudizio (anche abbreviato) inteso proprio come accertamento conclusivo sulla responsabilità dell'imputato, e non hanno mai investito o lambito, nemmeno con la n. 432/95, l'udienza preliminare.

E in questo senso anche l'ordinanza del Tribunale di Catania, cui nel corso della udienza si è fatto riferimento, nulla di nuovo aggiunge ed anzi conferma quanto sopra argomentato, riguardando, quale momento per il quale sussiste incompatibilità, la decisione conclusiva sulla responsabilità o meno dell'imputato.

Il problema che deve porsi è se le modifiche normative intervenute (L. 8 aprile 1993, n. 105, che ha soppresso il requisito dell'evidenza dell'innocenza per il proscioglimento dell'imputato) e le pronunce della Corte Costituzionale relative alla udienza preliminare ne abbiamo modificato le originarie finalità e natura di udienza di rito e sede di esame della legittimità della richiesta di rinvio a giudizio, fino a farla diventare sede di valutazione - o meglio, giudizio - di merito. E se tale modifica sia talmente profonda da comportare una assimilazione del giudizio conclusivo della udienza preliminare al giudizio conclusivo sulla responsabilità dell'imputato. Perché solo in quest'ultimo caso potrebbe ravvisarsi un caso analogo a quello affrontato dalla Corte con la sentenza 432 e dunque potrebbe ritenersi non manifestamente infondata la questione proposta.

La risposta è negativa.

La Corte Costituzionale ha nel tempo rivisitato alcune sue posizioni in tema di udienza preliminare.

Con la sentenza 82/93 ha affermato che essa è sede di garanzia ed espressione del diritto di difesa, di talchè *"è l'intero merito a dover essere valutato dal giudice"*.

Ma ha affermato anche, nella stessa sentenza, che *"non consegue che alla valutazione della integralità del fatto debba necessariamente corrispondere un giudizio di pieno merito, fondato sugli stessi parametri deliberativi alla stregua dei quali il giudice del dibattimento è chiamato a decidere se pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna. Diverse sono, infatti, la struttura e la funzione della udienza preliminare rispetto a quelle che caratterizzano la fase del dibattimento, così come diversi sono, per tipologia e denominazione, i relativi epiloghi decisori"*.

La Corte introduce esplicitamente con la sentenza 82/93 la distinzione, fondamentale ai fini della presente questione, tra valutazione del merito, intera per il giudizio come per l'udienza preliminare, e apprezzamento del merito, ovvero giudizio di merito, pieno per la fase decisoria conclusiva e, al contrario, limitato a peculiari regole di giudizio per l'udienza preliminare. Come è stato osservato, non è la quantità di merito che il giudice è chiamato ad esaminare a trasformare la natura della sua decisione.

E' dunque da escludere che con la citata sentenza la Corte abbia inteso assimilare natura e finalità della udienza preliminare a quelle del giudizio.

Nè sembra che le sentenze emesse dopo la modifica dell'art. 425 c.p.p. vadano in direzioni diverse sulla scorta della novella.

In particolare ciò vale per la n. 88/94 la quale dà atto che con la legge 105/93 si è *"sostanzialmente modificata la regola di giudizio sottesa alla sentenza di non luogo a procedere, rafforzando chiaramente il potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare"*. Ma immediatamente dopo aggiunge che la novella ha lo scopo e comunque di fatto svolge la funzione di far funzionare l'udienza preliminare *"come filtro di maggior consistenza rispetto al dibattimento"*. Con ciò confermando che, nonostante la maggior ampiezza del potere discrezionale del giudice, l'udienza

Non si tratta dunque di un argomento che giustifichi una revisione della opinione qui sostenuta.

Senza una duplicità di giudizio di merito la cosiddetta forza della prevenzione, la asserita "*naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso*" (v. sentenza n. 435) rimarrebbe mera notazione di fatto, ininfluyente rispetto ai parametri di costituzionalità qui in discussione. Non è infatti la "forza della prevenzione" in sé considerata ad aver suggerito alla Corte Costituzionale la decisione presa con la sentenza n. 432/95, ma il fatto che questa possa essere paventata in vista di un secondo giudizio di merito e, assai più precisamente, della valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato.

Peraltro è inesatta la obiezione per la quale in nessun caso l'orientamento del giudice potrebbe modificarsi dopo l'emissione della misura cautelare essendo quest'ultima fondata sugli stessi elementi da valutarsi in sede di udienza preliminare.

L'assunto prova troppo.

Da un lato il limitato obbligo di discovery del P.M. in sede di richiesta di misura cautelare comporta che il materiale probatorio sottoposto in quella sede al giudice possa essere - ed in questo caso è stato - ben più limitato rispetto all'intero. Dall'altro la obiezione esposta mortifica il ruolo del contraddittorio nella udienza preliminare. La misura cautelare è per sua natura atto adottato senza contraddittorio - salve le ipotesi di appello del P.M. - mentre la udienza preliminare è la sede in cui, nel contraddittorio, il giudice è chiamato a valutare l'interesse del materiale probatorio, di cui fa parte, senza esaurirlo, quello esaminato all'atto della applicazione della misura cautelare.

Non c'è dubbio che nella struttura originaria prevista dal codice di procedura penale, dalla legge di delega, dalla relazione ministeriale, la udienza preliminare si connotasse come udienza di rito finalizzata al controllo della legittimità dell'esercizio della azione penale ed alla opportunità o meno del passaggio alla fase del dibattimento.

La giurisprudenza costituzionale ha in passato più volte affermato tale principio, in particolare con le sentenze 64/91, 401/91, 124/92 e 41/93. Con la prima la Corte affermò che la regola di giudizio del G.U.P. attiene al rito e non al merito; con la seconda e la terza la Corte definì l'udienza preliminare una "*decisione processuale, finalizzata ad accertare la legittimità della domanda di giudizio*". Con l'ultima affermò che con l'udienza preliminare il giudice è chiamato ad una "*verifica... su di un piano squisitamente processuale, essendo il giudice chiamato a decidere non sul pieno merito della regiodicanda, ma sulla ammissibilità o meno della domanda di giudizio rivolta dal pubblico ministero*".

La sentenza 41/93 è particolarmente rilevante perchè, caducando la formula del non luogo a procedere per difetto di imputabilità, ha motivato la decisione con l'affermazione che l'udienza preliminare non è sede di acquisizione probatoria destinata all'accertamento della verità, dal momento che l'intervento del giudice è destinato ad apprezzare il fondamento dell'accusa non in termini di positiva verifica della colpevolezza dell'imputato ma nella ben diversa prospettiva di evitare un dibattimento superfluo.

preliminare si conclude con una decisione che è e resta di natura esclusivamente processuale. Ciò è ribadito nella sentenza allorché essa indica come fine dell'udienza preliminare il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, cosa evidentemente assai lontana dal giudizio di pieno merito.

Quanto alla sentenza 10 marzo 1994 n. 77, che dichiarò incostituzionale la esclusione dell'incidente probatorio nella udienza preliminare, è frutto di equivoco il sostenere che essa abbia ampliato i poteri del G.U.P. facendo della udienza preliminare una prima sede di esame del merito anche attraverso ulteriori acquisizioni probatorie. In realtà, come è d'altra parte conseguente alla natura dell'incidente probatorio, la Corte si è preoccupata del rischio della dispersione delle prove in vista del dibattimento e del pregiudizio derivante per la difesa, in relazione al diritto alla prova da esercitarsi nel dibattimento, dalla mancata assunzione di prove non rinviabili. Naturalmente, ove la prova raccolta con incidente probatorio fosse liberatoria per l'imputato, il giudice dovrebbe tenerne conto ai fini della decisione. Ma si tratta di un effetto indiretto ed eventuale e resta fermo che l'incidente probatorio non può essere ammesso al fine di fondarvi una decisione conclusiva dell'udienza preliminare.

Resta dunque ferma ed indiscutibile, nella giurisprudenza costituzionale, la sostanziale differenza tra giudizio e valutazione, sia pure di merito, conclusiva della udienza preliminare. E' dunque esclusa, secondo la Corte, la sussistenza delle condizioni perché si individui incompatibilità rispetto alla udienza preliminare, che sede di giudizio (ovvero di decisione) di merito non è nelle sue forme ordinarie.

Ed è importante anche ricordare che la Corte ha affermato che, non limitando l'incompatibilità ai casi in cui il secondo termine di riferimento comporti una valutazione conclusiva sulla penale responsabilità dell'imputato, ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, inteso quale ordinata sequenza di atti.

E poichè ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o può implicare una deliberazione o valutazione del merito (non un giudizio) ne deriverebbe una assurda frammentazione del procedimento con l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso.

Resta da esaminare se, indipendentemente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, si possa pervenire alla conclusioni cui la difesa aspira in base a valutazioni conseguenti dalla modifica dell'art. 425 c.p.p.

Anche in tal caso la risposta è negativa.

La eliminazione del requisito dell'evidenza, prima necessario per il proscioglimento, non ha certo trasformato l'udienza preliminare in sede di acquisizione probatoria e di ricerca della verità, anche se ha certamente ampliato lo spettro valutativo del giudice.

Il provvedimento che chiude l'udienza preliminare non può risolversi in un giudizio anticipato sulla innocenza o sulla colpevolezza dell'imputato, che incrinerebbe marcatamente il ruolo del dibattimento, scardinerebbe definitivamente il sistema

accusatorio e renderebbe il giudice della udienza preliminare signore assoluto del processo.

Non è necessario per il rinvio a giudizio, in altri termini, che il P.M. consegni al giudice della udienza preliminare prove idonee per la condanna, pena l'emissione della sentenza di non luogo a procedere.

Ciò infatti comporterebbe che il giudice dovrebbe prosciogliere l'imputato ogni volta che la prova fosse insufficiente o contraddittoria, anticipando così la regola di giudizio del dibattimento.

L'eliminazione del criterio dell'evidenza non comporta tale conseguenza. Risultano significativamente diverse le formulazioni dell' art. 530 c.p.p. e dell'art 425 c.p.p.

A tal proposito non può essere condivisa la apodittica affermazione del G.U.P. del Tribunale di Roma (ordinanza 18 maggio 1995) secondo la quale la cognizione del G.U.P. nel caso di sentenza di non luogo a procedere è del tutto assimilabile a quella del giudizio abbreviato.

Ciò non toglie naturalmente che il vaglio del giudice debba essere molto attento, per non mettere inutilmente in gioco il principio costituzionale della presunzione di innocenza e, dall' altro lato, per onorare la funzione di filtro che il rito assegna alla udienza preliminare a fini deflattivi.

A rimarcare la profonda differenza tra il ruolo della udienza preliminare e quello del giudizio di merito giova ricordare le caratteristiche dei provvedimenti che ne costituiscono i possibili epiloghi.

Il rinvio a giudizio è disposto con decreto - forma più scarna e umile tra i provvedimenti del giudice - che addirittura (art. 429, comma 2) potrebbe essere privo di motivazione, senza alcuna sanzione di nullità, se non fosse per il necessario richiamo all'art. 111 della Costituzione.

Ed anzi di recente, dopo la riforma dell'art. 425 c.p.p., sono state poste questioni di nullità o abnormità del decreto che dispone il giudizio proprio in quanto motivato: la motivazione apposta al decreto pregiudicherebbe la posizione dell'imputato e ne lederebbe i diritti.

Quale che sia la soluzione è evidente che la ridotta dignità formale del provvedimento che dispone il giudizio ne sottolinea la grande distanza dal provvedimento con il quale si conclude il giudizio di merito.

Si tenga presente anche che l'emissione del decreto che dispone il giudizio non pone termine alle indagini del P.M. che possono proseguire pur con esclusione degli atti garantiti (art. 430 c.p.p.). Ne risulta ancora più evidente la funzione processuale, di primo vaglio della fondatezza dell'accusa.

Nemmeno la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. è conclusiva in ordine alla innocenza dell'imputato.

Essa è revocabile (art. 434 c.p.p.) ma soprattutto è riformabile ad opera di un decreto non necessariamente motivato (art. 428 comma 6 c.p.p.). Il suo ruolo, quindi, è quello di limitarsi ad arrestare l'ulteriore corso del processo. Non è quindi decisione che passi

in giudicato e definisca la regiudicanda, tanto che si dubita che essa generi l'effetto del *ne bis in idem*.

E' interessante notare a questo proposito come il legislatore, allorchè ha inteso porre a disposizione del giudice per le indagini preliminari uno strumento assolutorio alternativo alla condanna dell'imputato e non al rinvio a giudizio (articoli 444 comma 2, 459 comma 3 c.p.p.) ha previsto non già la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. ma la sentenza ex art. 129 c.p.p.

Ciò sottolinea ancora una volta la funzione processuale della sentenza ex art. 425 c.p.p.

Coerentemente con tale opinione la giurisprudenza di legittimità (Cass., 19.4.1990, Nucci) ha negato la possibilità di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. da parte del giudice al quale sia stata formulata richiesta di giudizio immediato e che è dunque chiamato alla emissione di un provvedimento di natura squisitamente processuale.

Non c'è dubbio che la sentenza di non luogo a procedere presuppone valutazione di merito, ma è indubbia la sostanziale distanza, decisiva ai fini che qui interessano, rispetto alla decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato, unica, come si è visto, che la Corte Costituzionale reputa idonea a determinare incompatibilità rispetto a precedenti decisioni di merito assunte dallo stesso giudice.

Non si vede inoltre perchè il giudice che ha emesso misura cautelare non possa valutare necessario un apporto probatorio nuovo ex art. 422 c.p.p., o perchè non possa procedere proficuamente all'interrogatorio degli imputati.

Da ultimo è il caso di richiamare l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 4 ottobre 1995 con quale la stessa questione oggi posta è stata dichiarata manifestamente infondata.

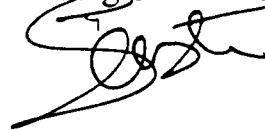
P.Q.M.

Visto l'art. 24 L. 11. 3.1953 n. 87.

dichiara manifestamente infondata la questione proposta ed ordina procedersi oltre.

Perugia, 26 ottobre 1995.

IL GIUDICE
dr. Sergio Materia



difesa di Vitalone.

La difesa di La Barbera si associa ^{2330C} come si associa la difesa di Calò.

Il P.M. chiede che la questione venga ^{zione} ritenuta irrilevante almeno per quanto riguarda gli imputati ^{ione} non raggiunti da misura cautelare. Chiede comunque che venga ^{ione} dichiarata la manifesta infondatezza della questione anche in ^{ione} riguardo agli ordigni imputati raggiunti da misura cautelare.

La difesa della p.c. Pecorelli Andrea si associa alla richiesta del P.M.

Si dà atto che l'avv. Taormina ha depositato memoria scritta in riferimento alla eccezione ora sollevata.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.

Alle ore 16,55 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio ed emette l'allegata ordinanza della quale ^{ione} dà immediata lettura.

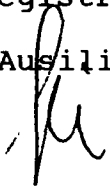
Si dà atto che alla lettura dell'ordinanza nessuno è presente per l'imputato Vitalone, viene nominato in sost. l'avv. Giovanni Bellini.

Alle ore 17 compare l'avv. Bonsignore ^{ione} quale sot. processuale della difesa di Vitalone Claudio.

Alle ore 17,20 l'udienza viene sospesa ^{ione} a rinviata al giorno 27 ottobre 1995 alle ore 9,30.

La registrazione termina alle ore 17,20

L'Ausiliario



IL GIUDICE



E' copia conforme all'originale

Perugia, li 01/XII/95.....

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

STAZIO
E' copia conforme all' originale A seguito deplof.
Perugia, 15-12-95
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

2

VERBALE UD.
PRELIMINARE 27.X.1995

CON TRASCRIZIONE

INTEGRALE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 208/94 R.G.I.P.
N. 1/94 R.N.R. DDA

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE -art. 420 e segg. C.P.P.-

L'anno 1995 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 9,50
in Perugia Aula di Udienza della Nuova Casa Circondariale di ,
località Capanne - Pian Dell'Abate.

Innanzitutto al Giudice per l'udienza preliminare Dr. Sergio MATERIA
assistito per la redazione del presente verbale, in prosecuzione
di quello in data 26.10.1995, e redatto in forma riassuntiva ai
sensi dell'art. 140 II° c.C.P.P., dall'Ass.Giudiziario Carla Gori,
in Camera di Consiglio, chiamati sono comparsi:

I Pubblici Ministeri: Dr. Fausto CARDELLA e Sandro CANNEVALE

Gli imputati:

1) BADALAMENTI GAETANO nato a Cinisi il 14.9.1923 detenuto per
altra causa presso il Penitenziario di Fairton (U.S.A.);
NON COMPARSO

Assistito e difeso dall'Avv. Paolo GULLO del Foro di Palermo NON
COMPARSO il Giudice rilevato che il dif. di fiducia di
Badalamenti Gaetano non comparso è presente l'avv. Daniela Paccoi
quale dif. d'ufficio nominato nella precedente udienza del
26.10.1995

2) CALO' GIUSEPPE nato a Palermo il 30.9.1931 attualmente
detenuto, per altra causa, presso la Casa Circondariale di
Palermo NON COMPARSO

Assistito e difeso dagli Avv. Corrado OLIVIERO e Ivo REINA del
Foro di Roma presente solo il primo in sost. anche del secondo

3) ANDREOTTI GIULIO nato a Roma il 14.1.1919 res. in Roma
LIBERO- PRESENTE

Assistito e difeso dagli Avv. Franco COPPI del Foro di Roma e
Giovanni BELLINI del Foro di Perugia presenti
nonché l'avv. Odoardo Ascari del Foro di Modena quale sot.
processuale per entrambi

4) VITALONE CLAUDIO nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a
Roma LIBERO- PRESENTE

Assistito e difeso dagli Avv. Carlo TAORMINA e Alberto BIFFANI
del Foro di Roma presenti è presente anche l'avv. Arturo
Bonsignore quale sost. processuale degli avv. Taormina e
Biffani

5) LA BARBERA MICHELANGELO nato a Palermo il 10.9.1943 detenuto
presso la Casa Circondariale di Palermo DETENUTO -NON COMPARSO

Assistito e difeso dagli Avv. Angelo BARONE del Foro di Palermo
e Daniela PACCOI del Foro di Perugia presente anche in sost. dell'avv.
Barone sono presenti i sost. processuali dell'avv. Paccoi avv. ti

Al Sig.
**GIUDICE DELLE INDAGINI
PRELIMINARI
di PERUGIA**
(dott. Sergio MATERIA)

OGGETTO: Proc. n. 208/94 G.I.P.

DEDUZIONI DIFENSIVE

I sottoscritti difensori hanno il dovere di segnalare che la Cancelleria del Suo Ufficio ha cortesemente consegnato la copia delle bobine relative alle intercettazioni ambientali e telefoniche ancora mancanti (più di 70 "cassette") soltanto nella tarda mattinata di Sabato 21 u.s. e cioè in tempo del tutto insufficiente per un qualunque esame da parte dei C.T.

Si sottolinea - al riguardo - che i sottoscritti difensori:

- 1) il 28 luglio 1995 hanno richiesto copia integrale degli atti depositati dal P.M.;
- 2) il 2 agosto hanno reiterato la richiesta, denunciando le difficoltà provocate dalla fascicolazione degli atti in violazione del chiaro disposto dell'art. 3 del Decreto 30 settembre 1989 n. 334;
- 3) il 19 settembre hanno rinnovato ancora la stessa richiesta (pag. 13 dell'istanza), rappresentando le specifiche ragioni che imponevano l'esercizio di un particolare controllo a salvaguardia della genuinità e dell'integrità della prova;
- 4) il 25 settembre hanno segnalato una grave anomalia relativa al mancato adempimento dell'ordine del P.M. di trascrivere diverse bobine sequestrate al dr. Vitalone in corso di perquisizione domiciliare e non più restituite;
- 5) nelle udienze del 30 settembre e del 16 ottobre hanno insistentemente richiesto il ripristino della garanzia difensiva, gravemente violata dalle metodiche dell'indagine peritale che, per insufficienza degli apparati fonici impiegati, ha di fatto interdetto ai consulenti di parte di svolgere il proprio compito. Ciò risulta anche dalle osservazioni verbalizzate il 5 ottobre u.s., all'esordio delle operazioni peritali, e tempestivamente comunicate alla S.V..

* * * * *

Al contempo, si rappresenta che il primo esame delle trascrizioni curate dai periti d'ufficio relative all'"ambientale" Mancini Moretti del 6 maggio 1994 (decreto 83/94), non soltanto conferma interamente le preoccupazioni esternate dai sottoscritti difensori con le note in data 19 settembre 1995, ma dimostra che molti sconcertanti errori sono

stati consumati nel corso dell'indagine preliminare proprio nel riversamento delle intercettazioni relative ai cosiddetti collaboranti. Si tratta di errori ad altissimo effetto inquinante, che hanno impedito di riconoscere con immediatezza le palesi menzogne più volte denunciate dal dr. Vitalone.

Alcuni esempi:

1)

Trascrizione D.I.A (VOL. 41 pag. 952)	Trascrizione dei periti d'ufficio (pag. 82, decreto 83/94)
"FABIOLA: No, <u>loro ce l'hanno con me...nc...capito?</u> [...] FABIOLA: no... volevano gente tipo 7il cagnetto[...] io non so bona... ANTONIO: Tu basta che gli confermi alcune cose... F. : Quali cose A: Me senti 'sta storia de VITALONE... <u>tu glie dici che l'ho visto con ABATINO</u> però nun te firmo niente... F: Eh? A: Hai capito come! Tu glie dici si io a questi li riconosco, questo è Tizio e questo è Caio, però nun te firmo niente, cioè io <u>ne deduco a passà</u> (fonetico) il lavoro che stà facendo mio marito. <u>Mo a Milano ce so' ito...</u> senti un po' vicino al Tribunale... ce deve stà, che ce stà? F: Ce sta il palazzo feudale..."	"FABIOLA: No, <u>loro ce l'hanno i killer,</u> però volevano gente in gamba, capito? F.: no... volevano gente tipo Antonietto [...] io non so bona. A: No, tu basta che gli confermi alcune cose. F: quali cose? A: Per esempio sta' storia de' VITALONE. F: Eh? A: <u>Tu je dici 'si, l'ho visto con DANILO,</u> però non te firmo niente'. F: Eh. A: Hai capito come? Tu je dici' se a me questi me... qui li riconosco, questo è Tizio, questo è Caio, però nun te firmo niente, cioè io <u>vi aiuto</u> a... il lavoro che stà facendo mio marito'. <u>Tu a Milano ce sei mai ita co' Danilo?</u> Senti un po', vicino al Tribunale ce sei mai juta? Ce stà...che ce stà? F: Ce stà il palazzo feudale..."

Il dato peritale offre in luce meridiana la gravissima istigazione perpetrata dal Mancini.

Egli cerca di indurre la Moretti ad affermare falsamente che il Dr. Vitalone conosceva l'Abbruciati.

Nelle criminali intenzioni del "collaborante", tale falsa circostanza doveva servire a non rendere manifestamente incredibile la sua stessa menzogna sulla asserita confidenza dell'Abbruciati (v. interrogatorio dell' 11 marzo 1994). Una menzogna alla

quale, purtroppo, il P.M. ha assegnato rilievo centrale nella richiesta di rinvio a giudizio (pagg. 68-69), senza neppure curarsi che si trattava di un doppio "de relato": il presunto racconto di un **morto**, l'Abbruciati, che riferiva notizia appresa - a suo dire - **da ignoti**.

L'inesplicabile errore della D.I.A., che ha scambiato "**Danilo**" con "**Abatino**", ha sbiadito il significato del criminoso progetto, impedendo di cogliere il diretto collegamento tra le false affermazioni rese dal Mancini l'11 marzo 1994 e l'istigazione rivolta alla Moretti il successivo 6 maggio.

Non solo: l'asserzione " a Milano ce so ito", era invece una domanda ("Tu a Milano ce sei mai ita co' Danilo?"), volta a farsi ripetere dalla Moretti la descrizione del "palazzo" dove il Mancini aveva collocato il fantomatico incontro suo e dell'Abbruciati con i mandanti dell'omicidio (v. pag. 83 trascrizione peritale decreto 83/94).

Se a quel passo dell'intercettazione ambientale fosse stata prestata più solerte attenzione, si sarebbe risparmiata la defatigante e dispendiosa "missione" effettuata per settimane a Milano dal Mancini, alla ricerca di un "palazzo" dove egli non era mai stato, (v. vol. 6, riscontri a delega, pag. 564).

2)

Trascrizione D.I.A. (Vol. 14 pag. 953)	Trascrizione dei periti d'ufficio (pag. 8 dec. 83/94)
A: tu ci hai messo Danilo co' VITALONE?...	Antonio: tu ci hai messo Danilo parla co' Vitalone?
F: ...n.c....	Fabiola: Renato---...
A: VITALONE...cò WILFREDO o...o cò l'Avvocato...	Antonio: se parlavano...? Con Wilfredo o con l'avvocato o col fratello?
F: ...n.c....no era con VITALONE insieme, non lo so se se dovevano...n.c....	Fabiola: no, era procuratore, quando l'ho visto io, non lo so se chiama...
A: ...n.c. un magistrato?...	Antonio: il magistrato?
F: ...n.c. quello alto... con gli occhiali	Fabiola: quello pelato, con gli occhiali.
A: gli occhiali? Perché che c'ha gli occhiali?...	Antonio: quello pelato?
F: si!...c'aveva gli occhiali... n.c....	Fabiola: si.
VITALONE ...n.c....	Antonio: perché c'ha gli occhiali?
	Fabiola: si, c'aveva gli occhiali quando veniva, se li metteva quando doveva scrive.
	Antonio:-----Tribunale
	Fabiola: ma noi l'amo visto....io Renato ce l'ho portato una volta in Piazza Bologna, allo studio de Manca.

Le trascrizioni operate dagli investigatori, nella loro grave lacunosità, hanno impedito di cogliere tre circostanze di eccezionale rilievo, che balzano invece in evidenza nel testo dei periti.

I° circostanza

Il Mancini fa chiaro riferimento ad un fatto che la Moretti ha inventato ("tu ci hai messo Danilo parla co' Vitalone?).

Il verbo adoperato ("... ci hai messo...") è chiaramente indicativo della finzione del racconto della donna: l'inserimento di un (qualunque) personaggio in un racconto del tutto inventato.

II° circostanza

L'intercettazione è del 6 maggio 1994. La Moretti sarà interrogata solo il giorno successivo, ma intanto essa rivela di aver già "messo" il nome del dr. Vitalone con "Renato" (De Pedis).

Non è dato comprendere dove e quando ciò sia avvenuto.

Nel verbale del 26 aprile 1994, che - a quella data - è l'ultimo interrogatorio della Moretti, il nome del dr. Vitalone non figura affatto.

A pag. 13 della trascrizione peritale (83/94), la Moretti, con riferimento a quell'interrogatorio, dice: "... gli ho fatto strappare il foglio due volte".

A pag. 25 (bobina 12) della trascrizione del decreto 77/94, la Moretti confida a "Franco che l'interrogatorio nel corso del quale sarebbero stati strappati i due verbali si conclude con un'attestazione: "la signora è colta da malore, prende tempo fino al 19, cercando di ricordare". La Moretti soggiunge: "ma questo me l'ha detto lui".

A pag. 2 del verbale reso dalla Moretti al P.M. Cardella il 26 aprile 1994, si legge: "Anche in considerazione del mio stato (sono incinta al sesto mese) prego di sospendere il presente esame. Non nego di avvertire la necessità di mettere ordine nei miei ricordi e nella mia vita".

"L'Ufficio ne prende atto e sospende l'esame, aggiornandolo a data da destinarsi".
La gravità della risultanza non merita - in questa sede - altro commento.

III° circostanza

La trascrizione peritale a pag. 85, svela circostanza del tutto nuova, assente nei riversamenti curati dalla D.I.A.. Il dr. Vitalone, a dire della Moretti, "gli occhiali ... se li metteva quando doveva scrivere..." e lei lo avrebbe incontrato, insieme al de Pedis, "una volta in piazza Bologna, allo studio de Manca".

In nessuno dei molti interrogatori resi al P.M. la Moretti ha riferito nè la circostanza nè l'episodio. Sarebbe stato semplice accertare che il dr. Vitalone non ha mai messo gli occhiali per scrivere nè ha mai messo piede nello studio Manca, "trasferito" nell'occasione - dalla mutevole fantasia della Moretti - da v.le Regina Margherita (v. cfr. Vitalone - Moretti) a piazza Bologna.

3)

Trascrizione D.I.A. (vol. 41, p. 962)	Trascrizione peritale (p. 109, decreto 83/94)
A: ...n.c... F: ...n.c... A: ...n.c. ho detto... anna' da... Nicoletti.. mia moglie m'ha detto: "ma ndò vai, che quello sta culo e camicia co' Masone (foneticò), ma no che Masone è corrotto. Io può darsi pure... che Nicoletti fa la spia a Masone (fonetico) ...n.c.... mi' moglie... n.c.... quello stà culo e camicia co' Masone... chi je l'ha detto, chi glielo avrà detto... n.c.... F: ...n.c....se n'è accorto...	Antonio: Senti--tu--Danilo non t'ha parlato de Pompò? Fabiola: de chi? Antonio: Pompò, il Questore? Fabiola: no, m'ha parlato de Masone Antonio:---te---ho detto---annà da Nicoletti... mia moglie m'ha detto "ma ndò vai che quello sta culo e camicia co' Masone", "ma no" ho detto, "Masone è corrotto". Io... "po' esse pure che Nicoletti je fa la spia a Masone" dice mi' moglie, "li mortacci quello sta culo e camicia co' Masone, chi gliel'ha detto?", "chi gliel'ha detto" e je lo avrà detto Renato" Fabiola: No, Masone magna proprio--- Antonio: ah! Fabiola: ---accorto

Il riversamento peritale, a differenza di quello curato dalla D.I.A., smaschera un'ennesima menzogna dei collaboranti contro una limpida figura istituzionale, il Capo della Polizia Masone, disinvoltamente allegato a sospetto di gravi compromissioni. Il clamoroso errore degli investigatori, purtroppo, ha impedito di raccogliere tempestivamente l'ennesima dimostrazione della totale inattendibilità delle accuse dei "collaboranti".

* * * * *

I sottoscritti difensori non hanno potuto ancora compiere - per le già ricordate ragioni - più che un parziale esame delle risultanze di perizia.

Si tratta di oltre 4.000 pagine di elaborati, che dovranno essere sottoposti a studio rigoroso, anche perché moltissime intercettazioni - forse a causa della modesta qualità degli impianti utilizzati dai periti - sono del tutto incomprensibili.

Interi brani di conversazione risultano privi persino di senso comune o mutilati da improvvise interruzioni.

Nondimeno, la lettura di alcune trascrizioni induce una sconcertante constatazione: dall'aprile del 1994 almeno, è agli atti la prova diretta, certa ed inconfutabile della calunnia ordita dai collaboranti contro il dr. Vitalone.

Tale prova si è già detto - balza evidente dalle conversazioni intercettate il 6 maggio 1994 alla Casa Circondariale di l'Aquila tra il Mancini e Moretti. Ma ancor prima, dalle "ambientali" eseguite nell'abitazione della Moretti, appariva inequivocamente l'esistenza di una "combine" contro un innocente.

Invero.

(30.04.1994 - bobina 15 - pagg. 18 e segg.).

Fabiola: Perché lui se lo immaginava, no, pensa io se me l'immaginavo, a me m'è preso un colpo. Guarda che quello mamma la fa beve. Hai capito? Lui gli ha detto "ma come, io la prima cosa che ha detto - mi' moglie lasciatela da parte", e Lupacchini je sta bene ie sta bene, a questo che non ie sta bene, lo sai perché a Lupacchini ie sta bene? Perché Lupacchini non sta a fà Pecorelli, Lupacchini sta a fà solo banda della Magliana. Hai capito come? E Lupacchini gli ha detto "va be", io te presto Mancini Antonio, che a me non mi serve, perché ha detto, a me me se sò pentiti tutti, Mancini Antonio a me non serve", e te lo presto per Pecorelli, che ti dice che è stato... Carminati. La moglie accannela perché li sa tutto la moje ma accannela perché i patti so' questi. Invece lui è cornuto, hai capito? Se penserà che io lo faccio a Andreotti, ma io Andreotti non ce lo posso fa arrivà, co' tutta la bona fantasia, ma non lo conosco. Hai capito che te voio di'?

D:.....

F: no, no proprio... con me non c'ariva Andreotti, co' Raffaele non c'ariva. Co' Andreotti c'ariva solo co' Vitalone.....

D:.....

F: non hai capito una cosa, non hai capito una cosa!..... metti che uno ce riunisce e ce l'ho vo' fa' arriva'.... non semo noi che ce lo potemo fa' arriva', lì ce lo fa' arriva' solo Vitalone eeh, ... ma Vitalone non ce lo po' fa' arriva' mica perché non ce lo potrebbe fa' arriva' eh? Perché ormai adesso Andreotti non conta più un c...."

(.....)

Fabiola: "come me poi pretende' che Totò Riina... d'Andreotti, baciava Totò Riina, ma questa è tutta una montatura, eh.

P: è una montatura, è chiaro, no.....

F:.....

P:....., però....

F: ma io che posso di' ... da Roma, che ammazza' Pecorelli è stato Carminati con.....".

Bobina 13 - decreto 77/94 - pag. 46

Fabiola: ".... Danilo ha mannato questo a fa l'omicidio, a Danilo ce l'ha mandato questo; poi romperà il cazzo a questo e da questo se farà di'.... la droga, che con me a Andreotti non c'arriva, co' Nino a Andreotti non c'arriva, con Pernasetti a Andreotti non c'arriva, hai capito come? Però lui è sicuro che se beve uno o due guardie... perché quelle so' guardie, la guardia non te l'aregge il verbale come te l'aregemo noi...".

27.4.1994 - BOBINE 12 - DECRETO 77/94 PAGG.6-7.

Fabiola:" penti',no, fanno le ammissioni, ma l'hai capito come funziona? Perché a me mica l'ha chiesto di pentirmi, eh? M'ha detto: "signora, lei quanto ha venduto? Cento chili? A me mica me serve che me lo dice lei, capito? Io posso sape' anche che lei m'ha venduto....., non me ne frega niente, perché per me è una voce nell'aria", m'ha detto, ste parole. "Parliamoci chiaro, dice, c'ho.....(la registrazione si interrompe)..... omicidi, Barbieri,.....non mi interessa, io voglio soltanto questo". Praticamente senti che vole da me: vole l'omicidio....

Franco:(voci sovrapposte).....st'indagando sull'omicidio Pecorelli

Fabiola: perché io.....

Franco: a 'fanculo je dovevi di?.... dovrebbe arestà qualche d'un altro, aho

Fabiola: no, no, senti che vole, l'omicidio Pecorelli, mi ha detto Abbruciati che l'ha fatto, Carminati Massimo e Pasquale Belsito, che poi, tra l'altro è dieci anni che è latitante. Vattelo a cercà! Praticamente questa è una cosa che sa tutta Roma, non è che gliela devo di' io, c'ho il verbale che già gli ha firmato Carnevale, quindi non ho capito perché me devi tormentà a me, quando er pentito che te l'ha firmato già ce l'hai, va beh, comunque. L'omicidio ordinato da.... suppongo dai servizi con cui Danilo stava in contatto, i servizi, in fotografia, riconosco pure questo, questo e questo, non so come se chiamano.

---Io divento infame pe' non ave' detto un cazzo".

Nella precedente trascrizione curata dalla D.I.A.(Vol. 11 pagg. 895)l'ultimo periodo è invece :

l'omicidio ordinato... uhm... suppongo dai servizi per... con cui Danilo stava in contatto..., i servizi in fotografia riconosco questo, questo e questo però non sò come si chiamano...questo è quello che vonno... io divento infame per nun avè detto un cazzo!

Le parole sottolineate cambiano completamente il senso del discorso.

* * * * *

Ancora al testo peritale (bobina 12, decreto 77/94, pagg 7 e seguenti:

Franco: ... io domani mattina ti faccio contatta' da Coppi e Taormina?

(.....)

Franco: ma de loro non t'hanno chiesto niente?

Fabiola: loro chi?

Franco: de Andreotti e Vitalone?

Fabiola: se conoscevo Vitalone.

Franco: ... succede un casino adesso, te lo preannuncia la lettera a firma tua.

Fabiola: casino tipo?

Franco: questi gli armano un casino.

Fabiola: chi glielo arma?

Franco: er difensore de Vitalone e Andreotti.

(....)

Franco: di fronte al difensore non te le dice 'ste cose, non te dice "me devi di' questo, me devi di' quello", o c'è il difensore che sta' ai mezzi co' loro?

Fabiola. sì, però me deve firma' quel.... a sentire lui... io devo ave' paura, lei ha due possibilità o firmate questo verbale, allora tutto già è pronto, perché io non gli ho chiesto de pentisse, oppure lei va da questo o quel concorso e gli do prima la reticenza e poi la reticenza e poi gli faccio dare il mandato de.....

(....)

Fabiola:..... non mi sono impressionata davanti a lui, perché ho fatto la spavalda pure quando me diceva queste cose, però, se permetti, dopo pe' cazzi miei, ero impressionata.

(....)

Fabiola:....."vale tanto oro quanto pesa, che ci vole mette", m'ha ridetto n'antra vorta, "che ce vole mette la sua amica Chiara nei patti? E me firma 'sto verbale?", tipo che me leva l'ulcera.

Cioè, capito, era allettante, no, all'inizio? Poi era tutto incazzato.

Franco: perché io gli rispondevo male, hai capito?

(....)

Fabiola: cioè, "io glielo posso giurare sulla mia famiglia che io non la lascio passare, perché io adesso so che lei sa, c'ho tutta la certezza che lei sa....

Franco: cioè non eh —

Fabiola:" e per me sa anche di più di quello che io credo che lei sappia".

Pasquina: come famo?

Fabiola: hai capito? Questo m'ha messo paura, "ma signora, dice, io so che lei ha accompagnava Vitalone, io ce so ita negli alberghi, io so". hai capito? Cioè, praticamente se c'avevo un faccia a faccia, lei lo conosce.

Testo peritale (bob. 12, dechr. 77/94 pagg. 23 segg.	Trascrizione D.I.A. (Vol. 11 pag. 903) N.B. nella trascrizione peritale A: è stato identificato come "FRANCO"
Franco : ma Carminati non je pò di le cose...non se pò penti lui... Fabiola: lui ha detto... il nome vero eh! Franco: appunto. Non je pò di guarda sono stato io me l'ha detto tizio (voci sovrapposte) Fabiola: sì però Carminati...so sai che je pò di Carminati: "a me Abbruciati m'ha dato... calcola dū milioni..." Franco: pe che fa? Fabiola: pe che fa? per ammazzare Pecorelli, ma non sa lui che jelo ha ordinato. Franco: sì, però potrebbe di... Fabiola: ...si dice questo che me frega lo sanno già!... Franco:...momento chi jelo ha ordinato..? si se vole pentii...a me m'ha dato sti sordi... Fabiola: ...e come lo riconosce sulla fotografia? Franco: "a me me l'ha detto lui", dici: " a me me l'ha detto..." Fabiola: sì, pur questo già sanno, capito? Sennò non te romperebbero er cazzo, je serve il volto! il volto lo conoscemo solo io e Pernasetti. Ieri m'ha mostrato tutte le fotografie, lo sai come se le sò fatti mannà 'ste fotografie? Tramite fax, perché non sò proprio fotografie, hai visto quelle fanno alle giostre?	A: CARMINATI non je pò di le cose ...non se pò penti lui... n'ho capito... F: Lui ha sentito...(inc.le)... A: Appunto, non je pò di guarda ho impallottato io, m'ha detto tizio... F: Si CA...o sai che je può di CARMINATI? a me ABBRUCIATI m'ha dato...(inc.le)... due milioni... A: Per farlo... F:... (inc.le)...non lo so che je nomina... A: Sì però poteva di... F: Basta. Se non glie dice questo che glie deve di...lo sanno già... A: Potrebbe pure <u>inventà</u> sul momento chi glie l'ha ordinato eh? Se se vole pentire non c'è problema a <u>inventare</u>... dice guarda a me m'ha data sti sordi... F: Come lo riconosce sulla fotografia ? A: A me m'ha detto lui, a me m'ha detto ABBRUCIATI... F: ...(inc.le)...il volto, il volto conoscemo io e PERNASETTI e...(inc.le)... ste fotografie...(inc.le)... perché non so proprio e fotografie, hai visto quelle che fanno a e giostre?

Fabiola: ma questi ma non se ne frega niente de questo, capito come?

Madre: va bè, ma lui te lo manna perché....

Fabiola: a me questo ma fatto arrivà giù pe' sto cazzo de Pecorelli, ma a lui che je ne frega dell'artre cose, capito? Me caca il cazzo co' sto Pecorelli, ma chi se l'è mai inculato! Ma io ie l'ho detto papale papale.

Madre: ma che, ma che conoscevate tutta, ma Pecorelli che sta in Sicilia, in Sardegna?

Fabiola: no, è un giornalista de Milano.

Madre allora sta a Milano, e mbe' che ne so, tu stai a Roma. Ma che ne sai, ma casomai l'impicci l'hanno fatti l'artri ma che ie li devi a riconta' te? Ma dije proprio così no.

Fabiola: ma chè ne so --- ma io i'ho detto, ma chi se lo incula, se è morto, sarà stato un fijo de na mignotta, a mi padre co mi madre non l'ammazza nessuno, quando t'ammazzeno vor di' che sei un fijo de na mignotta".

* * * * *

La gravità di quanto precede conferma l'esigenza - più volte richiamata dai sottoscritti difensori - di restituire effettiva tutela al diritto di difesa sin qui gravemente compresso anche per l'esiguità - non giustificata - dei termini in concreto assegnati al suo esplicarsi.

Pertanto, ferme le eccezioni già sollevate nell'udienza del 16 u.s., si deduce formalmente la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti conseguiti, ai sensi dell'art. 419 c. 7 in relazione all'art. 419 c. 4, non essendo stato rispettato il termine di dieci giorni liberi previsto dalla legge per il deposito del fascicolo processuale, formato ai sensi dell'art. 416 c. 2.

Ed invero:

- soltanto in data 16 ottobre u.s. la S.V. ha autorizzato il deposito della documentazione susseguente al procedimento di cui all'art. 268 c.p.p.;
- alla stessa data il P.M. ha consegnato copie di attività integrativa di indagine, tra le quali il verbale delle dichiarazioni rese dal sig. Giorgio Moschetti, nonché ulteriori intercettazioni telefoniche (decreto 33/05) per le quali la S.V. dovrà fissare udienza ai sensi dell'art. 268 c.p.p.

Non risulta ancora acquisita - e si rinnova la richiesta per farlo - la bobina contenente la registrazione dell'intercettazione ambientale relativa all'incontro avvenuto nel "tardo pomeriggio" dell'11 aprile 1994 presso l'abitazione della Moretti, tra la medesima, il T. Col. Domenico di Petrillo, il Magg. Marco Magarini Montenero e il Cap. Antonio Appella (v. Vol. 4, pagg. 973-974).

Si rammenta, infine, che alla S.V. è stato richiesto, nell'udienza del 16 u.s., di provvedere in merito a quanto dedotto al precedente punto 4).

Prof. Avv. Carlo Taormina
Avv. Alberto Biffani

Avv. Alberto Biffani



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

208/94

IL GIUDICE

rilevato che il difensore di Badalamenti Gaetano ha richiesto termine a difesa;
rilevato che ai sensi dell'art. 108 c.p.p. i termini a difesa competono soltanto in caso di non accettazione dell'incarico, di revoca del difensore e di rinuncia all'incarico;
che non compete termine a difesa al difensore nominato sostituto processuale ex art. 97 comma 4 c.p.p. in caso di mancata comparizione del difensore di fiducia;

che peraltro è opportuno un rinvio della udienza, come rilevato da tutti i difensori, degli imputati e delle parti civili, per consentire la consultazione e lo studio degli atti processuali depositati dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio nonché per l'ulteriore esame delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
che ciò consente anche al difensore di Badalamenti ulteriore esame degli atti;
che, quanto alla posizione di Badalamenti Gaetano, è stato già disposto che si proceda in sua assenza, come da ordinanza in atti;

che il rito non prevede e non consente interPELLI all'imputato non presente all'udienza preliminare per conoscere la sua eventuale intenzione di rendere dichiarazioni;

che l'imputato che non manifesta la volontà di presenziare all'udienza rinuncia con ciò alla facoltà di chiedere di essere interrogato, fatta salva la possibilità di inviare memorie ex art. 121 c.p.p.;

che nella udienza del 26 ottobre si è già esaurita e conclusa la fase della verifica della costituzione delle parti prevista dall'art. 420 c.p.p.;

che sulla nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare dedotta dalla difesa di Vitalone Claudio va osservato che tra la notifica del avviso di fissazione della udienza e quest'ultima sono intercorsi più di 10 giorni e che la trasmissione di atti da parte del P.M. ex art. 419 c.p.p., comma 3 può avvenire, senza alcuna sanzione di nullità, entro i 10 giorni precedenti la data dell'udienza;

che in proposito si richiama la decisione della Corte Costituzionale n. 16 del 1994 la quale, dichiarando infondata la questione di Costituzionalità dell'art. 419 comma 3 c.p.p. nella parte in cui non prevede un termine per la trasmissione ed il deposito da parte del P.M. degli atti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio, afferma che in caso le indagini suppletive del P.M. sopravvivano in tempi tali da non consentire una adeguata difesa spetta al giudice di regolare le modalità di svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso congrui differimenti, sì da contemperare l'esigenza di celerità con le garanzie dell'effettività del contraddittorio;

che analoghe considerazioni riguardano il deposito della perizia relativa alle intercettazioni che peraltro non sono assimilabili ad atti di indagine preliminare;

che la questione è di dunque di mera opportunità e che viene risolta come da dispositivo;

R I G E T T A

l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione della udienza preliminare e degli atti conseguiti avanzata dalla difesa di Vitalone Claudio;

S O S P E N D E

l'udienza e la rinvia al 2 novembre 1995 ore 9, 30 per la trattazione di ulteriori ed eventuali questioni preliminari e per discussione con avviso alle parti presenti a comparire senza altro avviso.

d

Perugia, 27 ottobre 1995

IL GIUDICE
dr. Sergio Materia





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

SEZ. - GIP.

Si attesta che la società GAMMA SERVICE S.r.l.
in data odierna ha depositato la trascrizione formata da n. 27 fogli,
della registrazione dell'udienza del 27/10/95 relativa al processo
penale n. 1/94 D.D.A. contro BADALAMENTI GAETANO + 4

Def. il 28.10.95
[Signature]

Silvia Egidi e Rosa Conti

Sono presenti altresì

la p.c. Pecorelli Rosina nonché il sost.processuale dell'avv. Ferrazza Avv. Alfredo Galasso

è presente Andrea Pecorelli p.c. nonché il difensore di fiducia dello stesso Avv. Alfredo Galasso Ferrazza.

nessuno è presente per le altre p.o.

Si dà atto che la presente udienza viene videoregistrata e che la registrazione ha inizio alle ore 9,50

Si dà atto che sono presenti quali addetti alla videoregistrazione e alla stenotipia i sigg.ri Stefano Fagiolo Camilli Alessia e Bendini Luisa

Il Giudice procede quindi all'accertamento relativo alla costituzione delle parti.

Si dà atto che preliminarmente:

La difesa di Vitalone chiede il Giudice inviti tutti i presenti a non usare registratori. Il Giudice provvede in conformità.

La difesa di Andreotti eccepisce che il deposito degli ultimi atti compiuti dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio sono venuti a conoscenza della difesa solo da pochissimi giorni, chiede quindi termine per consentire lo studio di detti atti, tenendo conto nella valutazione della data di rinvio degli impegni dell'imputato Andreotti e della sua difesa anche nel procedimento pendente a Palermo

A tale richiesta di associano le difese di Calò, di Vitalone e di

La Barbera e per Badalamenti, nell'interesse dello stesso Badalamenti chiede che lo stesso venga interpellato se intende

rende dichiarazioni se pur sotto forma di rogatoria. Il P.M. non si oppone alla concessione di un rinvio purchè lo stesso non rallenti la prosecuzione della presente udienza facendo rientrare la stessa udienza nel calendario già fissato.

Si oppone alla richiesta di audizione di Badalamenti. La difesa delle p.c. si associa per quanto attiene alla richiesta di Badalamenti alle conclusioni del P.M.

Per quanto attiene al rinvio per esaminare gli atti si associa alla richieste delle difese degli imputati.

Il Giudice si riserva di stabilire la data di rinvio della udienza.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.

L'udienza riprende alle ore 12,25 il Giudice emette l'allegato provvedimento del quale dà immediata lettura.

IL giudice accogliendo l'istanza di rinvio per esaminare gli atti rinvia l'udienza al 2 novembre 1995 ore 9,30.

L'udienza viene chiusa alle ore 12,30 ora in cui termina anche la registrazione.

L'Ausiliario

IL GIUDICE
Dr. Sergio MATERIA

N. 208/94 R.G.I.P.

N. 1/94 R.N.R. DDA

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

-art. 420 e segg. C.P.P.-

L'anno 1995 il giorno 27 del mese di ottobre
alle ore 9,50 in Perugia Aula di Udienza della
Nuova Casa Circondariale di -località Capanne -
Pian Dell'Abate.

Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dr.
SERGIO MATERIA assistito per la redazione del
presente verbale, in forma riassuntiva ai sensi
dell'art. 140 II° c. C.P.P., dall'Ass. Giudiziario
Carla Gori, in Camera di Consiglio, chiamati sono
comparsi:

I Pubblici Ministeri: CARDELLA Fausto, CANNEVALE
Alessandro.

Gli imputati:

1) **BADALAMENTI GAETANO** nato a Cinisi il 14.9.1923
detenuto per altra causa presso il Penitenziario
di Fairton (U.S.A.). Non comparso, assistito e
difeso dall'Avv. Paolo GULLO del Foro di Palermo
non presente, presente il sostituto processuale
PACCOI Daniela.

2) **CALO' GIUSEPPE** nato a Palermo il 30.9.1931
attualmente detenuto, per altra causa, presso la

Casa Circondariale di Palermo. Non comparso.
Assistito e difeso dagli Avv.ti Corrado OLIVIERO e
Ivo REINA del Foro di Roma

3) **ANDREOTTI GIULIO** nato a Roma il 14.1.1919 res.
in Roma, libero presente. Assistito e difeso dagli
Avv.ti Franco COPPI del Foro di Roma e Giovanni
BELLINI del Foro di Perugia

4) **VITALONE CLAUDIO** nato a Reggio Calabria il
7.7.1936 res. a Roma, libero presente. Assistito e
difeso dagli Avv.ti Carlo TAORMINA e Alberto
BIFFANI del Foro di Roma

5) **LA BARBERA MICHELANGELO** nato a Palermo il
10.9.1943 detenuto presso la Casa Circondariale di
Palermo, non comparso. Assistito e difeso dagli
Avv.ti Angelo BARONE del Foro di Palermo e Daniela
PACCOI del Foro di Perugia

Sono presenti la **Parti Civili**:

1) ROSINA PECORELLI difesa dall'avvocato Ferrazza.

2) ANDREA PECORELLI difeso dall'avvocato Galasso.

Si dà atto che la presente udienza viene
videoregistrata e che la registrazione ha inizio
alle ore 9,50. Si dà atto che sono presenti quali
addetti alla videoregistrazione il sig. Stefano
Fagiolo, alla stenotipia sono presenti le sig.re
Camilli Alessia e Bendini Luisa.

G.I.P.: riprendiamo l'udienza, diamo atto che sono presenti tra gli imputati il Senatore Andreotti difeso dall'avvocato Ascari, avvocato Coppi ed avvocato Bellini, Avvocato Ascari come sostituto processuale per entrambi. E` presente Vitalone Claudio con l'avvocato Taormina e l'avvocato Biffani ed è presente anche il sostituto processuale avvocato Bonsignore. Calò è assente, è presente l'avvocato Oliviero, anche per l'avvocato Reina, non è presente La Barbera che è difeso dall'avvocato Paccoi presente e sono presenti anche i sostituti processuali avvocati Conti e Egidi. Per Badalamenti il sostituto processuale avvocato Paccoi. Per le Parti Civili è presente la signora Rosita Pecorelli e Andrea Pecorelli è presente l'avvocato Galasso anche in sostituzione dell'avvocato Ferrazza. Pubblico Ministero è rappresentato dal dottor Cardella e dal dottore Cannevale, sono presenti gli uditori giudiziali che erano presenti già ieri i cui nomi sono a verbale. Ieri abbiamo risolto alcune questioni preliminari, ce ne sono altre da trattare?

Avv. Taormina: signor Giudice non è una questione è una dichiarazione che intendo fare, per, eventualmente, assumere provvedimenti da parte

sua. Leggendo la stampa di oggi ho ritrovato trascritti integralmente passi di dichiarazione da me fatte in aula, a questo microfono, siccome è chiaro che quando facciamo dichiarazione in un'aula d'udienza le facciamo con determinate finalità sul piano esclusivamente tecnico e senza alcuna altra implicazione. Diverso è poi quel che accade nel momento in cui queste dichiarazioni vengono riportate dalla stampa e quindi sono sottoposte ad un diverso tipo di valutazione. Io chiedo al Giudice, poiché è evidente che queste trascrizioni non possono essere state, queste registrazioni, né trascritte, né trasmesse all'esterno di questa aula, chiedo al Giudice se non sia il caso conoscere se da parte di qualcuno sia detenuto un registratore di ciò che avviene in questa udienza e là dove ciò sia riscontrabile o comunque si ritenga che si assumano provvedimenti di questo senso si faccia divieto, per la segretezza della Camera di Consiglio che deve essere osservata, di tenere registratori in questa aula.

G.I.P.: avvocato, questa è come dire, un invito a fare un controllo a tappeto dell'aula, gli unici registratori che a me risulta esistano in questa

aula sono quelli in disponibilità dei nostri ausiliari, altri non ne conosco, non posso perquisire i presenti. Certamente posso invitare tutti a lasciare fuori eventuali registratori, questo è evidente, ma non ho altri poteri.

Avv. Taormina: e a controllare che i registratori non siano tenuti. Lei deve garantire la segretezza di questa udienza.

G.I.P.: io la garantisco attraverso il rispetto delle norme del codice che, naturalmente, impediscono anche di portare registratori in aula.

Avv. Taormina: quindi lei, cortesemente, se può fare l'avvertimento che non possono essere tenuti registratori.

G.I.P.: l'ho già fatto e lo ripeto, registratori in aula no, poi per quanto riguarda le testuali dichiarazioni riportate, possono averle, chiunque può averle annotate e riportato fuori, non è nel mio potere impedire questo.

Avv. Taormina: a me pare che sia difficile senza un registratore prendere atto di dichiarazioni fatte in udienza. Comunque insomma, io rappresento questa anomalia perché sulla stampa io ho trovato dichiarazioni, le quali avevano una certa valenza tecnica e un obiettivo che in questa sede era

perseguito, quindi a me sembra scorretto che sia accaduto che queste dichiarazioni siano state portate agli organi di stampa.

G.I.P.: io posso chiudere la questione invitando tutti a non fare uso di registratori. Passiamo alla questione più strettamente tecniche, ce ne sono altre?

Avv. Coppi: noi rappresentiamo questa situazione, signor Giudice, anche se nell'ipotesi in cui fosse accolta, ci rammaricheremo di aver fatto muovere tante persone e scomodati tanti servizi. Lei sa meglio di noi che anche dopo la chiusura delle indagini, fino all'altro ieri ci sono stati notificati avvisi rappresentativi del deposito di atti. Noi per lealtà diciamo che alcuni di questi atti li conoscevamo perché fanno riferimento a procedimenti nei quali, purtroppo, siamo ugualmente interessati, mentre per quanto riguarda altri atti, questi atti noi abbiamo appreso della loro esistenza soltanto in occasione del deposito. Lei sa quali sono i tempi necessari per avere le copie, poi un esperto del mestiere sa i tempi necessari per la lettura e la riflessione che deve essere compiuta su questi atti. Ora, alcuni di questi atti hanno dei contenuti per noi

particolarmente interessanti, altre che inquietanti, per esempio, leggendo rapidissimamente a volo d'uccello, tanto per renderci conto di che si tratta, leggiamo in un atto che il Senatore Moschetti, l'Onorevole Moschetti deponendo da quale qualche parte, non so bene dove perché non sono riuscito a leggere con la dovuta attenzione l'atto, avrebbe dichiarato di avere appreso dall'Onorevole Sbardella, addirittura, di un accordo che sarebbe intercorso tra Sbardella e uomini dei D.I.A. per rendere determinate dichiarazioni le quali avrebbero poi ridotto una parte poco nobile del corpo del Senatore Vitalone in un certo determinato modo. Ora lei capisce che di fronte a cose di questo genere noi abbiamo bisogno di consultare questi atti con la dovuta attenzione, anche in funzione della necessità di produrre, sia pure nei limiti dell'udienza preliminare, eventuali elementi di prova in senso contrario e sottoporre all'attenzione del Giudice la necessità di indicare nuovi temi di prova e via dicendo. Quindi per farla breve noi non possiamo non chiederle un rinvio del processo, un rinvio ragionevole eccetera, ma per consentirci lo studio e l'analisi

di questi documenti. Poiché già ci siamo non possiamo non rappresentarle come Difesa del Senatore Andreotti. A questa segnalazione, e all'istanza che ho proposto aggiungo un'ulteriore motivo di riflessione per la Signoria Vostra nel momento in cui adesso accogliere questa istanza e dovesse fissare un calendario. Non è un mistero per nessuno che noi ci troviamo impegnati su due fronti, entrambi estremamente delicati, il fronte Palermitano e il fronte Perugino, con due procedimenti che si vanno intersecando, sviluppandosi, però, a qualche centinaio di chilometri di distanza l'uno dall'altro. Sottoponendo quindi, il Senatore Andreotti per primo e la sua Difesa immediatamente dopo, a dei notevoli disagi sia per quanto riguarda, per assicurare la presenza fisica nell'una e nell'altra sede e anche a dei continui salti sul piano intellettuale e psicologico dalla natura di un processo alla materia di un altro. Ora noi comprendiamo la necessità di rispettare i termini, la necessità di procedere con celerità in questa fase delle indagini, però non possiamo non rappresentare a questo Giudice anche la situazione particolare nella quale noi versiamo. Ormai questo

procedimento, in fase di udienza preliminare è state incardinato, credo che tutti i termini siamo stati rispettati e quindi noi non possiamo non sottoporre alla sua attenzione anche questa particolare esigenza nella quale la Difesa del Senatore Andreotti si trova. Tenga conto che a Palermo hanno addirittura pensato bene di poter approfittare di un buco nel calendario da lei preparato e dopo averci impegnato fino all'altro giorno in udienza, hanno addirittura fissato una udienza al 31 ottobre. Poi ci lasciano respirare qualche giorno perché sono in programma dei giorni d'udienza che lei ha riservato nei primi giorni di novembre, poi si riprende immediatamente dopo. Ora, non dico che questa sia una situazione che di fatto impedisce l'esercizio della Difesa, però certamente non lo agevola. Quindi l'istanza che noi le rivolgiamo è motivata, innanzitutto, dalla necessità di procedere allo studio attento di questi atti che sono stati depositati, e nell'ipotesi in cui lei l'accolga, noi, naturalmente, poi la pregheremmo di poter, anche informalmente, concordare un calendario che ci dia la possibilità di avere dei margini di tempo un po' più elastici in modo da poter saltare dall'una

all'altra parte d'Italia con minori disagi di quanto fino adesso non si sia fatto.

G.I.P.: io non so se interpellare questa come un'istanza di rinvio formale fin d'ora, volevo dire intanto questo, tanto per informare tutti, che reperire le date per questa udienza preliminare è stato uno dei lavori più complessi per me, perché non solo il Senatore Andreotti, ma anche altri imputati in questo processo sono interessati in numerosi processi in varie parti d'Italia, quindi coordinare le date di questa udienza, con quelli delle altre udienze, è stato un lavoro non semplice. Modificare il calendario, io da solo ed oggi non posso farlo, non posso farlo perché mi accavallerei con altre udienze già fissate. I sei giorni di udienza che abbiamo trovato, abbiamo raggranellato, sottraendoli agli altri uffici giudiziari d'Italia sono quelli che conoscete, cioè oggi, domani e poi due, tre, quattro novembre. Andare più in là significherebbe un ulteriore lavoro di coordinamento tutto da reinventare ex novo. Allora, tenendo presente questo, io pur rendendomi perfettamente conto che le esigenze della Difesa sono fondate, sia sotto il profilo della spostamenti sul territorio, sia

per lo studio degli atti la mia proposta che sottopongo a voi è questa: risolvere entro il più breve tempo possibile tutte le questioni preliminari che si possono affrontare, e poi al momento in cui sarà necessario rinvieremo per lo studio di questi atti. Entro, naturalmente, ripeto, la settimana prossima ci sono tre udienze, quindi possiamo rinviare alla prossima settimana, senza procedere oltre, tentando però di risolvere oggi tutti i problemi preliminari che si possono. Questo è il mio programma di lavoro che vi sottopongo. Questo perché non sono libero di rinviare ad udienza da me scelta o scelta insieme alle parti, perché non ci sono giorni disponibili, perché un mio rinvio in un'udienza non già fissata da oggi vorrebbe dire o non poterla tenere questa udienza, oppure impedire l'udienza di altri Tribunali italiani che io non posso fare, c'è stato questo accordo preventivo e globale, lo devo rispettare.

Avv. Oliviero: Giudice, ma non ci sono le rinunce degli imputati detenuti?

G.I.P.: le rinunce ci sono, ma se l'imputato è impegnato in un processo a Palermo i suoi difensori dovranno essere a Palermo, quindi

evidentemente non posso, a meno che da parte vostra non ci sia una nomina a sostituto.

Avv. Oliviero: si tratta soltanto del Senatore Andreotti.

G.I.P.: non soltanto. Comunque intanto a questa richiesta dell'avvocato Coppi ci sono altri che si associano? Tenendo presente, ripeto, le esigenze che vi ho rappresentato che sono importati.

Avv. Oliviero: io imputati associo. Tenga conto che, per esempio, a me è stato notificato il deposito di certi atti il giorno 24, il 26 siamo qua, io non ho nemmeno una pagina, dico una pagina, di questi atti se si vuole una discussione seria della materia mi pare che.

Avv. Ascari: io vorrei rappresentare, naturalmente non dico in subordine, ma in un certo senso anche questa esigenza. Io gli atti recenti non li conosco assolutamente. Potrei, diciamo così, non avanzare la richiesta per quelli che conosco perché vengono da Palermo, ma per altri di cui alcuni molti importanti di cui ho appreso l'esistenza pochi minuti fa, io debbo, diciamo così, associarmi all'istanza dell'amico Coppi e fare presente che, forse sarà una mia qualità di sostituto soltanto in questa sede, però che vorrei

essere presente e che nella settimana ventura io debbo, necessariamente, anche partecipare, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano al processo per l'uccisione del Commissario Luigi Calabresi, processo nel quale io ho già parlato, ma debbo replicare perché ci sono in corso le arringhe difensive e debbo replicare, non potrei mai rinunciare ad un incarico che mi viene da ragioni così pronte, come quelle che sono all'origine del mandato che ho avuto dalla Gemma Calabresi e soprattutto di suo figlio che porta lo stesso nome di lui e che è nato dopo che il padre era stato ammazzato. Perciò io faccio presente che un differimento mi è necessario, ma soprattutto accampo il fatto che non conosco le carte che sono state, credevo che si trattasse solo di carte Palermitane, invece vengo ad apprendere che sono carte di estrema importanza, ai fini del decidere, e che provengono da altra fonte che non le conosco assolutamente.

G.I.P.: volevo dire anche che il calendario di questa udienza era già fissato da tempo, che il 2, 3, 4 fossero impegnati qui era già noto.

Avv. Oliviero: Giudice, lei sa perfettamente che il Giudice del dibattimento, mi consenta il

termine, se ne fregano dei rinvii chiesti per l'udienza preliminare, non è che possiamo dire siamo impegnati nel processo Perugino concedeteci questi rinvii, non ce li danno.

Avv. Ascari: è vero che le udienze erano predeterminate e erano note, quello che non era noto è che sarebbero stati depositati degli atti successivamente.

G.I.P.: altri difensori?

Avv. Biffani: vorrei fare presente perché gli atti d'attività d'indagine successiva alla richiesta di rinvio a giudizio, sono stati depositati, alcuni, il 16 di ottobre. Ciò che, per altro, dimostra, come in questo caso, non sia stato rispettato il termine libero di dieci giorni previsto dalla legge per l'udienza preliminare. Quindi il deposito successivo, ancora in data 24 di ulteriori atti, dimostra palesemente, non soltanto l'irregolarità della situazione venutasi a creare, ma anche l'impossibilità da parte della Difesa di svolgere il proprio ruolo. A questo proposito io non debbo certo ricordare a lei che la Corte Costituzionale con una recente pronuncia nel '94 ha stabilito che il Giudice delle indagini preliminari deve anche farsi carico delle esigenze

difensive nella determinazione del calendario, proprio con riguardo ad atti depositati dal Pubblico Ministero successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio. Poiché il 16 ottobre non sono state depositate poche pagine, sono state depositate oltre 4000 pagine di trascrizioni peritali. Trascrizioni che, ovviamente, noi abbiamo il diritto di studiare, attentamente, perché le trascrizioni peritali ed io mi permetterò di depositarle una breve memoria, sono la dimostrazione, o meglio contengono la dimostrazione, delle imprecisioni, per usare questo vocabolo, di quelle.

G.I.P.: non entri nel merito.

Avv. Biffani: non è merito, di quelle contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero quindi il 16 ottobre sono state depositate quattromila pagine, il 24 ottobre sono state depositate oltre cinquecento pagine, e certamente, voglio dire, non so come si possa parlare di non violazione sostanziale del diritto di difesa, quando ancora oggi i nostri consulenti non sono in grado, perché le bobine gli sono state consegnate soltanto in data 21 ottobre, di verificare quello che già in parte hanno potuto accertare e verificare, con

riguardo ad una intercettazione ambientale. Poiché le questioni che dovranno essere sollevate, sono questioni gravi, e a tale proposito non posso che ricordare le dichiarazioni in aula ieri dell'imputato Vitalone e dell'avvocato Taormina, allora è chiaro che noi riteniamo di avere diritto ad un termine che sia congruo ed aderente a quello che noi vogliamo dimostrare.

Avv. Paccoi: mi associo e in più vorrei chiedere un termine a difesa in qualità di sostituto processuale di Badalamenti e inoltre, richiedere espressamente che venga interpellato il Badalamenti se intende rendere dichiarazioni per rogatoria, perché è interesse di questo difensore, sostituto processuale, conoscere le dichiarazioni e le intenzioni del Badalamenti, se pure attraverso una rogatoria.

Pubblico Ministero Cardella: prendiamo atto delle esigenze prospettate della difesa e ancora una volta constatiamo la lealtà delle esposizioni, soprattutto della difesa del Senatore Andreotti, che ha reso conto della situazione. Ci rendiamo anche perfettamente conto di quelle che possono essere le esigenze personali, umane e professionali di coloro che sono impegnati in

altri processi. Tuttavia mi corre l'obbligo di precisare questo, intanto è opportuno che inquadrriamo le varie questioni che sono state prospettate anche sotto il profilo normativo. Sono stati depositati, via via che arrivavano, degli atti, alcuni sono atti di indagine altri sono dei verbali che sono stati trasmessi dell'Autorità Giudiziaria che li aveva raccolti, perché in gran parte, anche se non totalmente, mi pare che sia escluso da questo novero solo il verbale del Pennino, erano già nell'ambito di questo processo, non soltanto di quello che si sta celebrando a Palermo, perché erano verbali contenuti, o quanto meno richiamati, nella memoria presentata dai Pubblici Ministeri presso la Procura di Palermo nel processo Andreotti, recepita in questo procedimento e in parte anche trasfusa della richiesta di rinvio a giudizio. Chiariamo subito, sotto il profilo normativo, che non si tratta di atti tecnicamente soggetti a deposito, ai sensi dell'art. 366, il regime di questi atti è quello previsto dell'articolo 419 del Codice di Procedura Penale, e 131 delle disposizioni di attuazione che vuole, consente che siano esaminati laddove si trovano. Questi atti c'erano e sono stati

trasmessi al Giudice delle indagini preliminari, al quale era già pervenuto l'intero fascicolo. Quindi, l'avere emesso, da parte del Pubblico Ministero, un avviso ai difensori del fatto che questi atti erano stati trasmessi al Giudice delle le indagini preliminari, è un atto che il mio ufficio ha fatto per mere ragioni di cortesia e di lealtà di comportamento processuale, ma ovviamente dalla ricezione di questo avviso e dalla spedizione di questo avviso, non possono desumersi o indursi eccezioni sulla più o meno tardività dello stesso, perché gli atti c'erano e sono stati trasmessi. Aggiungo inoltre che il richiamo all'articolo, al termine di dieci giorni citato da un difensore non mi pare congruo e pertinente nel caso di specie, perché il termine di dieci giorni, se non vado errato si riferisce al termine libero che deve esserci a comparire tra il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e la celebrazione dell'udienza stessa, nulla a che vedere con gli atti di indagine, e come ho detto con gli atti che vengono depositati, il cui regime è completamente diverso da quelli dei cosiddetti atti di indagine integrativi, che riguardano una fase successiva al rinvio a giudizio. Detto questo

e considerato che si tratta in gran parte di atti già noti in questo processo, sostanzialmente, ci rendiamo conto, vogliamo venire incontro alle esigenze prospettate dalla Difesa, purché, però, queste esigenze non comportino un ritardo oltre, o un rallentamento nel ritmo di questa udienza preliminare che deve procedere secondo i termini fissati, secondo i tempi fissati, anche dalla concomitanza di altri impegni dei difensori. Per quanto concerne, poi, la richiesta prospettata dal difensore dell'imputato Badalamenti, mi pare che debba essere respinta sotto ogni profilo. Intanto, termine a difesa, così, se non ho capito male, mi pare proposto assolutamente in modo intempestivo e non c'è alcuna ragione di concedere il termine. La richiesta di un ulteriore interpellò al Badalamenti, se voglia rendere delle dichiarazioni, mi pare assolutamente non prevista dal codice. Badalamenti ha avuto la possibilità di partecipare ed è questione che è stata esaminata e decisa già nel corso della precedente udienza, inoltre l'interrogatorio al quale l'imputato può essere sottoposto nel corso dell'udienza preliminare, è sua scelta e sua facoltà, quindi è anche suo dovere attivarsi per farlo. Il Giudice

non ha alcun potere e dovere di interpellare l'imputato che già ha manifestato sostanzialmente l'intenzione di non partecipare all'udienza. Concludo con riferimento alla questione relativa alle intercettazioni ambientali, mi corre l'obbligo di ripetere quanto è già stato detto nel corso di precedenti, parallele udienze, cioè di quelle relative alla trascrizione dei nastri. Questi nastri e questi brogliacci erano stati depositati in epoca di pochi giorni, se pure precedente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio, sono trascorse le settimane e i mesi necessari perché la Difesa li potesse esaminare, sono state trattate queste questioni nel corso delle udienze appositamente fissate per la trascrizione, che hanno consentito e hanno previsto dei termini per l'esame della, pare anche, dalle affermazioni che sono state fatte ieri ed oggi depositate, che i periti, i periti di parte, i consulenti di parte, abbiano avuto la possibilità di esaminarle, quindi mi pare che riproporre oggi per ottenere uno slittamento, un rinvio di questa udienza preliminare nuovamente la questione delle intercettazioni telefoniche, mi pare, insomma, che non sia una questione

proponibile e certamente non accoglibile. Pertanto, ripeto, se sostanzialmente, ci rendiamo conto, ritornando alla prima questione, che la Difesa abbia la necessità, la opportunità che la Difesa abbia un termine, diciamo un tempo per potere esaminare quelle poche carte che formalmente, che non facevano parte degli atti già conosciuti o conoscibili, ci opponiamo fermamente a qualsiasi concessione di termini, a qualsiasi rinvio che possa far slittare o alterare quello che deve essere il ritmo di questa udienza preliminare.

Parte Civile Avv. Galasso: sulla richiesta del difensore di Badalamenti, io esprimo il medesimo parere espresso adesso dal Pubblico Ministero, considerando anche la natura delle dichiarazioni che sono state rese, che sono agli atti, e le altre che si presume, si prevede possano essere fatte da Badalamenti, mi pare che spetti a lui decidere se intende avvalersi della facoltà di essere sottoposto a interrogatorio in questa fase, come prevede la apposita norma del Codice di Procedura Penale. Per quanto riguarda la questione del, la richiesta di rinvio, anche questa difesa di Parte Civile ha esigenza di consultare e di

studiare questi atti depositati recentemente. Medesima esigenza ed io vorrei qui chiedere al Giudice dell'udienza preliminare se non fosse possibile l'intesa con i colleghi della difesa, esaurita, diciamo, la trattazione delle questioni preliminari, rinviare al 3 di novembre, anziché al 2 l'udienza, per avere a disposizione una intera settimana, questo almeno, diciamo. Perché, ripeto, questa esigenza, al di là delle questioni formali, è una esigenza sostanziale che noi condividiamo, che quindi potrebbe essere risolta in qualche modo con questo aggiustamento interno al medesimo calendario, fermo restando, io credo, che se sarà necessario, poi, procedere oltre nella trattazione e nella discussione, si dovrà procedere oltre. Ma, ripeto, credo che sia indispensabile, signor Giudice, avere almeno una settimana intera a disposizione.

G.I.P.: prima di ritirarmi per decidere su queste questioni, vorrei sapere se ci sono altre questioni preliminari che le Difese hanno in animo di proporre.

Avv. Taormina: ... dipende dalla lettura degli atti ... (fuori microfono).

G.I.P.: non ci sono questioni che sono

indipendenti da quello.

Avv. Taormina: ... (fuori microfono).

G.I.P.: allora posso fare una proposta subordinata, prima di ritirarmi e sciogliere, poi, autonomamente la riserva: mi rendo conte che anche le questioni preliminari, e la trattazione delle questioni preliminari potrebbe dipendere dall'esame di questi atti che ancora dovete studiare, consultare, immagino, l'abbiate fatto, almeno in parte, alcuni no, studiare no, d'accordo; allora io propongo questo e mi pare una soluzione equilibrata che vi sottopongo. Proporre oggi le questioni preliminari, rinviare vedremo a a quando, se, come dice l'avvocato Galasso, al 3 oppure a un'altra data intorno e consentire poi, anche se il Codice non lo prevede, eventuali integrazioni o repliche sulle questioni preliminare, ... dell'esame delle carte. Questo consentirebbe anche a me di avere più tempo per studiare le questioni, e credo che aiuterebbe anche le Difese, questo propongo io, in modo che io possa già fin d'ora, anche per questo motivo, anche perché io possa già, fin d'ora sapere quali questioni devo risolvere da qui a una settimana. Questa è la mia proposta, ed è anzi, più che

G.I.P.: naturalmente.

Avv. Taormina: distinguere, mi scusi, e concludo, distinguere tra quelle che sono legate agli atti che conosciamo e quelle che sono legate agli atti che non conosciamo è un'operazione intransitabile sul piano della

G.I.P.: avvocato, di volta in volta, a seconda della questione che verrà posta, stabilirò se la questione sarà proponibile in quel momento oppure no.

Avv. Taormina: mi scusi, la proponibilità.

G.I.P.: la sua questione in linea generale l'ho capita e la condivido.

Avv. Taormina: no, perché, ecco vogliamo avere la sicurezza di esaminare, se per esempio, questioni preliminari che oggi vorremmo proporre, sulla base degli atti che conosciamo, siano invece da non proporre, da ritenere superate sulla base degli atti che andremo a conoscere, e sono valutazioni che dobbiamo riservarci.

G.I.P.: va bene, allora adesso, però, passerei, appunto, riservandomi di stabilire la data della prossima udienza, passerei a trattare le questioni preliminari di cui parlavo.. Cioè, trattiamo le questioni preliminari, se ci saranno integrazioni

da fare dopo la lettura di questi atti, le farete e le valuteremo nella prossima udienza questo è il programma che, senza dovermi ritirare, propongo. Per quanto riguarda, poi, i termini a difesa, lo stabiliremo dopo. Allora, ci sono altre questioni preliminari da trattare? No. Quindi, praticamente, vi riservate di trattare la prossima volta, se non ho capito male.

Avv. Taormina: la realtà è che noi ci riserviamo di farlo la prossima volta.

G.I.P.: prego?

Avv. Taormina: dico, per non dire cose diverse da quelle che pensiamo, noi ci riserviamo, sotto tutti i profili, di fare le questioni preliminari alla prossima udienza.

G.I.P.: ci sono ulteriori osservazioni prima che mi ritiri?

Avv. Galasso: io credo che questa interpretazione così rigidamente formalistica del collega Taormina trovi almeno il limite del fatto che la questione riguardante la costituzione delle parti, che nell'ordine delle questioni preliminari è la prima, si deve ritenere allo stato risolta, è evidente, perché sennò qui si riserva tutto, è come se in queste giornate non avessimo discusso

nulla o quasi.

G.I.P.: certamente, per questo, dicevo, che la mia decisione dipenderà dal tipo di questione che verrà posta. La sua è una prima risposta a questo. Ci sono altre questioni, Pubblico Ministero?

Pubblico Ministero Cardella: signor Giudice, la situazione è questa, noi confermiamo la nostra disponibilità nel quadro di un leale rapporto di collaborazione, nei limiti in cui è possibile, tra persone che pure su tavoli diversi e su banchi diversi, condividono le stesse esigenze, perché anche il nostro ufficio ha dei problemi. Quindi c'è la massima disponibilità a comprendere queste esigenze e ad aderire a quella che mi è sembrata essere la sua proposta, cioè di consentire la trattazione di ulteriori questioni che nascano, originino dagli atti che sono stati depositati. Mi sembra che sia un atteggiamento di piena disponibilità. Ma se tutto questo non fosse possibile, se, voglio dire, si dovesse raggiungere, non voglio dire che sia lo scopo, ma con questa sua proposta, questa sua idea che mi sembra, sul piano della ragionevolezza, accettabile, si dovesse ottenere di fare slittare, di fare ... questa udienza preliminare

al 3 o al 4 di novembre, cioè una data limite, nella quale non sarebbe poi comunque possibile concludere, perché prima va l'esposizione introduttiva, poi vanno fatti gli interrogatori delle persone che desiderano essere interrogate, poi ci saranno gli interventi della Difesa e così via, se tutto questo dovesse comportare un rinvio, allora noi chiediamo che oggi, siamo ancora in tempo, la questione della costituzione delle parti è già chiusa, proprio perché stiamo trattando le questioni preliminari, che oggi si ponga formalmente il quesito, se vi sono altre questioni preliminari da trattare si trattino, dopodiché si vada avanti secondo quello che è la procedura, secondo quello previsto dal Codice di Procedura Penale, e confermiamo la nostra disponibilità, ripeto, come abbiam detto prima, a non sollevare eccezioni, anzi, accettare di buon grado l'eventuale riproposizione di questioni preliminari che sarebbero fuori termine, purché giustificate, ovviamente, da questi atti che sono stati depositati o che sono stati conosciuti o che la difesa non ha avuto ancora il tempo di conoscere approfonditamente. Quindi, in questo senso concludiamo.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10, 30. Si riprende l'udienza alle ore 12,25 con la lettura dell'ordinanza. L'udienza viene sospesa alle ore 12,30 e rinviata al 2 novembre.

LA PRESENTE TRASCRIZIONE E' STATA EFFETTUATA DALLA
DITTA GAMMA SERVICE, S.r.l. - Sede Legale: via
Angelo da Orvieto n.36 - ORVIETO (TR) - Sede
operativa: via Mario Angeloni n.47 - PERUGIA -
E' COMPOSTA DA N.27 PAGINE.

L'OPERATORE

Luigi Beuchin

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

[Signature]

E' copia conforme all'originale
Perugia, li 01/xii/95
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

STRAZIO
E' copia conforme all' originale e delegato *Stazio*
Perugia, 15.12.95
IL CANCELLIERE *Stazio*

TRASCRIZIONE
VERBALE UD. PREL.

26. X. 1995



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

SEZ. GIP.

Si attesta che la società GAMMA SERVICE S.v.l.

in data odierna ha depositato la trascrizione formata da n. 99 fogli,

della registrazione dell'udienza del 26/10/95 relativa al processo

penale n. 1/94 D.D.A. contro BADALAMENTI GAETANO + 4

Peri

N. 208/94 R.G.I.P.

N. 1/94 R.N.R. DDA

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

-art. 420 e segg. C.P.P.-

L'anno 1995 il giorno 26 del mese di ottobre
alle ore 9,50 in Perugia Aula di Udienza della
Nuova Casa Circondariale di -località Capanne -
Pian Dell'Abate.

Innanzitutto al Giudice per l'udienza preliminare Dr.
Sergio MATERIA assistito per la redazione del
presente verbale, in forma riassuntiva ai sensi
dell'art. 140 II° c. C.P.P., dall'Ass. Giudiziario
Carla Gori, in Camera di Consiglio, chiamati sono
comparsi:

I Pubblici Ministeri: CARDELLA Fausto, CANNEVALE
Alessandro.

Gli imputati:

- 1) BADALAMENTI GAETANO nato a Cinisi il 14.9.1923
detenuto per altra causa presso il Penitenziario
di Fairton (U.S.A.). Non comparso, assistito e
difeso dall'Avv. Paolo GULLO del Foro di Palermo
- 2) CALO' GIUSEPPE nato a Palermo il 30.9.1931
attualmente detenuto, per altra causa, presso la
Casa Circondariale di Palermo. Non comparso.
Assistito e difeso dagli Avv. ti Corrado OLIVIERO e

Ivo REINA del Foro di Roma

3) ANDREOTTI GIULIO nato a Roma il 14.1.1919 res. in Roma, libero assente. Assistito e difeso dagli Avv.ti Franco COPPI del Foro di Roma e Giovanni BELLINI del Foro di Perugia

4) VITALONE CLAUDIO nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a Roma, libero presente. Assistito e difeso dagli Avv.ti Carlo TAORMINA e Alberto BIFFANI del Foro di Roma

5) LA BARBERA MICHELANGELO nato a Palermo il 10.9.1943 detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo, non comparso. Assistito e difeso dagli Avv.ti Angelo BARONE del Foro di Palermo e Daniela PACCOI del Foro di Perugia

Sono presenti la Parti Civili:

1) ROSINA PECORELLI difesa dall'avvocato Ferrazza.

2) ANDREA PECORELLI difeso dall'avvocato Galasso.

Si dà atto che la presente udienza viene videoregistrata e che la registrazione ha inizio alle ore

Si dà atto che sono presenti quali addetti alla videoregistrazione il sig. Stefano Fagiolo, come addette alla stenotipia sono presenti le sig.re Camilli Alessia e Bendini Luisa.

G.I.P.: faccio presente che vicino a me ci sono due colleghi uditori che sono il dottor Piercarlo Pirollo e il dottor Daniele Cenci.

Pubblico Ministero Cardella: anche da parte nostra ci sono due colleghi uditori il dottore Claudiani e la dottoressa Di Lisio.

G.I.P.: per quanto riguarda le parti per Badalamenti Gaetano, Badalamenti Gaetano non è presente, l'avvocato Gullo difensore di fiducia non è presente. Il Giudice, rilevato che il difensore di fiducia di Badalamenti Gaetano non è presente, nomina ai sensi dell'articolo 97, comma quarto Codice di Procedura Penale, quale sostituto processuale l'avvocato Daniela Paccoi. Per Calò, Calò non è presente, difeso dall'avvocato Corrado Oliviero che è presente anche in sostituzione dell'avvocato Reina. Andreotti Giulio non è presente, difeso dall'avvocato Franco Coppi ed avvocato Giovanni Bellini, nonché l'avvocato Odoardo Ascari del Foro di Modena quale sostituto processuale per entrambi. Per Vitalone Claudio presente, sono presenti anche gli avvocati di fiducia Carlo Taormina ed avvocato Alberto Biffani, è presente anche il dottor procurator Arturo Bonsignore che deposita nomina a sostituto

processuale dell'avvocato Biffani. Si dà atto che anche l'avvocato Carlo Taormina nomina proprio sostituto processuale il dottor procuratore Arturo Bonsignore. Diamo atto che il Pubblico Ministero è rappresentato dal dottor Fausto Cardella e dal dottor Alessandro Cannevale. La Barbera non è presente avvocato Paccoi anche in sostituzione dell'Avvocato Barone.

Avv. Paccoi: perdoni Giudice, a proposito della nomina di Badalamenti, io credo di poter essere nominata difensore di ufficio e a mia volta nomino il io sostituto processuale e non sostituto processuale. Lei inizialmente ha esordito dicendo Badalamenti non è presente il difensore, nomino sostituto processuale l'avvocato Daniela Paccoi.

G.I.P.: l'articolo 97 comma quarto dice: "quando è richiesta la presenza del difensore e questo non è comparso, il Giudice o il Pubblico Ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperito". Quindi lei è sostituto processuale. Se poi a sua volta vuole nominare un sostituto.

Avv. Paccoi: nomino sostituti processuali l'avvocato Silvia Egidi e il dottor procuratore Rosa Conti.

G.I.P.: per le persone offese?

Parte Civile Ferrazza: per le persone offese è presente personalmente Rosina Pecorelli che si costituisce Parte Civile che è difesa da me, avvocato Claudio Ferrazza del Foro di Roma, qui ho l'atto di costituzione di Parte Civile. Nomino sostituto processuale l'avvocato Vilfredo Galasso.

Avv. Taormina: nei confronti di chi la costituzione di Parte Civile?

G.I.P.: la Costituzione di Parte Civile riguarda tutti e cinque gli imputati, Badalamenti Gaetano, Calò Giuseppe, Andreotti Giulio, Vitalone Claudio, c'è anche Carminati Massimo che per i motivi che adesso dirò non è presente e non è imputato in questa udienza, e Michelangelo La Barbera.

Avv. Taormina: chiediamo di prendere visione del documento per poterlo esaminare.

G.I.P.: certo. Ci sono altre persone offese o Parti Civili costituenti?

Parte Civile Avv. Galasso: persona offesa presente Andrea Pecorelli, figlio di Carmine Mino Pecorelli che si costituisce Parte Civile a mezzo del procuratore difensore Alfredo Galasso, con atto che vado a presentare, nei confronti delle persone poc'anzi nominate, cioè Badalamenti Gaetano, Calò

Giuseppe, Andreotti Giulio, Vitalone Claudio, Carminati Massimo. La Barbera Michelangelo.

G.I.P.: è presente personalmente Andrea Pecorelli?

Parte Civile Avv. Galasso: sì. Io nomino come sostituto l'avvocato Claudio Ferrazza.

G.I.P.: quindi c'è una nomina reciproca di costituzione a sostituto processuale. Avvocato Galasso un chiarimento, Andrea Pecorelli non risulta tra persone offese indicate dal Pubblico Ministero nella richiesta di rinvio a giudizio.

Parte Civile Avv. Galasso: non so Consigliere, Andrea Pecorelli è figlio di Carmine Mino Pecorelli.

G.I.P.: risulta figlio di Carmine Pecorelli?

Parte Civile Avv. Galasso: sì.

G.I.P.: può provare questo?

Parte Civile Avv. Galasso: ho portato con me una sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità, ma credo che.

G.I.P.: se me la vuole far vedere per favore? Il Giudice acquisisce la sentenza prodotta dall'avvocato Galasso, i difensori vogliono vederla? Abbiamo ultimato la verifica della costituzione delle parti, altre persone offese non ce ne è, soltanto Rosina e Andrea Pecorelli.

Avv. Coppi: volevo sapere qualche cosa rispetto alla posizione di Badalamenti, certamente lei avrà controllato se tutte le notifiche sono regolari.

G.I.P.: la situazione di Badalamenti, posso illustrare la situazione, la situazione di Badalamenti è questa, Badalamenti fu interpellato fin dagli ultimi giorni di luglio circa la sua volontà o no di partecipare all'udienza preliminare con rogatoria internazionale indirizzata all'autorità degli Stati Uniti. Ha dato una risposta interlocutoria alla fine di agosto, dicendo che non era in grado di decidere se chiede di essere trasferito in Italia o no, finché non avesse avuto notizie più precise sulla natura dell'udienza preliminare, sul contenuto dell'accusa, e su quello che significava nel rito italiano udienza preliminare. Gli è stata spedita una copia della richiesta di rinvio a giudizio dal Pubblico Ministero, integrale, ha riconfermato alcuni giorni fa la sua posizione interlocutoria, dicendo, come risulta dagli atti, con fax che sono pervenuti dall'autorità americana e da questa al Ministero di Giustizia al sottoscritto che non è in grado di decidere se venire o no, questa è la situazione.

Avv. Bellini: non mi sembra che abbia rinunciato?

G.I.P.: non ha rinunciato, e non ha neanche chiesto.

Avv. Bellini: mi sembra che era impegnato in questi giorni in un processo per l'omicidio La Licata.

G.I.P.: no, l'omicidio La Licata è un processo in cui lui era impegnato, ma è stato spostato a data da destinarsi, quindi non ha impegni concomitanti. Quindi attualmente non c'è una richiesta di Badalamenti di venire.

Avv. Coppi: questo da dove risulta?

G.I.P.: risulta dagli atti che sono pervenuti dal Ministero. Sono atti che sono pervenuti dall'autorità americana alcuni giorni fa che sono agli atti del fascicolo.

Avv. Coppi: sì, comunque che noi, credo che l'avviso di pervenimento di questi atti, veramente, è quello che c'è stato notificato ieri o l'altro ieri.

G.I.P.: questi sono atti, come dire, non sono atti che riguardino gli atti dell'indagine preliminare, sono atti diversi che sono pervenuti al sottoscritto, come Giudice dell'udienza preliminare in conseguenza di questa richiesta di

rogatoria internazionale.

Avv. Coppi: la Difesa ha diritto di conoscere penso, visto che è interessata alla posizione di Badalamenti e visto che a noi farebbe anche piacere di avere Badalamenti qui.

G.I.P.: sì, ma Badalamenti ha diritto di non venire e non ha chiesto di venire, questa è la situazione, nonostante un doppio interpello a distanza di poche settimane.

Avv. Coppi: noi vorremmo potere conoscere tutti questi atti e soprattutto conoscerli, come gli altri, del resto, anche con un congruo periodo di tempo, ad intervallo di tempo rispetto all'udienza. Siccome siamo lenti a metterci in movimento quanto a capacità di ragionamento, abbiamo bisogno anche noi di qualche giorno per studiare le cose, tutto qui.

G.I.P.: avvocato Coppi la posizione di Badalamenti non ha nulla a che vedere con l'indagine preliminare e con l'oggetto, riguarda la posizione di Badalamenti Gaetano in relazione alla sua volontà o no di partecipare all'udienza.

Avv. Coppi: io come difensore di Andreotti ho tutto il diritto di verificare che cosa Badalamenti abbia manifestato, io mi fido

totalmente di quel che lei mi dice, però mi piacerebbe anche.

G.I.P.: io stavo infatti dicendo che le faccio vedere adesso, possiamo sospendere l'udienza per consentire ai difensori di prendere visione degli atti, ma questo soltanto per porvi a conoscenza.

Avv. Taormina: vorremmo vedere questi atti, per capire se è un problema attinente alla costituzione delle parti, noi siamo tutti imputati di concorso per cui la partecipazione di Badalamenti o la non partecipazione, purché sia legittima, consegua al compimento di tutti gli atti necessari, gli accordi internazionali è interesse della difesa conoscere come sono andati questi contatti e quali sono state le conclusioni.

G.I.P.: questi sono gli atti, se volete vederli un attimo sospendiamo cinque minuti, il tempo di consultarli.

Il procedimento viene sospeso alle ore 10,10.

L'udienza riprende alle ore 10.20.

G.I.P.: la Difese hanno controllato questi atti riguardanti Badalamenti? Avete verificato queste carte?

Avv. Paccoi: sì, abbiamo verificato, Giudice, se mi consente, abbiamo rilevato, io e gli altri

difensori, che non è espressamente indicata nessuna volontà come accennato pocanzi nell'ultima nota, ma in quella precedente è detto esplicitamente che il Badalamenti aveva intenzione di presenziare all'udienza del 26 a Perugia, e che però sussistevano problemi di organizzazione per tradurlo in Italia, a prescindere dalla volontà del Badalamenti, che era sua intenzione presenziare all'udienza. Successivamente, l'ultima nota che rilevo del 20 ottobre 1995, il Badalamenti, più che altro un commento alle sue dichiarazioni, si evince da questa nota che è intenzione di Badalamenti di presenziare all'udienza, se non che riferiscono di avere una serie di problemi legati sempre al trasferimento del Badalamenti, soprattutto perché "egli, si dice, ha sempre rifiutato di essere trasferito in Italia o ha ritirato il suo consenso all'ultimo momento dopo grandi spese per organizzare il suo trasferimento e dato che adesso non c'è tempo sufficiente per organizzare il trasferimento prima del 26 ottobre, in ogni caso dobbiamo andare avanti con l'espletamento delle richieste nei procedimenti a carico di Calò e Gerace". Quindi, a noi sembra che sia tutt'altra indicata la volontà

di Badalamenti di rinunciare e ci siano, ripeto, soltanto problemi collegati ad una organizzazione per il trasferimento. Quindi, dal momento che riteniamo che il Badalamenti che è imputato in questa udienza, la volontà di Badalamenti debba essere espressamente indicata o nel senso di volere presenziare o di rinunciare all'udienza, io chiedo lo stralcio della posizione di Badalamenti, o che la Signora Vostra voglia sospendere l'udienza e fare accertamenti in tal senso.

G.I.P.: grazie, qualcun altro vuole intervenire su questo?

Avv. Coppi: intanto, perché la difesa Andreotti interviene su questo problema? Certamente non desideriamo qui la presenza di Badalamenti per consentire a Badalamenti e Andreotti di riparlare del processo ..., a noi interessa la presenza di Badalamenti perché Badalamenti potrebbe esprimere la volontà di essere interrogato e, se lei conosce le carte del processo, come certamente le conosce, comprende perfettamente quale interesse la difesa di Andreotti può avere rispetto ad una decisione di questo genere di Badalamenti, specialmente se l'ufficio, poi, ritenesse che anche le parti possono partecipare all'interrogatorio di colui

che ha chiesto, appunto, di essere interrogato. Ora, dagli atti non solo non risulta una esplicita rinuncia da parte di Badalamenti a presenziare alla Camera di Consiglio di oggi, ma direi che dal complesso di questi atti, per quanto disordinati e per quanto affrettatamente consultati, emergono degli elementi che ci fanno pensare, invece, che Badalamenti abbia tutto l'interesse a essere presente ed abbia la volontà di essere presente. Se abbiamo ben capito, qui si intrecciano vari procedimenti che cadono, più o meno, negli stessi giorni. Ora, innanzitutto, Badalamenti per quanto riguarda il processo perugino, chiamiamolo così, non ha mai detto di non volere essere presente, ma dopo avere ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio, che secondo il giudice di Perugia poteva essere una risposta esauriente alle sue curiosità, ha fatto esplicitamente sapere che in realtà le sue curiosità intorno a questo processo erano più ampie e che non si riteneva soddisfatto dal semplice invio della richiesta di rinvio a giudizio. Lasciamo stare se l'imputato abbia diritto a manifestare quel tipo di curiosità, ma certo è che comunque Badalamenti in quegli atti non ha espresso affatto la rinuncia a partecipare

a questo procedimento, anzi, dichiarandosi insoddisfatto degli atti ricevuti, evidentemente lascia intendere che egli qualche interesse a questo procedimento lo ha. Ma a parte questi atti più lontani, c'è qui una serie di atti, tutti quanti datati intorno al 16 o 17 ottobre, di cui la Difesa ha preso cognizione solo in questi giorni, che sono esattamente la testimonianza della volontà di Badalamenti di partecipare al procedimento. Si prenda, per esempio, quello datato Roma 16 ottobre 1995, intestato al Ministero di Grazia e Giustizia, ora, qui, con riferimento a questo documento, noi riteniamo, per esempio, che il Gaetano Badalamenti è intanto interessato a partecipare ai procedimenti che si svolgono ai giorni 25, 26 ottobre, che lo scrivente, Vittorio Mele, Direttore Generale, addirittura avanza la richiesta di portare la possibilità di procedere all'esame, all'audizione di Badalamenti in altri giorni; evidentemente il Direttore Generale Vittorio Mele è consapevole del fatto che Badalamenti, evidentemente, vuole essere presente per rendere le sue dichiarazioni, altrimenti non avrebbe senso una comunicazione di questo genere alla Corte d'Assise di Palermo

Sezione Seconda. Per quanto riguarda procedimenti che possono essere, poi, più identificabili con il nostro, abbiamo qui anche un messaggio che proviene dal dipartimento della giustizia americano, indirizzato, non sappiamo chi siano questi signori, ma interessa il contenuto, indirizzato, per l'identificazione del documento, al dottor Sebastiano De Marchis e al dottor Mike De Feo (o simile), da cui risulta proprio il contrario di quello che avevamo appreso in udienza attraverso la sua bocca, signor Giudice. "In referenza - sarà forse in riferimento - alla richiesta in oggetto, ... ha parlato con l'avvocato di Badalamenti oggi, il quale è informato per il suo ufficio che vuole essere presente ai procedimenti", quindi a tutti i procedimenti che si svolgono in questi giorni. "Poiché vuole essere presente e poiché non vuole avere problemi di comunicazione con il suo cliente durante i procedimenti, non vuole partecipare in una video conferenza. Sarà necessario, dunque, trasferire il Badalamenti - lascio stare la fedeltà della traduzione, ma il senso sembra essere questo - sarà necessario dunque trasferire il Badalamenti all'aula del Tribunale direttamente

perché possa partecipare con il suo avvocato, dovremo fare le preparazioni necessarie per il suo trasferimento. Non possiamo garantire che sarà possibile eseguire la richiesta a Philadelphia durante il periodo del 25, 26 ottobre". Sono comunicazioni abbastanza misteriose per noi difensori che prendiamo conoscenza di questi atti a brandelli ed oggi. Può darsi benissimo che noi si stia cadendo in equivoci clamorosi circa il riferimento di questi documenti a questa o a quella persona, a questo o quel procedimento, ma per quello che ci è stato messo a disposizione a noi sembra che questi documenti testimonino tutti di una volontà di Badalamenti di essere presente in tutti i procedimenti che lo riguardano in Italia e che vengono a cadere in questi giorni. Lo stesso si evince da un documento sempre proveniente dal Ministero di Grazia e Giustizia, italiano, questa volta, indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in cui si fa riferimento ad un certo dottor Olivieri, che non sappiamo chi sia, il quale, per altro, non è interessato ad una video conferenza, insistendo, invece, per la presenza in Italia del Badalamenti. Quindi anche qui,

questo dottor Olivieri che in qualche misura, evidentemente, si deve identificare con gli interessi del Badalamenti, a meno che non sia qualche giudice che noi non conosciamo, e si tratti di altri procedimenti, è comunque persona che sembra rappresentare una volontà di Badalamenti di essere presente in Italia. Se quindi, concludendo il discorso, da un lato non rileviamo nessuna esplicita rinuncia del Badalamenti a questa udienza, sia da queste carte sparpagliate che sono state messe a nostra disposizione ufficialmente soltanto ieri, di fatto questa mattina dobbiamo ricavare qualche indicazione, indicazione nel senso che Badalamenti non ha affatto rinunciato alla sua presenza in questa Camera di Consiglio e, anzi, ha espresso intendimenti di segno contrario.

Avv. Ascani: signor Giudice, un brevissimo intervento, attento, certo, alla forma che in questo caso è sostanza, ma due aspetti. Si è parlato di possibile stralcio e penso che sia impensabile, comunque non è nemmeno pensabile. Secondo, e ho finito, vorrei che la Signoria Vostra portasse la sua attenzione sul fatto che la mancata venuta del Badalamenti in Italia è legata

ad una delle storie più torve di questa vicenda, il suicidio del maresciallo Lombardo.

Avv. Taormina: signor Giudice, debbo, anzitutto, ricordare a me stesso che la presenza di un imputato in territorio di stato estero, si tratti di una presenza a piede libero, ovvero in condizioni di detenzione, come nel caso di Gaetano Badalamenti, è ritenuta dalla giurisprudenza causa di legittimo impedimento a precise condizioni. Tra queste condizioni vi è la certezza assoluta che vi sia stato un atteggiamento, un comportamento dell'interessato tale da consentire di ritenere che l'impedimento addotto non sia di quelli riconducibili alla stretta legittimità; e in secondo luogo che vi siano delle difficoltà dal punto di vista organizzativo, oppure delle difficoltà legate alla non adesione dell'interessato alle norme pattizie internazionali, in tema di assistenza giudiziaria, in relazione alle quali, appunto, è possibile che si verifichi una condizione tale per cui le giurisdizioni debbono andare parallele, ciascuna secondo il principio di sovranità. Ora, io credo che mentre delle questioni organizzative non è il caso di parlare, perché si tratta di

interessarsi del momento preliminare, e cioè dell'intervento o meno, del consenso da parte dell'interessato, io credo che, mi spiace che la sintesi che Ella ha fornito degli atti a lei pervenuti, non rispecchi puntualmente quelli che sono i contenuti degli atti stessi, ma ritengo che da questi atti che sono stati qui trasmessi dal Ministero di Grazia e Giustizia, risulti esattamente il contrario. Mi riferisco innanzitutto, e mi ricollego a ciò che ottimamente rilevava la collega che difende Gaetano Badalamenti, mi riferisco anzitutto, alla nota del Dipartimento di giustizia del 20 ottobre '95, sei giorni fa, lasciamo andare, per cui non eravamo a conoscenza di nulla, ma dalla quale non soltanto si trae che tutto ciò che vorrebbe essere, in questa sede potrebbe essere utilizzato come diagnosi intorno alla configurabilità o meno del legittimo impedimento a comparire, si rappresenta soltanto come una valutazione ipotetica da parte dello stesso Dipartimento di giustizia, dato che Badalamenti ha sempre rifiutato di essere trasferito in Italia, o ha ritirato il suo consenso all'ultimo momento, dopo grandi spese per organizzare il trasferimento, ciò

ci fa ritenere che possa accadere anche per questa ipotesi. Queste sono cose che non hanno assolutamente possibilità di ingresso di una valutazione così rigorosa che il legislatore impone al fine di istituire un valido contraddittorio anche in udienza preliminare, per cui si tratta di rendersi conto se effettivamente vi sia stata o non vi sia stata rinuncia o non rinuncia a comparire. "Siamo a conoscenza, sempre la stessa nota del 20 ottobre '95, che l'udienza preliminare è stata fissata a Perugia nel procedimento penale a carico del Badalamenti per la stessa data. Però Badalamenti non ha ancora comunicato il suo consenso di essere condotto a quella udienza e ha chiesto ulteriori informazioni, oltre alla documentazione già fornita dall'Autorità Giudiziaria italiana". Quindi non c'è né dichiarazione di volontà di presentarsi, né di partecipare, né dichiarazione di volontà di non partecipare. Per cui, dal punto di vista tecnico giuridico, siccome, tra l'altro, si tratta di una affermazione quella recata dalla nota del Dipartimento di giustizia americano, che non consente nemmeno alla Difesa in questa sede di stabilire che cosa in realtà abbia Badalamenti

dichiarato, si tratta di una ulteriore ipotesi che viene formulata da questa nota, dalla quale non sappiamo se attraverso ammiccamenti o strizzatine d'occhio, il Dipartimento di giustizia abbia capito che non c'è consenso, ma non c'è dissenso. Noi sappiamo, per prassi giudiziaria, come si debba essere rigorosi particolarmente quando si tratta di imputato detenuto, nel ricercare con estrema puntualità e con formalismo assoluto, la dichiarazione di rinuncia, altrimenti i processi non si possono fare. Ma vi è di più, perché, sempre con la data del 20 ottobre 1995, il Ministro di Grazia e Giustizia, con la nota firmata dal Direttore Generale Vittorio Mele, questa nota si conclude in un modo che risolve inequivocabilmente il problema, per cui dire oggi che vi sia, non vi sia legittimo impedimento a comparire da parte di Badalamenti, o che comunque vi sia rinuncia, è veramente una alterazione della realtà procedurale, perché, conclude il Direttore Generale: "ci riserviamo - scrivendo al Dipartimento di giustizia - ci riserviamo di comunicare appena possibile i chiarimenti - quindi fino a questo momento Badalamenti nulla ha detto - che Badalamenti ha chiesto all'Autorità

Giudiziaria di Perugia, per decidere in merito alla sua eventuale rinuncia a presenziare in veste di imputato, all'udienza preliminare fissata per il giorno 26 ottobre dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari di Perugia". Quindi lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia sei giorni fa interloquisce col Dipartimento di giustizia americano per dire che sta attendendo di capire che cosa accade, che cosa dovrebbe accadere sul punto preciso e cioè sulla rinuncia o non rinuncia a comparire da parte di Badalamenti. Quindi credo che questo sia un documento del quale occorra come sempre prendere atto in maniera assolutamente fedele perché, appunto, è una prova provata che non si può parlare di rinuncia a comparire e non si può, come dire, arzigogolare su possibili intendimenti manifestati o non manifestati, questo non lo sappiamo, da parte di Badalamenti sul punto della sua partecipazione. Gli atti che sono stati ricordati dal collega, avvocato Coppi pocanzi, stanno a dimostrare invece una sequenza che va verso la volontà precisa di Badalamenti di partecipare a questo processo e il riferimento inquietante che è stato fatto dal collega Ascari ai fatti che hanno accompagnato queste posizioni

assunte via, via dal Badalamenti, sono di quelli che debbano mettere ampiamente sull'avviso per capire anzi che cosa stia succedendo e questa non può che essere che la sede migliore per saperlo attraverso la viva voce di Badalamenti.

G.I.P.: quindi la sua richiesta, avvocato?

Avv. Taormina: è chiaro che noi tutti abbiamo interesse, tutti noi, per ragioni che non stiamo a dire, perché entreremo nel merito e qui non sappiamo nemmeno se possiamo superare la fase delle costituzione delle parti, ma dico tutti quanti noi siamo ben legati alla esigenza di capire che cosa è accaduto dietro gli atteggiamenti di Badalamenti e tutti noi siamo interessati a capire quello che effettivamente può dare di contributo a questo processo, per cui la sua presenza e la sua partecipazione è essenziale, quindi, certamente l'ipotesi di stralcio non è nemmeno possibile a pensare.

G.I.P.: qualcun altro vuole intervenire su questo aspetto?

Avv. Oliviero: come difensore di Calò mi associo evidentemente a queste richieste, sospensione dell'udienza preliminare, opponendomi a qualsiasi possibilità di stralcio della posizione del

Badalamenti.

Pubblico Ministero: intanto, qui non sono in questione le attività, le comunicazioni del dottor Vittorio Mele, che non hanno nulla a che vedere con le manifestazioni di volontà di Gaetano Badalamenti, non sono neppure in questione le manifestazioni di volontà di Gaetano Badalamenti, così come riferite de relato dal Dipartimento di giustizia americano, che non è portavoce ufficiale, evidentemente, di Gaetano Badalamenti. Quindi, esaminando solo ed esclusivamente le manifestazioni di volontà di Gaetano Badalamenti comunicate al Giudice per le indagini preliminari, risulta che non vi è stata né rinuncia a comparire, questo sì, ma neppure una manifestazione di volontà di comparire. Con questo, questo significa in definitiva che Badalamenti non ha fatto la sua parte per essere presente in questo procedimento, non ha promosso l'attivazione della procedura di traduzione che richiede il consenso dell'imputato. Quindi riteniamo che oggi non vi sia prova dell'impedimento assoluto a comparire di Gaetano Badalamenti.

Parte Civile Ferrazza: io vorrei dare la mia

interpretazione documenti, che, gioco forza
inverso da quella che hanno esposto i colleghi.
In particolare, abbiamo un documento che risale
al 16 ottobre e si riferisce, sì, a delle udienze
del 25 e 26 ottobre, manifestando, forse, un
interesse a partecipare, ma per queste varie
udienze si riferisce ad un processo contro Calò,
un processo contro un altro soggetto che non mi
ricordo, si riferisce al processo di Palermo e
mai si riferisce ad una volontà di essere presente
a queste udienza, e anzi, semmai la sua volontà di
essere presente a quelle coeve a questo giudizio,
dimostrerebbe una volontà di non intervenire, o
comunque un non interesse a intervenire a questo
giudizio. La stessa documentazione del
Dipartimento di giustizia americano sembra
riferirsi al solo processo di Palermo, e quindi
vale il discorso che ho appena fatto. Quanto
all'informativa del 20, si riferisce
necessariamente, indica chiaramente una assenza di
manifestazione di volontà del Badalamenti di
intervenire qui. Essendo lui detenuto all'estero,
occorreva non una rinuncia, ma occorreva proprio
che lui manifestasse la volontà di venire e che
legittimi impedimenti, anche procedurali, glielo

impedissero. Ma vi è di più, il Badalamenti dice che non gli bastano le giustificazioni indicate nella richiesta di rinvio a giudizio e chiede chiarimenti. Inopinatamente e dico inopinatamente il Ministero di Grazia e Giustizia salta su a dirgli, "ti forniremo dei chiarimenti". Ma quali chiarimenti che non sono stati nemmeno precisati? A me, al contrario, quelle critiche sembrano indicare ugualmente una volontà di fare ..., di non intervenire a questo giudizio. Inoltre quei determinati problemi, di cui si parlava prima, dei retroscena, di altri collegamenti, potranno semmai essere più validamente chiariti nel momento in cui si aprirà la fase dibattimentale, che non apriremo mai se continueremo a inciampare su questi tipi di ostacoli.

G.I.P.: mi ritiro per stabilire cosa fare.

Il Gip si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10.45

Si riprende l'udienza alle ore 11,50 con la lettura dell'ordinanza.

G.I.P.: per quanto riguarda l'imputato Carminati, che non è presente, credo che sia già noto a tutti che ha chiesto giudizio immediato con un decreto precedente a questa udienza io l'ho disposto. Il

motivo per cui non è imputato in questo processo. Ci sono questioni preliminari che le parti intendono trattare.

Avv. Taormina: il dottor Vitalone vorrebbe fare delle dichiarazioni.

G.I.P.: posso chiedere di che si tratta perché l'avvocato Taormina e l'imputato sanno che in questa fase non possono essere consentite dichiarazioni spontanee, a meno che non si tratti di altro, sentiamo un attimo.

Imputato Vitalone: è una dichiarazione che io ritengo doverosa rendere per un debito di riconoscenza verso di lei. Io ho provveduto a denunciare penalmente per i delitti di concorso in calunnia aggravata e continuata, falso ideologico e materiale, abuso aggravato e continuato in atti d'ufficio il Pubblico Ministero di questo processo, dottor Fausto Cardella, in relazione ad attività svolte nell'intero arco dell'indagine preliminare.

G.I.P.: dottore Vitalone io credo che di questa comunicazione possiamo prendere atto, credo di non poterle consentire di continuare perché in questa fase non sono consentite dichiarazioni dell'imputato, mi perdoni, ma devo rispettare le

forme del processo, se vuole presentare memorie, istanze, faccia quello che ritiene attraverso il difensore, insomma.

Imputato Vitalone: Giudice io mi rassegno a quello che lei deciderà, però credo che incida la mia dichiarazione sulla legittimità della costituzione di questo ufficio.

G.I.P.: mi spiace ma non le posso consentire, al suo difensore sì, certo, a lei no, sono spiacente, le forme dell'udienza preliminare non me lo consentono. Semmai quando sarà interrogato, se lo vorrà, potrà dire quello che vuole, non in questo momento, c'è un'istanza formale in qualche senso, non ho ben afferrato.

Avv. Taormina: a parte, Giudice che c'era un'istanza, un invito che era stato formulato nei suoi confronti ad astenersi, volevamo sapere quale fosse stato l'esito. Ma la dichiarazione che è stata formulata adesso dal dottor Vitalone con riferimento alla denuncia che è stata da lui presentata ieri presso le autorità competenti è una comunicazione che incide, come è stato preannunciato dallo stesso dottor Vitalone, sulla costituzione di questo Ufficio. Non parlo della questione relativa alla istanza, all'invito che è

stato formulato nei suoi confronti ad astenersi per quelle ragioni tecniche che lei ben conosce, perché è stato depositato un atto in Cancelleria, ma il, questo atto di denuncia, noi, naturalmente, non entriamo nel merito, perché non sarebbe questa la sede opportuna, ne indichiamo soltanto alcune valenze al fine di potere rappresentare ciò che può rifluire in termini di costituzione dell'Ufficio. In questa denuncia sono state rappresentati sulla base di atti esistenti al processo e che sono quindi oggetto di conoscenza di tutti e quindi, naturalmente, anche di sua conoscenza, di atti presenti in questo processo dai quali risultano in particolare tre punti. Risulta l'intervento di un'ampia collusione intercorsa tra alcuni collaboranti di giustizia, i quali sarebbero stati successivamente coloro che si sarebbero incaricati di indicare il dottor Vitalone come soggetto da coinvolgere in questo processo, un'ampia collusione dalla quale emerge come questa indicazione non sia stata un'indicazione formulata spontaneamente, ma sia stata un'indicazione concordata nella consapevolezza, anzi nell'espressa dichiarazione di non conoscenza di circostanze e fatti capaci da

potere coinvolgere il dottor Vitalone in questo processo. Questo è il primo punto, risulta anche da questo atto.

Pubblico Ministero Cannevale: vorremmo capire di che cosa si sta parlando.

G.I.P.: volevo sapere se si tratta, questa sua.

Avv. Taormina: è una premessa alla conclusione, si tratta anche di dover apprendere in questi atti che secondo le stesse dichiarazioni dei collaboranti ciò sarebbe accaduto per compiacere, per così dire, all'organo del Pubblico Ministero che in quel momento stava procedendo, risulta sempre da questi atti.

G.I.P.: non affronti il merito della denuncia, perché lei ha fatto una premessa di non.

Avv. Taormina: io sto parlando degli atti del processo, risulta sempre da questi atti che vi sarebbe stata, che vi è stata un rapporto particolare tra questi elaborati e il Pubblico Ministero là dove.

G.I.P.: un attimo, non vorrei che si accavallassero le discussioni, l'avvocato Taormina sta facendo una premessa che prego sia molto rapida.

Avv. Taormina: credo che questa sia la sede nella

quale finalmente ci possiamo difendere, possiamo dire quello che pensiamo di questo processo in piena libertà e nel pieno rispetto delle regole e del contraddittorio.

G.I.P.: siccome lei ha fatto una premessa che non intendeva affrontare il merito della denuncia presentata.

Avv. Taormina: ma io non intendo affrontare il merito, se dovessi affrontare il merito dovrei dire ben altre cose.

G.I.P.: non può affrontarlo.

Avv. Taormina: infatti non lo affronto, sto dicendo, il primo punto, collusioni tra collaboranti di giustizia tra di loro per aderire a richieste, a desideri e a indicazioni provenienti dal Pubblico Ministero dottor Cardella. Secondo, come dicevo poc'anzi, rapporti tra il dottor Cardella e alcuni dei suoi collaboranti in termini di minacce, di blandizie e di altre promesse al fine di ottenere le dichiarazioni che poi in effetti sono intervenuti in questo processo, si tratta, ripeto, di atti che risultano al processo e che fanno parte quindi della conoscenza.

Pubblico Ministero Cardella: signor Giudice io

devo intervenire.

Avv. Taormina: in ultimo, Pubblico Ministero potrà intervenire successivamente, in ultimo sulla base di alcuni accertamenti che sono stati svolti da un nostro consulente tecnico le bobine dalle quali sono state tratte le trascrizioni risultano oggetto di fonomontaggio che siamo in grado di potere dimostrare anche in questo momento. Queste sono le tre premesse, non dico altro, per osservare, ecco perché si tratta di circostanze che rifluiscono sulla costituzione dell'Ufficio, almeno fino a questo momento, si tratterà poi di vedere se questa situazione nuova si rifletta su questo processo sotto altri profili. Intanto noi dobbiamo segnalare che il Pubblico Ministero da questo momento in poi è nella condizione di non potere partecipare a questa udienza preliminare, giacché, del resto è già accaduto, che queste possibilità, che queste eventualità che sono state rappresentate, di cui ho detto fino a questo momento, sono state oggetto di una rilevazione di carattere difensivo, si tratta di risultanze provenienti da intercettazioni ambientali delle quali il Pubblico Ministero non aveva richiesto la trascrizione, la possibilità di riscontrare la

presenza di questi dati è stata determinata dall'opera della Difesa che invece ha chiesto la trascrizione. Cito questo particolare per dire che il Pubblico Ministero da questo momento in poi, proprio perché si tratta di situazioni le quali impingono direttamente.

G.I.P.: vuole giungere alla conclusione.

Avv. Taormina: impingono direttamente nel suo operato, non è in grado di potere esercitare l'accusa come la si dovrebbe, cioè, con l'osservanza puntuale della legalità e senza che l'esercizio della funzione possa essere attraversato da qualsiasi interesse personale, perché è ovvio che nel momento in cui si discuta di fatti come quelli che sono, e ne abbiamo indicati soltanto alcuni, oggetto di denuncia, si tratta di avere e a che fare con circostanze e fatti il cui verificarsi, il cui accertamento in questa sede in un modo piuttosto che in un altro incide sulla sua personale posizione dal punto di vista di persona che da qui a qualche giorno, essendo gli atti presso un'autorità giudiziaria, non potrà che essere indagata per i reati che il dottore Vitalone ha indicato. Per cui, io credo che si tratti di una situazione la quale non

soltanto incide sul corretto esercizio della funzione da parte del dottor Cardella, ma si tratti anche di un esercizio non corretto che è destinato a incidere sullo svolgimento integrale di questa fase processuale, poiché è evidente che, dal punto di vista delle deduzioni o delle introduzioni di atti o prove in questa sede, si tratterà di atti e prove provenienti da una parte processuale che ha da incidere sulla formazione del convincimento del Giudice in una misura che non può essere conforme, per le ragioni che ho detto, alle esigenze di giustizia. Per cui io credo anzitutto che si debba prendere atto che per effetto di ciò che è stato in questo momento fatto conoscere a questa autorità giudiziaria si verifica una situazione di difficile celebrabilità di questo processo in questa sede, ma credo, comunque, che allo stato e da questo momento il dottor Cardella debba prendere le sue determinazioni sotto il profilo della permanenza senza rischio di compiere illegalità in questa sede processuale.

G.I.P.: ci sono altri difensori che vogliono interloquire su questo, Parti Civili?

Pubblico Ministero Cannevale: Giudice confesso

che mi riesce difficile inquadrare giuridicamente le richieste che sono state avanzate. Se si tratta di una sollecitazione al dottor Cardella ad astenersi, io mi limito a leggere l'articolo 52 del Codice di Procedura Penale: "Il Magistrato del Pubblico Ministero ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza", se il dottor Cardella avesse avuto intenzione di esercitare questa facoltà non sarebbe seduto qui questa mattina. Non leggo, invece, né nel prosieguo dell'articolo 52, né in alcuna altra norma del Codice di Procedura Penale che sia prevista una qualche forma di sollecitazione delle parti private ad esercitare questa facoltà, né tanto meno che il Pubblico Ministero, o ancor meno il Giudice abbia l'obbligo di pronunciarsi su questa sollecitazione. Quindi da questo punto di vista il Pubblico Ministero dovrebbe limitarsi a dire che non ha nulla da dire e quindi giustificare, solo per cortesia, questo silenzio. Se invece si tratta di un'eccezione relativa alla costituzione del Pubblico Ministero il, ovviamente l'Ufficio del Pubblico Ministero non può che chiedere che questa eccezione venga respinta, ma ripeto, non riesco a comprendere se questo è il

significato. Comunque se fosse questo credo che venga respinta perché non è assolutamente previsto che un autonomo atto extraprocessuale di una parte privata, in questo caso una denuncia dell'imputato possa spiegare una qualche influenza sulla regolarità della costituzione del Pubblico Ministero. Non è previsto da nessuna parte che l'imputato possa a colpi di denunce scegliersi il Pubblico Ministero scegliersi il Giudice.

Avv. Taormina: Giudice chiedo scusa, chiedo comunque in ogni caso che il verbale di questa udienza sia trasmesso all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12,10.

L'udienza riprende alle ore 12, 40.

G.I.P.: diamo atto che è rientrato l'avvocato Ascari possiamo procedere. Dà lettura dell'ordinanza. Sulla trasmissione degli atti mi riservo di procedere all'esito dell'udienza preliminare. Ci sono altre questioni?

Avv. Taormina: signor Giudice, sull'istanza, sull'invito ad astenersi per questo riguarda la sua presenza dobbiamo ritenerla un implicito

rigetto?

G.I.P.: sì, io posso comunicare che in data di ieri ho comunicato al Presidente del Tribunale, sembrandomi corretto farlo, le ragioni per le quali non intendo astenermi, intendevo e non intendo astenermi, non ravvisandone alcun motivo. Questa mia missiva al Presidente del Tribunale è agli atti.

Avv. Taormina: noi dobbiamo e del resto lo stesso invito era agganciato ad una questione tecnica e non ad altre di diverso tipo. Dobbiamo qui prospettare, e lo abbiamo già fatto attraverso una memoria scritta come il signor Giudice certamente saprà e avrà avuto certamente potuto leggerla, una questione relativa alla configurabilità di una ipotesi di incompatibilità dell'Ufficio del Giudice in questa sede. La questione si aggancia alla emanazione da parte di questo stesso Giudice dell'udienza preliminare di provvedimenti cautelari nei confronti dei presunti esecutori materiali dell'omicidio Pecorelli e cioè Carminati e La Barbera, un provvedimento nel quale, secondo la Difesa, non sono racchiuse soltanto valutazione riguardanti i destinatari di quel provvedimento cautelare, ma che impingono anche nel merito della

posizione dell'imputato Vitalone. Per altro va detto che anche quando si fosse trattato di un provvedimento che avesse rigorosamente fatto riferimento alle posizioni delle persone che poi sarebbero state attinte da ordinanza di custodia cautelare ciò non avrebbe spostato minimamente i termini della questione, in quanto il perno della decisione cautelare è stato quello della valutazione in ordine alla attendibilità di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia ed una attendibilità ritenuta, addirittura, solare e quindi ponte, come dire, agevole dell'intervento della misura cautelare. Dico che questo sarebbe stato un argomento sufficiente perché certamente la opinione che si fosse manifestata, come in effetti è stata manifestata in ordine al grado di attendibilità di quei collaboranti, trattandosi di collaboranti i quali hanno riferimento anche alla posizione del nostro assistito, certamente si sarebbe trattato, e si tratterebbe, di un punto di rilievo sotto il profilo della formazione complessiva del convincimento del Giudice nella complessiva vicenda giudiziaria di cui ci stiamo interessando. Ma in quel provvedimento cautelare non vi è

soltanto il riferimento a quei collaboranti con riguardo a quei soggetti attinti da ordinanza di custodia cautelare, ma vi è un espresso riferimento anche, e proprio, alla posizione del dottor Vitalone. Io parlo soltanto del mio assistito perché poi quei riferimenti si estendono anche ad altri odierni imputati. Un riferimento che soltanto formalmente ad un certo punto di quel provvedimento fa salva la valutazione complessiva dei fatti e, quindi, fa salvo ciò che si sarebbe potuto poi ritenere in ordine alla specifica posizione, ma che è una salvezza soltanto formale, perché in realtà il complessivo assetto probatorio che grava su questo processo è stato puntualmente analizzato e ritenuto più che sufficiente per raggiungere quella soluzione e quelle conclusioni che conosciamo. Faccio questa premessa perché, come Ella intenderà, signor Giudice, noi già in punto di fatto ci rendiamo perfettamente conto che da parte sua vi è stata una presa di posizione chiarissima, indiscutibile in ordine alle modalità attraverso le quali si intende procedere alla valutazione delle prove segnatamente, delle dichiarazioni rese dai collaboranti e vi è una precisa dimostrazione di quelle che sono le

sue, ovviamente plausibili, dal punto di vista suo conclusioni che dalla valutazione di quelle prove ha inteso assumere. E' evidente che avere analizzato in modo così compiuto ed avere tratto un convincimento come quello di cui abbiamo detto, sia pure con riferimento ad un provvedimento cautelare, rappresenta quella tipica situazione da pregiudizio che invece deve essere assolutamente evitata per fare sì che la posizione di terzietà della giurisdizione trovi puntuale riaffermazione. Questo secondo punto della mia premessa ha lo scopo di chiamare in causa ciò che proprio su questa base è stato espresso con valutazioni che intervengono in maniera innovativa rispetto a ciò che in passato era accaduto dalla nota e recente sentenza della Corte Costituzionale, la quale interloquendo su un problema di costituzionalità nella parte in cui non si provvedeva dal codice una incompatibilità tra la posizione del Giudice che avesse emesso un'ordinanza di custodia cautelare e la partecipazione al dibattimento, è appunto pervenuta alla conclusione che quella omissione legislativa dovesse essere attinta da declaratoria di incostituzionalità. Non devo ricordare che si è

trattato di un angolo visuale nettamente mutato rispetto a quanto era accaduto nel passato molte di queste questioni, come quelle di cui stiamo discutendo erano state poste, anche la stessa questione che è stata decisa con quella sentenza nei termini che tutti conosciamo, erano state affrontate dalla stessa Corte Costituzionale qualche anno fa e avevano portato ad una soluzione, per così dire, pragmatica che rispettava certe esigenze di carattere organizzativo degli uffici giudiziari, ma che certamente rappresentavano un indiscutibile ... rispetto al principio della imparzialità della giurisdizione tenuto conto di ciò che appunto costituisce la base per la valutazione delle situazione di compatibilità o meno e cioè la possibilità che il Giudice non sia in grado di conservare la sua posizione di terzietà la sua posizione di imparzialità per essersi formato un convincimenti in precedenza, appunto per questa ragione è stata sempre puntualmente revocata una disparità di trattamento di situazioni identiche o analoghe rispetto a quelle che erano previste dal codice. Successivamente con la sentenza che abbiamo ricordato si è preso in considerazione

questo elemento essenziale della formazione di un giudizio in situazioni antecedenti rispetto e per situazioni antecedenti rispetto alla emanazione della decisione definitiva e quindi si è riveduto quell'orientamento rappresentatosi, appunto, che non fosse possibile continuare a mantenere un sistema il quale consentisse p che chi Giudice della Libertà fosse stato potesse essere anche il Giudice del merito. Sappiamo bene, ed è importante ripercorrere questa strada, sappiamo bene in quali termini, anche da parte della giurisprudenza e della Corte di Cassazione si era cercato, e per molto tempo si era riusciti, a superare l'ostacolo distinguendo tra le valutazioni di tipo interlocutorio relative ai provvedimenti cautelari e le valutazioni di carattere definitivo come quelle afferenti alla valutazione delle prove in sede dibattimentale. Questo argomento, della interlinearità, per così dire, quindi la non completezza del tipo di valutazione che poteva essere fatto e che certamente viene fatto quando si tratta di provvedimenti cautelari, non sto qui a ricordare la giurisprudenza che distingue, non so quanto esattamente, ma tra la situazione indiziaria del 273 e la situazione indiziaria del

192 comma due, ma questo è stato il punto forte di una giurisprudenza che aveva trovato grosse affermazioni in sede di Corte di Cassazione e che aveva trovato l'avallo da parte della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale nell'attuale indirizzo invece ritiene che questo sia un argomento assolutamente da ritenersi superato. Per dire sostanzialmente che è sufficiente che vi sia stata una presa di cognizioni piena o non piena da parte del Giudice perché quando questo stesso Giudice si debba trovare, il caso esaminato era quello del Giudice del dibattimento, si debba trovare a dover rivalutare i fatti, non debba farlo con il bagaglio, per così dire, conoscitivo e valutativo che la legge ritiene pericoloso per la sua imparzialità. La situazione attuale, quindi soltanto apparentemente potrebbe risultare interessata da un rapporto di differenza con ciò che è stato il decisum della Corte Costituzionale e non vorremmo che si tornasse, come dire, a cercar di salvaguardare fino in fondo le situazioni di incompatibilità così come sono oggi previste, purtroppo l'integrazione dovuta alla sentenza della Corte Costituzionale a

salvaguardare questi anfratti della incompatibilità per poi dovere attendere che da qualche altra parte provenga la questione di legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale debba, appunto dire, che è avvio ritenere che la conclusione non possa essere che la stessa. Dicevo, vi è un rapporto di differenza perché da una parte in quella sentenza si faceva riferimento al rapporto tra il Giudice delle indagini preliminari che avesse emesso l'ordinanza di custodia cautelare, e il Tribunale composto, appunto, per la decisione definitiva sul processo. Per cui la differenza dovrebbe consistere nel fatto, posto che, per quello che abbiamo detto in premessa, non può essere certamente la circostanza che l'ordinanza di custodia cautelare sia stata adottata nei confronti di due imputati diversi da quelli per i quali, o da quello per il quale noi stiamo discutendo, perché si è trattato comunque di valutare l'intero materiale probatorio ma la diversità dovrebbe essere data dal fatto che a fronte di un rapporto tra Giudice delle indagini preliminari e Giudice del dibattimento qui ci si trovi di fronte ad un rapporto tra l'operato del Giudice delle indagini preliminari e

questioni come quelle che stiamo sollevando perché è evidente che il problema della naturalità della giurisdizione di cui all'articolo 25 comma uno della Costituzione e cioè a garanzia, appunto, somma della imparzialità del Giudice, è quello che non può non prevalere sulle esigenze di organizzazione giudiziaria delle quali noi tutti siamo consapevoli, per le quali abbiamo tutti la nostra buona comprensione fino a quando non siano pregiudicati attraverso la non operatività di una giurisdizione imparziale, naturalmente ne parlo in termini di assoluta obiettività e senza alcun riferimento al Giudice di fronte al quale ho la possibilità di parlare, perché, appunto, la naturalità ha dentro di sé la possibilità di un esercizio del diritto di difesa compiuto, di un diritto di difesa reale che soltanto rispetto ad una situazione che non può dirsi pre-giudicata può trovare una puntuale attuazione. Ora questa differenza rispetto a ciò che è stato il decisum della Corte Costituzionale noi non crediamo in alcun modo che possa incidere sulla diagnosi che deve essere effettuata rispetto al caso, assolutamente simile, posto che, appunto, ancora una volta viene in rilievo una valutazione la

quale impinge in provvedimenti interinali di carattere cautelare. Ora perché non impinge, perché appunto il principio che è stato estratto dalla Corte Costituzionale è stato quello di avere un Giudice che, per così dire, valuti i fatti tabula rasa, senza che abbia avuto alcun contatto con quelle che sono le emergenze probatorie e senza che di queste abbia fatto un coordinamento e senza che di queste, per effetto del coordinamento, abbia fatto una valutazione penetrante, più meno che sia. Anche se è bene soggiungere che certamente, quando si tratta di valutare la gravità degli indizi, ex articolo 273 è ben difficile che la valutazione e il coordinamento probatorio non siano di quelli tra più penetranti per il senso di responsabilità che ciascuno di noi, e soprattutto ciascuno di voi non può non coltivare nel momento in cui decide di privare la libertà personale di un cittadino. Ecco, dicevo, il decisum della Corte Costituzionale è questo, cioè, non è più possibile, contrariamente a quanto si è raggiunto in passato, che si pensi che il sistema possa, al di là delle difficoltà burocratiche possa basarsi su una soluzione che metta in pericolo, che

pregiudichi la libertà di decisione, che pregiudichi la serenità di giudizio, che metta in pericolo la possibilità che di un fatto si faccia una valutazione senza essere gravati dall'ipoteca di valutazione che siano. Ma voglio fare un'ulteriore osservazione a dimostrazione del fatto che si tratta di una situazione assolutamente simile, e qui non è che dobbiamo andare a trovare un rapporto di identità assoluto, perché è l'analogia che è già sufficiente per poter indurre al giudizio relativo alla conflittualità di una fattispecie da colpire con l'illegittimità costituzionale, perché noi crediamo che anche rispetto all'assetto normativo passato sarebbe stato comunque da diagnosticare la configurabilità di un'ipotesi di incompatibilità tra il Giudice delle indagini preliminari che avesse adottato un provvedimento cautelare e il Giudice dell'udienza preliminare che si apprestasse a emettere un giudizio. Anche nel passato sistema, quando cioè, a norma dell'articolo 425 il Giudice dell'udienza preliminare aveva la possibilità di pronunciare sentenza a non doversi procedere, soltanto in caso di evidenza probatoria, riteniamo che il punto di

vista della Corte Costituzionale divenuto oggi un principio che certamente determinerà la caduta a catena di tutto ciò che in passato era stato ritenuto non inficiato da incostituzionalità a garanzia di quelle esigenze organizzatorie delle quali ho in precedenza detto. Dico, anche nel contesto in cui si faceva fermento all'evidenza probatoria come l'unica situazione capace di determinare il Giudice alla sentenza di non doversi procedere, credo che oggi la situazione sia radicalmente mutata. Non senza avere puntualizzato che certamente non è uno scherzo valutare fatti e circostanze, come se, cioè la sentenza fosse il momento sommo della valutazione del Giudice, certo che a seconda delle fasi processuali e a seconda quello che l'ordinario corso delle fasi processuali, la conclusione della fase o del grado attraverso la sentenza rappresenta un modo classico attraverso il quale ciò si verifica, e quindi noi possiamo essere tratti a ragionare in termini di emanazione di sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione e quindi fare da parametro, rispetto alle valutazioni che in questa sede occupano, soltanto questa normalità di ipotesi. Dico questa normalità

di ipotesi di conclusione della fase o del grado attraverso l'emanazione di una sentenza, non può certamente ritenersi situazione inferiore, dal punto di vista delle valutazioni che debbono essere effettuate rispetto a ciò che si verifica al termine dell'udienza preliminare. Dico che il Giudice dell'udienza preliminare il quale deve stabilire se debba farsi luogo alla sentenza di non doversi procedere, ovvero all'emanazione del decreto che dispone il giudizio, credo che si tratti di valutazioni le quali non hanno, anche quando si tratta di dovere scegliere per il secondo cordolo del dilemma si tratta di valutazioni le quali hanno dalla loro parte il massimo del senso di responsabilità, il massimo dell'approfondimento perché il passaggio alla fase dibattimentale è caratterizzato dall'esigenza di accertare che effettivamente sussistano tutti i presupposti perché un cittadino, in alternativa alla sentenza di non doversi procedere, possa essere sottoposto processo dibattimentale. Per cui mettere in campo, per così dire, una diversità tra la sentenza di condanna e l'emanazione del decreto che dispone il giudizio per osservare che vi sia, come dire, una giurisdizione semipiena del

Giudice dell'udienza preliminare e per ciò trarre un rapporto di diversità rispetto alla situazione analizzata e decisa dalla Corte Costituzionale credo che sia un *modus procedendi* ed una metodica che certamente non farebbe giustizia del principio che anche per quanto riguarda l'ipotesi in cui debba essere, la soluzione dell'udienza preliminare debba essere quella di un decreto che dispone il giudizio, il Giudice comunque non deve essere affetto da un pregiudizio, sempre sul piano oggettivo, ovviamente, quale quello riveniente dall'emanazione di un'ordinanza di custodia cautelare, ma comunque anche da altre situazioni, ma a noi interessa adesso questa specifica, perché questa è oggetto dell'interesse della Corte Costituzionale con quel provvedimento, come dicevo poc'anzi non poteva non determinare effetti a catena. Ma al di là dell'ipotesi del decreto che dispone il giudizio, dicevo che la modificazione legislativa, e serve anche a puntualizzare qualche altro aspetto relativo all'alternativa del decreto che dispone il giudizio. La modificazione legislativa passata per la nuova formulazione dell'articolo 425 del codice che ha restituito, per così dire, dal punto di vista

dell'improcedibilità e quindi come dire, della soluzione favorevole all'imputato una giurisdizione completa e piena al Giudice dell'udienza preliminare, credo che la dica lunga sull'esigenza di rivisitare, secondo i presupposti voluti dalla Corte Costituzionale il rapporto tra Giudice dell'indagine preliminare e Giudice dell'udienza preliminare dall'angolo visuale del possibile pregiudizio proveniente dell'emanazione di ordinanza di custodia cautelare. Perché? Perché la sentenza di non doversi procedere una volta che sia stata, com'è stata, sganciata dall'evidenza probatoria, è una sentenza la quale, dal punto di vista delle regole di giudizio, deve essere allineata integralmente al disposto dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale. Non vi sono diverse regole di giudizio segnalate per l'udienza preliminare, occorre fare capo a quello che è il catalogo delle regole alle quali il Giudice deve attenersi nel momento in cui forma il suo libero convincimento. Vale la pena di ricordare, per rendersi conto degli spazi che residuano rispetto all'ipotesi del decreto che dispone il giudizio, vale la pena ricordare che quelle regole di giudizio non sono fatte soltanto

di ciò che in termini tecnici rappresentiamo, in termini di prova, in chiave di prova positiva della non responsabilità di un imputato, ma valgono tutte quelle situazioni ben descritte nel secondo comma dell'articolo 530 là dove si fa riferimento a tutto ciò che anche in termini, si presenti in termini di prova non sufficiente, o di prova, addirittura, contraddittoria, perché, appunto il Giudice debba, comunque, pervenire a una sentenza proscioglitrice. Queste regole, cioè anche questa regola di giudizio relativa alla necessità che si dichiari non doversi procedere in caso di prova contraddittoria o prova non sufficiente, sono regole che valgono, oggi, tolto di mezzo il requisito della prova evidente, che valgono anche come regole di giudizio del Giudice dell'udienza preliminare. Per cui, come si vede, lo spazio ed ecco, quindi la gravità della decisione e quindi l'esigenza di non essere attanagliati da un pregiudizio, lo spazio per il decreto che dispone il giudizio è uno spazio che è quello che ha da essere, senza dire se è più esiguo o marginale rispetto alla soluzione dell'improcedibilità. Allora basterebbe soltanto il riferimento, dunque, al regime

dell'improcedibilità che è lo stesso del regime dell'assoluzione in sede dibattimentale per rendersi conto che non si può certamente ovviare agli inconvenienti che provengono dalla denuncia di incostituzionalità, non si può ovviare affermando che vi sia questa diversità di fase nel rapporto con il Giudice delle indagini preliminari, perché una volta, secondo la previsione della Corte Costituzionale si tratta del dibattimento, una seconda volta invece si tratta dell'udienza preliminare. L'identità è assoluta dal punto di vista delle regole di giudizio, degli spazi delle ipotesi nelle quali il Giudice deve adottare il provvedimento proscioglimento. Per cui non possono non essere le stesse ipotesi quelle relative al caso in cui in sede dibattimentale si deve procedere con la sentenza di condanna, che il Giudice per la giurisdizione semipiena che ha limita all'ambito dell'emanazione del decreto che dispone il giudizio. Per cui io credo che veramente si ripercorrano tutti i presupposti che il legislatore, che forse il legislatore aveva voluto e che certamente non avevano trovato attuazione per effetto di un'imperfezione nel ritagliare le

ipotesi di incompatibilità dovuta alla mancata attuazione della legge delega sotto quel profilo della distinzione del G.I.P. dal Giudice dell'udienza preliminare, ma credo che, appunto, per le ragioni che ho indicato, non esiste motivo alcuno per cui le due situazioni, quella decisa dalla Corte Costituzionale e quella rappresentata dal caso che è oggi al nostro esame debbano essere soggette a trattamenti diversi. A noi risulta che forse proprio in queste ore, da qualche parte del nostro paese la stessa questione sia stata proposta e abbiamo motivo di ritenere che la proposizione possa avere un esito fausto, ma a noi interessa oggi comprendere e capire quello che deve essere fatto in questo processo e quindi, ove non si ritenga di dovere aderire a un'interpretazione costituzionale rispetto alla quale obiettivamente la Corte Costituzionale ha commesso l'errore in quella sentenza di non prendere in esame ex ufficio i quesiti derivati dalla soluzione del problema nei termini da essa stessa divisati, ma questo è argomento che certamente non può mettere in dubbio la validità dei principi che sono stati affermati. Quindi dicevo, crediamo che tutte le condizioni vi siano

perché identica debba essere ritenuta la questione. Noi stessi riteniamo che sia difficile potere utilizzare lo strumento dell'interpretazione analogica per potere cioè sulla base della sentenza della Corte Costituzionale e dunque di un principio costituzionale da essa implicato poter pervenire all'indicazione, all'affermazione dell'esistenza di una incompatibilità basata dunque non più sul rapporto G.I.P. giudice del dibattimento, ma G.I.P. giudice dell'udienza preliminare perché la giurisprudenza insegna che si tratta di materia interessata dal principio di tassatività. E' per questa ragione che pure rappresentando questa eventualità soltanto per scrupolo, noi riteniamo che sussistano le condizioni perché questo Giudice sollevi incidente di costituzionalità, affinché la Corte stabilisca se illegittimità vi sia del Codice di Procedura Penale, nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità l'emanazione, la celebrazione dell'udienza preliminare da parte del Giudice il quale, come Giudice dell'indagini preliminari, abbia adottato provvedimenti cautelari nell'ambito dello stesso processo.

G.I.P.: rispetto, avvocato, rispetto ai parametri Costituzionali già indicati dalla Corte Costituzionale alla sentenza 432? **Avv. Taormina:** certo, i parametri sono sempre i medesimi, con riferimento comunque all'articolo 25 della Costituzione che ho indicato nella premessa.

G.I.P.: ci sono altri interventi su questo? Prego.

Avv. Coppi: signor Giudice, il processo penale spesso ci pone di fronte a dei passaggi spiacevoli, passaggi che però dobbiamo percorrere per il dovere che ci viene dall'indossare una toga nell'interesse di una persona che ha affidato a noi la sua sorte. Questi passaggi spiacevoli possono aversi quando il difensore ritiene che una norma non garantisca sufficientemente le esigenze della difesa e ne debba quindi denunciare l'incostituzionalità; passaggi spiacevoli che inevitabilmente investono non la persona individuale, fisica del singolo Giudice, ma la funzione che in quel momento quel Giudice ricopre. Dico questo, subito, per chiarire che nel momento stesso in cui la difesa del Senatore Andreotti esprime la sfiducia che essa ha in questo momento circa la possibilità di pervenire a una corretta soluzione di questa fase procedimentale, la sua

persona, signor Giudice, è assolutamente fuori discussione. Però saremmo, da un lato ipocriti, dall'altro verremmo meno al nostro dovere, se per il timore di dire qualche cosa che può, comunque, soggettivamente dispiacere, chi ci ascolta, ci astenessimo dal dire quello che la coscienza e il dovere professionale ci impongono di dire. Ecco perché noi ci associamo alla questione che è stata sollevata dalla Difesa del dottore Vitalone in questa fase, aggiungendo quelle poche cose, direi più per onor di firma, che per reale necessità, che debbono essere aggiunte a quanto ha detto il collega Taormina, il quale, in realtà, ha sottoposto alla sua attenzione tutto quanto era necessario dire per sostenere la manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale, che noi sottoponiamo alla sua attenzione. Ora, lei conosce perfettamente la sentenza della Corte e sa che la sentenza della Corte ha soprattutto preso in esame la valutazione dei rapporti che corrono tra il Giudice, o meglio, il Giudice nel momento in cui assume la sua posizione nel Collegio giudicante, in relazione al fatto che questo Giudice è stato già Giudice delle indagini preliminari e in questa fase ha adottato

provvedimenti cautelari. Però questa Sentenza della Corte che si limita a prendere in considerazione questo particolare profilo, la Corte non sempre è stata, e con questo mi riaggancio a una delle ultime considerazioni dell'avvocato Taormina la Corte non è stata mai molto larga nell'impiegare il potere che essa ha di dichiarare la illegittimità costituzionale di norme correlate, lo potrebbe fare, avrebbe potuto farlo nel corso di questi anni molto più spesso di quanto non l'ha fatto, non lo fa quasi mai. Quindi non vorrei che da questa inerzia della Corte si dovesse trovare un per dire che non vi è profilo di illegittimità costituzionale, o non vi è sospetto di illegittimità in relazione ad altri aspetti. Dicevo, quindi, non vorrei che da questo mancato esercizio da parte della Corte della sua facoltà di dichiarare eventualmente l'illegittimità costituzionale di altre norme o di rilevare altri profili di legittimità costituzionale di una norma, di cui pur si dichiara in una parte la illegittimità costituzionale, dovesse diventare un argomento per dire, retoricamente, che allora questa norma, per tutti quanti gli altri profili che noi stiamo

ponendo, in questo momento, in evidenza, è una norma con le carte in regola con la Carta Costituzionale, perché altrimenti la corte ne avrebbe già fatto giustizia. Lei vedrà dagli argomenti stessi che noi sottoponiamo alla sua attenzione, come questi argomenti sian ben solidi e fondati e come, quindi, non ci si possa nascondere ipocritamente di fronte alla rilevazione di una inerzia della corte per dedurre da ciò un argomento a favore della tesi secondo cui la questione che noi sottoponiamo alla sua attenzione, non è manifestamente infondata. Detto questo, e ritornando per un istante alla Corte Costituzionale e alla sua sentenza, lei avrà notato, signor Giudice che la corte svolge un argomento particolarmente persuasivo, là dove osserva che il giudice del dibattimento oltretutto è chiamato a valutare e a dare forza e significato di prova a ciò che nella fase delle indagini preliminari era semplicemente indizio. E da ciò la Corte Costituzionale ricava un argomento per dire che nel momento in cui il Giudice del dibattimento deve compiere questo delicato passaggio e quindi deve valutare lo stesso fatto che ha già valutato nella fase delle indagini preliminari, come

indizio, ora deve valutarlo, invece, come prova, esso potrebbe essere in qualche misura condizionato e pregiudicato dalla sua precedente decisione e quindi potrebbe attribuire valore di prova, proprio sulla base del pregiudizio che gli deriva dal fatto che già ha considerato gravi indizi di colpevolezza quel determinato fatto. Quindi, in altre parole, la preoccupazione che muove la corte, è che nel momento in cui il Giudice dovrebbe pur assumere quel necessario distacco di fronte al materiale probatorio che dovrebbe consentirgli, dopo che ha già valutato quel materiale come indizio grave di colpevolezza, e saper, tuttavia, essere così sereno da ritenere che quell'indizio rimane semplicemente indizio e non si risolve in prova, esso possa essere, invece, così ormai affezionato al suo pregiudizio, da compiere questo ulteriore passaggio, quasi, potremmo dire, di riserva perché ormai condizionato dalla necessità di completare un iter logico iniziato con l'attribuzione dell'indice di gravità all'indizio e concludentesi, poi, con la trasformazione dell'indizio in prova. Questo è certamente un discorso, però, che ha un valore singolare e

particolare poiché rapportato al particolare tema che era stato sottoposto all'analisi della corte, la quale era stata chiamata ad esprimersi soltanto su questo problema e cioè sulla possibilità che il giudice delle indagini preliminari assumesse poi la veste di componente del collegio giudicante e quindi questo rapporto indizio - prova, e la capacità del giudice del dibattimento di continuare a considerare un determinato fatto semplice indizio e non anche indizio risolvendosi in prova, era quindi uno degli argomenti, se anche magari il più importante, ma certamente uno soltanto degli argomenti che sono stati impiegati dalla Corte Costituzionale per giungere alla sua conclusione. Ma non è certamente un argomento che possa concludere il discorso circa la legittimità costituzionale dell'art.34 del Codice di Procedura Penale, perché di questo articolo ci stiamo occupando, in relazione ai profili che adesso esaminiamo. Ora, può il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 34 Codice preliminare, svolgere anche funzione di giudice dell'udienza preliminare? Possiamo dire, e sono temi che vi sono stati già anticipati dal collega Taormina, che il rapporto che il giudice

dell'udienza preliminare pone con se stesso, in riferimento al momento in cui è stato Giudice dell'indagine preliminare, sia cosa completamente diversa, sia situazione processuale completamente diversa da quella che invece caratterizza i rapporti tra il Giudice per le indagini preliminari ed il giudice del dibattimento? A me sembra di no, come ha già ricordato il collega Taormina, in fin dei conti il giudice per l'udienza preliminare, per esempio, può prosciogliere e mi consenta di dire che una decisione di questo genere è una decisione di grandissima rilevanza per l'imputato, nel momento in cui il Giudice pronuncia una sentenza di non luogo a procedere, egli riconosce la totale infondatezza dell'accusa, sia pure allo stato degli atti, ma grazie a questa sua decisione l'imputato è liberato dalla pendenza di un determinato procedimento, e se pure con riferimento allo stato degli atti, di fronte al popolo italiano quella persona risulta non avere commesso il fatto che gli è stato addebitato o addirittura può risultare che il fatto che gli è stato addebitato non sussiste. Quindi, sotto questo punto di vista, un potere enorme del

Giudice dell'udienza preliminare ed un potere al quale evidentemente l'imputato non può non essere interessato. Così come l'imputato non può non essere interessato al fatto che nel momento in cui il giudice dell'udienza preliminare si pone di fronte al materiale probatorio, si ponga di fronte al materiale probatorio con la più totale e più completa serenità e quindi, innanzitutto, con quella serenità che può essere massima nella misura in cui il Giudice dell'udienza preliminare non sia legato a dei propri pregiudizi, a dei propri preconceppi. L'interesse dell'imputato è che non vi sia una sorta di precomprensione, uso qui l'espressione quasi nello stesso senso in cui se ne parla nelle esperienze giuridiche di paesi anglosassoni, è importante che il giudice dell'udienza preliminare non giunga all'udienza con un giudizio preformato e certamente il viatico migliore per preformarsi un giudizio e per svincolarsi, quindi, dalla dialettica dell'udienza preliminare è avere già valutato il materiale probatorio, e addirittura averlo valutato in un determinato modo, averlo valutato in un determinato modo nel senso di avere ritenuto sussistente il fatto, in sede di udienza

preliminare, invece, la Difesa ha interesse, per esempio, a dimostrare insussistente, a ritenere che quel fatto è un fatto illecito e a ritenere che quel fatto è un fatto che è stato commesso da degli indagati rispetto ai quali, data la necessità di valutare anche gli indizi sotto il profilo della loro colpevolezza, il giudice, allo stato degli atti, ha formulato un giudizio di responsabilità. Quindi ecco l'importanza che noi annettiamo al fatto che il giudice dell'udienza preliminare non sia lo stesso giudice che ha già valutato il materiale probatorio e lo ha valutato in senso negativo, perché, nel caso in cui abbia emesso delle misure cautelari, addirittura, delle misure restrittive della libertà personale, come riconosce la sentenza della corte costituzionale, in realtà il giudice ha espresso un giudizio anticipato sulla colpevolezza degli imputati, sia pure allo stato degli atti. Ciò è stato colto perfettamente da una recente ordinanza di remissione alla corte Costituzionale dell'articolo 34 del Codice di Procedura Penale, faccio riferimento al Tribunale di Catania, che investito della stessa questione, con riferimento, qui, ai rapporti correnti tra giudice che fa parte del

collegio giudicante e il giudice, la stessa persona fisica evidentemente, che ha fatto parte del Tribunale del riesame, afferma proprio questo, cioè, che se non vogliamo nasconderci intorno ad un dito, nel momento in cui un giudice esamina, sia pure con riferimento alle misure cautelari, in questo caso la misura cautelare, eventualmente, da revocare la posizione di un soggetto, esprime in quel momento, e sia pure in riferimento allo stato degli atti, un vero e proprio giudizio anticipato di responsabilità. Ed ecco perché questo Tribunale di Catania, con grandissimo senso di responsabilità, essendo i componenti di questo Collegio componenti, anche avendo fatto parte, questi membri del Collegio, del Tribunale del riesame, questo stesso Tribunale si riconosce il rischio di potere essere pregiudicato dalle proprie valutazioni sulla posizione dei singoli imputati, proprio perché, in definitiva, il giudizio espresso in quella sede, poteva considerarsi un vero e proprio giudizio di responsabilità, un anticipato giudizio di colpevolezza. Non solo, ma dal complesso di queste motivazioni, quella della Corte e quella del Tribunale a cui faccio riferimento, emerge un

ulteriore profilo, e cioè che specialmente laddove vi sia un imputazione di concorso di persone nel reato, non si può dire che in definitiva la decisione del giudice può costituire motivo di formazione di un pregiudizio solo con riferimento alla persona nei cui confronti è stata adottata la misura cautelare, perché laddove vi è una imputazione di concorso di persone nel reato, è ragionevole ritenere che nel momento in cui si affermi la responsabilità, e comunque si riconosca la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di un imputato, il giudizio si estenda necessariamente anche alla valutazione della sussistenza del fatto e della stessa configurazione di un'ipotesi di concorso di persone nel fatto che finisce, per forza, per riverberarsi anche su persone la cui posizione in quel momento non sia esaminata sotto il profilo della libertà personale, ma che inevitabilmente finiscono nel fuoco di questa valutazione, proprio per il collegamento che la stessa accusa postula fra e le diverse posizioni, fra le posizioni di coloro della cui libertà si discute e coloro per i quali non è stato chiesto provvedimento restrittivo, ma che, tuttavia, sono

agganciati a quella posizione dalla imputazione di concorso. Si aggiunga ancora, ed ecco la necessità della serenità del giudice, del totale distacco del giudice del materiale che va valutando in sede di udienza preliminare, il giudice dell'udienza preliminare può disporre i nuovi temi di indagine alle parti. Ora appare veramente singolare che un giudice, il quale ha già ritenuto ricorrenti motivi per affermare la sussistenza del fatto, per addebitare il fatto a quelle determinate persone e per ritenere che queste persone sono raggiunte da gravi indizi di colpevolezza, poi, alla fine, abbia un sussulto, un ripensamento ed un scrupolo ed indichi alle parti di percorrere nuovi temi probatori. Il giudice dell'udienza preliminare deve condurre, ma quale interesse può avere il giudice dell'udienza preliminare a condurre l'interrogatorio di persone che pochi giorni prima potrebbe avere colpito con provvedimenti cautelari? Vi è, quindi, una infinità di motivi che inducono a ritenere che l'articolo 34 del Codice di Procedura Penale non abbia le carte in regola con l'articolo 24 della Costituzione e con l'articolo 27 della Costituzione, rapportati, oltretutto, all'articolo 3 della Carta

Costituzionale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità per il giudice che è stato giudice delle indagini preliminari allorquando ha adottato provvedimenti cautelari nei confronti di alcuni indagati, a rivestire le funzioni di giudice dell'udienza preliminare quando, appunto, questi indagati si trasformino in questa sede, davanti a lui come imputati, essendo stati, a suo tempo, raggiunti da provvedimenti restrittivi della libertà personale. Dobbiamo a questo punto verificare e vedere, però, se con riferimento anche alla posizione del Senatore Andreotti, tutto quanto abbiamo detto in punto di diritto, abbia poi rilevanza nel caso di specie. Ora io ho qui sotto gli occhi la sua ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Carminati e di La Barbera, una ordinanza, direi, ancora fresca di stampa, perché è un'ordinanza del mese di aprile di questo anno. Ora, a parte il fatto che questa ordinanza è una ordinanza che recepisce in toto l'impostazione accusatoria, tanto è vero che l'ordinanza esordisce dicendo che la richiesta del Pubblico Ministero fa parte integrante della ordinanza di cui si parla, io, e qui glielo debbo dire unendo

ad una dichiarazione aperta di stima nei confronti della sua persona fisica, ma insieme con una accorata dichiarazione di sfiducia nella possibilità che in questa occasione lei possa disancorarsi da ciò che ha già scritto, da ciò che ha già detto, io leggo in questa ordinanza delle affermazioni che quale difensore del Senatore Andreotti, se il processo dovesse continuare, mi obbligherebbero quasi a disertare la prosecuzione dell'udienza preliminare, perché in questa ordinanza io leggo che le dichiarazioni di Buscetta, di Mannoia e di Cancemi, in virtù della loro passata militanza in "Cosa nostra", sono assolutamente credibili, cioè, questi signori sono già stati da lei gratificati dell'etichetta dell'assoluta credibilità e, mi sia consentito dirlo, con una affermazione che sul piano euristico e sul piano della ricerca della verità mi sembra sconcertante ed inammissibile in una qualsiasi aula di giustizia di un paese civile. Si sostiene addirittura che la credibilità di queste persone discende dal fatto che altre sentenze di altri giudici li hanno già dichiarati credibili, altri Giudici di cui a me non importa assolutamente nulla, perché non mi importa

assolutamente nulla dei processi nei quali io non ho potuto esercitare la mia Difesa, non ho potuto sottoporre questi gentiluomini, chiamiamoli così, perché bisogna avere un grande rispetto nei confronti dei collaboranti, ai quali da questa targhetta ormai, siamo quasi assimilati, anche noi siamo diventati quasi dei cooperatori e dei collaboranti di giustizia, e quindi noi dovremmo ritenere che siccome da qualche parte, qualche giudice, per fatti suoi, ha ritenuto, fatti nobilissimi, ha ritenuto che Buscetta sia credibile, noi anche in questo processo ormai dobbiamo partire dal presupposto e dal postulato della credibilità del signor Buscetta, del signor Mannoia e del signor Cancemi, senza potere mettere più in discussione questa credibilità, di cui lei ormai li ha gratificati. Ma c'è di più, e mi sia consentito di dire, di più preoccupante ancora, perché la frase che ho letto, continui, perché Buscetta, Mannoia e Cancemi sono assolutamente credibili, non solo per i fatti a loro diretti a personale conoscenza ma anche per quelli appresi da altri. Ora se io rileggo le dichiarazioni che sono state pronunciate da Buscetta con particolare riferimento alla posizione del Senatore Andreotti,

io vedo che oltre tutto si tratta di dichiarazioni de relato, perché in questo processo nessuno ha mai detto di avere ascoltato Andreotti dare mandato diretto a qualcuno per uccidere il signor Pecorelli, nessuno ha potuto dire, lasciamo stare l'assurdità delle cose, ma nessuno ha potuto dire di avere assistito ad un conciliatolo tra Andreotti e il suo presunto braccio destro Senatore Vitalone, in modo da trovare qualcuno che potesse fare fuori questo scomodo giornalista. Si tratta di discorsi de relato, perché Buscetta, come sappiamo indica, come fonti della sua conoscenza, da un lato il consueto ..., questo Bontade a cui si fa fare di tutto e dire di tutto e dall'altro il Badalamenti, che noi speravamo di poter avere qui, in questa udienza, per poterci togliere qualche curiosità. Quindi notizie de relato rispetto alle quali già si dice che sono delle notizie assolutamente credibili, perché provengono da delle persone già giudicate di per sé credibili. Noi sappiamo anche dell'importanza della posizione di Mannoia in questo procedimento, perché Mannoia afferma d'avere appreso di un viaggio di Andreotti, afferma di avere assistito a un'altra calata di Andreotti in Sicilia. Noi,

naturalmente, di tutto questo non possiamo discutere difronte a lei, non avrà senso discutere difronte a lei, perché lei ha già detto che sono assolutamente credibili e sono credibili per ciò che sanno in presa diretta e per ciò che sanno de relato. C'è ancora di peggio, perché noi leggiamo, ed è una cosa, mi consenta signor giudice, glielo devo dire con tutta la franchezza che mi deriva dalla toga, che mi amareggia ogni volta che la leggo, noi leggiamo che per di più la ragione per la quale questi signori sono poi credibili anche quando riferiscono de relato, discende dal fatto che allorquando un mafioso fa una confidenza ad un altro mafioso, necessariamente l'oggetto della confidenza corrisponde a verità, perché i mafiosi tra di loro non mentiscono. Ora, a parte il fatto che il problemino, intanto è di stabilire se Buscetta abbia o non abbia detto la verità quando dice che Badalamenti gli ha detto, ma è veramente sconcertante leggere in provvedimenti giurisdizionali una professione di fede così assoluta sulle regole che esisterebbero in "Cosa Nostra" secondo la testimonianza di persone che fino al giorno prima, comunque, qualche assassinio

sulle spalle se lo portavano; perché qui noi abbiamo in definitiva avallato la tesi paradossale degli ordinamenti giuridici di cui parlava Santi Romano, abbiamo ammesso che la Mafia è un vero e proprio ordinamento giuridico, abbiamo assunto come oracolo delle leggi e dei comportamenti che operano in Cosa Nostra il signor Buscetta e siccome Buscetta, che ha tutto l'interesse e tutto il bisogno di creare i parametri della propria credibilità, ci viene a dire che tutto ciò che lui dice per averlo appreso da altri corrisponde a vero perché non è pensabile, non è pensabile che nell'ambito di Cosa Nostra si facciano scherzetti l'un con l'altro e ci si possa mentire, dimentichi del fatto che però, poi, nell'ambito di Cosa Nostra ci si ammazza, ci si ruba la droga l'uno all'altro e via dicendo, dimentico del fatto che nonostante l'espulsione di Badalamenti, e quindi nonostante la regola di Cosa Nostra che imponeva che l'espulso venisse del tutto emarginato, questa regola era ... violata dalla stesso Buscetta, perché Buscetta ha bisogno poi di potere dimostrare in questo modo che Badalamenti continuava ad avere rapporti con lui e quindi gli poteva confidare che Andreotti aveva

fatto uccidere Pecorelli, dimentico di tutto questo, questi signori se ne vanno in giro, anche in crociera, portandosi nella bisaccia le sentenze dei giudici del nostro paese, che dicono che loro sono assolutamente credibili. Questa è la verità e allora, signor giudice, mi consenta di dire con tutta franchezza, come faccio a non dubitare della legittimità costituzionale di una norma che dovrebbe impedirle, in questo momento, di sedere su quel tavolo come giudice, perché io già so che di fronte a queste cose che lei ha scritto il rinvio a giudizio del Senatore Andreotti è ormai scontato, e l'opera della Difesa in questa sede è inutile? Ecco perché io non posso non eccepire l'illegittimità costituzionale dell'art.34 del Codice di Procedura Penale per il suo manifesto contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione.

G.I.P.: la ringrazio. Altri interventi?

Avv. Paccoi: il difensore di La Barbera, ovviamente, si associa alle richieste dei codifensori che mi hanno preceduto, in particolare rileva che nella fattispecie ove vi è stato un provvedimento di applicazione della misura cautelare, questo Giudice ha avuto già modo di

pronunciarsi sulla gravità dei gravi indizi, e come già in particolare il professor Coppi ha non solo genericamente argomentato, ma ha anche specificamente rispetto al caso, proprio dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Carminati e La Barbera, questo giudice, dicevo, ha avuto modo di valutare la gravità, i gravi indizi, in particolare, anche riferendosi, in conformità a quanto espresso dal Pubblico Ministero sugli stessi, ed ha argomentato in un momento, emanando quel provvedimento restrittivo, di poco anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero. Pertanto Ella, questo giudice, era a disposizione, aveva la disponibilità di tutti quegli elementi che le indagini aveva fornito, perché non mi sembra che dopo il 17 aprile, se non vado errata, quando è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di La Barbera, siano intervenuti atti d'indagine che potevano riguardare il mio assistito. Ritengo, quindi, che già con precisione e con puntualità Ella si sia espressa quanto meno nei gravi indizi e nell'argomentare rilievo che quasi si è in presenza, oserei dire, di una sentenza che accerta la colpevolezza del mio

assistito. Quindi è in questo caso, nella fattispecie è ancora più evidente il pregiudizio, per questo motivo mi associo alle eccezioni formulate dai colleghi che mi hanno preceduta.

Avv. Oliviero: Giudice, io non ripercorro nessuna delle considerazioni fatte da Taormina e da Coppi, perché francamente trovo, le trovo illuminanti sul punto, però tanto per parlare senza ... mi sembra di assistere, a questo punto, ad un teatrino della giustizia in questa sede, se lei continua e insiste nella sua funzione di giudice dell'udienza preliminare in questa sede, dal momento che leggo e non l'avevo mai letto prima, le dico onestamente non avevo mai letto prima, l'ordinanza di custodia cautelare che riguarda Carminati. Perché è vero che si parla di Carminati, ma sostanzialmente si parla con assoluta precisione e completezza della posizione del mio assistito. Quanto alle dichiarazioni dei pentiti siciliani, lei scrive "la prima osservazione da farsi riguarda la comprovata attendibilità dei collaboratori di giustizia singolarmente considerati". Poi c'è il punto del pentimento degli appartenenti alla cosiddetta Banda della Magliana che darebbe, poi, il riscontro definitivo ai pentiti di mafia

siciliana e scrive: "su quella dei collaboratori in passato appartenenti alla Banda della Magliana, data la diversa matrice, la più recente scelta di collaborare con lo Stato, la verifica è stata approfondita e ha avuto esito estremamente positivo". Leggo ancora, e il cerchio si chiude, per cui francamente quando io dovrò discutere la posizione di Calò, discuterei vestendo formalmente, così, teoricamente, la toga sulle spalle, ma sapendo già quale sarà l'esito di questa discussione, quale sarà l'esito del suo provvedimento: "le dichiarazioni rese da una parte dai collaboranti già partendo da Cosa Nostra, dall'altra quelle della Banda della Magliana costituiscono un mosaico di elementi che unitariamente letto e logicamente valutato appare assolutamente coerente, almeno per quanto riguarda il limitato settore dell'indagine riguardante non la deliberazione, il delitto e l'individuazione dei mandanti primari, ed ecco il punto, ma l'accertamento dei rapporti tra persone appartenenti alla Mafia siciliana, e quindi certamente Calò, ed elementi appartenenti o gravitanti nell'ambiente della Banda della Magliana". Mi pare che lei con ciò che ha

scritto, francamente, non potrà far altro che rinviare a giudizio Calò, per cui la mia discussione o di chiunque altro in questo settore avrebbe il valore zero uguale a zero. Quindi mi pare che per motivi veramente gravissimi l'opportunità di processo giusto in qualsiasi sede, sia nella sede dell'udienza preliminare sia nella sede del giudizio di primo grado, lei abbia il sacrosanto dovere, secondo me, di astenersi e di dichiarare illegittima la norma dell'articolo 34 così come richiesto dalla precedenti difensori.

G.I.P.: avvocato mi scusi, quindi la sua richiesta è anche di astensione? Non ho capito, c'è una doppia richiesta?

Avv. Oliviero: io mi associo, direi che lei già il provvedimento l'ha scritto.

G.I.P.: no, no, io adesso volevo dire soltanto, siccome gli altri difensori hanno richiesto soltanto che io sollevi questioni di legittimità costituzionale, ho visto che lei.

Avv. Oliviero: entrambe le cose, che si astenga o in linea veramente subordinata che si astenga da questa udienza.

Avv. Biffani: un'ultima annotazione, i colleghi che mi hanno preceduto hanno posto in luce le

ragioni per le quali l'articolo 34 nell'attuale formulazione, ma anche il 424 primo comma, là dove l'articolo 34 secondo comma venga ritenuto riferirsi esclusivamente alla fase del giudizio e non invece impingere in un giudizio di fatto che comunque il Giudice delle indagini preliminari emette, il Giudice dell'udienza preliminare, mi scusi, emette. Io volevo concludere con un'ultima annotazione, la Corte Costituzionale ha ritenuto l'illegittimità di quell'articolo, il 34 seconda comma, parlando di un principio importantissimo perché è un principio a cui ha ricollegato l'esistenza e la possibilità di un giusto processo. Il principio è quello di evitare i condizionamenti dovuti a una qualsiasi forza di prevenzione. Il caso all'esame della Corte Costituzionale era un caso che riguardava il Giudice del dibattimento ed allora la mia riflessione è questa, la Corte Costituzionale ha affermato l'illegittimità della norma rispetto ad un Giudice del dibattimento, rispetto ad un Giudice, vale a dire che aveva la possibilità teorica di formarsi un convincimento diverso, perché in dibattimento quel Giudice avrebbe assistito al formarsi della prova. Qui ci

troviamo, viceversa, in una fase diversa da quella, una fase in cui la Difesa ha ricevuto, soltanto pochi giorni fa depositati, gli atti d'indagini compiuti dal Pubblico Ministero, la Difesa non ha possibilità di dare ingresso ad alcuna prova in questa fase, quindi si vorrebbe che il Giudice, quello stesso Giudice che ha ritenuto gravi gli indizi indicati dal Pubblico Ministero e che oggi la Difesa ha la possibilità di conoscere perché finalmente, dopo due anni di indagine, legge gli atti, decidesse, improvvisamente, mortificando le sue precedenti convinzioni e il suo precedente iter logico argomentativo per l'inconsistenza di quei indizi tanto da emettere una sentenza di non luogo a procedere, senza, ripeto, la possibilità che la Difesa abbia dato ingresso ad alcuna prova, perché l'articolo 421 rimette alla discrezionalità del Giudice, ed è dunque un'eventualità tecnica la possibilità di consentire l'acquisizione di testimonianze, consulenze tecniche che gli venissero richieste dalle parti. Allora io dico è una battaglia di civiltà quella che lei oggi deve affrontare, perché lei oggi si deve rendere conto che quello che a lei la norma richiederebbe

sarebbe di calpestare quello in cui lei ha creduto fino a pochi mesi fa tanto d'aver confiscato la libertà di due cittadini. Insisto quindi perché la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non manifestamente infondata, come a me sinceramente pare e venga quindi rimessa al giudizio della Corte.

G.I.P.: per i difensori degli imputati? Mi pare che avete parlato tutti, sentiamo prima il Pubblico Ministero e poi la Parte Civile secondo l'ordine previsto dal codice.

Pubblico Ministero Cannevale: il Pubblico Ministero ritiene anzitutto che la questione debba ritenersi irrilevante per quanto riguarda la posizione di imputati mai sottoposti a misura cautelare, quindi irrilevante per quanto riguarda la posizione del Senatore Andreotti, del dottor Vitalone e di Giuseppe Calò, pare che non siano altri che abbiano sollevato l'eccezione. Se comunque il Giudice ritenesse che sulla base della prospettazione della Difesa non sia possibile pervenire a questo giudizio di rilevanza riteniamo che comunque debba estendere a queste posizioni un giudizio di manifesta infondatezza che comunque chiediamo, con riguardo alla questione sollevata

dalla Difesa di Michelangelo La Barbera. Manifesta infondatezza perché? Perché certamente l'interpretazione delle norme costituzionali spetta alla Corte Costituzionale, ad essa spetta il bilanciamento tra principi, valori costituzionali che possano, eventualmente, essere confliggenti, ma quando si tratta di interpretare un indirizzo chiaro e consolidato della Corte Costituzionale e un quadro normativo altrettanto chiaro sulla base di convergenti indicazioni testuali e sistematiche, quadro offerto dalla legge ordinaria, allora qui siamo nella bottega del Giudice, il Giudice deve rimboccarsi le maniche, prendere i suoi arnesi da lavoro e non sottrarsi a questa opera. Perché al Giudice spetta il compito di filtro, della questione di legittimità costituzionale. Allora cominciamo a vedere quali sono le indicazioni fornite dalla Corte e partiamo dalla sentenza 433/95 che è quella a cui hanno fatto principalmente riferimento i difensori. Allora nella sentenza 433/95 la Corte ha riaffermato in principio che è proprio di una sua costante giurisprudenza, cioè, il pregresso compimento di una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini o

quelle che altre volte era stata definita una valutazione non formale, ma di contenuto delle indagini, radica una sua incompatibilità nella fase del giudizio e cioè al momento di rendere la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato. Questo è quanto ha sempre affermato la Corte nei suoi numerosi interventi sull'articolo 34, li cito tutti a partire dalla 496/90 fino alla 455 del 94. Ed è quanto afferma per quanto conferma pienamente anche nella 433/95 quindi questa ultima recente pronuncia della Corte si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata introducendo una variazione, un mutamento di rotta solo ed unicamente in una delle applicazioni di questo principio. Una variazione che però, come si vedrà subito, non ha alcuna attinenza e non assume alcun rilievo in questa decisione. Anzitutto ritengo necessario chiarire che pur non essendo mai stata resa esplicita nel dispositivo, nei dispositivi delle pronunce della Corte la norma costituzionale violata è chiaro che la Corte ha sempre assunto come parametro decisivo la valutazione dell'articolo 3 della Costituzione. Tal volta, ma qui non interessa, la violazione della delega, cioè gli articoli 76 e 77, per

esempio della 496 del '90, quindi il parametro, in tutti questi interventi della Corte è l'articolo 3 piuttosto che la violazione del diritto di difesa sancito dell'articolo 24 o il principio del Giudice naturale dell'articolo 25. Questo significa che ciò che la Corte ha censurato è una ingiustificata disparità di trattamento di ipotesi analoga e non la compressione e l'insufficiente latitudine del diritto di difesa che può essere insita intrinsecamente in determinate situazioni processuali che l'articolo 34 consente. Il che significa che la Corte ha perseguito unicamente la coerenza interna del sistema e per il resto ha rispettato le scelte discrezionali del legislatore. Quindi in questa chiave, e solo in questa chiave, che è ben inteso il richiamo della Corte al pericolo di prevenzione del Giudice. Questo deve essere chiaro, perché altrimenti si rischia di massimizzare questo principio e porsi un dubbio di costituzionalità ogni qual volta la medesima persona fisica si trovi ad assumere due successive decisioni nello stesso giudizio. Fin a dove può arrivare la massimizzazione di questo principio? Quali conseguenze può portare? Ne abbiamo avuto un

assaggio anche in questa udienza quando il professor Coppi ha rimproverato con ciò magari, andando, forse a invadere il campo del merito per passione difensiva, ha rimproverato al Giudice il contenuto della sua ordinanza ... di custodia cautelare, rimprovero che per la verità avrebbe dovuto estendere anche.

Avv. Taormina: ma è possibile che dobbiamo ascoltare queste cose.

G.I.P.: scusate, non mi sembrava che il Pubblico Ministero, (voci sovrapposte), per cortesia, scusate, il Pubblico Ministero mi sembrava non avesse minimamente fatto valutazioni offensive.

Avv. Coppi: (fuori microfono).

Pubblico Ministero Cannevale: guardi professor Coppi, lungi da me alcun, un rimprovero assolutamente, per carità se così poteva essere interpretata la mia espressione me ne scuso ma non credevo proprio.

G.I.P.: non vedo proprio il problema, sono scambi dialettici.

Pubblico Ministero Cannevale: posso continuare? Dicevo che questo rimprovero, questa critica, come la vogliamo chiamare, per la verità avrebbe dovuto essere estesa anche alla Corte di Cassazione che

ha confermato questa ordinanza.

Avv. Coppi: (fuori microfono).

Pubblico Ministero Cannevale: questa stessa critica, voglio dire, potrebbe essere domani rivolta sempre allo stesso Giudice, persona fisica, per esempio, al dottor Materia in un processo completamente diverso dove fra le fonti di prova a carico ci fosse anche la deposizione, le dichiarazioni di Buscetta per esempio. Come hai detto che era credibile nel processo a carico del Sanatore Andreotti, in un processo completamente diverso dovrei dire la stessa cosa, perché non estenderlo anche a principi di diritto, ad esempio, affermati una volta, perché non estenderlo anche all'interno dello stesso processo a successive valutazione per esempio alla valutazione che sorregge la decisione sulla revoca o sulla richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare. Ora io non so, per esempio, perché si debba giudicare più importante, tra virgolette, la decisione sul rinvio a giudizio e quindi questa decisione debba essere circondata di maggiori e più intense garanzie rispetto ad una decisione sul mantenimento della custodia cautelare che pure grava effetti notevoli. Quindi

in realtà questo, se impostiamo il problema in questo modo, e non teniamo presente che ciò che la Corte Costituzionale richiede è unicamente la razionalità del sistema rischiamo di dare luogo ad una spirale, ad una valanga che non si arresta se non di fronte ad un paradosso di stampo borghesiano, insomma. Ognuno di noi, ogni persona fisica vuole essere Giudice di una sola persona, una sola volta, perché per il resto è soggetto comunque, per vie indirette, per vie traverse, al pericolo di prevenzione. E che la Corte ha chiesto una coerenza interna al sistema si nota con chiarezza in tutte le pronuncie di illegittimità costituzionale in questa materia. Per esempio il 401/91, il legislatore ha ritenuto che il pericolo di prevenzione del Giudice andasse considerato solo rispetto al giudizio vero e proprio, e poi nel prosieguo la Corte su questo non ha nulla da obiettare, chiede però che questo principio sia applicato coerentemente e senza ingiustificate disparità di trattamento. Anche l'ultimo intervento: 433/95 è teso a rimuovere un'incoerenza interna al sistema. Secondo la Corte nel caso sottoposto alla sua attenzione devono riconoscersi i medesimi effetti, che l'articolo

34 Codice di Procedura Penale mira a impedire. E' per questo che questa norma, in quanto non prevede quel determinato caso è giudicata incostituzionale. E' solo per questo motivo. Allora quali sono, secondo la Corte Costituzionale le linee guida di una disciplina dell'incompatibilità intimamente coerente? Qui stiamo parlando di due ipotesi di incompatibilità determinate da due successivi interventi dello stesso Giudice, persona fisica, in un unico procedimento e quindi quando è che un certo intervento A), un intervento, il primo intervento cronologicamente determina incompatibilità rispetto ad un successivo intervento B)? Allora quando è che un determinato intervento A) determina incompatibilità rispetto ad un successivo intervento B), dicevamo. Secondo le linee guida del sistema delineato dal legislatore e rispettato nel suo impalcato complessivo dalla Corte, tanto l'intervento A) quanto l'intervento B) devono avere determinate caratteristiche. L'intervento A) deve comportare una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini, o come pure si esprime in altre pronuncie la Corte, una valutazione della consistenza dell'ipotesi

accusatoria. L'intervento B) deve essere qualificabile come valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato. Allora nella categoria A) la Corte aveva compreso l'ordine del Pubblico Ministero di formulare l'imputazione, il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna, o della richiesta di patteggiamento, l'ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ex articolo 521 Codice di Procedura Penale, tutti interventi che avevano queste caratteristiche, valutazione contenutistica dei risultati delle indagini. Oggi con la sentenza 433/95 include in questa categoria anche l'applicazione di una misura cautelare personale e modifica così un orientamento già espresso nel 502/91 ribadito poi nell'ordinanza 516/91 e nella sentenza 124/82 e giustifica questo nuovo orientamento con le modifiche introdotte dalla legge 332/95, questo uno degli argomenti utilizzati in motivazione. Però per quelle ragioni al mondo l'ampliamento della categoria A) dovrebbe avere come conseguenza anche un ampliamento della categoria B)? E coinvolgere quindi in questa valutazione, in questa categoria la partecipazione all'udienza preliminare che da questa categoria è

sempre rimasta esclusa nelle decisioni della Corte? E` rimasta esclusa della 401/91, nella 502/91, nella 124/92? Quindi, non vedo secondo quale logica la Corte dovrebbe rovesciare un indirizzo così consolidato solo perché ha allargato le maglie in un campo completamente diverso. Ma vediamo anche qual è il quale normativo che delinea la natura dell'udienza preliminare e delle decisioni che ne costituiscono l'epilogo. Qui non si tratta tanto di definire la decisione del G.U.P. nel rito ordinario come pronuncia di rito, pronuncia di merito, è certo comunque che non è una valutazione conclusiva della responsabilità dell'imputato. Non è quando il G.U.P. dispone il rinvio a giudizio perché in questo caso si limita ad affermare che vi sono elementi di valutazione sufficiente a non rendere superfluo il dibattimento, e non è questa certamente una valutazione conclusiva sulla responsabilità. Poi del resto come potrebbe una simile valutazione essere assunta nella forma del decreto, contenere una mera indicazione delle fonti di prova e non la complessiva valutazione delle prove, può non essere nemmeno soggetto ad alcuna forma di gravame, ma neppure la sentenza

di non luogo a procedere è una valutazione conclusiva perché si tratta di un provvedimento che è ben diverso da quelli che siamo abituati a ritenere compresi nel genus sentenza. A differenza delle sentenze normali, sia civili che penali, questa sentenza non copre il deducibile ma solo il dedotto, tanto è vero che può essere revocata con un'ordinanza in presenza di nuove fonti di prova, 434 e seguenti. Può essere riformata, diciamo così, mediante un semplice ... della Corte d'Appello. Questa pronuncia nella sostanza non giudica un fatto, ma l'insieme del materiale probatorio disponibile per la valutazione di un fatto, disponibile al momento della pronuncia. Né poi in questa materia vi sono state significative variazioni del quadro normativo rispetto alle ultime pronuncie della Corte Costituzionale, non considero un significativo mutamento del quadro normativo la soppressione dell'aggettivo evidente nel testo dell'articolo 425. Semmai questa modifica riduce gli spazi di incompatibilità logica tra il giudizio di gravità degli indizi già assunto in sede di adozione della misura cautelare e il successivo proscioglimento all'udienza preliminare, rende la compresenza di queste due

decisioni, semmai, maggiormente compatibili tra loro dal punto di vista logico. In ogni caso è certo che la novella del '93 non ha snaturato la decisione del G.U.P. che dispone il giudizio, non l'ha certo trasformata in una valutazione conclusiva di colpevolezza. Quindi se diciamo che la questione è manifestamente infondata proponiamo una soluzione che riteniamo di chiarezza solare dal punto di vista di vista dell'interpretazione della costituzione della legge, ed anche dal punto di vista degli orientamenti costantemente espressi dalla Corte, in questo senso chiediamo al Giudice di determinarsi.

Parte Civile Galasso: le osservazioni del Pubblico Ministero, mi limiterò a fare solo qualche considerazione (fuori microfono) a me pare in maniera persuasiva, non ultimo dal Giudice delle indagini preliminari di Roma nell'ordinanza del 4 ottobre 1995 con la quale è stata giudicata manifestamente intentata la questione di costituzionalità nei termini, che è stata qui oggi proposta dai difensori degli imputati. Naturalmente non è questo il momento per questa Difesa di entrare nel merito di alcuni rilievi che sono stati fatti per sostenere il rapporto di

incompatibilità tra questo Giudice e il Giudice che ha disposto i provvedimenti cautelari. Io credo che i gravi indizi di colpevolezza che sono stati valutati in quella sede richiedevano quel tipo di estensione del giudizio da parte del Giudice, ma mi pare che non è questo il punto e vorrei anche dire qui che io sono convinto che non si tratti qui di una questione di irrilevanza, com'è stato posto al Pubblico Ministero, mi sembrano invece persuasive le ragioni per le quali, da parte dei difensori, anche degli imputati Vitalone e Andreotti si solleva la rilevanza, invece, di questo punto è una questione di principio, indubbiamente che è stata sollevata. Aggiungo sempre, in questa breve premessa, che io credo che qui si debba parlare, appunto, del dubbio di costituzionalità che è stato sollevato, non del dubbio di opportunità di una soluzione legislativa che è cosa diversa. Personalmente sarei anche d'accordo nel ritenere che la soglia di garanzia debba essere elevata dal legislatore rispetto a quanto è previsto dall'articolo 34, ma qui si parla di un dubbio di costituzionalità, ed io credo che non ci sia ragione di sostenere che questo dubbio di costituzionalità per l'ipotesi

sollevata sussista. Intanto vorrei dire, forse non ho ben ascoltato o compreso le cose dette dal collega Taormina, ma in realtà l'articolo 34 del Codice di Procedura Penale ha visto ben 10, se non sbaglio, sentenze di accoglimento, quindi la Corte Costituzionale se ne è occupata in più di un'occasione, però mi pare di potere ricavare, come ricava il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma da questa serie di sentenze della Corte Costituzionale, da ultimo quella che qui è stata richiamata, che in realtà il giudizio della Corte proprio sul minimo di garanzia indispensabile, di garanzia di Difesa, di garanzia di imparzialità del Giudice riguarda il giudizio così detto conclusivo. Cioè quel giudizio che pone l'alternativa tra proscioglimento e condanna. Non è questo il caso del G.I.P., vorrei anche aggiungere che portando fino alle estreme conseguenze una diversa valutazione del principio affermato, o dei principi affermati dalla Corte Costituzionale si dovrebbe giungere alla conclusione che in realtà questo è un altro grado di giudizio, che ci troviamo ciò cioè in un'ulteriore allargamento dei gradi. Ma questo richiederebbe, allora, altri interventi, per

esempio, quelle sommarie informazioni che spetta al G.I.P. di potere assumere sarebbero del tutto incoerenti rispetto ad una soluzione legislativa che portasse a ritenere che qui ci troviamo in presenza di un grado compiuto di giurisdizione, e mi pare sufficiente l'abolizione dell'aggettivo evidente per sostenere una conclusione di questo genere. Non c'è dubbio che la Corte Costituzionale intervenendo sull'articolo 34 ha configurato una interpretazione sicuramente vincolante che sposta il punto di equilibrio, il bilanciamento tra il principio di economia processuale di concentrazione nel Giudice di una fase del procedimento, riaffermato nella legge delega, e dall'altro le garanzie di difesa e conseguentemente quelle di imparzialità del Giudice che è al servizio, evidentemente, dell'effettività del diritto di difesa. Ha spostato questo punto di equilibrio indubbiamente, ma non fino al punto di ritenere che si possa equiparare in qualche modo il giudizio compiuto dal Giudice dell'udienza preliminare con il giudizio compiuto dal Giudice del dibattimento il quale è stato preservato in una logica del sistema da qualunque elemento di conoscenza, non solo di

valutazione, della fase pregressa. Mentre il principio di concentrazione in una fase, nel medesimo Giudice è stato salvaguardato dalla Corte Costituzionale. Quindi io non sono affatto convinto che, addirittura, sarebbe, come dire, una sorta di dimenticanza o che comunque sia automatico che la Corte Costituzionale investita di questa questione debba decidere nel senso della incostituzionalità ulteriore dell'articolo 34, nella direzione che qui è stata sollevata. Del resto se facciamo riferimento a quel principio di razionalità che più volte la Corte Costituzionale ha invocato e che ancora qui è stato invocato per sostenere questo dubbio di incostituzionalità, io vorrei ricordare che nell'ordinamento processuale civile e penale è previsto il ripensamento, la revisione, autocritica del medesimo Giudice su un provvedimento già adottato. Quindi è previsto che il Giudice possa ritornare su un giudizio, su una valutazione già fatta, tanto più quando la valutazione come in questo caso, è orientata verso fasi e verso provvedimenti diversi. Tanto più quando una indagine non sia ancora compiuta del tutto, quindi sono sottoposti al suo vaglio elementi ulteriori. Dunque io credo che ci

troviamo in presenza proprio sulla base di questo percorso che ha seguito la Corte Costituzionale, di fronte io credo ormai a una delimitazione pressoché definitiva dell'ambito di applicazione dell'articolo 34 del Codice di Procedura Penale, non ci sia io credo spazio ulteriore, salvo davvero a snaturare definitivamente la funzione dell'intera fase dell'indagini preliminari e della funzione medesima del giudice delle indagini preliminari. Quindi credo che si possa, senza, come dire, rimandando a una ulteriore valutazione che io posso anche auspicare da parte del legislatore di questa materia, di tutta la materia che riguarda la fase delle indagini preliminari, è la stessa funzione del Giudice preliminare, questo e altro punto, qui è stata sollevata una questione di costituzionalità, credo che il dubbio sia infondato e pertanto concludo alla stessa maniera del Pubblico Ministero nel senso di rigettare questa eccezione e di giudicare manifestamente infondata la questione sollevata, grazie.

G.I.P.: diamo atto che l'avvocato Taormina ha depositato anche una memoria scritta sulla stesso argomento.

Avv. Taormina: a parte questo signor Giudice io ho

fatto un'istanza, perché come lei ben sa, perché purtroppo ragioni collegate alla mia posizione di dipendente dello Stato mi obbliga a essere, mi costringono ad andare via, ho già fatto quell'istanza perché potesse limitare l'udienza all'una, io alle tre dovrei stare a Roma e già sono in ritardo, vorrà consentire che si tratta di un processo nel quale la presenza di tutti è indispensabile, per cui non so se, come si può ottemperare a queste.

G.I.P.: avvocato, io adesso devo risolvere questa questione, devo andare in Camera di Consiglio adesso.

Avv. Taormina: a meno che non ci vado domani in Camera di Consiglio?

G.I.P.: no, preferisco farlo oggi, considerato che ormai sono le due e che la Camera di Consiglio necessariamente non sarà brevissima, possiamo stabilire che nel caso d'accoglimento il processo si sospende e quindi non c'è più problema di rinvio a domani, in caso di rigetto della questione, di dichiarazione di manifesta infondatezza, possiamo concludere qui l'udienza e rinviarla a domani, senza ulteriori impegni per il pomeriggio.

Pubblico Ministero Cannevale: possiamo. Su questa richiesta credo che dovremmo interloquire se è una richiesta di sospensione per legittimo impedimento, anche perché sappiamo che abbiamo un calendario piuttosto stretto, noi riteniamo che il Giudice debba ritirarsi in Camera di Consiglio su questa questione e che deve farlo immediatamente, poi chiediamo che eventualmente la questione sia discussa dopo e chiediamo di potere dire la nostra opinione.

G.I.P.: per quanto le parti possano interloquire, io devo anche valutare la lunghezza delle Camere di Consiglio, quindi ritengo che allo stato decisa questa questione si possa, eventualmente, ripeto, se la questione non sarà dichiarata fondata rinviare a domani, mi pare che oggi la giornata. Quindi ritengo che si possa rinviare, nel caso di rigetto direttamente a domani, naturalmente il tutto sarà deciso all'esito di questa Camera di Consiglio. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 14,00.

Il Giudice rientra dalla Camera di Consiglio alle ore 17,00. Si riprende l'udienza con la lettura dell'ordinanza. L'udienza viene sospesa alle ore

17,20.

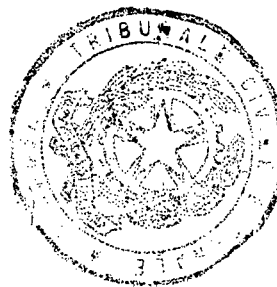
LA PRESENTE TRASCRIZIONE E' STATA EFFETTUATA DALLA
DITTA GAMMA SERVICE, S.r.l. - Sede Legale: via
Angelo da Orvieto n.36 - ORVIETO (TR) - Sede
operativa: via Mario Angeloni n.47 - PERUGIA -
E' COMPOSTA DA N.99 PAGINE.

L'OPERATORE

Luca Bordini Alessio Bucci

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

E' copia conforme all'originale
Perugia, li 01.12.95
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

STRAZIO
E' copia conforme all' originale *A seguito di...*
Perugia, *15-12-95*
IL CANCELLIERE *otto.*
[Signature]

4
I STANZA RINVIO
AW. TAORMINA
DELL'UDIENZA 2.11.1995

STUDIO LEGALE
AVV. PROF. CARLO TAORMINA-AVV. M. CELESTINA DEL SIGNORE
00193 ROMA VIA FEDERICO CESI N. 21
TEL. 06/3242632 - 3242634 FAX 3213802

DA Adv. Prof. Carlo Taormina

A TRIBUNALE DI PERUCIA - UFFICIO GIP

C.A. l'ec.mo Cons. dott. MATERIA

OGGETTO ISTANZA DI RINVIO

PAGINE 1 + 6

DATA 31.10.95

*Cortesemente, dare conferma dell'avvenuta esatta ricezione.
Grazie*

TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

GIP - MATERIA

Proc.n.

ISTANZA DI RINVIO

NELL'INTERESSE DI

VITALONE CLAUDIO

Il sottoscritto avv.prof. Carlo Taormina, difensore di fiducia di
VITALONE CLAUDIO,

PREMESSO

- che all'esito dell'udienza del 27 ottobre 1995, la S.V.III.ma disponeva il rinvio della stessa al giorno 2 novembre 1995;
- che tuttavia per quella data il sottoscritto è impegnato per un improrogabile e pregresso impegno professionale nel processo a carico di CERCIELLO GIUSEPPE pendente dinanzi al Tribunale di Brescia;
- che, infatti, all'esito dell'udienza del 13 ottobre 1995, il Tribunale di Brescia disponeva il rinvio del processo per eventuali repliche al giorno 2 novembre 1995, ore 08:30;
- che in quell'udienza sono previste repliche della parte civile e del pubblico ministero;
- che, in particolare, quest'ultimo, interpellato informalmente, ha preannunciato che il suo intervento durerà circa un'ora e mezza e riguarderà integralmente la posizione del CERCIELLO;
- che, dunque, la presenza del sottoscritto in quella sede è assolutamente indispensabile;
- che, infatti, il sottoscritto, intende controreplicare all'intervento della parte civile e del pubblico ministero e non sono previste altre udienze per poterlo fare giacchè, finita la discussione, il Tribunale si ritirerà in camera di consiglio;
- che, peraltro, il sottoscritto ha necessità di intervenire in quel processo anche in considerazione del fatto che, successivamente all'udienza del 13 ottobre 1995, ha acquisito un documento, prima non conosciuto, e dunque non presente nemmeno agli atti del processo, a

parere della difesa rilevante ed assolutamente necessario ai fini della decisione;

-che, in considerazione di quanto sopra, il sottoscritto intende sollecitare il Tribunale di avvalersi dei poteri di cui all'art. 523, comma 6, cod. proc. pen.;

-che, stante la delicatezza della situazione e l'importanza dell'attività difensiva da compiere il sottoscritto, il quale è in possesso della documentazione di cui si è detto e che intende esibire, non può farsi sostituire nel procedimento di Brescia;

-che, il sottoscritto, il quale si farà, ovviamente, sostituire per la lettura della sentenza, anche ove volesse tentare di raggiungere la sede perugina non appena verrà dichiarata la chiusura del dibattimento, deve rappresentare le oggettive difficoltà esistenti per raggiungere Codesto Tribunale in tempo utile;

-che, infatti, da Brescia l'aeroporto più vicino è quello di Verona dal quale gli aerei per Roma partono alle ore 12:50 e 16:35;

-che, posta la durata delle repliche del pubblico ministero e della parte civile nonché quella del sottoscritto, e considerato anche il tempo necessario per raggiungere l'aeroporto, certamente l'unico volo utilizzabile è quello delle 16:35 il cui arrivo a Roma è previsto, secondo le ottimistiche previsioni degli orari Alitalia, alle 17:35;

-che, considerata anche la distanza esistente tra l'aeroporto di Roma ed il Tribunale di Perugia, è impossibile che il sottoscritto possa raggiungere quest'ultima sede in tempo ragionevolmente utile;

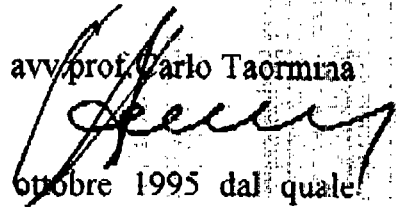
-che, ovviamente, le conclusioni sono le stesse ove il sottoscritto decidesse di prendere l'aereo da Milano, giacché, benché vi siano maggiori collegamenti, maggiore è comunque la distanza di questo scalo da Brescia, sicché difficilmente potrebbe prendere un volo che parta prima delle ore pomeridiane,

PER QUANTO PRECEDE

il sottoscritto rivolge rispettosa istanza affinché la S.V. III ma tenuto in considerazione il progresso, inderogabile e documentato impegno professionale del sottoscritto, voglia rinviare la trattazione dell'udienza ad altra data al fine di consentirgli la partecipazione all'udienza.

Con deferenza.

avv. prof. Carlo Taormina



Si allega verbale di udienza del 13 ottobre 1995 dal quale emerge il rinvio alla udienza del 2/10/95

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

VERBALE DI UDIZIA
- art. 480 e segg. C.P.P. -

Dr. Totone
Pernice

L'anno 1995 il mese ottobre il giorno 13 alle ore 13.5
in Brescia via Moretto n. 78 davanti al Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione 10
penale, composto da:

Presidente Dr. Roberto Pappai
Giudice Dr. Carlo Zacc
Giudice Dr. Sellaio Petromere
con l'assistenza

Si inizia la trattazione in pubblica udienza del pro. nei confronti di Arces G. + 48
imputat. di art. 41/46/317 CB ed altro.

Il Presidente controlla la costituzione delle parti ed atto che:

Il Pubblico Ministero Dr. F. Piantoni
gli imputat. è presente
assistiti e difesi da:

Vedasi elenco allegato

Le cui generalità corrispondono a quelle del decreto di citazione a giudizio (ovvero)

altresi presenti i seguenti parti assistiti e difesi come segue:

1) ARCES GIOVANNI *assente*

Difeso di fiducia dall'avv. Renato Mantovani di Milano *assente*

sost. avv. M. Agosti

2) BALLERINI LIVIO *assente*

Difeso di fiducia dall'avv. Giannino Guiso di Milano *assente*

sost. avv. R. Illido

3) BERGER TOMMASO *assente*

Difeso di fiducia dall'avv. Alberto Moro Visconti di Milano *assente*

e dall'avv. Franz Grande Stevens di Torino *assente*

sost. avv. M. Bonicci

4) BONELLI SERGIO *assente*

Difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Baretta di Milano *assente*

e dall'avv. Alessandro Mainardi di Brescia *assente*

5) BOZZALI CARLO CESARE *assente*

Difeso di fiducia dall'avv. Dariana Martini di Milano *assente*

e dall'avv. Alessandro Mainardi di Brescia *assente*

sost. avv. Lombardi

6) BRACCO CARLO CESARE *assente*

Difeso di fiducia dall'avv. Giuliano Pisapia di Milano *assente*

e dall'avv. Giuseppe Frigo di Brescia *assente*

sost. avv. M. Bonicci

7) BRUGHERA MARIO *assente*

Difeso di fiducia dall'avv. Renato Dauris di Torino *assente*

e dall'avv. Gianmaria Chieravaglio di Milano *assente*

sost. avv. M. Bonicci

8) CAPITANUCCI CARLO *assente*

difeso di fiducia dall'avv. Piero Gaggero di Milano *assente*

post. avv. R. Nole

9) CAPONE GIUSEPPE *assente*

difeso di fiducia dall'avv. Michele Saponara di Milano *assente*

e dall'avv. Vinicio Nardo di Milano *assente*

post. avv. R. Nole

10) CERCIELLO GIUSEPPE *assente*

difeso di fiducia dall'avv. Carlo Teornicola di Roma *presente*

11) COCCHINI GUSTAVO *assente*

difeso di fiducia dall'avv. Angelo Giarda di Milano *assente*

post. Avv. V. Rocco

12) COSTA PIERLUIGI *assente*

difeso di fiducia dall'avv. Vilma Zanchetti di Milano *assente*

e dall'avv. Annalisa Moltani di Milano *assente*

post. Avv. Sabotino

13) DE GENNARO GAETANO *assente*

difeso di fiducia dall'avv. Permaria Coreo di Milano *assente*

post. avv. M. Agosti

14) DI MATTEO EMIDIO *assente*

difeso di fiducia dall'avv. Pasquale Balzano di Roma di Milano *assente*

post. Avv. M. Agosti

15) DORA MARIO *assente*

difeso di fiducia dall'avv. Lorenza Crippa di Milano *assente*

post. Avv. M. Baccinini

19/10/1981

UFFICIO DI CANCELLERIA

A.g.p. l'Avv. 10 Tassone deposita la ^{conclusione} ~~conclusione~~
di allegato, al presente verbale;
Il Presidente dà le parole all'Avv. 10
Tassone ^{continuando} ~~continuando~~ ^{la sua conclusione} ~~la sua conclusione~~
chiedendo che il suo assistito venga assolto
per non aver commesso il fatto.

A.g.p. viene ^{esaminato} ~~esaminato~~ l'atto dell'interpolazione
presso la Corte di Cassazione, relativo alla
trattazione dell'istanza di revisione,
presentata da Stefano Emilio di cui risulta
fissata udienza per il 30.10.1995.

Il Tribunale ^{procede} ~~procede~~ quanto
opra disposto dal ^{giudice} ~~giudice~~ ^{Valter} ~~Valter
in data posteriore a questo
indirizzamento.~~

A.g.p. il Presidente ^{ha} ~~ha~~ quali ^{indizi} ~~indizi
per eventuali repliche, il 2.11.1995 ore 13,30
verbale chiuso ore 9,30~~

[Signature]

[Signature]

E' copia conforme all'originale

Perugia, li 01.12.95

IL CANCELLIERE

[Signature]



TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

E' copia conforme all'originale

Perugia

15-12-95

IL CANCELLIERE

[Signature]

o seguito dal p. 100

305

VERBALE UD. PREL.
2.11.95 CONTRASCRIZIONE INTEGRALE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 208/94 R.G.I.P.
N. 1/94 R.N.R. DDA

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE -art. 420 e segg. C.P.P.-

L'anno 1995 il giorno 2 del mese di novembre alle ore 10 in Perugia Aula di Udienza della Nuova Casa Circondariale di , località Capanne - Pian Dell'Abate.
Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dr. Sergio MATERIA assistito per la redazione del presente verbale, in prosecuzione di quelli in data 26.10.1995 e 27.10.1995, e redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 II° c.C.P.P., dall'Ass.Giudiziario Carla Gori, in Camera di Consiglio, chiamati sono comparsi:
I Pubblici Ministeri: Dr. Fausto CARDELLA e Sandro CANNEVALE

Gli imputati:

1) BADALAMENTI GAETANO nato a Cinisi il 14.9.1923 detenuto per altra causa presso il Penitenziario di Fairton (U.S.A.);
NON COMPARSO

Assistito e difeso dall'Avv. Paolo GULLO del Foro di Palermo NON COMPARSO il Giudice rilevato che il dif. di fiducia di Badalamenti Gaetano non comparso è presente l'avv. Daniela Paccoi quale dif. d'ufficio nominato nella precedente udienza del 26.10.1995

2) CALO' GIUSEPPE nato a Palermo il 30.9.1931 attualmente detenuto, per altra causa, presso la Casa Circondariale di Palermo NON COMPARSO
Assistito e difeso dagli Avv.ti Corrado OLIVIERO e Ivo REINA del Foro di Roma non comparsi viene nominato ai sensi dell'art.97 c.4 c.p.p. l'avv. Rosa Conti

3) ANDREOTTI GIULIO nato a Roma il 14.1.1919 res. in Roma LIBERO- PRESENTE
Assistito e difeso dagli Avv.ti Franco COPPI del Foro di Roma e Giovanni BELLINI del Foro di Perugia presenti

4) VITALONE CLAUDIO nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a Roma LIBERO- PRESENTE
Assistito e difeso dagli Avv.ti Carlo TAORMINA e Alberto BIFFANI del Foro di Roma presente solo l'avv. Biffani è presente anche l'avv. Arturo Bonsignore quale sost. processuale degli avv.ti Taormina e Biffani

5) LA BARBERA MICHELANGELO nato a Palermo il 10.9.1943 detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo DETENUTO -NON COMPARSO
Assistito e difeso dagli Avv.ti Angelo BARONE del Foro di Palermo e Daniela PACCOI del Foro di Perugia presente anche in sost. dell'avv. Barone sono presenti i sost. processuali dell'avv. Paccoi avv.ti



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

208/94 G.I.P.

IL GIUDICE

sulla istanza di rinvio della odierna udienza da parte dell' avvocato Carlo Taormina, difensore di Vitalone Claudio;
sentite le altre parti private ed il P.M.;

O S S E R V A:

nella udienza preliminare non trova applicazione l'art. 486 comma 5 c.p.p..
Ciò risulta confermato dalla lettura dell'art. 420 comma 3 c.p.p. che in relazione alla udienza preliminare non prevede in nessun caso rinvio della udienza per impedimento del difensore.

Si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione, sezione 2°, n. 6902 del 22.1.1992; e Cass., sez 1°, 2. 2. 1993, n. 194077 CED.

Peraltro l'art. 486 co. 5 c.p.p. non si applica in alcun caso, dunque nemmeno nel dibattimento, allorché l'imputato sia assistito anche da altro difensore o nel caso in cui il difensore impedito abbia designato un sostituto processuale. Nel presente caso ricorrono entrambe le ipotesi.

Inoltre l'impegno del difensore per l'odierna udienza era noto fin da data precedente al 13 ottobre scorso.

L'avviso di fissazione della udienza preliminare, anche per la giornata odierna, fu infatti notificato all'avv. Taormina il 27. 9. 1995.

L'impegno per la presente udienza risulta pertanto precedente.

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di rinvio ed ordina procedersi oltre.

Perugia, 2 novembre 1995

IL GIUDICE
dr. Sergio Materia



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IL GIUDICE

sulla richiesta della difesa di Vitalone Claudio di acquisizione di relazione tecnica;
rilevato che per le modalità della richiesta di produzione il documento assume la forma
della memoria ex art. 121 c.p.p.;
che deve essere qualificato come memoria anche il parere del consulente tecnico;
sentite le altre parti;

P.Q.M.

ammette la produzione.

Perugia 3 novembre 1995

IL GIUDICE
dr. Sergio Materia

Silvia Egidi e Rosa Conti

Sono presenti altresì

la p.c. Pecorelli Rosina nonché il dif. di fiducia della stessa
Avv. Claudio Ferrazza non è presente Andrea Pecorelli p.c. nonché
il sost. processuale del dif. di fiducia avv. Galasso avv.
Claudio Ferrazza

nessuno è presente per le altre p.o.

Si dà atto che la presente udienza viene videoregistrata e che la
registrazione ha inizio alle ore 10

Si dà atto che sono presenti quali addetti alla
videoregistrazione e alla stenotipia i sigg.ri Stefano Fagiolo
Camilli Alessia e Bendini Luisa

Il Giudice procede quindi all'accertamento relativo alla
costituzione delle parti.

Si dà atto che preliminarmente:

La difesa di Vitalone, avv. Biffani, rinnova la richiesta di
rinvio dell'udienza avanzata dall'avv. Taormina perchè impegnato
in altro procedimento come da istanza scritta inviata per fax
all'ufficio del G.I.P., e chiede che l'udienza venga differita a
domani.

La difesa degli altri imputati si rimette al Giudice.

Il P.M. si oppone al rinvio in primo luogo perchè la difesa del
Dr. Vitalone è rappresentata dall'avv. Biffani e Bonsignore, e in
secondo luogo perchè la data della presente udienza era stata
disposta e comunicata alle parti prima del 13.10.1995, chiede
quindi che la richiesta venga rigettata.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio ed al termine emette
l'allegato provvedimento del quale dà immediata lettura.

La difesa di Andreotti chiede di essere ammesso produrre
documentazione nonché videocassetta di intervista rilasciata da
Badalamenti, nonché copia di rinvio a giudizio del Tribunale di
Palermo, copia di interrogatorio reso avanti al Dr. Terranova da
parte di Malò infine copia di memoria difensiva depositata dalla
difesa di Andreotti nel procedimento di Palermo nonché copie
sentenze.

La difesa di Badalamenti chiede di poter esaminare i documenti
riguardanti la posizione di Badalamenti.

La difesa di La Barbera si associa.

Si associano anche le difese degli altri imputati.

Il P.M. non si oppone alla produzione.

La difesa delle p.c. nulla oppone.

Il Giudice concede breve termine per poter esaminare da parte
delle altre difese le produzioni di cui sopra.

Al termine dell'esame i difensori degli altri imputati nulla
oppongono alla produzione.

IL GIUDICE

ammette le produzioni di cui sopra.

La difesa di Vitalone fa presente che a tutt'oggi il P.M. non ha
desositato riscontri a delega fatti dal predetto P.M. e chiede
quindi quando l'ufficio del P.M. sarà in grado di poterli
depositare.

Il P.M. ribadisce che gli atti pervenuti sono stati tutti
depositati all'ufficio del G.I.P. per quanto attiene agli atti non
ancora depositati ribadisce la non rilevanza dei detti atti nel

procedimento essendo comunque già presenti nel fascicolo processuale.

La difesa di Vitalone fa presente che sulla stampa di sabato sono comparsi documenti che non sono presenti nel fascicolo depositato dal P.M.

Chiede che il Giudice voglia accertare se esistono atti di indagine che non sono stati ancora depositati dal P.M.

Chiede che venga trasmessa copia del verbale alla Procura della Repubblica perchè venga accertato come è stato possibile che siano apparse sulla stampa trascrizioni di intercettazioni.

Il P.M. dichiara che non ha dichiarazioni da fare chiede che l'udienza prosegua.

La difesa di Vitalone chiede che il Giudice si astenga dalla trattazione del presente procedimento anche in riferimento al provvedimento emesso in tal senso dal G.I.P. di Torino.

Si dà atto che alle ore 11 entra in aula l'avv. Alfredo Galasso dif. di fiducia della p.c. Andrea Pecorelli. La difesa di Vitalone deposita copia del provvedimento emesso dal G.I.P. di Torino e memoria difensiva sull'istanza di astensione.

Il Giudice sulla istanza di astensione di riserva di provvedere.

La difesa di Vitalone eccepisce che nella richiesta di rinvio a giudizio non è indicata la condotta ascritta al Dr. Vitalone.

Il P.M. dichiara che non ha nulla da precisare.

Il Giudice dà atto che l'avv. Biffani deposita memoria che eccepisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

La difesa di Vitalone chiede che venga pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. sentenza e deposita istanza di proscioglimento.

IL GIUDICE

conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, dichiara aperta la discussione.

I Pubblici Ministeri espongono i fatti e si riportano agli atti.

All'inizio dell'esposizione dei fatti da parte del P.M. l'imputato Vitalone chiede che venga disposto la sospensione dell'udienza onde consentirgli di depositare istanza di ricusazione dei confronti dell'attuale G.U.P.

Il Giudice non concede la sospensione non essendo prevista dalla norma che regola l'udienza preliminare.

Il P.M. conclude con la conferma la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli imputati.

Gli imputati Andreotti Giulio e Claudio Vitalone chiedono di essere sottoposti ad interrogatorio.

Il Giudice procede agli interrogatori come da verbale allegato.

allegato n. 1 al verbale di udienza preliminare del giorno 2.11.1995

VERBALE INTERROGATORIO IMPUTATO

GENERALITA': ANDREOTTI GIULIO n. a Roma il 14.1.1919

res. a Roma Corso Vittorio Emanuele, n. 326

luogo in cui esercita l'attività lavorativa: ==

stato civile: coniugato con figli

professione/occupazione: Senatore della Repubblica - giornalista pensionato

beni patrimoniali: possiedo assieme a mia moglie la casa dove abitiamo e la casa dove abitano i miei figli

se è sottoposto ad altri processi penali: sì a Palermo

se ha riportato condanne all'estero e/o in Italia: no

se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità: sì

se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche: sì

Il Giudice invita l'imputato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa.

A.D.R. Io incontrai Sindona nel 1973 quando egli non era ancora latitante. Il viaggio era stato organizzato per motivi politici come sempre, in quella occasione incontrai Sindona, persona all'epoca stimato da moltissime persone.

La signora Grattan non è mai stata mia segretaria.

Non conosco i rapporti che esistevano tra la Grattan e Sindona, e la stessa Grattan non mi ha mai consigliato di incontrare Sindona che ripeto all'epoca era una persona stimata da tutti e tanto meno latitante.

Quando Sindona ha avuto il suo tracollo lo stesso coincise con la mancata approvazione da parte del Governo, da me presieduo, dell'aumento del capitale della finanziaria di Sindona.

A.D.R. Non ricordo il motivo della visita con De Cataldo, dif. di Sindona, il 23.4.1979, non ricordo che sia mai venuto da me per parlarmi di Sindona, non sono a conoscenza che il De Cataldo era il dif. di Sindona. Comunque non ricordo il motivo di questa visita.

A.D.R. Ebbi gli incontri con Alibrandi su richiesta del Governatore Banfi ma in epoca precedente al giugno 1979, di eventuali incontri successivi non ricordo.

A.D.R. La sera dell'omicidio di Pecorelli non incontrai Vitalone né nei giorni successivi anche perché si era nella fase di formazione del Governo.

A.D.R. Non so chi interpellò il Dr. Vitalone per la candidatura alle elezioni del 1979.

A.D.R. Non ricordo chi sia il Trinca annotato sulla mia agenda.

L'unico Trinca che io ricordi era uno della D.C. di Orvieto.

Escludo che si tratti di quello del ristorante La Lampada.

L'udienza viene sospesa alle ore 13,55 e rinviata alle ore 15,30

Alle ore 15,40 viene ripresa l'udienza e riprende anche la videoregistrazione alla presenza delle stesse persone già indicate all'inizio del verbale ad eccezione dell'avv. Galasso sost. dall'avv. Ferrazza.

L'udienza riprende con il prosiegua dell'interrogatorio dell'imputato Andreotti.

L'imputato espone a questo punto quanto utile per la sua difesa. Si dà atto che alle ore 16 interviene anche l'avv. Galasso dif della p.c. Pecorelli Andrea

A.D.R.: Evangelisti mi parlò dell'intenzione da parte di Pecorelli di attaccarmi sugli assegni era nei primi di marzo 1979.

A.D.R. Non ho elementi per spiegare come mai Evangelisti finanziasse Pecorelli.

A.D. della difesa di Andreotti:La rivista O.P. si occupò in precedenza e cioè nel 1977 degli assegni del presidente.

A.D. della difesa: Smentisco che io abbia fatti due viaggi nel 1978 e 1979 in Sicilia per incontrare Bontade, nè di essere mai stato clandestinamente in Sicilia.

A.D. della difesa: Posso riconfermare in punto di fatto della ricostruzione della giornata 20.9.1977 fatta nella memoria depositata agli atti dlla mia difesa.

A.D. della difesa:Chiesi a Vitalone se avesse conosciuto i Salvo in occasione della denuncia fatta d Vitalone alla Sig.ra Palma.Lui mi rispose che non conosceva i Salvo non poteva escludere però che in qualche occasione pubblica li avesse incontrati ma senz'altro mai conosciuti.

A.D. della difesa:Riguardo alla icenda Moro ho visto le carte relative al 78, le ho esaminate e abbiamo anche deciso di renderle pubbliche. La parte che riguarda le carte del 1990 io le esaminai solo superficialmente dando solo una scorsa.

Nel 1978 le carte Moro mi furono consegnate, non in anteprima,non ricordo se dal Ministro dell'Interno o dal Generale Dalla Chiesa, ma senz'altro in via ufficiale.

Il Generale Dalla Chiesa non mi ha mai portato nè mi ha mai parlato di documenti che dovevano rimanere segreti.

Io non ho mai saputo che esistevano altre carte Moro oltre quelle relative al 1978.

A.D. della difesa: Io non ho mai avuto alcuna informazioni di eventuali contatti con la mafia perchè si adoperasse per la liberazione di Moro.

A.D.della difesa:Io non ho mai avuto occasione di intervenire sulla vicenda Italcasse salvo nei primi mesi del 1958-59 .

Io non sò chi fù il successore di Arcaini. Qualche mese prima della sua morte mi chiese di riceverlo, lo ricevetti e lui rimase molto stupito di questo fatto.

A.D. della difesa:Il primo provvedimento, quella che potremo chiamare decreto Vassalli, nacque a Cortina, l'avv. Ascri mi disse che se non si fosse fatto qualche cosa da lì a poco tutti gli imputati nel maxiprocesso sarebbero usciti per decorrenza termini. La cosa mi colpì molto, telefonai a Palermo per avere conferma.

Il decreto che preparammo assieme a Martelli, lasciò molto perplesso il Presidente della Repubblica e anche una forte opposizione parlamentare.

A.D. della difesa: Confermo la lettera da me inviata a Finocchiaro perchè si intensificassero le ricerche di Totò Riina.

A.D. della difesa della p.c.:io non ho mai usato la parola complotto ma forse esiste un suggeritore che abbia detto a Mannoia e Di Maggio quello che dovevano dire.

Riguardo a questo procedimento non palro di complotti ma vi sono delle testimonianze certamente false.

A.D. della p.c.: Ho saputo della famosa cena della Faniglia Piemontese dopo la querela del Dr. Vitalone. Pecorelli era comunque già morto .

Ribadisco nè Vitalone nè Evalisti mi parlarono di propria iniziativa di questa famosa cena.

A.D. della difesa della p.c.: Io non ho mai avuto colloqui con il Generale Dalla Chiesa con riferimento alle carte di Moro.

A.D. dell'avv. Ferrazza: seppi della morte di Carmine Pecorelli o la sera tardi o la mattina molto probabilmente la sera tardi

Me lo comunicò il capo dell'Ufficio stampa.

A.D.R.:Non chiesi ad Evangelisti come seppe che Pecorelli mi avrebbe attaccato sulla storia degli assegni del Presidente.

L.C.S.

allegato n. 1 al verbale di udienza preliminare del giorno 2.11.1995

VERBALE INTERROGATORIO IMPUTATO

GENERALITA': VITALONE CLAUDIO nato a Reggio Calabria il 7.7.1936
res. a Roma dom.to presso lo studio del mio difensore di fiducia
avv. Carlo Taormina Roma Via Federico Cesi
luogo in cui esercita l'attività lavorativa:==
stato civile: coniugato con figli
professione/occupazione: magistrato
beni patrimoniali: possidente
se è sottoposto ad altri processi penali: no
se ha riportato condanne all'estero e/o in Italia: no
se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità: si
se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche: si

Il Giudice invita l'imputato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa.

A.D.R.: Penso che la sera dell'omicidio Pecorelli io ero a cena a casa della sig.ra Palma.

A.D.R.: Quella sera non solo non sono uscito da casa della sig.ra Palma, sono rimasto assieme a mia moglie a quella cena.

A.D.R.: La sig.ra Palma conosceva i cugini Salvo già dal 1972 e quindi metti quando affermò che conobbe a Porto Cervo.

La Palma era molto legata all'on. Sbardella.

A.D.R. La mia candidatura avvenne nella primavera del 1979 la richiesta mi fu formalizzata da un membro della segreteria politica forse da Piccoli ma non ne sono sicuro

A.D.R. Nel 1954, sono stato eletto come segretario politico a Monteverdrecchio, lasciai la vita politica del 1959 nel 1961 entrai in magistratura.

L'on. Evangelisti non mi amava perché l'on Evangelisti era tra le persone rinviate giudizio per la vicenda della Rai.

Io non ho mai fatto comunella con l'ambiente politico romano.

A.D.R.: I soldi con cui Evangelisti finanziasse Pecorelli non so da chi provenissero almeno prima di leggere le carte di questo procedimento.

a.d.r.: DOPO La cena della famiglia Piemontese, non parlai con il Presidente Andreotti anche perché non vi era motivo a quella cena non si parlò dell'On. Andreotti.

A.D.R. Non so chi sia il Trinca annotato sull'agenda dell'on. Andreotti.

Non conosco il Trinca proprietario della Lampara. Penso di non essere mai stato in quel locale.

A.D.R. Non ho mai avuto rapporti con l'avv. Piergiorgio Manca.

A.D.R. Io ho incontrato Pecorelli ad un convegno il 3.10.1978.

A.D.R. Non so se tra Bosetta e Pecorelli ci fossero dei rapporti né di che natura.

A.D.R. Non ho fatto parte del comitato di crisi, partecipai a delle riunioni sul sequestro Moro in procura a Roma.

Alle ore 19,30 viene sospesa l'udienza e rinviata al 3.11.1995 alle ore 9,30.



Al sig.
GIUDICE DELLE INDAGINI
PRELIMINARI
di PERUGIA
(dott. Sergio MATERIA)

OGGETTO . Proc. n. 208/94 G.I.P.

MEMORIA DIFENSIVA
ISTANZA DI ASTENSIONE
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

I

Secondo l'opinione manifestata dalla S.V. nel respingere le precedenti istanze di questa difesa volte ad ottenere che Ella si astenesse dal condurre e definire in questo processo l'udienza preliminare, o sollevasse al riguardo la prospettata questione di legittimità costituzionale, la regola di giudizio sottesa all'udienza preliminare, pur dopo la modifica dell'art. 425 CPP, non comporta alcuna valutazione sul merito della res judicanda ma soltanto quella, tutta processuale, volta ad accertare la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio.

Si osserva in contrario che la giurisprudenza è ormai orientata in senso diametralmente opposto.

Già si è segnalata alla S.V. la sentenza 432/95 della Corte Costituzionale, su cui fra breve si tornerà; la Suprema Corte dal canto suo si è pronunciata a chiare lettere al riguardo, statuendo che "Il nuovo testo dell'art. 425 CPP non considera più sufficiente per il rinvio a giudizio la non evidenza della prova (di innocenza), ma richiede un accertamento positivo della colpevolezza dell'imputato". (Cass. sez. V, 16 febbraio 1994 in causa MARANDO, su Cass. Pen. 1994, 2747).

Tale sentenza scardina completamente anche il presupposto su cui la S.V. ha fondato le proprie osservazioni in relazione all'istanza di astensione che questa difesa le ha rivolto.

Dopo aver affermato che il nuovo testo dell'art. 425 CPP richiede, per il rinvio a giudizio, l'accertamento positivo della colpevolezza dell'imputato, così prosegue: "Conseguentemente, la preclusione alla rivalutazione, in sede di riesame, del presupposto delle misure cautelari costituito dai gravi indizi di colpevolezza deriva non solo dalla sentenza di condanna o dall'instaurazione del giudizio immediato o di quello direttissimo, ma anche, in mancanza di fatti sopravvenuti, dall'ordinario rinvio a giudizio disposto a norma degli artt. 429 e 425 CCP.

In sostanza, la decisione, propria del GUP, di rinviare a giudizio l'imputato anzichè emettere la sentenza di non luogo a procedere è equiparata dalla predetta sentenza della Cassazione alla sentenza di condanna (oltre che agli altri provvedimenti che appunto

presuppongono, mediante la flagranza, la confessione o l'evidenza della prova, un accertamento positivo della colpevolezza dell'imputato); e ciò proprio perchè anche l'emissione del decreto di rinvio a giudizio presuppone, secondo la sentenza citata ed in base al nuovo testo dell'art. 425, l'accertamento positivo della colpevolezza dell'imputato.

Non può più dubitarsi, dunque, che la S.V., dopo aver pronunciato in questo processo, con l'emissione delle misure cautelari, un giudizio di merito sulla colpevolezza degli imputati, - così come ritenuto dalla sentenza 432/95 della Corte Costituzionale - sia ora chiamato ad emettere nuovamente lo stesso identico giudizio, come ritenuto dalla citata sentenza della Cassazione.

Questa difesa confida che la S.V. vorrà serenamente rivalutare, alla luce delle precedenti considerazioni, l'istanza di astensione già presentata.

II

E' appena il caso di rilevare che le predette considerazioni ripropongono in tutta evidenza la fondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale già prospettata - anch'essa respinta dalla S.V. nell'~~istanza~~ presupposto giuridico già illustrato.

Essa concerneva e concerne non solo l'art. 34 CPP, ma anche l'art. 424, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui le predette norme non prevedono che non possa partecipare all'udienza preliminare - e comunque alla deliberazione al termine di

essa - il GIP che nel corso delle indagini preliminari abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato".

La si ripropone in questa sede, con l'ulteriore precisazione che essa risulta già sollevata da altri giudici per le indagini preliminari (vedi ordinanza del GIP presso il Tribunale Militare di Torino in data 20 ottobre 1995), di tal che è opportuno attendere che la delicata questione sia risolta dal giudice delle leggi.

PERUGIA, 16 ottobre 1995.

Av. M. B. Manti

Al sig.
GIUDICE DELLE INDAGINI
PRELIMINARI
di PERUGIA
(dott. Sergio MATERIA)

OGGETTO . Proc. n. 208/94 G.I.P.

MEMORIA DIFENSIVA
NULLITA' DELLA CONTESTAZIONE

La difesa dell'imputato dott. Claudio VITALONE, in limine all'udienza preliminare nel processo in oggetto, deduce quanto segue.

I

1). - Dalla lettura dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM risulta che l'accusa mossa al dott. VITALONE - in concorso con altri e con "ignoti" - è quella di aver dato mandato di uccidere il giornalista PECORELLI, assassinato in Roma il 20 marzo 1979: senonchè il relativo capo d'imputazione è assolutamente omissivo, per quanto riguarda il dott. VITALONE, circa la precisazione di tempi, luoghi, modalità dell'asserito "mandatus sceleris".

Recita infatti la rubrica di reato:

"I PRIMI SEI:

A) per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, i primi quattro quali mandanti - (tra i quali il dott. VITALONE) - cagionato con premeditazione la morte di PECORELLI Carmine mediante quattro colpi di pistola".

Questa è l'accusa, che per la sua estrema genericità viola il disposto dell'art. 417 lett. b) CPP posto, come ognuno sa, a fondamento del diritto di difesa.

Secondo la corrente interpretazione della norma indicata, la fattispecie concreta che realizza la previsione astratta della legge e che viene dall'accusa attribuita all'imputato deve essere indicata nell'imputazione - quanto meno nelle sue linee essenziali - riguardo alle specifiche circostanze di tempo, di luogo e di azione. Occorre, cioè, che l'accusa proceda ad enucleare, dal mare dei comportamenti umani, una determinata "condotta" dell'imputato corrispondente alla fattispecie astratta; e sarà questa condotta, e non altro, precisata e contestata nelle sue concrete modalità, a costituire il thema decidendum del processo; ed è soltanto su questa specifica condotta che l'imputato è chiamato a difendersi.

In relazione al capo d'imputazione che riguarda il dott. VITALONE, perciò, non è affatto conferente l'indicazione, contenuta nell'imputazione, di circostanze relative all'esecuzione materiale dell'omicidio ("mediante quattro colpi di pistola; in Roma il 20 marzo 1979); ma è indispensabile l'indicazione - questa del tutto carente - delle modalità di fatto attinenti proprio al conferimento del mandato.

Non va dimenticato che "il fatto", la "condotta" oggetto dell'imputazione mossa al dott. VITALONE non è quella di aver cagionato la morte di PECORELLI Carmine con quattro colpi di pistola, ma quella, diversa, di aver dato mandato affinché altri uccidesse il giornalista PECORELLI: di essere il mandante - o meglio, uno dei mandanti, e la richiesta di rinvio a giudizio ne nomina almeno dieci: BADALAMENTI, CALO', ANDREOTTI, VITALONE, SALVO A., SALVO I., BONTATE, INZERILLO, ABBRUCIATI, GIUSEPPUCCI - dell'uccisione del giornalista PECORELLI.

La contestazione, però, non indica a chi il dott. VITALONE abbia commesso questo mandato, quando lo avrebbe affidato, in quale luogo e in quali circostanze "il fatto-mandato" si sarebbe realizzato; e ciò - sia detto per completezza - non soltanto nel luogo deputato al fine essenziale della contestazione (nel capo di imputazione), ma neppure nel corso degli interrogatori e nel testo della richiesta di rinvio a giudizio. atti tutti nei quali mai è possibile cogliere una tale precisazione..

Orbene, priva dell'indicazione di tali elementi di fatto - pur approssimata, ma adeguatamente specifica e concreta - la contestazione così come indicata nel capo d'imputazione si rivela palesemente **NULLA**, essendo essa chiaramente insufficiente - per la parte concernente il dott. VITALONE - rispetto alla finalità che, nel sistema del codice, è perseguita dalla formulazione dell'imputazione. E' integrata quanto meno l'ipotesi di nullità prevista dalla lett. c) dell'art. 178 CPP, attenendo certamente il tema in esame all'intervento e all'assistenza dell'imputato nel processo.

2). - Si osserva, ancora, che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio cagionata dalla genericità e indeterminatezza dell'imputazione - anche a volerla ritenere, secondo una parte della giurisprudenza, non deducibile di per sè, per il principio di tassatività, in quanto non espressamente prevista dalla legge - si trasferirebbe immediatamente al decreto che dispone il giudizio che eventualmente la S.V. dovesse pronunciare.

Esso, infatti - non essendo consentito al GUP di modificare l'imputazione -, non potrebbe che riprodurre supinamente la contestazione già in atti, la cui palese nullità per quanto riguarda la posizione del dott. VITALONE è stata più sopra lealmente e tempestivamente eccepita: senonchè questa volta è la stessa legge (art. 429 lett. c CPP) ad imporre al GUP di inserire nel decreto "l'enunciazione del fatto", ed a prevedere la sanzione della nullità in caso di inosservanza (art. 429 comma 2).

Non sfuggerà alla S.V. come sia particolarmente significativa la formula della legge, secondo la quale "il decreto è nullo...se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti" previsti dalla lettera c).

L'esplicita menzione, nella norma, dei due distinti concetti di "manca" e di "insufficienza" dell'indicazione dei requisiti, accompagnata dall'identità di conseguenze - e proprio con riferimento alla "enunciazione del fatto" -, impedisce ogni bizantinismo ed ogni approssimazione in materia: non la sola totale "manca" dell'indicazione, ma anche "l'insufficienza" dell'"enunciazione del fatto" determina ex lege la **NULLITÀ'** della contestazione e del decreto che dispone il giudizio.

Il parametro di giudizio che consente di stabilire quando la "enunciazione del fatto", pur non "mancante", si debba considerare "insufficiente" è collegato evidentemente con tutto il sistema di garanzie per il diritto di difesa, e in particolare con l'art. 521 CCP. Tale articolo richiede, a pena di nullità, la perfetta correlazione tra la sentenza e l'imputazione contestata, ed esplicitamente definisce quest'ultima come "il fatto...come DESCRITTO nel decreto che dispone il giudizio".

E' dunque necessario che "il fatto", la condotta attribuita al dott. VITALONE, che gli deve essere contestata in forma chiara e precisa nell'interrogatorio, venga poi "descritta" - sinteticamente fin che si vuole, ma pur sempre "descritta" a pena di nullità - nell'imputazione.

L'esigenza di questa puntuale "descrizione" non può certo ritenersi soddisfatta dalle DUE parole "quali mandanti", riferite genericamente e cumulativamente a quattro persone viventi ed a sei decedute, essendo al contrario necessaria la precisazione della condotta di ciascuno, onde consentirgli di difendersi.

Tale principio - del resto di elementare portata giuridica e di universale riconoscimento costituzionale negli stati civili - è stato testualmente affermato dalla Cassazione.

La sez. III, 9 gennaio 1992, in causa GIORGETTA (in Massimario Cass. Pen. 1992, fasc. 4, 78) ha dichiarato la nullità, per questo motivo, di un decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore (atto al quale è totalmente assimilabile il decreto che dispone il giudizio pronunciato dal GUP, attesa l'assoluta identità

della formula usata rispettivamente dagli artt. 429 (lett. c e secondo comma) e 555 (lett. c e secondo comma) CPP.

Con la sentenza citata la Suprema Corte ha stabilito che "E' nullo il decreto di citazione a giudizio quando il PM non rispetti l'obbligo di formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo, sotto il profilo materiale e soggettivo": ed ha precisato che "nel nuovo rito è più difficile integrare l'imputazione con le risultanze degli atti processuali proprio per il ridotto numero di verbali contenuti nel fascicolo per il dibattimento". "Ne deriva - prosegue la Corte - che non è più sufficiente la mera ripetizione della formulazione legislativa, senza alcun riferimento alla condotta concretamente ascrivibile all'imputato. La genericità o la semplice indeterminatezza dell'imputazione incidono infatti sul diritto di difesa, poichè non pongono l'interessato in grado di effettuare una scelta meditata sulla linea da assumere."

Nello stesso senso, la Sez. III, 3 giugno 1991, in causa CONVENTI, (Mass. Cass. Pen., 1991, fasc. 6, 66) ha "salvato" un decreto di citazione osservando che "In tema di contestazione dell'accusa si deve avere riguardo, più che all'enunciazione delle norme legislative, alla specificazione del fatto; ne deriva che ove quest'ultimo sia estremamente puntuale e dettagliato, la mancata individuazione degli articoli di legge non determina nullità, purchè non insorga equivoco alcuno per l'espletamento di una completa ed integra difesa".

3). - L'unico modo per uscire correttamente dalle secche consiste in un intervento chiarificatore del PM, che provveda ad

integrare o a specificare l'imputazione con l'indicazione della condotta materiale attribuita al dott. VITALONE, indicando a chi sia stato commesso il preteso mandato, quando esso sarebbe stato affidato, in quale luogo e in quali circostanze.

Pertanto questa difesa, non avendo alcun interesse a trascinare ulteriormente un processo viziato da nullità, mentre insiste perchè il PM provveda a precisare il contenuto fattuale dell'imputazione a carico del dott. VITALONE, propone formale richiesta perchè la S.V., in mancanza di una spontanea attivazione in tal senso da parte del PM, lo inviti a precisare quanto sopra.

PERUGIA, 2 novembre 1995.

Av. M. Brilli

Al sig.
GIUDICE DELLE INDAGINI
PRELIMINARI
di PERUGIA
(dott. Sergio MATERIA)

OGGETTO . Proc. n. 208/94 G.I.P.

MEMORIA DIFENSIVA
RICHIESTA DI ASSOLUZIONE
RICHIESTA DI NON LUOGO A PROCEDERE

La difesa dell'imputato dott. Claudio VITALONE, in esito all'udienza preliminare nel processo in oggetto, deduce quanto segue.

I

Nella richiesta di rinvio a giudizio il PM ipotizza diverse causali (nemmeno enunciate nel capo d'imputazione): la volontà di impedire la divulgazione da parte del PECORELLI di imprecisati segreti concernenti, alternativamente o cumulativamente, l'affare ITALCASSE, gli "assegni del Presidente", i rapporti ANDREOTTI-SINDONA, il memoriale MORO. Peraltro tali causali, così come esposte, interesserebbero la posizione dell'on. ANDREOTTI, mentre per il dott.

VITALONE l'unica "causale" sarebbe stata quella di fare un favore al primo, non evidenziandosi nella requisitoria - almeno così sembra -, alcun suo interesse diretto all'eliminazione del giornalista.

Ma a parte "l'ambulatorietà" delle causali enunciate, va rilevato che l'accusa mossa al dott. VITALONE in questo processo è rimasta del tutto inesplorata, essendo incontestabile che NESSUNA delle indagini svolte dal requirente ed esposte nella sua richiesta di rinvio a giudizio riguarda la posizione del dott. VITALONE con riferimento al "fatto" contestato nel capo d'imputazione di essere uno dei mandanti dell'omicidio PECORELLI.

1). - I pretesi rapporti con componenti della c.d. "Banda della Magliana" di cui - falsamente - riferiscono MORETTI Fabiola, MANCINI Antonio, CARNOVALE Vittorio, ABBATINO Maurizio, interesserebbero "gli anni 80" (ABBATINO): il periodo 1983-1984 (MORETTI), ovvero periodi ancora successivi (pretesa procurata evasione del CARNOVALE nel 1986, ipotetici "aggiustamenti" di processi celebrati negli anni 1986-1990:) ma non riguardano in alcun modo il periodo nel quale sarebbe stato conferito dal dott. VITALONE - a persona indeterminata - il predetto mandato: periodo che va necessariamente collocato prima del 20 marzo 1979, giorno dell'uccisione del PECORELLI.

2). - Così pure, lo sforzo immane compiuto dal PM nel (vano) tentativo di dimostrare l'esistenza di stretti rapporti tra il dott. VITALONE e gli "esattori" palermitani, i cugini Antonino ed Ignazio SALVO, si è comunque sempre aggirato esclusivamente su due precise circostanze (la cena MANIGLIA e una gita in barca). Entrambe

sono estranee al fatto omicidiario, e comunque entrambe si sarebbero concluse nel 1978, molti mesi prima del delitto, senza alcun indizio di nuovi contatti. Si osserva peraltro che l'accusa si è arenata sul punto se poteva essere esistita fra i predetti, oppure no, una semplice conoscenza; ma in realtà nessuna concreta indagine è stata compiuta - e certamente nessun risultato è stato conseguito - nemmeno in questa direzione riguardante i cugini SALVO, con riferimento al "fatto-mandato" contestato nel capo d'imputazione, e all'intensità dei legami che sarebbe stata necessaria per un così delicato "mandato".

3). - Per coprire - si direbbe - questa lacuna il PM ipotizza, nell'imputazione, il concorso di persone nel reato, fra tutti gli imputati, fra questi e persone decedute, e addirittura con "IGNOTI".

In realtà non sono precisati in alcun modo ruoli e attività dei concorrenti, se si esclude la generica indicazione di due di essi come "esecutori materiali" e di tutti gli altri come "mandanti". Parrebbe di capire - e già in questa incertezza risiede un patente motivo di nullità, o ancor più di infondatezza, dell'imputazione - che il dott. VITALONE sia "accusato di aver conferito - non si quando e non si dove - un mandato ad uccidere PECORELLI; e che lo avrebbe conferito a persona IGNOTA.

E' facile osservare che nel processo de quo non si rinviene traccia alcuna di questa persona "ignota".

Nel processo penale gli IGNOTI sono persone non identificate; persone "vere", realmente esistenti, autrici a loro volta di "condotte" determinate; persone fuggite, o travisate, o presentatesi

sotto falso nome, o non conosciute nelle loro generalità, o non riconosciute dalla vittima, e così via; persone comunque non identificate per qualche accidente, ma pur sempre PERSONE "reali", in carne e ossa, che hanno agito, compiendo la loro specifica e ricostruibile ed accertata attività di autori del fatto o di complici.

Orbene, certamente quelli a cui si fa cenno in questo processo, nell'imputazione, non sono affatto imputati "IGNOTI" nel senso indicato, ma sono semplicemente persone IPOTETICHE, persone la cui presenza è la cui attività è semplicemente ipotizzata e del tutto immaginaria. Mai è dato cogliere la presenza nel processo di questi "ignoti", mai viene ad essi attribuito alcun fatto, mai è stato indicata una loro qualsiasi attività processualmente individuata e rilevante; ed è addirittura ovvio far constatare alla S.V. che in nessun momento, luogo o circostanza si è mai accertato un qualsivoglia tipo di contatto fra il dott. VITALONE e questo preteso e fantomatico "ignoto" (o si trattava di più "ignoti"?).

Ne deriva che nessuno degli elementi di prova offerti dal PM è conferente per l'accusa, perchè in nessuno di essi - nè attraverso i pentiti nè attraverso i SALVO nè attraverso gli ignoti si raggiunge alcun elemento indiziante in ordine al conferimento del "mandatus necandi" attribuito al dott. VITALONE.

Ha scritto la S.V. nell'ordinanza in data 12 ottobre 1995 che "l'applicazione dell'art. 129 CPP presuppone che l'innocenza dell'imputato risulti, più che da un apprezzamento, da una mera constatazione": ebbene, la S.V. non potrà che "constatare" l'innocenza del dott. VITALONE e applicare - come qui espressamente si richiede -

l'art. 129 CPP - per la "constatata" impossibilità dell'accusa di precisare la condotta attribuitagli, e di indicare un solo fatto specifico atto a dimostrare questa condotta.

II

Ha scritto altresì la S.V. che la regola di giudizio sottesa all'udienza preliminare, pur dopo la modifica dell'art. 425 CPP, non comporta alcuna valutazione sul merito della res judicanda ma soltanto quella, tutta processuale, volta ad accertare la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio.

Si osserva in contrario che la giurisprudenza è ormai orientata in senso diametralmente opposto.

Già si è segnalata alla S.V. la sentenza 432/95 della Corte Costituzionale, su cui fra breve si tornerà: la Suprema Corte dal canto suo si è pronunciata a chiare lettere al riguardo, statuendo che "Il nuovo testo dell'art. 425 CPP non considera più sufficiente per il rinvio a giudizio la non evidenza della prova (di innocenza), ma richiede un accertamento positivo della colpevolezza dell'imputato". (Cass. sez. V, 16 febbraio 1994 in causa MARANDO, su Cass. Pen. 1994, 2747).

La S.V. non potrà, dunque, ulteriormente trincerarsi dietro il principio formale dianzi cennato, e ribadito nella sua ordinanza del 26 ottobre 1995 - erratamente fondata su giurisprudenza superata - , ma dovrà affrontare compiutamente il merito della causa, con la consapevolezza di poter LEGITTIMAMENTE disporre il rinvio a giudizio

solo in presenza "di un accertamento positivo della colpevolezza dell'imputato".

La difesa è certa che la S.V. non potrà ricavare dalle carte processuali alcun "accertamento positivo della colpevolezza" del dott. VITALONE quale mandante dell'omicidio PECORELLI, e dovrà - come espressamente si richiede - pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi del nuovo testo dell'art. 425 CPP.

PERUGIA, 16 ottobre 1995..

Av. M. B. Mari

TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

STRACCIO
E' copia conforme all'originale
Perugia, 15-12-95

IL CANCELLIERE



A seguito di...


6

**ORDINANZA DI RINVIO
ALLA
CORTE COSTITUZIONALE**

Copia

Prodotta

Dalla Difesa

Vitalone



TRIBUNALE MILITARE DI TORINO

ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

(art. 23, l. 11/03/1953, n. 87)

Il giudice dell' udienza preliminare dott. Sandro Celletti
all' udienza preliminare del 20/10/1995 ha pronunciato, dandone lettura
alle parti presenti, la seguente

ORDINANZA

Omissis.

Premesso:

che nei confronti dei predetti imputati è stata disposta, con ordinanza datata 30/09/94 di questo giudice, la misura della custodia cautelare in carcere, sulla base della ritenuta sussistenza, in aggiunta ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ipotizzato dall' accusa, delle esigenze cautelari di cui all' art. 274, lett a) e c), del codice di procedura penale: che, successivamente, con ordinanze del medesimo giudicante in data. 06/10/94 e 07/10/94, la misura coercitiva è stata revocata e sostituita con quella interdittiva della sospensione, nel limite di mesi due, dall' esercizio del pubblico ufficio ricoperto dagli indagati nelle rispettive vesti di ufficiali e sottufficiali dell' esercito,

OSSERVA

1. Con riguardo all' esigenza che nessun pregiudizio, dovuto ad attività pregressa, infici la capacità decisionale del giudice penale, la Corte costituzionale è recentemente intervenuta, dichiarando, con propria sentenza "additiva" (n. 432 del 6 - 15 settembre 1995), l' illegittimità costituzionale dell' art. 34 co. 2 del codice di procedura penale << nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell' imputato >>.

La decisione della Corte si affianca alle altre, recenti e meno recenti, sull' art. 34, secondo comma, del codice del 1988 (496/90, 401/90, 502/91, 124/92, 186/92, 399/92, 439/93, 453/94, 455/94); ma rappresenta anche una novità, poiché, precedentemente, in occasione della sentenza n. 502 del 30/12/91, lo stesso giudice delle leggi, mentre aveva dichiarato l' illegittimità costituzionale della norma <<nella parte in cui non prevede l' incompatibilità a partecipare al giudizio del gip che ha rigettato la richiesta del decreto di condanna >>, aveva ritenuto però non fondata una questione sostanzialmente analoga a quella poi esaminata nella sentenza 432/95, rilevando che i provvedimenti sulla libertà personale non comportano una valutazione sul merito della res iudicanda idonea a determinare un pregiudizio che mini l' imparzialità della decisione conclusiva del giudice.

La diversa conclusione a cui la Corte è pervenuta nella sentenza 432/95 va posta in relazione, secondo quanto si legge in motivazione, <<alla convinzione di dover affermare un più pregnante significato dei

valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale), ed all' intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito della recente legge 8 agosto 1995, n. 332, la quale, accentuando ancor più il carattere di eccezionalità dei provvedimenti limitativi della libertà personale disposti prima della condanna, comporta indubbiamente una maggior incisività dell' apprezzamento del giudice sul punto>>.

In definitiva, dall' ultima (in ordine di tempo) pronuncia della Corte costituzionale nella subietta materia si ricava, tra gli altri principi, un criterio di riparto tra attività del giudice precedenti il giudizio ma non determinanti "prevenzione" (la cui forza va intesa - sono parole della Corte - come <<quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento>>) e attività che, dando luogo a prevenzione, condizionano o possono condizionare il giudizio.

Tra le prime, sulle quali la Corte non si sofferma, limitandosi a fare riferimento alle <<valutazioni di tipo indiziario, che il giudice compie in sede di indagini preliminari>>, può ricomprendersi, nella fase "processuale" propriamente detta, la misura cautelare reale del sequestro conservativo, posto che l' accertamento, da parte del giudice, dei presupposti applicativi di essa (periculum in mora e fumus boni iuris della richiesta del P.M.) va limitato a considerazioni per così dire "neutrali", quali la commerciabilità dei beni da sottoporre a vincolo, la pendenza del processo penale e la sussistenza dell' imputazione (cfr. Cass., Sez. III, 03/01/91, n. 4670).

Tra le seconde vanno sicuramente comprese le misure cautelari personali (coercitive o interdittive che siano), giacché queste

postulano, ai fini della loro adozione, la riconosciuta (da parte del giudice) sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" a carico della persona sottoposta alle indagini (art. 273 c.p.p. come modificato ex art. 3 l. 08/08/95).

Con specifico riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte costituzionale si richiama alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale <<ha sottolineato che il concetto di "gravità" degli indizi (certamente più rigoroso di quello di "sufficienza" richiesto dal codice previgente) postula una obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, consentono di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all' indagato; indizi, quindi, capaci di resistere ad interpretazioni alternative>>.

2. L' eliminazione, da parte dell' art.1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, del requisito dell' evidente sussistenza di una causa di proscioglimento quale presupposto per non disporre il rinvio a giudizio dell' imputato, ha modificato profondamente la regola di giudizio stabilita, in origine, dall' art. 425 del codice di rito penale. L' importanza della riforma attuata con la novella del 1993 è stata, forse, inizialmente sottovalutata; ma, a ben vedere, non sembra azzardato parlare, al riguardo, di una sorta di "rivoluzione copernicana", posto che l' ampliamento ope legis dei poteri conoscitivi del gup ha trasformato l' udienza preliminare da semplice momento di verifica della non manifesta infondatezza della pretesa accusatoria in momento di giudizio "pieno", sia pure allo stato degli atti.

La diversa, più incisiva funzione dell' udienza preliminare si va ora affermando nella giurisprudenza; tant' è che una recente, perspicua sentenza della Corte di appello di Napoli (08/03/1995, imp. Villanova e altri, in *Archivio della Nuova Procedura Penale*, n. 3/1995, 465 ss.), riallacciandosi a pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione ampliative del potere conoscitivo del gip (Corte cost., 15/03/1994, n. 66; Corte cost., 11/03/1993, n. 82; Cass. pen., 26/02/1992), ha ritenuto concludere che <<di fatto, si è pervenuti alla quasi totale omogeneità delle formule conclusive previste dall' art. 425 c.p.p. con quelle di cui all' art. 530, anche senza che sia fatto necessario ricorso al rito abbreviato (con gli ovvi, conseguenziali rischi in ordine alla limitatezza dell' appellabilità): per modo tale che resti garantito il rinvio a giudizio solo nei casi in cui la richiesta del P.M. risulti sorretta da accuse realmente significative di responsabilità>>. Nella stessa citata sentenza si legge altresì: << Sicché in definitiva, allo stato, può affermarsi che il gip non è solo più un giudice di rito, ma, in quanto obbligato ad un serio controllo sulla responsabilità e, quindi, ad una pregnante analisi dell' attività del P.M., è l' intero merito a dover essere sottoposto al suo esame; nell' ambito di tale potere - dovere, egli valuterà le fonti di prova ai fini di una verifica della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, siano essi di natura oggettiva che soggettiva, tenendo anche conto delle cause scriminanti dell' antigiuridicità e delle cause di estinzione del reato (...) fino ad addivenire ad una pronuncia di proscioglimento non solo in caso di prove di innocenza o di assenza di prove d' accusa, ma anche in presenza di prove contraddittorie od insufficienti>>.

Il pieno, libero dispiegamento dell'attività difensiva è connotato irrinunciabile dell'udienza preliminare, giacché questa, nell'ordinamento processuale penale italiano, a differenza di quel che accade in altri sistemi di tipo "accusatorio" (ad esempio, il sistema inglese, nel quale l'u.p. si celebra solo a vantaggio dell'imputato, che ha diritto di essere immediatamente prosciolto, a meno che la Corte non si convinca che si tratti di un caso di colpevolezza prima facie), serve al P.M. per chiedere, e sperabilmente ottenere, il rinvio dell'imputato davanti al giudice del dibattimento.

E' evidente, pertanto, che un'udienza preliminare "sbilanciata" verso uno dei due possibili esiti, ossia verso il rinvio a giudizio, compromette seriamente gli interessi della difesa, che è, per espresso dettato costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), <<diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento>>.

In altre parole, perché l'u.p. si svolga nel pieno rispetto dei diritti delle parti, occorre che a celebrarla sia un giudice in nessun modo e per nessuna ragione "prevenuto" rispetto ai possibili sbocchi della stessa (proscioglimento dell'imputato ex art. 425 c.p.p. o suo rinvio a giudizio ex art. 429 stesso codice). Ciò poteva essere vero anche prima della riforma del testo dell'art. 425; ma, dopo la modifica della regola di giudizio stabilita per questa fase processuale, è divenuto, a parere dello scrivente, un principio indubitabile. Tra il giudizio reso all'udienza preliminare e quello reso al dibattimento la differenza non è qualitativa (entrambi richiedendo un accertamento del "merito" della causa), ma quantitativa, posto che il primo è dato "allo stato degli atti", ossia sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del P.M., eventualmente integrato dagli elementi "a discarico" presentati

direttamente al giudice dal difensore dell' accusato (art. 38 co. 2 bis e 2 ter disp. att. c.p.p. agg. dall' art. 22 della legge 332/95); nonché da un giudice privo di autonomo potere di iniziativa probatoria, essendogli riconosciuta unicamente la facoltà di indicare alle parti temi nuovi o incompleti <<sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni>>, per l' ipotesi in cui, esaurita la discussione, reputerà di non poter decidere (art. 422 co. 1 c.p.p.).

3. Poiché il giudice dell' u.p. giudica il fatto di causa non di "meno", ma soltanto con mezzi di cognizione diversi rispetto a quelli impiegati dal giudice del dibattimento, è evidente come la menzionata "forza della prevenzione", derivante dall' avere egli stesso, durante le indagini preliminari, disposto una misura cautelare personale nei confronti dell' imputato, sia destinata a riflettersi, inficiandone l' imparzialità, sul suo giudizio.

Appare, invero, assai improbabile che il medesimo organo, il quale abbia disposto, a suo tempo, un provvedimento cautelare personale, e riconosciuto pertanto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze dell' art. 274 c.p.p., all' udienza preliminare possa non essere influenzato, nel decidere, dall' attività pregressa.

L' improbabilità tende a divenire irrealtà, se si riflette su ciò, che il giudice il quale pronunciasse sentenza di non luogo a procedere nei riguardi dell' imputato da lui stesso precedentemente sottoposto a custodia cautelare, farebbe sorgere in capo al prosciolto il diritto alla riparazione per l' ingiusta misura subita, ai sensi dell' art. 314 c.p.p.

Ma anche in caso di adozione di altre misure cautelari personali (non comportanti diritto alla riparazione), la valutazione favorevole dei gravi

indizi di colpevolezza e la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sembrano elementi più che sufficienti per non aspettarsi dal giudice, proprio per la "forza della prevenzione" evidenziata dalla Corte costituzionale, un ripensamento tale, da indirizzarne il giudizio verso il proscioglimento piuttosto che verso il rinvio dell' imputato davanti al giudice del dibattimento.

4. Le attività "giudicanti" compiute nel procedimento e determinanti l' incompatibilità del giudice, che ha al tempo stesso il dovere di astenersi (art. 36 co. 1 lett. g c.p.p.), sono, allo stato, quelle espressamente indicate nei primi due commi dell' art. 34 del codice di rito, come modificato dalle citate pronunce di parziale illegittimità della Corte costituzionale.

Le varie ipotesi che qui interessano, vale a dire quelle del secondo comma dell' articolo in questione, stabiliscono un nesso di incompatibilità esclusivamente tra attività precedenti il giudizio dibattimentale e giudizio dibattimentale; il che si spiega con la natura di giudizio "a cognizione limitata" che caratterizzava, nell' impianto originario del codice, la pronuncia data a seguito dell' udienza preliminare.

Mutata, però, la natura di tale giudizio, e non (soltanto) per un diverso atteggiarsi della giurisprudenza, ma per volontà del Legislatore (legge 105/93), è agevole osservare che l' omesso riferimento all' udienza preliminare e all' adozione di misure cautelari personali nel corso delle indagini quale causa di prevenzione del giudice, e dunque di inidoneità della medesima persona fisica a tenere detta udienza, si risolve in una grave lesione del diritto di difesa <<in ogni stato e grado del

procedimento>>, di cui al secondo comma dell' art. 24 della Costituzione. Tanto più che l' udienza preliminare è la sede "naturale" del giudizio abbreviato, che è a tutti gli effetti, e sia pure con le particolarità proprie del procedimento speciale, un giudizio di primo grado alternativo al giudizio dibattimentale; e che la "prevenzione" del giudice che abbia adottato una misura cautelare personale a carico dell' imputato, con conseguente sua inidoneità a tenere l' udienza preliminare e l' eventuale giudizio abbreviato che in questa dovesse svolgersi, non sembra certamente inferiore alla prevenzione del gip che abbia emesso l' ordinanza ex art. 409 co. 5 c.p.p., o abbia rigettato la richiesta ex art. 444 c.p.p.: tutti casi, questi, nei quali la Corte costituzionale ha già stabilito, con sentenze "additive", l' incompatibilità di quel giudice a partecipare al giudizio abbreviato (rispettivamente, sentenze 401/91 e 439/93).

5. Poiché il fatto di causa si inquadra senz' altro nella situazione sopra descritta - avendo, nel caso concreto, lo stesso giudice chiamato a celebrare l' udienza preliminare disposto, al tempo, misure cautelari personali a carico degli imputati e non potendo egli astenersi poiché la sua situazione di incompatibilità non è contemplata dalla legge vigente -, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene lo scrivente che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale, per contrasto con il disposto dell' art. 24 co. 2 Cost., dell' art. 34 co. 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all' udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato a carico dell' imputato una delle misure di cui al Titolo I del Libro quarto del codice di procedura penale.

PQM

Decidendo di ufficio,

Visto l' art. 23 della legge 11/03/1953, n. 87,

ORDINA

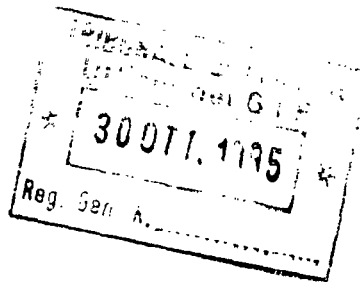
l' immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché decida la questione di legittimità costituzionale dell' art. 34 co. 2 c.p.p., nei termini e per i motivi sopra indicati, in relazione all' art. 24 co. 2 Cost. Sospende il giudizio in corso e dispone, altresì, che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti eventualmente non presenti all' udienza e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

AVV. ALBERTO BIFFANI

00187 ROMA - VIA VITTORIO VENETO. 96

TEL. 479801 - FAX 4881101

DATA : 30/10/1995



Numero di pagine,
inclusa la presente: 2

A : TRIBUNALE DI PERUGIA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
dott. Sergio Materia

Telefono : 075 - 5405633

Fax : 075 - 5724219

OGGETTO : **Proc. pen. 208/94 c/VITALONE Claudio**

Avv. Alberto Biffani
Via Veneto, 96
00187 ROMA
tel. 479801 fax 4881101

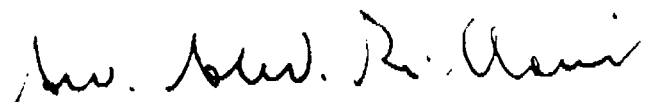
Al Sig. Giudice dell'Udienza
preliminare del Tribunale di
Perugia
(Cons. Dr. Sergio Materia)

Segnaliamo alla attenzione della S.V. che nel riscontrare le copie delle bobine consegnateci dalla Cancelleria sabato 21 u.s., risultano mancanti ancora quelle contrassegnate con i num. 1-2-3, relative al decreto 77/94. Si tratta delle bobine registrate all'inizio delle intercettazioni ambientali (11 aprile 1994) e nei giorni immediatamente successivi.

Non risulta, pertanto, ancora possibile controllare l'intercettazione relativa ai colloqui "investigativi" del pomeriggio dell'11 aprile 1994, cui si è fatto espresso richiamo nelle "deduzioni difensive" depositate all'udienza del giorno 26 ottobre 1995.

Si prega la S.V. di voler impartire le necessarie disposizioni affinché non sia ulteriormente sacrificato l'esercizio del diritto di difesa.

Roma, 30 ottobre 1995


Avv. Alberto Biffani

TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Struzzo
E copia conforme all'originale *Adiunto di May*
Perugia, 15.12.95 *df*
IL CANCELLIERE
Al

JK

Wed. 2/11/96

Copia G.I.P.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

C.I.P. MATERIA

Si attesta che la società Gamma Service
in data odierna ha depositato la trascrizione formata da n. 284 fogli,
della registrazione dell'udienza del 2/11/95 relativa al processo
penale n. 208/P4 GIP contro BADALAMENTI + c

CASS. GIUDIZIARIO
(CARLA GORD)

N. 208/94 R.G.I.P.

N. 1/94 R.N.R. DDA

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

- art. 420 e segg. C.P.P.-

L'anno 1995 il giorno 2 del mese di novembre
alle ore 10,00 in Perugia Aula di Udienza della
Nuova Casa Circondariale di -località Capanne -
Pian Dell'Abate.

Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dr.
SERGIO MATERIA assistito per la redazione del
presente verbale, in forma riassuntiva ai sensi
dell'art. 140 II° c. C.P.P., dall'Ass. Giudiziario
Carla Gori, in Camera di Consiglio, chiamati sono
comparsi:

I Pubblici Ministeri: CARDELLA Fausto, CANNEVALE
Alessandro.

Gli imputati:

1) **BADALAMENTI GAETANO** nato a Cinisi il 14.9.1923
detenuto per altra causa presso il Penitenziario
di Fairton (U.S.A.). Non comparso, difeso
d'ufficio dall'avvocato Daniela PACCOI del Foro di
Perugia.

2) **CALO' GIUSEPPE** nato a Palermo il 30.9.1931
attualmente detenuto, per altra causa, presso la
Casa Circondariale di Palermo. Non comparso.

Assistito e difeso d'ufficio dall'avv. CONTI del Foro di Perugia.

3) **ANDREOTTI GIULIO** nato a Roma il 14.1.1919 res. in Roma, libero presente. Assistito e difeso dagli Avv.ti Franco COPPI del Foro di Roma e Giovanni BELLINI del Foro di Perugia.

4) **VITALONE CLAUDIO** nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a Roma, libero presente. Assistito e difeso dagli Avv.ti Carlo TAORMINA e Alberto BIFFANI del Foro di Roma

5) **LA BARBERA MICHELANGELO** nato a Palermo il 10.9.1943 detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo, non comparso. Assistito e difeso dagli Avv.ti Angelo BARONE del Foro di Palermo e Daniela PACCOI del Foro di Perugia

Per le **Parti Civili** è presente ROSINA PECORELLI, difesa dall'avvocato Ferrazza e dall'avv. Galasso. Non è presente la Parte Civile ANDREA PECORELLI.

Si dà atto che la presente udienza viene videoregistrata e che la registrazione ha inizio alle ore 10,00.

Si dà atto che sono presenti quali addetti alla videoregistrazione il sig. Stefano Fagiolo, come addette alla stenotipia sono presenti le sig.re Camilli Alessia e Bendini Luisa.

G.I.P.: riprendiamo l'udienza, diamo atto della presenza del Senatore Andreotti assistito dai difensori avvocato Coppi e Bellini. Dottor Vitalone assistito dall'avvocato Biffani e Bonsignore. Per La Barbera l'avvocato Daniela Paccoi, sono presenti anche i due sostituti processuali, avvocato Egidi ed avvocato Conti. Per Badalamenti idem, avvocato Paccoi, sono sostituti processuali anche per Badalamenti. Per Calò nominata sostituta processuale ai sensi dell'articolo 97 comma quarto l'avvocato Conti. Per la Parte Civile è presente la signora Rosita Pecorelli assistita dall'avvocato Ferrazza anche in sostituzione dell'avvocato Galasso per Andrea Pecorelli. Pubblico Ministero è presente nella stessa composizione delle altre udienze, comunico che oltre agli uditori giudiziari, dottor Cenci e Pirollo, oggi è presente anche l'altro uditore il collega Federico Meriggi. Dunque, la scorsa udienza, intanto do atto che, non so se sono stati già comunicati, sono stati depositati nei giorni scorsi alcuni atti procesuali, che francamente ritengo di poco conto, di poco rilievo, comunque sono state già fatte le fotocopie e sono già stati

distribuiti, sono fatti già noti nel processo, mi pare che non aggiungano e non tolgano nulla. Dunque, la scorsa volta eravamo rimasti alla proposizione di questioni preliminari.

Avv. Biffani: preliminarmente a tutto, signor Giudice, c'è la nostra richiesta di rinvio per impedimento dell'avvocato Taormina, per la quale credo che lei abbia ricevuto istanza via fax. Noi ovviamente ci ripartiamo al contenuto di quella istanza, facciamo presente che questo processo è un processo di ben 76 mila pagine, quindi anche la Difesa, e io lo vedo dalla composizione dell'organo della Pubblica Accusa, in numero di due, anche noi ovviamente, come difensori ci siamo divisi i ruoli. Le questioni preliminari che sono le questioni eminentemente tecniche, ovviamente, non potevano che essere di competenza, in questa ripartizione dei ruoli, che dell'avvocato Taormina che è anche titolare di cattedra di procedura penale. Quindi sotto questo profilo, considerando che una volta che il calendario è già stato fissato, anche per i giorni avvenire, noi riteniamo che il differimento di questa udienza a domani non pregiudichi assolutamente le celerità stessa dell'udienza nel suo complesso. Quindi le

chiediamo, rispettosamente, di volere accogliere l'istanza dell'avvocato Taormina, dando atto che lo stesso è legittimamente impedito per un impegno precedente e differire quindi l'udienza a domani.

Avv. Coppi: ci rimettiamo al Giudice.

G.I.P.: gli altri difensori si rimettono al Giudice, la Parte Civile? Lo stesso, il Pubblico Ministero?

Pubblico Ministero Cardella: non abbiamo visto l'istanza, ma diamo per scontato, ovviamente, che l'impedimento del professore Taormina sia.

G.I.P.: riguarda un impedimento relativo all'udienza davanti al Tribunale di Brescia per il processo Cercello, tanto per intenderci, fax che mi è arrivato alcuni giorni fa, dopo l'ultima udienza, che documenta l'impedimento e che si riferisce a un'udienza rinviata ad oggi dall'udienza del 13 ottobre scorso.

Pubblico Ministero Cardella: stavo dicendo, non abbiamo visto l'istanza del professore Taormina, ma non abbiamo alcuna difficoltà, adesso il Giudice ce lo conferma, sul fatto che l'impedimento addotto sia stato documentato. Mi pare tuttavia che l'istanza non possa essere accolta. Non può essere accolta, intanto perché,

in primo luogo, l'imputato Vitalone è rappresentato e difeso dall'avvocato Biffani, anche in sostituzione dell'avvocato Taormina, secondo perché l'impedimento addotto dal professore Taormina, benché, mi pare di capire, riguardi un'udienza davanti al Tribunale di Brescia per la data di oggi, riguarda un tempo, la fissazione dell'udienza di oggi in calendario era già preordinata al momento dell'indicazione, dell'emissione del decreto di citazione. Cioè era previsto che le udienze davanti a questo Giudice sarebbero potute snodarsi per i giorni 28, 29 e 30, con, eventuale prosecuzione, per i giorni 2, 3 e 4, quindi anche sotto questo profilo ritengo che l'eccezione non possa essere accolta e che il Giudice debba disporre di proseguire.

G.I.P.: il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10, 15.

L'udienza viene ripresa alle ore 10,20.

G.I.P.: (dà lettura dell'ordinanza). Ci sono altre questioni preliminari da trattare? Se ci sono più questioni preliminari, chiedo che vengano trattate tutte insieme, in modo che io, poi, possa fare un'unica Camera di Consiglio. Prego.

Avv. Biffani: sempre che le questioni, voglio

dire, abbiano un collegamento tra di loro, perché altrimenti noi preferiamo sollevarle separatamente ed averle separatamente decise.

G.I.P.: che le decisioni siano separate è evidente, chiedevo che la discussione fosse unica.

Avv. Biffani: sono più questioni, la prima delle quali riguarda quello.

Avv. Coppi: non è una questione preliminare, ma soltanto un fatto che mi pare doveroso, tenendo conto che siccome intendiamo depositare un po' di documenti, è giusto che la Signoria Vostra possa avere anche il tempo per poterli esaminare, quindi volevo cogliere questa occasione per depositare questi documenti, il cui contenuto ho già illustrato al Pubblico Ministero. Si tratta, in pochissime battute, di una serie di dichiarazioni per le quali, naturalmente, è stato compilato apposito indice, rese da tutti i familiari di Ignazio e di Nino Salvo, le quali hanno lo scopo di dimostrare la mancanza di conoscenza tra il Senatore Andreotti e i due cugini Salvo, si tratta del volume che ho qui, in mano in questo momento. Poi avrei avuto intenzione di depositare, ma il Pubblico Ministero mi fa presente che probabilmente è già in atti, si tratta di una

cassetta che registra l'intervista che è stata resa da Badalamenti al giornalista Remondino della Rai, in data 26 luglio '94. La importanza di questa intervista sta nel fatto che Badalamenti contraddice Buscetta ed ovviamente sostiene anche lui la tesi di nessun rapporto, dell'inesistenza dei rapporti con il Senatore Andreotti. Poi, intenderei depositare copia del decreto che dispone il giudizio a Palermo, la ragione sarà illustrata in sede di discussione, quando arriveremo alla fine, soprattutto per sottolineare la connessione esistente tra questo procedimento ed altro, al fine di non sentirmi poi eventualmente rinfacciare, credo che non ci sarà bisogno, ma eventuali tardività di eccezioni che dovessero essere sollevate in sede di dibattimento. Vorremmo poi, atto ricavato dal procedimento di Palermo, depositare la copia di un interrogatorio reso davanti al dottor Terranova e da tal Annaloro Giuseppe. Questo documento, di cui chiediamo l'acquisizione, è importante perché in esso si fa riferimento a rapporti tra questo Annaloro e Buscetta e vi è una significativa frase che a noi interessa venga acquisita agli atti, quella nella quale si afferma che Buscetta

avrebbe a suo tempo vantato conoscenze altolocate e avrebbe addirittura detto, cosa che per altro lui non ha mai più sostenuto nel corso dei suoi vari interrogatori, di essere amico degli Onorevoli Andreotti e Scelba, naturalmente questo per valutare la credibilità di Buscetta che viene in discussione anche in questo processo. Infine vorrei depositare, perché in questa maniera penso di poter offrire un'anticipata risposta a numerosi temi d'accusa, una copia della memoria difensiva che l'avvocato Ascari ed io abbiamo depositato nel processo di Palermo. E' importante, soprattutto, perché con riferimento ad episodi che vengono trattati anche in questo processo, vi è già una, diciamo così, anticipazione della Difesa che intendiamo svolgere in questo procedimento, si tratta soprattutto del problema dei rapporti con i Di Salvo, che è la questione più importante in questo procedimento. Per mandato ricevuto dall'avvocato Ascari che avrebbe lui illustrato questa parte, invece di produzione documentale, che si scusa per non essere qui presente in quanto impegnato nel procedimento per l'omicidio Calabresi in quel di Milano intenderei, poi, produrre una serie di documenti ognuno dei quali è

sintetizzato nella copertina quanto al suo contenuto. Si tratta, praticamente degli stralci di sentenze che sono state tutte quante evocate a dimostrazione degli interventi che il Senatore Andreotti avrebbe fatto per la manipolazione di processi. Questa è in estrema sintesi la produzione documentale che intenderei l'ufficio possa.

G.I.P.: la ringrazio. Non ci sono osservazioni su questo, immagino, sulla produzione o sì?

Avv. Biffani: no, Giudice, per informazione sua, la cassetta citata dalla Difesa di Andreotti, è agli atti, è a pagina 86 dell'indice, la cassetta numero undici, quella di Remondino, l'intervista.

G.I.P.: professor Coppi, la produca lo stesso.

Avv. Egidi: per quanto riguarda la difesa del Badalamenti, siccome si tratta di una produzione documentale che attiene proprio la posizione dell'indagato, noi chiediamo di poterle esaminare e successivamente pronunciarsi riguardo all'ammissibilità.

G.I.P.: l'avvocato Egidi chiedeva di esaminare i documenti che riguardano, naturalmente, la posizione di Badalamenti.

Avv. Egidi: e poi di pronunciare successivamente

il nostro.

Avv. Paccoi: anche per La Barbera, ed anche come sostituto per Badalamenti, mi associo alla richiesta della collega.

G.I.P.: c'è soltanto la cassetta tra questi documenti, che siccome l'avvocato Biffani dice già essere in atti, mi pare che non sposti nulla rispetto a quanto risultava.

Avv. Egidi: se non vedo errata ci sono anche delle dichiarazioni che avrebbero reso i fratelli Salvo, in ordine, no? Mi sembrava di avere capito all'inizio che c'era una ulteriore produzione, la prima produzione documentale atteneva ad alcune dichiarazioni e alcune documentazioni inerenti.

G.I.P.: la prima riguarda le dichiarazioni dei parenti, dei congiunti sulle conoscenze fra il Senatore Andreotti e di Di Salvo.

Avv. Coppi: credo che non ricorra una sola volta la parola Badalamenti.

Avv. Egidi: se ci dà questa garanzia.

Avv. Biffani: anche da parte nostra, volevo sapere, le dichiarazioni dei parenti dei cugini Di Salvo che sono prodotte riguardano la nostra posizione?

Avv. Coppi: direi, a memoria, potrei escluderlo

perché erano tutte quante mirate alla conoscenza tra il Senatore Andreotti e i cugini Salvo, il fatto se avesse frequentato o meno le barche ed altri luoghi di proprietà dei Salvo.

Avv. Biffani: ecco, perché chiaramente, se fossero state poste domande, anche per quanto riguarda la conoscenza tra i predetti e il dottor Vitalone, è chiaro che noi abbiamo l'interesse ad esaminare trattandosi di documenti che non conosciamo.

Avv. Conti: mi associo anche io a questa richiesta in qualità di sostituto.

Avv. Coppi: questo lo potrebbe vedere molto rapidamente, perché c'è un indice, mi pare di ricordare che si faccia riferimento soltanto ad un viaggio di una giovane figlia dei Salvo con un aereo nel quale vi vi sarebbe stato il dottor Vitalone o i familiari del dottor Vitalone.

G.I.P.: se vogliamo sospendere un quarto d'ora per consentire la visione, intanto sentiamo il Pubblico Ministero sulla produzione.

Pubblico Ministero Cardella: non ci opponiamo a nessuna delle produzioni della Difesa del Senatore Andreotti, sommessamente facciamo rilevare che le questioni relative all'ammissibilità attengono

alla natura stessa del documento, se è ammissibile o no, non alla sua rilevanza processuale, alla sua utilizzabilità o alle eventuali refluenze sulle posizioni dell'imputato. Anche noi ci riserviamo di esaminare questi documenti in prosieguo senza che ciò comporti un ritardo per l'indagine. Quindi non ci opponiamo alla produzione, anche della cassetta che pure è in atti.

Avv. Biffani: non abbiamo questioni da sollevare sull'ammissibilità, si trattava semplicemente, il problema è diverso, assumerne cognizione ai fini di eventuali deduzioni, quindi si tratta soltanto, ritenevo in questo senso corretto la sua manifestazione di volere differire di dieci minuti, il tempo necessario per noi di consultare l'indice e di consentire a chi altro lo volesse.

G.I.P.: la Parte Civile non ha osservazioni?

Parte Civile Ferrazza: no.

G.I.P.: siccome si tratta soltanto di questo, se vuole dieci minuti di tempo non ci sono problemi sospendiamo dieci minuti.

L'udienza viene sospesa alle ore 10,35.

Si riprende l'udienza alle ore 10,45.

G.I.P.: ulteriori eccezioni sulla produzione dei documenti?

Avv. Biffani: soltanto per significare, che riguardo ai documenti, la produzione documentale in genere, anche noi ci riserviamo, ovviamente, di fare produzioni documentali, per altro io questa mattina già informalmente lo avevo fatto presente.

G.I.P.: scusi un attimo avvocato Biffani, parlavo di questi documenti?

Avv. Biffani: non ci sono osservazioni. Allora, Giudice solo ai fini di una memoria difensiva, essendo confermata per undici volte la non conoscenza, la non frequentazione da parte del dottor Vitalone della famiglia dei cugini Salvo.

G.I.P.: il Giudice, sentite le parti ammette la produzione dei documenti da parte della Difesa del Senatore Andreotti. Le questioni preliminari se ce ne è ancora.

Avv. Biffani: la prima riguarda, diciamo così, l'integrazione del fascicolo, non è una questione propriamente preliminare, era ciò su cui stavo soffermandomi in precedenza. Ciò, anche noi ci riserviamo di fare produzioni documentali. Per altro, questa mattina, informalmente con il Pubblico Ministero, abbiamo rilevato che ci sono delle deleghe d'indagine i cui riscontri ancora non conosciamo, quindi volevamo anche sapere, in

relazione ai tempi d'udienza preliminare, quando è che avremo la possibilità di conoscere i riscontri a queste deleghe d'indagine, alcune delle quali sono significative o possono apparire tali, riguardando, per esempio, i trasferimenti penitenziari del Mancini che è una delle persone che evoca il dottor Vitalone proprio a proposito di tali trasferimenti. Quindi ecco, la mia più che una questione preliminare, perché ovviamente non lo è, era semplicemente una richiesta al Pubblico Ministero di precisare se e quando ritiene di potere depositare anche questi atti, che sono atti che noi ovviamente, abbiamo interesse a conoscere.

G.I.P.: per quanto mi riguarda io faccio soltanto osservare che il Giudice dell'udienza preliminare dispone degli atti che il Pubblico Ministero gli ha trasmesso e su quelli fonda la sua decisione, la gestione dell'udienza.

Avv. Biffani: ho premesso che non è questione che riguarda il Giudice, la mia era semplicemente, voglio dire, una richiesta al Pubblico Ministero di precisarci, se è in grado di precisarlo allo stato, attualmente, non so se il Pubblico Ministero vuole precisare qualcosa su questo.

Pubblico Ministero Cannevale: il Pubblico Ministero ha trasmesso tutti gli atti pervenuti dopo la richiesta di rinvio a giudizio al G.I.P., quindi se queste deleghe non sono state trasmesse al G.I.P. è perché non c'è stato ancora riscontro.

Avv. Biffani: questo è lapalissiano, noi abbiamo chiesto una cosa diversa.

Pubblico Ministero Cannevale: capisco che è lapalissiano, ma non so che altro si possa rispondere.

Avv. Biffani: quello che noi chiediamo è di conoscere quando, prevedibilmente, i riscontri a queste deleghe saranno depositati, trattandosi, lo ripeto, forse perché non sono stato chiaro, che sono riscontri di interesse per quanto riguarda la posizione del dottore Vitalone.

Pubblico Ministero Cardella: signor Giudice, come ha detto il collega gli atti che sono stati pervenuti sono stati depositati tutti quanti, credo che l'avvocato, perché me ne ha parlato prima informalmente, si riferisca a una richiesta al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di riordinare e di trasmettere tutto quanto risulta circa i movimenti di Mancini Antonio nei vari penitenziari. E' un documento che

ancora, a quanto mi risulta, non è stato trasmesso dal Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, ma escludo, categoricamente, che abbia una rilevanza in questa sede ai fini difensivi, come ai fini dell'accusa, perché i movimenti di Antonio Mancini, nei suoi spostamenti da un penitenziario o da una casa di reclusione all'altra, sono già in atti. Si trattava semplicemente di uno scrupolo del Pubblico Ministero, di riordinare meglio la situazione. Ma per quanto riguarda gli effetti dei riscontri e degli spostamenti sono già in atti e in parte ne è anche data, altro non ho da aggiungere.

G.I.P.: io, detto questo, non ho provvedimenti da prendere, la situazione verrà poi valutata dalle parti, ma io, naturalmente, non ho provvedimenti da prendere, il fascicolo processuale è quello che il Pubblico Ministero ha trasmesso e integrato dalle produzioni documentali delle parti. Prego, se ci sono altre questioni.

Avv. Biffani: la questione riguarda proprio gli atti trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio. Noi non dubitiamo che il Pubblico Ministero, ben inteso, abbia trasmesso tutti gli

atti, leggiamo però, abbiamo letto sulla stampa e precisamente sabato 28 ottobre che giornalisti sarebbero in possesso di atti, rapporti D.I.A. con ad oggetto pedinamenti eseguiti nei confronti del dottor Vitalone, che noi, nel nostro scrupolo di rivisitatori di tutta questa indagine, non abbiamo rintracciato nel processo. Quindi, poiché con la richiesta il Pubblico Ministero ha l'obbligo di trasmettere tutti gli atti noi, ripeto, non dubitiamo che lo abbia fatto, ma leggiamo sulla stampa che così non sarebbe stato, per quanto affermano dei giornalisti, vogliamo anche su questo essere tranquillizzati da parte della Pubblica Accusa, facendo presente al Giudice che questo, l'esercizio, voglio dire, di questo potere è rimesso al suo controllo, anche per espressa affermazione della Corte Costituzionale. Quindi, noi chiediamo che Giudice voglia accertare se esistono atti d'indagine compiuti in questo processo che non sono depositati o non sono stati ancora depositati dal Pubblico Ministero. Segnalo poi, e il fatto è, se possibile, ancora più grave, che in quegli stessi articoli di stampa è stato pubblicato il contenuto di intercettazioni telefoniche che la Signoria Vostra, come

ricorderà, con un'ordinanza a propria firma il 30 settembre scorso aveva ordinato di distruggere. Ci sono, sono stati riportati, in particolare, dei colloqui tra il difensore, uno dei difensori e segnatamente l'avvocato Taormina e il dottor Vitalone. Quindi noi, poiché questo involge anche l'esecuzione del suo provvedimento del 30 settembre, le chiediamo anche di trasmettere il verbale alla Procura della Repubblica perché accerti come sia stato possibile per dei giornalisti venire in possesso di queste conversazioni.

G.I.P.: queste sono contestazioni che esulano completamente dai fatti.

Avv. Biffani: non sono questioni preliminari, ma sono questioni che interessano.

G.I.P.: riferirsi a notizie di stampa, per quanto mi riguarda, è un fatto di nessun rilievo e nessuna conseguenza, perché tutto quello che la stampa dice riguarda la stampa e riguarderà altri, non riguarda l'udienza preliminare. Il fascicolo processuale, ripeto, è composto dagli atti che tutti conosciamo, e che sono depositati e che sono in questo momento nell'altra stanza, integrato da questa e da altre produzioni documentali, adesso

darò la parola al Pubblico Ministero, ma posso fin d'ora sostenere che non ho come sopra, nessun provvedimento da prendere, perché non vedo come possa io verificare se le notizie di stampa corrispondono al vero o non corrispondono al vero. Quello che riguarda le intercettazioni telefoniche lei conosce i provvedimenti, conosce tutto quello che è stato fatto nella precedente procedura relativa alle intercettazioni telefoniche, quindi.

Avv. Biffani: io prendo atto, infatti ho chiesto, per questo secondo punto che riguarda le intercettazioni che, voglio dire, qui si è riportato un fatto, quindi è la Procura della Repubblica che debba accertare come sia stato possibile violare il contenuto di una sua ordinanza. Per quanto riguarda, quindi la mia richiesta era puntale in questo senso e non l'ho intesa parametrare su questioni che esulavano. Per quanto riguarda, invece, le notizie di stampa relative a pedinamenti del dottor Vitalone, se è vero che le notizie di stampa non possono interessare in questa sede, è anche vero che esse costituiscono pur sempre notizia, tant'è che tutti sappiamo che a volte indagini vengono anche, voglio dire, iniziate sulla base di articoli di

stampa, là dove ci sia una notizia. La notizia che a noi interessa è quella relativa all'esistenza di atti compiuti nell'indagine che non sarebbero stati depositati. Poiché Lei ha il dovere di controllare che tutti gli atti compiuti dal Pubblico Ministero siano depositati, io la prego semplicemente di rivolgere un interpello al Pubblico Ministero perché smentisca in questa aula la fondatezza di quella notizia, altrimenti noi siamo nella situazione di chi non ha la possibilità di difendersi perché vi sono carte diverse da quelle depositate.

G.I.P.: avvocato Biffani, io non posso e non devo rivolgere nessun interpello al Pubblico Ministero, io ripeto per la terza volta, che gli atti ai quali devo attenermi in questa udienza e per decidere alla fine dell'udienza, sono quelli contenuti nel fascicolo, non posso attenermi a notizie di stampa per dedurre da questo che esistono altri atti non depositati. Se poi il Pubblico Ministero, spontaneamente, ritiene di dare un chiarimento lo faccia pure, mi chiedo la parola, io non lo interpello su questo perché ritengo che sia un fatto del tutto irrituale. Se poi lei ritiene che esistono altri atti non

depositati ne tragga le sue conclusioni.

Avv. Biffani: allora io le leggo, le deposito la sentenza della Corte Costituzionale che impone l'obbligo di trasmissione dell'intera documentazione e il sindacato da parte del Giudice.

G.I.P.: ma certo, il fatto che io non ho elementi, in questo momento, tanto meno ricavabili da articoli di stampa per dedurre che altri atti non siano stati depositati, come risulta anche dal fatto che questa mattina sono stati depositati altre dieci pagine di importanza, mi pare ne conveniamo tutti molto relativa, comunque ripeto, se il Pubblico Ministero richiede la parola lo faccio intervenire, ma non è previsto nessun interpelllo al Pubblico Ministero da parte mia.

Avv. Biffani: qui è sufficiente che il Pubblico Ministero si alzi e dica che non esistono altri atti, che quella notizia di stampa è infondata.

Pubblico Ministero Cardella: Giudice, noi non riteniamo di dover rispondere a nessun interpelllo, né di dovere rispondere alle richieste del difensore che non ci riguardano. Chiediamo soltanto che la discussione venga ricondotta sui temi processuali per i quali questa udienza deve

essere celebrata.

G.I.P.: ripeto, io su questo non ho provvedimenti da prendere.

Avv. Biffani: allora noi prendiamo atto che il Pubblico Ministero non smentisce l'esistenza di questi atti, come la stampa ci fa desumere. La questione che vogliamo sottoporle è una questione che abbiamo trattato anche nella precedente udienza, ma che, stante la verifica di un fatto nuovo, impone, a nostro avviso, lei riconsideri. Ci riferiamo, in particolare, all'opportunità di una sua astensione dalla trattazione di questo processo in relazione all'accoglimento, da parte del Giudice di un Tribunale di Torino, della questione di costituzionalità sottopotostagli e della sua successiva ordinanza di remissione di questa questione, la stessa che noi sollevammo, alla Corte Costituzionale. Ciò le chiediamo ben consapevoli della giurisprudenza che ritiene istanze di sospensione, sotto questi profili, non accoglibili per evidenti ragioni. Cio' nonostante la invitiamo a riconsiderare l'opportunità della sua astensione in relazione a due circostanze che a noi paiono rilevanti e come tali le deduciamo. La prima delle circostanze riguarda gli effetti

che avrebbe l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma, l'articolo 34 seconda comma, che è stata denunciata come incostituzionale. Giurisprudenza costituzionale e delle sezioni unite della Cassazione.

G.I.P.: scusi un attimo avvocato Biffani, diamo atto che entra in aula l'avvocato Alfiedo Galasso.

Avv. Biffani: giurisprudenza costituzionale delle sezioni unite della Cassazione, dicevo, e il riferimento, in particolare, è alle sezioni unite del 1984, la cito per sua utilità, la numero 72/32, hanno sempre affermato che la dichiarazione di legittimità costituzionale ha efficacia invalidante non abrogativa e produce conseguenze simili a quello annullamento. Ora, il problema che noi le poniamo è quello che accadrebbe alla sua decisione che non esaurisce la fase, nell'ipotesi di accoglimento della questione da parte della Corte. Noi non vorremmo mai trovarci nella situazione di dovere vederci opporre ad un eventuale sentenza di non luogo a procedere, cui abbiamo diritto, la sua incompatibilità con tutto ciò che questo ne farebbe rifluire su quella decisione. Né vogliamo, nell'ipotesi in cui non sia la sentenza a essere emessa, bensì il decreto,

che quel decreto venisse invalidato per effetto dell'accoglimento della questione e conseguentemente noi ci dovessimo, necessariamente, ritrovare, per giurisprudenza delle sezioni unite, in una fase che pensavamo avere superata. Perché anche nell'ottica del decreto noi, avendo interesse alla celerità della definizione, comunque, di questa vicenda processuale nel suo complesso, ricaveremmo, comunque, e certamente un danno dall'invalidità del decreto. Per altro le sottolineiamo.

G.I.P.: avvocato mi scusi, questa è la questione già trattata l'altra volta.

Avv. Biffani: c'è un fatto nuovo che le ho sottoposto, lei cortesemente mi faccia terminare.

G.I.P.: mi scusi, la faccio terminare, ma devo anche intervenire. Lei sta trattando questioni che non costituiscono fatto nuovo, perché queste riflessioni si attagliavano perfettamente già alla discussione della volta precedente. Quindi il fatto nuovo dell'ordinanza del Giudice di Torino è un fatto nuovo?

Avv. Biffani: sì, è un fatto nuovo.

G.I.P.: questa, illustri le conseguenze di questa.

Avv. Biffani: le conseguenze le ho illustrate,

volevo soltanto aggiungere, perché fosse chiaro il contenuto, anche dell'atto decisorio che lei va a compiere, perché qui ricordiamo che c'è un'istanza di astensione, che le ricordo che recente sentenza della Cassazione ha modificata la regola valutativa, e qui mi riaggancio a quello che fu già dedotto all'udienza preliminare, tant'è, e qui cito una sentenza della Cassazione 16 febbraio '94, sezione quinta in causa Marando, che dice: "il nuovo testo dell'articolo 425 non considera più sufficiente per il rinvio a giudizio la non evidenza della prova di innocenza, ma richiede un accertamento positivo della colpevolezza dell'imputato". Quindi, e questa è l'ultima giurisprudenza della Cassazione, quella che ha riflettuto sulla cancellazione dell'evidenza da parte del legislatore. Quindi ci sono due argomenti sulla base dei quali noi la invitiamo a riconsiderare, ovviamente, la sua precedente decisione. Il primo è quello relativo al fatto nuovo rappresentato dall'ordinanza di rimozione del Giudice di Torino che, obiettivamente, fa nascere l'interrogativo sulla validità del provvedimento definitorio che lei assumerebbe in questa udienza, la seconda è che tale

provvedimento definitorio, comunque implica, per sentenza della Cassazione, un giudizio di colpevolezza sugli imputati tratti dinanzi a sé, giudizio di colpevolezza che lei ha già espresso, e qui il riaggancio è fin troppo ovvio alle misure cautelari in una fase precedente. Io, quindi, insisto per l'accoglimento e perché lei rivaluti la questione, deposito una breve memoria in tale senso, dove troverà citata diffusamente la giurisprudenza citata ed anche la sentenza, l'ordinanza di rimessione del Giudice di Torino.

G.I.P.: se può depositarmi questi documenti. Su questa mi riservo di decidere, ci sono altre questioni?

Pubblico Ministero Cannevale: la questione è già stata trattata, quindi non abbiamo altro da aggiungere, se non che vorremmo, francamente il fatto che sia intervenuta un'ordinanza da Torino non mi sembra possa essere considerata un fatto nuovo, è un elemento di valutazione. Però, forse sarebbe opportuno, devo chiedere al Giudice di ricondurre la discussione nelle forme previste dal Codice di rito e evitare la riproposizione, questo invito il Giudice a formulare, in questo senso, un energico invito alle parti ad evitare che vengano

riproposte continuamente delle questioni già trattate.

G.I.P.: su questa istanza di astensione mi riservo di provvedere, le altre questioni preliminari.

Avv. Biffani: signor Giudice io, mi scusi, ma ritengo che lei debba provvedere, perché noi passiamo alla trattazione delle altre questioni soltanto, ovviamente, se, nel caso, che lei non si astenga.

G.I.P.: non è previsto che io debba provvedere immediatamente, quindi, se lei mi rivolge questa istanza io le rispondo che mi riservo di provvedere. Trattati le altre questioni in maniera sintetica, per cortesia, se ce ne sono altre. In modo che poi si possa, in tempi ragionevoli, passare all'intervento del Pubblico Ministero e agli interrogatori degli imputati.

Avv. Biffani: sì, certamente, ma questo non deve significare che ci deve essere una compressione.

G.I.P.: in tempi ragionevoli ho detto.

Avv. Biffani: una compressione da parte nostra per una celerità dell'udienza. La questione che noi vogliamo sollevare riguarda la formulazione, da parte del Pubblico Ministero, del capo di imputazione. Dalla lettura dell'avviso di

fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio che è stata formulata dal Pubblico Ministero, noi rileviamo che la condotta, o meglio, perché è su questo che accentreremo la nostra attenzione, l'accusa mossa al dottor Vitalone riguarda quella di aver dato mandato di uccidere il giornalista Pecorelli. Il relativo fatto, cioè il fatto dell'omicidio, è descritto nel capo di imputazione tant'è che si dice "per avere, agendo in concorso, cagionato, con premeditazione, la morte di Pecorelli Carmine, mediante quattro colpi di pistola". Per quanto riguarda tuttavia la posizione del dottor Vitalone, non vi è descrizione, nel capo di imputazione, così come per la verità non vi è descrizione anche per gli altri imputati, eccettuati gli esecutori materiali, della condotta rispettivamente loro ascritta. Per altro questa condotta, per quanto riguarda il dottor Vitalone che, insieme al Senatore Andreotti, è ritenuto mandante.

G.I.P.: avvocato la prego di essere sintetico per cortesia, perché il codice impone di trattare le questioni preliminari in tempi necessari per la loro trattazione.

Avv. Biffani: è una questione che può riguardare la nullità del decreto, io esercito il mio diritto nei tempi che io ritengo all'uopo necessari. La condotta, dicevo, ascritta del dottor Vitalone non è indicata, né con riferimento a chi il mandato sarebbe stato commesso, né alle circostanze di tempo e di luogo in cui ciò sarebbe avvenuto. Sostanzialmente quello che vogliamo qui denunciare è l'impossibilità, a fronte di un capo di imputazione così formulato, di esercitare validamente un qualsiasi diritto di difesa e la questione non è irrilevante per il Giudice dell'udienza preliminare, perché, se è vero che l'articolo 417 lettera B enuncia e richiede che il Pubblico Ministero enunci il fatto, è anche vero che il suo decreto, eventuale, può essere dichiarato nullo laddove l'indicazione o l'enunciazione del fatto manchi o sia insufficiente. Quindi, la nostra preoccupazione qual è? La preoccupazione di chi è chiamato a difendersi da una accusa che non precisa la condotta che viene ascritta.

G.I.P.: questo si risolve in una sollecitazione al Pubblico Ministero.

Avv. Biffani: esattamente quello che noi

chiediamo, cioè, noi chiediamo e sollecitiamo il Pubblico Ministero a precisarci la condotta ascritta al dottor Vitalone.

G.I.P.: Pubblico Ministero vuole intervenire, premesso che anche su questo il Giudice non ha provvedimenti da prendere.

Pubblico Ministero Cardella: molto brevemente, giusto un'osservazione, in primo luogo la enunciazione del fatto è sufficientemente, se non esaurientemente, come riteniamo, decritto il medesimo. Perché avere dato mandato significa avere dato incarico, questo si contesta al dottor Vitalone da parte dell'accusa, nessuno ha mai pensato che possano esserci state altre condotte, tipo esecutore materiale. In secondo luogo la precisazione del capo d'imputazione, se la memoria non mi inganna, è possibile anche in prosieguo e quindi non vi è alcuna necessità, a parte che ripeto, non vi è nella sostanza, non vi è alcuna necessità processuale di farlo adesso, è sempre possibile la precisazione e l'integrazione del capo d'imputazione. Terzo, la richiesta di rinvio a giudizio non è soggetta a nullità, semmai si potrà parlare, nell'ipotesi che ciò avvenga, di nullità del decreto di rinvio a giudizio, quindi

siamo nella condizione di non potere esprimere altra opinione se non il rigetto della supposta eccezione.

Avv. Biffani: noi non abbiamo sollevato un'eccezione.

G.I.P.: scusi avvocato, non sono ammesse repliche, diventa un problema di merito questo. Do atto che l'avvocato Biffani deposita una memoria contenente eccezione di nullità della contestazione rivolta all'imputato.

Avv. Biffani: prendiamo atto che il Pubblico Ministero ritiene di non essere in grado di contestare ancora al dottor Vitalone a chi, quale persona fisica.

Pubblico Ministero Cardella: signor Giudice, io desidererei che quello che dice il Pubblico Ministero sia quello che ha detto, non quello che prende atto l'avvocato.

G.I.P.: non sono ammesse repliche su queste questioni, le sue conclusioni le farà valere nella discussione.

Avv. Biffani: lei ha invitato, comunque, il Pubblico Ministero ad esercitare questa sua facoltà, il Pubblico Ministero ha ritenuto di non doverla esercitare.

G.I.P.: io non ho invitato il Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero ha preso atto delle sue osservazioni ed ha risposto di conseguenza, io, come ho premesso, non ho provvedimenti da prendere. Avvocato, la prego di andare a temi più strettamente.

Avv. Biffani: questi per noi sono temi rilevanti.

G.I.P.: va bene, vada avanti.

Avv. Biffani: noi le facciamo, prendendo atto che il Pubblico Ministero non ritiene di dovere integrare la contestazione della condotta al dottor Vitalone, lasciando quindi intederminato a chi e in quali circostanze di tempo e di luogo, il dottor Vitalone avrebbe commesso il mandato omicidiario, perché vorrei ricordare al Pubblico Ministero che sostenere.

G.I.P.: scusi avvocato, questa è una questione di merito, ripeto, non è il momento di introdurre questi quesiti.

Avv. Biffani: riguarda comunque la nullità, riguarda la nostra richiesta che noi versiamo, in ogni caso, a fronte di quella che noi riteniamo una mancata indicazione, una richiesta che è prevista in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'articolo 129, quindi io sono libero

di trattare la questione del 129 anche in questa fase, anche dinanzi a lei. Se poi lei riterrà che la questione non è fondata me lo scriverà in un suo provvedimento conclusivo insieme a quelli che io ho già sollecitato, altrimenti mi dovrà lasciar parlare per esporre le ragioni per le quali io ritengo che il dottor Vitalone abbia aderito.

G.I.P.: io la invito, ancora una volta, ad attenersi al tema delle questioni preliminari e rivendico, mi dispiace, il potere di regolare io l'udienza al suo posto.

Avv. Biffani: non risulta che l'udienza preliminare abbia una divisione tra questioni preliminari e quale prevista dal codice soltanto per la fase del giudizio. Quindi, sotto questo profilo, se noi abbiamo acceduto a quella che è stata una sua richiesta di disciplina di udienza, è anche chiaro che nel momento in cui noi stiamo entrando nel merito di richieste che sono previste dalla legge e possibili in ogni fase e grado, se io ritengo questa una questione da versare ora alla sua attenzione, non posso non versargliela in questo momento perché non c'è nessuna preclusione di legge a riguardo. Quindi lei è libero anche di non sentirmi, ma ciò nonostante io ho il diritto

di esporle sinteticamente, come lei ha richiesto, in questo io sarò sintetico, la questione. Le verserò con un apposito documento, quindi non sottrarrò tempo prezioso all'udienza.

G.I.P.: la questione del 129, se ho capito bene, intende proporla, in questa fase non è proponibile, glielo dico subito. Si tratta di una questione di merito da esaminare nell'ambito della discussione, in Camera di Consiglio e al fine della decisione. Quindi, io la pregavo di restare più strettamente alle procedurali, per poi pasare, ripeto, in tempi ragionevoli all'intervento del Pubblico Ministero e agli interrogatori che verranno richiesti dagli imputati.

Pubblico Ministero Cardella: vorremmo dire una cosa se possibile. Questa volta prendiamo atto noi di quanto afferma l'avvocato Biffani, cioè che non c'è una netta regolamentazione tra le questioni da trattare prima e le questioni da trattare dopo. Allora, proprio per questo, richiamandoci all'articolo 421 che dice: "conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti", e mi pare che questi accertamenti siano stati conclusi, "il Giudice dichiara aperta la discussione". Aperta la discussione è il Pubblico

Ministero che deve esporre, con tutto quello che segue che non è il caso che ricordiamo. Quindi se non ci sono questioni, se non ci sono questioni da trattare prima o dopo, chiediamo che si proceda secondo quello che è l'articolo 421.

G.I.P.: lo stesso avvocato Biffani mi pare che stava sottolineando.

Avv. Biffani: io lo sottolineavo ai fini di richiedere, come qui formalmente richiedo, l'applicazione articolo 129 per quanto riguarda la posizione del dottor Vitalone. Al riguardo produco anche, come mio diritto in qualsiasi stato e grado, una relativa memoria esplicativa.

G.I.P.: l'avvocato Biffani deposita istanza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129.

Avv. Biffani: se il Giudice ritiene passiamo ad una questione oltremodo rilevante per la sua decisione.

G.I.P.: anticipi di che cosa si tratta..

Avv. Biffani: si tratta di una richiesta che noi solleviamo ai fini dell'accertamento della verità, perché è soltanto questa che a noi interessa. E' una richiesta di incidente probatorio, richiesta di incidente probatorio che ha.

G.I.P.: avvocato, questo è un classico tema da

discussione mi pare, quindi non è proponibile in questa fase, non è una questione preliminare, mi perdoni.

Avv. Biffani: non è una questione preliminare, ma avevo colto che il Pubblico Ministero volesse avere da noi anticipazione su quelle che sarebbero state.

G.I.P.: se lei ha altre questioni preliminari da proporre bene, sennò passiamo la parola al Pubblico Ministero e procediamo poi agli interrogatori, tutte le altre questioni le tratterà nel corso della discussione.

Avv. Biffani: quindi lei non si ritira per decidere sulle questioni che le abbiamo sollevato?

G.I.P.: no. La parola al Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero Cannevale: la richiesta di rinvio a giudizio che il Giudice e le parti private conoscono è stata realizzata non nella forma di una semplice enunciazione, indicazione delle fonti di prova, ma contiene anche una valutazione critica delle fonti. Questo ha consentito alle parti.

Vitalone: Giudice mi scusi, io devo fare una richiesta, perché incidente rilevante in questa fase procedimentale.

G.I.P.: avvocato, questo è un classico tema da discussione mi pare, quindi non è proponibile in questa fase, non è una questione preliminare, mi perdoni.

Avv. Biffani: non è una questione preliminare, ma avevo colto che il Pubblico Ministero volesse avere da noi anticipazione su quelle che sarebbero state.

G.I.P.: se lei ha altre questioni preliminari da proporre bene, sennò passiamo la parola al Pubblico Ministero e procediamo poi agli interrogatori, tutte le altre questioni le tratterà nel corso della discussione.

Avv. Biffani: quindi lei non si ritira per decidere sulle questioni che le abbiamo sollevato?

G.I.P.: no. La parola al Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero Cannevale: la richiesta di rinvio a giudizio che il Giudice e le parti private conoscono è stata realizzata non nella forma di una semplice enunciazione, indicazione delle fonti di prova, ma contiene anche una valutazione critica delle fonti. Questo ha consentito alle parti.

Vitalone: Giudice mi scusi, io devo fare una richiesta, perché incidente rilevante in questa

fase procedimentale.

G.I.P.: non posso darle la parola.

Vitalone: se lei mi consente almeno di annunciarla, io le chiedo una sospensione dell'udienza per consentirmi di formalizzare una istanza di riconsuazione nei suoi confronti.

G.I.P.: io non posso sospendere l'udienza a nessun fine e tanto meno a questo. Non perché si tratta di questo, ma per nessun fine.

Vitalone: prendo atto che mi si rifiuta questa possibilità, di esercitare un mio diritto.

G.I.P.: non è previsto, lei conosce il Codice molto meglio di me dottor Vitalone, non è previsto, non posso.

Pubblico Ministero Cannevale: questa forma seguita nella stesura della richiesta di rinvio a giudizio ci esime, in gran parte, da ritornare sulle valutazioni già formulate, dovremo soffermarci solo su alcuni punti, in particolare dovremo dilungarci, sempre nei limiti ragionevoli, sulle trascrizioni, sugli elementi di valutazione desumibili dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, in quanto si tratta di materiale nuovo, riversato nel processo dopo la presentazione della richiesta di rinvio a

giudizio, anche se riteniamo, per la verità, che si tratti di materiale che amplia la materia di discussione, ma non modifica, sostanzialmente, le richieste dell'accusa e riteniamo di conseguenza che non debba modificare le determinazioni del Giudice. Ci preme dunque, in primo luogo, sottolineare che le principali fonti di prova rappresentativa emersa nel corso delle indagini, e sono, certamente, tutte soggette a valutazioni critiche, però presentano tutte un alto grado di attendibilità e sono provviste di significativi riscontri esterni, riscontri incrociati, e che queste fonti, nel loro insieme, compongano un quadro intimamente coerente. Le dichiarazioni di Buscetta, le dichiarazioni di Buscetta hanno dato nuovo impulso alle indagini sul delitto Pecorelli e da queste dichiarazioni bisogna partire. In questa sede l'Accusa potrebbe limitarsi a rilevare che per quanto riguarda il de relato di provenienza Bontade, queste dichiarazioni sono utilizzabili in giudizio, ai sensi dell'articolo 195 terzo comma del Codice di Procedura Penale e che per quanto riguarda il de relato di provenienza Badalamenti sono utilizzabili argomentando, a contrario senso, dal disposto

degli articoli 62 e 63. Ma non intendiamo, certamente, fermarci a questo punto. Anzitutto osserviamo che le dichiarazioni di Buscetta compongono un quadro coerente rispetto agli altri segmenti utili alla composizione del quadro complessivo del fatto, fortiti non solo da Cancemi, ma anche da collabori di diversa estrazione quali Abbatino e Mancini. Ma prima ancora, questa è una valutazione che ritengo debba essere fatta e debba essere sottoposta all'attenzione del Giudice del dibattimento, prima ancora colpisce chi si accinga a valutare l'attendibilità di Buscetta, come queste dichiarazioni abbiano aperto una pista completamente nuova per le indagini. Che questa pista fosse del tutto inattesa e inconcepibile da chi disponesse riguardo all'omicidio Pecorelli del bagaglio di cognizioni proprio dell'uomo della strada e colpisce anche l'attenzione il fatto che battendo questa pista si siano rivelate, prima all'autorità giudiziaria di Roma e poi all'autorità giudiziaria di Perugia, punti investigativi, elementi di conferma e autonome e concordanti fonti di prova e soprattutto che questi sviluppi investigativi certamente non

potevano essere previsti da Buscetta. Perché, se il collegamento del delitto Pecorelli a un interesse del Senatore Andreotti poteva anche essere il frutto di elaborazioni basate su notizie di stampa, perché in definitiva vi erano degli elementi già emersi su questo punto, lo stesso non si può dire certamente per l'intervento della mafia. Non c'era assolutamente nulla sul piano delle cognizioni comuni, disponibili da chiunque si interessasse di notizie di cronaca e di politica, non c'era nulla che potesse far pensare che il delitto Pecorelli potesse essere collegato a un intervento della mafia o ad interessi della mafia e da questo punto di vista se le notizie fornite da Buscetta fossero state frutto di sua invenzione, si sarebbe trattato certamente di un salto nel buio. Buscetta non poteva certo immaginare gli sviluppi investigativi determinati non solo dai collaboratori della Banda della Magliana, ma anche, per esempio delle dichiarazioni di ..., della Magagliini, di Zaccaria, non poteva certo immaginare che sarebbero emerse convergenti fonti di prova riguardanti la conoscenza del Senatore Andreotti con i cugini di Salvo e la conoscenza del dottor

Vitalone con gli stessi cugini Salvo. Non poteva immaginare che a distanza di tanti anni sarebbe emersa una nuova, inedita versione della cena alla Famiglia Piemontese, e quindi quello di Buscetta poteva sembrare un salto nel buio, ma se così è stato è certo che finora da questo salto la sua attendibilità è uscita illesa. Certamente confortano un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di Buscetta gli elementi di valutazione relativi al movente, evidenziati nella richiesta di rinvio a giudizio. Le dichiarazioni di Buscetta sono l'unica prova rappresentativa del movente, salve alcune indicazioni desumibili dalla trascrizione delle intercettazioni ambientali, ma che riteniamo, come poi si dirà, di scarso peso. Pecorelli, dice Buscetta, stava appurando cose politiche collegate al sequestro Moro e poi, dice, aveva fatto sapere ad Andreotti di conoscere queste cose, Andreotti temeva che se queste cose fossero state rese pubbliche lo avrebbero danneggiato politicamente. Il movente politico è l'elemento di coesione che spiega i convergenti interessi di potenti organizzazioni criminali contro la persona, apparentemente modesta del giornalista, un elemento di coesione che spiega

l'intervento della Mafia e l'intervento della Banda della Magliana, in esso compreso anche Carminati, i rapporti stretti e continuativi con esponenti di spicco della Banda, rapporti personali che facevano premio sulle vere o presunte distinzioni ideologiche. E' chiaro che solo con la confessione del colpevole, o attraverso la deposizione di chi abbia raccolto una confessione extragiudiziale del colpevole, può acquisirsi la prova rappresentativa del movente. Per il resto l'accusa può solo tentare di individuare uno o più moventi, rimuovere così un ostacolo logico che si frappone all'attribuzione a una determinata persona di un fatto di rilievo penale. Sul movente dobbiamo fare alcune osservazioni. Se uno scandalo che in circostanze normali poteva scivolare via senza danni per la carriera politica di Andreotti, con la sua viva voce o con una deposizione a futura memoria, se si fosse alimentato il sospetto che la tragica conclusione del sequestro Moro fosse stata, non dico provocata, ma anche solo favorita, se non favorita quanto meno tollerata, per la necessità di evitare questa denuncia, se si fosse alimentato il sospetto che l'occultamento di parte del

materiale di provenienza Moro raccolto dalle Brigate Rosse durante il sequestro fosse dovuto dalla necessità di evitare una simile deposizione a futura memoria, una volta scongiurato per sempre il pericolo di una denuncia a viva voce, e se Pecorelli fosse stato in grado di alimentare questo sospetto, quale poteva essere l'effetto per la carriera politica di Andreotti e la carriera politica di chi ad Andreotti aveva legato le sue sorti, le sorti di una carriera politica agli inizi, oltre a essere anche personalmente legato a cose politiche riguardanti il sequestro Moro. Le indagini del Pubblico Ministero si sono prefisse di raggiungere il risultato di evidenziare alcuni possibili moventi. Questi fatti avevano in comune determinate caratteristiche, erano oggetto di attenzione e di particolare cognizione da parte di Pecorelli, potevano nuocere al Senatore Andreotti e al suo entourage, avevano attinenza con il sequestro e l'assassinio dell'Onorevole Moro, erano moventi, quali fra essi poteva essere un movente decisivo? Crediamo che a questo debba dare risposta il dibattito, ma su una riflessione, su una sola riflessione dovremmo soffermarci fin d'ora, non sottovalutiamo Pecorelli, perché,

ritengo, che possa essere giudicato superficiale un ragionamento del genere. Quale danno poteva provocare ad un uomo come il Senatore Andreotti, al Presidente del Consiglio, un uomo come Pecorelli, un oscuro giornalista, squattrinato, ai suoi pochi lettori, ove sfuggit lupus (o simile), si direbbe. Ma non è così, il discorso non è così semplice, non può fermarsi qui. Nella richiesta abbiamo evidenziato come la platea di lettori di Pecorelli fosse scarsa nel numero, ma qualificata e sappiamo che OP veniva saccheggiato molto spesso, anche a notevole distanza di tempo, anche da organi di stampa a grande tiratura, ma soprattutto non dobbiamo dimenticare le considerazioni che ho tentato brevemente di svolgere prima, cioè che la vicenda Moro ancora così viva nella coscienza civile e nel dibattito politico, poteva rappresentare un potente amplificatore per qualsiasi scandalo. Ora passiamo, brevemente, a parlare dei collaboratori della Magliana, soffermandoci con una spendita di tempo maggiore sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Vittorio Carnevale rende dichiarazioni poco lucide, altalenanti, tra loro contraddittorie, ma non si può certo

sostenere che esse non contenessero una notizia di reato a carico del dottore Vitalone, certamente da valutare questa notizia, ma non tale da esimere il Pubblico Ministero dal proseguire le indagini. Quindi su, direi possa ritenersi esaurito il discorso sulla competenza, sulla legittimazione del Pubblico Ministero di Perugia a iniziare le indagini, anche prescindendo dal potere di acquisire autonomamente la notizia di reato che il codice esplicitamente al Pubblico Ministero attribuisce. Le dichiarazioni di Carnevale possono avere influenzato Mancini, se questo è avvenuto non è avvenuto certo per la lettura di queste dichiarazioni a Mancini da parte del Pubblico Ministero. Perché quelle dichiarazioni erano oggetto di notizie di stampa già da tempo. Anzi, mediante questa lettura Mancini ha potuto apprezzarne la contraddittorietà e la scarsa coerenza logica, non c'era quindi nessun motivo perché Mancini dovesse ritenere utile accodarsi a queste dichiarazioni. Lo stesso può dirsi per il rapporto tra le dichiarazioni della Moretti e quelle di Mancini, che si possa ritenere decisiva, o comunque rilevante la lettura delle dichiarazioni di Mancini alla Moretti da parte del

Pubblico Ministero è addirittura paradossale. Intanto Moretti e Mancini erano conviventi, avevano avuto occasione di parlarsi, anche se non direttamente, nelle trascrizioni delle intercettazione vediamo spesso che ci sono colloqui, per esempio con Natascia nei quali la Moretti dice quello che deve, dà delle istruzioni sui colloqui che la Natascia dovrà avere con il padre. Ma soprattutto queste dichiarazioni non si sovrappongono, in una certa misura si può dire che si integrano, ma non hanno assolutamente lo stesso oggetto, hanno un oggetto completamente diverso. Quindi non si può certamente pensare che la lettura delle dichiarazioni di Mancini abbia istantaneamente illuminato la Moretti e averla indotta a riferire incontri con il dottore Vitalone, incontri dei quali Mancini non aveva parlato. Io penso di potere dichiarare e documentare, nel prosieguo dell'esposizione, che le dichiarazioni di Moretti e Mancini sono intrinsecamente attendibili e direi, se l'attendibilità non può essere estesa certamente ai particolari, nel loro insieme sono certamente dichiarazioni sincere. Queste due persone sono dei criminali, questo è evidente, sono assuntori di

stupefacenti, è vero anche che sognano di avere dallo Stato cinque milioni al mese. Su questo ci sarebbe da dire che magari non li meritano, non se li meritavano, ma è umano che potessero coltivare questa speranza. Ma dalle intercettazioni ambientali emerge una conferma sicura della loro attendibilità. A proposito di queste intercettazioni, vorrei dire, per un momento parlo in prima persona, in quanto non ho partecipato a questa fase delle indagini e quindi posso parlare senza potere essere accusato di tessere le lodi di me stesso. Dico, è questo il Pubblico Ministero che si abbatte sui collaboratori di giustizia, che ne è succube per superficialità, per scarse capacità professionali, magari attitudine al complotto? Poi, magari, un Pubblico Ministero che è egli stesso artefice di un complotto, o non è questo un Pubblico Ministero che spende un notevole impegno investigativo e dello stesso impegno investigativo bisogna dare atto alla D.I.A., un impegno investigativo per verificare l'attendibilità dei collaboratori e in primo luogo per smascherare una menzogna, per sventare un eventuale complotto, magari identificarne i responsabili, perché era questo, certamente, il

possibile effetto delle intercettazioni? Se Mancini e Moretti avessero detto una sola parola che dimostrasse un accordo su una falsa accusa, un accordo da confermare, da limare, da perfezionare nei particolari, questo complotto sarebbe stato sventato, sarebbe bastata una sola parola. Ma questa parola non è stata detta. Solo in un passo dell'ambientale in carcere Mancini chiede, questa è un'interpretazione che mi sembra chiara, evidente, un aiuto alla memoria ed è tutto qui il peso di questa frase sulla quale si è appuntata l'attenzione della Difesa. Un aiuto alla memoria per quanto riguarda un viaggio a Milano, quando dice: "ce sei ita tu a Milano?" Cosa vuole dire, il fatto che chieda alla Moretti se è andata a Milano non significa che non c'è andato lui, si tratta di un passaggio logico, assolutamente arbitrario. Poi sappiamo che Mancini sui viaggi a Milano ha reso delle dichiarazioni che nei particolari non sono certamente precise, puntuali e particolareggiate, quindi è evidente che possa avere chiesto alla Moretti, visto che è stata convivente dell' Abbruciati, "ma tu ci sei andata mai a Milano, com'era quel palazzo?". Tutto questo è una richiesta di aiuto alla memoria, e mi sembra

che per il resto non ci sia nulla, assolutamente nulla che riguardi una, un tentativo di concordare o quanto meno di sistemare le dichiarazioni dei due. Sul complotto a questo punto io vorrei fermarmi perché ritengo che queste accuse debbano avere, queste accuse, parlo delle accuse rivolte dalla Difesa all'ufficio del Pubblico Ministero nella memoria difensiva e diffuse ampiamente attraverso i mezzi d'informazione, debbano avere un peso commisurato non al volume dell'amplificazione, ma alla consistenza. Quindi che su di esse non ci si debba dilungare più di tanto. Però alcuni elementi di illogicità vanno anche evidenziati in queste accuse, tanto per non fare pensare che si voglia fare passare tutto questo sotto silenzio. Proviamo a fare un esempio, o un esercizio di fantasia. Qualche giorno fa, il giorno dell'ultima udienza qui a Perugia c'è stata una rapina allo sportello del Policlinico di Perugia. Immaginiamo che questi rapinatori si siano muniti di una telecamera e abbiano filmato, non proprio la rapina, ma il momento della spartizione del bottino o la fuga e abbiano poi preso la videocassetta da loro stessi registrata e l'abbiamo consegnata alla Polizia, pensando però

magari, prima di consegnarla alla Polizia, di manipolarla in qualche maniera, come giudicheremmo questi rapinatori? Pensiamo mai che possano esistere persone del genere? Ora, i comportamenti umani hanno un vastissimo spettro di possibilità dal punto di vista della capacità criminale, dal punto di vista della dissimulazione, ma certamente devono muoversi necessariamente nell'ambito di binari logici e questi binari non possono essere stiracchiati più di tanto. Se ai rapinatori sostituiamo il Pubblico Ministero e i funzionari della DIA, se alla videocassetta sostituiamo le cassette delle conversazioni registrate e se alla Polizia sostituiamo la Difesa, abbiamo la stessa logica, la stessa logica assolutamente illogica. Perché gli stessi protagonisti nel complotto avrebbero volontariamente creato le condizioni per farlo venire alla luce nel modo più agevole, il Pubblico Ministero disponendo e la DIA eseguendo le intercettazioni telefoniche, le cui registrazioni, le cui trascrizioni dovevano necessariamente prima o poi giungere nella disponibilità della Difesa. Ma ci sono elementi di illogicità ancora maggiori, questi collaboratori che, o sarebbero stati vittime, in quanto

minacciati, costretti a parlare, oppure protagonisti di questo complotto, invece di essere protetti, coccolati, chiusi in una campana di vetro, in quanto testimoni pericolosi, quanto meno, di questa congiura, vengono invece arrestati e condannati a nove anni, proprio a seguito di queste intercettazioni. E poi le trascrizioni delle intercettazioni offrirebbero la prova del complotto, ma nel contempo sarebbero state manipolate, assai male, allora, bisognerebbe aggiungere se questa prova è rimasta nonostante le manipolazioni. Direi che qui è il caso di fermarsi su questo punto. Vediamo invece cosa risulta da queste intercettazioni. Si tratta, come tal volta si usa dire, di intercettazioni genuine, e questo è il primo punto, cioè non avvertite dagli interessati. Non si tratta qui di applicare al processo penale le valutazioni della prova proprie del processo civile, ma ritengo sia giusto considerare attendibile un'intercettazione solo quando contiene la confessione di fatti sfavorevoli, o almeno quando contiene la di fatti sfavorevoli, vi sono elementi certi per ritenerla attendibile, un po' meno quando la conversazione ridonda di affermazioni di

innocenza, di professioni di innocenza. In questo caso, l'ho già detto, questi signori confessano, nel corso delle conversazioni intercettate, un grosso traffico di droga e riportano, in conseguenza di questo, una pesante condanna. Mi sembra un motivo sufficiente per non dubitare, nella maniera più assoluta, del fatto che dell'intercettazione, quanto meno delle ambientali in carcere, non avessero alcuna notizia e alcun sospetto. Cosa risulta ancora, Mancini è determinato nel suo percorso di collaborazione, nell'ambientale in carcere, la Moretti, lo si vede dalle intercettazioni seguite in casa, parte da posizioni opposte, ma mai, né Mancini, né la Moretti mostrano in qualche maniera, direttamente o indirettamente, timore per bugie che potrebbero essere smascherate. Di questo, in tutte le pagine che compongono le trascrizioni, non vi è alcuna traccia. Il contributo della Mancini in questo processo, pardon, il contributo della Moretti in questo processo, questa è un'annotazione che ritengo debba essere fatta prima di andare oltre, è tutt'altro che determinante, attesta, nella sostanza, la presenza di rapporti tra il dottor Vitalone e la Banda della Magliana, ed esponenti

della Banda della Magliana, in particolare ... successivi all'omicidio, ma bisogna tenere conto del fatto che questi rapporti nella stretta logica della sequenza di mandati che, secondo l'accusa, caratterizza l'omicidio, non sono essenziali, perché ciò che l'accusa sostiene è che Abbruciati ha ricevuto e trasmesso il mandato quale uomo d'onore, organico a Cosa Nostra. Il percorso collaborativo della Mancini è tutt'altro che limpido, certo, tutt'altro che precise le sue dichiarazioni, ma bisogna dire che le imprecisioni, gli errori nella dichiarazioni della Moretti sono state scoperte e portate alla luce proprio a seguito delle indagini del Pubblico Ministero e della DIA. E tutt'altro che prevedibile è anche la tenuta della Moretti, ma, la Moretti, comunque, non è un asso per l'accusa, ed è comprensibile, invece, nella prospettiva della Difesa un'esaltazione del ruolo di questa collaboratrice. Ciò` nonostante, fatte tutte queste premesse, occorre rilevare che più volte la Moretti conferma, parlando con persone alle quali non aveva ragione di mentire, parlando con Mancini, di avere incontrato più volte il dottore Vitalone e che il dottore Vitalone era in rapporto

con De Pedis. Per esempio, pagina 55 e 56 dell'ambientale, Fabiola: "io, da quello che c'ho capito, non c'ho capito bene, ma i servizi so' una cosa e Vitalone è un'altra, che Renato c'ha continuato a intrallazzare e questi, lui invece l'ha scacciati via, Vitalone non sapeva dei Servizi, i Servizi non sapevano di Vitalone, quindi deve essere una cosa diversa da quello che ho capito. Poi Renato ha continuato a parla' co' Vitalone e questi, invece, li ha cacciati via". Pagina 30, Fabiola: "lo sai che è successo amore che Vitalone s'è messo paura, perché io l'ho incontrato quattro volte e l'ho accompagnato io dal", il seguito è incomprensibile. Ed ancora Fabiola: "hai capito, che poi a me il casino me l'ha fatto Ruggero, e come si chiama quello?" E Antonio: "Taormina". Fabiola: "Taormina eh!". Antonio: "ma quello perché è l'avvocato di Vitalone?" Fabiola: "sì, perché Vitalone ha fatto 'sto casino, ma è successo un macello". Fabiola: "Vitalone, Vitalone quando? Vicino me toccava pure". Antonio: "con l'avvocato" Fabiola: "co' Vitalone". Pagina 54. Poi c'è un altro punto sul quale si è soffermata, a quanto leggo dalla memoria, la Difesa del dottor Vitalone. Questa

frase "c'ha messo Danilo co' Vitalone, ce messo co' Vitalone". Io ho ascoltato anche la registrazione, più volte, a prescindere dal fatto che questa frase è un sussurro e c'è anche una interruzione della sequenza fonica per cui non si capisce neppure se si tratti di una ... frase o se c'è una interruzione. Ma nella logica di queste persone nella logica, nella logica che deriva loro dai lunghi trascorsi criminali il fatto di mettere qualcuno, il fatto di distinguere concettualmente da ciò che si dice al Giudice da ciò che è nella realtà, non mi sembra così straordinario "c'ho messo co' Vitalone" può benissimo significare, presa di per sé la frase, "hai detto anche questo o hai taciuto questo?" E che questa sia l'interpretazione da dare, risulta dal seguito della conversazione, perché, immediatamente dopo Fabiola Moretti riferisce ancora una volta questi incontri in termini di realtà, certamente non in termini di invenzione. Sull'accordo fra la Moretti e Mancini, sul presunto accordo, è evidente, qui bisogna parlare un po' delle ambientali in casa che la Moretti non ha alcuna intenzione di collaborare, non appena si rende conto in qualche maniera dell'avvenuto pentimento di Mancini,

pentimento tra virgolette chiaramente. Per esempio sedici aprile, una delle prime, Fabiola e Natascia commentano il trasferimento di Mancini a L'Aquila. "Lui a me l'ha detto perché gli è arrivato 'sto foglio del Ministero che lo vonno ammazza'. Lupacchini dice viene a di' Mancini si pente, convinca sua madre". Il 21, questa forse è una conferma di questa logica di cui parlavo precedentemente, siamo alla bobina 8 del decreto 77/94 Fabiola si prepara, fa proprio le prove generali del confronto con Mancini per smentirlo. Questo riferimento al confronto consente di ritenere che questa sia appunto la verità da raccontare ai Giudici. Però, ciò che che interessante in questo colloquio è che prima ancora di sapere cosa ha detto Antonio, Fabiola si prepara a confutare la chiamata di Carminati. Dice Fabiola parlando con Pasquina "so' tre giorni che se sta a penti', da quando non risponde ai telegrammi, perché tu' padre che non risponde ai telegrammi sta a fa' qualche cosa altro o l'hanno spostato pe' anda' a fa' i sopralluoghi, quando tu fai le dichiarazioni te portano a fa' i sopralluoghi, capito". Faccio presente che a volte lascio delle, ometto delle parti che sono in mezzo

ma, fra una frese e l'altra però lo faccio quando ritengo che non abbiamo particolare rilevanza ed aggiungo anche che, mi scuso fin da ora, se dovrò dire delle volgarità ma sono quelle che risultano dai colloqui. E Fabiola non regge i confronti, perché i confronti "perché che t'ha fatto Carminati? Niente t'ha fatto, tu te lo sei inventato che ha ammazzato Pecorelli, tu non sai un cazzo, ecco che gli dico, tu stai a chiama' tutta 'sta gente per rovinalla, perché pe' cinque milioni al mese ecco che gli dico, gli faccio un promemoria". C'è un'altra frase sempre le ambientali in casa, che risulta incompatibile con qualsiasi ipotesi di accordo fra Fabiola Moretti e Antonio Mancini. Sono indicative anche che le indagini si stanno in un qualche modo indirizzando in una direzione giusta. Dice Fabiola parlando a Pasquina: "e mo me piacerebbe capi' chi cazzo so' 'sti pentiti che gli hanno detto tutti 'sti cazzi, mo vallo a capi', io non vorrei che s'è pentito Ettore", nota, Ettore è il nome di battesimo di Maragnoli e Pasquina fa: "oddio". Da un'altra conversazione del 26 aprile, no, non sono sicuro della data, comunque nella bobina 11 del decreto 77, Fabiola dimostra di non aver saputo

che cosa ha detto Antonio Mancini, è comunque una conversazione successiva all'interrogatorio subito a Perugia, ed è allarmata dal suo pentimento che per lei è praticamente certo, dice in un colloquio con Franco: "me facesse fa un colloquio" parlando di una richiesta di colloquio che chiede a Franco di avanzare al Giudice competente, una richiesta di colloquio con Mancini: "me facesse fa un colloquio, uno maledetto e subito perché c'ho bisogno de parla', perché non lo so qui che cazzo sta a succede". Altro punto che risulta da queste trascrizioni, la Moretti, a quanto dice lei, sa qualcosa di più sull'omicidio di quanto ha rilevato fino ad ora, però queste sue conoscenze, sempre sulla base di quanto da lei stessa affermato, riguardano la posizione di Abbruciati e degli esecutori materiali. Per quanto riguarda il mandante, invece, la Moretti fa solo supposizioni e dice anche più volte, conferma anche più volte di non avere mai raccontato niente a Mancini, per esempio bobina 3, 16 aprile, "io non gli ho raccontato niente" e più avanti parla dei rapporti con Francesco Pazienza. Dice ancora con un colloquio con Natascia, sempre nella bobina 3: "loro si sono resi conto che lui come pentito non

vale niente, allora, lui, dice, lui che ce deve raccontà, de Edoardo, de Giovanni, de Giuseppe, tutte cose che già sanno, questi ormai vonno le cose che non sanno, so' tredici anni che lo vonno sape', semo rimasti io e Raffaele a sapelle, Raffaele non ce lo trovi perché è latitante, chi meglio di te, Fabiola che l'accompagnato, loro sanno se tu stavi al tavolino con loro, hai sentito belli discorsi, dicceli, capito come? Tu non sai solo le facce, sai pure quello che se so' detti, tu co' Renato hai visto Vitalone, co' Renato hai visto quell'altro Ministro, co' Danilo hai visto questi, ma che l'hai solo visti? Avrai pure sentito, e non t'ammollano più". Da rilevare che prima di questo colloquio ci sono già stati i colloqui investigativi con la DIA, dei quali la DIA ha riferito con relazione di servizio. Dice ancora alla bobina 5 Fabiola a Natascia: "io i cazzi mia non li voglio racconta', perché non l'ho raccontati a te e non l'ho raccontati a nessuno". Più avanti: "m'hanno detto, ma Mancini Antonio si sta pentendo, Mancini Antonio si pente, non si pente, non sa niente, perché io non glielo ho raccontato. Dice: ce lo può garantire? Ve lo posso giurare." Qui si tratta di pressioni delle quali

racconta Fabiola e sulle quali poi parleremo ancora. "Loro non so fino a che punto c'hanno creduto, ma te rendi conto quanto so' potenti? Loro hanno detto, vuoi che facciamo uccidere tuo marito? Servizi Segreti corrotti, in pratica, no? Quelli che hanno ammazzato Calvi, hanno ammazzato Pecorelli, so' quelli che stavano sotto la cappella de Andreotti, che praticamente c'avevano gente incorruttibile e la facevano ammazza', tipo Pecorelli, c'avevano la Banda della Magliana che ammazzava la gente". Ora, facciamo attenzione, noi non ci sognamo minimamente di utilizzare queste dichiarazioni come prova a carico del Senatore Andreotti, o come prova a carico del dottor Vitalone, è chiarissimo che qui non si sta riferendo, la Moretti, a sue conoscenze personali, ma a supposizioni, a sue valutazioni di fatti. Non riteniamo che per la statura, per il ruolo della Moretti possa essere lei a conoscenza di questi fatti e su queste considerazioni si è regolato anche l'interrogatorio del Pubblico Ministero. Parlando a Franco dice, il 26/4: "l'omicidio Pecorelli, mi ha detto Abbruciati, che l'ha fatto Carminati Massimo e Pasquale Belsito", qui la punteggiatura non è chiara, "che poi, tra

l'altro, è dieci anni che è latitante. L'omicidio ordinato da, suppongo dai Servizi, con cui Danilo stava in contatto, i Servizi, in fotografia riconosco pure questo, questo e questo, non so come si chiamano, io divento infame per non avere detto un cazzo". Quindi, lei stessa dice che praticamente potrebbe avere, potrebbe fornire la conferma che Abbruciati sia responsabile del mandato omicida, ma che per il resto, sulla provenienza di questo mandato trasmesso da Abbruciati, può fare solo delle supposizioni, lei non l'ha mai detto di conoscere i mandanti ultimi, non l'ha mai sostenuto il Pubblico Ministero. E quindi è coerente a tutto questo quell'affermazione su cui ancora si sofferma la difesa, "se penserà che io lo faccio, probabilmente arriva ad Andreotti, ma io Andreotti non ce lo posso fare arrivare, co' tutta la buona fantasia, ma non lo conosco". Non è che sia stata spinta a parlare di Andreotti, queste sono sue supposizioni. Che "co' tutta la buona fantasia" la Moretti non conosca Andreotti, non abbiamo bisogno di sentircelo dire dalla Moretti, si immaginava senza alcuna difficoltà. E così più tardi dove si racconta, con la bobina 17, con un uomo non

JMD

identificato Fabiola racconta ancora dell'interrogatorio a Perugia "Vitalone c'è in mezzo Pecorelli, Vitalone braccio destro de Andreotti" si tratta ancora di sue valutazioni. Parliamo cinque minuti delle minacce delle pressioni ricevute dalla Moretti per convincerlo a collaborare, sono certamente minacce, pressioni enfatizzate, romanzate direi e riferite più volte in termini fra loro contrastati attribuite qualche volta dal Pubblico Ministero, qualche volta, chiaramente, dal contesto a funzionari della D.I.A. e l'interesse ad enfatizzare tutto questo è evidente nella logica di chi si vuole accreditare ancora come persona non infame, come persona che è interamente compresa nella logica e nell'etica criminale. Ma certo è che queste pressioni non hanno sortito un grande effetto non hanno avuto un gran peso, perché ancora nel verbale del 24 o 26 aprile dice la Moretti "se questo è un verbale da pentito!" Dice proprio lei e in effetti è così, non è certamente un verbale da pentito, quindi tutte queste presunte minacce certamente un effetto non l'hanno ottenuto, un effetto di rilievo non l'hanno ottenuto. Questa frase che ripete più volte a volte attribendola al Pubblico

Ministero "io sarò la sua ombra io la perseguiterò io, io la perseguiterò, io e i miei uomini". Il 26/04, quindi in quanto punto sembra un discorso attribuito ad un funzionario D.I.A. a volte si dice "lei si pente o si fa dieci anni, lei si prende il tentato omicidio". Tentato omicidio di chi? Indicazioni rese in termini evidentemente confuse. Una piccola cosa su questo punto, perché sembra vengono attribuiti dei falsi al Pubblico Ministero. Per esempio c'è da dire che l'interrogatorio di Perugia, ve n'è conferma qui se ve ne fosse bisogno ed è un po' triste cercare qui la conferma di un'attestazione del Pubblico Ministero in presenza di collaboratori di Cancelleria e in presenza di funzionari di Polizia, ma comunque anche qui ce n'è conferma. Telefonata con la madre del 25 aprile bobina 3/A del decreto 78 "guarda che ho passato, guarda, so' arrivata tardi perciò stamattina la sveglia non l'ho sentita, l'avevo messa male ed ha suonato un'ora prima". E la madre dice "certo ma gli potevi dire, ma io, in queste condizioni dove mi portate?" Fabiola: "di fatti l'interrogatorio è stato interrotto perché mi sono sentita male". Quindi non è stata assolutamente una malattia

diplomatica. Di seguito, poi, in questa telefonata, già che ci siamo, sembra ancora confermare la Fabiola, di non avere inventato gli incontri con il dottor Vitalone. Fabiola: "che ha detto dove la portava e dove non la portava, ma chi se lo ricordo ma chi c'è andato mai insieme gli potevi dire, sono i pentiti che dicono". Ma il comportamento del Pubblico Ministero nell'interrogatorio si ritrova in una conversazione con Pasquina, subito dopo l'interrogatorio. "Lì, è raccontato con chiarezza, conosci Colafigli Marcello, sa se Danilo Abbruciati conosceva un certo Angelo il siciliano?" "Sì lo conosceva, ma non lo conosco", ecco, a questo punto la Moretti è colta da malore. "Ecco il verbale se questo è un verbale da pentito, l'unica cosa che io non conosco Carminati, ma non l'ho potuto di' perché io ho detto, senta non me lo ricordo se conosco Carminati, dice, signora, sei io scrivo "non mi ricordo", la mando carcerata per reticenza", mi sembra anche logico, perché non ricordarsi se si conosce una persona non mi sembra una frase dotata di intrinseca credibilità. "Signora guardi, io sono un Giudice leale, le cose come stanno, lei

parli con il suo avvocato, parli con chi gli pare". "Io a quel punto gli ho m'ha rovinato 'sto bastardo" e lui m'ha detto: "no, signora, non l'ha rovinata Mancini" Se io queste cose le racconto a lei e a lei gliele dice Mancini va bene per lei?" Dice "no signora il Giudice è leale io so che Mancini sta dicendo una bugia, siccome Mancini non mi ha detto una bugia, mi ha detto, io so' queste quattro cose e così via". Altrettanta correttezza di rapporti risulta con un funzionario della D.I.A. interessato alle indagini, telefonata dell'11 maggio decreto 78/94. Qui siamo quasi alla fine di questa disamina delle intercettazioni, se pressioni gravi ha subito la Moretti, queste pressioni sono state, semmai, nella direzione di una dissuasione a collaborare è questo, almeno, quanto lei afferma ripetutamente, più volte e con diverse persone. Telefonata dell'11/4 con un uomo "e come so' venuti?" Dice Fabiola, "come so' venuti, so' venuti qua per il motivo, questi c'hanno paura, hanno sentito le chiacchiere, dice, se vuoi te lo sappiamo, però sappiamo, Potenza l'ammazzeno per da vero, lascialo fa' casino che sta bene lì al momento, io dopo non voglio niente, non ve preoccupate, gli ho dato la fattura, gli

ho detto non mi fate succedere niente perché ci sta Raffaele, perché c'avete paura che può dire qualcosa, ma io non dico state tranquilli. Sedici anni continuiamo a non vedesse, state tranquilli, e m'hanno preso pure 'sto numero non te posso più telefonà". Dice poi a Natascia il 16 "che dice mamma? Che dice che c'ha un giorno de permesso e se trova le guardie appresso, se le ritrova tutte dal dottore, tanto sapevano che andavano dal dottor, c'è poco da sta allegra, so' tutti Servizi Segreti, uno da una parte e uno dall'altra, gira gira la fai ammezza' ha detto mamma" sono cose da riferire ad Antonio. "Che è più facile levasse dar cazzo lei che tutta sta gente. Per me l'unico problema Nata' che tu' padre con tutta 'sta tarantella che ha fatto quando esce io non so come se mette co 'sta chiacchiera addosso". E con Mancini in carcere "dice che loro se po' penti' perché tanto dice che non c'ha interesse, capito? Dice però se ci rimani insieme a quel punto lo capisci che c'è pericolo". Poi ci sono minacce pressioni riferite dalla Mancini, naturalmente, che sono di provenienza diversa da questa. Fabiola ancora dando istruzione a Natascia sulle cose da dire al padre "gli è andato sotto l'avvocato de

Vitalone, ha detto, voi che faccio un macello? Dice, lei dice a tutti che tu manco non dici niente, che devo di'? Se voi je rompete er cazzo", non è certo che continui la stessa frase, "l'avvocato de Vitalone te fa un macello". "Chi è Vitalone?" "Vitalone è quello che ha scucito, il Ministro". Poi, ancora, "ho parlato co' Ruggero - avvocato Ruggero - è tutta colpa de Ruggero - siamo nell'ambientale in carcere - ha minacciato de famme denuncia' da Lupacchini", eccetera. "Ruggero? Ruggero a Taormina? Quello è venuto, Taormina", "ah, è venuto?", "ma Vitalone me l'ha mandato, me l'ha mandato Vitalone, Vitalone m'ha fatto mette' in contatto co' Ruggero e Ruggero m'ha detto" e così via.

Avv. Biffani: scusi, legga tutto bene fino in fondo, perché poi la Moretti nel verbale dice che si è inventata....

Pubblico Ministero Cannevale: avvocato Biffani, potrà in seguito.

Avv. Biffani: (fuori microfono).

Pubblico Ministero Cannevale: il Giudice dispone di tutto e potrà anche replicare.

G.I.P.: io dispongo di tutta la trascrizione.....

Pubblico Ministero Cannevale: decreto 78, ancora,

Fabiola sarebbe stata contattata, dico sempre sarebbe, è evidente, dall'avvocato Taormina per conto del dottor Vitalone, in relazione a questo procedimento. Antonio: "senti un po', ma proprio Vitalone t'ha telefonato a te?", Fabiola: "no lui, l'avvocato di lui." Antonio: "di Vitalone?", "sì". "Scotti?", "no, quell'altro". "Taormina?", "Taormina", "ma che cazzo vole?". "Beh, dice che c'era questa situazione, che volevo nominare lui, al che gli ho detto, adesso parlo con mio marito, ma per quella situazione che aveva creato Perugia, capito? Io gli ho detto, non lo so, io adesso che parlo con mio marito, dopodiché decido". E più avanti: "ma che cazzo vole 'sto Taormina?", "niente, vole sapere se mi serve aiuto da lui". "Ma perché da lui? ", "perché quelli m'hanno offerto aiuto e io non l'ho voluti, perché in cambio volevano che t'ammollavo". "Quell'altri?", "sì, i Servizi Segreti, sì". Ancora, Fabiola: "Taormina ha telefonato a Ruggero ed è venuto da me Merlino, mi ha detto: c'è l'avvocato di Vitalone che vuole parlarti, perché Vitalone, senti che è successo, mo' te racconto. Quando io sono uscita", questo è strano comincia poi a parlare di una cosa completamente diversa, della

visita di Angelo, subito di seguito a questo. "C'è l'avvocato di Vitalone che vuole parlarti, perché Vitalone senti che è successo, mo' ti racconto: quando io sono uscita sono uscita con il, suonano, chi è? Carabinieri, ma non vedevo cappelli e ho aperto. Quando vado a apri' dico: io 'sto Carabiniere lo conosco. Dice: come stai Fabiola, non ti ricordi di me? Veramente me pari una faccia conosciuta, ma sei un Carabiniere? Dice, no, ed io già pensavo, dico, ma che abbiamo fatto qualche impiccio insieme? Dice, eh, n'abbiamo fatti tanti". Questo è Angelo, più tardi si dice, dei Servizi Segreti, sempre quello che si dice. "No, ma io con voi non ce voglio ave' niente a che fa', perché voi ammazzate la gente", "no, guarda, questa è una cosa che abbiamo già chiarito con il tuo amico, è stata una disgrazia".

Vitalone: è tutto falso.

Pubblico Ministero Cannevale: "ma sei sicura che Mancini non se pente?".

Vitalone: se sapesse che la Moretti ha dichiarato che è tutto falso, forse non ... (fuori microfono).

G.I.P.: perdoni, lei ha tutte le ragioni di intervenire nel merito, ma dopo, questo è un

intervento del Pubblico Ministero, le sue valutazioni sono quelle del Pubblico Ministero.

Vitalone: ... (fuori microfono).

Pubblico Ministero Cannevale: "a noi che ce ne frega se si pente o non si pente, dice, tu non gli hai raccontato niente. A questo punto, tu capisci, che o lo facciamo uscire, ma lui dice, o lo devi lasciare". "Mo' che è successo? Che non me vengono 'sti altri servizi? Io m'ero rotta il cazzo". "La DIA?", "allora questi: pèntiti, pèntiti, vogliono i pentiti, quest'altri, hai capito? Facciamo così, facciamo colà". Più tardi riferisce: "io avevo chiuso Silvino, Paolo e Pasquina dentro alla camera, loro sapevano che non stavo sola", dice, si parla della visita dei Servizi. Sono cose che dice la Moretti, sto continuando a ripeterlo: "sappiamo pure che tu non parli, dice, se te danno fastidio, sappiamo chi sono, sappiamo dove abitano, dice ci sta pure qualcuno che viene sempre da te, abita ai Colli Portuensi", questo è stato accertato che è un funzionario della DIA che effettivamente abitava ai Colli Portuensi, "dice ci sta pure qualcuno che viene sempre da te e abita ai Colli Portuensi e mi ha dato l'indirizzo, che la mattina, tutto quanto, 'ndo portava i

figli a scola". Di seguito Fabiola riferisce di avere raccontato all'ufficiale DIA interessato il contenuto delle minacce ricevute e tutto questo è riportato nella relazione 25/06/94. Quindi, nel discorso della Moretti, che è certamente solo un suo discorso, colpiscono alcuni aspetti, queste pressioni contrapposte, la pressione della DIA nella direzione della collaborazione, altre pressioni in direzione opposta. In questo ultimo fronte opposto al pentimento, la Moretti, e solo la Moretti, colloca, sembra collocare, almeno, Ruggero, Merlino, Taormina, Vitalone e Servizi Segreti.

Avv. Biffani: ci indicano le intercettazioni delle telefonate di Taormina con la Moretti, se il Pubblico Ministero vuole continuare...

G.I.P.: scusi, avvocato Biffani, le ripeto, lei, quando avrà la parola potrà controbattere punto per punto.

Avv. Biffani: chiedo scusa, anche con precisi doveri istituzionali, indichi il verbale in cui la Moretti ... queste dichiarazioni e le intercettazioni, visto che ... (voci sovrapposte).

G.I.P.: mi perdoni, avvocato, le sto dicendo che in questo momento lei non può intervenire, perché

deve concludere l'intervento il Pubblico Ministero, poi potrà, se vuole, demolire l'intervento del Pubblico Ministero ed invitarlo a replicare eventualmente, ma non può adesso interrompere.

Avv. Biffani: non si tratta di demolire, si tratta solo di indicare degli atti, non c'è alcun bisogno di argomentare.

Pubblico Ministero Cannevale: più avanti, la Mancini si mostra preoccupata, Mancini, anzi, si mostra preoccupato che Ruggero possa sapere di un successivo incontro con Lupacchini, con il dottor Lupacchini che, come sappiamo, si interessa del processo alla Banda della Magliana. Antonio: "io adesso te faccio telefona' da Lupacchini, che noi domani ci incontriamo di nuovo a Roma". Fabiola: "e Ruggero non lo viene a sape'?". Antonio: "e quando lo viene a sape'?". Fabiola: "io c'ho gli arresti domiciliari, lui l'ha saputo perché io dovevo anda' fuori". Antonio: "ma tu non dovevi fa' sape' niente a nessuno". Fabiola: "ma se m'ha telefonato e stavo a Perugia glielo hanno dovuto di', Fabiola non c'è, sta a Perugia. Come mai sta a Perugia? Lui tutti i giorni mi telefona: hai bisogno di Merlino? E me manna Merlino a casa".

Altro punto, Mancini non spinge, ed è questo un punto essenziale, non spinge in alcun modo la Moretti a collaborare e nel colloquio in carcere cerca solo di convincerla a seguirlo, quindi di affidarsi con lui al programma di protezione. Pagina 22 dice: "tu non devi fare niente", Mancini, pagina 23, "a noi ci interessa soltanto", qui riferisce delle frasi degli inquirenti, "a noi ci interessa sapere soltanto se vuole seguirti o meno, poi se vuole collaborare, non vuole collaborare a noi non ci interessa niente". Ma anche Mancini è sincero, anche questo risulta. Era questo soprattutto che occorreva verificare, perché era questo lo scopo dell'intercettazione. Pagina 22 dell'ambientale in carcere: "perché tu che gli dici?", dice Fabiola, "che gli dico? Quello che ho sentito di'". Frase anche questa da ascoltare per coglierne la sincerità, direi la gravità del tono, non riferisce delle chiacchiere, dice quello che ha sentito. Pagina 27: "dobbiamo rompere i ponti con tutti", più avanti, "ci facciamo un'altra vita Fabi', io voglio stare con te tutta la vita, voglio una famiglia con te, a me non me interessa più di nessuno". Chiunque legga queste trascrizioni con retta intenzione si

convince che, salva qualche reticenza, almeno questa è la valutazione del Pubblico Ministero, che salva, semmai, una qualche reticenza dovuta alla paura, il Mancini e la Moretti dicono la verità. Si potrà, semmai, discutere, di questo volentieri discuteremo in sede dibattimentale, se siano attendibili le notizie da loro ricevute, notizie ricevute da Mancini soprattutto, ma non dubitare della loro sincerità. Tranquillamente, pacatamente molti colleghi mi rimproverano di parlare a voce bassa, ma io non sono abituato agli annunci roboanti, quindi con la mia solita voce sostengo che le dichiarazioni di Mancini e della Moretti sono fornite di riscontri esterni. Che cos'è un riscontro, innanzitutto? E' un elemento che conferma l'attendibilità di una dichiarazione, ma lo conferma attraverso un percorso logico che non si può esaurire nella verifica della bontà dei ricordi, nell'esattezza dei particolari, perché valutare l'attendibilità e valutare il peso di un riscontro, non è come condurre quiz televisivo, ed attribuire un punteggio ogni risposta esatta, o un punteggio negativo per ogni risposta sbagliata, è un qualcosa di diverso. Per esempio, si può discutere sulla Mole Adriana, ma non trarne la

dimostrazione di una menzogna, perché per indicare il luogo di un appuntamento a Roma, nell'ottica di chi inventa, si può benissimo indicare il Colosseo, la stazione Termini, la Fontana di Trevi, può farlo anche un giapponese, semmai sono riscontri da valutare, certamente, per esempio la foto di un orologio, capitolo su cui ci siamo soffermati, le menzogne che tanti illustri personaggi hanno sentito il bisogno di raccontare per tanti anni, su una cena che nonostante tutto ancora si pretende di valutare come innocua, innocente, tranquilla, amichevole, nonostante il nitore dei ricordi che tutte queste persone conservano. Sono riscontri le dichiarazioni di una persona estranea ai fatti, come Chiara Zossolo, che riferisce una pesante affermazione di qualcuno che certamente sapeva molto più di un comune mortale per i rapporti che aveva con la Banda della Magliana, e ancora questa affermazione a un ricordo nitidissimo, particolarissimo, che come una paziente opera investigativa ha dimostrato, non era frutto di invenzione, il ricordo della trasmissione televisiva. Ma suggestiva è anche, e significativa è anche soprattutto la considerazione complessiva delle

fonti di prova, il tema dei cosiddetti riscontri incrociati. E` un tema che auspichiamo possa essere oggetto dell'istruttoria dibattimentale e della discussione finale, ma alla quale, agli effetti della richiesta che oggi sosteniamo, vale la pena di prestare attenzione ed è il tema della seconda parte di questa esposizione.

Pubblico Ministero Cardella: è la pista mafiosa il fatto veramente inedito nelle pluriennali indagini sull'omicidio di Carmine Pecorelli, ed è la stessa pista mafiosa, la stessa esistenza della pista mafiosa, che costituisce in sé un elemento di prova. Buscetta, è noto, afferma di avere saputo da Badalamenti e da Bontade, perché e su incarico di chi sarebbe stato ucciso Carmine Pecorelli. Noi abbiamo ascoltato con l'attenzione ed anche con il piacere che l'eloquio suscita in noi, le parole dell professor Coppi, quando ha fatto un accenno alla credibilità di Buscetta e non ho nessuna difficoltà a dire che in linea di principio io condivido quanto affermato dal professor Coppi. Del resto, se non fossimo stati su questa linea, se noi avessimo dato una adesione acritica, supina alle dichiarazioni di Buscetta, non ci sarebbe stata necessità di protrarre le indagini

complessivamente per oltre due anni. E' vero, Buscetta non è l'oracolo, nessuno è l'oracolo, però è anche vera una cosa, che Buscetta, da quando ha cominciato a collaborare con il Giudice Giovanni Falcone, ha reso moltissime dichiarazioni e queste sono dichiarazioni sono più volte passate al vaglio delle autorità giudiziarie e di collaboratori o di imputati non collaboranti ed ancora attendiamo una prova, un elemento, che ci dica che Buscetta, almeno una volta abbia mentito. Ma non è soltanto su questo, che noi fondiamo la nostra rilevanza, la rilevanza che attribuiamo alle dichiarazioni di Buscetta, anche sul fatto che quello che Buscetta ha detto nell'ambito di questo processo trova elementi di conferma e di sostegno all'interno di questo processo, a seguito delle indagini che sono state fatte. Salvatore Cancemi indica in Calò e nella decina romana di Stefano Bontade alcuni dei responsabili del delitto, dice che fu eseguito dalla decina romana di Stefano Bontade. Antonio Mancini identifica, prima individua e poi identifica in un uomo di fiducia di Inzerillo Bontade, uno dei due killer, indicato anche da altra persona, che uccisero Carmine Pecorelli. E' un dato questo non che può

essere svalutato. Mancini non conosce il passato, come si dice tal volta il vissuto, di Michelangelo La Barbera, non sa che nel '79 Michelangelo La Barbera era un uomo di Bontade, proprio un uomo di Bontade ed anche se l'avesse saputo, ma non risulta, questo dato sarebbe stato del tutto irrilevante e sarebbe irrilevante, perché Mancini non sa del ruolo di Bontade nel delitto. Mancini non parla di Bontade e del compito che gli sarebbe stato affidato per l'omicidio di Carmine Pecorelli, per lui Cosa Nostra, per lui la Mafia è soltanto Mario Agliarolo, Pippo Calò, nulla altro sa e nulla altro riferisce. Quale coincidenza, quindi, di fonti diversi e provenienti da elementi diversi. Una indicazione di Bontade viene da Buscetta, un'indicazione di Bontade e Calò viene da Cancemi, un'indicazione del killer, dell'esecutore viene da Antonio Mancini ed è persona che è coerente con quelle altre indicazioni. Per cui possiamo dire che le indicazioni che, per così dire, provengono dall'alto, cioè dalla indicazione del mandante, che discendono dal mandante, si incrociano, si intersecano, si sposano con quelle che salgono dal basso, investigativamente, e cioè sulla

indicazione degli esecutori materiali del delitto. Buscetta ignora le dichiarazioni che renderà Mancini, ovviamente, forse addirittura, anzi, mi sentirei di dire, ignora certamente dell'esistenza di Antonio Mancini, Mancini non ignora, forse, l'esistenza di Buscetta perché è personaggio assai più noto, forse non ignora per il risalto giornalistico, che sono state date talvolta, le affermazioni che fece Buscetta in America, non lo sappiamo, ma una cosa è certa, le dichiarazioni che Antonio Mancini rende, e che vengono assunte nell'ambito di questo procedimento, non si sovrappongono, non si appiattiscono su quelle di Tommaso Buscetta. Cose diverse vengono dette rispetto a Buscetta da Antonio Mancini, cose diverse che neanche Buscetta sapeva, per esempio il ruolo di esecutore materiale di Michelangelo La Barbera, alias Angiolino il Biondo, siciliano. Cancemi, Cancemi non sa delle dichiarazioni rese da Mancini e potremmo anche dire che non sa neanche che esista questo tale Antonio Mancini detto "l'accattone", eppure indica di Stefano Bontade e nella sua decina romana, la persona o il gruppo di persone che ebbero una parte assai rilevante, decisiva nell'esecuzione del delitto.

Quindi tre fonti diverse, che si integrano senza che l'una faccia l'eco all'altra, senza che l'una si sovrapponga e o si appiattisca sull'altra, fonti diverse che trovano conferma nei rapporti ormai conclamati, e che noi semplicemente qui possiamo richiamare, tra Bontade e Calò e da un lato, con quel Danilo Abbruciati, quel Danilo Abbruciati vero ed autentico snodo dei rapporti tra la mafia, tra Cosa Nostra, la Magliana e la destra eversiva, rapporti quindi confermati da tutti, da Carnevale come da Abbatino, da Moretti come da Cancemi, da Mancini come da Scriba. Abbruciati, Danilo Abbruciati è il terminale romano dell'organizzazione criminosa, quell'Abbruciati amico intimo di Pippo Calò, nel cuore di Pippo Calò e da lui verosimilmente combinato come altri romani. Questo complesso di fonti probatorie, di indicazioni, trovano un riscontro oggettivo ed è nel ritrovamento delle munizioni Gevelot, che provengono come perizie effettuate nella primissima fase delle indagini, hanno dimostrato provenienti da quel deposito del Ministero della Sanità della Magliana, al quale avevano accesso, tra gli altri, Carminati e Abbruciati. Emerge quindi un quadro coerente,

10

solido, logico, del complesso probatorio, composto da elementi che si incrociano e che si sorreggono vicendevolmente: la Mafia eseguì il delitto. Perché? Occorre rispondere a questa domanda, perché altrimenti il ruolo di Cosa Nostra nell'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli non avrebbe nessun senso. Quale interesse avrebbe potuto avere Cosa Nostra ad uccidere un giornalista romano? Pecorella, ladruncolo, equivoca Buscetta, suscitando il sorriso di Badalamenti quando incappa in questo equivoco. Per rispondere a questa domanda io credo che sia indispensabile valutare la condotta del Presidente Andreotti e del dottor Vitalone. Per quindici anni circa, la ormai famosa cena al circolo della Famiglia Piemontese, è stata presentata come un innocuo incontro conviviale tra un Generale, un Magistrato, un giornalista, grazie al compiacente, è stato dimostrato, silenzio o addirittura la menzogna dei partecipanti sopravvissuti. Oggi sappiamo che non è così, che non fu un innocuo incontro conviviale e sappiamo anche che si è tentato in tutti i modi di indurre, se non di costringere coloro che parteciparono a quella cena a tacere. Evangelisti, l'Onorevole Evangelisti fu

informato di quanto avvenne quella sera, lo disse lui. Il dottore Vitalone, riferisce, persona che partecipò, che di fronte alle proposte, ma se vogliamo, diciamo pure alle minacce di Pecorelli chiese un termine, per così dire, dicendo che avrebbe dovuto parlarne in alto loco. E' ragionevole credere, mi chiedo, e dovrà essere chiesto alla Corte, è ragionevole credere che l'Onorevole Andreotti nulla abbia saputo di ciò? Quando sono noti, ormai conclamati, vorrei dire gridati, gli stretti rapporti che esistevano tra l'Onorevole Andreotti e l'Onorevole Evangelisti e che esistono ancora oggi tra l'Onorevole Andreotti e il dottor Vitalone. E pure Andreotti nega, nega e il suo diniego accende e vitalizza il sospetto che proprio quella sera della cena alla Famiglia Piemontese sia sorto il movente del delitto, sia maturato il movente del delitto. La vicenda degli assegni, si dirà, era nota, se ne era già parlato, certamente non avrebbe potuto infastidire colui che già a quell'epoca, se non vado errato, era riuscito, era uscito indenne da una serie di scandali o di accuse. Molto si può obiettare, e in parte è stato fatto, a questi tesi, però è un fatto, è un fatto che ancora nel 1993 l'Onorevole

Andreotti aveva interesse ad impedire che si collegasse il suo nome con quello degli assegni SIR. Le deposizioni del Radaelli e degli altri assunti dalla Procura di Roma, prima ancora che il processo venisse trasferito a quella, alla Procura di Perugia, testimoniano questo fatto. Se nel 1993 questo interesse era ancora vivo da parte dell'Onorevole Andreotti, è lecito, anzi, è obbligatorio ritenere che tale interesse avesse, a maggior ragione, nel 1979. Andreotti e Vitalone negano, negano di avere mai conosciuto i Salvo, e ci riserviamo di esaminare con l'attenzione che merita, la documentazione che oggi è stata prodotta, i Salvo che secondo Buscetta sono stati il tramite, il veicolo attraverso il quale la richiesta di uccidere Pecorelli è passata da quell'alto loco alla Cosa Nostra. Andreotti nega di aver mai conosciuto i cugini Ignazio e Nino Salvo, Vitalone nega di aver mai conosciuto i cugini Ignazio e Nino Salvo, entrambi però vengono smentiti. Vengono smentiti da numerose fonti testimoniali ed è questo un fatto, un ulteriore fatto che non può non essere messo in collegamento logico e probatorio con le indicazioni che provengono da Buscetta e da

Mancini. A fronte qui questo quadro probatorio che ho succintamente, forse troppo, ma per ciò che non è detto ci richiamiamo a quanto abbiamo scritto, a fronte di questo quadro probatorio, dicevo, viene addotta come giustificazione, sostanzialmente come unica giustificazione, la tesi del complotto. Su questo abbiamo già fatto un accenno nella requisitoria scritta e non intendo assolutamente ripetermi, né ripetere quello che abbiamo detto, però qualche annotazione mi sarà consentita, perché desidero che resti agli atti di questo processo, quale che ne sarà la sorte. Vorremmo credere, lo dico con tutta sincerità, vorremmo credere all'esistenza del complotto, avremmo voluto crederci, non fosse altro che per carità di Patria. Non piace a nessuno come cittadino, anche se fa il Pubblico Ministero, di vedere un Presidente del Consiglio sul banco degli imputati e di vedere un Ministro sul banco degli imputati, però di questo complotto, asserito, resta nebulosa e confusa persino la matrice. Un giorno è comunista, l'altro giorno è democristiana, per altri, invece, sono i narcotrafficanti, o è una matrice americana. Sui protagonisti, o su alcuni dei protagonisti di

questo complotto, mi riferisco in particolare al Carnevale, alcune annotazioni le abbiamo già fatte. Apprendiamo oggi che le intercettazioni ambientali delle quali prima abbiamo parlato, sarebbero infedeli e sarebbero state manipolate. Manipolate da chi? Dalla DIA, quel tramite tra Sbardella e Vitalone che intesse le trame per danneggiare l'Onorevole Vitalone. Ma, per un attimo ammettiamo che tale complotto possa esserci stato, per ipotesi di scuola, e vediamo che cosa avrebbe prodotto questo complotto. Si suppone che un complotto debba servire ad ottenere un obiettivo, Sbardella ha dichiarato, nel corso degli incidenti probatori nei quali è stato assunto, sostanzialmente due cose: la prima è di avere saputo dalla signora Maria Palma che c'era stato un incontro sulla banchina di Porto Cervo tra il dottor Vitalone ed uno dei cugini Salvo; la seconda cosa che avrebbe dichiarato, significativa, se la memoria non mi inganna, è che il dottor Vitalone sarebbe stato fatto Ministro non per meriti che possedeva ma per via di certi rapporti con il Presidente Andreotti. Sostanzialmente, quindi, il compianto e defunto onorevole Sbardella avrebbe, da un lato

confermato un episodio che abbiamo già dimostrato essere marginale, l'incontro sulla banchina di Porto Cervo, tra il dottor Vitalone ed uno dei cugini Salvo, ben altre, abbiamo visto, sono le fonti che ci indicano l'esistenza di rapporti di conoscenza, di frequentazione profondi tra i Salvo e Vitalone. Il secondo elemento sono i motivi per i quali Vitalone sarebbe stato fatto Ministro in epoca assai recente, adducendo delle ragioni che certamente screditano il dottor Vitalone nelle parole di Sbardella, ma che non lo coinvolgono minimamente per il delitto nel quale si stava indagando. Moschetti, dichiarazioni che noi abbiamo depositato e che sono state, vorrei dire, ghiottamente prese dalla Difesa. Su Moschetti torneremo al momento opportuno e a tempo debito, per ora basti notare una cosa, che questo signor Moschetti attende di trovarsi nell'ambito di un processo che non ha nulla a che vedere con questa vicenda, davanti a un Giudice che non ha nulla a che vedere con questa vicenda, attende di trovarsi davanti a questo magistrato per fare delle affermazioni che non hanno nulla a che vedere con la vicenda sulla quale stava, era interrogato, affermazioni spontaneamente fatte dal

Moschetti, assolutamente non pertinenti al contesto nel quale il Moschetti veniva assunto. Andiamo avanti, se pure velocemente, cosa riferisce la Moretti, altra ipotetica compartecipe di questo complotto che vedrebbe Vitalone colpito come tramite per colpire l'Onorevole Andreotti, ma abbiamo già detto che l'Onorevole Andreotti, il coinvolgimento in questa vicenda lo deve ad altre fonti e ad altre circostanze. Comunque, seguiamo l'itinerario ipotetico, Moretti ha riferito di frequentazioni tra l'Onorevole Vitalone e Renato De Pedis, tre, quattro incontri, frequentazioni che siano avvenute nell'81, che siano avvenute nell'83, sono certamente successive e di molto al momento del delitto, che nulla, quindi, possono avere a che vedere con lo stesso. La Moretti non coinvolge il dottor Vitalone nell'omicidio di Carmine Pecorelli, lo abbiamo visto e lo abbiamo sentito sentito anche dalle intercettazioni ambientali, se la Moretti avesse dichiarato di aver saputo da Danilo Abbruciati quelle stesse cose che ha riferito Antonio Mancini, io credo che sarebbe stata credibile o quanto meno non sarebbe stata smentibile, chi avrebbe potuto contestare che la Moretti, dati sui rapporti personali con

Abbruciati, potesse sapere che era il mandante, o uno dei mandanti del delitto? La Moretti non lo dice, si riferisce soltanto, si limita soltanto a dire di questi tre o quattro incontri che lei conferma, anche in sede di confronto, di avere avuto con il dottor Vitalone, quindi il complotto comunista, democristiano, narcotrafficante, non so, che cosa avrebbe partorito? Cosa sarebbe scaturito da questo complotto? Una circostanza secondaria, l'incontro a Porto Cervo, un elemento che scredita il dottor Vitalone, ma che non lo coinvolge minimamente nel delitto, altri fatti che non hanno alcuna diretta specifica rilevanza col delitto, ma c'è di più. Quella stessa DIA, Direzione Investigativa Antimafia, che avrebbe ordito, tramato questo complotto ai danni del dottor Vitalone per infangarlo, avrebbe cooptato, avrebbe in qualche modo fatto pressioni, indotto la Moretti a fare delle dichiarazioni che servono solo a infangare, lo ammettiamo, l'onore del dottor Vitalone per i suoi rapporti asseriti con il De Pedis, ma senza coinvolgerlo a pieno del delitto. Non solo, ma la DIA avrebbe piazzato due ambientali, due intercettazioni ambientali, avrebbe scoperto i traffici illeciti di Antonio

Mancini e di Moretti, cioè dei suoi complici nel complotto, ne avrebbe procurato la condanna, perché questa c'è stata, e non è finita, e avrebbe poi svolto delle diligenti, penetranti indagini alla ricerca di riscontri, che sapeva che non potevano esserci, perché se le circostanze che la Moretti riferisce, sono inventate e concertate dalla DIA, francamente arrivare fino al punto di pragmatismo di svolgere le indagini per verificare questi riscontri sarebbe veramente al di là di ogni immaginazione. Affido, quindi, all'intelligenza di chi ascolta le considerazioni e mi avvio velocissimamente alla conclusione, evidenziando come, al di là della tesi del complotto, gli unici elementi che la Difesa ha potuto addurre in questo processo, sono elementi che le stesse indagini e l'accusa hanno fornito ed offerto in una attività investigativa volta alla ricerca dei riscontri, e mi riferisco alla Lampara, che è uno degli argomenti più sbandierati, anche di fronte all'opinione pubblica, ma è frutto di un accertamento di questo ufficio e ad altre circostanze che riguardano questi fatti. Mi limito, quindi, a concludere dicendo che a fronte della situazione difensiva prospettata,

esiste un quadro probatorio coerente, coeso, composto da dichiarazioni di persone informate di fatti, da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da riscontri oggettivi, che deve necessariamente essere sottoposto al giudizio della Corte d'Assise, un quadro probatorio che al di là del significato che il Giudice potrà dare, dico il Giudice del dibattimento, però indubbiamente merita, si impone che venga sottoposto al giudizio del dibattimento. Chiedo quindi, concludo, quindi, che il Giudice voglia disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati davanti alla Corte d'Assise di Perugia.

G.I.P.: a questo punto è il momento degli interrogatori degli imputati, possiamo cominciare immediatamente, se volete, salvo poi una prosecuzione nel pomeriggio, se necessaria, però facciamo una sospensione di due minuti, solo per prendere dei documenti in Camera di Consiglio.

L'udienza viene sospesa alle ore 12,55.

L'udienza riprende alle ore 13,10.

G.I.P: se il Presidente Andreotti vuole accomodarsi. Siccome si avvicina, forse è già arrivata, l'ora dell'interruzione di metà giornata, il programma potrebbe essere questo:

cominciamo l'interrogatorio del Presidente Andreotti, sospendiamo per una breve pausa pranzo e poi riprendiamo, se necessario, il suo interrogatorio, e poi facciamo il resto, tutto quello che rimane poi da fare.

Vitalone: Giudice, anche noi desideriamo essere interrogati, naturalmente, il problema è di capire se è possibile avere il tempo per consentire al professor Taormina di essere presente, lui finirà esattamente tra circa mezz'ora il suo impegno a Brescia, quindi, dopodiché prenderà gli aerei, i mezzi disponibili per essere qui.

G.I.P.: lo valuteremo dopo, dottore.

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO GIULIO ANDREOTTI

G.I.P.: allora, dobbiamo, dunque lei dovrà rispondere ad alcune domande di rito che purtroppo le devo porre, perché così dice il Codice. Dunque, lei si chiama Giulio Andreotti, nato a Roma?

Andreotti: 14 gennaio 1919.

G.I.P.: ed è residente a Roma?

Andreotti: Roma, Corso Vittorio Emanuele, 326.

G.I.P.: coniugato, ha figli?

Andreotti: coniugato, con quattro figli, sì.

G.I.P.: andiamo alle domande. La sua professione in questo momento? Senatore della Repubblica.

cominciamo l'interrogatorio del Presidente Andreotti, sospendiamo per una breve pausa pranzo e poi riprendiamo, se necessario, il suo interrogatorio, e poi facciamo il resto, tutto quello che rimane poi da fare.

Vitalone: Giudice, anche noi desideriamo essere interrogati, naturalmente, il problema è di capire se è possibile avere il tempo per consentire al professor Taormina di essere presente, lui finirà esattamente tra circa mezz'ora il suo impegno a Brescia, quindi, dopodiché prenderà gli aerei, i mezzi disponibili per essere qui.

G.I.P.: lo valuteremo dopo, dottore.

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO GIULIO ANDREOTTI

G.I.P.: allora, dobbiamo, dunque lei dovrà rispondere ad alcune domande di rito che purtroppo le devo porre, perché così dice il Codice. Dunque, lei si chiama Giulio Andreotti, nato a Roma?

Andreotti: 14 gennaio 1919.

G.I.P.: ed è residente a Roma?

Andreotti: Roma, Corso Vittorio Emanuele, 326.

G.I.P.: coniugato, ha figli?

Andreotti: coniugato, con quattro figli, sì.

G.I.P.: andiamo alle domande. La sua professione in questo momento? Senatore della Repubblica.

Andreotti: sì, sono giornalista pensionato.

G.I.P.: Senatore della Repubblica, giornalista pensionato. Ha dei beni patrimoniali?

Andreotti: abbiamo insieme a mia moglie la casa dove abitiamo e una casa di Cooperativa dei giornalisti, dove abitano due miei figli. **G.I.P.:** ha ricoperto cariche pubbliche.

Andreotti: lungamente.

G.I.P.: lo sappiamo. E' sottoposto ad altri procedimenti penali?

Andreotti: a Palermo.

G.I.P.: non ha riportato mai condanne?

Andreotti: no, Presidente.

G.I.P.: senta, Presidente, come modo di procedere io le farei alcune domande, non sono molte, senza necessità di ripercorrere tutto quello che lei ha detto nell'interrogatorio al Pubblico Ministero, perché mi sembrerebbe superfluo, salvo che lei abbia precisazioni, integrazioni o modifiche, però partirei con le mie domande e poi le darei modo di precisare lei, spontaneamente.

Andreotti: grazie.

G.I.P.: dunque, la prima domanda che volevo farle è questa: per quanto riguarda la questione Sindona, due domande; lei ha già parlato di un

viaggio fatto negli Stati Uniti per, non per incontrare Sindona, ma in occasione del quale lei ha incontrato Michele Sindona.

Andreotti: sì.

G.I.P.: e ha detto che quando lei fece questo viaggio, lo programmò e poi lo fece, Sindona era persona stimatissima, che lei incontrò alla luce del sole, in presenza di numerose persone e quindi non vede in questo nulla di particolarmente rilevante, però negli atti del processo c'è una dichiarazione di un agente dell'FBI, che si chiama Olidei (come da pronuncia), il quale riferisce al Pubblico Ministero le dichiarazioni rese da, informalmente, dalla signora Grattam (come da pronuncia) americana, di New York, che pur non essendo sua segretaria è persona diciamo a lei vicina, che ha collaborato con lei per quanto riguarda i suoi rapporti con gli Stati Uniti, poi mi dirà se questo è vero o no. La signora Grattam avrebbe detto a questo agente dell'FBI, che si chiama, ripeto, Edward Olidei, che lei intese fare, nel '68, '69, un viaggio negli Stati Uniti per incontrare Sindona in un periodo in cui era Sindona era latitante. Dice la Grattam che lo sconsigliò vivamente, perché era molto affezionato

a lei, la sconsigliò vivamente segnalando che Sindona era, in realtà, una persona inaffidabile con la quale, lei dice, "non avrebbe preso neanche un caffè". Lasciamo stare poi la questione del caffè, ma ecco, le domando, è vero questo? Cioè, lei andò negli Stati Uniti per incontrare Sindona in un momento in cui Sindona era latitante, o comunque era oggetto di attenzione della giustizia americana?

Andreotti: Presidente, questo è assolutamente falso. L'incontro con Sindona è del dicembre del '73, motivo della mia andata, che avveniva anche negli altri anni, avevamo un incontro di carattere internazionale a Washington tra persone di varie nazioni e in questo caso eravamo poi ospiti del vice Presidente degli Stati Uniti, Nelson Rockefeller, e questa è la ragione per cui io sono andato. Siccome, qui voglio essere conciso, ma forse, se mi permette alcune parole perché chiariscono meglio questo, dato che poi è emersa questa polemica anche a seguito delle carte di Moro, insomma, su cui poi, eventualmente, lei stesso mi chiede o io potrò dare tutte le spiegazioni necessarie; dovendo andare, essendo un viaggio non di carattere pubblico, è vero che io

chiesi a Moro se c'era qualche coincidenza di carattere pubblico per, questo mi avrebbe consentito di risparmiarmi la spesa di viaggio di fatto, e Moro mi aveva offerto di andare, non ricordo più se a presiedere o a partecipare alla commissione che si occupava presso l'ONU dei diritti del mare. Allora gli dissi: "ma questo non sarebbe giusto, perché non ho una competenza particolare sarebbe giustamente criticabile, ti ringrazio, non occorre". Il viaggio si svolse in questo modo: sono andato di passaggio a New York, all'andata fui ospite a pranzo del Console Generale, poi sono stato due giorni a Washington per la riunione che ho detto, e tra cui un pranzo proprio dato dal vice Presidente Nelson Rockefeller, quando ero a Washington mi fu fatta pervenire da Sindona, che avevo conosciuto come Presidente del Consiglio e avevo conosciuto sempre in termini molto elogiativi da parte di tutti, anzi vorrei ricordare che sia nel suo Consiglio d'Amministrazione vi erano persone come Lolli, come Cesare Merzagola, insomma, eccetera, e sia quando, mi sembra l'anno precedente, Sindona aveva tentato con una offerta pubblica Lopa di scalzare pesenti dal gruppo ITALCEMENTI, a fianco di

Sindona si erano schierate una quantità di persone, basta vedere anche gli atti parlamentari, anche persone che poi, quando Sindona ha avuto il suo tracollo e tutta questa squallida seconda parte, ultima, della sua vita, naturalmente poi sono stati tra i più grandi critici. Comunque, per rimanere al fatto, che abbia potuto dir questo la signora Grattan mi meraviglia molto. Chi era la signora Grattan? Non è stata mai mia segretaria.

G.I.P.: sì, questo risulta.

Andreotti: la Grattan era titolare di un ufficio di pubbliche relazioni a New York, che io avevo conosciuto a Roma in anni lontani come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, quindi stimo intorno all'anno '50 o '51, perché era venuta a organizzare il viaggio in Italia di uno dei Sindaci di New York, di origine italiana, Impellitteri. Quando ero stato nel '54, per la prima volta, negli Stati Uniti, avevo rivisto la Grattan, avevo conosciuto la sua famiglia, perché la mamma era calabrese, il padre era inglese e abbiamo sempre mantenuto un rapporto di cordialità. Che abbia avuto lei, poi, rapporti con Sindona, siccome questo è stato, ad un certo momento contestato, non adesso, ma in occasione

della commissione Sindona, io non ne sono al corrente se tra suoi clienti vi fosse anche Sindona, o occasionale o stabile, ma certamente a me la Grattan non mi hai mai sconsigliato di vedere Sindona, anche perché, ripeto, l'unico incontro è stato quello, in quel momento non solo non era latitante, ma sia qui, sia giù, il suo sponsor nella Banca Franklin che egli dirigeva, era l'ex Ministro del Tesoro Kennedy, quindi certamente una persona di grande rispettabilità. Dopodiché, se mi è consentito, siccome la polemica c'è stata, per la verità, se posso fare questo inciso, non era tra gli argomenti, anche adesso che è uscito un libro su OP, insomma, non era tra gli argomenti di polemica di Pecorelli nei miei confronti, ma per potere valutare con esattezza questo problema, io debbo proprio aggiungere che mi sono occupato, quando Sindona ha avuto il suo tracollo e, vorrei dire anche questo, non per allargare il quadro, ma siccome il tracollo coincise con la mancata approvazione da parte statale dell'aumento di capitale della Finambro, della sua finanziaria, e ci fu una frase che fece un po' colpo dell'allora Ministro del Tesoro La Malfa, quando disse "mezza Italia mi ha

raccomandato questo aumento di capitale". Io appartenevo all'altra mezza, tanto è vero che i miei rapporti con La Malfa sono stati sempre così buoni, che lui è morto vice Presidente del Consiglio di un mio Governo, successivamente. Quindi, detto questo, voglio dire con molta chiarezza, avevamo il dovere di esaminare una bozza di soluzione della crisi delle banche, direi è un fatto quotidiano questo da parte, per imprese di un certo livello, che si rivolgano al Governo, direi alcune volte è anche un fatto ciclicamente ricorrente, in uno dei miei governi ci dovemmo occupare della Olivetti, l'attuale Governo si sta di nuovo occupando della Olivetti, ci siamo occupati della Lancia, ci siamo occupati di tutti. Quello che è molto importante è l'assoluta correttezza che abbiamo avuto in questo, perché ha avuto questo, da parte prima del dottor Federici, che rappresentava il Banco di Roma, interessato in tutta questa vicenda, poi, morto Federici, da parte di uno degli avvocati di Sindona, ha avuto, e nonostante le forti insistenze, che cosa, io mi sono limitato a pregare il Ministro Stammati di esaminarlo, quando il Ministro Stammati ha detto che la Banca d'Italia riteneva non praticabile

quella soluzione, non è stato fatto assolutamente nessun sollecito e nessuna pressione. Contemporaneamente poi è emerso, ma questo mi, sono poi spiegato anche la ragione, siccome il padre dell'avvocato Guzzi era un pittore piuttosto noto e conosceva come tale Evangelisti, aveva dato una copia anche ad Evangelisti che aveva parlato con Sarcinelli, io non, fra l'altro ero fuori in quel momento, non lo sapevo nemmeno, però anche da questo le testimonianze di Sarcinelli, che non ci sono state pressioni perché fosse adottata una soluzione. Quindi, i rapporti con Sindona, poi l'ultima parte, questa parte, direi, squallida e tragica di un Sindona che scappa, di un Sindona che finge una lesione arrecatagli, su questo non ho assolutamente elementi per poter dire qualche cosa.

G.I.P.: quindi lei ha fatto, conclusivamente, un unico viaggio negli Stati Uniti, in occasione del quale ha visto Sindona, ed è quello di cui parlava prima, nel '73 o dintorni.

Andreotti: certamente, e quando, siccome ho letto negli atti che invece si parla di un viaggio nel '76, io sono andato come Presidente del Consiglio nel '76 per un viaggio fra l'altro brevissimo, mi

pare di un giorno e mezzo, nel quale c'è tutto, proprio, il target degli impegni ora per ora e tutto con una grandissima pubblicità come, fra l'altro i servizi di sicurezza, quando uno è al Governo e va in visita negli Stati Uniti, sono di un rigore, direi qualche volta addirittura di una petulanza, che uno è sempre sotto osservazione,

G.I.P.: Presidente, sempre a proposito della vicenda Sindona e questioni collegate, lei sa che ad un certo punto Sindona nominò come difensore di fiducia l'avvocato De Cataldo e sulle sue agende che ho qui e se vuole possiamo consultare, risulta un incontro suo con De Cataldo il 23 aprile del '79, lei ricorda il motivo di questa visita, naturalmente di De Cataldo a lei?

Andreotti: guardi, questo motivo non lo ricordo. Con De Cataldo avevamo una buona conoscenza, siamo stati molto tempo insieme in Parlamento, normalmente De Cataldo si occupava più di problemi, insieme a Elio Basso, di problemi, così, direi, che coltivava in quei momenti in modo particolare il Partito Radicale, problemi di garantismo, problemi inizialmente di ecologia, che sia venuto da me per parlarmi di Sindona, guardi proprio non ricordo, altrimenti lo direi, come è

venuto più volte l'avvocato Guzzi, invece, Io non ho memoria che De Cataldo si sia occupato di Sindona o sia stato il suo avvocato.

G.I.P.: quindi, rispetto a questo incontro del 23 aprile '79, non ricorda quale sia stato il motivo specifico?

Andreotti: Presidente, né ricordo per esattezza che ci sia stato un ... il 23 aprile '79, posso guardare se ho qualche appunto, ma non credo proprio.

G.I.P.: sempre a proposito delle agende che, ripeto, sono queste, sono quelle che lei ha consegnato a suo tempo al Pubblico Ministero di Roma, il 17 giugno del '79, che tra l'altro era domenica, e il 24 dicembre dello stesso anno, del '79, risultano annotati due incontri con il Giudice Alibrandi.

Andreotti: sì.

G.I.P.: lei saprà che il Giudice Alibrandi era il Giudice istruttore che emise il mandato di cattura nei confronti di Sarcinelli e che su richiesta del Pubblico Ministero incriminò anche il governatore Baffi, che poi, mi pare, l'11 giugno, comunque nel giugno del '79 prosciolsse Baffi e Sarcinelli dalle accuse che originariamente erano state mosse.

11

Ecco, rispetto a questi due incontri, mi sa dare una spiegazione?

Andreotti: senz'altro, Presidente. Io ebbi questi incontri su una richiesta precisa che mi aveva fatto il governatore Baffi. Anzi, devo dire, ed è una buona occasione per chiarirlo, siccome si cerca di fare un collegamento tra provvedimenti che erano stati presi nei confronti di Sarcinelli e di Baffi e la questione di Sindona, che non è così e quindi può essere sentito il Giudice Alibrandi, il quale aveva avuto per suo conto, nel contesto di un altro processo, aveva avuto degli scontri con la Banca d'Italia, perché riteneva che la Banca d'Italia non solo non fosse stata riguardosa, non nel senso di cerimoniale, ma nel senso sostanziale, verso di lui come magistrato, ma che anzi avessero cercato così, di aggirarlo e di negligerlo, aveva ritenuto di adottare questi provvedimenti che certamente ci colpirono molto, perché colpivano il governatore della Banca d'Italia e il capo della vigilanza. Io devo dire anche con, non voglio dire umiliazione, perché sarebbe una parola esagerata, ma con un certo disagio, perché fare un passo presso il magistrato, pregandolo di volere valutare anche i

danni di carattere generale che questo comportava, quindi senza entrare nelle sue valutazioni, pregandolo vivamente, forse l'unico caso in cui ho cercato di aggiustare una procedura giudiziaria. Insomma, il mio incontro fu volto, perché ero stato pregato, anche da Baffi, a chiedere al dottore Alibrandi poi di andare avanti come lui riteneva nelle procedure, ma possibilmente di valutare, e per una cosa di cui mi facevo carico formalmente come Governo, di valutare la gravità di tenere ai vertici della Banca d'Italia una situazione non solo di incertezza, ma anche di presunta colpevolezza, che ci danneggiava anche esteriormente.

G.I.P.: però, Presidente, le facevo notare che questi incontri sono entrambi successivi alla sentenza del Giudice Alibrandi che proscioglieva Baffi e Sarcinelli, ripeto, io ho qui delle annotazioni che ho tratto dagli atti.

Andreotti: io mi ricordo d'averlo certamente incontrato prima per questa ragione.

G.I.P.: ecco, lei ricorda di averlo incontrato anche prima?

Andreotti: sì, certamente, lo mandai a chiamare prima e forse qui proprio a Palazzo Chigi, forse.

Di questi secondi incontri per la verità, guardi, adesso non mi ricordo, sa, di gente ne ho vista sempre molta. Con Alibrandi mi ricordo quell'incontro lì, uno, due, non mi ricordo quanti fossero, proprio perché fu una cosa che mi aveva colpito molto e ci aveva colpito molto, per queste altre situazioni veramente non ricordo.

G.I.P.: ho capito. Un'altra domanda che volevo farle riguarda proprio il fatto specifico della morte di Pecorelli, cioè quello che avvenne in quelle ore, le sembrerà strano, ma mi servono alcuni chiarimenti su questo. Dagli atti risulta, poi il dottor Vitalone potrà, semmai, interloquire quando sarà il suo turno, risulta che la sera dell'omicidio il dottor Vitalone, che era a cena dalla signora Palma, uscì di casa dopo avere ricevuto una telefonata, c'era anche il dottor Sica, che uscì ed andò sul luogo dell'omicidio, insieme al sostituto di turno che era Mauro. Da quello che risulta, salvo errore, uscì anche il dottor Vitalone. Ecco, quella sera lei lo vide, lo incontrò, ne parlaste di questa cosa?

Andreotti: no, certamente no, Presidente, io, fra l'altro, ero ingolfatissimo, perché si era appena

formato il Governo, dovevamo ancora fare le scelte dei Sottosegretari di Stato e poi ancora di più nei giorni immediatamente successivi, perché La Malfa morì e ci fu un giorno di agonia, in cui sono stato tutto un giorno in clinica, comunque no, la notizia mi fu comunicata dal capo dell'ufficio stampa, dal dottor Ceccherini, ma certamente non ho visto Vitalone, che non è che vedessi poi così di frequente, il dottor Vitalone. **G.I.P.:** ecco, mi pò specificare, questa è un'altra cosa che volevo chiederle, sui rapporti con il dottore Vitalone, precedenti alla sua entrata in politica, diciamo?

Andreotti: sì, non ho nessuna difficoltà, vede io, Vitalone, a parte che era in rapporto frequente con i dirigenti dei nostri gruppi parlamentari e con la segreteria del partito, con il segretario Piccoli, portava delle consulenze di carattere giuridico. Per quello che riguarda me, io ho avuto modo di apprezzarlo la prima volta quando ero Ministro della Difesa in occasione del processo Borghese, insomma, e poi durante il periodo della detenzione di Moro perché una, o mi sembra due volte, il Ministro della Giustizia Bonifacio, condusse con sé il dottor Vitalone, che credo

fosse stato indicato dalla Procura, ad una riunione che si fece, facevamo, normalmente era al Ministero dell'Interno, ma ogni qualche giorno facevamo una riunione presso di noi alla Presidenza, e mi colpì il fatto che Vitalone, che appunto io conoscevo superficialmente, fece alcune proposte, una delle quali diventò anche un decreto immediato, quella di rendere obbligatoria l'immediata denuncia delle locazioni e sublocazioni, che fu ritenuta utile, altre proposte che fece, mi ricordo che invece non furono accettate, per esempio di concentrare in Roma o in un unico posto, comunque, tutti i processi contro i terroristi con magistrati selezionati e molto tutelati, quindi mi aveva colpito favorevolmente. Perché Vitalone, poi, è divenuto senatore? Perché naturalmente qui c'è, posso capire tutti gli argomenti che uno vuole addurre con visioni un po' particolari, la verità è che già dalla legislatura precedente, a differenza di quelle anteriori, la sinistra aveva dimostrato una certa attenzione, aveva presentato un numero di candidati, di candidati riusciti, sia alla Camera che al Senato, cosa che in precedenza non aveva, invece, mai fatto, allora c'era.

G.I.P.: lei parla, scusi, parla della sinistra del partito?

Andreotti: no, no, della sinistra in generale, i partiti della sinistra, perché questo fino alla legislatura nel '76. Nel '76 c'era stata una prevalenza di parlamentari della sinistra rispetto ai democristiani, allora c'era una, mi pare, legittima preoccupazione di avere anche noi una presenza adeguata. Naturalmente un candidato, questo credo che valga anche per gli altri partiti, un candidato che è magistrato non ha una sua base elettorale, non ha una sua vita di partito e se un partito vuole candidarlo, questo credo, anzi, adesso è diventato un fatto molto più numeroso, oggi credo che abbiamo sedici Deputati ed otto Senatori, allora erano sempre tre o quattro, insomma, in questo caso mi pare quattro dei nostri e cinque della sinistra, ma comunque deve essere il centro, deve essere la direzione che assegna un collegio ed assegna un collegio dove ci siano delle possibilità di riuscire se non sicurissime, almeno sicure e questo che cosa comporta? Comporta che i locali normalmente protestano, perché gli viene portato via un collegio, che forse, magari, qualcuno da tempo

aveva ... , quindi alcune dichiarazioni che vengono fatte per dire, "ma uno non aveva la base, perché è stato messo in un collegio?". Questa è la procedura che si vuole. Io devo fare un'altra dichiarazioni molto precisa, perché stamattina ho sentito anche il Procuratore, quando ha parlato della nomina di Vitalone a Ministro, Vitalone è stato nominato Ministro del tutto al di fuori di una questione di corrente.

G.I.P.: sì, sì, ma questo ne parla poi.

Andreotti: però mi pare interessante ed è facile dimostrarlo, anzi direi contro, ma non contro perché avessimo qualche cosa contro Vitalone, ma perché non potendo portare altri, che pure era ... e avendo già molto guai all'interno della corrente, noi, anzi, resistemmo ad avere, non volevamo nessuno che ci fosse, quindi fu nominato su proposta del Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica e tutto al di fuori della corrente. Quindi, questo è per quello che riguarda.

G.I.P.: la nomina a Ministro?

Andreotti: la nomina a Ministro ed anche la nomina, ho cercato prima di spiegarlo, la nomina che non derivò affatto da una, credo che la

proposta iniziale fosse fatta proprio dal segretario del partito, che era Piccoli allora, proprio perché, come ho detto, Vitalone collaborava con la segreteria, ma fu accettata senza delle difficoltà. Ripeto, le interpretazioni di alcuni, che questo era slegato chiamiamo a una catena gerarchica, così, l'ho spiegato prima quale è, ma questo credo che valga anche per altri, quelli che sono di categorie che non fanno una politica attiva e quindi o sono collocati dal centro o non possono entrarci.

G.I.P.: senta, Presidente, ma per quanto riguarda i tempi della candidatura, le elezioni furono nel giugno del '79?

Andreotti: sì.

G.I.P.: ecco, ricorda i tempi della candidatura, cioè, come maturò, quando maturò?

Andreotti: questo non lo so, perché io facevo parte della direzione del partito, e quindi partecipavo alla riunione conclusiva di questo itinerario, ma tutta l'elaborazione precedente veniva fatta proprio dal partito, io fra l'altro aveva una serie di problemi di un Governo che era reso difficilissimo.

G.I.P.: ma qualcuno avrà interpellato il dottore

Vitalone se era disponibile ad un candidatura?

Andreotti: certamente, questo certamente, ma questa trattativa veniva fatta con la direzione del partito.

G.I.P.: non fu lei?

Andreotti: no, non fu fatta a mio tramite, no.

G.I.P.: quindi non sa neanche dire quando questo avvenne? Quanti mesi prima rispetto alle elezioni?

Andreotti: ma, non lo so, ma certamente le candidature si fanno due mesi, tre mesi prima delle elezioni.

G.I.P.: un'altra domanda, sempre sulle agende del '79, un'annotazione che volevo sottoporle è questa: in data 26 novembre del '79, alle ore 12, c'è un'annotazione di un incontro con una persona che risponde al cognome di Trinca, anzi, esattamente c'è scritto Trinca eccetera, se non leggo male. Lei ricorda chi è questo Trinca?

Andreotti: senta, non mi ricordo.

G.I.P.: vuole vederlo? 26 novembre.

Andreotti: (prende visione dell'agenda). Di un Trinca che mi ricordo.

G.I.P.: ci sono diversi Trinca che nel processo vengono nominati, nel fascicolo. **Andreotti:** di un Trinca che mi ricordo, che era di Orvieto, della

Democrazia Cristiana di Orvieto, se è una delegazione per qualche cosa, non.

G.I.P.: non se lo ricorda?

Andreotti: no, perché sa, son passati molti anni.

G.I.P.: glielo chiedo per questo, guardi, tanto per esplicitare un 'po' quale può essere il contesto. Esiste un Trinca Antonio, che è interessato agli assegni SIR, alla questione degli assegni SIR, nel senso che è prenditore, risulta prenditore di un assegno da dieci milioni, che poi è incassato da Mechelli, da Girolamo Mechelli. Lei ha detto nell'interrogatorio al Pubblico Ministero di Roma che non aiutò mai finanziariamente Mechelli?

Andreotti: no, mi pare i no. **G.I.P.:** mi pare di ricordare questo.

Andreotti: no, mi pare Mechelli era.

G.I.P.: anche se, disse, "incoraggiai il Rovelli ad aiutarlo".

Andreotti: sì, ad aiutare, certamente a incoraggiare.

G.I.P.: questo è Trinca Antonio.

Andreotti: sì, guardi non.

G.I.P.: poi esistono altri due Trinca, uno è Alvaro, di cui ha parlato prima il Pubblico

Ministero, cioè ha accennato il Pubblico Ministero, che era a suo tempo il gestore della Lampara, il ristorante in cui sarebbero avvenuti gli incontri.

Andreotti: quello certamente non lo conosco.

G.I.P.: e l'altro è un certo Aldo Trinca, del quale non so darle maggiori ragguagli.

Andreotti: l'unico Trinca che io ricordo era.

G.I.P.: potrebbero essere fratelli, stando alla provenienza, a tutto.

Andreotti: l'unico Trinca che ricordo era uno della Democrazia Cristiana di Orvieto, che lavorasse poi con Mechelli o no, questo non lo so.

G.I.P.: non lo ricorda, quindi, non sa dare una risposta?

Andreotti: no. Potrei guardare se negli atti ho qualche cosa di questo Trinca, ma.

G.I.P.: esclude che si tratti di Alvaro Trinca?

Andreotti: non sapevo nemmeno che esisteva questo.

G.I.P.: non sapeva neanche che esistesse. Va bene, alcune mie altre domande sono assorbite dalle risposte del Presidente, quindi diventano a questo punto superflue. Io a questo punto, allora,

sospenderei l'udienza e la riprendiamo alle 15,30 per proseguire l'interrogatorio del Presidente Andreotti e per poi dare inizio all'interrogatorio del dottor Vitalone immediatamente di seguito, poi vedremo se l'avvocato Taormina rientra o no, ma possiamo comunque cominciare, penso. L'udienza è sospesa riprende alle 15.30

L'udienza viene sospesa alle ore 13,50.

L'udienza riprende alle ore 15,45.

G.I.P.: riprendiamo l'udienza, in presenza delle stesse persone, eccettuato l'avvocato Galasso e per la precisione anche il collega Meriggi, che si è allontanato, per il resto siamo le stesse persone di prima. Presidente Andreotti, se vuole accomodarsi possiamo continuare il suo interrogatorio. Io ho esaurito le domande, le poche domande che volevo porle, se vuole lei adesso integrare, precisare, confutare.

Andreotti: se mi permette, prima volevo fare una precisazione, perché l'avvocato Coppi mi ha fatto notare che quando ho risposto ad una sua domanda di Sindona ad un certo momento ho interrotto una frase e ho poi ampliato un concetto, cioè, per quello che riguarda il pranzo del 1973, l'invito mi era stato fatto prima che io.

G.I.P.: lei sta parlando, mi scusi, del viaggio in America?

Andreotti: del viaggio in America, esattamente.

G.I.P.: nel corso del quale incontrò Sindona.

Andreotti: esatto, e l'invito mi era stato fatto a Roma prima che io partissi, da parte del dottor Macchiarella, che dirigeva le banche di Sindona e che io conoscevo perché era stato direttore generale della Banca dell'Agricoltura, se in via di principio io accettavo questi inviti, e avevo detto di sì e poi mi fu confermato, quando ero a Washington, prima del viaggio di ritorno della sosta a New York. Devo dire, siccome ho visto nelle carte di Moro, dove si dice che mi era stato sconsigliato dall'ambasciatore, non è così, tanto è vero che l'ambasciatore ha partecipato regolarmente anche lui a questo pranzo, per il resto confermo che poi non ho più visto Sindona e se ho ricevuto su richiesta, prima del dottor Federici e poi dell'avvocato Guzzi, il testo di questa bozza di aggiustamento della loro situazione bancaria, era nella mia veste di Presidente del Consiglio, l'ho affidata a Stammati, che era Ministro, che aveva una competenza tutta particolare anche in materia

bancaria, e quando la risposta è stata che non, era dalla Banca d'Italia ritenuto percorribile questa strada, non vi è stata più alcuna insistenza, né io ho fatto quello che mi era stato richiesto, cioè di chiedere alla Banca d'Italia di vedere congiuntamente l'avvocato di Sindona e il liquidatore Ambrosoli, gli dissi "non è mio compito, questo lo chieda al liquidatore se, o lo chieda lei, avvocato", quindi, sotto questo aspetto di sindona volevo precisare questa parte. Per il resto, se mi consente, vorrei dire alcune cose inquadrandole un momento in quello che è stato il rapporto della OP nei miei confronti, perché giustamente nella parte scritta delle conclusioni della Procura si dice con esattezza, Pecorelli aveva attaccato ininterrottamente Giulio Andreotti, fin dal primo numero dell'agenzia OP, e si citano alcune di queste note di agenzia che del resto, poi, sono ulteriormente ampliabili con un volume che è uscito recentemente, intitolato "I veleni di OP". Vorrei però dire perché c'era questa posizione di ostilità? Io credo di poterla interpretare su due linee fondamentali, una linea era quella della posizione che io avevo dovuto prendere del 1974, come Ministro della Difesa, ero

tornato al Ministero della Difesa in quell'anno, trovandomi di fronte a fatti piuttosto gravi, il fatto che riguardava la emersione di quelle che erano state responsabilità del golpe Borghese, di altri fatti di questa stessa natura, la "rosa dei venti" ed altri. E questo aveva comportato da parte mia anche la denuncia penale ed una serie di misure con ripercussioni sui servizi e qui ricorre molto, nelle annate di OP, proprio questa accusa di avere distrutto i servizi, di avere smantellato i servizi si ritorna anche durante il periodo della detenzione di Moro dicendo "ah, se i Servizi non fossero smantellati". Pecorelli aveva molti rapporti con l'ambiente militare, in modo particolare, sia pure con qualche fase intermittente, ma aveva molta dimestichezza con il generale Miceli, verso il quale io ero stato costretto, ma non per malanimo, ma per risultanze obiettive, ero stato costretto ad adottare delle misure, prima di sollevarlo dall'incarico di responsabile dei servizi, affidandogli un posto militare a Milano. Nel frattempo era intervenuta una iniziativa del magistrato nei suoi confronti e quindi, ovviamente, avevo dovuto anche revocare la sua destinazione a Milano. Questa, direi,

conoscenza del mondo militare si estrinsecava anche in alcune cose di non grande importanza, ai quali non ho dato un particolare rilievo, per esempio una volta io ero stato in Sardegna come Ministro per alcune polemiche che vi erano state sull'eccesso di servitù militari, avevo preso i miei appunti sul foglio dell'albergo dove alloggiavamo, qualche settimana dopo ho visto questi appunti pubblicati su OP, però, siccome che non c'erano né segreti, né cose, non ho dato un rilievo particolare. Certo più importante da questo lato fu, ed è un fatto tuttora abbastanza misterioso, fu invece la pubblicazione successiva di quel rapporto che era stato fatto dai Servizi sulla Guardia di Finanza, che era stato iniziato a essere pubblicato, le prime dispense, sette o otto dispense pubblicate da OP e successivamente poi rinvenuto il testo integrale, fu alla base di gravi iniziative, di gravi processi, anche di condanne piuttosto serie che vi furono. Quindi questa era stata la prima delle linee, non so, questo contatto con una parte di militari e in particolare con una parte dei servizi e questa ostilità nei miei confronti di cui non avevo, così, risentimenti personali, però non posso non

rilevarla. L'altro aspetto era che Pecorelli era fortemente contrario a tutto quello che riguardava un contatto con i comunisti, quindi l'atteggiamento nei confronti del mio Governo '76, '79 che si reggeva, appunto, con l'appoggio dei comunisti, era un atteggiamento, direi da parte sua, naturalmente molto ostile. Comunque l'agenzia e certamente c'era chi attendeva la pubblicazione, forse alcuni con curiosità, altri anche con ansia possibile, però deve dire che raramente queste notizie erano riportate dai giornali, per questa ragione non vi erano molte smentite ed anche da parte mia non diedero delle smentite quando venivano pubblicate del questioni, non solo queste di carattere generale, ma c'è tutta una serie, qui sono anche parzialmente riassunte. Vi è solo una eccezione, se mi permetti mi ci soffermo, perché riguarda questa questione degli assegni del Presidente che giustamente è stata coltivata dalla Procura. Nel '77 era venuta fuori una notiziola nel "Secolo d'Italia", parlando, appunto, di assegni del Presidente e diceva che vi erano assegni, sottolineo questa circostanza perché era quella che in fondo non mi dette alcun segnale a che cosa si potesse

riferire, perché si parlava di assegni per due miliardi ed oltre di lire, che potevano essere ricollegati con la mia persona. Proprio questa cifra non mi aveva assolutamente, non solo interessato, ma nemmeno fatto ricollegare a quello che poi ho visto poteva essere, invece, l'oggetto effettivo e di cui successivamente vi è stato uno sviluppo. Lì per lì pensai che fosse una delle frecciatina di Ravelli, che accanto alle critiche, quello che ho detto prima, di carattere più generale, spesso mi indirizzava come la mia inclusione tra i clienti di un bordello di lusso di Meri Fiore o di una frequentazione ancora più squallida dell'albergo Dragoni e a questo ricollego una parte della frase di Buscetta, quando Buscetta che parla o delle carte di Moro e delle porcherie, ritengo che forse le porcherie si riferisse a questo, che in quel momento non potevo capire, quando ho letto le cose di Buscetta, perché non sapevo, mi era sfuggito che vi fossero questi riferimenti a Meri Fiore, che poi ho visto in questo volume. Aveva anche detto che io avevo, aveva scritto, e questo c'è tutto nel volume, che avevo un super attico a Trinità dei Monti, che ero proprietario di una serie di appartamenti a Campo

dei Fiori, che affittavo a canoni altissimi, delle cose che, però, siccome mi lasciavano piuttosto indifferente. E, a che cosa si riferiva, poi, da quello che si è visto dopo? Si riferiva ad un fatto del 1976, quando, in occasione delle elezioni politiche, per l'unica volta io, dato che era una situazione piuttosto negativa per noi, l'anno precedente le regionali andarono molte male, mi dovetti occupare anche di persone, un poco della organizzazione e tra l'altro facemmo allestire degli spettacoli musicali sotto tenda, affidati ad Ezio Radaelli e avemmo qualche aiuto individuale e qualche aiuto per potenziare un momento la propaganda di stampa. So che successivamente, poi dopo emerse, e chiarisco poi bene il perché, perché ritengo che la lettura di alcuni di questi atti possa avere provocato dei dubbi da parte della Procura. Qui vorrei dire, anche se gentilmente il Procuratore dice: "ma uno con una lunga esperienza politica e diplomatica è padrone della sua parola", però, insomma, io è la prima volta che mi trovo in un contesto processuale, che è molto diverso anche dal nostro metodo di lavoro ed anche di esposizione, perché noi pensiamo alla sostanza dei concetti e delle

cose, insomma, direi alla precisione letteraria qualche volta noi ci pensiamo meno e quindi questo spiega anche se ci sono affermazioni che possono non essere considerate, così prima vista, accettabili, ma che spero di potere chiarir. Certamente quando un fatto poi viene rievocato circa venti anni dopo, non è molto facile il potere ricordare, questo spiega quello che dirò tra un momento. Quando nel 1979, agli inizi più meno, Evangelisti un giorno mi disse che: "guarda che Pecorelli vorrebbe attaccarti per gli assegni del Presidente", io ricollegai a quello che era stato smentito in precedenza e non vi detti molta importanza, sempre pensando alla storia dei due miliardi che certamente non mi concerneva. Devo dire che se anche fosse stato pubblicato il fatto che per le elezioni del '76 da un amico avevo fatto finanziare questi ... e dare qualche aiuto, insomma, penso che la cosa non era né disonorevole, né avrebbe potuto arrecarmi un danno particolare. Devo aggiungere che avendomi Evangelisti detto di avere trovato, perché su questo si è fatta anche un po' di ironia, ma non è il caso, avendo trovato Pecorelli in preda ad un forte mal di testa, di cui mi ha detto che egli

soffriva, io, siccome ne soffro anche io da sempre, inviai un medicinale e mi inviò una lettera di ringraziamento molto cortese e molto amichevole. Io non conoscevo, non ho mai conosciuto di persona Pecorelli, né egli ha mai cercato di vedermi, però mi era rimasta una impressione favorevole sul piano umano, perché quando era morta mia madre, nel marzo del 1976, mi aveva inviato un telegramma di condoglianze molto caldo. Arrivo al '93, quando la storia del giro di assegni di Rovelli è emersa nel contesto delle mie, non so come dire, disavventure giudiziarie e si è visto che c'era questo giro che riguardava due miliardi, prima si era detto uno e mezzo, poi sembrava due miliardi ed oltre veramente. Ed allora certamente io ero preoccupato di non vedere coinvolto il mio nome con persone o con destinazioni che o non conoscevo o, da quello che mi era accentato dal Giudice, dal Procuratore a Roma, erano persone che non solo non conoscevo, ma di cui era bene stare molto alla larga. Qui, appunto, c'era la, non so, non voglio dire ingenua, insomma, una specie di speranza di essere lasciato fuori, non certo per deviare la giustizia o per alterare prove, ma proprio per non essere

coinvolto in una discussione di questo genere. Sotto questo aspetto, insomma, non, capisco le critiche che sono state fatte, però vorrei fosse compresa anche la ragione di certe, così, certi auspici e di certe iniziative. Chiarisco che della famosa cena alla Famiglia Piemontese, io nel momento non avevo saputo niente, lo seppi più tardi, quando Vitalone dette querela ad un giornale milanese e la cosa venne allora di pubblica ragione. Per il resto io non posso su questo punto né confermare, né smentire che Evangelisti desse soldi a Pecorelli, dico soltanto che io non lo so, so solo quello che mi disse una volta, che aveva provocato l'aiuto a Pecorelli da parte di un amico comune, perché versava in un momento di grave difficoltà e proprio per il fatto che io ero un bersaglio abituale di Pecorelli, non feci delle obiezioni, mi sembrava forse ingiusto. Purtroppo la morte di Rovelli, la morte del dottor Del Ciglio, che era il mio collaboratore che nel '76 si era occupato di questa vicenda con Radaelli, mi ha reso difficile ricostruire con precisione tutta questa vicenda. Però, ripeto, se sono sorti degli equivoci, io vorrei che fosse chiaro che non vi era alcun desiderio di negare il

fatto così come è e così come si è regolarmente svolto. Quello che io, scusi, arrivo ad un secondo punto, quello che veramente mi ha colpito duramente è stato che si potesse addirittura insinuare che qualcuno potesse, per fare un favore a me, uccidere una persona, insomma, richiesto o non richiesto da me. Questo mi sembra un assurdo e da che cosa poi è collegato in questo disegno? E' collegato su una cosa che veramente non esiste, cioè la mia conoscenza dei Salvo e di Badalamenti. Ora, il Procuratore si è rifatto molto a quello che è stato il lavoro fatto a Palermo, delle carte che Palermo ha trasmesso, insomma, però deve dire che queste carte le conosco a memoria, perché le ho viste e quando, adesso si avrà modo, poi, di discuterne si vedrà che salvo le due testimonianze strane, fino ad un certo punto, di Mannoia e di Baldassarre Di Maggio, per la verità con una indagine a tutto campo, che è stata fatta con una, in tutta Italia e fuori, con ricerche di archivi fotografici, con, andare a riguardare perfino gli archivi del "L'ora di Palermo", che non esce più, eccetera, non è venuta fuori e né poteva venire fuori assolutamente una qualunque prova, una qualunque documentazione che io

conoscessi i Salvo. Dirò poi incidentalmente, anzi, se mi consente, per quello che riguarda Badalamenti, l'avvocato Ascari, che poi è pratico dei processi, vedrà le storie della non coincidenza dei tempi, ma questo non riguarda me, la cosa un po' strana, insomma, che nel riferire Buscetta su quello che avrebbe detto a Badalamenti, che io avrei detto a Badalamenti "di un uomo come lei ce ne vorrebbe uno in ogni piazza d'Italia". Non so se alcune di queste cose si mettono per dare credibilità, ma mi sembra che, oltretutto, ottengono il risultato opposto. Ma, comunque, se mi è consentito anche su Buscetta, se posso fare due annotazioni, non voglio assolutamente; stamattina ho sentito dire "non c'è un solo caso in cui Buscetta sia stato colto in non verità" diciamo. Beh, vorrei, per esempio, citarne uno, se mi è lecito su due fatti certi. Libro intervista di Biagi, alla domanda di Biagi a Buscetta: "ma lei sa niente della sparizione del giornalista de Mauro a Palermo", Buscetta dice testualmente: "con questo fatto Cosa Nostra non c'entra per niente, conoscevo il De Mauro e certamente non era tipo da essere coinvolto in queste cose". Libro di Arlacchi, qualche anno

dopo, uscito recentemente sullo stesso argomento, Buscetta non solo spiega il perché De Mauro era stato preso da e cita anche il nome di un certo Teresi, che era stato l'esecutore di questo chiamiamolo rapimento, non so, di questa cattura, ma spiega anche che erano stati i petrolieri americani, tramite mafia siciliana, questo lo cito perché è una cosa che mi ha fatto impressione. Per me il mio rapporto con Buscetta, è un rapporto, direi sulla carta, perché tra le prime carte che mi vennero quando ero Ministro degli Esteri, vi fu proprio questa richiesta di estradizione e la richiesta del Giudice Falcone di potere andare ad interrogare in Brasile il Buscetta. Per me era una pratica d'ufficio, il nome non mi diceva niente, però siccome c'era veramente, da parte del Ministero della Giustizia qualche ritardo negli adempimenti, c'è agli atti una mia lettera che mandai al Ministero della Giustizia, pregando di sollecitare questi adempimenti e l'extradizione poi avvenne e fu fatta poi la consegna agli americani, che, invece, direttamente non avevano potuto avere questa estradizione. Ma chiudo questa parentesi. Indubbiamente quando Buscetta, riferendo a Badalamenti e parlando dei Salvo, dà

per scontato e comunque sottolinea questa mia conoscenza. Io ripeto, nella maniera più precisa, di non avere mai conosciuto i cugini Salvo. Qualcuno mi ha detto: "ma non era meglio che dicessi di averli conosciuti, come hai conosciuto tanta gente?", ma io non posso dire una cosa per un'altra, perché io non li ho conosciuti. E c'è solo in tutta questa ricerca, questa fotografia del ricevimento in occasione di un comizio elettorale mio nel 1979, una fotografia che dovrei ritenere, la Procura non ha mandato a lei, dottor Cardella, perché lei dice nel suo scritto che il Nino Salvo sarebbe a fianco, nelle vicinanze dell'Onorevole Andreotti, insomma. Io non so se sia legittimo, ma posso dare io, siccome è negli atti, non è che ho io questa copia e si tratta di questo, che quando il Procuratore Lo Forte mi ha detto: "questo signore che è qui, lei è insieme a Piersanti Mattarella e al figlio Rufino, questo signore è Nino Salvo", gli ho detto: "guardi, se lo dice lei io non discuto, per me è il proprietario dell'albergo e si è presentato", naturalmente non è, insomma, si può credere o non credere, questa è la realtà. Tutte le volte che si è cercato poi di trovare delle false prove sono

andate a picco, compreso quello, che poi fu molto pubblicizzato dai giornali, di una mia presenza su una barca dei Salvo, che poi, per fortuna, molto correttamente la Procura ha interrogato il capitano di questa barca e i marinai e, ricevendo delle nette affermazioni, che non mi hanno mai visto, insomma. Ecco, io su questo ci insisto, perché? Perché naturalmente, non solo per il collegamento che qui si fa di questa orrenda cosa, tra l'altro, di parlare di piaceri consistenti in un assassinio, ma per la realtà in sé e poi, insomma, a Palermo avremo modo di fonderci ulteriormente su questo. L'altro aspetto su cui il Buscetta parla, quello che, anzi, mi è sembrato stamattina, specie nella prima parte dell'esposizione della Procura, che mi è sembrato maggiormente preso in considerazione, è questa storia che Pecorelli sarebbe stato in possesso di carte di Moro, che sarebbero state per me compromettenti e di qui poteva venire, addirittura, il mio interesse a fare scomparire Pecorelli. Ora, a parte che in tutta questa costruzione, a mio avviso, vi è anche una gratuita offesa alla memoria del Generale Dalla Chiesa, perché viene dipinto come uno che avrebbe

conservato queste carte, una parte di queste carte che poi le gestiva, in un certo senso, privatamente. Ma io vorrei fare osservare che se queste carte fossero esistite o esistessero veramente, voglio dire, che cosa cambiava la morte di Pecorelli? Le carte o nell'originale o nelle copie, altri, a cominciare in quel momento dallo stesso generale Dalla Chiesa avrebbero potuto utilizzarli, quindi non vi era assolutamente, direi, questa forma, per altro così, assurda, criminale di alleggerire una situazione, né credo che Buscetta, salvo che non abbia capito bene quello che doveva dire, o abbia fatto confusione, si possa riferire al materiale del 1990, cioè al secondo rinvenimento, perché Pecorelli era morto già da tempo e era morto anche Dalla Chiesa, quindi penso che non si tratti di questo. Allora, questo vorrei essere così particolarmente preciso, ora è vero che, già nella prima parte, nelle carte del '78, che il Governo, sottolineo, rese di pubblica ragione rapidamente, c'erano delle cose serie, anche nei miei confronti, cose che poi sono state ulteriormente sviluppate nelle carte che sono emerse successivamente. Io non ho mai, non gliene voglio certamente a Moro per questo, perché

mi metto nello stato d'animo di uno che per più di cinquanta giorni è chiuso in una specie di scatolone, sottoposto ad interrogatori stressanti, senza una prospettiva, è chiaro che probabilmente per lui, io come Presidente del Consiglio ero quello che avevo la chiave per poterlo fare uscire. Ma su questo dobbiamo stare molto attenti, anche ad una assurda tesi che senza volerlo qualcuno ha accreditato, cioè che qui ci fosse la mafia come dei buoni samaritani che volevano salvare Moro, e che qualcuno, qualcuno di noi, o io stesso, personalmente, che invece abbia, chissà perché, questa mattina in non ho bene capito anche una parte della prima esposizione della Procura, che qui, pensando che chissà, Moro tornato in libertà potesse fare, non so bene che cosa nei confronti miei. Io vorrei che nessuno dimenticasse che il Governo del '76 - '79, il primo Governo che vedeva uscire i comunisti dall'opposizione, sia pure in una prima fase con l'astensione, cioè fu chiamato il Governo della non sfiducia, tramutata poi nel voto nel '78, quel Governo fu presieduto da me proprio su designazione precisa di Moro e su una designazione mantenuta nel '78 quando, proprio al momento del passaggio del voto, anzi io stesso

avevo fatto delle insistenze perché lui riprendesse il Governo, mi sembrava che fosse molto più qualificato. Quindi vorrei che chi valuta queste cose non dimenticasse questo, che non è una supposizione, è un fatto storicamente provato e che, mi pare, faccia cadere piuttosto questo squallido insinuare che vi è da parte del Buscetta e di altri, che vi fosse una linea che per motivi personali. Noi, purtroppo, ed è stata la più grande sconfitta della mia vita politica e vorrei dire anche moralmente ne risento tuttora, di non avere potuto liberare Moro, ma l'unica alternativa che noi avemmo era quella, poi non so nemmeno se sarebbe andata in porta, di cedere dinanzi alla richiesta di liberare tredici persone, che erano state assassini di agenti dell'ordine, di giudici, di giornalisti. Questa era assolutamente una strada non percorribile una strada nella quale l'accordo era molto vasto. Poi, dopo, si sono creati, così, dei paladini di linee umanitarie, ma in quel momento la situazione era una situazione molto ampia, sia nelle forze governative, sia nelle stesse forze di opposizione, nei sindacati, nell'opinione pubblica, era assolutamente impossibile il

cedimento. Che cosa poi veramente abbia cercato di fare la Mafia, io tra l'altro ero così poco il referente romano della mafia che nessuno di questi dice di essersi rivolto a me, alcuni si rivolgevano a delle persone di secondo, terzo piano, su questo però il Ministero dell'Interno dell'epoca, Onorevole Cossiga, ha chiarito in maniera assoluta che lui non me ne parlò nemmeno, perché non erano cose che avevano una consistenza, non erano cose che avevano una serietà. Quindi, per concludere questa mia esposizione, certamente io sono rimasto profondamente colpito da ambedue i processi che ho, direi, ambedue piuttosto gravi, oltretutto penso che, mentre le insinuazioni o le invenzioni, io non parlo di complotti, perché sono certamente espressioni che si prestano anche a degli equivoci, però debbo dire, mentre posso capire che uno, avendo sentito in carcere che si poteva arrivare forse a Roma e che io ero persona di una qualche importanza, avendo sentito dire poteva ripetere poi queste cose, questo non ci do peso, quello che ci do peso, cercheremo di scavare il perché, poi questo è avvenuto, quando due persone, uno dice che ho partecipato a una riunione di tenute di caccia o in altre parti

della Sicilia, un altro dice addirittura che mi sono trovato in casa di Ignazio Salvo a baciarmi con. Ma questo, quali sono le origini, però io ancora nutro una speranza che sia voi, sia Palermo possa arrivare a capire, poi, se si riesce a individuare che cosa c'è sotto tutto questo, se è una manovra di carattere politico, se è una punizione perché, si può valutare come uno vuole, ma noi anche innovando su una linea di garantismo, che per il resto è anche giusto che ci sia, ma prendemmo anche dei provvedimenti, prima con Vassalli e poi con Martelli, dei provvedimenti molto gravi, avremmo sbagliato? Io non credo, li ripeterei domani mattina e certamente questo comporta un rischio, comporta una reazione. Quello che, certo, dopo molti anni di una vita politica che ho fatto in modo abbastanza trasparente, trovarsi dinanzi a queste forme, vorrei come ultima cosa dire, tra le carte, mi pare non vostre, ma di Palermo, posso fare qualche confusione, dato che hanno riempito una stanza e mezza del mio studio, si dice perfino che io avessi fatto venire una volta a Roma l'attuale Segretario di Stato degli Stati Uniti Christopher, che allora era il nostro numero due del

Dipartimento, dice per parlargli della estradizione di Sindona. Per fortuna alcune cose le conservo e ho conservato gli appunti di quell'incontro, che era un giro che Christopher aveva fatto nelle capitali europee per parlare del Medio Oriente, ho anche una bellissima lettera che mi ha inviato dopo, per ringraziarmi, perché su un tema che conosco e su cui mi sono sempre impegnato, avevo potuto dargli qualche idea anche piuttosto buona. Io certamente so bene che nella vita pubblica non si fa altro che il proprio dovere, forse sono rimasto troppo a lungo, ma certamente, ecco, non credevo di avere come conclusione questa appendice, e mi auguro, veramente, che lei, signor Giudice, possa fare l'unica cosa a cui veramente aspiro, possa fare luce e possa fare verità.

G.I.P.: Presidente, un paio di precisazioni per concludere. Una conferma, cioè lei ha detto fu Evangelisti a informarla dell'intenzione di Pecorelli di attaccarla per gli assegni del Presidente?

Andreotti: sì, mi disse una frase di questo genere. Tra l'altro era un momento molto inteso per me.

G.I.P.: quando glielo disse? Se può collocare nel tempo questo.

Andreotti: collocherei, forse ai primi di marzo del '79, più o meno ai primi di marzo, più o meno. Io , siccome non ci detti molto rilievo, eravamo impegnatissimi a cercare di concludere la crisi, quindi non mi occupavo che di quello tutta la giornata.

G.I.P.: adesso non le chiedo tanto una informazione, perché mi pare che la sua risposta precedente la possa escludere, ma più che altro una valutazione, se possibile, perché Evangelisti finanziava Pecorelli? Cioè, era una sua iniziativa, quale progetto, quale legame c'era?

Andreotti: guardi, io ho detto prima con precisione, che io non posso né confermarlo, né escluderlo.

G.I.P.: no, sì, ma siccome a questo punto sembra una cosa, ha elementi in suo? Ecco, mettiamola in questo modo, per poter dare una spiegazione di questo?

Andreotti: non ho elementi per dire questo, so che avevano conoscenza con Pecorelli, poi ho saputo dopo, anche, che qualche volta si incontravano, ma il perché non glielo saprei

proprio dire, se il fatto è esatto. Questo mi rimane proprio, certo, mi ha un po' colpito quando l'ho saputo, perché non reagire a una serie di attacchi è un conto, ma addirittura aiutare poi delle persone che ti attaccano abitualmente mi sembra, così, per la verità mi sembra eccessivo ed anche, se è vero poco spiegabile, ma purtroppo non sono in condizioni di poterlo accertare.

G.I.P.: l'amico comune di cui lei parlava, cioè che avrebbe?

Andreotti: era Caltagirone, ma Caltagirone a sua volta era stato attaccato da Pecorelli, quindi poteva forse avere un qualche interesse suo a, o ad addolcirlo, non so, o a contattarlo.

G.I.P.: ci sono altre domande da fare al Presidente Andreotti?

Avv. Coppi: per integrare alcune cose che forse sono sfuggite nell'esposizione del Presidente. Con riferimento, proprio, al tema degli assegni del Presidente, vorrei che lei chiedesse, signor Giudice all'imputato, Senatore Andreotti, se gli risulta, se si ricorda che la rivista OP già prima del 1979 si era occupata della questione degli assegni del Presidente?

Andreotti: Presidente, io ho detto questo perché

nel '77 c'era stato questo piccolo trafiletto che io avevo conosciuto, tramite il "Secolo d'Italia", che ho detto era, che infatti era l'unica volta che aveva smentito perché era un giornale, non era l'agenzia ad averlo pubblicato.

Avv. Coppi: sì, ma quello che le chiedevo è se a lei risulta che quella notizia, comunque, avesse la sua fonte in OP?

Andreotti: sì, perché era, mi pare che fosse proprio citato OP nel pezzetto del "Secolo d'Italia", se non vado errato mi sembra proprio di sì.

G.I.P.: sì, sì, ma a noi risulta già che OP avesse pubblicato un pezzo su questo.

Avv. Coppi: sì, che risulti che OP aveva pubblicato siamo d'accordo, ma a me interessava, anche di fronte all'impostazione dell'accusa, ecco, che presenta la questione del marzo del '79 come se fosse chissà che grande, sconvolgente novità, che al Presidente già risultava che due anni prima OP questa storia l'aveva già cucinata, ecco, questa era la ragione della domanda. Vorrei sapere signor Presidente se lei smentisce o conferma di avere effettuato due viaggi, l'uno nel '78, l'altro nel '79 in Sicilia per

incontrarsi con Bontade, la prima volta per ricevere da Cosa Nostra lamentele circa mutamenti di linea politica di Mattarella, la seconda volta per avere spiegazioni circa le ragioni per il quale Mattarella sarebbe stato ucciso.

Andreotti: Presidente, lo smentisco nella maniera più assoluta, mai conosciuto il Bontade, mai stato clandestinamente in Sicilia e ritengo, del resto, che le indagini che ha fatto per centinaia, o forse migliaia di pagine della Procura su aeroporti, su compagnie aeree e simili, abbiano, certamente, non dato la minima conferma di questo. Del resto è anche un po' strana la frase attribuita al Bontade dal Mannoia, che gli dice: "state attenti a non prendere provvedimenti particolari, sennò vi leviamo i voti e voi avete già perso i voti del nord". Quindi mi sembra un po' strano, a parte che in quel momento non ero al Governo, il momento a cui si riferisce questa attribuzione, ma, comunque non credo di essere superbo, insomma, andare a prendere proprio delle elezioni da un mafioso, proprio non mi sarei prestato, né le avrei accettate.

Avv. Coppi: se lei consente la domanda, che costituì una scorciatoia rispetto a una

spiegazione altrimenti troppo lunga. Con riferimento al famoso, inesistente bacio tra lei e Riina, il Presidente Andreotti certamente conosce la memoria che nel suo interesse è stata depositata a Palermo e quindi quello che noi abbiamo scritto in ordine a quell'episodio, può confermare, in punto di fatto, in modo che così ci sbrighiamo, può confermare la ricostruzione in punto di fatto che nella memoria è stata data della giornata del 20 settembre 1987, allo scopo di dimostrare l'impossibilità, sul piano storico, di una collocazione di quell'incontro in quella data, così come ricostruito dalla Procura della Repubblica di Palermo?

Andreotti: sì, Presidente, totalmente.

Avv. Coppi: se lei consente la domanda, almeno ci rimettiamo alla memoria e facciamo prima.

G.I.P.: sì, certamente.

Avv. Coppi: c'è un punto che non è stato trattato sul quale prego la pazienza del Consigliere di soffermarci un istante, è stato contestato al senatore Andreotti di non avere.

G.I.P.: scusi, un attimo, dobbiamo cambiare la cassetta, sospendiamo un attimo.

Avv. Coppi: il tema che con il suo permesso

vorrei introdurre è quello della ritenuta conoscenza tra l'Onorevole Vitalone e i Salvo, con particolare riferimento al giorno e alla occasione in cui il Senatore Andreotti chiese al dottor Vitalone se egli conosceva i Salvo, perché glielo ha chiesto, in quale occasione glielo ha chiesto e quale risposta ne ha avuto. Poi, verremo dopo al problema delle risposte date in occasione di atti giudiziari all'organo procedente, però se intanto cominciamo a precisare in quale occasione gli ha chiesto se si conosceva con i Salvo, perché glielo ha chiesto e quale risposta ha ricevuto.

Andreotti: proprio a questo, prima dell'interruzione mi riferivo, quando ho fatto cenno forse ad un metodo diverso di esposizione e di certificazione che abbiamo nella vita politica o parlamentare, rispetto ad una precisione più letterale che vedo si richiede nella vita giudiziaria. Quando era venuta fuori questa polemica e Vitalone reagiva perché la signora Palma aveva detto che il Nino Salvo glielo aveva presentato il Senatore Vitalone, in un attracco, in un porto della Sardegna, io chiesi a Vitalone, ne parlammo e Vitalone era molto indignato e gli

chiesi se lui avesse conosciuto i Salvo e Vitalone, allora che, se io avessi conosciuto i Salvo avrei saputo di scienza mia chi erano i suoi conoscenti, certamente non lo potevo sapere, ma Vitalone con molta precisione mi disse: "no". Intanto reagì perché diceva che era una menzogna quella che aveva detto la signora Palma, perché lui non era arrivato in Sardegna via mare, ma era arrivato con il dottor Palma, il marito della signora e per via aerea avevano poi raggiunto l'imbarcazione di cui egli era ospite, ma poi mi disse, se conoscenza in senso letterale, lui reagiva veramente al fatto della presentazione, perché la presentazione significava allora che vi fosse una conoscenza e disse "io non conoscevo i Di Salvo". Mi disse una frase che, naturalmente non è che avessi il verbale e rimasi anche un po' sorpreso della necessità di un confronto, mi disse "io non posso certamente escludere che in qualche occasione, non mi ricordo più se disse occasione pubblica o sociale, li abbia incontrati, ma, che fossero presenti quando fossi presente anche io, ma certamente io non li ho conosciuti". Insomma, questa è la sostanza che a me sembrò molto chiara, che poi ho visto però, forse, ripeto, per un modo

così diverso di gestire le informazioni, ho visto che aveva suscitato quasi la sensazione che vi fosse un ripensamento, perché, o che io prima avessi capito una cosa per un'altra. Oggi credo di avere spiegato quale è il ricordo che ho di questa occasione.

Avv. Coppi: va bene, direi che ha praticamente risposto già anche alla domanda che avrei desiderato farle successivamente. Desidererei, sono poche domande, arrivo rapidamente alla conclusione, con riferimento alle carte dell'Onorevole Moro, quelle che si chiamano ormai le carte Moro, vorrei sapere quali sono le carte che ricorda di avere visto, esaminato, scorto, facendo riferimento al fatto che noi parliamo di due blocchi, in sostanza, di carte, quelle del '78 e quelle del '90, ecco, quali di queste carte ha visto, se entrambi i blocchi, se uno soltanto, in quale occasione, eccetera.

Andreotti: le carte del '78 certamente le ho viste e le abbiamo anche esaminate insieme a dei colleghi e la decisione fu netta, quella di renderle pubbliche integralmente, anche se c'erano delle cose direi che erano spiacevoli, ma a parte il dovere di renderle pubbliche, ma comunque era

comprensibile lo stato d'animo di Moro. La parte che riguarda il 1990, il Ministro Rognoni che del resto lo ha detto con molta chiarezza, venne a portarmele e gli detti un'occhiata, così e così gliela ridetti, adesso non voglio essere sentimentale, ma a me tutto quello che riguarda, veramente, Moro, mi rievoca sia i momenti gravi del 1978, sia, invece, anni giovanili nei quali né lui né io pensavamo di fare politica e quindi è un rapporto che ho sentito in modo del tutto particolare. Io ridetti a Rognoni dopo appena averci dato una scorsa, non volendo approfondire quello che vi era scritto, ma che del resto poi è stato reso noto.

Avv. Coppi: nel 1978, le carte Moro da chi le sono state consegnate, come le ha avute? In particolare, le ha avute ufficialmente in anteprima, in via riservata dal Generale Dalla Chiesa?

Andreotti: no, no in anteprima certamente no, adesso da chi le abbia avute, se dal Ministro dell'Interno o dal Generale Dalla Chiesa, questo, per essere esatti non lo ricordo con precisione.

Avv. Coppi: comunque in via ufficiale?

Andreotti: sì, sì, in via ufficiale, assolutamente

e c'è poi questa cosa curiosa, di questo fatto che Evangelisti ha raccontato di una visita notturna del Generale, di cui io non ne sapevo niente, però vorrei anche dire che bisogna tenere conto che nell'ultimo anno di vita Evangelisti era in condizioni molto logorate, a parte che non è stato mai in condizione di firmare i verbali, quindi, non vorrei che questo fosse una cosa che, un frutto di fantasia, perché non ho mai saputo e d'altra parte se il Generale Dalla Chiesa fosse andato veramente di notte, insomma, i suoi l'avrebbero poi saputo, non sarebbe stata una cosa. Comunque, sta di fatto che a me il Generale Dalla Chiesa non solo non è venuto il giorno dopo come dice Franco in quella sua dichiarazione ma né mi ha mai portato documenti, né parlato di documenti che dovevano essere mantenuti riservati, anzi, ripeto, io ritengo che chi dice questo, insomma anche un po' di riguardo al Generale Dalla Chiesa, perché significherebbe che gestiva quasi privatamente dei documenti delicati e dei documenti dello Stato. C'è stata la dichiarazione della mamma di Emanuela Setti Carraro, che ha detto che la figlia gli disse: "col cucco che te li dà", ma non so bene cosa dicesse il Generale a

sua moglie, forse anche per levarsela di torno, non lo so se gli abbia mai detto questo, comunque io certamente documenti ne ho mai avuti, né annuncio di documenti da parte del Generale Dalla Chiesa o di chi che sia.

Avv. Coppi: lei ha saputo, sempre con riferimento al 1978, o comunque, negli anni in cui era ancora in vita il Generale Dalla Chiesa, che vi erano altre carte di provenienza di mano Moro, oltre i 49 fogli dattiloscritti, che costituiscono ufficialmente le carte Moro del 1978?

Andreotti: assolutamente no, avvocato.

Avv. Coppi: lei ha saputo che il Generale Dalla Chiesa, nella sua veste istituzionale e Pecorelli come giornalista, stavano cercando di recuperare altre carte Moro in quegli anni?

Andreotti: no, questo l'ho saputo dopo, quando sono cominciate queste cronache queste polemiche anche di frequentazioni del Generale Dalla Chiesa con Pecorelli io non ero a conoscenza.

Avv. Coppi: lei era al corrente di incarichi conferiti, o da conferire ad esponenti di Cosa Nostra, e, in particolare, a Buscetta perché assumessero contatti con le Brigate Rosse per cercare di risolvere in sequestro Moro?

15

Andreotti: ho già risposto prima di questo, di veri o non veri contatti o iniziative da parte di mafiosi in quel periodo io non ho avuto alcuna informazione. Successivamente, prima in una intervista, poi anche in scritti, il Ministro dell'Interno ne parlò ma come un fatto di un'assoluta inconsistenza iniziale che non era stato poi coltivato.

Avv. Coppi: ecco, avvicinandoci agli ultimi capitoli e trattando adesso, un istante l'affare Italgas, può spiegare quali solo stati i suoi interventi per la sistemazione economica dell'affare Italgas, quali i suoi interventi, i suoi interessi per la nomina del successore del direttore generale Arcaini?

Andreotti: Presidente io, sulla questione Italgas, non ho avuto mai occasione di intervenire, salvo alcuni anni prima dei fatti a cui ci si riferisce, perché c'era un debito della Democrazia Cristiana parlo dei pochi mesi in cui fui Ministro del Tesoro, nel millenovecento se non vado errato '58, '59, qui dissi ufficialmente l'Italgas doveva essere reintegrata di questo, per il resto in tutto il periodo Arcaini e dopo Arcaini io non ho, assolutamente, avuto parte. Leggo nel atti, perché

fa parte di una di queste fatte del memoriale di Moro che il successore di Arcaini sarebbe stato o designato, non so quale altra forma, da parte di Caltagirone. Io non ne so assolutamente niente e se lei mi domanda chi fu il successore di Arcaini io non lo so nemmeno adesso, perché veramente non lo so, non me ne sono mai occupato vidi Arcaini soltanto qualche mese prima della sua morte, mi telefonò mi chiese di venirmi a trovare e quasi si meravigliò che io lo ricevessi perché disse che tutti gli avevano chiuso le porte, mi disse "tu che non avevi nessun motivo di riconoscenza mi ricevi". Non avevo neanche nessun motivo nemmeno per non riceverlo, rimasi colpito era in condizioni fisiche molto logorate, poi è morto pochi mesi dopo. Ma della storia sia di questa sistemazione sia delle questioni del figlio, di ricatti del figlio, tutte cose che ho appreso solo in occasione di questi atti.

Avv. Coppi: l'ultima domanda, il Presidente ha già ricordato la sua attività nel campo legislativo per la promozione di provvedimenti antimafia, non è il caso, certamente, di ritornarci sopra, se non per chiarire questo punto, ricorda se in occasione dell'emanazione, poi, del così detto

provvedimento Vassalli volto ad evitare la scarcerazione per decorrenza termini di numerosi imputati in un clamoroso processo vi furono delle perplessità a livello di presidenza della Repubblica, allora Presidente, era il Presidente Cossiga, circa la legittimità costituzionale di questo provvedimento e quale fu l'atteggiamento che lei assunse in proposito?

Andreotti: Presidente, il primo provvedimento, quello che possiamo chiamare il decreto Vassalli nacque da una visita che venne a farmi a Cortina, io ero Presidente del Consiglio da pochi giorni, andato per una settimana di vacanze venne l'avvocato Ascari, che poi è stata la ragione per cui poi l'ho scelto a mio avvocato, venne a dirmi "guardi che se non fate qualcosa di carattere straordinario di qui, mi sembra che disse, a sei settimane il processo di appello del maxi processo non sarà certamente concluso perché è impossibile, però decadono i termini di carcerazione preventiva, quindi usciranno tutti, già una parte sono latitanti, quindi si mette nel nulla. La cosa mi colpì veramente, rientrai a Roma e insieme al Ministro Vassalli chiedemmo a Palermo se veramente le cose stavano in questi termini, stavano in

questi termini e si fece quel decreto che incontrò molta ostilità, direi comprensibile dal punto di vista giuridico, perché fare un provvedimento ad hoc di carcerazione preventiva prolungata per certo numero di persone fisiche individuate, certamente, dal punto di vista di principi comprendo che vi fossero delle difficoltà, sicuramente il Presidente della Repubblica era molto perplesso sia in questa occasione, sia successivamente, nel decreto che facemmo con Martelli in occasione di una sentenza della Cassazione che aveva consentito una sera di lasciare liberi un numero di mafiosi molto importanti, facemmo un Consiglio dei Ministri, direi, molto riservato e anche allora il Presidente del Consiglio, anzi, c'è una lettera del Presidente della Repubblica, non ho difficoltà a dirlo, nella quale dice, proprio perché il Governo riteneva di assumere, questo nella seconda delle evenienze. Del resto nella prima avemmo anche una forte opposizione parlamentare, tant'è vero che il decreto prima decadde, dovemmo rinnovarlo dopo i sessanta giorni, per carità, non voglio criticare nessuno, erano delle valutazioni di carattere giuridico, ma, per esempio, anche

tutto il Partito Comunista, salvo un deputato Aldo Rizzo che si dissociò fu contro, ma con motivazioni di carattere giuridico, a noi sembrava, a me, almeno sembrava che avendo, quando ho preso la presidenza del Consiglio avendo, avendo potuto nella prima riunione, fatta due o tre giorni dopo del comitato di sicurezza, ho avuto la relazione che, mi sembra in un semestre, più di duecento persone sono state ammazzate in Sicilia, mi sembrò giusto che si prendesse questo provvedimento. Direi, anche se questo poi ha provocato delle reazioni, oltre quelle giuridiche, probabilmente anche quelle non espresse pubblicamente, ma di interessati che erano colpiti, ma, direi, lo rifarei domani mattina.

Avv. Coppi: proprio l'ultimissima domanda, nella memoria che abbiamo presentato a Palermo è allegata una lettera ufficiosa, chiamiamola così, ma comunque una lettera che lei ha scritto al Prefetto Finocchiaro, lettera nella quale lei auspicava l'incremento degli sforzi per la cattura di Riina, Provenzano ed altri due o tre boss mafiosi di cui lei faceva il nome, lei può confermare questa lettera e spiegare come nacque?

Andreotti: sì, in un certo senso è quasi una

combinazione, perché quando stavo lasciando la presidenza mi arrivò una relazione dell'alto commissariato nella quale si parlava, riportandosi a delle direttive che avevamo assunto nel comitato interministeriale della sicurezza, si parlava di un certo numero di latitanti che erano stati scovati e quindi di un qualche successo. Allora, siccome stava andando via gli ho risposto a mano dicendo caro Prefetto, io sono contentissimo.

Avv. Coppi: (fuori microfono) l'alto commissario.

Andreotti: l'alto commissario per l'antimafia, gli dissi scusi, sono lieto che lei mi comunichi questo, però più che le statistiche importano i nomi, fino al giorno in cui voi non avrete preso Riina, anzi, sbagliai scrissi Reina perché non avevo dimestichezza, come non ho tutt'ora con certa gente. "Ma non avete preso Riina, Provenzano ed altri, tutti ritengono che la battaglia non sarà ancora vinta". Questa è una lettera che poi è lì agli atti, ma certo non l'ho fatta, così per creare un motivo per essere benemerito, perché veramente sentivo che è così e sento che tutt'ora è così.

G.I.P.: ci sono altre domande? Prego avvocato Galasso.

Parte Civile Adv. Galasso: Senatore, dunque anche lei crede che questo processo sia nato da un complotto?

Andreotti: guardi, io la parola complotto non l'ho usata mai, però, indubbiamente, che c'è un suggeritore che ha detto, almeno a Mannoia e a Baldassarre Di Maggio quello che dovevano dire, questo c'è perché lei può non essere.

Parte Civile Adv. Galasso: Senatore, io intanto mi riferisco a questo processo, non a quello di Palermo, mi riferisco a questo processo.

Andreotti: su questo, in parte c'è, come lei sa, una connessione perché, c'è una connessione perché una parte notevole delle carte di Palermo si riferiscono a Pecorelli, quindi non sono io che ho inserito questo fatto, ma io non ritengo che ci siano qui particolari complotti, nel problema in generale, certamente, devo dire, che sono venute fuori delle testimonianze, a quello in cui mi sono riferito pocanzi, che sono delle testimonianze assolutamente false, a prescindere, poi, dalle dichiarazioni di Buscetta, quella è un'altra cosa, ma io parlo delle testimonianze e di quelli che dicono di avermi visto, per questo dico, allora, lì non può essere spontanea questa cosa. Ma, su

questo processo, su questo processo in particolare, io non ho motivo di ritenere, solo che mi pare, diventa un po' difficile sconnettere le due cose, data una parte notevole di materia comune che c'è.

Parte Civile Avv. Galasso: beh, insomma, la differenza è abbastanza vistosa direi, perché, quello è un processo in cui lei è accusato di concorso in associazione mafiosa, questo è un processo in cui, addirittura, le si addebita di essere mandante di un assassinio.

G.I.P.: avvocato Galasso, la prego, faccia delle domande.

Parte Civile Avv. Galasso: sì, ma siamo in sede di interrogatorio Consigliere, non siamo in sede di esame.

G.I.P.: se sono considerazioni che preludono una domanda sì, se sono fine a se stesse no.

Parte Civile Avv. Galasso: volevo solo precisare che siamo in sede di interrogatorio, non di esame. Vengo ad una questione sulla quale lei ha già risposto, però, forse, sarebbe bene precisare qualcosa Senatore, quando lei ebbe notizia di questo incontro, di questa cena alla famiglia Piemontese, lei mi pare che ha detto, io ero

assente un momento fa, quindi le chiedo scusa se insisto su questo, che lo ha saputo quando ha letto sui giornali di una querela presentata dal Senatore Vitalone rispetto a questa faccenda, si ricorda precisamente quando è accaduto, era già morto Pecorelli?

Andreotti: certamente, penso di sì, sì, senz'altro.

Parte Civile Avv. Galasso: quindi è accaduto dopo?

Andreotti: dopo, certamente dopo.

Parte Civile Avv. Galasso: fu in quell'occasione che quindi lei ebbe, diciamo, anche un chiarimento su questo incontro, una notizia, un chiarimento su questa cena?

Andreotti: sì, ma lo ebbi nel senso che il Senatore Vitalone, che poi era stato il motivo della sua querela parlò di questo preannuncio da parte di Pecorelli, di attacchi, ma smentendo quella storia della copertina, degli assegni al Presidente e quello che faceva parte della polemica di quel momento.

Parte Civile Avv. Galasso: quindi, in sostanza, lei conferma, perché questo mi sembra un punto di un qualche interesse, che né Evangelisti, né Vitalone le parlarono, diciamo, di loro

iniziativa, di questa cena e di questa questione che riguardava quindi il rapporto con Pecorelli, il pagamento dei contributi, la minaccia di Pecorelli che avrebbe pubblicato la famosa copertina. Né Vitalone, né Evangelisti di propria iniziativa le parlarono mai di questa questione?

Andreotti: ho già spiegato avvocato che per quello che riguarda Evangelisti mi aveva detto, fugacemente, "guarda che Pecorelli dice, ti vuole attaccare sugli assegni del Presidente", cosa che io avevo ricollegato a quello che era già stato pubblicato prima e non gli detti una grande importanza. Vitalone non mi ha parlato di questo, Vitalone l'ho visto anche parecchio tempo dopo, non è che ci vedessimo poi, molto frequentemente.

Parte Civile Avv. Galasso: ma questi, per quanto riguarda questi assegni che lei adesso ha ammesso di aver, ha ricordato che le furono portati di Rovelli, ma era abituale che lei ricevesse questo genere di contributi all'attività politica, all'attività del partito?

Andreotti: no, avvocato, credo di averlo detto anche prima, che in via proprio eccezionale, in quelle elezioni del '76 mi sono occupato di attivare questa propaganda a Roma. Io per il resto

sono stato anche molto fortunato perché ho fatto le mie prime due elezioni, salvo quella della costituente, come numero due della lista dopo De Gasperi, avevo un trascinamento che mi è continuato, in parte, anche dopo, quindi esigenze personali di occuparmi di questo tipo di aiuto alle elezioni non le ho avute, salvo quel momento, ma c'era molta agitazione, perché nel '75 sembrava che tutto dovesse precipitare nei confronti del nostro partito e allora, proprio, una volta tanto chiesi ad un amico di poter fare questo piccolo sacrificio per lui per aiutare delle iniziative elettorali. Ma solo in quell'occasione.

Parte Civile Avv. Galasso: ma in sostanza poi chi si occupò della distribuzione di questi assegni, lei si ricorda?

Andreotti: guardi, veniva a prenderli, poi, Radaelli ha detto che veniva anche da me direttamente, certamente qualche volta è venuto, ma chi aveva, poi, la gestione di questo, era uno dei miei collaboratori che stava a contatto con lui, il dottor Del Ciglio, però io stesso me ne sono occupato, questo è esatto e non ho nessuna ragione per non dirlo.

Parte Civile Avv. Galasso: siccome lei per molti

di questi assegni ha dichiarato di non conoscere i destinatari, per moltissimi di questi..

Andreotti: scusi avvocato, ma faccio una netta distinzione tra quelli che sono gli assegni dati al Radaelli, un altro piccolo numero che sono dati, o per ragioni di stampa o a qualche collaboratore, una ad Evangelisti, ad esempio, per il resto io non ne so niente, quindi andiamo, forse a un ottavo di quel giro globale di cui si è parlato e i nomi che mi sono stati fatti dal Procuratore Salvi sono nomi assolutamente, a me non conosciuti.

Parte Civile Avv. Galasso: un'altra cosa Senatore, ma in definitiva, rispetto a questa vicenda del sequestro Moro, di come sono state chiamate le carte di Moro, lei può, come dire, ricostruire, o riprecisare che genere di incontri ebbe e di che contenuto con il Generale Dalla Chiesa, solo con riferimento a questa vicenda, se può confermare, da quello che io ho capito, che lei ebbe, in sostanza, un incontro soltanto, nel quale, il Generale Dalla Chiesa le fece vedere, le consegnò dei documenti, le carte ufficiali che erano.

Andreotti: no, no, Presidente, questo riguarda le carte del 1970 e il ministro Rognoni, per il resto

io non ho avuto un colloquio con il Generale Dalla Chiesa per quello che riguarda le carte di Moro, quindi, non è così avvocato.

Parte Civile Adv. Galasso: cioè, non ha avuto nessun rapporto lei col Generale Dalla Chiesa con riferimento alle carte di Moro, diciamo.

Andreotti: no, no. '78 che poi erano le uniche, le uniche perché.

Parte Civile Adv. Galasso: e certo, perché poi Dalla Chiesa era già morto, quindi dal '90 non era possibile.

Andreotti: no, no avvocato.

Parte Civile Adv. Galasso: non ha avuto nessun rapporto lei?

Andreotti: no, no.

Parte Civile Adv. Galasso: quindi su questo argomento col Generale Dalla Chiesa?

Andreotti: no.

Parte Civile Adv. Galasso: quindi, diciamo, quando poi il Generale Dalla Chiesa fu mandato in Sicilia con quell'incarico che sarebbe risultato poi tragico, di questo abbiamo già avuto occasione di parlare in altra sede, lei non ebbe nessuna ragione di collegare le due cose, di discutere col Generale Dalla Chiesa del collegamento delle due

cose, cioè, dell'incarico avuto precedentemente del nuovo che stava per assumere?

Andreotti: no, Presidente, vede, dico questo con molta precisione, perché so che qualche volta sono stati fatti dei commenti non giusti, io, quando il Generale Dalla Chiesa mi parlò dell'incarico che gli veniva offerto di andare Prefetto io gli dissi che quello che mi dispiaceva che non ricostruissero il nucleo speciale, quello che avevamo costruito costruito nell'agosto del '78 che era l'antiterrorismo, ma che riguardava l'intero territorio, perché sarebbe utile, proprio, che lei potesse avere una competenza non solo sulla Sicilia, ma anche sul resto. Andando solo come Prefetto, nemmeno Commissario di Governo, mi sembra che le diano pochi strumenti, io in quel momento non ero nel Governo. Per il resto, lei fa poi riferimento ad un diario che, in cui c'era una frase, perché mi pare lei stesso, se ne occupò in un altro contesto del diario, a me è molto dispiaciuto che sia stato versato nelle carte processuali quel diario, anche se può, direi, giovare a inquadrare bene alcune frasi del diario stesso, ma forse sarebbe stato meglio, per ragioni personali sulla natura di questo diario,

che rimanesse un diario non reso di pubblica ragione, era il diario che il Generale scriveva ogni sera alla sua moglie morta, quindi anche una natura del tutto particolare.

Parte Civile Avv. Galasso: io su questo mi riservo di reintervenire, Consigliere, in sede di discussione, perché non mi sembra che sia pertinente alla materia dell'interrogatorio questa risposta del Senatore Andreotti.

Andreotti: mi scusi, ma siccome sono stato attaccato anche da lei in passato su questo.

Parte Civile Avv. Galasso: sto solo riservandomi, Senatore, di intervenire su questo punto nella sede propria, perché non è questa la sede. Io invece devo fare soltanto altre due domande che sono, una in particolare, una richiesta di precisazione. Io ho, faccio una una brevissima premessa. Io ho visto la videoregistrazione del confronto tra lei e Senatore Vitalone, a proposito della conoscenza del Senatore Vitalone, non sua, del Senatore Vitalone dei cugini Salvo, e ho registrato il fatto che lei su questa questione ha fatto delle precisazioni, secondo me si dovrebbe dire, si è ricreduto, comunque diciamo che ha fatto delle precisazioni. Ciò che io lo

chiedo di precisare è questo, lei in un interrogatorio che ha reso al Giudice e al Pubblico Ministero Salvi, se non ricordo male, quindi un interrogatorio precedente a quello reso al Pubblico Ministero di Perugia, ha in realtà su questa questione detto esattamente ciò che aveva detto già il Senatore Vitalone. Lei ha detto in maniera molto secca, in tre righe, in quell'occasione che il Senatore Vitalone le aveva detto che non conosceva i Salvo e che al limite avrebbe potuto in realtà stringere la mano ad uno di loro, tra mille persone che in quell'occasione, più o meno il senso era questo. Il fatto è che poi, lei ritorna, dopo, su questa questione Senatore e ci ritorna non su domanda o su sollecitazione del Pubblico Ministero, ma ci ritorna lei nell'interrogatorio al Pubblico Ministero intervenendo, chiedendo di intervenire su questo punto e su questo punto, chiedendo di intervenire, lei in qualche modo, invece, si riferisce a questo episodio, della Sardegna e dice qualche cosa che è un po' di più rispetto all'interrogatorio precedente, dove lei in due righe aveva detto il Senatore Vitalone, m'ha detto che non li conosceva, al massimo gli avrà potuto

stringere la mano senza accorgersene di questo. Lo fa lei spontaneamente questo, perché il Pubblico Ministero in quell'interrogatorio riteneva su questa questione di avere concluso, di non avere nulla da dire. Lei adesso, non mi ricordo se direttamente, non ho presente, o su una richiesta di specificazione ulteriore fatta dal professore Coppi interviene su questo. Poi dopo sul confronto ritorna indietro su questa questione. Io le chiedo ma perché, per quale ragione c'è stata questa diversa, diciamo così, presentazione di una cosa, che, almeno secondo la versione che lei ha dato dei Salvo, è una cosa, poi, tutto sommato, non importante, perché c'è stata questa, perché lei ha sentito il bisogno, poi, ad un certo punto, la prima volta di dire una cosa, la seconda volta lei spontaneamente, non richiesto dal Pubblico Ministero di intervenire?

Andreotti: guardi, mi rimane un po' a sorpresa questo, perché io sia intervenuto su questo argomento di mia iniziativa, perché non vedo la ragione logica per cui sarei dovuto intervenire.

Parte Civile Avv. Galasso: infatti io per questo lo chiedo.

Avv. Coppi: non di sua iniziativa, perché mi pare

su domanda mia.

Andreotti: sento l'avvocato Coppi che dice che è stato su sua richiesta, certamente io non avevo nessuna ragione di introdurre l'argomento Vitalone se nessuno l'aveva posto.

Parte Civile Adv. Galasso: infatti proprio questo che le chiedo. Prendo atto che non c'è risposta. Adesso un'ultima io faccio un'ultima domanda, che poi io credo il riassunto di una serie di dubbi, di dubbi che ci portiamo dietro da tempo. Riguarda, questo entra in questo processo, ed è il suo rapporto con Lima, la sua conoscenza dei fatti di Mafia. Io le faccio una domanda il più possibile specifica sui provvedimenti, sulla strategia antimafia che lei ha richiamato, che ha richiamato il suo difensore ancora in questa aula. Lei ebbe modo, prima, prima che fossero adottati, ma dico anche molto tempo prima, cioè quando si era determinata una vicenda tragica durata anni in Sicilia e non solo in Sicilia, di fatti di Mafia, di parlare di questo con Salvo Lima? Di chiedergli cosa si dovesse fare, perché tutto questo accadeva, perché ripetuto volte lui, Salvo Lima, il suo luogotenente, non saprei come chiamarlo, il suo collaboratore, il suo capocorrente,

sicuramente più stretto in Sicilia veniva a essere insistentemente coinvolto. Ebbe mai, lei sta rivendicando in questa sede, con qualche ragione una serie di provvedimenti che sono stati adottati dai Governi da lei presieduti a partire da una certa data. Ma prima, quando erano stati uccisi poliziotti, magistrati, uomini politici, io ricordo soltanto che lei in occasione di un interrogatorio, anche abbastanza drammatico presso la Corte di Cassazione, si limitò a dire che la Mafia era una questione complessa, era difficile, richiamò Vittorio Emanuele Orlando, si ricorda Senatore a quell'epoca? Ma con Lima, con Salvo Lima, che era Eurodeputato, che era stato sottosegretario, che era comunque il capo corrente rispettato della sua corrente in Sicilia, non ebbe mai occasione di parlare?

Avv. Coppi: noi non ci opponiamo alla domanda, solo perché non desideriamo dare l'impressione che potrebbe ostacolare qualsiasi tipo di accertamento, ma (fuori microfono).

G.I.P.: no, no, ma la domanda è ammessa, mi pare pertinente, dà modo al Presidente Andreotti di spiegare.

Andreotti: io rispondo volentieri a questo,

perché, è sempre una delle questioni che mi sono posto in questi ultimi anni, se cioè occorre avere, direi, maggiore diffidenza o fare degli approfondimenti. Veda, lei ha voluto ricordare la citazione che io feci di Orlando e una delle cose che mi ha colpito molto, proprio ero quasi alle origini della mia vita politica, perché vi era stata proprio una presa di posizione contro Orlando, motivandola proprio su attribuzioni a lui di, non so se contiguità, o come si dice mafiosa, tant'è vero che aveva fatto fatica, la sua pratica, per essere immesso nella consulta nazionale, 1945. Però nel 1948 alle elezioni del Presidente della Repubblica e, un momento indietro, tanto vi era questo dubbio su Orlando che il 4 novembre del '44, primo Governo Bonomi, Orlando fece un discorso sulla vittoria al teatro Quirino di Roma, i ministri comunisti non parteciparono proprio con questa motivazione nei confronti, oltre che, dice, aveva mandato un telegramma per le sanzioni del '36, per essere esatti. Nel '48 abbiamo avuto le elezioni del Presidente della Repubblica, noi abbiamo votato ed eletto Einaudi, i comunisti hanno votato Orlando. Quindi, quello a me già ha cominciato già a far

capire poco le cose, in più c'era, più o meno nello stesso periodo, la reazione che De Gasperi faceva quando accusavano Mattarella, il babbo di Piersanti, ex ministro ... e questo è il modo di fare politica, questo è un dirigente di Azione Cattolica o mi dite qualche cosa contro di lui, sennò io non posso accettare. Mi è sempre quindi rimasto un poco questa preoccupazione di vedere che lo scambio di attribuzione, di mafiosità, fosse anche collegato a lotte politiche. Ne parlammo con Lima, certamente ne abbiamo parlato, specie in un momento drammatico che lei forse ricorda e che è bene ricordato in un libro, che ha poi la prefazione di Occhetto, quindi non è un testo democristiano, quando il momento di Michele Reina si cercava un certo tipo di rinnovamento, e proprio in questo libro, si dice come vi era stato, in quel momento, proprio un collegamento tra Michele Reina che era amico mio ed amico di Lima e i comunisti, poi purtroppo, Michele Reina, proprio dopo aver fatto un discorso in comune in questa linea fu ucciso. Abbiamo parlato alcune volte, Lima mi ha sempre detto che lui non c'entrava con la Mafia, che era un fenomeno complesso, vi sono stati anche convegni fatti dai

nostri in Sicilia in questa direzione. Ne ho parlato con lui prima di adottare i provvedimenti, certamente no, a parte che ho detto il provvedimento iniziale quello, il decreto Vassalli nacque nello spazio di poche settimane, nello spazio di poche settimane, durante l'estate, e non sappiamo neanche dove stesse Lima durante l'estate. Io posso dire che certamente non ho mai avuto un elemento positivo per potere avere contro di Lima un motivo per prenderne le distanze. Vorrei ricordare, è vero che il problema non è solo, direi, penale, perché è un problema molto più vasto, ma vorrei ricordare quello che nell'ottobre del 1991, il Giudice Falcone e sono lì i verbali, ha detto al Consiglio Superiore, quando dissi "io non sono uno da quelli che prima invia l'avviso di reato e poi si mette a cercare le prove", ha detto "vorrei sapere perché mai avrei dovuto inviare un avviso di garanzia a Salvo Lima". Ora, i campi sono diversi, il campo politico e il campo, però io ho sempre ritenuto, e siccome non avevo mai avuto occasione di avere, da parte di Lima, o una segnalazione, o un motivo di ritenerlo che stesse facendo dei favori a persone della malavita mafiosa, non ho mai avuto occasione

di approfondire ulteriormente questo. Certamente ora Lima è morto e quello che mi colpisce un po', se posso dirlo, anche se forse non è la sede propria, che prima ancora di concludere il processo si parta già dal fatto di dire, no, è morto perché lui si vede che non ha potuto fare quello che prima aveva promesso, io veramente gradirei che prima queste cose si dimostrassero, specialmente per un riguardo verso un morto. Per il resto io mi sono trovato, come lei sa, a fare politica all'interno del partito insieme con Lima in un modo del tutto occasionale, perché se non c'era la lite tra lui e Gioia nel '68 per ragione di concorrenza elettorale, probabilmente sarebbero rimasti tutti e due in un'altra corrente ed io forse oggi non mi troverei qui.

Parte Civile Adv. Galasso: io avevo chiesto una cosa un po' diversa Senatore. Io avevo chiesto se, perché queste lei le ha già dette, lei queste cose. Io le avevo detto se ricorda che dall'80, da quando si è scatenata la guerra di Mafia in Sicilia e diventò un problema di proporzioni nazionali e il capo corrente della sua corrente in Sicilia non aveva occasione fare delle valutazioni di carcere di capire che cosa era successo di

proporre delle soluzioni, di intervenire su questo, o si occupava d'altro? Ecco, questo, ne parlavate di questi?

Andreotti: non solo ne parlavamo ma se lei ha la bontà di ricercare anche, i discorsi, non molti perché non ci sono andato molte volte, che ho fatto in Sicilia, sono stati sempre discorsi assolutamente univoci nei confronti di una ostilità verso la mafia, quindi su questo.

Parte Civile Adv. Galasso: io veramente mi ricordo di questi pochi discorsi fatti, io francamente mi ricordò, in realtà, uno in cui lei esaltò, nel momento (sovrapposizione di voci), della D.C. esaltò la figura, va bene, Consigliere, la rimando.

G.I.P.: avvocato.

Andreotti: gliene manderò una copia se mi permette per la sua biblioteca.

G.I.P.: ha concluso? Prego.

Parte civile Adv. Ferrazza: Presidente, solo due domande. Lei innanzitutto quando seppe della morte di Mino Pecorelli?

Andreotti: lo seppi o nella sera tardi o la mattina dopo questo non potrei adesso ricordarlo se lo seppi, probabilmente la sera tardi perché la

morte avvenne ho visto alle otto di sera o poco più quindi l'ho avuto sicuramente la sera ma erano giorni che, come ho detto prima, mi trovavo impegnatissimo nel completare la formazione di un Governo, poi vi era una situazione politica nuova perché vi era stato già il preannuncio di un cambiamento di politica nell'appoggio governativo del partito comunista, quindi erano giorni molto densi per me. Ma io penso la sera tardi lo seppi.

Parte civile Avv. Ferrazza: ma perché era un periodo, io non rammento molto bene, mi dicevano prima alcune persone che fu quel Governo che in pratica fu definito elettorale perché portò alle elezioni, quello che stava formando in quel momento?

Andreotti: sì, veda, il Governo si formò, di per sé con una situazione probabile di arrivare alle elezioni per una ragione, penso che non sia fuori di luogo di precisarlo perché l'unico accordo che io avevo preso, perché nel '76 non avevano trattato i partiti, io avevo trattato come incaricato e avevo trattato con il segretario del partito comunista e con gli altri segretari di partiti e i capi gruppo. L'unico accordo che avevo preso con l'Onorevole Berlinguer era quello di

non cambiare maggioranza, che se fossero cambiate le maggioranze io mi sarei dimesso. Siccome poi nel frattempo, cosa era accaduto? Si era operata una scissione nel Movimento Sociale, le situazioni venivano a essere cambiate e si poteva, sulla carta, avere un Governo anche senza l'appoggio dei comunisti tant'è vero che andando poi al voto di fiducia in Senato, questo è notorio, io feci allontanare due Senatori democristiani e avemmo la crisi e avemmo le elezioni. Quindi questo è, forse ho risposto alla sua domanda.

Parte civile Avv. Ferrazza: più di una domanda era quasi un'osservazione che sottolineava il periodo di intenso impegno, anche il timore in quel momento, se non sbaglio, di un sorpasso da parte del Partito Comunista?

Andreotti: di un sorpasso nel '79 no perché il Partito Comunista per la verità proprio in virtù di avere o per fatto di avere appoggiato il Governo e, contemporaneamente, però avere fatto una politica di propaganda non molto diversa dal passato, avvertiva di avere perduto dei colpi, infatti poi alle elezioni perdette 21 seggi e quindi la situazione, allora il sorpasso non c'era come pericolo.

Parte Civile Adv. Ferrazza: adesso capisco, sono passati gli anni in un periodo di intensa attività, ma ricorda in che modo seppe della morte di Mino Pecorelli?

Andreotti: lo seppi dal capo dell'ufficio stampa il dottor Ceccherini che mi portò questa notizia di agenzia.

Parte civile Adv. Ferrazza: senta lei ha detto che ebbe con Mino Pecorelli soltanto quei rapporti allo scambio della medicina, lettera di ringraziamento, ma ha anche detto che era una persona che l'attaccava di frequente, sia pure in maniera infondata e quindi, in seguito giudicò inopportuno che Evangelisti avesse, se lo aveva fatto, finanziato D.F., questo me lo conferma, lei? Perché ritenne opportuno, allora, all'indomani, immediatamente, mandare un telegramma di condoglianze alla famiglia di Mino Pecorelli?

Andreotti: scusi, intanto perché prima ho detto, avevo sempre molto apprezzato, e sono momenti umani nei quali la politica non c'entra niente, avevo molto apprezzato il telegramma che Pecorelli mi aveva mandato quando era morta mia madre, quindi il meno che io potessi fare era di mandare

un telegramma di condoglianze alla famiglia.

Parte Civile Avv. Ferrazza: io non ho altre domande.

G.I.P.: grazie. Volevo fargliene una Presidente per chiudere. Lei prima ha detto che ai primi di marzo del '79 l'Onorevole Evangelisti le dicesse di avere saputo che Pecorelli aveva in animo questo attacco nei suoi confronti riguardanti gli assegni, lei chiese ad Evangelisti come lo avesse saputo?

Andreotti: no, veramente no, mi disse perché sa, delle volte le notizie che davano erano di seconda mano, delle volte potevano essere di prima mano.

G.I.P.: lei non lo chiese.

Andreotti:: no.

G.I.P.: né Evangelisti glielo disse spontaneamente?

Andreotti: no, mi disse solo Pecorelli, immaginai che o l'avesse saputo da lui del resto che Evangelisti potesse conoscere, conosceva un po' tutti, quindi che potesse conoscere Pecorelli non mi dava davvero una, tant'è vero che poi, scusi, mi pare che proprio nella stessa occasione mi disse che l'aveva visto sconvolto dal male di testa, quindi mi pare, o che era proprio in quei

giorni, quindi, certamente che avesse un rapporto diretto questo non era un fatto che mi ha poi colpito. Quello che mi ha colpito se è vero che ci fossero dei finanziamenti questo sì, perché mi pareva un po' strano.

G.I.P.: va bene, ci sono altre domande? Presidente può accomodarsi. Il dottor Vitalone vuole essere interrogato? Prego.

INTERROGATORIO IMPUTATO VITALONE CLAUDIO

G.I.P.: cominciamo con le domande di rito. Lei Vitalone è nato a Reggio Calabria?

Vitalone: il 07/07/36, residente in Roma, elettivamente domiciliato presso il professor Carlo Taormina, via Federico Cesi, 21. Magistrato. Possidente, incensurato, non ho pendenze oltre questa.

G.I.P.: procediamo come abbiamo proceduto per il Presidente Andreotti se, cosa che ritengo la migliore cioè, io farei prima le mie domande che ho preparato, dopodiché se ci sono, immagino che ci siano precisazioni da parte sua lo può fare dopo.

Vitalone: Giudice io risponderò a tutte le domande che mi verranno fatte, ovviamente, però vorrei chiederle. Io sono qui per una ragione sostantiva

perché io non avrò tregua fino a quando non avrò ottenuto il riconoscimento della mia totale estraneità a questo fatto. Io però debbo dirle che per più di due anni sono andato avanti a furia di dichiarazioni spontanee e questa storia mi ha solcato dentro e vorrei pregarla, innanzitutto di comprendere che se vi sono atteggiamenti aspri, se vi sono stati, non è una polemica gratuita è perché io vorrei che capiste tutti come si possa trovare una persona, un cittadino, in particolare un magistrato nella condizione nella quale mi trovo io da più di due anni, accusato di qualcosa che non ho commesso di qualche cosa che è terribile. Vorrei dirlo anche per i magistrati giovani che sono qui per apprendere. La mia vita è stata devastata in maniera lacerante e forse non più riparabile, io ho dei figli che hanno subito per questa storia dei traumi che non si potranno, probabilmente, compensare se non con il ristoro pieno della libertà e con il passare del tempo. Lo voglio dire anche al dottor Cardella, io ho perduto il 2 agosto di questo anno, pochi giorni dopo la sua richiesta di rinvio a giudizio una tra le persone che mi erano più care, mio fratello primario chirurgo, il cui nome, ingiustamente, è

finito il una paginetta della richiesta di rinvio a giudizio in un contesto distante dalla verità. La cosa che mi ha sconvolto è che mio fratello aveva sul leggio accanto al suo letto la requisitoria del dottor Cardella. Ora io non faccio mozioni di sentimenti perché sto gridando da due anni almeno contestatemi il fatto. Perché io sono certo, Giudice, che se mi è consentito, vede, io qui c'ho una selezione di migliaia di pagine che con il professor Taormina e l'avvocato Biffani abbiamo scritto in tutto questo tempo, lei avrà visto il volume 3/2, sono tremila e cinquecento pagine, le abbiamo disperatamente versate con la pretesa, rivelatasi assolutamente velleitaria, di farci ascoltare di farci sentire. Io sono convinto di una cosa che se non vi è, come non vi dovrebbe essere pregiudizio del Giudice io sono in grado di dimostrare la verità che sto gridando da tanto tempo, io sono convinto di riuscire a dimostrare, anche a lei dottor Cardella, l'ingiustizia di cui sono vittima e lei comprenderà che quando io le dissi che lei per il suo ufficio un giorno avrebbe dovuto chiedermi perdono non era una provocazione, non era una sfida, era un modo per porre in maniera veemente

la sua ansia di verità. Allora io le chiedo Giudice, rinnovando l'impegno a rispondere a tutto. La prego, mi contesti il fatto di cui sono chiamato a rispondere perché soltanto se lei assolverà all'onere che le compete per legge articolo 65 del Codice di Procedura Penale, lei stesso potrà rendersi conto che io sono ingiustamente trattenuto, la mia dignità è segregata da due anni, senza che io sia posto in condizione di difendermi. Non potete dire quale mandante, perché avete l'obbligo di dirmi a chi ho dato il mandato, quando l'ho dato e come l'ho dato e perché l'ho dato.

G.I.P.: la prego, procediamo, appunto, come si era detto, io le farò alcune domande che.

Vitalone: che involgono la contestazione o no?

G.I.P.: lo giudicherà lei, lo giudicheranno i presenti. Io cerco di avvicinarmi il più possibile al fatto. La prima è questa, è, come dire, l'altra faccia della domanda che prima ho rivolto al Senatore Andreotti che riguardava indirettamente anche lei, perché lei la sera del 20 marzo del '77 nelle ore in cui Mino Pecorelli era ucciso in via Dazio era a cena dalla signora Maria Palma, lo conferma questo?

Vitalone: io lo do per scontato perché altri lo affermano, perché altri lo hanno affermato.

G.I.P.: lei non si ricorda?

Vitalone: se lei mi chiede, io sono stato più volte a cena dalla signora Maria Palma.

G.I.P.: ci sono alcuni testimoni, più di uno che lo affermano.

Vitalone: io non ho ragione di dire il contrario penso che quella sera io ero a cena a casa della signora Palma.

G.I.P.: risulta anche, se pure con qualche divergenza su alcuni particolari che, poiché a quella cena era presente anche il dottor Domenico Sica sostituto procuratore di Roma, a casa Palma arrivò nel corso della cena una telefonata e che poco dopo sia il dottor Sica che lei usciste, abbandonaste il resto della compagnia, la cena proseguì senza di voi che usciste, non insieme mi pare di poter ricostruire, ma più o meno negli stessi minuti. Il dottor Sica si recò sul luogo dell'omicidio, perché pure non essendo di turno fu coinvolto dal Procuratore Di Matteo che era presente, lui stesso alla cena, nelle indagini. Ecco, siccome risulta che anche lei uscì, più o meno contemporaneamente al dottor Sica, almeno

questo pare di.

Vitalone: questo dice la signora Palma, allora le rispondo.

G.I.P.: insomma, volevo concludere, se lei uscì, lei mi pare stia già dicendo che non è così, ma se lei uscì dove andò?

Vitalone: io non sono uscito, ma lei ha la prova agli atti di una sonora menzogna, una delle tante della signora Palma, e ce l'ha, non attraverso la voce di Claudio Vitalone, che potrebbe essere una voce interessata, ma io la prego di prendere il volume primo la deposizione, credo che sia Colonnello Alfieri. Il Colonnello Alfieri fa giustizia di una sciocca provocazione fatta dalla signora Palma, ma lei ha questa prova anche attraverso la dichiarazione del dottor Walter Bonino, insospettabile di alcuna compiacenza nei miei confronti, ma non negli interrogatori di Bonino e non nei confronti che Bonino fa cercando di appiattirsi, di ritagliarsi sulle posizioni della signora Palma, ma nella confidenza che il dottor Bonino rivolge al vice Questore Fiorelli. Se lei mi consente io ce l'ho qui questo atto.

G.I.P.: lo può ricordare, magari poi.

Vitalone: nel verbale, nella relazione di servizio

del vice Questore Fiorelli si fa riferimento a questa telefonata che giunge in casa della signora Palma. Io adesso ricostruisco mnemonicamente, io le chiederei Giudice, siccome noi siamo disorientati, io lo sono personalmente, non nel senso che mi ha fatto finire in una pagina della requisitoria, lo ricorderò tra breve in sede di dichiarazioni spontanee, sono disorientato perché non sapendo da che cosa mi debbo difensore io da due anni sto cercando di scoprire, di rintracciare qual è il filo della ipotesi sulla quale il Pubblico Ministero ha avanzato le sue riserve i suoi dubbi e quindi ha fondato anche una richiesta di rinvio a giudizio. Allora voglio dirle una cosa, la signora Palma è stata da me denunciata più volte, ma perché è stata denunciata, io non parlo di complotti per una ragione perché il complotto la dovrà definire un Giudice al termine di un processo nel quale si è accertato perché delle persone si sono messe d'accordo. Lei ha la prova agli atti che la signora Palma ha mentito sin dal primo giorno, 17 settembre 1993, quando, chiamata a confronto con me, raccontò la storia di una crociera inesistente, Pubblico Ministero dottor Salvi.

G.I.P.: la posso interrompere.

Vitalone: ma questa affermazione che io sarei andato via precipitosamente insieme o dopo il dottor Sica è un'affermazione falsa, perché io ero con mia moglie a questa cena, sono rimasto con mia moglie, credo, se c'era De Matteo insieme a De Matteo. Sica andò via perché adempiva ad un dovere del suo ufficio credo autorizzato da De Matto, perché Sica aveva una competenza abbastanza, diciamo, generale di, ordine generale credo che facesse le deleghe qualcosa di questo genere. Io non so nemmeno se ci fosse Evarisco, forse c'era Evarisco, io non ne sono certo, perché ricordare a distanza di quindici anni gli ospiti di una cena che era, in quel momento, assolutamente innocua, fino a quando non giunge questa tragica notizia. Il dottor Pecorelli è una persona conosciuta da tutti i commensali quindi all'evidenza non è un fatto passato inosservato, ma si disse, e qualcuno credo che dica che la signora Palma ricevendo la telefonata rientrò nella sala e disse "è morto Mino Pecorelli" e aggiunse una serie di maleparole all'indirizzo della persona deceduta. E' questo che dovete metter in conto se volete ricostruire la verità, la signora Palma come ha mentito tanti

anni dopo, tanti anni dopo, lo ha fatto con una sorta di accanimento che l'ha indotto a telefonare a Salvi per aggiungere menzogna a menzogna. Vuole sapere qual è la prima menzogna della signora Palma? Lei è stato il Giudice dell'incidente probatorio Viglianesi, lo ricorda Giudice? In quella sede noi chiedemmo che fosse sentito Viglianesi, per quale motivo? La Palma ha inventato la storia di Porto Cervo, lei vuole sapere qual è la mia supposizione? Ma io sono un imputato non posso fare.

G.I.P.: la stavo interrompendo per chiederle questo, a parte che poi dovremmo tornare sugli avvenimenti di quella sera.

Vitalone: la circostanza è falsa.

G.I.P.: cioè lei non è uscito?

Vitalone: la circostanza è clamorosamente falsa, perché io sono uscito quando è terminata la cena.

G.I.P.: è tornato a casa?

Vitalone: e certamente. Ero con mia moglie, non potevo abbandonare mia moglie in mezzo alla strada e, d'altro canto, non sapevo dove avrei dovuto recarmi nella supposizione che io fossi interessato altrimenti a questa vicenda, non ho ricevuto nessuna telefonata, la telefonata che è

giunta presso l'abitazione della Palma, all'udienza è la telefonata del Colonnello Alfieri e credo che questa sia la prova provata della menzogna persistente della signora Palma. Dottor Cardella, io ho denunciato tante volte la Palma, io vi ho chiesto di procedere, perché se non smascherate questa menzogna vi trascinate dietro dei dubbi che non hanno nessuna ragione di esistere. Se lei tornerà dopo sulla Palma io mi fermo qui.

G.I.P.: no, io ho visto che lei sta parlando della signora Palma volevo chiederle anche il motivo, brevemente se lei ritiene, ma con tutta la chiarezza che lei ritiene necessaria. Perché la signora Palma avrebbe mentito nei suoi confronti quale è il motivo che lei ritiene abbia spinto la signora Palma a mentire?

Vitalone: la signora Palma il 13 settembre, anzi no, nel mese di luglio.

G.I.P.: naturalmente la domanda investe questa circostanza e altre che riguardano i suoi rapporti con i Salvo.

Vitalone: Giudice, la signora Palma conoscenza i signori Salvo dal 1972, questo è dimostrato dall'incidente probatorio che lei ha assunto. Il

ministro Viglianesi, la prego cortesemente di andare a rileggere quell'atto, conferma che nel 1972, ovvero, sei anni prima della fantomatica banchina di Porto Cervo lui era stato invitato dalla signora Palma a recarsi presso l'abitazione della famiglia Salvo dove incontrò anche il Generale Giudice. Quindi la signora Palma ha mentito al Pubblico Ministero Salvi, non so, non l'ha interrogato il Pubblico Ministero Cardella, quando ha detto che lei conobbe i Salvo dietro mia presentazione a Porto Cervo. Io le ho preparato, io, dico i miei difensori ed io ho lavorato con loro, un piccolissimo dossier, poi se lei ci dà il modo, perché noi non eravamo preparati rendere interrogatorio in assenza di Taormina, quindi ci sono alcune carte che dovranno anche essere firmate da Taormina. Proprio dedicato al capitolo Salvo, cugini Salvo.

G.I.P.: le ripeto la domanda.

Vitalone: la ragione.

G.I.P.: perché ha mentito?

Vitalone: senta lei sa chi è la Palma? La Palma è una persona che viveva un'agiata condizione, legatissima all'Onorevole Vittorio Sbardella. Debbo aggiungere altro? La Palma ha reso delle

dichiarazioni evidentemente ispirata dall'Onorevole Sbardella, perché l'Onorevole Sbardella introduce nel processo e introduce male, una confidenza, un chiacchiericcio della signora Palma. Se lei mette a confronto Palma e Sbardella scoprirà che Sbardella vi riferisce esame D.I.A. settembre '93, che la palma gli avrebbe raccontato di avermi visto mentre io stavo in crociera con i cugini Salvo. La signora Palma dice che io le ho presentato i cugini Salvo mentre stavo in crociera con lei. Debbo andare oltre. Quando io ho sentito questa cosa io ho fatto delle denunce e delle denunce sono state fatte anche per cercare di chiarire una storia. Giudice, io non mi fermerò né di fronte al rinvio a giudizio, né di fronte alla condanna all'ergastolo, per perché in questa storia qualcuno si dovrà vergognare di quello che è successo. La signora Palma e l'Onorevole Sbardella hanno mentito, io ho chiesto l'incidente probatorio e se lei confronta quello che dice Sbardella in incidente probatorio e quello che Sbardella dice davanti alla D.I.A. sono due verità polarmente opposte. Perché Sbardella? Ma interrogate Moschetti, io, mi dispiace il passaggio di questa mattina perché ha insinuato il

150

sospetto che io possa avere ispirato Moschetti. Io con il Senatore, ex Senatore Moschetti, grazie, al cielo, come con l'Onorevole Sbardella, grazie al cielo, non ho mai avuto nulla a spartire mi sono affacciato a questa realtà politica dall'altra metà dell'universo. Una delle ragioni per le quali non ho goduto, forse, dell'amicizia, dell'apprezzamento dell'Onorevole Sbardella e di altri con lui, è la mia totale estraneità ai sistemi della vita di partito, perché io venivo da un'altra esperienza e quando qualunque dice non aveva consensi, sarebbe stato vergognoso che io fossi stato eletto in ragione dei consensi che mi portavo dentro la Democrazia Cristiana. Io sono stato eletto per una ragione diversa.

G.I.P.: infatti qui ci riallacciamo già alla seconda domanda che vorrei farle.

Vitalone: potrei aggiungerle anche, se vuole, ma rischiamo di scadere nel pettegolezzo, e la circostanza non è meno vera, perché la signora Palma tra le tante cose che in cuore suo, penso, mi rimproverava, è il fallimento di una unione coniugale, della quali io, onestamente, non c'entravo niente, perché la figlia della signora Palma era.

G.I.P.: la sposa di Francesco Caltagirone.

Vitalone: di Francesco Caltagirone. La signora Palma mi aveva chiesto, pensando che io avessi la possibilità di persuadere Francesco Caltagirone, siccome non mi sono mai occupato di controversie matrimoniali. Ma la signora Palma, dico, la signora Palma aveva con me un rapporto eccellente prima che succedessero queste cose, prima che lei inventasse delle menzogne di sana pianta. Io le darò la dimostrazione, perché la dimostrazione è agli atti, la gran parte dei documenti che vogliamo produrre è soltanto il riordino di atti che voi avete acquisito, la cui lettura può riuscire difficile a chiunque non sia personalmente interessato, come io sono personalmente interessato a ricostruire quello che è successo. Allora dagli atti voi avete la prova documentale che la Palma ha mentito. Volete, anche nella requisitoria mancano alcuni passaggi? Non sono soltanto due o tre le persone che smentiscono la Palma e la Palma non è che depone per distrazione o perché è una giovane ottuagenaria un po' svampita, la Palma, ad un certo punto, depone con un accanimento che la conduce a chiamare il Pubblico Ministero Salvi, avendo

appreso dai giornali che io sto per denunciarla e io l'ho denunciata, io ho denunciato lei e ho denunciato anche l'Onorevole Sbardella. Purtroppo il Pubblico Ministero ha riverberato, ha considerato che la denuncia riguardasse soltanto Sbardella e ha dichiarato non doversi procedere, lapsus forse freudiano, per sopravvenuta morte del reo il nuovo rito non prevede questa formula, ma l'Onorevole Sbardella, con la pietà del Signore, era decisamente colpevole, era decisamente colpevole di avere introdotto delle circostanze suggestive e non vere.

G.I.P.: senta dottor Vitalone, torniamo al tema che lei ha accentato pochi minuti fa la sua candidatura i consensi dentro al partito eccetera. Ecco, la domanda l'ho già fatta questa mattina al Senatore Andreotti, come e quando ed attraverso quali canali, se mi è consentito il termine, è maturata la sua candidatura al Senato?

Vitalone: senta, io ho un piccolo principio di documentazione.

G.I.P.: in particolare, ecco, per essere più preciso, quali erano le sue.

Vitalone: io ho già risposto a questa domanda, ho risposto al dottor Cardella il 29 marzo del 1994.

G.I.P.: sì, ma a me interessavano anche i tempi, adesso, che non mi sembrano precisati con grande attesa, almeno per quanto ricordo io.

Vitalone: i tempi? Lei vuole l'ora e il giorno? Io ho dato un riferimento credo molto puntuale, io ho parlato della primavera avanzata del '79 e ho fatto anche riferimento al contesto, diciamo, ambientale quando questa richiesta mi viene formalizzata.

G.I.P.: da chi?

Vitalone: il mio ricordo sul punto è, credo, abbastanza preciso, certamente uno dei membri della segreteria politica. Io arriverei a dire l'Onorevole Piccoli che era segretario politico. Il mio rischio quale è Consigliere Materie? Che io dica Piccoli e Piccoli in questo clima possa non ricordare la circostanza. Io le posso dire che in quel periodo di tempo io vedevo molto più frequentemente l'Onorevole Piccoli che non l'Onorevole Andreotti, con degli appuntamenti ai gruppi parlamentari, anche a casa sua, spessissimo la mattina, ad ore indecenti per la vita di relazione, erano le sette, sette e mezza, queste cose qui. Io ricevetti questa sollecitazione mentre ero in viaggio con il team che si occupava

di terrorismo in alta Italia, credo nella zona di Padova, nel Veneto e posso ricordare alcuni dei magistrati che facevano parte del team. Allora, io l'avevo già detto questo, mi sarei augurato che la verifica fosse stata fatta tempestivamente. Ho fatto il nome di Guasco, Guido Guasco, attuale presidente di sezione della Cassazione, ho fatto il nome del dottor Francesco Amato, attuale Presidente della Corte d'Assise di Roma che sta giudicando per avventura la Banda della Magliana, ho fatto riferimento al dottor Rosario Priore magistrato che svolge ancora le funzioni di Giudice istruttore dell'ufficio stralcio. Credo di avere indicato anche il dottor Domenico Sica perché era uno dei magistrati che collaboravano nel gruppo che si occupava di B.R., di partito armato, più genericamente. Io ricordo, il mio ricordo però è un ricordo abbastanza vivo, ricordo la sala di un ristorante, eravamo circondati da forze di polizia perché si viveva quella esperienza drammatica dei così detti anni di piombo, se mi dice se ce ne fosse stato qualcun altro potrei dire, forse, D'Angelo. Penso che della Procura eravamo.

G.I.P.: lei in quella circostanza ricevette una

telefonata?

Vitalone: in quella circostanza io ricevetti questo invito, formale.

G.I.P.: una telefonata?

Vitalone: sì, a nome della Democrazia Cristiana, doveva essere sicuramente una persona rappresentativa, sono portato a dire Piccoli, però io non so se c'era un vice segretario o qualcuno a nome di Piccoli, però io ricevetti questo invito, questa esortazione perché? Ma senta, lei mi deve consentire di farle vedere una piccola cosa.

G.I.P.: prima scusi, mi pare l'Onorevole Sbardella dice che, lei mi dirà che sull'Onorevole Sbardella conferma quello che ha già detto, ma volevo dire, l'onorevole Sbardella dice che lei già da prima già da quando, ancora era magistrato, sostituto procuratore a Roma, ed era considerato un politico andreottiano, ecco, voglio dire, i legami con l'Onorevole Andreotti, con la corrente dell'Onorevole Andreotti, a quando risalgano, e, può giustificare questa definizione che viene data nei suoi confronti, tanto per essere più completo, poi risponde, magari, tutto insieme, la cena del '77 a Palermo, quella in occasione della quale Giacomo Mancini si sentì male e a cui era presente

anche Evangelisti.

Vitalone: il quale disse?

G.I.P.: no, io quale era presente, solo questo.

Vitalone: ma ha detto qualcosa l'Onorevole Evangelisti, l'Onorevole Evangelisti di quella cena ha detto quale cosa.

G.I.P.: ma io adesso mi interessavo di un'altra questione, volevo dire il "tu" che lei si dava con Evangelisti quando lei era ancora magistrato, mi spiega tutto questo contesto?

Vitalone: anno 1954, io ho diciotto anni, sono eletto segretario politico della sezione Monteverde Vecchio della Democrazia Cristiana sezione che viene scelta, dal segretario nazionale politico di quel tempo per l'Onorevole Amintore Fanfani per l'inaugurazione della così detta festa del tesseramento. Perché? Perché Monteverde Vecchio era l'unica sezione su 82 sezioni che la Democrazia Cristiana aveva a quel tempo, che annoverava tra i suoi iscritti un terzo degli universitari democratici cristiani di tutta Roma. Era una sezione pilota, tra l'altro noi avevamo tra gli iscritti di quella sezione delle persone destinate ad assumere, nel panorama politico, almeno romano, un ruolo significativo. Tanto per

farle un nome uno dei miei iscritti era l'allora Sindaco di Roma, credo che fosse Sindaco o comunque consigliere comunale lo sarebbe diventato qualche tempo dopo, Amerigo Petrucci, l'Onorevole Nicola Signorello diventato poi ministro, era uno dei miei iscritti, potrei farle una teoria di nomi di persone che già allora rivestivano un ruolo significativo nella vita del partito. Io ho lasciato la vita politica, da democratico cristiano nel 1959, un anno dopo essermi laureato, perché mi sono messo a fare i pubblici concorsi. Ho vinto cinque pubblici concorsi, ho preso servizio come funzionario di Polizia il primo giugno del 1960 sono stato per 18 mesi in Polizia, ho vinto il concorso del '61 in magistratura, credo di essere, e non lo dico per civetteria, ma per dirle che la mia vita è stata una vita di studio e di impegno, credo di essere il sesto o il settimo di quel concorso. La mia esperienza politica viene rimossa, io, naturalmente, mi sono trascinato dietro, nella malevolenza di alcuni, l'idea che io fossi un democratico cristiano, ma io, probabilmente, ho sempre votato Democrazia Cristiana, ma io sfido chiunque a dimostrare che in un solo atto del mio ufficio io ho privilegiato

un'opzione ideologica rispetto al dovere della legge e della mia coscienza. Vuole una curiosità, io non so se il Presidente Andreotti lo sa, io ho indiziato di reato, allora si chiamava comunicazione giudiziaria, credo, nelle varie, delle persone a lui vicinissime. Lei vuole sapere perché l'Onorevole Evangelisti non mi amava? Perché l'Onorevole Evangelisti è nella lista degli indiziati del processo RAI Tv 1971 Claudio Vitalone firmava le requisitorie del Pubblico Ministero. Tra le persone, e credo di dargli un dispiacere, ma credo che sia una curiosità che debba essere soddisfatta, il dottor Bernabei, capo del gabinetto del Presidente Andreotti, da non confondersi con Gilberto Bernabei. C'erano due Bernabei, entrambi indiziati nella lista elaborata da Claudio Vitalone. Io non so se sia utile ripercorrere quella storia, ma io 1971, credo che fossero una quarantina gli indiziati, c'era tra gli altri il compianto Sandulli che mi trovai in Parlamento e mi rimproverò, era la RAI Tv per intenderci, e RAI Tv a quel tempo significava Bernabei, a quel tempo significava Delle Fave, cognato del procuratore della repubblica di Milano De Peppo, significava qualcosa che accostava

molto, in senso negativo Carmelo Spagnolo. Io processo fu avvocato da Carmelo Spagnolo, quando fu nominato procuratore generale di Roma. Sulla pretestuosa ragione di un dissenso circa la qualificazione giuridica dell'ente. Io avevo sostenuto nel 1971, è agli atti del processo la natura pubblica dell'ente. Le conseguenze erano comprensibili, quindi lei mi chiede i rancori di Evangelisti o di altri? Io non ho mai fatto comunella con l'ambiente politico romano e ha avuto anche la fortuna di non essere costretto a farlo perché non sono mai stato eletto a Roma. Voglio dirle, senza polemica e senza rimprovero verso nessuno, ma voi fate degli accostamenti e vi domandate di Claudio Vitalone, questa mattina il Presidente Andreotti ha parlato degli altri parlamentari che vengono eletti negli altri partiti, ma io avevo una sorte di rapporto, a livello di pubblica opinione, questi antagonista, con Luciano Violante, il nostro nome viene spesso stravolto, perché è un nome simile, composto dalle medesime lettere. Siamo nel '74, facciamo entrambi, le così dette trame nere, ci siamo ritrovati in varie occasioni, fino a che nel 1979 siamo entrati entrambi in Parlamento, l'uno per il

Partito Comunista eletto a Torino dove faceva il magistrato e l'altro eletto al Capo di Leuca a Tricasio. Io volevo darle il principio di documentazione e niente più.

G.I.P.: la spiegazione è ampia, ma, come dire, sufficiente. Senta.

Vitalone: Consigliere mi scusi, su questo punto io sono ben in grado di documentare, non è che Claudio Vitalone perché è amico di Andreotti o nemico di Evangelisti o altro, perché nel 1978 io ho fatto un anno di Corte d'Assise per il processo Borghese. Finito il processo Borghese nel luglio di quell'anno io ho immediatamente iniziato le così nette trame rosse il partito armato, è a dicembre, credo che fosse il primo dicembre del 1978, c'ho anche la fotografia qui, ve la farò vedere se è utile per gli atti, io ho rischiato di morire ammazzato, in un incidente stradale insieme a Ferdinando Ipposimato, mentre stavamo facendo questo lavoro sul partito armato.

G.I.P.: senta, a proposito di finanziamenti di Evangelisti a Pecorelli, lei ha mai saputo di chi fosse il denaro con il quale Evangelisti finanziava Pecorelli?

Vitalone: dopo sì, certamente, penso una parte del

denaro, io so di Caltagirone, pero mi perdoni, io non so le altre periodiche elargizioni. Io ne so due dagli atti, non perché me l'abbia detto, né l'uno né l'altro.

G.I.P.: ecco, questo volevo chiederle.

Vitalone: no, nella maniera più assoluta.

G.I.P.: come li ha saputi?

Vitalone: dagli atti.

G.I.P.: ora, leggendo?

Vitalone: senta Consigliere, questo processo è iniziato nel 1979, gli atti di questo processo sono pubblicati nel 1980.

G.I.P.: certo, certo.

Vitalone: Evangelisti a me ha negato, sostanzialmente, cioè a dire, formalmente ha negato, sostanzialmente ha ammasso. Gaetano Caltagirone credo che nel tempo, mi raccontò l'episodio, quello che è marginale, che lui ricevette il dottor Pecorelli in una stanza in desabillè qualcosa di questo genere, ma quali fossero le fonti di finanziamento alle quali attingeva Evangelisti io non l'ho mai saputo. Le dirò di più, io non pensavo che fosse vero che Evangelisti finanziava Pecorelli, tutto qui. Qui se io avessi avuto il modo e il tempo e

l'opportunità di spiegare all'ufficio del Pubblico Ministero questa benedetta storia della famiglia piemontese, nella quale vi siete avvitati nell'errore, vi siete avvitati nell'errore. Io vi darò la dimostrazione che avete sbagliato, ma perché avete sbagliato, perché avete pensato che Franco Evangelisti, mi duole parlare di un morto, però credo che ci sia un'esigenza primaria in questa storia, di recuperare la verità. Franco Evangelisti ha mentito, e sapete da dove avete la prova? Da molti atti, avete la prova dalla voce di Mino Pecorelli, Mino Pecorelli riferito da Walter Bonino. Leggete il verbale di Walter Bonino il quale vi racconta quello che ha saputo da Mino Pecorelli dopo la cena, e la censura di Mino Pecorelli vi stigmatizza l'atteggiamento di Evangelisti che aveva negato, credo che dica faccia di bronzo, l'espressione che Bonino riporta, è che Pecorelli aveva definito Franco Evangelisti faccia di bronzo perché? Perché Franco Evangelisti aveva rimproverato Pecorelli di quella confidenza, ed era una confidenza che egli aveva, dottor Cardella, non irritato verso Pecorelli perché per me Pecorelli era una persona assolutamente distante, era la seconda ed ultima

volta in vita mia che io la vedevo. Le dirò Giudice, forse a me poteva fare piacere conoscere qualche cosa di più da Mino Pecorelli, che era probabilmente una fonte ricca di notizie, mi avrebbe potuto incuriosire, sapere gli attacchi remoti, lui dove attingeva le notizie. Poi dagli atti leggo da dove le attingeva le notizie. Cesare Lanna un magistrato noto alle cronache. Io non ho saputo, rispondo alla sua domanda, non ho saputo quali fossero le fonti di approvvigionamento di Franco Evangelisti prima, perché non sapevo proprio che lo finanziasse.. Se lei legge Bonino lei ritrae la conferma, perché negli ultimi interrogatori, quelli, diciamo, dopo la ritrattazione, cioè dire, quelli a ritrattazione avvenuta, Bonino cambia la causale della cena.

G.I.P.: magari sì, ne parliamo dopo, magari, io adesso volevo rimanere.

Vitalone: però lei mi deve dire se io ho soddisfatto la sua domanda, perché probabilmente io so.

G.I.P.: sul problema del finanziamento senz'altro.

Vitalone: vorrei soddisfarla su tutto Consigliere.

G.I.P.: ceto, ma volevo proseguire il discorso sui

finanziamenti a Pecorelli e l'altra domanda, appunto era questa. Lei in occasione della cena era presente, c'era Pecorelli. Lei dopo la cena parlò col Presidente Andreotti?

Vitalone: mai al mondo, per carità, nella maniera più assoluta. Senta, io.

G.I.P.: non l'ha informato minimamente di quello che era stato.

Vitalone: vorrei chiarirle il mio rapporto, diciamo assiduo con il Presidente Andreotti e lei ha anche modo di verificarlo.

G.I.P.: quindi la risposta su questo è?

Vitalone: nella maniera più assoluta no, non avevo nessuna ragione di parlare con l'Onorevole Andreotti, perché la cena non riguardava l'Onorevole Andreotti. La così detta notizia, senta, io vorrei una volta per tutte che fosse chiaro. Se il dottore Pecorelli mi avesse detto che aveva intenzione di attaccare l'Onorevole Andreotti io nel 1982 al Tribunale di Milano avrei detto "voleva attaccare l'Onorevole Andreotti". Non potete crocifiggermi sulla base di una menzogna introdotta in questa storia dall'Onorevole Evangelisti, per una ragione molto precisa e se lei la vuole conoscere, credo che

adesso si debbono svelare alcune dissimulazioni che si stanno trascinando per troppo tempo. Voi avete la prova agli atti del perché Evangelisti ha costruito questa menzogna. Io sono, non due anni, perché io sono stato attaccato in Parlamento per questa benedetta storia della cena nel 1980, se qualcuno si fosse preso la briga di andare a capire chi è che aveva fatto circolare la notizia della cena, perché la cena, il dottor Pecorelli dopo la cena del gennaio, io non so nemmeno bene, credo di intuire quale sia il giorno del gennaio, perché nelle agende del Pecorelli, c'è un riferimento a questa cena, secondo me, può darsi che mi sbaglio, ma se mi sbaglio mi sbaglio di uno, due giorni, nemmeno questo è indicato nella requisitoria, perché vorrei capire con esattezza quale è il giorno della cena, perché ne discendono delle conseguenze, che comunque sono inalterate. Il dato oggettivo è questo: Evangelisti riceve la mia telefonata o il giorno dopo, io dico all'indomani per dire o il giorno dopo, dopo due giorni dalla cena, Evangelisti si rende conto che il dottor Pecorelli ha parlato dei finanziamenti, dei loro rapporti. Ma i loro rapporti non erano rapporti funzionali alla tutela

del Presidente Andreotti, se voi non discostate questo errore, voi continuerete ad immaginare, ad ipotizzare chissà che cosa. Ma io non lo dico per una ripicca, avete agli atti la prova che l'Onorevole Evangelisti aveva delle ragioni molto serie per evitare.

G.I.P.: quali sono queste ragioni?

Vitalone: posso leggere una deposizione?

G.I.P.: la richiami.

Vitalone: la deposizione del teste Petrucci. Questo teste è stato sentito da Palermo e voglio dire, penso che sia sfuggito all'attenzione dell'ufficio del Pubblico Ministero. Questo teste racconta una storia, quando io deponevo o rendevo le mie dichiarazioni spontanee al dottor Cardella io gli dicevo: "stia attento che dagli atti parlamentari emergono degli elementi inequivoci di prova di un attacco preordinato da OP contro Evangelisti. Perché c'era un articolo riferito da un giornale, c'era un articolo già pronto contro Evangelisti che riguardava l'incompatibilità delle cariche che lui aveva nel mondo sportivo e nel mondo politico. Io parlavo pensando che l'attacco cui aveva fatto riferimento quella sera il dottor Pecorelli fosse questo, ma non era questo. Io mi

sbagliavo, mi sbagliavo per un difetto di informazione, è una cosa terribile, Evangelisti era in una condizione moralmente eccezionale, perché qualcuno era andato dal dottore Pecorelli a riferire di comportamenti delittuosi, immorali dell'onorevole Evangelisti. Se voi volete farmi grazie della lettura della citazione, io poi vi darò il verbale perché l'ho raccolto qui agli atti, quindi la ragione per la quale Evangelisti sente il bisogno di lasciare quella diversa ragione è una ragione palese, lui vuole riscattare su di un piano di maggiore nobiltà il gesto per il quale lui pagava il dottore Pecorelli. Credo, avendo memoria di come fosse Franco Evangelisti che lui ne era atterrito. Uso una parola forte, ma penso che non altrimenti si possa spiegare il comportamento di Franco Evangelisti. Mi dispiace perché so che questo addolora il Presidente Andreotti, però, io qui ho il diritto di difendermi, richiamando la verità ai vostri occhi. Io non sto lanciando delle accuse ingiuste, vi dico che negli atti del processo, c'è una prova clamorosa, ignorata, di una casuale non dell'omicidio, perché Evangelisti secondo me non avrebbe ammazzato, nemmeno il moscerino che gli

ronzava intorno alla testa, ma della ragione per la quale Evangelisti mente, e mente, presumibilmente, proprio con il Presidente Andreotti dicendo: "l'attacco è contro di te". Io non riesco a capire, come sia difficile cogliere che se il dottor Pecorelli mi avesse detto "voglio attaccare Andreotti", perché io dovevo dire che vuole attaccare Evangelisti? Ma non c'è una ragione, che lui avesse intenzione di attaccare Evangelisti io l'ho detto nel 1982, non ieri l'altro, l'ho detto nell'82, Tribunale di Milano, sezione seconda, gli atti li ho già prodotti da due anni in questo processo. L'unica cosa significativa per me in quella cena era non l'attacco a Evangelisti, ma il fatto che Evangelisti finanziasse il dottor Pecorelli. Non so se è stato?

G.I.P.: chiarissimo, senta, dottore Vitalone, Trinca, lei ha sentito la domanda che ho fatto questa mattina al Presidente Andreotti, le domando anche questo, lei, per caso, sa o ricorda chi è quel Trinca annotato sull'agenda del Presidente? Naturalmente non credo che abbia visto l'agenda, non dico questo, dico se sa.

Vitalone: Consigliere Materia, io l'ho vista

l'agenda, l'ho vista ieri sera l'agenda e l'ho vista per una ragione che dovrebbe interessare molta a lei, proprio in relazione alla domanda che mi ha fatto un momento fa.

G.I.P.: me lo spieghi qual è?

Vitalone: io credo che il Presidente Andreotti abbia sempre annotato tutto sulle sue agende, non so quante siano. Io mi sono preso la briga di andare a vedere quante volte io l'ho visto e quando l'ho visto.

G.I.P.: questo no, dottor Vitalone, mi risponda.

Vitalone: Trinca, se lei mi parla Trinca, "La Lampara" non so chi sia, mai visto in vita mia, nonostante quello che ha detto un cameriere de "La Lampara" che mi ha visto in fotografia dicendo che io ero un frequentatore di quel locale, credo, credo, se c'è un cameriere, poi vi dirò chi è. Non so, penso di non essere mai stato in quel locale, punto. Non conosco il Trinca proprietario di quel locale, l'unico Trinca che ho a memoria è un personaggio il cui nome, e poi la persona fisica, ho conosciuto nel 1993 in occasione del processo Coate dove compare un Trinca che si chiama però Aldo, imputato con me a quel processo. In quella circostanza io ho conosciuto questo signore Trinca

16

che credo sia dei Castelli.

G.I.P.: esattamente. Lei non sa se questo signore fosse parente di Antonio Trinca o di Alvaro Trinca?

Vitalone: in quel processo è uscito fuori che ci sono decine di Trinca che hanno il medesimo nome e il medesimo cognome, non era una questione che mi incuriosiva in nessun modo. Confesso non, tra l'altro non sapevo, allora, che ci fosse un Trinca proprietario di questo ristorante dove io sarei stato con la gentile signora Moretti.

G.I.P.: ancora, sono domande, come dire, collegate tra loro, ma cerco di chiarire le cose che a me sembrano, almeno a me.

Vitalone: Consigliere, se io riesco a capire qual è l'itinerario che voi volete seguire, io cerco di assecondarvi, di anticiparvi, di assistervi. Perché vorrei che lei non mi considerasse, come mi ha sempre, purtroppo, considerato sempre il Pubblico Ministero Cardella, un antagonista e un colpevole da smascherare. Io sono una persona che ha vissuto, credo, con rettitudine la sua esperienza esistenziale e che si è offerto, senza nessuna riserva, alle indagini del Pubblico Ministero. Non sapevo che mi ha intercettato per

due anni, me ne sarei doluto, non sapevo che sono stato, praticamente, l'oggetto principale di questa investigazione, non me ne dolgo più di tanto, mi dolgo, invece, della sua conclusione. Ecco perché dico all'ufficio del Pubblico Ministero, io mi augurerei una cosa, io sono pronto a restare qui questa sera, domani, dopo domani, tutto il tempo che voi volete per soddisfare le vostre legittime curiosità. Io avevo un'intenzione, originariamente, quella di non rispondere alle domande del Pubblico Ministero, come reazione ad un atteggiamento che ho giudicato ingiusto nei miei confronti, però per me c'è un valore primario da salvaguardare. Se lei mi rinvia a giudizio io mi rimetterò all'indomani dalla magistratura, perché io non potrò farmi sospendere una seconda volta per un abuso perpetrato in mio danno dal Consiglio Superiore della Magistratura e dedicherò la mia vita a scovare la verità su questa storia. Ecco perché per me è stato drammatico leggere quel suo provvedimento, quando lei descrive quali sono i perimetri dei poteri del G.U.P., allora io mi sono allertato, allora la prego, lei ha dedicato sei udienze a questo processo, ne dedichi altre sei se necessario.

G.I.P.: mi perdoni, non parliamo di queste cose perché questi solo problemi procedurali di cui parleranno gli avvocati, stiamo ai fatti.

Vitalone: Consigliere Materia, io le anticipo che probabilmente, mi riservo la possibilità di valutare, l'opportunità di revocare i miei difensori, proprio perché all'esito di questa storia credo che se voi avete domande da pormi, contestazioni da farmi, mi fate le contestazioni, mi mettete in condizione di rispondere, fino ad oggi questo non si è verificato, io sono pronto ad appagare qualunque tipo di curiosità, però è inutile, io credo, continuare a rispondere, a partecipare ad un rito in fondo al quale io vedo già una forte chiusura. Glielo dico con molta chiarezza, con lealtà processuale, se mi consente, con molto rispetto, naturalmente. Era solo una speranza quella che il Pubblico Ministero potesse, ascoltandomi e ponendomi delle domande, rivisitare le sue conclusioni.

G.I.P.: lei è stato interrogato molte volte e a lungo dal Pubblico Ministero.

Vitalone: no, io ho reso sempre dichiarazioni spontanee sono stato interrogato una sola volta il 20 gennaio 1995 su che cosa?

G.I.P.: no, volevo dire che lei ha avuto modo, adesso io non posso ripercorrere tutto l'itinerario delle sue dichiarazioni perché, ... e poi avrà spazio lei per dire tutto quello che vuole.

Vitalone: sarebbe assolutamente dispersivo Consigliere, il la pregherei soltanto.

G.I.P.: io avevo bisogno e ho bisogno di alcuni chiarimenti, io su quello la interrogo, anche se, dando l'impressione di poter essere slegati tra loro sono putti specifici sui quali chiedo chiarimenti, poi lei dirà quello che vuole nel corso dell'interrogatorio.

Vitalone: non c'è nulla che lei non possa chiedermi.

G.I.P.: una altra domanda è questa se ha avuto rapporti con l'avvocato Piergiorgio Manca?

Vitalone: mai.

G.I.P.: non lo conosce?

Vitalone: lo conosco, credo di averlo conosciuto nel 1966, forse poco dopo, perché non so che età abbia Manca, più o meno credo di saperlo. Io facevo il sostituto a Roma e lui era un giovane avvocato, quando ho smesso di fare il sostituto non l'ho più visto, ma non l'ho più visto, non

sono mai stato nel suo studio, se la domanda era questa, non so nemmeno dove, oggi so dove ha lo studio, anche se mi riesce difficile immaginare, tra le quattro ubicazioni indicate dalla signora Moretti, dove sia lo studio dell'avvocato Manca. Voglio dire l'ufficio del Pubblico Ministero, via Ruggero Fauro non è una traversa di di viale Regina Margherita, prendete una cartina stradale, avete affermato una cosa contraria a verità.

G.I.P.: senta dottor Vitalone, passando ad altro argomento, lei ha detto di avere conosciuto Pecorelli, se non ricordo male, di avere incontrato Pecorelli la prima volta.

Vitalone: 1978, credo ad ottobre.

G.I.P.: ad un convegno di magistrati di Torino sul tema giuridico e ha detto che in quella occasione Pecorelli era in compagnia del dottor La Bozzetta, se non ricordo male?

Vitalone: no Pecorelli era in compagnia del dottor Elia Valori.

G.I.P.: ma lei ha detto anche che la La Bozzetta le fu presentato, e il contrario, che Pecorelli le fu presentato da La bozzetta.

Vitalone: il mio ricordo è questo, che all'ingresso, ecco, le descrivo la scena,

probabilmente ripeto per sedimentazione perché è un ricordo non particolarmente significativo. Io entrai in questo congresso, ero reduce da una visita alle carceri di Brescia, arrivai a Torino e all'ingresso fui salutato da due persone che non conoscevo risposi al saluto. Mi sembra che sia stato La Bozzetta a dirmi: "ma tu conosci questi signori?". Quasi che fosse rimasto incuriosito della mia cordialità, del convenevole scambiato. Io ebbi un moto di incertezza perché onestamente non sapevo chi fossero, lui mi disse lui o la persona doveva essere un magistrato certamente, io penso La Bozzetta, penso perché lo dissi allora, quindi.

G.I.P.: le domando di La Bozzetta, perché, come lei ricorderà, La Bozzetta era procuratore della repubblica a Treviso.

Vitalone: a quel tempo? Non lo so.

G.I.P.: mi pare di sì.

Vitalone: può darsi, ma non ne sono certo, guardi, mi perdoni, credo che lei sia in errore. Perché La Bozzetta a quel tempo non poteva essere procuratore della repubblica perché La Bozzetta è più giovane di me come concorso, lui è un sostituto da qualche parte.

G.I.P.: lavorava alla Procura di Treviso?

Vitalone: sì, forse era un sostituto.

G.I.P.: un sostituto. Come lei sa si è occupato della scandalo dei petroli sicuramente.

Vitalone dunque, penso di sì.

G.I.P.: le volevo dire lei se sa ci fossero, tra La Bozzetta e Pecorelli rapporti di qualche tipo?

Vitalone no, nella maniera più assoluta, io ho detto La Bozzetta, potrebbe essere chiunque altro, perché la seconda presentazione, di lì a pochi minuti, forse un'ora, avviene nel salone del pranzo ed è opera di Testi. Perché io quando capii che era il dottor Pecorelli, con il quale non avevo né dimestichezza, né desiderio di frequentazione, io salutai e me ne andai. Dopo mi ritrovai a colazione il dottor Testi che alle mie spalle mi bussò e mi disse "ma tu hai visto chi c'è qui?" Io mi rigirai e mi trovai nuovamente il dottor Pecorelli e lì ci fu uno scambio di battute insomma, così.

G.I.P.: io ogni caso lei vide insieme La Bozzetta e Pecorelli.

Vitalone: senta Consigliere, lei non mi deve indurre a forzare la mia memoria perché io non sono assolutamente in grado da dirlo la mia

impressione.

G.I.P.: non ci penso neanche.

Vitalone: la mia impressione è che si tratta di La Bozzetta, perché io questa storia debbo averla già detta e per me La Bozzetta era un quisque, avrei potuto dire un qualunque altro nome La Bozzetta perché, mi sembrava di ricordare negli anni, che fosse stato La Bozzetta. Però sono suscettibile di essere smentito perché se lei chiama La Bozzetta, La Bozzetta potrebbe non ricordare l'episodio.

G.I.P.: è probabile, visto il tempo che è passato.

Vitalone: io però, onestamente, avrei potuto dirle Testi, ma Testi, secondo me, me lo presenta sopra, sopra o sotto non so dove fosse il salone della colazione, quando c'è la pausa convegnistica e Testi mi dice "c'è il dottor Pecorelli", quindi Testi sicuramente lo conosceva. E lì venne fuori la storia che Pecorelli mi disse che era stato male informato perché voleva chiarire che sospettava che fossi stato io a disporre la revoca del suo passaporto. Questa, cosa non vera, perché io mi ero occupato di Pecorelli, credo che questo risulti agli atti, nel corso del processo Borghese perché? Io credo di avere risposto anche al Pubblico Ministero sullo specifico punto di

domanda. Voi avete una annotazione, penso, Miceli trenta milioni Vitalone. Credo che nelle mie requisitorie, io qui ne ho una traccia, se volete, ma è una traccia, non è il teso una requisitoria durata 26 ore il Pecorelli, io ne parlai durante le requisitorie del processo Borghese per sottolineare come Miceli, il Generale Miceli, ne usasse per attaccare il N.O.D. il N.O.D. era il Nucleo Operativo Diretto che faceva capo a Maletti, il dottor Pecorelli era, per la mia esperienza, un personaggio centrale ad alcune controversie del DID dell'uno e dell'altro SID, quindi io parlai di Pecorelli e dissi che aveva ricevuto dei finanziamenti da Miceli. Quindi, questa è la mia, e probabilmente questo forse provocò anche del disappunto, però un disappunto che il Pubblico Ministero nella sua requisitoria storicizza al gennaio 1976, il punto più alto degli attacchi di Pecorelli nei miei confronti. Questo è scritto nella requisitoria del dottor Cardella e io non ho difficoltà a ritenere che il punto più alto degli attacchi sia il gennaio 1976, se volete vi do le pagine, perché l'unica ragione di disappunto, io non avevo rapporti con Pecorelli, a differenza di molti altri magistrati

i cui nomi credo siano ricorrenti nelle mie agende, il mio nome vi ricorre ma non per frequentazione, vi ricorre perché io ogni tanto venivo indicato come il mega sostituto, non so, il Rivera dei sostituti. Affermazione di questo genere, la cena di Gaetano Trimalcione, queste cose, ma niente che mi potesse toccare o ferire. Io le debbo dire che per la mia sensibilità erano delle provocazione niente affatto gradite, anche per un ambiente, come la Procura di Roma, che era un ambiente carico di responsabilità. Quindi il farsi, così, sfottere tant'è che quando ci fu una polemica forse un po' più, credo, proprio a proposito, siamo nel '76 il sudicio foglio che viene ricordato è in relazione ad una provocazione che io ricevetti, ma io espressi la mia protesta in quel modo, qualcuno può pensare che mi sia sfiorato l'anticamera del cervello, di ammazzare Pecorelli? Questa è la cosa della quale qualcuno si deve vergognare. Ma dico, ma qual è la ragione al mondo per la quale una persona onesta, una persona che ha vissuto per 35 anni in un certo modo, io a quel tempo vivevo, dottor Materia, però se fate quello che è stato fatto al Presidente Andreotti, probabilmente, troverete non dei buchi

ma delle voragini. Io vivevo con le scorte sul terrazzo di casa e sul pianerottolo di casa, nel marzo '79, perché? Perché facevo terrorismo come me lo faceva Imposimato, lo faceva Sica noi eravamo superblindati, quindi se pensate che io andassi vagheggiando omicidi ed altro, siete veramente al di là del Circolo Polare Artico. Io vi prego di darmi la possibilità di difendermi se c'avete una riserva dite qual è questa riserva, non potete fare la congettura su Mancini. Mi dispiace, io vi chiederò fate un accertamento tecnico peritale serio per dimostrarvi per accertare che cosa è successo nei conversari Mancini-Moretti c'è una collusione spaventosa mi dispiace che stamattina sia sfuggito molto al dottor Cannevale, ma lui è assente non parlerò più di tanto. Però io ho la prova, voi avete la prova agli atti della collusione di questi soggetti, di queste persone e mi spiace che stamattina sia scomparsa di scena la Moretti. Io mi sono rotto la testa per capire quante erano le menzogne della Moretti e ve le documento le menzogne della Moretti. Dopodiché mi sono sentito dire, una cosa che per altro ho detto io prima di ogni altro, che la Moretti ancorché falsa , si

riferisce a fatti dell'83, '84, quindi fuori quadro, idem Abbatino. Però, io non le chiedo, non vi chiedo di dire che quella prova è debole, io non c'entro niente, io non ho mai visto in vita mia la signora Moretti e voi ne avete la prova non confronto. Dottor Cardella, mi perdoni questa interlocuzione. Il tono della voce non è, perdonate soltanto. La Moretti ha detto una teoria incredibile di bugie io ve ne ho raccolte qualcuna. Ma non so, per esempio la storia, l'abbiamo detta qualche migliaio di volte la storia della Mole Adriana. La Moretti ha un mente una altra cosa, ad un certo punto nella registrazione la Moretti dice "Vitalone quello che se metteva gli occhiali per scrivere". Questa pagina è stata oblitterata è saltata nella trascrizione D.I.A. compare con i periti, la Moretti deve avere detto al Mancini che lei m'aveva incontrato in Tribunale, ma perché non glielo avete chiesto, dove come e quando? La Moretti a Mancini dice che lei mi ha visto insieme alla signora, la dottoressa, al secolo Cinzia Gautieri dello studio Manca. Non so se lei ha presente questo passaggio cerco di ricordarglielo. La Moretti nel parlare con

Mancini dice "a Vitalone l'ho visto, semo iti al ristorante. Chi c'era? C'era pure la dottoressa. Dove? Al bar del ristorante". Ma saltate addosso a questa dottoressa. La D.I.A. ha fatto un lavoro egregio, l'ha identificata e questa è una certa dottoressa Cinzia Gautieri dello studio Manda. Andate ad interrogare la Moretti, questo potrebbe essere il teste di riscontro e la Moretti che vi dice "no, no, non c'entra niente Vitalone era De Pedis". Dico, questo è un granellino di sabbia nel mare, nella spiaggia di menzogne di questa signora. Poi, lei mi consentirà, io vi vorrei parlare delle menzogne della signora Moretti, comunque adesso, lei mi ha fatto una domanda, spero di avere risposto alla sua domanda.

G.I.P.: no, vedo che lei sta, praticamente, già inserendo nelle domande le sue dichiarazioni che sono spontanee.

Vitalone: cercherò da essere più disciplinato anche se è un esercizio di self-control che non è molto facile.

G.I.P.: senta dottor Vitalone, Fusto Annibaldi lo conosceva, lo conosce?

Vitalone: sì, non lo vedo da tantissimi anni, conoscevo il padre di Fausto Annibaldi prima di

lui. Le posse dire come l'ho conosciuto? Sono forse in grado anche di dirle come l'ho conosciuto, forse anche in grado di datare la conoscenza.

G.I.P.: la data sì, può essere interessante.

Vitalone: datare come anno. Senta, io altro funzionario della Squadra Mobile, quindi è il '60 o il '61 e perché conoscevo Fausto Annibaldi perché la concessionaria FIAT di piazzare della Marina, credo che si chiamasse S.I.A.R. di cui era titolare il padre ci prestava, di tanto in tanto, delle macchine quando si dovevano fare delle operazioni di Polizia mimetizzate. Siccome la vecchia mala romana conosceva le poche macchine di cui disponeva la Polizia se c'era da fare, non c'erano a quel tempo i sistemi D.I.A. quando c'era da fare qualche appostamento, allora si prendeva in prestito una macchina diversa, questo è il modo con il quale ho conosciuto Fausto Annibaldi, qualche volta addirittura, penso di ricordare che sia venuto lui a portare la macchina sul posto dove si doveva fare l'appostamento.

G.I.P.: e poi c'è stato un rapporto di frequentazione?

Vitalone: io ho comprato, credo, delle macchine da

lui negli anni '60 e '70.

G.I.P.: in seguito?

Vitalone: sono moltissimi anni che non lo vedo Fausto Annibaldi e non lo vedo dal tempo in cui, poi esplose, la vicenda Carboni, Calvi, Pazienza eccetera... Cioè lui fu anche perseguito credo da provvedimento di cattura.

G.I.P.: Carboni lei l'ha conosciuto?

Vitalone: tramite Annibaldi, e credo di avere conosciuto anche Pazienza tramite Annibaldi, di avere visto l'uno e l'altro, conosciuto in questo senso.

G.I.P.: può specificare questo tipo di rapporti?

Vitalone: senta, Pazienza, lui non lo dice Pazienza dà una diversa versione, comunque Pazienza mi fu portato un giorno da Fausto Annibaldi nel mio studio un incontro che credo sia durato poco più di tre minuti, proprio per il modo curioso in cui si presentò il Pazienza, tenga presente che non c'era tutto quello che oggi c'è su Pazienza.

G.I.P.: il motivo dell'incontro quale era, il motivo di questo?

Vitalone: venne Fausto Annibaldi che mi disse, venne Fausto Annibaldi, io conoscevo Fausto

Annibaldi, mi portò questa persona, "ti presento questo amico, il dottor" tra l'altro era un medico, questo mi disse, che era, la cosa che mi insospettì fu che il Pazienza mi disse "io sono a sua disposizione qualunque cosa le serve". Io non avevo bisogno di nulla e il mio riscontro fu un congedo frettoloso, un ringraziamento formale e lì finì il mio approccio con Pazienza.

G.I.P.: tramite Annibaldi?.

Vitalone: presente Annibaldi.

G.I.P.: presente Annibaldi, lei mi ha detto, però, che tramite Annibaldi ha conosciuto anche Carbone?

Vitalone: io ho incontrato Carboni a casa di Annibaldi in occasione di una partita a tressette una cosa di questo genere. Poi, ogni tanto lo rivedo che passeggia per il centro di Roma per il mio studio sotto il mio studio credo che abbia non so, l'avrò visto non so quando è l'episodio Annibaldi, diciamo in quindici anni due volte, tre volte passeggiare, non ho avuto nessun tipo di frequentazione, non so assolutamente nulla di lui, dei suoi affari, se non quello che leggo dai giornali o quello che ho letto in questo processo. Cassiere della Mafia o quanto altro.

G.I.P.: Annibaldi le disse che tipo di rapporti

aveva lui con Carbone?

Vitalone: no, credo che avessero degli affari insieme, cioè di preciso io potrei dire, però rischio di fare, di sovrapporre dei ricordi che so per altra strada, credo che avessero delle attività immobiliari insieme, siccome però, o di Annibaldi o di Carboni, certamente di Calvi si occupò professionalmente mio fratello, rischio di sovrapporre delle informazioni che ho postume negli anni, di farle risalire a quel tempo. Non ho assolutamente una notizia precisa dei rapporti tra Annibaldi e Carboni se non che avessero degli affari in comune, la natura di questi affari non la conosco.

G.I.P.: dottor Vitalone, io voglio essere chiaro le faccio queste domande perché dagli atti dell'indagine risultano, quanto meno probabili, i rapporti tra Carboni ed esponenti della Banda della Magliana.

Vitalone: ma lo so bene, lo leggo anche io. Il carboni che ho conosciuto io è una persona completamente diversa, è una persona che non aveva altri rapporti, io sapevo, per esempio, che Carboni in una certa occasione era intervenuto in un congresso della Democrazia Cristiana, forse una

chiacchiera, ma non, il segretario politico era De Mita e si era parlato di un incontro sponsorizzato da Carboni tra De Mita ed altri esponenti, forse Caracciolo, persone di livello, non certamente persone coinvolte in attività illegali. Vorrei dirle una cosa, la Banda della Magliana, se mi è consentito, è una entità che io forse scopro prima degli altri perché non mi è stata data la possibilità di fare un'indagine che avrebbe consentito di accertare come molti di questi personaggi sono stati da me catturati. Vede Consigliere, io mi sono occupato di criminalità a Roma per tantissimi anni e quando leggo nella requisitoria del Pubblico Ministero Cardella la "mala italo-marsigliese" mi rammarica molto che il Pubblico Ministero non abbia affondato l'analisi critica di questa sua indagine perché altrimenti avrebbe scoperto che la mala italo-marsigliese l'ha scoperta e perseguita, per primo Claudio Vitalone, mi riferisco a John Le Mer, Tony Riccobene Jean Michelle Micheloussi (o simili), altrimenti detto Michelucci, è la famosa storia dell'assassinio di via Belisario questo, Riccobene è la protostoria della criminalità organizzata su Roma. Io credo di essermi occupato, anzi,

certamente mi sono occupato. Tony Mattei che è uno
ai personaggi che poi si ritrovano nella Banda
della Magliana, mi sono occupato di quel Manlio
Vitale, mi sono ritrovato mia requisitoria su
questa gente, ma soprattutto io ho un ricordo
nitido. Nella seconda metà degli anni '70 io
arrestai oltre quaranta persone che erano
scippatori della Magliana. L'operazione se voi
volete rintracciarli e vi do degli elementi per
farlo fu condotta da me con la collaborazione del
commissariato Monteverde. Tra questi scippatori,
sicuramente vi sono nomi come quello dei fratelli
Tigani, Paperino. Perché erano tutti scippatori,
battezzati allora come tali, che nel tempo
divennero poi partecipi di questa storia della
Banda della Magliana. Io ritrovo tra gli atti una
curiosità, un nome che mi ha stimolato la memoria
e questo vi può dire quanto io sia stato distante
da questo ambiente. In Sardegna c'è una villa che
viene adoperata da Abbruciati questa villa le
indagini D.I.A. accertano che è comproprietà forse
Balducci, certamente un nome che mi ha fatto
sobbalzare, la signora Paola Cantonetti. Paola
Cantonetti, per il mio ricordo, è una donna che io
arrestai nell'ambito delle indagini per la

identificazione degli autori della uccisione, a scopo di rapina, dell'Appuntato della P.S. Cardilli, fu un episodio clamoroso perché fu un fatto di sangue gravissimo, il primo delitto in danno di un appartenente alle forze di Polizia in piazza Vittorio. Io feci un'indagine arrestai la Cantonetti, feci ordine di cattura contro Silvestro Blasi sto citando a memoria, sto frugando nei miei ricordi, il cui nome ricorre in questo gota di criminalità organizzata. Credo di essermi occupato di Bergamelli, se mi fosse stata offerta l'opportunità io avrei potuto rintracciare presso i registri della Procura della Repubblica di Roma tutti i processi che ho fatto a carico di queste persone, certamente mi sono occupato ma quando? Addirittura credo da funzionario di o Polizia di Mariano Castellani detto "Er Bavosetto", che è diventato poi personaggio di spicco della Banda della Magliana. Ora, lei deve immaginare che tutta questa gente, tutto questo ceto criminale nei miei confronti non poteva che avere un rapporto o di rancore o di odio, o nella migliore delle ipotesi di indifferenza, ma certamente un ceto criminale con il quale io non mi potevo in nessun modo compromettere. Vuole una

18

curiosità? Bene, mi dite Carminati, io non so chi sia Carminati non l'ho mai visto in vita mia, credo di non averlo trattato, è un mio coimputato in questo processo.

Vorrei fosse chiaro e vorrei pregarla di non confondere due concetti che io intendo mantenere netti e distinti, quando dico che ho conosciuto significa che ho conosciuto, non significa che ho avuto rapporti. Questo nella maniera più netta e decisa, ed io dopo manifesterò una mia protesta, sommessa ma ferma, per una circostanza che non doveva essere scritta nella requisitoria, dottor Cardella, perché lei non mi può dire che avevo rapporti politici e economici o finanziari con i cugini Salvo, come afferma l'avvocato Tobia Conte, perché l'avvocato Conte non ha mi affermato questa circostanza, io tornerò dopo sull'argomento, se mi è consentito, ora, per concludere, io sto facendo una carrellata.

G.I.P.: dottore, la interrompo un attimo, per quanto riguarda, naturalmente in maniera approssimativa, per quanto è possibile a distanza di anni, l'epoca di conoscenza con Carboni, con Annibaldi lo abbiamo detto, con Carboni.

Vitalone: lei lo deve situare più o meno perché

non sono in grado di dire prima o dopo, ma grosso modo coincide con le vicende Calvi, quindi potrebbe essere antecedente diciamo nei primi anni '80. Io certamente ero parlamentare.

G.I.P.: lei era già parlamentare?

Vitalone: sì, sì, certamente parlamentare. Stavo facendo un flash back sulla mia esperienza professionale. Vorrei dirvi, non c'è stato mai nessun momento di indulgenza o di remissività da parte mia nei confronti del certo criminale, chi mi conosce sa che io ho agito con correttezza, ma certamente con molta severità. Io ho trascorso centinaia di ore se le metto insieme ho fatto qualche anno di galera, ad interrogare al cercare di Regina Coeli, per anni, perché mi sono occupato di criminalità in modo molto attivo. Nel processo Borghese che io concludo nel 1978, quindi a ridosso, nel luglio '78, a ridosso da questa vicenda. Nella quale vicenda è implicato anche il signor Carminati, io non ho giudizi da rendere nei confronti del signor Carminati perché sono coimputato con lui e come lui, però deve dire una cosa, se poi le serve io le darò il testo di questo documento. Io sono, in quel tempo, Carminati è un estremista di destra, io sono in

quel tempo in numero uno nella lista delle persone da eliminare, il numero due era già stato eliminato due anni prima, ed era Vittorio Occorsi. Io mi sono occupato dell'indagine volta all'identificazione degli autori dell'omicidio di Vittorio Occorsio. Vittorio Occorsio è stato ucciso il 10 luglio delle '76, credo.

G.I.P.: se non ricordo male lei era di turno quel giorno?

Vitalone: no, o forse sì, probabilmente, comunque mi sono occupato io certamente. A distanza di 19 giorni potrei citare male, o il 28 o il 29 luglio, io ho perquisito, ho ordinato la perquisizione di casa Concutelli. Questo a dimostrazione della serietà e dell'impegno di quell'indagine. L'identificazione degli autori è conseguente, come ha riconosciuto lo stesso Pubblico Ministero Vigna, che insieme a Pappalardo ereditarono le indagini ex articolo 60 vecchio rito, vecchio codice e fu possibile proprio in ragione dell'impegno, della caparbia, con la quale quelle indagini furono condotte, allora io le domando, le domando dialetticamente, io al luglio del '78 concludo le mie requisitorie nei confronti dell'estrema destra, della destra eversiva

italiana, unificata nel fronte nazionale di Iunio Valerio Borghese e chiedo, per Orlandini, anni 25 di reclusione, per Delle Chiaie anni 24 di reclusione, per Rosa anni 23 di reclusione, Berti e Saccucci 22 anni di reclusione, Campo, altro estremista noto anche sulla piazza Romana, alla pena di anni 21 di reclusione e così via. Sono circa cinque secoli, credo che fossero 497 anni di reclusione che ho chiesto. Ma ora potete immaginare che io potessi in qualche modo compromettere il mio nome con questa feccia criminale? Dopo avere fatto quello che ho fatto, dopo avere rischiato, preso le responsabilità che ho preso. Ma io debbo ringraziare il Signore se qualcuno ancora non ha deciso di vendicarsi e dire "sì, ma me pare che Claudio Vitalone l'ho visto mentre sparava lui a Pecorelli". Consigliere Cardella, state attenti, non voglio essere censore, perché debbo soltanto discolparmi, ma avete inventato un meccanismo infernale, per il quale, attraverso questa macchina da guerra che è diventata la struttura di Polizia, basta che voi sbagliate, voi massacrare, mettete un innocente in un tritacarne, perché il carcere è pronto a qualunque sorta di menzogna, chi riscuote. Dottor

Cannevale, attenzione, non vi ingannate da soli, quando mi dite: hanno preso nove anni di reclusione, e chi è che li sconta? Ponetevi il problema. Ponetevi il problema dell'estremo vantaggio che queste persone conseguono nell'accondiscendere, nell'assecondare l'ipotesi accusatoria. Ecco perché io sono molto arrabbiato, quando leggo che le dichiarazioni di Carnovale Vittorio vengono lette al signor Mancini e quelle di Mancini alla Moretti, ma perché questa è gente che per meno, molto, molto meno venderebbe il padre e la madre, si è trovata di fronte alla ghiotta possibilità di infangare il nome di Claudio Vitalone e l'hanno chiamato dentro e l'hanno chiamato con menzogne di vario tipo. Ma quando, mi avete detto stamattina, Mancini che domanda alla Moretti ma tu c'hai messo Danilo con Vitalone, ma che significa? Significa che Mancini, e mi duole per l'errore commesso dalla D.I.A. che aveva scambiato il nome, aveva detto Abbatino, "tu c'hai messo Abbatino con Vitalone?", no, era, "tu c'hai messo Danilo co' Vitalone", è la preoccupazione di Mancini, perché Mancini che ha fatto il preambolo dicendo, "non dirò cose che siano insuscettibili di verifica", poi che cosa vi

dice? Vi dice che lui una notte sentendosi, parlando con Abbruciati, entrambi riconosciuti tossicodipendenti, quelli che hanno bisogno alla toilette dell'aeroporto di Linate di andarsi a fare, in continuazione, Abbruciati gli dice che qualcuno, gli dice, "l'omicidio Pecorelli l'ha ordinato la Mafia di Pioppo Calò, la Massoneria, non si sa di chi, ed era stato ordinato dal magistrato Vitalone", non nel senso che Vitalone l'avesse a lui ordinato direttamente, ma che potrebbe averlo fatti, che l'avrebbe fatto attraverso persone, che io posso anche immaginare chi sono, anche se non ne ho le prove. Io sono crocifisso in questo processo per questa storia, io vi prego caldamente, e lo dico senza polemiche, perché dovete immaginare una cosa, io ho due prospettive davanti, quella di uscire a testa alta, se lei signor Giudice, riconoscerà, come dovrebbe, la mia innocenza o di immergermi in un calvario che durerà altri tre, quattro anni, che finirà, inesorabilmente, per frantumare ciò che resta della mia dignità e ciò che resta della mia dignità è appesa in quella toga che io lunedì, indosserò ancora, forse per l'ultima volta a Firenze per andare a fare il magistrato. Allora

delle due una, o voi avete la forza morale, intellettuale di dire che vi è stato un clamoroso errore che si è trascinato per due anni e che avete negato l'evidenza dei fatti, o io soccomberò di fronte alla violenza della menzogna. State attenti, non c'è una violenza peggiore che la menzogna, ma io come vi debbo urlare che non ho mai visto in vita mia la Moretti, come vi debbo urlare che non so chi sia questa genia di persone. Mi avete intercettato due anni, mi avete fatto un'indagine ancora più sofisticata, siete andati a vedere a ritroso tutti i tabulati delle mie telefonate, io sono contento di questo, anche se poi polemizzerò in maniera aspra. Voi avete sei anni, in sei anni o voi intercettate che l'uscire di casa Salvo o il vice giardiniere dei signori Salvo mi ha telefonato per prendere un accordo, un'intesa qualcosa o dovete riconoscere che io rispetto a questo mondo, mi affaccio, ripeto, altra metà dell'universo.

G.I.P.: senta dottore Vitalone, passando ad altra questione, lei fece parte del comitato di crisi?

Vitalone: mai, è un errore che purtroppo io mi trascino dietro, ma agli atti del vostro processo ci sono dei dati. Senta, io sarei orgoglioso di

averci partecipato perché significava che ero nel
sinedrio, questo comitato di crisi è una cosa, ho
cercato di spiegarlo anche al Pubblico Ministero,
evidentemente senza successo, anche se, debbo dire
che l'accusa.

G.I.P.: mi faccia completare la domanda, poi
risponde su tutto anche contestando eventuali mie
imprecisioni.. Lei comunque partecipò a riunioni
che riguardarono il sequestro Moro, era tra i
magistrati incaricati delle indagini e partecipò,
l'ha detto lei stesso nel corso dei suoi
interrogatori.

Vitalone: certamente, certamente, addirittura il
16 marzo, il 16 marzo ci fu.

G.I.P.: io volevo un chiarimento su quella vicenda
dei falsi comunicati, cioè sulla sua proposta, che
lei stesso dice di avere fatto, di depistare, di
disorientare le Brigate Rosse attraverso falsi
comunicati. Iniziativa che, secondo quanto lei
dice, non ebbe seguito, almeno per quanto riguarda
le sue conoscenze e per quanto riguarda le
conseguenze della sua proposta e che poi ebbe
invece quel seguito.

Vitalone: no, questo lo dice il Pubblico
Ministero.

G.I.P.: ci fu un falso comunicato, questo è un fatto obiettivo, io questo volevo dirle, almeno uno.

Vitalone: sì.

G.I.P.: mi può ricostruire con precisione le sue proposte.

Imputato: mi deve consentire.

G.I.P.: che cosa prevedevano in particolare le sue proposte.

Vitalone: assolutamente, io vorrei darle una cosa.

G.I.P.: lei ha già reso delle dichiarazioni.

Vitalone: ma mi deve consentire.

G.I.P.: che cosa prevedevano in particolare le sue proposte, questo mi interessa sapere, naturalmente con chi ne parlò, a chi fece questa proposta, chi la respinse.

Vitalone: io sono così poco intuitivo che avevo messo questo fascicolo tra gli ultimi, perché pensavo che fosse una cosa ormai sufficientemente chiarita. Io non so se qualcuno di voi ha mai visto questo volantino del Lago della Duchessa. Io siccome è brevissimo, la pregherei di leggerlo, di guardarlo se vuole.

G.I.P.: lo leggo ad alta voce per tutti.
Intestazione Brigate Rosse, il processo ad Aldo

Moro, la data è 18 aprile '78, comunicato numero sette. Oggi 18 aprile si conclude il periodo dittatoriale della D.C. che per ben 30 anni ha tristemente dominato con la logica del sopruso, in concomitanza con questa data comunichiamo l'avvenuto esecuzione del Presidente della D.C. Aldo Moro mediante, tra virgoletti, è scritto Maiuscolo "SUICIDIO", consentiamo il recupero della salma fornendo l'esatto luogo dove egli giace, la salma di Aldo Moro è immersa nei fondali limacciosi, ecco perché si dichiarava impantanato del Lago Duchessa. Altezza 1800 metri circa, località Cartore, Rieti. Zona confinante tra Abruzzo e Lazio. E' soltanto l'inizio di una lunga serie di suicidi, il suicidio, tutto tra virgolette, "non deve essere soltanto una prerogativa del gruppo Badermainov". Inizino a tremare per le loro malefatte i vari Cossiga, Andreotti, Taviani e tutti coloro i quali sostengono il regime. Rammentiamo ai vari Sossi, Barbaro, Corsi, eccetera che sono sempre sottoposti a libertà vigilata.

Vitalone: allora, chiunque abbia avuto un minimo di esperienza con le Brigate Rosse non avrebbe perso un decimo di secondo appresso a questo

comunicato, perché? Io a quel tempo trascorrevo.

G.I.P.: sì, però la prego, cominci dall'inizio, cioè, la sua proposta.

Vitalone: ma la mia proposta non ha niente a che vedere con questo comunicato. La mia proposta era un tentativo di razionalizzare, di dare vigore, efficacia, alla risposta dello Stato che in quel momento era stato sorpreso inerme dall'attacco brigatista. Io partivo da questa riflessione, da questa constatazione se vuole per me Moro doveva essere ucciso nel progetto criminale a Via Fani. Perché? Perché soltanto una congiura singolarissima, un sinergismo singolarissimo poteva consentire che nessuno della uomini della scorta reagisse e se qualcuno degli uomini della scorta avesse potuto reagire, ma era di tutta evidenza che Moro non poteva essere prelevato, come è stato prelevato, geometrica potenza, si è detto. Quindi l'operazione, secondo me, era un'operazione che metteva in conto l'uccisione di Moro. Quando esce quel comunicato, credo d'averlo spiegato in qualche passaggio dei documenti che le vado a dare, quando esce il comunicato che dice: "i prossimi comunicati saranno battuti tutti con la stessa macchina, questa", io trasalgo, perché

mi sembrava evidente il progetto delle Brigate Rosse di ucciderlo e di farsi riconoscere attraverso la macchina da scrivere. Il che significava che gli avrebbero fatto scrivere 30 memoriali senza tempo, 30 lettere senza tempo, ucciso l'ostaggio che era l'unico punto debole, l'unico punto di vulnerabilità dell'impresa criminale, perché quale era il rischio delle Brigate Rosse di farsi trovare con l'ostaggio, non era un altro. Se loro avessero soppresso l'ostaggio con la stessa macchina si facevano riconoscere e noi saremmo stati un paese in ginocchio. Tra l'altro vorrei che lei si convincesse di quello che le dico, io l'ho detto anche in altre sedi. Il disorientamento era enorme, io le ho detto non ho mai partecipato alle riunioni del comitato di crisi. Nella maniera più assoluta, il comitato di crisi era un organismo creato dal Ministero dell'interno in seno al Viminale.

G.I.P.: lei però come magistrato inquirente aveva, partecipava a queste riunioni?

Vitalone: certamente non io, certamente io non ho mai partecipato a queste riunioni. Io ho partecipato ad un'assemblea di 36 sostituti che la

sera del 16 marzo quando si commentava quello che era accaduto, cercava di capire quale poteva essere al risposta della Procura di Roma, dell'ufficio giudiziario di frontiera di fronte a questo assalto brigatista. Lì, naturalmente, erano le proposte le più strampalate. Le lascio immaginare l'emozione che dominava tutti, io cercai di suggerire e questo suggerimento fu sostanzialmente accolto, ma non rivendico la paternità esclusiva del suggerimento. Mi sembrava che l'unica cosa che noi potessimo seriamente fare era garantire un turno di magistrati, non il sostituto di turno, ma un certo numero di magistrati pronti ad intervenire con perquisizioni, interrogatori, ricognizioni, tutte le attività giudiziarie tradizionali e noi andammo alla Questura di Roma per trovare anche, mi duole dirlo, ma il dato si deve riconoscere la grave inefficienza in cui versavamo. Noi non avevamo la possibilità di telefonare, cioè dire, il centralino di piazzale Clodio funzionava in uscita, non a ricevere, per cui il magistrato che stava di turno il pomeriggio, doveva mettere una volante nel cortile. Tramite 113, le telefonate arrivavano a 113, la volante arrivava, l'appuntato

e diceva: "guardi, deve chiamare 'sto numero", eccetera... Allora, andammo in Questura e dalla Questura, presenti i vari sostituti, ricordo in particolare Di Nicola, un magistrato col quale ho avuto vari confronti ideologici eccetera... Lì, la proposta, che i sostituti facevano, era un intervento massiccio sul piano dell'ordine pubblico, l'esercito, o forse di Polizia, contingenti nell'ordine di diecimila uomini per la riunione o le riunioni, ma credo ve n'era stata più d'una, in Procura. Una, questa del 16 marzo a sera, è alla Questura di Roma, altre riunioni alla Procura di Roma non ho mai messo piede al Viminale. Ho parlato al telefono con Cossiga, quella sera e gli dissi qual era un po' l'opinione, l'avviso dei sostituti presenti, che era quello di avere un massiccio intervento delle forze di Polizia. Mi potrei ricordare male. Cossiga mi disse: "ma, quanti uomini servono?" e io chiesi ai colleghi: "ma, quanti uomini pensate che possano servire?". La risposta che io diedi a Cossiga, su suggerimento dei colleghi, si diceva diecimila uomini. Cossiga mi disse che non era pensabile che si potesse fare un'operazione di questo genere.

G.I.P.: quindi, lei, di questa proposta, questa idea, diciamo, di disorientare le BR con altri falsi comunicati lei la esternò a.

Vitalone: a Infelisi, certamente. Ma, non è che fu un pour parler con Infelisi, fu un pour parler con altri magistrati. Io la faccio mia perché mi sembrava una proposta intelligente, ma la mia proposta, Consigliere, a scanso di fraintendimenti, io vorrei essere ascoltato e possibilmente anche creduto, la mia idea era questa. Se noi lasciamo alle Brigate Rosse la possibilità, avevo, così, idealizzato il suggerimento, se lasciamo alle Brigate Rosse la possibilità di muovere, in questa partita tragica, i pezzi della scacchiera su un versante o sull'altro, noi abbiamo perduto. Noi dobbiamo fare, inventare qualche cosa, che crei disorientamento nelle Brigate Rosse e non mi era venuto niente di meglio che confutare quella loro pretesa di farsi riconoscere attraverso la macchina da scrivere. Senta, io voglio darvi un suggerimento, ma voi davvero pensate che se io avessi in qualche modo ispirato Chicchiarelli, andavo a raccontare a Infelisi come si fa a depistare?

G.I.P.: non ho detto questo.

Vitalone: allora, Chicchiarelli non ha scimmiettato la mia idea.

G.I.P.: intendevo chiarire soltanto questa circostanza, questa coincidenza, mi scusi, questa coincidenza.

Vitalone: ma, non è una coincidenza. **G.I.P.:** no, è una coincidenza, che poi uso il termine "coincidenza" non in altri sensi, nel senso proprio della parola.

Vitalone: spero che lei, leggendo il documento.

G.I.P.: questa coincidenza tra questa proposta sua di falsi comunicati e poi l'evenienza successiva di un falso comunicato che effettivamente le Brigate Rosse emettono.

Vitalone: senta, io ho datato, io vorrei suggerirle una riflessione anche cronologica. Io ho datato il mio pensiero, la mia idea con quel comunicato, non so quale sia, nell'ordine di tempo. Penso che sia precedente al Lago della Duchessa, penso, non ne sono certo, non so se è chiaro. Però, vi do un punto di riferimento molto preciso, se voi andate a trovare quel comunicato saprete la data di quel comunicato. Comunque, per me era essenziale che tutto fosse ufficializzato

10

perché per me significava un provvedimento formale dell'ufficio del Pubblico Ministero, il quale notificava al Procuratore Generale, al Consigliere Istruttore, al Capo della Polizia, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri perché, altrimenti, il disorientamento sarebbe stato pericolosissimo, finalizzato, non si sa bene a quale risultato; dire noi sappiamo tutti che stiamo facendo un comunicato per disorientare le Brigate Rosse e qual era la mia idea? Seminare zizzania tra le Brigate Rosse dicendo chiediamo la liberazione di un certo numero, mischiare terrorismo rosso e terrorismo nero ed anche criminalità comune e mandare in televisione il Capo della Scientifica a dire "l'analisi dei gabinetti di Polizia Scientifica ha riconosciuto la falsità del comunicato". Senta, mi sono state rivolte in richiesta di rinvio a giudizio delle critiche. Però, se il Pubblico Ministero avesse posto me alle dichiarazioni rese dal dottor Mantici, funzionario del Sisde, il quale, tempo dopo, fece falsi comunicati per conto, credo di Parisi, credo, sarebbe balzato in tutta evidenza che l'idea, lungi dall'essere un'idea pericolosa, era l'unica idea che poteva servire a tenere in

vita l'ostaggio. Significava dire alle Brigate Rosse: "noi non vi riconosciamo con la macchina da scrivere". Questo credo che fosse l'unico mio pensiero, dire all'interlocutore ignoto, perché le Brigate Rosse, poi sono arrivati i ... e quanti altri, il pentitismo non era ancora arrivato. Per noi, le Brigate Rosse, il partito armato era una buia anagrafe di ignoti. Lei chiami qui il Senatore Ferdinando Imposimato e si faccia dire quale fu la sua reazione quando Trigaca, tipografo delle Brigate Rosse, ci disse che il capo della Colonna Romana era Mario Moretti. Imposimato gli disse "vaffanculo", perché pensava che Mario Moretti fosse un nome di fantasia, un nome, Mario Rossi o altro, c'era Mario Moretti, era Mario Moretti. Il nostro livello di informazione era prossimo allo zero e, allora, se non si reagiva con un minimo di fantasia per contrastare, vuole sapere quali altre cose io ho sentito in quel tempo? Di che cosa si discuteva, ma non potete pretendere di accostare Chicchiarelli e la sua sciocchezza del Lago della Duchessa con Claudio Vitalone e con un tentativo di dare un minimo di fantasia a una risposta giudiziaria. Senta, Consigliere, però io, se lei mi consente, farei

una digressione per dirle qualche cosa che qui, fino ad oggi, non mi è stato consentito di dire, perché se io avessi ascoltato le domande, che avete fatto all'Onorevole Andreotti prima di oggi, probabilmente, io sarei venuto a chiamarmi fuori. Come? Ma, dico, voi state discutendo di Moro, una delle ipotesi d'accusa, io ho letto ricorrentemente "Sequestro Moro", "Le carte di Moro", "La vita dell'ostaggio", la Democrazia Cristiana che non lo voleva vivo, che pensava che fosse meglio averlo morto. La prego di leggere questo documento. L'autenticità di questo documento è ratificato dall'atto parlamentare che io esibisco insieme a quella copia che è agli atti della Procura Generale della Repubblica di Roma, 7 maggio 1978, siamo 48 ore prima della soppressione di Aldo Moro. Io mi sono dannato l'anima, consigliere Cardella, dottor Cannevale. Mi sono dannato l'anima per fare tutto quello che era umanamente possibile, forse anche al di là dei miei compiti di istituto, per salvare la vita di Aldo Moro e mi sono dannato l'anima, dottor Materia, prendendomi quella censura che lei troverà negli atti parlamentari, proprio dall'onorevole Pecchioli, perché il giorno in cui

si volesse veramente scrivere la storia del fronte del rifiuto, allora dovete cominciare col partire da quel documento e dire che cosa ha fatto Claudio Vitalone per salvare la vita di Aldo Moro e quale fu l'atteggiamento del Partito Comunista e dell'onorevole Pecchioli in quella circostanza. Io sono andato a casa del ministro Bonifacio per rappresentargli una possibilità, questa possibilità si era offerta in maniera abbastanza curiosa, singolare, ma è descritta analiticamente sulle righe di quel documento, con i punti e con le virgole, attraverso Daniele Pifano. Vuole che gliela sintetizzi? Lo ritiene interessante? Insomma, lei ha una prova che fino al 7 maggio Claudio Vitalone si stava adoperando al limite dei suoi compiti istituzionali per salvare la vita di Aldo Moro. Io oggi mi sento coinvolto in una storia nella quale si dice perché la Democrazia Cristiana, una parte della Democrazia Cristiana, premesso che io non ero Democrazia Cristiana, io ero un magistrato della Procura della Repubblica di Roma, premesso che tutto quello che io ho fatto è documentato in atti del mio ufficio, versati a quel tempo al Procuratore Generale, versati poco tempo dopo alla commissione parlamentare

d'inchiesta sul caso Moro, alla quale io non ho sottratto quel qualcosa che forse lei non trova nel documento della Procura Generale, il sopraggiungere del senatore Ugo Pecchioli in casa del ministro Bonifacio a ratifica di un atteggiamento che non riguardava la Democrazia Cristiana, che riguardava, credo, quasi tutte le forze politiche, ma certamente riguardava il Partito Comunista Italiano. Io fui stigmatizzato dal senatore Pecchioli e questa stigmatizzazione lei la coglie in quell'atto parlamentare, che le ho depositato, perché mi fu detto che io non dovevo fare questo e che io avevo fatto di più e di diverso di quello che era giusto fare. Questa, consigliere Materia, è la mia storia.

G.I.P.: io non ho altre domande da rivolgere al dottore Vitalone, considerato che sono le sette e un quarto, io sospenderei a questo punto l'udienza e rinvierei all'indomani mattina l'eventuale prosecuzione se necessario.

Vitalone: io vorrei avere il tempo e il modo di offrirvi, di documentarvi, perché io c'ho tante cose che vorrei poter dare soprattutto la sua lettura perché poi è lei che dovrà prendere le decisioni. Ma, offrirla anche alla considerazione

del Pubblico Ministero e lo dico senza volontà polemica, perché credo che ciascuno di voi debba ricercare la verità e non c'è niente di male che se uno scorge di avere detto qualche cosa che non abbia corrispondenza alla verità si faccia una correzione. Credo che sia atto sublime per la dignità dell'uomo e del magistrato. Io, una piccola digressione. Dottor Cardella, lei mi ha scritto, "non basta che il dottor Vitalone adduca a dimostrazione della propria innocenza i suoi interventi pubblici in favore di pentiti contro la Mafia e di facili ricoveri ospedalieri dei boss contro il narcotraffico del riciclaggio" e soggiunge poi.

G.I.P.: dottore Vitalone, scusi l'appunto, lei ha degli ottimi difensori, si difenda sui fatti senza argomentare e dedurre fatti.

Vitalone: ma, certo, ma io debbo introdurre questo argomento e non posso farlo se non rimuovendo un'accusa che ritengo ingiusta e ritengo ingiusta perché frutto di un'incompleta valutazione di alcune risultanze. Cioè, il Pubblico Ministero ha immaginato che io ad un certo punto mi sia stropicciato gli occhi e mi sia dato da fare nella lotta alla Mafia. Quando l'ho

fatto? Dopo che Bontade era stato ucciso, dopo che i Salvo erano stati arrestati e quando, praticamente, si era verificata una certa eclissi dei poteri criminali. Si dice Stefano Bontade eccetera, Badalamenti è in un penitenziario americano, io non farò nessun tipo di polemica. Forse, dovrei dire che se tutta questa gente stava in galera, io mi sarei dovuto ben guardare dall'attivarne l'attenzione, avendo ammazzato Pecorelli con la loro complicità, forse avrei dovuto cercare di non dire, ma questo è un atto datato '87 ed è forse questo che ha fuorviato il giudizio del Pubblico Ministero; perché nell'87, di ledere uno strano gioco del destino. Ho accusato in Parlamento di legami operativi tra la Banda della Magliana, la Mafia di Pippo Calò e l'eversione di Destra sono i miei imputati ideali, o non ideali, di questo processo. Questo atto, consigliere, è del 28 aprile '87, se lei vuole, le do tutto il resoconto. L'ho fatto per alleggerire, qui c'è il passaggio, c'è un passaggio. Ora o io sono pazzo o sono innocente, se sono pazzo si può capire che io accusi i miei complici, persone con le quali mi lega un pactum scelevis, datato negli anni, approfittando del fatto che stanno in galera

e non fanno male a nessuno, al più possono fare una chiamata di correità. Mi possono far finire all'ergastolo. Io glielo dico oggi, io ho il timore che il signor Pippo Calò, se è quello che viene dipinto dalle pagine giudiziarie, possa anche riazzerarsi per quello che io ho fatto. Io ho denunciato nell'87 i legami operativi tra la Banda della Magliana, Pippo Calò e il terrorismo di Destra, le tre componenti del delitto Pecorelli. Non ho denunciato me stesso perché non ho avuto la fantasia di immaginare che qualcuno un giorno avrebbe collocato me in questa tragica storia. Però, voglio dire, e qui produco altri documenti con una brevissima scheda che poi domani magari firmeremo, ma insomma è un atto che produco assumendone anch'io la paternità. Ci sono tutta una serie di atti che riguardano il mio esordio parlamentare. Io mi sono occupato di lotta alla criminalità organizzata sin dal 1979. Avevo varcato le soglie del Parlamento 17 ottobre 1979, io sono il relatore sulla commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata in Calabria, 1982, dibattito sulla Rognoni La Torre. Prima ci sono anche altri atti. Io sono colui che lancia l'idea della legislazione premiale per i pentiti di

mafia, '82. Allora, lei non mi può dire quando Calò è stato arrestato, il Calò è arrestato nell'85, non mi potete dire che i Salvo erano già nelle patrie galere o erano già, perché i Salvo, se non vado errato, fino all'84 sono stati nella pienezza delle loro esattorie, se non vado errato. Lei non troverà, consigliere Cardella, una soluzione di continuità tra il mio impegno di magistrato e il mio impegno parlamentare, ancorché proprio per una sorta di desiderio di riossigenarmi, arrivato in Parlamento, io non andai alla commissione Giustizia, andai alla commissione Affari costituzionali; mal me ne colse perché tutti i provvedimenti che riguardavano lotta alla criminalità venivano regolarmente delegati al sottoscritto. Io nell'occasione, nel dibattito sulla Rognoni La Torre, e lei ne troverà qui traccia, ma così come in tanti altri dibattiti qui c'è 11 gennaio '80, e riguarda dissociazione da terrorismo eccetera., io non ho mai disertato per un solo giorno le trincee più avanzate della lotta alla criminalità sul piano legislativo. Consigliere, io qui le ho messo un disegno di legge.

G.I.P.: perché su questo ci sono molte sue

memorie, tutti gli allegati.

Vitalone: sì, ma non c'erano questi atti, perché io non pensavo a quella riflessione. Nelle mie memorie, e ci sono alcune migliaia di pagine, io non pensavo di dovere coprire l'intero arco della mia esperienza. Però se è una osservazione dialettica del Pubblico Ministero che è utile contrastare con elementi di verità, io le dico, io nel 1980, quindi assi prima che morisse Bontade, assai prima che si verificassero questi eventi di mafia, avevo assunto delle importanti iniziative legislative. Poi, se lei vuole il testo integrale di quell'intervento, ho anche il testo integrale, però, perché non ci sia dubbio, è una consecutio, l'ho alleggerito per una comodità di lettura. Quindi, io ho qui tutta una serie di atti parlamentari. Ecco, guardi, questo è l'estratto del mio intervento del settembre '82, il dibattito sulla Rognoni La Torre, dove io propongo fra le altre cose, e questo io vorrei che mi si disse atto, perché nessuno più di me spera di potere riamare Perugia. Io, attualmente, ho un grande malessere perché questa città mi evoca questa esperienza. Io sono stato magistrato in questo distretto all'esordio della mia carriera. Io vi

dico analizzate i fatti, non state alle chiacchiere di una signora Mancini, di una signora Moretti o di un signor Mancini. Io non mi soffermo, ve ne parlerò domani perché non voglio costringervi ad un lavoro straordinario, perché anch'io credo di essere stanco almeno quanto voi. Però, vi prego di scrutare con grande diligenza la mia vita in tutte le sue espressioni, in tutti i suoi recessi più nascosti. Consigliere Cardella, un ragazzino di quindici anni si ritrova in un rapporto D.I.A. perché un compagnuccio gli ha detto "ma c'hai il fumo?" e lo zelante sottufficiale dice "chissà che sarà 'sto fumo" e il ragazzino risponde "c'ho le MS". A casa mia nessuno fuma, mio figlio di quindici anni fa il secondo Liceo Classico, è un ragazzino in gamba e sveglio, che vive per il pallone.

G.I.P.: su questo nessuno ha dubbi.

Vitalone: si è letto questa intercettazione e lui non rimuove l'idea che in quel telefono con le sue amichette, i suoi amichetti, ve lo dico perché possiate fare anche voi frutto della mia sofferenza. E' tutto sbagliato, è stato sbagliato tutto dal primo momento. Io vi chiedo di non trascinare oltre questa malinconica storia che mi

ha distrutto dentro.

G.I.P.: la ringrazio. Allora, ci vediamo domani mattina alle 9,30.

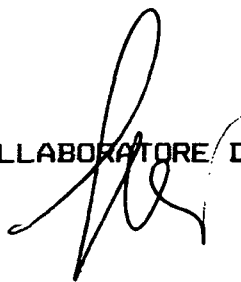
L'udienza viene sospesa alle ore 19,30.

LA PRESENTE TRASCRIZIONE E' STATA EFFETTUATA DALLA
DITTA GAMMA SERVICE, S.r.l. - Sede Legale: via
Angelo da Orvieto n.36 - ORVIETO (TR) - Sede
operativa: via Mario Angeloni n.47 - PERUGIA -
E' COMPOSTA DA N.252 PAGINE.

L'OPERATORE



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



E' copia conforme all'originale
Perugia, li 01.12.95
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

STRACCIO
E copia conforme all'originale *A 26.12.95*
Perugia, 15.12.95 *26.12.95*
IL CANCELLIERE *[Signature]*

31/19

VERBALE UD.
PREL. 3.11.1995
CON TRASCRIZIONE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 208/94 R.G.I.P.
N. 1/94 R.N.R. DDA

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE -art. 420 e segg. C.P.P.-

(c)

L'anno 1995 il giorno 3 del mese di novembre alle ore 9,50 in Perugia Aula di Udienza della Nuova Casa Circondariale di , località Capanne - Pian Dell'Abate.

Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dr. Sergio MATERIA assistito per la redazione del presente verbale, in prosecuzione di quelli in data 26.10.1995, 27.10.1995 e 2.11.1995, e redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 II° c.C.P.P., dall'Ass.Giudiziario Carla Gori, in Camera di Consiglio, chiamati sono comparsi:
I Pubblici Ministeri: Dr. Fausto CARDELLA e Sandro CANNEVALE

Gli imputati:

1) BADALAMENTI GAETANO nato a Cinisi il 14.9.1923 detenuto per altra causa presso il Penitenziario di Fairton (U.S.A.);
NON COMPARSO

Assistito e difeso dall'Avv. Paolo GULLO del Foro di Palermo NON COMPARSO il Giudice rilevato che il dif. di fiducia di Badalamenti Gaetano non comparso è presente l'avv. Daniela Paccoi quale dif. d'ufficio nominato nella precedente udienza del 26.10.1995

2) CALO' GIUSEPPE nato a Palermo il 30.9.1931 attualmente detenuto, per altra causa, presso la Casa Circondariale di Palermo NON COMPARSO

Assistito e difeso dagli Avv.ti Corrado OLIVIERO e Ivo REINA del Foro di Roma presente solo il primo anche in sost. del secondo

3) ANDREOTTI GIULIO nato a Roma il 14.1.1919 res. in Roma
LIBERO- PRESENTE

Assistito e difeso dagli Avv.ti Franco COPPI del Foro di Roma e Giovanni BELLINI del Foro di Perugia presente solo l'avv. Coppi

4) VITALONE CLAUDIO nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a Roma LIBERO- PRESENTE

Assistito e difeso dagli Avv.ti Carlo TAORMINA e Alberto BIFFANI del Foro di Roma presente solo l'avv. Biffani è presente anche l'avv. Arturo Bonsignore quale sost. processuale degli avv.ti Taormina e Biffani

5) LA BARBERA MICHELANGELO nato a Palermo il 10.9.1943 detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo DETENUTO -NON COMPARSO

Assistito e difeso dagli Avv.ti Angelo BARONE del Foro di Palermo e Daniela PACCOI del Foro di Perugia presente anche in sost. dell'avv. Barone sono presenti i sost. processuali dell'avv. Paccoi avv.ti Silvia Egidi e Rosa Conti

Sono presenti altresì

la p.c. Pecorelli Rosina nonchè il dif. di fiducia della stessa
Avv. Claudio Ferrazza è presente Andrea Pecorelli p.c. nonchè
il sost. processuale dell'avv. Galasso avv. Ferrazza
nessuno è presente per le altre p.o.

Si dà atto che la presente udienza viene videoregistrata e che la
registrazione ha inizio alle ore 9,50

Si dà atto che sono presenti quali addetti alla
videoregistrazione e alla stenotipia i sigg.ri Stefano Fagiolo
Camilli Alessia e Bendini Luisa Maria Denise Mandirola.

Il Giudice procede quindi all'accertamento relativo alla
costituzione delle parti.

Si dà atto che preliminarmente:

L'imputato Andreotti chiede di poter dare chiarimenti in merito
ad alcune domande rivoltegli dal Giudice nell'interrogatorio del
2.11.1995 e produce documentazione.

L'Avv. Oliviero, dif. di Calò chiede di essere ammesso a produrre
copie di interrogatori.

Si dà atto che alle ore 10 interviene anche l'avv. Galasso dif.
di fiducia della p.c. Pecorelli Andrea, nonchè l'avv. Taormina
dif. di Vitalone Claudio.

Sulla produzione nessuno si oppone

Il Giudice ammette la produzione.

La difesa di Vitalone produce consulenza tecnica di parte sulla
trascrizione delle intercettazioni.

Il P.M. si oppone alla produzione chiesta dalla difesa di
Vitalone.

Le altre parti nulla osservano alla richiesta di produzione.

Il P.M. precisa che se le relazioni vengono introdotte come
memoria non propone opposizione.

IL GIUDICE

si ritira in Camera di Consiglio, al termine ammette la
produzione come da provvedimento allegato.

Si riprende con la prosecuzione dell'interrogatorio
dell'imputato Vitalone Claudio.

Il Giudice, invita le parti a rivolge domande all'imputato avendo
egli esaurito le domande da porre all'imputato.

Esaurite le domande e le esposizioni dell'imputato, nonchè le
produzioni fatte dallo stesso imputato, il Giudice sospende
l'udienza che viene rinviata alle ore 14,30.

L'udienza riprende alle ore 14,40 alla presenza delle stesse
persone presenti all'inizio dell'udienza salvo l'avv. Bellini
l'avv. Taormina l'avv. Oliviero e il P.M. Dr. Cannevale.

La difesa della p.c. Pecorelli Rosina avv. Ferrazza espone la sua
difesa.

Si dà atto che compare anche l'avv. Oliviero.

La difesa della p.c. conclude e chiede che gli odierni imputati
vengano rinviati a giudizio.

Si dà atto che è comparso anche l'avv. Giovanni Bellini.

Prende la parola la difesa della p.c. Pecorelli Andrea avv.
Alfredo Galasso, illustra la sua difesa e conclude con la
richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli imputati.

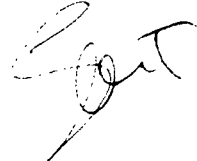
La difesa di Badalamenti e La Barbera espone la difesa e
conclude e per La Barbera con richiesta di N.L.P. perchè il fatto

non sussiste o per non aver commesso il fatto. Per Badalamenti conclude e chiede N.L.P. per non aver commesso il fatto. La difesa di Calò - Avv. Oliviero - espone e conclude per sentenza di N.L.P. perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

L'udienza viene sospesa alle ore 18,50 ora in cui termina anche la registrazione, e rinviata alle ore 9,30 del 4.11.1995.

IL GIUDICE

L'Ausiliario



BROC. PEN. 208/94 GIP

UDIENZA 3/11/95

COPIA GIP



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Si attesta che la società GAMMA SERVICE S.r.l.
in data odierna ha depositato la trascrizione formata da n. 227 fogli,
della registrazione dell'udienza del... 3/11/95 relativa al processo
penale n. 208/94 contro BADALAMENTI + 4

Percepiti e ill. 95

N. 208/94 R.G.I.P.

N. 1/94 R.N.R. DDA

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

-art. 420 e segg. C.P.P.-

L'anno 1995 il giorno 3 del mese di novembre alle ore 9,50 in Perugia Aula di Udienza della Nuova Casa Circondariale di -località Capanne - Pian Dell'Abate. Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dr. SERGIO MATERIA assistito per la redazione del presente verbale, in prosecuzione di quelli in data 26/10/1995, 27/10/1995 e 2/11/1995, in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 II° c. C.P.P., dall'Ass. Giudiziario Carla Gori, in Camera di Consiglio, chiamati sono comparsi:

I Pubblici Ministeri: CARDELLA Fausto, CANNEVALE Alessandro.

Gli imputati:

- 1) **BADALAMENTI GAETANO** nato a Cinisi il 14.9.1923 detenuto per altra causa presso il Penitenziario di Fairton (U.S.A.). Non comparso, assistito e difeso dall'Avv. Silvia EGIDI e Daniela PACCOI.
- 2) **CALO' GIUSEPPE** nato a Palermo il 30.9.1931 attualmente detenuto, per altra causa, presso la Casa Circondariale di Palermo. Non comparso. Assistito e difeso dagli Avv.ti Corrado OLIVIERO e

Ivo REINA del Foro di Roma

3) **ANDREOTTI GIULIO** nato a Roma il 14.1.1919 res. in Roma, libero presente. Assistito e difeso dagli Avv.ti Franco COPPI del Foro di Roma e Giovanni BELLINI del Foro di Perugia

4) **VITALONE CLAUDIO** nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a Roma, libero presente. Assistito e difeso dagli Avv.ti Carlo TAORMINA e Alberto BIFFANI del Foro di Roma

5) **LA BARBERA MICHELANGELO** nato a Palermo il 10.9.1943 detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo, non comparso. Assistito e difeso dagli Avv.ti Angelo BARONE del Foro di Palermo e Daniela PACCOI del Foro di Perugia

Sono presenti la **Parti Civili**:

- 1) ROSINA PECORELLI difesa dall'avvocato Ferrazza.
- 2) ANDREA PECORELLI difeso dall'avvocato Galasso.

Si dà atto che la presente udienza viene videoregistrata e che la registrazione ha inizio alle ore 9,50. Si dà atto che sono presenti quali addetti alla videoregistrazione il sig. Stefano Fagiolo, come addette alla stenotipia sono presenti le sig.re Camilli Alessia e Bendini Luisa, Mandirola Maria Denise.

G.I.P.: diamo atto della presenza del Presidente Andreotti assistito dal professor Coppi; del dottor Vitalone è assistito dall'avvocato Biffani, dall'avvocato Taormina e dall'avvocato Bonsignore. C'è l'avvocato Corrado Oliviero per Calò; l'avvocato Paccoi per La Barbera e per Badalamenti quale sostituto processuale. Sono presenti l'avvocato Rosa Conti e l'avvocato Silvia Egidi; le Parti Civili signora Rosita Pecorelli ed Andrea Pecorelli assistiti dall'avvocato Ferrazza; il Pubblico Ministero rappresentato dal dottor Cardella e dal dottor Cannevale e sono presenti gli uditori giudiziari. Dunque, dovremo riprendere l'interrogatorio del dottor Vitalone, ma mi accennava prima.

Avv. Coppi: sì, se lei consente, signor Giudice, solo cinque minuti per permettere al senatore Andreotti di fare alcune precisazioni in relazione ad alcuni punti del suo interrogatorio di ieri, perché frugando poi nella sua memoria, è in grado di chiarire meglio quegli episodi su cui lei stesso aveva fatto delle domande, cioè il famoso Trinca, che poi è un Trincia, eccetera.. Quindi, se lei lo consente, col permesso del Pubblico Ministero.

G.I.P.: prego, si accomodi. Dica pure spontaneamente oppure risponda alle domande che il suo difensore le rivolge.

Andreotti: ho potuto, non solo frugando nella memoria ma passando nella mia segreteria, vedere nell'agenda della segretaria per quella domanda che lei mi ha fatto per il 26 novembre del '79, che tra l'altro che era, qui c'è scritto Gemini e Trinca e la spiegazione è questa. Ho potuto ricostruire perché essendo amico di Gemini e Lucio Trincia, un democristiano di Orvieto, che può eventualmente essere facilmente sentito, e di questo si tratta. Poi, volevo dire.

G.I.P.: scusi, Presidente, lei adesso consultava una carta che è una copia della sua agenda?

Andreotti: questa è la copia dell'agenda della segretaria che corrisponde, la dizione, quella che ho messo a lato su Moretti, chi è consigliere provinciale, ho messo, dato che qui si parla di altri Moretti, in modo che non si confonda, è una spiegazione fatta adesso.

G.I.P.: vuole?

Andreotti: se possibile, sì. (Produce documentazione).

G.I.P.: qualcuno vuole vederla? No. Mi scusi,

Gemini chi è?

Andreotti: Gemini era il Presidente dell'Associazione Nazionale degli Esercenti cinematografici, proprietario dell'Albergo Nazionale, mio amico. Poi, l'avvocato Coppi ieri mi ha chiesto se il Presidente della Repubblica, per quello che riguarda il decreto Vassalli, avesse avuto delle riserve ed io posso esibire, perché è una carta riservata, sia la lettera che il Presidente della Repubblica inviò a me manoscritta, la lettera che inviò al guardasigilli e la mia lettera di ringraziamento perché, nonostante le sue riserve, avesse poi firmato il decreto, posso esibirla. Infine, vorrei dire, siccome sono gli unici anni, per il tipo particolare di governo che io ho presieduto, sui quali ho pubblicato poi i miei diari, se è possibile vorrei poter depositare una copia avendo scritto, chiedo scusa se è scritta a mano; perché ci sono alcune cose che possono avere un certo interesse. Al 12 di aprile del '78, alla riunione con Baffi, Sarcinelli e Starnati per l'immobiliare, per la preoccupazione che aveva la Banca d'Italia, proprio della crisi dell'immobiliare, che era poi del gruppo Sindona.

Questo per dimostrazione che poi, dopo, i progetti di risanamento non furono ritenuti validi, ma che c'era un interesse pubblico sin dall'anno precedente su questo argomento e, in questo caso, non era da parte dell'interessato, ma da parte della stessa Banca d'Italia. Ci sono poi le enunciazioni che riguardano la questione Baffi, Sarcinelli, sia per la comunicazione di quello che era accaduto datami dal Governatore Baffi e sia i due passi fatti presso il Giudice Istruttore Allibranti. Il primo per ottenere la liberazione, la rimessa in libertà e il secondo per ottenere la revoca dell'articolo 140 che impediva di poter riassumere le funzioni e qui è scritto, poi questo è pubblicato nell'81, quindi quando erano vivi, Sarcinelli è vivo ancora, ma quando ancora era vivo Baffi, che la richiesta di Baffi al governo e dando l'assicurazione che se fosse stato rimosso l'articolo 140, all'interno però della Banca d'Italia, avrebbe avuto un incarico diverso. Tutto era una specie di riguardo fatto verso il magistrato. Infine, potrà vedere due annotazioni proprio che riguardano la morte di Pecorelli, in una delle quali vedrà notizia, prima la notizia e poi due giorni dopo la voce raccolta dal mio capo

dell'ufficio stampa, che si parlava di assegni dati a Giannettini. Poi, si parlava di operazioni dei Servizi, ma da me c'è scritto, io non ho il tempo di occuparmi, stavo in clinica, stavo morendo la madre, se può essere utile io posso depositare questo. Grazie, consigliere.

G.I.P.: c'è altro? La ringrazio. Allora, può accomodarsi. Qualcuno vuole consultare i documenti depositati adesso? (Pubblico Ministero prende visione della documentazione). Aveva chiesto la parola l'avvocato Oliviero?

Avv. Oliviero: sì, Giudice, io mi scuso per la mia assenza di ieri. Avrei da produrre, mi rendo conto che sono fuori termine, sarebbe inammissibile questa mia produzione. Però, se non c'è opposizione da parte di nessuno, comunque, anche se è fuori termine, essendo un atto che doveva essere compiuto prima della escussione, io vorrei depositare tre interrogatori di Abbatino e precisamente il 18 gennaio '92 e l'8 gennaio '93 davanti al Giudice istruttore di Roma e un terzo quale testimone nel processo, che si è svolto a Milano, per l'attentato a Rosone, al vice Presidente del Banco Ambrosiano, dove era imputato Diotallevi. Sono di particolare rilevanza questi

interrogatori, perché andrebbero a dimostrare un rapporto preferenziale, al di là di quella che è la richiesta di rinvio a giudizio, tra, diciamo preferenziale allo stato, tra Calò e Diotallevi e non certo tra Calò ed Abbruciati.

G.I.P.: avvocato, è certo che non si tratti di atti già inseriti nel fascicolo processuale?

Avv. Oliviero: le dico che con molta onestà che io non conosco gli atti del processo, conosco solo la richiesta di rinvio a giudizio.

G.I.P.: adesso, non li ho presenti tutti, non so di quale lei parli, ma l'interrogatorio di Abbatino davanti.

Pubblico Ministero Cardella: vorremmo esaminarli perché almeno un paio di quelli citati.

G.I.P.: quelli davanti al Giudice Istruttore di Roma sono già inseriti sicuramente nel fascicolo.

Avv. Oliviero: allora, mancherebbe soltanto quello davanti alla Corte d'Assise di Milano per l'attentato a Rosone.

G.I.P.: io questo sinceramente non ricordo se sia già agli atti, chiedo, il Pubblico Ministero lo sa già.

Pubblico Ministero Cardella: se possiamo esaminarli, credo che almeno un paio siano.

G.I.P.: superiamo il problema, perché quelli davanti al Giudice Istruttore di Roma sono molto probabilmente già nel fascicolo. Adesso, non so di quali si tratti. Ce ne sono tanti, quello di Milano non lo so, non lo ricordo.

Il Pubblico Ministero esamina documentazione.

Si dà atto che alle ore 10,00 è intervenuto l'avvocato della Parte Civile Galasso. Interviene anche l'avvocato Taormina, difesa di Vitalone.

G.I.P.: Pubblico Ministero, si tratta di atti già inseriti nel fascicolo oppure no? Eventualmente, posso verificarlo io. Volevo soltanto un'indicazione, siccome il fascicolo di là, posso.

Pubblico Ministero Cardella: allora, questi due del consigliere Lupacchini, credo che siano, sono quasi certo che sono agli atti.

G.I.P.: il Giudice Istruttore lo do per scontato.

Pubblico Ministero Cardella: comunque, se vuole produrli l'avvocato, non c'è lo stesso problema. Anche per quell'altro, da parte nostra, nonostante sia fuori termini, non c'è nessuna opposizione.

G.I.P.: ci sono opposizioni da parte delle altre parti? No. E' tardiva la produzione, come lo stesso avvocato Oliviero ha premesso. Ma,

eventualmente, se vuole farli consultare alle altre parti prima di depositarmeli. Io fin d'ora ammetto la produzione.

Avv. Biffani: consigliere, preliminarmente alla continuazione delle dichiarazioni spontanee del dottor Vitalone, noi produciamo la consulenza tecnica, ovviamente molto parziale, che hanno potuto redigere i nostri consulenti sulla base dell'esame a campione di alcune delle bobine che ci sono state consegnate il 21 di ottobre.

G.I.P.: anche questo è meglio che lo faccia vedere alle altre parti. Anche questo è tardivo, lei lo sa, però la discussione è già cominciata. Occorre fare uno strappo alle regole. Qualcuno voleva interloquire su questo? Io ho preso il documento perché l'avvocato Biffani mi ha detto che ne ha fatto vedere delle copie al Pubblico Ministero e alle altre parti. Se, per cortesia, le fa vedere al Pubblico Ministero, alle Parti Civili e agli altri difensori.

Pubblico Ministero Cannevale: Giudice, il Pubblico Ministero si oppone allo stato alla produzione in quanto ritiene che la produzione di questo elaborato doveva avvenire all'interno del procedimento di trascrizione. In questa sede, noi

non abbiamo la possibilità di esaminare approfonditamente il materiale, abbiamo già fatto le nostre deduzioni. Quindi, riteniamo che non possa questa relazione formare materia di valutazione.

G.I.P.: ci sono altri interventi?

Parte Civile Adv. Galasso: vorremmo vederli.

(il Pubblico Ministero esamina detta documentazione).

G.I.P.: aspettiamo l'opinione della Parte Civile, che sta consultando il documento. La Parte Civile non esprime opposizione. Gli altri difensori?

Adv. Coppi: noi aderiamo alla richiesta. Facciamo presente, per quello che abbiamo potuto comprendere, che in questo documento si fa riferimento a fatti di una certa importanza, non voglio dire gravità, ai fini comunque della ricostruzione esatta delle conversazioni che sono state registrate. La proposta del collega Taormina di apporre una firma da parte dei difensori supera, credo, qualsiasi problema di natura formale. Comunque, se così non fosse, a me sembra che non si possa ritenere tardiva questa produzione con riferimento al tempo indicato dal Pubblico Ministero. Non ci sono queste scansioni

fissate dalla legge con riferimento al procedimento e alle fasi a cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero. Non sta scritto da nessuna parte che soltanto in sede di trascrizione la difesa, questa o altra difesa, avrebbe dovuto produrre documenti di carattere tecnico, anche perché noi sappiamo perfettamente che uno dei possibili sfoghi dell'udienza preliminare è l'indicazione da parte del Giudice di eventuali temi di prova. D'altra parte se non, e questo potrebbe essere il documento che può sollecitare una eventuale decisione del Giudice in questo senso, se il Pubblico Ministero, a giudizio del Giudice, risulta spiazzato rispetto ad un documento prodotto dalla Difesa, il Giudice sa benissimo come si può ovviare a questo inconveniente. D'altra parte, mi sembra che la Difesa aveva già preannunziato una richiesta di incidente probatorio. Sono certo che faceva riferimento ai risultati consacrati in questo documento e, quindi, inevitabilmente, al fine di sviluppare, se la Difesa del dottor Vitalone riterrà di farlo, questo tema, non si può non produrre il documento che giustifica poi la richiesta di un eventuale incidente probatorio.

Ecco, perché, noi, oltretutto, non solo non ci opponiamo, ma aderiamo alla richiesta della Difesa Vitalone.

G.I.P.: va bene. Avvocato Taormina, mi diceva che intende produrre come memoria, ma la copia che mi è stata consegnata reca soltanto una firma, peraltro, mi pare in fotocopia.

Avv. Biffani: voglio dire, se lei accetta di inserirlo come documento, come atto, voglio dire, quella è una estrema ratio.

G.I.P.: stavo sollecitando l'avvocato Taormina a fare quello che le sto proponendo. Siccome io ho una copia, tra l'altro, mi pare che sia una fotocopia, quindi anche la firma del consulente è in fotocopia.

Pubblico Ministero Cardella: signor Giudice, se viene introdotta come memoria, ne facevamo appunto una questione formale, non c'è nessuna opposizione.

G.I.P.: va bene. Entrambe le relazioni sono, no, una è firmata in originale, l'altra è una fotocopia, se non vedo male. Mi ritiro un attimo per verificare il documento.

Il G.I.P. si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10,15.

L'udienza riprende alle ore 10,25.

G.I.P.: (dà lettura dell'ordinanza.). Riprendiamo l'interrogatorio del dottor Vitalone. C'è una richiesta di intervento? Io ieri ho esaurito le domande che intendevo porre al dottor Vitalone, se ci sono domande da parte dei difensori o delle altre parti, possiamo dare ingresso o queste, prego. Chi è che vuole porre domande? L'avvocato Biffani, l'avvocato Taormina? No, il Pubblico Ministero? Nemmeno, la Parti Civili? Poi, naturalmente, dottor Vitalone, se vuole integrare le dichiarazioni, intanto passiamo alle domande.

Parte Civile Avv. Ferrazza: solo un paio di domande, Senatore. Ieri lei ha spiegato sia le testimonianze della signora Palma, sia le stesse dichiarazioni dell'Onorevole Sbardella, spiegando che, a quello che ho capito, tutti e due avevano motivo di astio nei suoi confronti. Io su questo punto gradirei un chiarimento, perché siccome le cose dette sono proprio ragioni molto pesanti, molto incolpanti, vorrei capire quale era il livello di questo astio e quali erano le giustificazioni.

Vitalone: bene, io vi tornerò sopra nella mia

esposizione spontanea, perché farò riferimento ad alcuni documenti. Posso dirle che già in sede di incidente probatorio assunto dal Giudice delle Indagini Preliminari, dottor Massei, e che è agli atti di questo processo, vi è una dichiarazione spontanea dell'Onorevole Sbardella che suona più o meno "l'astio per Vitalone è una cosa che mi sono trascinato dentro sempre, per tanti anni". Quindi, forse sarebbe stato più giusto domandare all'Onorevole Sbardella la ragione di questo risentimento. Io poi leggerò la frase precisa, perché l'ho appuntata, questo per non indugiare nella risposta. La signora Palma era molto legata all'Onorevole Sbardella. Al ... di questa indagine, io denunciai una collusione che riguardava la signora Palma e l'Onorevole Sbardella. Produssi anche un documento dal quale risultava l'esistenza di rapporti economici che riguardavano i due. Denunciai altresì l'esistenza di una curiosa interferenza, non in questa, ma nell'altro forse, e vorrei dire più grave processo, non ci può essere processo più grave che una imputazione come quella che io ho addosso oggi, dico più grave perché era la mia prima esperienza da imputato, istruito dal Pubblico

Ministero Armati. Io denuncia l'esistenza di una interferenza che passava attraverso il dottor Giancarlo Armati, amico intimo della signora Palma e dell'Onorevole Sbardella. Sono fatti oggetto di specifiche denunce che io ho presentato all'Autorità Giudiziaria, ricordavo ieri che le denuncia nei confronti dell'Onorevole Sbardella, è stata definita con la declaratoria di non doversi procedere per sopravvenuta morte dell'imputato, il lapsus freudiano del Pubblico Ministero, dottor Salvi, era sopravvenuta morte del reo. Credo di avere così definito spero a sufficienza il quadro di un assetto conflittuale, ma monolaterale di questi rapporti, perché io personalmente non ho avuto mai alcun ch  da ridire contro l'Onorevole Sbardella, fino a quando l'Onorevole Sbardella rilasci  una pubblica dichiarazione, secondo la quale il Presidente Andreotti e gli andreottiani a lui fedeli, gestivano il pool di Milano. E' accaduto che il pool di Milano avesse avviato delle inchieste nei confronti di alcuni personaggi romani responsabili di vicende tangenzialie, l'Onorevole Sbardella ebbe l'impudenza di dire che quella storia nascondeva una manovra politica gestita dall'Onorevole Andreotti. Io dissi che mi

sembrava.

G.I.P.: scusi, in quel momento l'Onorevole Sbardella si era, come dire, allontanato dalla corrente dell'onorevole Andreotti?

Vitalone: senta, io voglio dirle una cosa, quale sia stata la collocazione politica dell'Onorevole Sbardella negli ultimi tempi della sua vita, io non so dirlo molto, perché non avevo una grande esperienza, non ho mai avuto una grande esperienza di partito. L'Onorevole Sbardella, credo che abbia manifestato dei suoi dissensi di carattere metapolitico, durante la guerra del Golfo, mi sembra che lui fosse uno dei due parlamentari che si dissociarono da una linea che trovava il Parlamento unanime al 99,99% dei suoi componenti. L'Onorevole Sbardella fece una dichiarazione di autonomia di libero pensiero in quella circostanza, ma nel tempo lui iniziò una polemica direi molto aspra e tuttavia fino agli ultimi giorni l'Onorevole Sbardella rimase legatissimo all'Onorevole Lima. Ecco, quando io vengo richiesto di fornire delucidazioni sui Salvo e quando la fonte di questa accusa è l'Onorevole Sbardella, mi spiace che non si sia ricordato che l'Onorevole Sbardella è stato colui che fino

all'ultimo giorno ha ospitato presso il suo ufficio l'Onorevole Lima, i rapporti con l'Onorevole Lima non erano di Claudio Vitalone, erano dell'Onorevole Sbardella. Io non vorrei attardarmi se non è necessario nel descrivere le provocazioni polemiche che ricevetti quando segnai il mio distacco, dicendo che quell'atteggiamento dell'Onorevole Sbardella offensivo della Magistratura nel suo insieme, era un atteggiamento riprovevole, che denunciava un modo di fare politica assolutamente crepuscolare, scadente, che non avrebbe dovuto trovare ospitalità in un contesto di confronto serio. Fui coperto di insulti, di insolenze che ovviamente non potei raccogliere perché altrimenti.

G.I.P.: ma l'avvocato Ferrazza le chiedeva, forse in maniera più specifica, lei sta affrontando il tema, ma se è possibile.

Vitalone: io credo di avere spiegato, credo di avere risposto, l'Onorevole Sbardella aveva un suo personale astio dichiarato, verbalizzato, agli atti di questo processo verso la mia persona, lui giudicava, questa è la spiegazione che ha dato.

G.I.P.: ma riesce a dare una spiegazione di questo astio? Al di là delle.

Vitalone: vuole una mia valutazione?

G.I.P.: le sue notizie, non mi dica le sue valutazioni.

Vitalone: forse è uno dei casi nei quali è difficile disgiungere la valutazione dalle notizie. Allora, lei credo possa coglierlo Giudice, proprio in quel verbale quando lui avventa l'accusa che Claudio Vitalone senza possedere tessere, senza avere, cioè, un consenso all'interno del partito io non ho mai fatto vita di partito, era, non di meno, stato nominato ministro. Il Presidente Andreotti ieri ricordava che questa nomina è avvenuta senza la sua designazione, io non posso che confermarlo ma credo che se voleste chiarire la circostanza vi sono due persone bene in grado di dire che io sono stato chiamato in quel Governo perché era in Governo di immagine: Io in quel momento sono stato chiamato soltanto per la mia immagine politica e sono stato designato dal Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, nominato dal Presidente della Repubblica Scalfaro dopo che per tre volte io avevo rifiutato. Due volte al Presidente del Consiglio incaricato, e una volta al capo dello Stato di ricevere quella nomina. Non aspiravo a

fare il ministro.

G.I.P.: e questo lei ritiene abbia suscitato, come dire, le gelosie dell'Onorevole Sbardella?

Vitalone: non è che lo ritengo io, mi perdoni, è negli atti di questo processo l'Onorevole Sbardella ha dichiarato che lui aveva, se mi consentite poi vi leggerò.

G.I.P.: l'astio risulta, era sempre sui motivi che le chiedevamo se era possibile qualche giustificazione, cioè, lei fa risalire questo astio anche a questa situazione?

Vitalone: l'Onorevole Sbardella non aveva alcuna possibilità, a mio avviso, di assumere responsabilità governative, lui era parlamentare da vecchia data, era un parlamentare influentissimo, credo che ci fosse persona più potente, posso usare questa espressione, di lui nel Lazio, credo che avesse rapporti con tutte le forze politico dell'intero arco costituzionale e non. Lui non aveva però i requisiti per assumere responsabilità di Governo e questo lo collocava in una posizione fortemente critica nei confronti coloro che non avendo percorso il suo itinerario, non possedendo il suo potere, pervenivano a cariche di Governo soltanto in ragione della loro

attività parlamentare e del prestigio che avevano acquisito. Vorrei dirle, sul piano parlamentare, Consigliere Materia, se lei mi consente io le produrrò, anche domani mattina, o anche oggi pomeriggio, il frutto della mia attività parlamentare, e se la mia attività giudiziaria è un metro cubo di carte in questo processo, il frutto della mia attività parlamentare sono tre metri cubi. L'Onorevole Sbardella non ha fatto un intervento che si ricordi a memoria d'uomo.

G.I.P.: avvocato Ferrazza è soddisfatto della risposta o vuole chiedere precisazioni?

Vitalone: però, vorrei non essere posto in questo antagonismo con un defunto, che non è qui e che non può replicare.

G.I.P.: no, no, è stata fatta una domanda e lei ha dato una risposta, non c'è antagonismo che vada oltre.

Parte Civile Avv. Ferrazza: ha parlato di una posizione anche del Pubblico Ministero dottor Armati, esatto? Ma a questo punto mi si estende la domanda, vorrei sapere, perché anche il dottor Armati c'era una corrente nell'ambito della magistratura romana che si contrapponeva a lei o a persone che si rifacevano a lei, c'era un motivo

di astio personale? Ci dica un attimo che succedeva nei confronti del dottor Armati e alla Procura di Roma il quel periodo.

Vitalone: quale periodo?

Parte Civile Avv. Ferrazza: nel periodo in cui si sono svolti questi attacchi e poi l'hanno condotta alla rinuncia nei confronti, anche, di ... Palma, eventualmente anche prima, se ce ne erano.

Vitalone: io sono lietissimo di rispondere. Se il Giudice ritiene pertinente io sono pronto a rispondere, preciso soltanto che si tratta di fatti che risalgono al 1993.

G.I.P.: esatto, infatti.

Vitalone: per una legittima curiosità io sono bene in grado di risponderle.

Parte Civile Avv. Ferrazza: è probabile, sono fatti del '93 ma se ci dice ciò che è successo prima, le radici dovrebbero arrivare molto più indietro, visto che parliamo della Procura di Roma.

Vitalone: avvocato, io credo di avere il diritto di risponderle, oltre che il dovere di rispondere, se il Giudice ammette la domanda, perché questa storia si salda in maniera molto diretta con questo processo, con l'inizio di questo processo.

Allora quello che avevo da dire sul dottor Giancarlo Armati l'ho detto al Consiglio Superiore della Magistratura con un esposto denuncia in data 18 luglio 1993. Questo esposto è agli atti del Consiglio Superiore della Magistratura, agli atti della sezione disciplinare e credo, forse, anche degli atti di questo processo.

G.I.P.: mi perdoni, detto questo, forse non è il caso di andare ancora oltre per quanto riguarda Armati, perché Armati rispetto a questo processo è totalmente estraneo.

Vitalone: no, non lo è Consigliere.

G.I.P.: a meno che, mi faccia completare l'osservazione a meno che dalla figura del dottor Armati lei non possa ricavare notizie da darci sul contrasto o sull'astio che, nei suoi confronti, da parte della signora Palma o dell'Onorevole Sbardella.

Vitalone: bene, allora il dottor Giancarlo Armati era.

G.I.P.: che invece hanno reso dichiarazioni in questo processo, un eventuale astio nei suoi confronti dal dottor Armati è stato esaminato in altra sede e qui, di per sé, non interessa, ecco, questo volevo dirle.

Vitalone: allora, il dottor Giancarlo Armati era compagno di scuola dell'Onorevole Vittorio Sbardella. Il dottor Giancarlo Armati è all'origine di questo processo, perché il dottor Giancarlo Armati è colui che raccolse le dichiarazioni del signor Evaristo Benedetti nel processo Coate. La prima provocazione che dà innesco a questa storia reca il nome del dottor Giancarlo Armati. Perché il dottor Giancarlo Armati esaminò il signor Evaristo Benedetti, credo il 14 aprile del 1993 e raccolse questa affermazione: "i fratelli Vitalone, cito tra virgolette, e non credo credo che la memoria mi inganni.

G.I.P.: no, questa è una dichiarazione che conosciamo tutti.

Vitalone: lui mi allegò a sospetto di avere un rapporto di amicizia con tutti i Presidenti del consorzio Cantine Cooperative Italiane, diceva il signor Benedetti, ivi compreso, uno dei cugini Salvo i noti esattori siciliani. Questa notizia il 13 luglio rimbalzò su tutti i giornali ed era una notizia derivata da atti di un procedimento che non erano ancora stati offerti alla discoveri. Sulla base di questa notizia il Pubblico Ministero

dottor Giovanni Salvi e il Pubblico Ministero di Palermo, dottor Natoli richiesero copia del verbale del signor Benedetti. Io non ripercorrerò quella storia, dico soltanto, con molta amarezza che il dottor Armati nell'istante in cui trasmetteva questo verbale aveva l'obbligo, giuridico e morale, di trasmettere contestualmente, un rapporto della Guardia di Finanza che era da due anni agli atti di quel medesimo processo, nel quale si indicava che né Nino né Ignazio Salvo, i famosi esattori siciliani, erano mai stati Presidenti di quel Consorzio. E' agli atti, di questo rapporto della Guardia di Finanza risultava altresì che un Salvo, parente, credo che fosse fratello o cugino di uno di questi, di nome Alberto, era stato fino al 1984 membro del Consiglio di amministrazione di quel C.C.I.. Ora, se il dottor Armati avesse diligentemente adempiuto agli obblighi del suo ufficio avrebbe dato e l'interrogatorio del signor Benedetti e il rapporto della Guardia di Finanza di due anni prima che rendeva la prova evidente della falsità di quella affermazione. Se il Giudice mi consente, con una breve ricerca, tanto per esaurire anche l'argomento Benedetti.

Parte Civile Adv. Ferrazza: di questo mi pare si parli pure nella richiesta di rinvio a giudizio.

G.I.P.: sì, sì, certo.

Vitalone: se ne parla proprio nel capitolo Salvo, ora è accaduto questo.

G.I.P.: dottor Vitalone se sono documenti già esistenti agli atti del processo.

Vitalone: no, no, questi non sono esistenti, questo non è esistente. Quanto riguarda gli altri sono documenti che, largamente esistenti, altri non sono esistenti, preciserò quali sono già esibiti. Se mi consente io vorrei offrire prima di tutti al Pubblico Ministero, perché il Pubblico Ministero a pagina 222 della sua richiesta di rinvio a giudizio scrive "Evaristo Benedetti ha affermato di avere personalmente assistito ad un incontro tra Claudio Vitalone e i cugini Salvo, presso i ... del sud di tal Piero Di Pierri. Il Di Pierri ha smentito il Pubblico Ministero dà atto che il Benedetti, essendo stato recentemente protagonista di una vicenda giudiziaria, non è persona, dice il Pubblico Ministero, questo ne incrina l'attendibilità, ma non vi è motivo, soggiunge poi, per dubitare delle parole di Di Pierri". Vorrei dare verso poi a lei, perché possa

consultare ma innanzitutto al Pubblico Ministero questo documento sono.

G.I.P.: qui si pone il problema di prima, non possiamo ammetterli come documenti perché è tardiva, li ammettiamo, come dire, come memorie aggiuntive inserite nel corso.

Vitalone: Giudice valuti lei qual è la formula tecnica che possa dare ingresso a questo elemento documentale. Sono 18 interrogatori che il signor Evaristo Benedetti ha subito ad opera del dottor Giancarlo Armati e nessuno di questi 18 interrogatori, Consigliere Cardella, è menzione della circostanza che il Benedetti è venuto a riferire nel suo ufficio. Non solo, ma al termine di questo calvario di interrogatori, in sede dibattimentale, e c'è anche l'atto, c'è la parte che riguarda perché il verbale del dibattimento.

Pubblico Ministero Cardella: mi scusi, intende ufficio in senso impersonale, cioè, anche la Procura di Roma come ufficio oppure no?

Vitalone: io credo che lei abbia sentito il signor Benedetti.

Pubblico Ministero Cardella: può darsi che io ricordi male, ma mi pare che c'è un passo del verbale del Di Pierri, nel quale la circostanza

del presunto incontro ai vivai del sud con i Salvo.

Vitalone: è perentoriamente smentita.

Pubblico Ministero Cardella: ricordo male?

Vitalone: è perentoriamente smentita.

Pubblico Ministero Cardella: è smentita però se ne è parlato al Di Pierri.

Vitalone: lei ha esaminato il Di Pierri, no credo l'abbia esaminato il Pubblico Ministero del tempo, c'è un verbale del Di Pierri al quale lei fa riferimento nella sua requisitoria.

Pubblico Ministero Cardella: io ricordo, salvo errore, che c'è un verbale del Di Pierri nel quale la circostanza del presunto incontro ai vivai del sud tra lei e i cugini Salvo viene smentita, se la mia memoria non mi inganna poiché io il Di Pierri non l'ho interrogato, dico la Procura di Perugia non l'ha interrogato, se non mi inganno, vuol dire che è stato interrogato quando il processo si trovava, precedentemente a Roma, se fino a questo punto è.

Vitalone: esatto.

Pubblico Ministero Cardella: coincidente vuol dire che in uno dei 18 verbali o in qualche altra parte che io non so, il Benedetti debba aver detto

qualcosa, cioè, questa circostanza per contestarla, per chiederne conferma, che poi non viene, al Di Pierri vuol dire che qualcuno le avrà detto, Ma è un chiarimento che le chiedo per la mia memoria, non è una contestazione.

Vitalone: il chiarimento sono lieto di darlo. Il Di Pierri non è stato interrogato su questa specifica circostanza, perché questa circostanza emerge soltanto davanti a lei. Il Benedetti aveva dichiarato di avere visto i Salvo non in mia presenza, di averli visti dal Di Pierri, di averli conosciuti dal Di Pierri, ma non in mia presenza.

Pubblico Ministero Cardella: ma neanche, se non ricordo male anche nelle dichiarazioni che noi, lei ha dato atto di come le abbiamo considerate.

Vitalone: mi perdoni, sono lì in mezzo le dichiarazioni.

Pubblico Ministero Cardella: mi pare che il Benedetti riferisca, se non ricordo male perché il tempo è trascorso, che lei usciva e loro entravano.

Vitalone: m'ha detto niente Consigliere Cardella. La verità è questa il signor Benedetti al termine di questi 18 interrogatori aveva detto tante menzogne, non aveva detto questa, non aveva detto

di avermi visto entrare ai vivai del sud, mentre uscivano o sopraggiungevano i Salvo, questa è una circostanza interamente nuova. Ma è una circostanza, Consigliere Cardella che era stato smentita dallo stesso Benedetti quando io, finalmente, sono riuscito ad avere il confronto con questo uomo. E dove l'ho avuto? Non l'ho avuto. Armati, non l'ho avuto da Salvi e non l'ho avuto, purtroppo, nemmeno da lei. L'ho avuto dal Tribunale di Roma in udienza e c'è il verbale di udienza. Il Presidente del Tribunale ha chiesto, "Benedetti ma lei ha mai visto i cugini Salvo, uno dei cugini Salvo insieme al dottor Vitalone?" E questo ha detto: "no, mai". Io stavo per reagire, e lei troverà il segno della mia reazione, in quel verbale. E il Presidente ha detto per me il confronto è finito. Quindi il Benedetti è una delle persone che sono state strumentalizzate per rendere una dichiarazione non veritiera. Chi lo ha ispirato? Ma sa, io dico, 18 interrogatori con il Pubblico Ministero Armati, che a me sono costati due anni di processo, al signor Benedetti sono costati otto anni di reclusione e un rinvio a giudizio, la scorsa settimana per calunnia aggravata, in mio danno. Questa è la storia breve

di Benedetti. Consigliere Cardella, lo dico senza polemica e rispettosamente, quando non sono rispettoso lo scrivo prima. Avrei sperato di non leggere il nome di Benedetti neppure con la chiosa, è bene prendere le distanza, perché Benedetti aveva già manifestato odio, rancore, e lei ne dà atto, ma aveva manifestato soprattutto gravi inattendibilità. Quindi in questa richiesta di rinvio a giudizio io continuo a esprimere una speranza forse velleitaria, ma mi auguro davvero che al termine di questa mattinata nella quale io spero di potere.

Pubblico Ministero Cardella: se io non avessi scritto il nome di Benedetti con la.

Vitalone: non spostava nulla.

Pubblico Ministero Cardella: lei mi avrebbe contestato, lo diciamo così, amabilmente, il fatto di non avere citato una delle circostanze che potevano suonare favorevoli.

G.I.P.: prendiamo atto dell'osservazione.

Parte Civile Avv. Ferrazza: lei aveva cominciato una frese, che poi un po' deviata di denuncia e calunnia, cioè ha detto volete sapere secondo me chi è stato l'ispiratore di Benedetti? Mi è sembrato che avesse cominciato così a dire.

Vitalone: no, guardi, se vuole riascoltare la registrazione, io non faccio (voci sovrapposte).

G.I.P.: un attimo per favore, non facciamo, non vorrei battibecchi, per cortesia. Dovete prendere la parola uno alla volta se non altro per motivi di registrazione.

Vitalone: avvocato voglio dire soltanto che io spero immensamente di riuscire a scoprirlo e la denuncia per calunnia, il processo per calunnia dovrebbe concludere a questo risultato ma non faccio supposizioni.

Parte Civile Avv. Ferrazza: senta, quando lei, lei è restato alla Procura della Repubblica di Roma fino al '79, se non sbaglio?

Vitalone: esatto.

Parte Civile Avv. Ferrazza: c'era già al dottor Armati all'epoca?

Vitalone: certamente, ma da molti anni.

Parte Civile Avv. Ferrazza: e all'epoca eravate in situazioni di conflitto?

Vitalone: di conflitto? Senta, io avevo avuto qualche piccolo dissidio col dottor Giancarlo Armati perché ne giudicavo inopportune e gl'ho detto lealmente, da magistrato, da collega più anziano a collega più giovane, alcune iniziative,

alcune iniziative che si rivelarono clamorosamente erronee in tema di esercizio dell'azione penale. Ricordo uno specifico episodio, il l'arresto di un tale Filippini questo fu arrestato, questo era stato sequestrato, poi fu.

G.I.P.: va be', ma questo è fatto storico.

Vitalone: arrestato per simulazione di reati dal dottor Armati e, se non sbaglio, fu messo in galera insieme ai suoi veri sequestratori. Questo, io suggerii al dottor Armati, però questo dissidio, nel tempo, fu risolto perché lavoravamo a contatto di gomito, al punto tale che il dottor Armati aveva la sua compagna, la sua, credo non so se fosse convivente o altro, la dottoressa Anna Pavoni funzionario della cooperazione, che lavora lavorava presso la segretaria al Ministero degli Esteri, e lui veniva con grande frequenza a trovare la dottoressa Pavoni e a visitare me, suo ex collega. Il dottor Armati venne a chiedermi un mio interessamento, che io rifiutai per assecondare una sua nomina a procuratore aggiunto della Repubblica di Roma. Io tutte queste cose le ho dette, le ho già esposte e denunciate al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi il dissidio ulteriore è sempre, ancora una volta,

monolaterale, non riguarda un mio rancore verso il dottor Armati, perché non ce l'avevo allora, non ce l'ho neppure oggi, con tutte le amarezze che lui mi ha inflitto. Ma riguardava un atteggiamento del dottor Armati nei miei confronti ecco perché quando dico Palma e Sbardella e riferisco di persone legatissime al dottor Armati, probabilmente, lancio uno spunto di riflessione che dovrebbe essere approfondito, che avrei sperato che fosse stato approfondito in occasione di molte delle molte denunce che io ho fatto anche nei confronti della signora Palma.

Parte Civile Adv. Ferrazza: in fine vorrei parlare solo dei suoi rapporti con la Democrazia Cristiana. Dunque, a lei viene proposto la candidatura, se non sbaglio, nel '79. Ma fino a quel momento lei ha detto, io lasciai la carica di segretario di sezione quando entrai nella magistratura, da quel momento, praticamente, magari sono rimasto democristiano in pectori ma non ho svolto politica, non ho impiantato ideologia. Eppure le arriva a questa candidatura nel '79, forse per rapporti di umana amicizia, ma direttamente le chiedo lei prima di questa candidatura non aveva rapporti con la Democrazia

Cristiana, con il Senatore Andreotti e con la sua corrente, in particolare?

Vitalone: avevo rapporti con il Senatore Andreotti, conoscevo il Senatore Andreotti, lo conoscevo da alcuni anni. Credo io conoscevo lui, forse lui non conosceva me dalla mia infanzia. Ho avuto occasione di conoscerlo nel corso dell'istruttoria per il processo Borghese, lui era Ministro della Difesa, io ero uno dei magistrati del team che si occupavano di quella istruttoria. Ci siamo visti nell'aula di una Corte d'Assise quando lui fu escusso come testimone. Ho avuto occasione di visitarlo più volte in quegli anni. Avevo rapporti soprattutto con l'Onorevole Piccoli e con altri del gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana perché, ricorrentemente, vi erano questioni che riguardavano o riforme normative, o era il tempo di una riforma che già si annunciava e che poi fu portata avanti nel tempo, era la riforma dell'istituto dell'inquirente. La commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa della quale poi ho fatto parte per alcuni anni e avevo rapporti di cordiale conoscenza con molti esponenti politici della Democrazia Cristiana di quel tempo. Non so, vuole

dei nomi, se una curiosità.

G.I.P.: sì, sì, prego.

Vitalone: non so, l'Onorevole Signorello, l'Onorevole Forlani l'Onorevole Donat Cattin.

Parte Civile Avv. Ferrazza: in sostanza, è improprio, secondo lei dire che era legato o che faceva parte della corrente andreottiana fino al '79?

Vitalone: più che è improprio è falso. Perché io vorrei sapere, e non lo voglio sapere da Antonio Mancini, pentito della Magliana, vorrei saperlo da chi mi accusa, qual è il gruppo politico finanziario di riferimento di Claudio Vitalone nel 1979 marzo. Siccome il signor Mancini dichiara che questo delitto sarebbe stato fatto nell'interesse della mafia, della massoneria e ordinato da Claudio Vitalone per evitare che cosa? E credo che questo mi consenta, poi, di accostare uno dei temi che avrei voluto recuperare dall'esame di ieri, all'interrogatorio di ieri. Volevo sapere qual è il gruppo politico finanziario al quale io avrei fatto questa cortesia, perché nelle dichiarazioni di Mancini è detto che il delitto fu fatto perché le dichiarazioni dell'Onorevole Moro potevano danneggiare il magistrato Vitalone o il

gruppo e, credo che ci sia una congiuntiva, e il gruppo politico finanziario di cui ho detto. Per la verità nel Mancini nel verbale 11 marzo 1994, non parla di questo gruppo politico finanziario, quindi quando dice "di cui ho detto", di cui ho detto non si riferisce assolutamente a nulla. Però scolpisce questa realtà. Consigliere Materia io mi pongo questo problema, ma la pongo in maniera dialettica nel memoriale di Moro Claudio Vitalone non è nominato, negli atti della vicenda Moro Claudio Vitalone non è nominato, perché non è nominato, Claudio Vitalone era un semplice magistrato che però aveva fatto qualche cosa che qui mi sembra sia stata completamente obliterata.

G.I.P.: prima che lei vada avanti in questa esposizione, volevo riallacciarmi alla domanda dell'avvocato Ferrazza per chiederle questo. Lei dice dunque che fino a quando non è entrato in politica, diciamo così, la sua persona non era riferibile in nessun modo alla corrente dell'Onorevole Andreotti.

Vitalone: ma nella maniera più netta.

G.I.P.: quando lei è entrato in politica, quando lei ha assunto la carica di Senatore e quando quando, quindi ha fatto politica nel partito, la

sua collocazione è stata effettivamente nella corrente andreottiana e perché questa collocazione?

Vitalone: molto vicino al Presidente Andreotti, vorrei dire, non alla corrente andreottiana in quanto tale. Io qui forse dico una cosa sulla quale il Presidente non è d'accordo.

G.I.P.: le chiedevo il motivo per il quale lei, il percorso politico o i rapporti personali che l'hanno portata a questa collocazione.

Vitalone: voglio dirle questo, il mio percorso politico è un percorso politico che anche oggi viene completamente ignorato. Io mi sono dedicato sulle orme del Presidente Andreotti ad un'attività che poi mi ha fatto approdare non al Ministero di Grazia e Giustizia dove si potevano sistemare i processi in Cassazione o altro, ma al Ministero degli Affari Esteri, perché io ho seguito, una delle cose che mi hanno più incuriosito culturalmente del Presidente Andreotti la politica estera. Io sono stato eletto sulle orme del Presidente Andreotti quale Presidente della commissione politica dell'interparlamentare a Londra nel 1989 dopo aver fatto una lunghissima gavetta dell'interparlamentare, che per chi non

ha esperienza di questi organismi così come l'O.N.U. è l'O.N.U. dei Governi l'interparlamentare è l'O.N.U. dei parlamenti. E' un organismo centenario, un organismo che ha un'altissima tradizione e che rappresenta, nel quale sono rappresentati i Parlamenti di, credo oggi siano 150 Stati. Io ho seguito la politica estera del Presidente Andreotti. Ho seguito, credo di essere stato uno dei cultori dell'Andreotti pensiero sul piano della politica estera.

G.I.P.: ma l'ha seguito?

Vitalone: da sempre da quando sono entrato in Parlamento.

G.I.P.: ecco, da quando è entrato in Parlamento?.

Vitalone: sì, diciamo, alcuni mesi dopo essere entrato in Parlamento. Come riferimento, ma come riferimento ideale, stia attento Consigliere, non si inganni. La cosiddetta corrente andreottiana è un qualche cosa di fortemente atipico. Io non ho partecipato a nessun convegno dei cosiddetti andreottiani, io non ho mai messo piede, non dico in Sicilia, certamente in Sicilia non ho mai messo piede, ma nemmeno nel Lazio, in nessun'altra circostanza, perché credo di dover svelare che penso che questi convegni non ci siano proprio

stati. Io non ricordo che vi fossero delle assise degli andreottiani, se vi sono state io non vi ho mai partecipato, ecco questa è la mia diversità.

G.I.P.: io volevo dire, per completare le domande dell'avvocato Ferrazza, penso di interpretarle correttamente.

Vitalone: quando anche questo potesse sembrare curioso, non c'è stata mai una assemblea, un'assise. C'erano cronache, c'erano forze nuove, nuove cronache, il partito.

G.I.P.: volevo dire questo, quando lei è entrato in politica quando è stato eletto Senatore e quando ha iniziato attività politica lei si è collocato, non diciamo nella corrente andreottiana, ma.

Vitalone: avevo un rapporto preferenziale con lui.

G.I.P.: col Senatore Andreotti, l'attuale Senatore Andreotti per interesse particolare per la sua politica estera. Questo è il motivo principale di avvicinamento alla sua persona.

Vitalone: culturalmente è questo, culturalmente il Presidente Andreotti è un riferimento per molti per moltissimi io avevo contatti con tanti altri leader di quel tempo, con Ciriaco De Mita, ho

detto con Forlani, con Piccoli. Con tutti coloro che rappresentavano all'interno della Democrazia Cristiana un ruolo di leadership.

G.I.P.: va bene l'avvocato Ferrazza voleva completare.

Parte Civile Adv. Ferrazza: no, io ho finito.

Vitalone: ma io credo di averlo visto, per esempio, nel '78 diverse volte, nel '79 diverse volte. Ecco perché la mia curiosità sulle agende del Presidente Andreotti, perché poi volevo estrarne un ulteriore motivo di riflessione da offrire alla sua attenzione Consigliere.

G.I.P.: Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero Cardella: dottor Vitalone se non ho male inteso. Lei nel gennaio '79 non faceva parte della corrente andreottiana.

Vitalone: ma certo che no, in non ne potevo fare parte.

Pubblico Ministero Cardella: se dico qualcosa che non risponde a quello che lei ha detto. Aveva un riferimento così personale, nei confronti del Presidente Andreotti, che aveva conosciuto in precedenza, ma, mi pare di aver capito che non ci fosse, a parte questo riferimento ideale, non ci fosse un particolare legame?

Vitalone: ho detto, io avevo conoscenza con il Presidente Andreotti, lo vedevo con una discreta frequenza, se vuole potrei dire una volta al mese o forse anche di meno. Ma non avevo un rapporto politico con lui.

Pubblico Ministero Cardella: perfetto, non aveva un rapporto politico.

Vitalone: perché non facevo politica.

Pubblico Ministero Cardella: le faccio notare che... abbia detto lei ieri, se non ho capito male, che in passato era stato oggetto di indagine della sua attività di Pubblico Ministero ho capito male?

Vitalone: il Presidente Andreotti?

Pubblico Ministero Cardella: l'Onorevole Evangelisti.

Vitalone: l'Onorevole Evangelisti le ho dato un preciso elemento di riferimento, anno 1971 processo RAI Tv, l'Onorevole Evangelisti è nella lista degli indiziati.

Pubblico Ministero Cardella: avevo capito bene. Adesso io volevo chiederle, in parte le è stato chiesto ieri, ma la sua risposta, se pure c'è stata, mi è sfuggita. Primo come mai lei all'Onorevole Evangelisti nel gennaio del '79 dava

del "tu", il che fa presupporre un rapporto di frequentazione e di amicizia. Seconda domanda, quando lei apprende, e questo l'ha detto lei, che l'Onorevole Evangelisti finanziava il Pecorelli, l'abbiamo sentito ieri dal Presidente Andreotti che nemmeno l'Onorevole Andreotti allora sapeva che l'Evangelisti finanziasse Pecorelli, perché lei che non è parte della corrente andreottiana, che fuori dal partito della Democrazia Cristiana, che fa il magistrato si trova a quella cena per i motivi che lei ha detto o per qualsiasi altro motivo, sente il bisogno di telefonare all'Onorevole Evangelisti contestandogli o stigmatizzando il fatto che Evangelisti finanziasse la rivista di Pecorelli?

Vitalone: sono due domande, le rispondo. Davo del "tu" ad Evangelisti da più di venti anni perché, le ho detto prima, che io ho fatto politica negli anni cinquanta. Evangelisti era insieme ad Amerigo Petrucci, a Clelio Dalida, a Ennio Stefano Palmitessa e a Nicola Signorello, credo. Uno dei leader era il gruppo dirigente della Democrazia Cristiana romana. Io ero segretario di sezione, facevo politica a Roma, ho fatto politica per quattro, cinque anni, negli anni a cavallo, io ero

ai gruppi giovanili della Democrazia Cristiana, forse anche di più, sei, sette anni e quindi la mia conoscenza con Franco Evangelisti è datata agli anni cinquanta. La mia indipendenza nei confronti di Evangelisti credo si testimoni già con quell'atto, soltanto con quell'atto. Franco Evangelisti era uno dei consiglieri della RAI Tv, io non è che cancellai il nome finì nella lista dei cattivi. Quando fui invitato a cena da Bonino, nel gennaio del '79, oggi apprendo che il motivo per il quale Bonino mi invitava, e non so se questo voi lo avete ben presente, ma è circostanza che scaturisce dal confronto che lei ha disposto, Consigliere Cardella, un confronto che io la pregherei di rivedere, se fosse possibile in questa aula con lo schermo. Perché estremamente istruttivo, io l'ho visto poche sere fa. Il Bonino dice di avermi invitato perché mi voleva far sapere che Pecorelli era finanziato da Evangelisti. La ricordava questa circostanza Consigliere Cardella?

Pubblico Ministero Cardella: non la ricordo così, ma.

Vitalone: mi perdoni, io poi se procederò sugli atti farò vedere il riferimento, è proprio nel

confronto mi è consentito un secondo? (Ricerca gli atti). Foglio 683. Confronto Bonino Testi. "Dirò che io ho fatto proprio, una delle cose per cui ho fatto la cena oltre che per questa, parola incomprensibile, è proprio per far sentire a Claudio Vitalone che c'era questa conoscenza tra l'Evangelisti ed era uno dei motivi per cui io ho organizzato la cena, perché ho messo anche a verbale, signor Giudice Vitalone non ci credeva diceva no queste sono malignità degli altri". Io non pensavo. "Io glielo ho fatto constatare de visu perché lo sapevo, gliel'ho messo anche a verbale, si telefonavano tutte le settimane, mi scusi, l'Evangelisti e il Pecorelli". Questa è l'ennesima versione che il dottor Bonino dà e purtroppo vi è sfuggita perché Bonino è convinto, e questo vi spiega il dissidio per il quale li avete incriminati..

Pubblico Ministero Cardella: se lei cortesemente potesse rispondere alla domanda che le avevo fatto (fuori microfono).

Vitalone: allora, rispondo alla sua domanda la ragione del "tu" credo di avergliela ampiamente spiegata. La ragione per la quale io telefonai ad Evangelisti era perché io non ero affatto convinto

di quella che a me sembrava una maldicenza. Tant'è che io ho detto, anche a lei, e ripeto, che quella sera io non credetti che fosse vero quello che affermava Pecorelli, però, certamente, un grosso dubbio lo aveva insinuato. Ed era una questione, non di interesse specifico, perché Evangelisti avrebbe potuto finanziare chi voleva e chi non voleva, erano affari suoi. Non avendo, io, alcun rapporto specifico con Franco Evangelisti, se non un rapporto di conoscenza. Bene, lui al telefono cominciò a titubare, non so se posso usare questa espressione, forse, più propriamente dovrei dire a balbettare quando io gli chiesi se fosse vero. Io capii, da questo atteggiamento, che era vero ciò che avevo appreso dal dottor Mino Pecorelli. Allora, qui, scusate, voi dovete spostare la vostra attenzione dal segmento di conversazione che vi ha, per tutta questa indagine stimolato, per me non era l'attacco a Evangelisti o Andreotti che dir si voglia, per me l'era l'attacco ad Evangelisti, poi lo dirò perché e lo dimostrerò perché. Ma era la circostanza e questo credo che ci sia anche nelle parole di Testi e di Bonino, la mia sorpresa io fui, il mio stupore "è vero e autentico il suo stupore" il suo di Claudio

Vitalone, lo dice anche Testi, nell'apprendere la circostanza, non dell'attacco, ma del fatto che Evangelisti finanziasse il dottor Pecorelli. Io credo di aver avuto una legittima curiosità per capire chi era una persona che faceva politica, faceva politica in maniera significativa e non per farvi un condizionamento o un rimprovero, perché l'unica reazione che io ebbi con Evangelisti fu quella che gli chiusi il telefono e non lo vidi per un certo periodo di tempo. Per una stigmatizzazione, se vuole intendere il concetto che ho di me stesso, di ordine morale, perché mi sembrava ingiusto che qualcuno che era accreditato per essere il braccio destro di Andreotti, finanziasse un giornale che non lesinava critiche, qualche volta anche pesanti, se vogliamo, all'Onorevole Andreotti. Credo di aver risposto.

G.I.P.: ci sono altre domande? Lei voleva aggiungere qualcosa?

Vitalone: Consigliere, se lei mi consentè, io vorrei che lei mi guidasse in questo. Cioè cercate di comprendere la mia difficoltà, il mio disagio. Io mi trovo a rispondere a domande qua e là senza conoscere il filo.

G.I.P.: guardi, io la prego di essere il più

possibile sintetico, ma la in la invito a dire tutto quello che ha da dire.

Vitalone: voglio fare una confidenza. Io mi sono rigirato notte per una domanda che lei mi ha fatto ieri. E'' la domanda sulla cena a casa di Maria Palma la sera del 20 marzo. Io ripeto che mi sono sentito tardivamente, forse, mortificato quasi che sia giusto sospettare che io, avendo appreso dal killer che aspettava.

G.I.P.: no, no, nessuno dice questo.

Vitalone: io voglio dirle con molta.

G.I.P.: io le ho chiesto dove è andato quella sera.

Vitalone: bene, voglio dirle con molta chiarezza se ci sarà il tempo e se io avrò la possibilità di consultare, di estrarre copia degli atti le farò un piccolo dossier in modo che lei non faccia neppure la fatica di andarli a ricercare, però le do le fonti di riferimento perché li conosco a memoria.

G.I.P.: ma gli atti li conosco anche io.

Vitalone: lì ci sono anche De Matteo. Quindi, lì non c'è stata nessuna fuga, nessuna diserzione dalla cena. C'è stata una cena che si è svolta, magari con lo sfondo di questa notizia luttuosa,

che riguardava una persona che tutti, in un modo o nell'altro, avevano conosciuto. Quindi, il discorso della sera del 20 marzo è un discorso che io vorrei poter archiviare anche perché lei ha una risposta netta, non soltanto da Alfieri, ma dallo stesso Sica, credo che Sica chiarisca molto nettamente perché è una faccenda che riguardava lui, non poteva riguardare me. Poi, ci sono sovrapposizioni di ricordi perché la Palma, probabilmente, confonde un altro episodio di un'altra cena dove c'era De Matteo ed è una vicenda che è pure sulle pagine dei giornali, ma riguarda tutt'altro contesto, la scoperta di un covo delle Brigate Rosse nel reatino, quindi non c'azzecca niente con la storia della cena del 20 marzo '79. Io vorrei dire una cosa Consigliere, se mi è consentito. Moro, ma quanti si sono interrogati seriamente per capire che cosa successe alla scoperta dei primi documenti, il primo memoriale Moro in Monte Nevoso. Ma nessuno mi ha mai chiesto? Io ho fatto parte del team dei magistrati, oggi si direbbe pool dei magistrati, che si occuparono di quell'inchiesta e come? Io ho qui, se lei vuole, glielo produrrò. Il 10 ottobre del '78 io andai con sei magistrati, con cinque

magistrati io ero il sesto a Milano dopo che era stato scoperto, nel covo di Monte Nevoso il dossier relativo a Moro, e dopo che il giudice Pomarici l'aveva acquisito e dopo che il Generale Dalla Chiesa dal Giudice Pomarici aveva avuto modo di consultare gli atti io arrivati con Gallucci, con Impòsimato, con Guasco, con Sica e con Priore non mi vorrei sbagliare e restammo a Milano, non so se uno o due giorni, per leggere quegli atti. Quegli atti furono poi, di lì pochi giorni, non vorrei sbagliare la data, ma credo fosse il 15 ottobre o intorno al 15 ottobre pubblicati per disposizione del Governo. Ci fu una gherelle politica e si decise di pubblicare tutti quegli atti. Mi domando chi può affermare oggi, in onestà intellettuale, che quegli atti furono manipolati, furono sottratti, furono nascosti o altro? C'è un'intervista che io ho, non ho qui, ma del dottor Pomarici che in reazione, perché questa.

G.I.P.: nel '90 quando poi si scoprì?

Vitalone: sì, nel '90 Pomarici fece un'intervista, no credo che fosse addirittura, Consigliere, non mi vorrei sbagliare, credo che sia proprio nel '78. Perché già allora furono avanzate delle illazioni polemiche come se quei documenti fossero

stati, in qualche modo manomessi. Io dico che è stato fatto un cattivo servizio al prestigio del Generale Dalla Chiesa, ridurlo come è stato ridotto, anche in questo processo, anche in questo processo. Io leggo delle testimonianze, è come se questo fosse un trafugatore di carte o di altro. Noi abbiamo avuto le carte dopo che le hanno avute di prima mano i magistrati milanesi, il Pomarici lavorava, penso con Spadaro con qualche altro. L'hanno avuto i carabinieri, siamo arrivati noi, non so se sono in grado di ricordare se abbiamo consultato originali o copie, presumo copie. E qual è allora l'illazione che si fa su questa storia di Moro, quali erano i segreti che il signor Mancini evoca in quel suo scombicchierato discorso che potevano danneggiare il magistrato Vitalone? Ma voi avete letto quegli atti? Il magistrato Vitalone non c'entra niente. Il magistrato Vitalone può essere evocato in quel contesto soltanto come uno dei sei magistrati romani. O dei sessanta magistrati che si occupavano di terrorismo rosso, a quel tempo, e che non aveva, assolutamente, niente da rimproverarsi e che non poteva, certamente, essere ricattato da nessuno tanto meno dal dottor Mino

Pecorelli, perché non credo che il dottor Mino Pecorelli avesse mai in vita sua sognato di fare un ricatto a Claudio Vitalone o ad altri.

G.I.P.: senta, dottor Vitalone ma quando OP pubblicò dagli articoli, in cui si alludeva, in maniera abbastanza trasparente per quello che si può capire oggi, alla luce di quello che adesso sappiamo. All'esistenza di altri documenti relativi al caso Moro il team di cui lei faceva parte, comunque la Procura di Roma valutò questa situazione?

Vitalone: no, no, guardi, per quanto mi riguarda sono portato ad escluderlo e vorrei, con il rispetto dei familiari del dottor Pecorelli dire che non è OP non era un punto di riferimento in nessun senso.

G.I.P.: certamente, ma questa cosa non fu notata o valutata comunque?

Vitalone: cioè, che fossero, la sua domanda è se?

G.I.P.: OP pubblicò degli articoli in cui si alludeva ad altre carte di Moro.

Vitalone: io certamente no, io certamente non me ne sono occupato e non me ne sono occupato per una ragione molto precisa perché a quel tempo io fui applicato alla Procura generale di Roma, ma non

fui applicato al processo Moro. Fui applicato a una indagine che avviammo in tutta Italia sulle Brigate Rosse, più ampiamente sul partito armato. Il processo Moro era affidato a Guido Guasco procuratore generale, sostituto procuratore generale.

G.I.P.: quello che sta per dire, mi scusi, ha attinenza con la mia domanda o col tema?

Vitalone: io rispondo alla sua domanda, perché io non mi sono occupato, poi, direttamente del caso Moro, di fare valutazioni sul memoriale Moro, per una ragione molto semplice, che io mi occupavo di autonomia operaia di N.A.P., di Brigate Rosse, le varie forme di quel caleidoscopio eversivo che si raggruppava sotto questa etichetta, il partito armato. E noi facemmo i vari viaggi nel nord Italia, cominciammo col nord Italia, avremmo dovuto proseguire anche per il sud, però io poi lasciai nell'aprile del '79 e lasciai dopo che con Sica avemmo un contenzioso con magistratura democratica, per intenderci, perché magistratura democratica eccepiva sulla opportunità di essere applicati alla Procura generale ci fu una questione di applicazione supplenza, tanto per un giudizio di sintesi, ecco qui "Pascalino ha

vinto, Vitalone supplente, il braccio di ferro con il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura si è piegato ad un compromesso", ecco qui, questi sono i titoli dei giornali del tempo "Paese Sera" del 9 febbraio '79, era un periodo molto confuso, era un periodo anche di grandi tensioni. E' un periodo che ha lasciato i suoi riverberi, forse anche ha avuto sua influenza sulla mia decisione di accettare.

G.I.P.: quindi lei in sintesi dice che di quelle allusioni di OP neanche se ne è occupato, perché non si occupava del caso Moro.

Vitalone: io non me ne sono occupato, non so dire se se ne sono occupati gli altri colleghi, non di mia conoscenza.

G.I.P.: ci sono altre domande? Sulla base di questo?

Vitalone: vorrei dire, vorrei seguire, se mi riesce un po,' la traccia di qualche appunto che ho raccolto ieri dalle requisitorie dell'ufficio del Pubblico Ministero per offrire degli elementi di valutazione che, probabilmente, mi sembrano sfuggiti all'attenzione del Pubblico Ministero.

G.I.P.: la prego però di non rubare il mestiere ai

suoi avvocati.

Vitalone: cercherò di non farlo. Consigliere, io non so dove lei ha mirato la sua attenzione perché dopo aver letto le carte, poi, credo che abbia fatto un po' di selezione e, quindi, io rischio di dire delle cose che al suo giudizio valutativo possono essere indifferenti. Però, siccome io non conosco il suo giudizio valutativo seguo le requisitorie del Pubblico Ministero e faccio questa osservazione. E' stata data ieri discreta enfasi alle dichiarazioni rese dalla signora Chiara Zossolo, vedova Chicchiarelli. Si è detto una testimonianza lucidissima con riferimento ad un episodio molto specifico. Vorrei poter fare una brevissima premessa per ricordare l'episodio. Questa donna che per tanti anni è stata silente, un giorno, versando in una condizione patologica, familiare, sociale, eccetera, gli hanno tagliato luce, gas, acqua, eccetera, sta in mezzo ad una strada, sfrattata, viene interrogata e interrogata recupera memoria e dice "un giorno, il marito ha consumato la rapina famosa Brinks Secur Marck (o simile), mentre il marito stava registrando un servizio televisivo sulla rapina da lui commessa compare.

G.I.P.: sì, questo lo sappiamo.

Vitalone: "Toni volle registrare un programma della televisione relativo alla rapina. Ricordo che sulla cassetta scrisse Brings (come da pronuncia) OK. Durante tale trasmissione ricordo vi fu anche la partecipazione di Claudio Vitalone. Nel vederlo mentre parlava mio marito ebbe un moto di stizza e mi disse che lui, Vitalone, era l'ultima persona che poteva stare lì, in detta trasmissione, perché era il leccapiedi di Andreotti. E sempre in quella circostanza Chiarelli avrebbe spiegato che Vitalone e Andreotti erano implicati nell'omicidio di Pecorelli. Il Pubblico Ministero ha fatto una solerte indagine, sono state visionate centinaia di ore di trasmissione per identificare, mi perdoni, ha acquisito questo nastro, questo filmato e ha constatato che non c'era Claudio Vitalone, aveva cercato di dare una spiegazione di com'è che la signora Zossolo evocasse Claudio Vitalone, in un contesto dove Claudio Vitalone non c'era. Il Pubblico Ministero ha immaginato, ha ipotizzato, e lo scrive nella sua richiesta di rinvio a giudizio che la Zossolo potesse essersi sbagliata in maniera plausibile. Sono state fatte

centinaia di ore di visione di queste videocassette ed è stato ritrovato un telegiornale, un GR3 Lazio, dove compare una immagine di Claudio Vitalone, presente alla libreria Croce, mentre si presenta un libro. Claudio Vitalone non parla. Io mi sono incuriosito, dico, ma per quale motivo si fa questo accostamento arbitrario, a mio avviso. Dice il Pubblico Ministero perché la Zossolo che entrava ed usciva dalla cucina probabilmente non ha visto tutta la trasmissione e si è sbagliata. Questo è scritto nella sua requisitoria, mi perdoni, poi lascerò una scheda su questo punto, però prima della scheda vorrei darvi in visione o depositare questo documento, il servizio di Chichiarelli.

G.I.P.: su Chichiarelli..

Vitalone: registrato da Chichiarelli, è registrato il 26 marzo '84, il servizio del GR3 Lazio è del 28. Credo che abbiate perduto inutilmente centinaia di ore di ascolto delle trasmissioni televisive, perché doveva entrare ed uscire per quarantotto ore, la signora Zossolo, per poter confondere un servizio che era stato messo in onda due giorni prima, di quello che voi,

che i ROS hanno trovato, non so se è chiara la mia spiegazione, se non fosse chiara vorrei poterla rispiegare.

Pubblico Ministero Cardella: se vuole gliela spiego io.

Vitalone: la prego, no, siccome io, la prego, prego.

Pubblico Ministero Cardella: no, Giudice, così eviteremo una replica e cercheremo di andare avanti, il 28, il servizio di cui parla nella prima deposizione la signora Chiara Zossolo è il servizio che, a suo dire, Chichiarelli si stava registrando sul servizio sulla rapina della Brinks Secur Mark (come da pronuncia). In quel servizio non c'è traccia del dottor Vitalone, prima constatazione. Ulteriori accertamenti di cui ha raccontato il dottor Vitalone. Se non vado errato nella data, quello trovato dai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale, è un servizio che viene trasmesso il 28 marzo, mi corregga se la data la sbaglio, nella quale c'è prima una intervista con, credo che sia la moglie del metronotte che era stato in qualche modo offeso durante la rapina alla Brinks Secur Mark, si parla della Brinks Secur Marc, subito dopo interviene

una trasmissione televisiva per la presentazione di un libro, non ricordo quale, alla quale partecipa il dottor Vitalone. L'argomentazione della accusa, che può essere valutata, accettata, non accettata, ma che è stata fedelmente rappresentata anche nella requisitoria, è nel servizio della di cui ricorda la Chiara Zossolo, il dottor Vitalone non c'è, e ne diamo atto, però c'è questa sequenza in data 28, che è stata ricercata e che è così, questo per amore di chiarezza.

Vitalone: allora, io la ringrazio perché lei mi conferma nella mia convinzione e non alimento ulteriormente il contenzioso, mi sembra che sia chiarissima una cosa, la Zossolo ha parlato con riferimento non ad un servizio qualsiasi, ma ad un servizio registrato dal marito, quel servizio avrebbe potuto essere.

Pubblico Ministero Cardella: ... (fuori microfono).

Vitalone: no, no, no, ma io non contesto, io vorrei cercare di spiegare.

G.I.P.: scusate.

Vitalone: Consigliere Cardella, io non è che voglio contestare lei, voglio offrire un elemento

di valutazione, perché il riferimento della signora Zossolo è ad un fatto, il fatto è la registrazione di un servizio. Voi l'avete sequestrato 'sto servizio, io mi sono impazzito, ho fatto istanze al suo ufficio per sapere quale era la data di questa trasmissione, perché per me era significativo, perché se era il 28 probabilmente lei poteva argomentare correttamente, sia pure sul piano suppositivo, che la Zossolo entrava ed usciva dalla cucina. Ma la Zossolo non fa riferimento ad un servizio qualunque, fa riferimento a quel servizio che è stato registrato Brinks Secur Marc, ok. Quello l'avete sequestrato, quello è un servizio che è stato trasmesso il giorno 26 e voglio soggiungere, si deriva, a parte il fatto che i ROS scrivono, in rapporto 125/14,4 dell'11 novembre, che uno Speciale TGI - il servizio registrato da Chichiarelli - è uno Speciale che va in onda una volta alla settimana, quella settimana è stato programmato il 26. Consigliere, qui è spiegato, in questa nota, con ulteriori delucidazioni. Io non mi soffermo, la pregherei, però, di leggere perché in questa nota, in questa nota che abbiamo redatto con i difensori, c'è il rapporto tra Toni

Chichiarelli e la Zossolo, di questo menage a trois, che rende piuttosto incredibile, la signora Zossolo, quando dice: "io parlo per la memoria di mio marito, del mio caro estinto". L'inattendibilità delle affermazioni di Chichiarelli, i rapporti tra Chichiarelli e la Banda della Magliana, e un punto nel quale il Pubblico Ministero è in errore materiale, perché il Pubblico Ministero dice e domanda alla signora Zossolo se il Toni copiava da altri fogli, no? E nella requisitoria si dice che Chichiarelli non aveva cultura per redigere il Lago della Duchessa, per intenderci, la Zossolo non dice che Chichiarelli copiava, la Zossolo dice testualmente: "non sono assolutamente certa se egli direttamente scrivesse sul foglio, però ricordo che accanto alla macchina da scrivere", eccetera. Quindi, Consigliere, io le lascio questo documento con la speranza di avere con questo esaurito il capitolo Chichiarelli.

G.I.P.: io a questo punto, dottor Vitalone, siccome vedo che lei sta trattando argomenti che sono di competenza della difesa in sede di discussione più che di interrogatorio, io la inviterei a questo: siccome vedo che lei ha dei

documenti, che possiamo chiamare memorie, se vuole, da produrre, ... a produrmeli commentandoli brevemente.

Vitalone: d'accordo. Questo fa riferimento al Lago della Duchessa di ieri. Poi una preghiera, siccome alcuni di questi documenti i miei difensori, è la copia dei miei difensori, se cortesemente se ne può fare una copia. Questo è un documento che riguarda la Famiglia Piemontesa. Praticamente si deriva che Pecorelli nei mesi antecedenti la sua uccisione aveva creato, aveva dei buoni rapporti con la cosiddetta corrente andreottiana, segnatamente con l'onorevole Evangelisti, con il quale aveva avuto diversi colloqui. Sono ricordate diverse deposizioni della signora Rosina Pecorelli, che ebbe, con il fratello, a condividere credo alcune ore del pomeriggio del 20 marzo. Vi sono le dichiarazioni di Patrizi Paolo, che si riferisce specificamente al miglioramento di questo assetto di rapporti, di Corsini Renato.

G.I.P.: lei parla di documenti che sono già parte del fascicolo.

Vitalone: sì, solo che. ... (voci sovrapposte). Io non voglio polemizzare, questo fascicolo, Consigliere, è composto di un Roma 1, anni '79,

'80, Roma 2, anni '93 e Perugia. Perugia ha affogliato secondo un ordine alfabetico che rende difficilmente rintracciabili le testimonianze pertinenti. La fatica che abbiamo fatto con i miei difensori e con i loro collaboratori, è stata quella di riordinare un po' tutte queste carte, evitando la dispersione di quelle testimonianze che per essere più ridossate al fatto, mi riferisco '79. '80, offrono degli spunti di valutazione che non debbono essere trascurati, perché consentono di recuperare in maniera molto nitida il contesto. Qui c'è un riferimento, anche, sempre agli atti, Pecorelli e il memoriale Moro. C'è una differenza fondamentale che noi segnaliamo alla sua attenzione, che nel primo, nella richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Pubblico Ministero Salvi nei confronti del Senatore Andreotti, si dava ampio risalto al memoriale Moro, così come anche nella richiesta di rinvio a giudizio del dottor Cardella. C'è però una differenza fondamentale, che nel primo atto il memoriale Moro trae, cioè viene visualizzato, viene ricordato con particolare riferimento alla lettera di Moro in cui si parla di ... Beind (o

simile), la struttura segreta dipendente dalla NATO, e nella quale richiesta di rinvio a giudizio, si è completamente dissolto quel riferimento, che è l'unico esclusivo riferimento del Pubblico Ministero Salvi. Una differente valutazione, che però abbiamo creduto dovuto doveroso richiamare alla sua attenzione, perché sono due P.M. che valutano i fatti in maniera polarmente opposta. Quindi, questo è la Famiglia Piemontese. Questo è il documento che avevo annunciato ieri sera, ed è la dimostrazione che l'attacco riguardava l'Onorevole Evangelisti, l'attacco annunciato riguardava l'Onorevole Evangelisti. Qui c'è la deposizione di quel tal Petrucci, il quale, dopo avere riferito la storia di De Chirico, non so se ne ho parlato ieri.

G.I.P.: sì, sì, lo ha accennato.

Vitalone: l'accenno è questo, c'è un errore di data, perché qui si parla di un '68, ma all'evidenza, poi, si capisce che è il '78 perché l'episodio viene collocato due mesi prima dell'uccisione di Pecorelli, e si dice: "De Chirico confidò a mio suocero che la moglie Isabella, la moglie di De Chirico, pur di ottenere il cambio di gallerista, era pronta a rendere

pubblica la relazione instauratasi tra De Chirico e la moglie di Evangelisti". La circostanza a fronte di queste motivazioni, Russo, il gallerista, accede alla richiesta, il nuovo gallerista è tale Bruni, amico di Evangelisti e il Russo confida al Petrucci, genero, che era stato lo stesso Franco Evangelisti a fare questo, per ottenere il controllo completo delle opere dell'archivio di De Chirico. Aggiunse inoltre, ed è questa la circostanza processualmente significativa, che aveva riferito quanto sopra al giornalista Mino Pecorelli un paio di mesi prima che questi fosse assassinato.. Il giornalista promise la pubblicazione del fatto, atteso che dietro la vicenda De Chirico poteva sussistere un interesse di partito. Io sono stato crocifisso per anni, perché ho insistito nel dire che il destinatario dell'attacco era Evangelisti. La contestazione a me è stata mossa sulla base di una affermazione di Evangelisti, sarebbe stato auspicabile o forse doveroso che Claudio Vitalone e Franco Evangelisti, quando questo era possibile, fossero stati chiamati a confronto per dirimere la natura della controversia. Si è preferito credere ciecamente che Franco Evangelisti avesse detto il

vero. Ho detto ieri sera che Franco Evangelisti è smentito, proprio da Mino Pecorelli, attraverso la testimonianza di Bonino, la "faccia di bronzo" fu la definizione che Mino Pecorelli diede dell'atteggiamento di Franco Evangelisti in quel contesto. Questo documento evidenzia in maniera clamorosa la ragione per la quale Evangelisti, a fronte della divulgazione, della propalazione della notizia che egli finanziava Pecorelli, cercò di dare una spiegazione che non lo costringesse a rivelare il motivo reale per il quale lui si sentiva minacciato. Perché se si fosse pubblicata questa notizia, Consigliere Materia, a quel tempo Franco Evangelisti, Sottosegretario alla Presidenza, avrebbe dovuto dimettersi e quant'altro, non so se è chiaro. Vi sono altri documenti, per il numero 7 che doveva andare in edicola il 20 febbraio, era stato preparato un articolo di attacco a Franco Evangelisti, chi lo dice questo? Non Claudio Vitalone, lo dice tal Corsini Renato collaboratore di Pecorelli, che era stato colui che aveva concepito l'articolo, ma se a me non lo dice Pecorelli che c'era un attacco preannunciato contro Evangelisti, ma io avevo la palla di vetro, che potevo sapere che nelle

intenzioni di OP, che nella redazione di OP si immaginava di scrivere contro Evangelisti, o che Evangelisti avesse una ragione ben più forte per temere una divulgazione che lo riguardava personalmente? Io sono turbato perché non so se non si scorge o non si vuole scorgere la gravità di quello che sto dicendo. Io sono stato esposto al pubblico ludibrio, perché ho detto una cosa che oggi è puntualmente riscontrata da dati che già erano nel processo.

G.I.P.: scusi, dottor Vitalone, volevo una precisazione, ieri però lei ha detto, possiamo riguardare il verbale, ha già accennato, ha già parlato di questa situazione, ma ha anche detto, lo dico per chiarezza, che lei non ritiene in nessun caso che Evangelisti.

Vitalone: ma nella maniera più assoluta. Il mandante?

G.I.P.: ecco.

Vitalone: ma per carità, no, io non vorrei essere frainteso, spero di avere espresso, torno a ripetere, Evangelisti era una persona particolare.

G.I.P.: ha detto, "non poteva ammazzare neanche una mosca".

Vitalone: ma certamente, ma nella maniera più

assoluta, per quello che ne posso sapere io e lo dico al di là di altre malevolenze che sono state avventate contro Franco Evangelisti, in questo processo, perché voi non potete dimenticare che alcuni collaboranti hanno parlato di rapporti diretti di Franco Evangelisti con Balducci. E chi ne ha parlato? Il signor Mancini, perché dopo il fallimento degli interessamenti a favore di Turatello, Vitalone, Carboni, Di Pietro Paolo e quanti altri, avevamo una carta molto forte da giocare e il riferimento di Mancini e quale era? Il colloquio di Evangelisti con Memmo Balducci. Ma dico, questa, secondo me, è una circostanza falsa, al pari di tutte le altre, è una manciata di fango su Franco Evangelisti, ma non potete ignorare che in questo processo gli schizzi di fango sono piovuti addosso non soltanto a Claudio Vitalone, ma anche ad altre persone, e io vi darà, tra un istante, la prova documentale di questa falsificazione, anzi, io le do questo documento. Consigliere, lei troverà una dattiloscrittura che è stata fatta forse in maniera un po' artigianale, ma per rendere leggibile una grafia, altrimenti non leggibile, del Consigliere Sica. Qui troverà anche un verbale raccolto nel '79, il 28 marzo

'79. quindi pressoché nella immediatezza del fatto delittuoso, venne ascoltato l'avvocato Bruno Rocco Condoleo, il quale ebbe a parlare con il dottor Pecorelli proprio forse lo stesso giorno dell'uccisione, o il giorno prima, nel verbale è reso chiaro. E che cosa apprese? Che era iniziato in quel periodo la campagna giornalistica del Messaggero, sullo scandalo dei falsi De Chirico e il Pecorelli meditava di uscire con un servizio su OP, di conforto al Radaelli, è il tema che si ricollega a Evangelisti e a Petrucci.

G.I.P.: le rinnovo l'invito alla sintesi.

Vitalone: non è semplice, sa, io nel corso di questa indagine preliminare è stata molto valorizzata la testimonianza del dottor Walter Bonino, mi sembra.

G.I.P.: prego dottor Vitalone.

Vitalone: io, nel rinnovarle la preghiera di voler disporre, proprio per un migliore modo di formarsi del suo convincimento, la visione di quella videocassetta del confronto Bonino Testi, le allego una scheda nella quale sono riassunte alcune risultanze processuali, che svelano una immagine del Bonino direi sideralmente distante dal Bonino che io conoscevo e spiegano altresì le

ragioni, e questo è l'elemento processualmente rilevante, per le quali il Bonino si è rapidamente adattato a confermare alcune circostanza non vere in questa storia, pur di sottrarsi al processo. Il Bonino, lungi dall'essere colui che vorrebbe apparire in un inusuale documento che è stato versato agli atti dal Bonino stesso, una sorta di curriculum vitae, avrei voluto poter fare altrettanto e meritare una più indulgente considerazione da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero, forse il mio era appena un po' più attendibile di quello del Bonino. Il Bonino risulta interessato alle attività di Michele Sindona, risulta.

Pubblico Ministero Cardella: dottor Vitalone, devo dirle, però che lei stesso una volta mi ha, come sempre amabilmente, fatto presente che io le avevo messo un registratore a disposizione, si ricorda? E mi pare che ne abbia, non dico approfittato, ma certamente, ... (voci sovrapposte).

Vitalone: Consigliere Cardella, lei.

Pubblico Ministero: ne ho tre o quattro verbali registrati.

Vitalone: no, legga le memorie, noi siamo, io sono

stato personalmente turbato, il giorno in cui io potessi parlare con serenità e distacco di questa vicenda, le parteciperei l'amarezza che quella sua offerta, o profferta mi provocò, proprio in ragione del dialogo che lei mi costrinse a fare, costrinse idealmente a fare con me stesso, perché fu un soliloquio. Quando lei mi offre un registratore, ma se lei m'avesse detto: "io ho Mancini che dice questo, o io ho Moretti che dice questo", io le avrei chiesto: "mi faccia venire Mancini e Moretti e ne discutiamo".

Pubblico Ministero Cardella: mi pare che c'è un verbale nel quale sono state fatte queste contestazioni, se non ...

Vitalone: 20 gennaio '95 e debbo dire, Consigliere Cardella, sempre con rispettosa polemica, che al termine di quel verbale c'è una sua battuta, che mi sembrava avesse esaurito questo contenzioso, perché lei, quasi, direi, scherzosamente mi chiese: "ma allora, a 'sta benedetta cena a casa Maniglia, c'è stato o non c'è stato?". Io speravo che lei avesse compreso la verità, non è stato così, purtroppo. Allora, qui risultano dei rapporti, dagli atti di Polizia Giudiziaria che sono riscontri a deleghe del Pubblico Ministero,

rapporti con Mark. Questo documento visualizza l'esistenza di rapporti tra il dottor Bonino e il signor Mark Bruno Antinucci, che viene qualificato, dai riscontri a delega disposti dal Pubblico Ministero, come soggetto vicino all'ambiente della mafia italo americana, indicato in atti giudiziari relativi all'omicidio dell'avvocato Ambrosoli e al crack della banca privata finanziaria, titolare di un conto attraverso il quale sarebbero transitati 41 milioni di dollari, credo, relativi alla famigerata lista dei cinquecento, e nella informativa, questo lo affido all'attenzione anche della difesa del Presidente Andreotti, in questa stessa informativa, che è del 6/4/94, fascicolo 61, pagina 1917, si dice che la rivista OP è schierata su opposizioni innocentiste circa le vicende che vedono coinvolto Michele Sindona. Si dice: "è evidente che il Pecorelli, attraverso il suo giornale, ha perorato la causa di Sindona, utilizzando il metodo di attacchi a personalità politiche a livello italiano, e in particolare a Giulio Andreotti". Quindi, l'Onorevole Andreotti viene colpito per difendere Sindona, questa è una nuova angolazione dell'accusa. Ma quello che mi

pare significativo è che nel rapporto DIA che è indicato ed allegato, il Bonino viene indicato come persona poco credibile e reticente, viene smascherata una piccola bugia del Bonino circa la data dei suoi rapporti con il dottor Pecorelli e al 24 gennaio '79, si sottolinea l'esistenza di una cena, Licio, Egidio alla Famiglia Piemontese, credo che Egidio sia il nome dell'Onorevole Carenini. Io non debbo procedere per illazioni, però vi sono degli atti processuali che riguardano proprio l'ultimo giorno di vita del dottor Pecorelli, con incontri che lui ha avuto che evocano determinate persone. Giudice se è utile questi documenti li ho rintracciati agli atti, purtroppo molti di questi atti sfuggono sul piano dei collegamenti necessari, se voi volete io vi do l'elemento valutativo.

G.I.P.: no, se sono documenti, come dire, sistemati in modo.

Vitalone: rintracciati.

G.I.P.: no, rintracciati sono negli atti, li conosco, ma se sono più facilmente consultabili in questo modo, va benissimo, e collegati tra loro.

Vitalone: questo è Bonino. Dunque, questa è una scheda l'ultima sera di Pecorelli. Dal rapporto

DIA del 27 maggio '94, volume 6, pagina 1080, risulta che tale Vincenzo Cafari, pregiudicato per vari reati e associazione per delinquere, rimane con Pecorelli nel pomeriggio del 20 marzo sino a pochi minuti prima del delitto. L'anomalia di questa storia è che .interrogato dal dottor Sica, il 29 marzo '79, foglio 1084, il Cafari tace la circostanza e si limita a dire che conosceva Pecorelli da otto, dieci anni, ma non lo vedeva da alcuni mesi. La signora Mangiavacca conferma che l'uomo rimase diverso tempo col Pecorelli, ma precisa che era la prima volta che lo vedeva, Il Pubblico Ministero non si chiede perché Cafari abbia mentito, né quale fosse l'oggetto del colloquio. Sempre da questo rapporto risulta il Cafari legato all'onorevole Carenini, si dice, P2, intimo di Pecorelli. Dallo stesso rapporto risulta ancora che quello stesso pomeriggio il Pecorelli consegnò ad un suo cugino, tale Limongelli un documento, perché questo documento fosse consegnato in tipografia, nel consegnarli questo documento gli dice: "questo documento contiene notizie - l'espressione riferita dal Limongelli - scoppiettanti". Sembrerebbe riduttivo, perché Pecorelli soggiunge che

probabilmente quelle notizie determineranno la cessazione delle pubblicazioni di OP. Io vi ho allegato la deposizione di Limongelli, perché Limongelli va in tipografia, è una persona che è rimasta sconosciuta, ritira il plico, affermando che lo avrebbe consegnato al destinatario cioè Marcello Solito che era il collaboratore che attendeva in tipografia. Questo documento non è mai giunto a destinazione. Solito è deceduto. Il Pubblico Ministero, ieri ha dichiarato, ma credo che lo abbia già scritto abbondantemente nelle sue requisitorie, che vi erano dei riscontri oggettivi tra le ultime acquisizione di indagine e le risultanze della perizia balistica fatta a suo tempo sull'arma che aveva ucciso Mino Pecorelli.

G.I.P.: dottore, la invito ancora una volta a trasformare un interrogatorio in un intervento difensivo che compete ai difensori.

Vitalone: no, mi perdoni, ma è una serie di elementi di valutazione e ricerca che riguardano, tenga presente, l'arma, la questione dell'arma sul piano processuale, ci riguarda molto poco, vorrei dire che mi riguarda molto poco tutto. In particolare modo l'arma perché appartiene all'esecuzione del delitto. Io fino a questo

momento non sono sospettato di essere l'esecutore materiale. Qui si parla delle abitudini della banda sulla conservazione delle armi, del detentore dell'arma, della provenienza dell'arma. Le conclusioni che si traggono da questa scheda è che le recenti risultanze investigative, contrariamente da quanto affermato dal Pubblico Ministero, non collimano affatto con le conclusioni peritali. E' una lettura mirata, attenta di risultanze processuali che sono lì prodotte. (Consegna altro documento). Io vorrei tornare, se è utile e se mi è consentito, sulla storia dei cugini Salvo e qui è meno avvocatesca la mia perorazione perché è legata più ad alcuni riferimenti. Però, per non sottrarre tempo all'udienza, mi limito a dire, questa scheda è un po' in risposta all'affermazione che ho ricordato ancora ieri, a mio avviso non giusta del Pubblico Ministero che mi ha attribuito rapporti di affari e politici con i Salvo sulla scorta di una deposizione, quella dell'avvocato Alfonso Tobia Conte. Ho detto ieri che è improprio il riferimento perché il Conte che è stato interrogato il 15 settembre del '94 riferisce, esclusivamente, della cena in casa Maniglia e di

alcune notizie relative alla crociera. Però, non vi è un solo elemento nelle deposizioni delle Conte che si riferisca a questi rapporti che il Pubblico Ministero mi attribuisce. Tra l'altro il Conte fa riferimento per avallare le sue affermazione, il Conte è quello che descrive che io avrei partecipato a conciliaboli con i Salvo, con cui partecipavano, volta per volta, quattro cinque persone. Quando gli si chiede "ma, di che si parlava" lui dice "di che cosa si parlasse lì non lo so, si parlava tra Lima e Gunnella di nominare il Sindaco di Palermo. Maniglia dichiara che Lima non aveva mai messo piede a casa sua.

G.I.P.: questi documenti a cosa si riferiscono?

Vitalone: ai miei rapporti con i Salvo. Ma c'è un documento.

G.I.P.: sono sempre documenti che fanno parte del fascicolo?

Vitalone: sono già documenti esistenti agli atti del fascicolo, è soltanto un riordino. Quello che io avrei avuto piacere il Pubblico Ministero avesse fatto, prima di evocare l'avvocato Conte alla ribalta testimoniale per affidargli un ruolo così importante, perché il Pubblico Ministero poi dice la Palma parla, tutto sommato di una

questione bagattellare, chi parla invece dei rapporti politici e di affari è Conte. Ho detto che Conte non parla di queste cose, nella maniera più radicale. Ma al Pubblico Ministero, forse, è sfuggita una informativa D.I.A. del 21 settembre '94 che è allegato tre e che probabilmente dà la spiegazione per la quale Conte rende questa dichiarazione. Di Conte si dice, mi consenta brevissimamente, perché penso sia illuminante ecco perché io insisto nella speranza forte che il Pubblico Ministero voglia ascoltarmi e pormi delle domande. E` un discusso uomo d'affari napoletano, già coinvolto in procedimenti penale inerenti infiltrazioni mafiose in compagnie di assicurazione. Risulta aver partecipato con ruolo non secondario a numerose operazioni economico-finanziarie riguardanti gli interessi della camorra napoletana. In tale contesto il Conte è entrato in rapporti un Enrico Nicoletti, e siamo già alla Banda della Magliana, indicato da Pasquale Galasso come uno dei più importanti punti di riferimento della propria organizzazione criminale nel settore del riciclaggio e investimenti dei proventi delle attività illecite. Questo personaggio esordisce sulla scena

procedimentale dicendo, desidero precisare che dopo, che successivamente a questa festa della Maniglia i miei rapporti con quell'ambiente cessarono, perché? Dice Conte. Perché rimasi disgustato dall'ostentazione eccessiva di ricchezze e di potenza che si percepiva durante questi incontri. Consigliere Cardella io sono stato stigmatizzato da lei attraverso un sorriso di Francesco Pazienza perché io ho negato i miei rapporti con i Salvo e Pazienza ha detto mi viene da sorridere al pensiero che Vitalone neghi i suoi rapporti con i Salvo. Io continuo perentoriamente a negarli, i miei rapporti con i Salvo sono quelli descritti nella mia deposizione 22 luglio 1993 al dottor Giovanni Salvi. Rileggetevi quella deposizione, io dissi se li ho conosciuti, li ho conosciuti in un contesto di più persone, un fatto non significativo, sfido chiunque a dimostrare che io abbia frequentato queste persone, le abbia viste, abbia intrattenuto, non rapporti economici o d'affari, Consigliere Cardella, ma soltanto un rapporto di frequentazione, allora, Consigliere, mi perdoni. **G.I.P.:** questo già è stato detto e ridetto.

Vitalone: mi perdoni lo sfogo, ma cercate anche di

capire, mi avete attribuito una cosa non vera, e se qualche volta mi scappa di dire falso, vorrei dire che il falso per m'è nell'accezione letterale di qualcosa contrario al vero.

G.I.P.: no, ma io l'invito ancora una volta alla sintesi, perché lei sta ripetendo delle cose già note, quindi è inutile.

Vitalone: era soltanto una completare la riflessione su Conte, perché di Conte parla proprio Pazienza e dice: "tra il 15 e il 20 luglio mi recai a Montecarlo, presso l'Hotel de Paris, il Balducci era insieme ad Alfonso Conte, il quale aveva attraccato in ... il proprio mega yacht Laura, che il signor Alfonso Conte aveva buggerato al signor Sergio Rossi", io la pregherei di leggerlo, perché questa è una pagina di costume, che consente di valutare le ragioni per le quali il signor Alfonso Conte si è contro la mia persona con svariate sciocchezze. Qui c'è un riassunto, nella scheda Salvo, sempre, delle falsità della signora Palma nei miei confronti con l'indicazione e il riferimento alle testimonianze che dimostrano come la Palma abbia sistematicamente mentito su tutte le affermazioni che riguardano i miei asseriti ed inesistenti rapporti con i cugini

Salvo. Mi dispiace che la citazione dell'ufficio e del Pubblico Ministero sia lacunosa, perché le testimonianze che comprovano questa falsificazione sono numerosissime e sono indicate in questo documento, Scotto, Bernabè, eccetera, Dipierri, Maniglia, Marra. Poi, la conferma della verità di ciò che io ho dichiarato in sede di confronto con la signora Palma il 17 settembre del '93, io ricordavo un particolare, siccome si parlava di questa crociera spendita, fatta di conserva da Porto Cervo alle Eolie, crociera inesistente, ma inesistente perché lo dicono tutte le persone che sono state esaminate, tutti i dipendenti della Palma, io avevo un solo ricordo, che è un ricordo sofferto, era il ricordo del ricovero di mio figlio in ospedale. Il Pubblico Ministero diligentemente ha disposto l'indagine, l'indagine ha confermato che il 27 e il 28 agosto del '78, mio figlio fu ricoverato all'ospedale di Lipari. La domanda, ma la DIA dice: ma non era negli alberghi, Consigliere, non ero negli alberghi, stavo buttato in un ospedale, in un ospedale dove il lerciume dell'ambiente faceva presagire che arrivati con una malattia se ne potesse uscire con un'altra. Dunque, c'è il riferimento alla

Patrizia Salvo, non c'ho i riferimenti che ieri sono stati, invece, prodotti dalla Difesa del Presidente Andreotti, sono undici testimonianze dei familiari Salvo, prendeteli per quello che valgono, nessuno di questi dice di avermi mai conosciuto in vita sua. Io sono allegato a sospetto di aver conosciuto i Salvo perché avendo viaggiato una volta sull'aereo del signor Maniglia, dell'ingegner Maniglia, con la famiglia mia e quella di Maniglia, insieme alle figlie di Maniglia viaggia una tal Patrizia Salvo. Consigliere, se io dovessi dire l'enfatizzazione e la strumentalizzazione di questo episodio, dovrei probabilmente muovere un'accusa molto pesante ad un Magistrato che non è qui dentro, ovviamente, che si è occupato in passato di altre vicende e che ha innescato su questa storia una provocazione che io giudico vergognosa. Ma comunque non appartiene a questo processo. Voglio soltanto sottolineare come io non potevo conoscere l'identità, non ho conosciuto, comunque, l'identità di una ragazzina di 15, 16 anni, che era figlia di uno dei Salvo, non so, di Nino o di Ignazio, e che ha viaggiato con me, con la famiglia Maniglia e con mia moglie ed i miei

figli, nella tratta Palermo - Roma. Dico: e questo significa che io conoscevo i Salvo? Maniglia era certamente persona legatissima ai Salvo, Maniglia ha ospitato sul suo aereo per ragioni sue questa ragazzina e a me attribuite questo elemento di fatto, come sintomatico di una conoscenza.

G.I.P.: va bene, li produca questi documenti, perché lei adesso ha ripetuto una posizione.

Vitalone: questa è la risposta alla Difesa di Parte Civile. Ecco, pagina 66 dell'incidente probatorio, Sbardella dice: "la mia avversione per Vitalone, è una cosa di costume che mi ha avvelenato". Avvocato Galasso, se cortesemente, questa è una risposta che attendevate da me, era sulle ragioni per le quali Sbardella dichiara "la mia avversione per Vitalone è una cosa di costume che mi ha avvelenato". Poi dirà ancora, "adesso non posso fare supposizioni", perché gli è stato contestato il contenuto di quello che lui aveva dichiarato alla DIA, circa presunti rapporti. Sbardella aveva parlato di vecchie amicizie siciliane, alludendo ad un rapporto che io potevo avere con i Salvo. Interrogato dal Giudice ha dichiarato "adesso non posso fare supposizioni" e

quando gli è stato contestato che sempre davanti alla DIA aveva detto: "il vero punto di snodo dei rapporti tra Andreotti, Di Salvo e la Cassazione potrebbe essere Vitalone", lui ha reagito dicendo, sa che cosa Consigliere? Ha detto: "io non l'ho messa così secca", verbale dell'incidente probatorio, pagina 28. E ha accusato i verbalizzanti di non avere rispettato la sua. Qui, ecco, di Benedetti ho già parlato, ho già prodotto il documento. Ecco questo qui è Salvo con gli allegati. (Produce documento). Non lo commento nemmeno, ne ha già parlato ieri il Presidente Andreotti, i Magistrati eletti nella ottava legislatura, c'è una scheda, non sono compresi i candidati, credevo che fossero molti di più.

G.I.P: tra i Magistrati, lei dice?

Vitalone: no, questi sono quelli sono eletti.

G.I.P.: sì, ho, capito, parla dei Magistrati ...
(voci sovrapposte.).

Vitalone: ...questa, credo sia giusta qualificarla una polemica inutile, costruita dal Pubblico Ministero su una mia risposta inesistente. Io mi ritrovo nelle requisitorie, nelle richieste di rinvio a giudizio, a pagina 147, un'affermazione mi viene attribuita, abbiamo avuto con i miei

60

difensori un momento di esitazione perché avremmo voluto sollevare un formale incidente sulla nullità dell'atto, però noi vogliamo avere una risposta riparatrice al più presto. Mi è attribuita un'affermazione non vera, perché non vera? Perché il Pubblico Ministero è stato indotto in errore da una trascrizione sbagliata. Mi viene attribuita questa frase, dunque: "ma io non sono stato a cena con De Pedis, io non so, io ero disorientato sul ristorante La Lampara, vi potrei dire che è stato un ristorante zero, il mondo è questo, io non so, dottore". Letta così sembrerebbe quasi una debilitata protesta di innocenza di chi farfuglia una spiegazione rispetto ad un tema che è stato posto perentoriamente dall'accusa e rispetto al quale non si sa che cosa dire. Mi dispiace molto che il dottor Cardella abbia scritto questa cosa, perché in tutte le pagine precedenti io non ho fatto altro che denunciare, denunciare, denunciare, chiedere che si procedesse penalmente nei confronti di Moretti, Mancini e Carnevale, e poi anche Abbatino, ancorché, poi queste figure si dissolvano nella esposizione accusatoria, ma mi sono andato a risentire qualche decina di volte la

registrazione e non so per quale motivo il trascrittore ha scritto quello che ha scritto, perché la frase è: "io non so, ero disorientato sul ristorante La Lampara - e avevo ragione di esserlo perché il ristorante era distrutto da due anni, poi ho detto - vi potrei dire che è stato un ristorante zero - è un parlato, ed è molto accorato e veemente e non è il mondo è questo, ho detto - è buio pesto". Questa è frase nitida che è coerente alla premessa, non è "il mondo è questo", una desolata ricognizione di una confusione che era in me stesso. Io avrei gradito, posto che ne è stato fatto un uso procedimentale, se si fosse verificato, perché non sono molte le cose, credo sia soltanto questa la citazione dai miei interrogatori e dalle mie dichiarazioni spontanee che sono un pacco ragguardevole, e proprio avete citato una frase che non mi appartiene. Io vorrei che mi fosse resa giustizia riparatrice. Dottor Cartella, io, durante una pausa dei miei esami l'avevo invitata a chiudere una storia, nella quale c'era un vostro errore e le avevo detto "state sbagliando molto su Ditrocchio". Ditrocchio è una persona che si è ritrovata una informazione di garanzia per 371

bis, era un mio autista, sospettato di che cosa? Di aver detto il falso in ordine ad un mio presunto accompagnamento, io la pregherei di lasciarmi due minuti perché credo che questo possa servire al dottor Cardella anche per rivalutare.

G.I.P.: tenga presente che io ho ben presente la vicenda e i particolari della posizione Ditrocchio, quindi non.

Vitalone: sì, però.

G.I.P.: dica pure, ma le rinnovo di nuovo l'invito ad essere sintetico.

Vitalone: non so se altrettanto dirà il dottor Cardella. Consigliere, io le esibisco un documento originale, se voi mi aveste chiesto spiegazioni, io vi avrei dato la prova documentale che io non potevo essere a Perugia anche per un elemento documentale e non è soltanto la circostanza che io abbia pagato una ricevuta alla Sip il pomeriggio del 6 luglio, ma anche il fatto che la mia tessera autostradale è stata registrata in itinerario affatto diverso da quello che avrebbe dovuto condurmi il 6 luglio ad Orte. Io ho cercato anche l'orario, ma l'orario le autostrade lo distruggono esattamente tre mesi dopo. Questo è un documento nuovo che io vi pregherei di acquisire, io sono

stato nella tratta Roma - San Cesario, Roma anzi San Cesario - Roma - San Cesario, quel famoso 6 luglio, e non sono stato certamente a Perugia a fare assistenza alla moglie e alla figlia del signor Ditrocchio, però.

G.I.P.: questo, scusate, è un documento nuovo se.

Pubblico Ministero Cardella: lo dico senza, di fronte a questo fiume di documenti, di allegazioni che noi, per carità, stiamo accettando, tollerando, insomma, non vorrei dire, non ci opponiamo a nulla, però mi pare, a parte che non l'ho esaminato, attiene alla vicenda Ditrocchio che: A) è stata chiesta l'archiviazione, b) è stata eccepita.

Vitalone: no, no.

Pubblico Ministero Cardella: mi perdoni.

Vitalone: ha ragione, ha ragione.

Pubblico Ministero Cannevale: b) è stata eccepita la incompetenza, ed è stato trasmesso l'atto al Procuratore Circondariale presso la Pretura di Perugia, poi che altro c'è? D), l'istruttoria, le indagini preliminari sono state fatte sulla base dei documenti e delle indicazioni testimoniali.

G.I.P.: va bene, sì, ma tanto, mi pare che.

Pubblico Ministero Cannevale: ... dal Ditrocchio,

a questo punto.

G.I.P.: tutto questo, però, è superato dal fatto che il dottor Vitalone si limita a produrre questo documento, quindi, quello che doveva dire l'ha detto ... (voci sovrapposte)

Avv. Biffani: posso prendere la parola?

G.I.P.: aspetti un attimo, no, io dicevo soltanto che questo è un documento nuovo, per cui se il Pubblico Ministero o qualcun altro lo vuole vedere, visto che integra la documentazione che già c'è, è a disposizione, tutto qui.

Avv. Biffani: per altro vorrei ricordare al Pubblico Ministero che l'intercettazione Ditrocchio è stata richiesta dal suo ufficio, negli atti di questo processo. L'intercettazione nella quale e sulla base della quale argomenta la presenza in Perugia nel giorno dell'esame del Ditrocchio, quindi è una circostanza rilevante. Non rileva assolutamente che il Ditrocchio sia stato richiesto di archiviazione, che la competenza non sia la sua.

G.I.P.: guardi, il problema è superato dal fatto che il dottor Vitalone ne ha già parlato, in questo momento, ha già parlato di questa cosa, per cui adesso produce il documento, il documento

c'è. Io invito le parti se sono interessate a consultare questo documento, il discorso è finito, è un problema dialettico fuori termine.

Vitalone: Consigliere Materia, mi perdoni, io.

G.I.P.: sì, ma passiamo ad altro.

Vitalone: volevo soltanto richiamare l'attenzione del Pubblico Ministero, perché non è il fatto che Ditrocchio sia un teste.

G.I.P.: dottor Vitalone, il processo lo conosco, so quale è il ruolo, la posizione Ditrocchio.

Vitalone: no, c'è un fatto che forse lei non conosce, che la perizia disposta da lei, l'intercettazione, la trascrizione peritale svela un grossolano errore dei periti.

G.I.P.: ho anche quella, ce l'ho in Camera di Consiglio, la posso consultare.

Vitalone: ma io richiamo la sua attenzione perché il Pubblico Ministero ha stigmatizzato Ditrocchio, perché la parola "vigile" è diventato Vitalone e il piccione si è posato non sulla spalla del vigile, ma di Vitalone, ma c'era un vigile di passaggio. Insomma è una curiosità che ha lasciato, ha solcato la vita di una persona che è un servitore dello Stato, che ancora l'altra sera è venuto a trovarmi presso la mia abitazione,

tremava, perché dice: "ma qual è la ragione per la quale sono stato esposto a questa ignominia dell'incriminazione?". Comunque, questo è il documento.

G.I.P.: sono annotazioni a margine, il fatto specifico.

Vitalone: Presidente, guardi, queste sono ... le intercettazioni lei ce l'ha già, se le vuole, tra l'altro richiamo alla sua attenzione, se lei rileggerà lo scritto di questo verbale di questa udienza, richiamo alla sua attenzione che il fatto della fiabesca, della affabulazione di questa creatura, di questa ragazzina è svelata dall'altra telefonata, è svelata dall'altra telefonata che noi vi abbiamo chiesto fosse trascritta, quella precedente, e dimostra che la ragazzina non stava all'una a casa sua, ma stava alle dieci e mezza. Ed è dimostrata, soprattutto, da una circostanza. Forse potreste interrogare il Presidente Andreotti, perché viene evocato dalla bambina, vuole che io illustri il passaggio?

G.I.P.: ripeto, questo, dottore, è un argomento di discussione, cioè, più che di argomentazioni difensive sue, per il resto il documento c'è, la trascrizione l'abbiamo. Ripeto, io presumo di

essere in grado di valutare quello che c'è negli atti.

Vitalone: il signor Abbatino è stato oggetto di varie riflessioni in sede di richieste di archiviazione, noi non conoscevamo tutto Abbatino, abbiamo avuto modo di conoscerlo soltanto con il deposito degli atti e questa è una scheda che è dedicata monotematicamente ad Abbatino. In più, Consigliere, vi sono due schede, perché lei ricorderà che Abbatino fa riferimento alle circostanze da lui apprese circa l'omicidio Pecorelli, in occasione di una detenzione comune con Giuseppucci. Dagli atti del processo risulta che Abbatino e Giuseppucci furono detenuti in una sola circostanza, in due circostanze, la prima non è significativa perché è antecedente all'omicidio Pecorelli, la seconda circostanza è nel periodo che va dal 22 al 29 gennaio '80 e non mi risulta, per le ricerche che siamo stati in grado di fare noi, che vi siano state trasmissioni televisive relative al caso Pecorelli. Se voi potrete riscontrare, con i mezzi di cui disponete, avete fatto l'indagine sul caso Chicchiarelli, che quella settimana non furono fatte trasmissioni televisive, avete una prova palmare della falsità

di Abbatino. Ne avete molte altre e sono illustrate in quella scheda, questo vi dimostrerebbe che Abbatino ha mentito nell'attribuire a Giuseppucci una confidenza che Giuseppucci probabilmente non gli poteva fare. E' detto, è detto.

G.I.P.: dottore, quante cose.

Vitalone: sempre Abbatino, adesso le darò la, diciamo.

G.I.P.: sì, ma io la invito veramente adesso a stringere un po', non la produzione o la consegna di documenti, ma.

Vitalone: pochissime cose. Allora questa, Consigliere, riguarda, è una scheda che dimostra l'erroneità dell'affermazione, secondo cui Abbatino riscontrerebbe Mancini. Questa è una produzione nuova, mi auguro che il Pubblico Ministero non vi si opponga, perché è un'indagine difensiva che è stata fatta allo scopo di verificare l'affermazione del Mancini, secondo la quale De Pedis vantava non soltanto amicizie con Claudio Vitalone, ma anche con Gianni Letta, Adriano Testi e che il capo della Polizia aveva rapporti con Nicoletti. Sono le risposte rese dagli interessati, interpellati ai sensi

dell'art.38 delle Disposizioni di Attuazione. Sono tre secche perentorie smentite, alle affermazioni dei cosiddetti collaboranti. Siccome sono gli originali pregherei di non disperderli. Senta, io mi, eviterei di. L'ultimo argomento, taglio gli altri, affidando alla sua benevola comprensione lo sfogo.

G.I.P.: no, ma io non la invito a tagliare nulla, io la prego di essere sintetico nell'esposizione del contenuto.

Vitalone: non voglio alterare neppure il ritmo di questo vostro lavoro, però, siccome ieri vi è stata una lunga riflessione del Pubblico Ministero Cannevale sulle interferenze subite dalla signora Moretti, i tentativi di interferenze che hanno riguardato anche i miei difensori, qui non c'è una scheda, c'è soltanto una brevissima didascalica spiegazione. In un rapporto della DIA, è questo che vorrei fosse compreso anche per cogliere il clima nel quale si sono verificate alcuni deragliamenti delle indagini, la Moretti ha falsificato la prova circa le interferenze che lei avrebbe subito e questo risulta documentalmente dagli atti, perché il discorso "m'ha mandato Taormina, m'è venuto Vitalone",

è chiarito, e mi duole che non sia presente il dottor Cannevale, nel verbale reso dalla collaborante esattamente l'8 maggio, perché l'8 maggio il Pubblico Ministero, giustamente, avendo raccolto queste affermazioni: "m'è venuto sotto questo, m'è venuto quello", e avendo scritto la DIA, avendo scritto la DIA, viene più volte fatto riferimento la circostanza secondo la quale il dottor Vitalone, attraverso il professor Taormina, che a sua volta si è fatto fare da tramite dall'avvocato Ruggero, difensore della Moretti, si fosse offerto di patrocinare questa ultima. Le risparmio il resto, perché il resto è una ludica descrizione delle interferenze che io avrei consumato per assoggettare a controllo la collaborante, la quale collaborante, interrogata dal Pubblico Ministero il giorno 8 maggio dichiara: "le do lettura di brani della conversazione telefonica intercettata tra lei e Mancini Antonio, dal carcere, le conferma?", "sì, la confermo, però debbo precisare che rispondendo ad Antonio che non mi aveva telefonato l'avvocato Coppi, bensì l'avvocato Taormina difensore di Vitalone, sono incorsa volutamente in una inesattezza. Per brevità ho detto ad Antonio che

mi aveva telefonato Taormina, ma in realtà non mi aveva telefonato lui direttamente, bensì un'altra persona, precisamente l'avvocato Merlino, che mi riferiva che l'avvocato Taormina era disposto ad accettare la mia difesa, a differenza dell'avvocato Coppi che l'ha rifiutata".

G.I.P.: ma io questi verbali li conosco.

Vitalone: bene, Consigliere però c'è un dato.

G.I.P.: sì, sì, ho capito.

Vitalone: no, c'è un dato, mi perdoni, ed è l'ultima cosa che io dico e la dico. Consigliere questa, ed è l'ultima cosa che si riferisce all'argomento, io raccomando la sua attenzione anche ai fini della valutazione sulla opportunità dell'accertamento peritale, incidente probatorio che le è stato richiesto ieri, anche ai fini della decisione che lei dovrà rendere sulla richiesta di incidente probatorio. Ma come nasce questa storia? Non nasce certamente né per Claudio Vitalone, né, tanto meno, per il professor Taormina, al quale io porgo le mie scuse, perché io sono rammaricato che il suo nome sia stato ingiustamente coinvolto in una vicenda alla quale egli è polarmente estraneo, ma per una ragione molto diversa, che dovrà essere accertata in questo processo, perché

questa storia nasce nel contesto di una dichiarazione della Moretti all'avvocato Merlino, dichiarazione che è obliterata nel testo della registrazione, ma che provoca una risposta di questo taglio: "io domattina te faccio contatta' da Coppi e da Taormina" ed affermazione coerenti. Ora, io non faccio il processo al Pubblico Ministero, perché è il Pubblico Ministero che fa il processo a me, però vorrei invitare il Pubblico Ministero a riflettere pacatamente, perché questa signora Moretti probabilmente ha introdotto degli elementi micidiali di menzogna in questa storia, perché ha fatto credere da un lato al Mancini che era vessata dalle pressioni di Claudio Vitalone, dall'altro ha riferito al suo avvocato delle circostanze non meno gravi, quelle che hanno indotto il suo avvocato ad una reazione così vibrante e perentoria. Ecco perché io dico, quando si discute come si è discusso ieri delle affermazioni della Moretti, penso che i miei difensori poi verseranno delle schede monotematiche sia sulla Moretti che su altri, occorre avere grande attenzione perché vi è stato un inquinamento grave di questa prova. La collaborante è sicuramente autrice di

mistificazioni, questo è quello che gli atti rilevano. Io qui mi fermo, perché questo è il mio ruolo.

Avv. Taormina: io voglio precisare che non conosco l'avvocato Merlino e che mai ho avuto occasione di parlare con l'avvocato Ruggero della signora Moretti o di qualunque altro interessato a questo processo. Per cui io chiedo che di questa dichiarazione, come di quelle alle quali in ultimo ha fatto riferimento il dottor Vitalone, sia fatta trasmissione al Pubblico Ministero per gli opportuni accertamenti.

G.I.P.: su questo, come su altre richieste, mi riservo di decidere all'esito.

Vitalone: se ci sono domande io sono pronto a rispondere, mi augurerei che ce ne fossero.

G.I.P.: da parte mia no, se ci sono altre domande? Allora, se non c'è altro possiamo chiudere qui l'interrogatorio. **Pubblico Ministero:** se vuole che esprima il parere su questi documenti, su questa acquisizione.

G.I.P.: sì, è stato un interrogatorio un po' anomalo, ma direi, comunque, nella, come dire, non contrario a legge, una forma un po' anomala nel cui l'interessato si è servito di copie del

fascicolo processuale e le ha consegnate al Giudice. C'è soltanto qualcosa di nuovo che è costituito da queste tre dichiarazioni, che adesso, magari, siccome sono le 12.29, potremmo avvicinarci all'intervallo anticipando, poi, l'orario della ripresa pomeridiana, gli interessati possono consultare ed eventualmente fotocopiare. Allora, a questo punto, se non ci sono altre cose possiamo sospendere l'udienza e riprendere alle 14,30.

G.I.P.: il Senatore Andreotti è assistito dall'avvocato Coppi, quindi possiamo dire che rispetto a stamattina è assente l'avvocato Bellini per il verbale. Non è presente l'avvocato Taormina, sono presenti le stesse persone di stamattina per il resto. Allora, possiamo iniziare con l'intervento della Parte Civile a cui do la parola.

Parte Civile Ferrazza: comincio io per la Parte Civile, e comincio precisando una cosa e cioè che non ho preparato alcun tipo di discussione, gli appunti che ho davanti li ho presi tra ieri ed oggi e questo per un motivo molto mirato. La Parte Civile e ci tengo ribadirlo in questa sede, si presenta a questo processo senza alcuna

convinzione preconcetta e tutte le domande che io ho rivolto e ho ascoltato con attenzione, quelle rivolta dall'accusa come dalla difesa, erano mirate a cercare di comprendere perché elementi per giungere ad un dibattimento io credo che indubitabilmente vi siano. Noi abbiamo le testimonianze di svariati collaboranti o pentiti, come li vogliamo definire, e questo forse sarebbe il meno, ma l'elemento di maggiore rilievo è che queste testimonianze vengono raccolte in due ambienti del tutto distanti tra loro, se non per un collegamento che in una certa epoca storica è stato costituito da un personaggio di nome Pippo Calò, e cioè da una parte abbiamo dei pentiti di mafia che parlano di questo omicidio, dall'altra abbiamo dei delinquenti della Banda della Magliana, definiamoli così anche se poi si faceva una distinzione tra i .. quelli della Magliana vera e propria, comunque, delinquenti della Banda della Magliana che anche essi parlano. Tutti portano delle testimonianze de relato ed io vorrei dire, anche a non voler credere necessariamente che se un uomo onore parla ad un altro uomo d'onore questo necessariamente vuol dire che dica la verità, però dico è comunque sufficiente per

richiedere la ricerca di riscontri, per richiedere un approfondimento. Quando questi riscontri in qualche modo vengono da un importante pentito della Banda della Magliana e poi anche dall'ex compagna di Danilo Abbruciati, con tutte le perplessità che noi possiamo nutrire sulla spontaneità di queste dichiarazioni, noi dei dubbi sulla loro veridicità in un senso o nell'altro dobbiamo nutrirci. Non possiamo, in questa fase, fermarci a delle registrazioni, non possiamo e non vogliamo noi, come Parte Civile e in questo senso ci rivolgiamo al Giudice per le Indagini Preliminari, fermarci in questa fase, perché noi a questo punto desideriamo sapere se è vero o non è vero quello che hanno detto i collaboranti ed andare oltre, perché stabilito che sia vero che l'hanno detto e che l'hanno sentito dire, cioè che hanno detto, sicuramente hanno detto, stabilito che sia vero che lo hanno sentito dire, questo non ci sarà sufficiente per stabilire che quello che gli è stato riferito sia vero e noi faremmo di tutto per scoprire anche questo. Qualcosa è emerso dall'istruttoria. Il riscontro obiettivo dei proiettili Gevelot, non è di piccola vaglia, perché si trattava di proiettili di una certa

epoca, di non recente fabbricazione, si tratta di proiettili che vengono trovati, è inutile che vi richiamo la requisitoria, vengono trovati in un deposito dove tanti elementi portano a ritenere, potesse far capo Danilo Abbruciati e lo stesso Massimo Carminati direttamente. Cioè, per essere chiari, io ritengo che sul discorso della provenienza da ambienti mafiosi, non diciamo dalla mafia, ma da ambienti mafiosi, nel piano di uccidere Mino Pecorelli, ci siano elementi più che sufficienti comunque più che sufficienti per andare in dibattimento. Sul fatto che questi ambienti mafiosi si siano serviti anche di un supporto logistico della Banda della Magliana anche è credibile per tanti motivi e ne abbiamo anche qui i riscontri, anzi, abbiamo perfino quel riscontro obiettivo che è causato dal munizionamento dell'arma, oltre che dalla particolarità delle testimonianze che fornisce Fabiola Moretti e lo stesso Mancini. In tutto questo si introduce il problema del movente, perché la mafia doveva uccidere usando la Banda della Magliana è ovvio, voleva un supporto logistico romano, voleva stringere rapporti con la Banda della Magliana, ma perché ambienti mafiosi

volevano uccidere Mino Pecorelli? Ci dicono i pentiti di mafia, e poi lo confermano in varie occasioni i pentiti della delinquenza comune, perché si voleva rendere una cortesia all'Onorevole Andreotti e che questa cortesia era stata sollecitata dall'Onorevole Vitalone. Sul punto, noi abbiamo queste dichiarazioni, abbiamo queste voci che giravano e possono essere credute o meno ma vanno comunque sottoposte al vaglio del dibattito. Il problema che mi sono posto è questo: per quale motivo, attualmente non dico asseribile, ma perlomeno ipotizzabile, perché in questa fase dobbiamo trovare un motivo ipotizzabile ragionevolmente, e che trovi un qualche riscontro nelle carte processuali, per quale motivo una persona come l'Onorevole Andreotti, che aveva affrontato notevoli scandali già nella sua carriera politica, poteva giungere non dico a fare arrestare, a far chiudere la testata, a togliergli i finanziamenti, a rendergli la vita difficile, ma a fare uccidere un giornalista? Per quale grave motivo e per quale motivo in questa situazione si sarebbe dovuto servire, eventualmente, dell'Onorevole Vitalone? Sul punto, l'Onorevole Vitalone tende ad escludere

un suo coinvolgimento organico con la corrente andreottiana. Io dico in tutta franchezza e comprendendo il dramma umano della persona, io dico non basta che lui dica oggi che non ha mai avuto nessun contatto con la corrente andreottiana, che lui come tecnico di livello e di pregio viene semplicemente proposto, a causa della sua conoscenza personale con l'Onorevole Andreotti quale candidato, perché quello che si evince dagli stessi articoli che pubblicava Pecorelli e comunque da quella che era la voce comune fin negli anni ottanta, fino alla fine degli anni settanta, c'era un legame stretto e strutturale, dice: "ma voi fate un processo sulla voce comune?". No, noi non facciamo un processo solo sulla voce comune, io, in questo momento, sto affrontando un problema diverso, sto cercando un movente, perché io dico i riscontri sul fatto, dal punto di vista testimoniale, ci sono e sono sufficienti per andare al dibattimento, gli dobbiamo trovare un supporto logico, perché delle due l'una o vi è stato con complotto del quale l'Onorevole Vitalone ha parlato più volte, o vi deve essere comunque stato un movente e che vi sia stato o non vi sia stato un complotto, qualcuno

che ha insufflato nelle orecchie dei pentiti il fatto di dire qualcosa, non esclude comunque che determinate vicende possono essersi verificate e quindi, comunque, torniamo al movente. Io dico, i legami tra l'Onorevole Vitalone ed Andreotti forse scavalcava addirittura la corrente andreottiana..

G.I.P.: avvocato Ferrazza, un attimo, perché vedo che la Difesa di Vitalone non è rappresentata.

Parte Civile Ferrazza: nella requisitoria il Pubblico Ministero ricorre gioco forza, a volte, all'elemento a contrario e vorrei farlo anch'io adesso. Cioè io ho trovato troppo strano questo continuo negare e precisare da parte dell'Onorevole Vitalone le sue distanze, non soltanto la corrente andreottiana che secondo me come corrente c'erano, perché, secondo quello che è il mio parere, naturalmente, lui aveva un collegamento diretto con l'Onorevole Andreotti o i contatti necessari con le persone che comunque c'erano intorno all'Onorevole Andreotti, però il suo era un rapporto diretto, per cui lui era parte della corrente andreottiana, perché era nella corrente, era nell'entourage dell'Onorevole Andreotti, ma non era organico all'arresto e questo sotto certi aspetti ne faceva una persona

più affidabile e comunque aveva dei compartimenti stagni, con tutti gli altri elementi, sotto certi aspetti forse anche meno affidabili. Però, ho trovato strano quell'insistere sul discorso dalla sua estraneità dal mondo politico e dal mondo politico andreottiano, quindi dall'attività politica e dall'interesse per l'attività politica, perché in questa fase processuale mi riesce, nonostante tutto, molto difficile crederci. E conseguentemente, nel momento in cui vedo questa energia nel cercare di respingere un'appartenenza politica, che comunque sia ammessa, non porterebbe a conseguenze più di tanto gravi, mi fa pensare che il riconoscere un simile tipo di legami sia visto come pericoloso, così come si è visto come pericoloso il poter ammettere un legame di amicizia con i due o con uno dei due fratelli Salvo, quando infondo, vista l'epoca, visto quello che rappresentavano i Salvo, non costituiva più di tanto un elemento negativo, erano tra le persone più importanti d'Italia, erano sicuramente democratici cristiani, quindi non c'era un che di particolare nell'ammettere questo rapporto. Così come nelle dichiarazioni dell'Onorevole Andreotti, nei confronti

dell'Onorevole Vitalone, io vedo anche una certa volontà di raffreddare quelli che furono i rapporti di un tempo. Questo è molto più evidente nelle dichiarazioni rilasciate al Pubblico Ministero, e penso che sia intervenuta, nel frattempo, una adeguata riflessione, perché nelle dichiarazioni che noi troviamo agli atti, raccolte dal Pubblico Ministero, noi vediamo una notevole imprecisione nello spiegare perché si arrivò alla candidatura dell'Onorevole Vitalone, che in fondo, come ha spiegato poi qui in aula, invece, era abbastanza naturale: ci serviva un Magistrato di nome, affidabile, onesto, d'immagine, perché la sinistra stava conducendo una battaglia sul partito dei Magistrati, per capirci e noi dovevamo avere la nostra fazione, è normale, è perfettamente ragionevole. Ma anche in questo senso l'Onorevole Andreotti tende a dire, comunque era un contatto così, non molto stretto, non molto confidenziale, non mi sono sprecato più di tanto, l'ho passata alla segreteria politica, perché non essendo una persona che portava dei voti, ma anzi, al quale doveva essere dato un collegio sicuro, lo doveva decidere la segreteria politica. Ora, io non credo che la segreteria politica democristiana

senza una potente pressione, intervento giustificatissimo da parte del Senatore Andreotti, avrebbe dato un collegio sicuro ad un candidato romano, affrontando tutti gli altri problemi che c'erano, perché non lo conoscevano, perché chi lo conosceva bene era il Senatore Andreotti e persone, anche per altri motivi, del suo entourage. E allora perché non dirlo anche questo? E perché quando arriviamo alla nomina di Ministro, anche quello mi riesce francamente difficile comprendere perché non si voglia ammettere un interessamento alla nomina a Ministro. Non ci sarà stato, ma agli atti delle carte processuali mi sembra poco credibile. Io non faccio le indagini, io sto solo dicendo che nel momento in cui ci sarà la formazione delle prove in dibattimento, questo dovrà essere adeguatamente valutato, ma vogliamo valutarlo, perché se non fossero emersi questi problemi qua, nemmeno ci sarebbe stata la necessità di valutarli dopo in dibattimento. E invece sono emersi e ci hanno messo notevoli dubbi. E poi, ho cercato di capire quale poteva essere il motivo. L'Onorevole Andreotti mi ha sempre compito per due motivi fondamentali, nonostante io come tanti, ma sempre

seguendo la voce comune, perché poi non ho notizie riservate, informazioni riservate sul suo conto, quindi quello che è la voce della strada, quello che ne dicono i giornali, amici o nemici, leggendo anche tra le righe, mi ha sempre dato l'impressione di una persona ovviamente di grossa capacità politica, privo, come ogni grande politico, forse, di grandi scrupoli politici, con una capacità incredibile di affrontare le avversità, per cui mi chiedevo quale scandalo così enorme lo poteva colpire e poi ne conosco la convinta adesione alla fede cristiana che condivido, perché da questo notizia di fonte diretta lui è un convinto cristiano ed allora, visto che noi ci poniamo il problema se lui possa aver dato, se non l'ordine, almeno l'input, che ha portato alla morte, all'uccisione di Mino Pecorelli, e per quello che ho fatto le domande che attenevano al periodo storico e ho anche avuto informazioni delle quali mi ero completamente dimenticato.. Nel '79 il momento è molto delicato, non soltanto per l'emergenza delle Brigate Rosse, ma perché nel '75 il Partito Comunista aveva fatto il famoso balzo in avanti, che aveva un po' terrorizzato l'altra metà del Paese. Poi c'è il

governo dell'unità nazionale ispirato da Moro, che comunque aveva una concezione diversa, perché lui aprì il compromesso storico, lei, Senatore, se non sbaglio, era all'alleanza tattica. Infatti, quando arriva il '79 cominciano a crearsi le condizioni per una rottura, lei si rende conto, e lo ha detto lei, interrogato da me, che era un po' in calo il Partito Comunista, perché questa sua posizione ambigua, di sostegno da una parte e di lotta ... dall'altra, aveva ingenerato nei ceti più moderati un dubbio, ma lei fa qualcosa di più: crea le condizioni perché si arrivi alla frattura, perché lei possa dire "signori, qui sta per sorgere una maggioranza, andiamo ad altre elezioni". Ora non è una mia invenzione, Senatore, perché di quegli ambienti io ho fatto parte e la notizia era data per certa al massimo livello, che la scissione nell'ambito del Movimento Sociale, e questo me lo disse anche il compianto Almirante, ne era convinto, fosse stata guidata da lei o comunque dai suoi ambienti, per fornire un supporto di destra democratica che consentisse in qualche modo, io lo so che questa può essere fantà.. e fantascienza, torno a ripetere che sto ponendo la possibilità di un fine ipotizzabilmente

accettabile per fare un atto così grave, un atto così grave da una persona come il Senatore Andreotti. Ed io dico che in quel momento era in ballo molto, perché un eventuale scandalo grave che avesse potuto portare a ritenere l'opinione pubblica che la Democrazia Cristiana e l'Onorevole Andreotti in particolare, avevano, prima di tutto, consentito ai Servizi Segreti di rimaneggiare le carte e di far giungere dei rapporti, dei verbali d'interrogatorio dell'Onorevole Moro edulcorati, ridotti, concentrati, diversi da quelli che effettivamente c'erano. Se l'opinione pubblica avesse appreso questo e avesse appreso in più che vi era il fondato sospetto, questo non dico avesse avuto la prova certa, ma semplicemente il fondato sospetto che l'Onorevole Moro, parliamo del '79, fosse stato lasciato uccidere proprio per evitare che uscisse e potesse portare fuori i suoi verbali, potesse confermare quello che aveva detto, e potesse uscire come un leone che era stato chiuso in gabbia, pieno di astio nei confronti dei suoi compagni di partito, in quel momento credo che le elezioni nel '79 avrebbero avuto un esito del tutto diverso e non avrebbe avuto un capovolgimento che, dico la verità,

all'epoca non mi avrebbe fatto piacere, non è per questo che lo sto dicendo. Dico che il problema c'era ed era un problema enorme, che non coinvolgeva solo l'Italia, perché significava in quel momento portare l'Italia nell'altro campo, cosa che non era consentita, non ce lo dimentichiamo. Perché dico questo? Perché io ritengo che una persona che abbia della ragion di stato un altissimo concetto, nel momento in cui vede posto a rischio lo Stato, non il proprio governo, ma lo Stato, perché questo significava a quel punto, potrebbe forse e senza forse ed io non dico che lei l'abbia fatto, dico che è ragionevolmente ipotizzabile, potrebbe forse, e senza forse, arrivare anche a un'azione di questo genere, che interessava lo Stato ed interessava gli alleati che lo Stato sostenevano. D'altra parte, questa ipotesi, se mi consentite è perlomeno valida, come quella che lui volesse allontanare da sé semplicemente lo scandalo Moro, io dico che questo è molto di più, io dico che questo è molto di più e lo dico e mi sono posto il problema di cercarlo proprio per le valutazioni sulla sua persona che ho fatto prima. Ma, d'altra parte, altrimenti, qualcuno mi deve

spiegare il perché sorge un processo di questo genere, il perché un Buscetta e un Badalamenti si svegliano un giorno, un Cancemi si svegliano un giorno e cominciano a parlare dell'omicidio Pecorelli. Dice: "qualcuno glielo ha suggerito", io non voglio tanto dire chi, perché emergono sempre i soliti Servizi e a questo proposito apro una piccola parentesi, io non svaluto la figura del Generale Dalla Chiesa nel momento in cui ritengo che lui avesse gli originali dei verbali, cose di cui tra l'altro sono convinto e avesse dato qualcosa che non gli originali, perché torniamo allo stesso discorso: il senso dello Stato. Lo stesso Carabiniere, lo stesso Carabiniere che è legato ai Servizi Segreti o che non è legato a loro, che cos'ha? E' servitore di chi? Di legge? Forse, ma principalmente dello Stato, lui è la principale salvaguardia dello Stato e nel momento in cui alcune carte potrebbero rovinare lo Stato, ma perché, soprattutto se i suoi superiori glielo ordinano, perché le dovrebbe rivelare? Non farebbe in quel momento il suo dovere e questo ci porta poi al problema famoso dei Servizi deviati. I Servizi non si deviano da soli, ma chi glielo fa fare? I Servizi sono

deviati da chi li comanda, e quindi non sono deviati, sono mandati in una direzione o nell'altra. E voglio dire qualcosa di più, che a voler sollevare un complotto nei confronti del Senatore

Andreotti e l'Onorevole Vitalone non c'era bisogno, né della Banda della Magliana, né della mafia siciliana, bastava rivolgersi ai soliti Servizi deviati, tanto più che eravate stati, che tutti e due gli indagati erano stati coinvolti nella questione della spaccatura del SID, Miceli da una parte, Malitti dall'altra e ve ne siete lamentati più volte in questo procedimento, l'Onorevole Andreotti dicendo che OP lo attaccava, perché lui aveva rimosso il Generale Miceli dal suo posto e il Generale Miceli era molto amico di Pecorelli, e anche Dalla Chiesa era molto legato a Pecorelli, e non era l'unico Carabiniere ad essergli legato, ma neanche dicendo che lei aveva partecipato a quel processo, aveva addirittura alla fine chiesto una serie, esaminato il coinvolgimento del Sid, nell'ambito del golpe Borghese, se ho capito bene, e che quindi avevano buoni motivi per avercela con voi. Ad un complottista non sarebbe stato necessario

coinvolgere la mafia siciliana, la Banda della
Magliana o addirittura tutti e due insieme,
sarebbe bastato prendersela con qualche altro
povero agente deviato, che aveva agito, magari, di
testa sua. Allora, torno a ripetere, perché sorge
una vicenda così intricata, per quale motivo?
Sarebbe servita un'organizzazione che potesse
raggiungere sia Buscetta, sia Cancemi, sia
Badalamenti, sia, non dico tanto la Moretti,
perché si dice che quello è stato un frutto della
Procura della Repubblica, ma Mancini no, qualcuno
lo doveva comunque raggiungere, almeno il
Mancini. Ora, è chiaro, la CIA, i Servizi
Segreti, i narcotrafficienti, tutti hanno questa
potenzialità, ma io torno a richiedervi, perché?
Allora, dice, è la mafia che ha voluto inguaiare
il Senatore andreotti perché si voleva vendicare
di una dura battaglia che il Senatore Andreotti
gli aveva fatto, e qui voglio fare due
considerazioni. In primo luogo, in questo caso
non avrebbero avuto nessun motivo di coinvolgere
l'Onorevole Vitalone, perché non c'è nessun
motivo, perché almeno, sostiene l'accusa,
Andreotti aveva contatti diretti con i Salvo,
aveva dei contatti, addirittura, diretti, con

alcuni capi mafia, che bisogno ci sarebbe stato dell'Onorevole Vitalone? Che esce fuori solo perché qualcuno parla di lui. Altra cosa che voglio notare e che è stata sottolineata sia dal Pubblico Ministero, sia dal collega Galasso nelle loro domande, si suppone, si avanza l'ipotesi che la sua lotta alla mafia sia iniziata quando, dopo una lunga guerra di mafia, determinate fazioni hanno preso il sopravvento su altre, non a caso questa è la guerra che conduce poi al pentimento, con virgolette o senza virgolette, di Buscetta che conduce tante altre persone a parlare, fosse anche perché ormai estromise da Cosa Nostra, e anzi in tal modo salvavano la vita e qualcos'altro. Si potrebbe anche ragionevolmente ipotizzare che queste persone volessero comunque certamente fare una guerra, ma le persone, i capi mafia a cui lei ha fatto una guerra dura, non sono quelle, se togliamo la vicenda di Totò Riina, che non è ininfluyente, ma non è nemmeno tota pars di quello che sarebbero stati i suoi rapporti con Cosa Nostra, sono state lotte che hanno riguardato la mafia vincente e che probabilmente era quella che aveva reciso i legami proprio con i soggetti che avevano una vicinanza organica con gli

ambienti democristiani. Se vogliamo dire che la mafia l'ha voluta attaccare, la mafia l'ha senz'altro voluta attaccare, ma non so in che misura poteva utilizzare pentiti come Buscetta, perché non era quella mafia lì che lei attaccava e non aveva attaccato la mafia. Anche lì lei è stato, mi permetta, io non voglio assolutamente, lo dico serenità e senza assolutamente nessuna finalità offensiva, però quando le sono state fatte le domande: "ma parlava durante la guerra di mafia con Lima dei problemi della mafia e lo Stato non sentiva in quel momento di essere sotto attacco?". Io mi rendo conto che i problemi di mafia sono andati peggiorando col tempo, però anche all'epoca erano chiarissimi, anche lì la sua risposta mi è sembrata stranamente sfuggente. Sarà anche vero, ma allora vi dovrei attribuire un'inaccettabile leggerezza in un periodo che comunque era gravissimo, allora io dovrei ritenere che lei sia stato veramente il prototipo del politico democristiano, che di ultima generazione, che un po' tutti disprezziamo, perché l'unica cosa che interessava era il potere per il potere, e magari per la possibilità di sviare finanziamenti e cose del genere, cosa che

io non ritengo, ho detto ben altro io., Ed allora perché negli anni ottanta si sarebbe preoccupato così poco del problema mafioso? Questo anche non riesco a comprenderlo e desidero capirlo. Io non sto arrivando a delle, sto ponendo dei problemi che emergono dalla carte processuali e che non trovano soluzione dalle carte processuali, e che devono trovare una soluzione nel dibattimento. Sul punto vorrei dire un'ultima cosa, Onorevole Vitalone, io non sono rimasto indifferente ai problemi umani che lei ha sollevato, ma mi ha colpito in negativo molto una osservazione. Quando lei ha detto che il killer era un estremista di destra e lei ha condotto sin dall'epoca del golpe Borghese una dura lotta contro gli estremisti di destra. Ora, altra considerazione, che era tutta un'altra generazione, con tutte altre motivazioni rispetto ai Concuteri, rispetto a Delle Chiaie (o simili), ma mi ha colpito molto questo: lei ha detto, "io ho chiesto venticinque anni nei confronti di Delle Chiaie e tanti tanti anni l'ho De Rosa e tutti gli altri". Se la memoria non mi inganna quel processo si concluse con l'assoluzione di Delle Chiaie, se quello, quelli che li hanno

seguiti, perché Delle Chiaie lo incontro anche ogni tanto per strada, ha presentato il suo partito politico, quindi non mi risulta che sia dentro e qui si è detto tutto e il contrario di tutto, e anche di tanti altri, quando erano latitanti, nel momento in cui s'è cercato il riscontro, nulla vi era. Eppure lei ha detto testualmente: "quando mai", riferendosi al killer di Pecorelli e per altro di altra generazione, dice: "quando mai mi sarei mischiato con questa feccia?", e lei si riferiva a persone che anche all'epoca non erano imputate di criminalità comune, per cui già socialmente potremmo definirli feccia, no, lei parlava di persone imputate di reati politici, sia pure in prossimità di giungere a fatti di sangue, ma imputati di reati politici, eppure ritenne necessario e giusto e lei dice, che c'entra collega? Perché sto cercando di inquadrare la necessità di andare al dibattimento e sto cercando di far capire che una persona che spiega il suo dramma umano, ma nel contempo dimentica quello che potrebbe essere stato il dramma umano di altri, analogo, anche dopo che c'è stata un'assoluzione, non si può poi lamentare più di

tanto perché si vuole andare al vaglio del dibattimento, non è giusto, non è equo.

Vitalone: 197 anni di reclusione sono stati comminati dalla Corte d'Assise di primo grado.

Parte Civile Ferrazza: di primo grado, ma comunque, comunque, Senatore, lei ha detto, e qui chiudo perché sarebbe ingiusto farla più lunga, ha detto: "io affronterei anche l'ergastolo per poi arrivare alla verità", era il termine feccia che mi colpiva nel momento in cui si poneva il dramma umano, capito? A questo punto voglio dire solo un'ultima cosa, le notizie venivano palesemente fornite da spezzoni di Servizi Segreti, Micheli, Dalla Chiesa, Varisco e altri Carabinieri avevano stretti legami con Pecorelli. I Servizi Segreti, si sa, ne fanno di cotte e di crude, ma nel farne di cotte e di crude hanno accesso anche a tanti documenti autentici, a tante informazioni riservate autentiche e forse quello è una pista che nel dibattimento bisognerà in qualche modo approfondire, forse si sarebbe dovuto farlo un pochino di più in sede di indagini preliminari, anche se è il nuovo codice che riduce le indagini preliminari a una ricerca di fonti di prova e non ad una elaborazione delle prove come avveniva nel

vecchio, e questo la Procura l'ha fatto. Conseguentemente e aggiungendo questo, che rende molto credibile, cosa? Il fatto che Pecorelli avesse in quel momento delle informazioni vere, riservate, eclatanti, tanto che in primo luogo parlò di notizie che se pubblicate l'avrebbero portato a morire, in secondo luogo il giorno della sua morte, quasi preso da una smania frenetica volle incontrare tutti i suoi familiari, almeno tutti quelli che riuscì a incontrare, dandogli degli appuntamenti frenetici da un'ora all'altra, per poi parlare quasi del più e del meno. Perché? Aveva paura? Sentiva qualcosa? Sicuramente si rendeva conto che aveva in mano qualcosa che lo poteva portare a essere ucciso. Io credo che su queste cose debba essere fatta luce, vada ricercata la verità nella sua sede opportuna e cioè il dibattimento, e in questo senso mi rivolgo al Giudice istruttore.

G.I.P.: al Giudice delle Indagini preliminari, o meglio dell'Udienza Preliminare. (...) **Avvocato Galasso.** **Parte Civile Adv. Galasso:** Giudice, io proverò a ricondurre nei limiti del possibile, entro alcuni binari la discussione in questa udienza preliminare, che per qualche verso è

stata un po' alluvionale, per questo vorrei assumermi innanzitutto il compito di stabilire che il compito che spetta al Giudice dell'Udienza Preliminare, è un compito oggi abbastanza delicato, proprio perché la legge 105 del 1993, a giudizio di moltissimi commentatori, ha soppresso l'evidenza probatoria e conseguentemente ha avvicinato il provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare al provvedimento del Giudice del dibattimento. Mi soffermerò un momento su questo, perché non credo che sia indifferente rispetto a questo processo, a questa indagine. Come debba intendersi questa modifica non si ricava, a quello che ho potuto verificare dagli atti parlamentari, né mi stupisco di questo, qualche tentativo è stato fatto da alcuni commentatori, credo di potere fissare, pur non essendo, diciamo, un esperto di questa materia, alcuni punti, che sottopongo anche alla discussione dei colleghi difensori degli imputati. Questa udienza, e dunque il suo compito, non è più quello, l'udienza o il compito di sbarramento, o di controllo semplicemente formale, rispetto ad accuse chiaramente infondate o pretestuose. E' una vera e propria fase giurisdizionale di merito

sulla consistenza di giudizio, sulla consistenza dell'accusa. Quindi c'è un primo confronto da fare, che lei deve compiere, confronto tra gli elementi di prova addotti dall'accusa e gli elementi di prova addotti dalla Difesa. Un secondo punto è che le regole di questo giudizio preliminare si avvicinano a quelle del giudizio conclusivo, del giudizio del dibattimento e tuttavia l'evidenza dell'innocenza o l'infondatezza dell'accusa, rimangono come cardini di questo giudizio preliminare. Non può esserci una coincidenza totale tra la sentenza dibattimentale e la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare. Gli elementi di prova, la sufficienza, la fondatezza di questi elementi di prova, vanno valutati al fine di giustificare l'esigenza o la necessità della fase del vaglio dibattimentale, questo lo scopo, l'obiettivo, che non può essere venuto meno per l'intervento legislativo del 1993. La contraddittorietà o l'insufficienza della prova che possono portare all'assoluzione in dibattimento, perché possa rendersi superfluo o comunque ingiustificato il rinvio a giudizio, debbono essere tali da rendere complessivamente privo di significato l'impianto

accusatorio, perché sennò il giudizio coinciderebbe, non è questo il significato complessivo del sistema, e del rapporto tra udienza preliminare e dibattimento. Giudizio, del suo giudizio, signor Giudice, resta, anche dopo la legge 105 del 1993, una sorta di prognosi, certo più rigorosa, in ordine ai presupposti e agli elementi dell'accusa, ma pur sempre un giudizio prognostico sul fatto che gli elementi di prova addotti dall'accusa possano in qualche modo portare, con l'approfondimento, anzi con la formazione della stessa prova, a un giudizio di colpevolezza, ovvero che l'infondatezza di questi elementi, o gli elementi portati anche in questa sede, sono stati numerosi, almeno quantitativamente non si può non riconoscere che sono stati numerosi, da parte della Difesa giungano, ecco, nel suo giudizio ad una prognosi di probabilità invece dell'assoluzione e quindi consapevolmente dell'inutilità di un dibattimento. Io credo che l'interesse a questa delimitazione, mi rendo conto delicata, tant'è che si ragiona sull'opportunità e secondo me si ragiona seriamente sull'opportunità di rimodificare questo sistema, ma comunque attualmente, l'interesse a

questa delimitazione, voglio sottolinearlo, è di tutte le parti, anche della parte imputata, perché qui si tratta di stabilire in un processo di questa delicatezza, se il nostro sistema penale sta evolvendo o involvendo. Io credo che ci siano dei rischi seri, proprio dal punto di vista della dialettica processuale, dell'impianto accusatorio di questo sistema penale, nel momento in cui si dà al Giudice delle indagini preliminari, in realtà un compito esattamente di fatto coincidente con il compito del Giudice del dibattimento. Allora, io credo che già l'ampiezza della dialettica, delle ragioni che sono state sviluppate in questa sede a sostegno dell'accusa e a sostegno della Difesa, già l'ampiezza del materiale che è stato acquisito nelle indagini preliminari e successivamente, insomma, questa anticipazione parziale, per ciò insoddisfacente dell'istruzione dibattimentale, dimostra già un primo elemento che vorrei mettere in evidenza, che questa istruzione dibattimentale è necessaria. E' ragionevolmente necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità. Questo, cioè l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, l'accertamento pieno è ciò che chiede la Parte Civile che rappresento,

analogamente a quanto ha fatto il collega Ferrazza un momento fa, chiede di potere partecipare nell'istruzione dibattimentale in presenza di questo complesso quadro probatorio alla ricerca della verità dei fatti e delle responsabilità. Io credo che si possa aggiungere a questo il fatto che il confronto tra gli elementi di prova dell'accusa e della Difesa non mi pare, lo dico con convinzione, ma anche con prudenza, non mi pare porti ad escludere, ripeto, la necessità del vaglio dibattimentale, cioè del luogo naturale di verifica, anzi, di formazione delle prove o delle prove secondo la prospettazione dell'accusa. Mi sembra che le precisazioni, perché di questo soprattutto si tratta, mi sembra che gli elementi di contraddizione in alcune testimonianze che sono state messe in evidenza ampiamente qui, in questa sede, dagli stessi imputati e dai loro difensori, non scalfiscano il complesso dell'impianto probatorio, al punto da escludere il vaglio dibattimentale. E l'esempio delle intercettazioni ambientali, di cui in questa prima fase, in cui, delle quali nella prima fase di questa udienza si è discusso, mi pare che lo dimostrino. Anche io mi sono accostato con animo sgombro da qualunque

suggerzione alla lettura di queste intercettazioni ambientali e ho scoperto che comunque quelle che avevo, che avevo recuperato tra gli atti di questo processo, erano in realtà quelle, appunto, formulate e trascritte dai periti, cioè quelle che vengono considerate dai difensori degli imputati, erano quelle lì, e dalla lettura, io non ho avuto quindi il confronto tra due intercettazioni ambientali o tra due trascrizioni, ho in qualche modo letto quelle giuste e non mi pare di avere ricavato da questo la sensazione che si fosse in presenza o di un complotto, o di una suggerzione, o di un condizionamento, o peggio di una sorta di complicità tra il Pubblico Ministero, la Polizia Giudiziaria, la Moretti, il Mancini e via dicendo. Ho avuto, viceversa, la sensazione molto ferma, molto precisa che questo ambiente, questo ambiente così drammaticamente degradato, esprimesse un percorso difficile, tormentato, un desiderio o una paura di parlare, una diffidenza, una serie di preoccupazioni, che non solo non escludono il significato, il valore probatorio delle dichiarazioni che sono state rese e che hanno un contenuto più propriamente accusatorio, ma richiedono proprio il vaglio dibattimentale.

perché possono essere apprezzate in un modo o nell'altro, in maniera compiuta. Altro che prova del complotto o prova della irrilevanza assoluta, o della pretestuosità, o della montatura dell'accusa, non mi pare proprio, lo dico con coscienza e con prudenza. Ho fatto questo esempio, perché mi pare l'esempio più vistoso degli elementi che si sono contrapposti in questa sede di udienza preliminare. Torno un momento, quindi, ai dati di fondo. Se è questo il binario sul quale, io credo, debba giudicare il Giudice dell'udienza preliminare, io torno al punto di partenza. L'accusa di Buscetta, Buscetta ha formulato una accusa grave, pesante, ha riferito fatti conosciuti de relato da Bontade e da Badalamenti, si dice, Bontade è morto, e questo vale per molti dei capi mafia che sono stati chiamati da vari collaboratori di giustizia che provenivano da Cosa Nostra per alcune asserzioni, per la conoscenza di alcuni fatti, ma Badalamenti non è morto e quando Buscetta ha parlato non sapeva se Badalamenti avrebbe, e non lo sappiamo tutt'ora, confermato o smentito le sue dichiarazioni. Non sappiamo se lo farà, ma lo vedremo nell'istruttoria dibattimentale. (Voce

fuori microfono), può darsi, comunque sia, in ogni caso Buscetta si è esposto a essere smentito e per la sua posizione di supercollaboratore o superpentito, non era cosa da poco. Quindi non è che sono dichiarazioni fatte conosciute de relato di personaggi morti, no, uno è morto, Bontade, ma l'altro no. Per altro Badalamenti ha detto una cosa non secondaria, ha ammesso di avere avuto rapporti di frequentazione e di interessi reciproci con i Salvo. Non che questo sia, diciamo così, il riscontro dell'accusa, è un altro il terreno, però è un elemento, secondo me, non secondario, che illumina la posizione di questo personaggio nella direzione che lo stesso Buscetta ha descritto. Questa chiamata de relato, questi fatti conosciuti de relato in questi termini, hanno valore di elementi di prova. Si è occupata di questa questione una quantità non secondaria di sentenze. Dice la Cassazione che questa chiamata riguardante fatti conosciuti de relato, la cosa si richiama anche alla chiamata di correttezza, ma il principio sostanzialmente è il medesimo, deve presentare caratteri di attendibilità soggettiva ed oggettiva, lo ha detto ancora da ultimo la sentenza numero 1743 del 28 aprile '95, anche se

questa si riferisce, se non ricordo male, anzi controllo immediatamente, si riferisce all'applicazione di misure cautelari. Ma siccome io credo di potere dire che pure non coincidendo, tuttavia in qualche misura, diciamo, al giudizio prognostico del Giudice dell'udienza preliminare, in qualche modo si avvicina al giudizio prognostico sugli indizi di colpevolezza che portano all'emissione di misure cautelari, io credo che questa attendibilità soggettiva ed oggettiva, richiamata con rigore da questa ultima Sentenza della Corte di Cassazione, si possa ben applicare alla questione che abbiamo dinanzi, cioè al significato e al valore dell'accusa di Buscetta. Ma ci sono altre due sentenze che io vorrei richiamare, che mi sembrano ancora più pertinenti rispetto a questa questione. Una è la sentenza 5560 del 18 aprile '90, dove si dice: "l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo, è subordinata all'accertamento e alla sua attendibilità intrinseca e alla sua integrazione con elementi estrinseci di riscontro, ex articolo 192 terzo e quarta comma. Dalla nuova configurazione legislativa deriva l'irretrattabilità della scelta, secondo cui la

chiamata di correo può costituire valida prova di colpevolezza, quando è non soltanto attendibile in quanto spontanea, costante, disinteressata e dettagliata, ma altresì confermata di elementi estrinseci". Tali riscontri tratti dal materiale probatorio, posso desumersi sia da dati obiettivi, quali fatti o documenti, sia da dichiarazioni di testimoni o di coimputati o dello stesso accusato, purché siano idonei a fare verificare aliunde l'attendibilità dell'accusa e senza che debbano afferire direttamente al fatto reato. Tanto che una successiva sentenza, la numero 4794 del 30 aprile '91, dice che addirittura, l'articolo 195 del Nuovo Codice, nel prevedere che "il Giudice, a richiesta di parte, è tenuto a chiamare a deporre la persona alla quale ha fatto riferimento il testimone, non esclude che una volta chiamata a deporre detta persona e che questa, eventualmente, abbia escluso la veridicità di quanto riferito dal teste de relato, il Giudice possa valutare le due deposizioni, dando attendibilità a quella de relato e non a quella della persona a quale è stato fatto riferimento". Segno, dunque, che c'è un rigore giusto da parte della Corte di Cassazione rispetto alle dichiarazioni su fatti

conosciuti de relato, ma questo non vuole dire che debbano considerarsi per ciò stesso privi di qualunque valore probatorio, di qualunque senso probatorio. E quanto all'attendibilità soggettiva di Buscetta, io credo che non valga la pena di spendere molte parole. E non solo perché, come hanno richiamato i Pubblici Ministeri nella richiesta di rinvio a giudizio, Buscetta sia stato riconosciuto attendibile in numerosi processi, particolarmente nella sentenza del gennaio '92 che ha concluso, almeno parzialmente, il maxi processo, ma per due ragioni specifiche che riguardano questo processo, non l'attendibilità in generale di Buscetta. La ragione specifica che se Buscetta non ha parlato prima dei rapporti tra mafia e politica, e particolarmente del ruolo del Senatore Andreotti, ha spiegato perché e la sua spiegazione è plausibile, è ragionevole, particolarmente lo è per me che sostengo, quindi, con convinzione questo elemento, perché io ho assistito a diverse deposizioni di Buscetta e ho potuto verificare, quindi da questo punto di vista professionalmente mi sento assolutamente tranquillo, che effettivamente la preoccupazione di Buscetta non era tanto quella di parlare a rate

per procurarsi di volta in volta vantaggi che si sarebbero via, via succeduti, ma perché Buscetta, diciamo un'espressione piuttosto consistente, aveva paura di impingere in reazioni, chiamando in causa personaggi del mondo politico, in reazioni che gli avrebbero potuto procurare un danno, forse superiore a quello che temeva di ritrarre dai suoi compagni di crimine dell'epoca precedente. Quindi, rispetto a questa questione specifica, la ragione per la quale l'ha detto dopo, è stata spiegata più volte e a me sembra assolutamente plausibile. D'altra parte, posto che ci si collochi nell'ipotesi che qui è stata formulata e che quindi vale la pena di riprendere e non solo qui, che Buscetta e non so quanti altri, poi Cancemi, Di Maggio, eccetera, abbiano deciso di vendicarsi del comportamento rigoroso tenuto dal Presidente Andreotti quando appunto, nella qualità di Presidente del Consiglio, provvedeva ad emanare una serie di provvedimenti, che anche qui sono stati richiamati e che andavano contro gli interessi di Cosa Nostra, se vogliamo per un momento ritenere questa, diciamo, del complotto mafioso un'ipotesi plausibile di spiegazione, dovremmo domandarci, ed è il secondo elemento per

cui io credo all'attendibilità soggettiva di Buscetta in questo processo, perché mai avrebbe dovuto tirare fuori la faccenda di Pecorelli? Che necessità c'era? Mentre è vero, invece, nel confronto tra gli elementi di accusa e di Difesa, che esistono quelli che la giurisprudenza della Corte di Cassazione chiama rischi oggettivi o riscontri esterni a questa chiamata de relato di Buscetta. I riscontri che non debbono essere necessariamente riferiti al fatto reato, ma che mi pare confermano indirettamente il fatto reato, che viene specificatamente attribuito in questa chiamata de relato. Intanto l'ha già fatto ottimamente il collega Ferrazza, vorrei richiamare, ma solo un accenno, come si è ricostruita tutta la dinamica di questo omicidio, gli esecutori materiali, le armi. Lo ha già ricordato il Pubblico Ministero. Buscetta molte cose non le ha dette perché non le sapeva, sono venute fuori nel corso delle indagini, a cominciare dal coinvolgimento del Senatore Vitalone. E sono venute fuori con una serie di riscontri oggettivi, quanto meno rispetto al fatto che Cosa Nostra si era occupata ed interessata di questo omicidio. Da questo punto di

vista il riscontro di Cancemi non è un riscontro affatto secondario, anche perché non è completo, non è che copre integralmente le cose dette da Buscetta, le copre parzialmente, ma per quell'elemento parziale esiste un riscontro non secondario, secondo quel criterio, quel binario di scorrimento di questo genere di elemento di prova che ho richiamato poc'anzi dalla giurisprudenza della Cassazione. Viene in evidenza dopo la responsabilità, la presunta responsabilità del Senatore Vitalone, viene dopo logicamente e cronologicamente alle dichiarazioni di Buscetta e viene da un altro versante, viene dalla Banda della Magliana, dai suoi esponenti, esponenti anche di spicco, perché voglio ricordare, è agli atti di questo processo, nelle relazioni della Polizia Giudiziaria, che Mancini non era l'ultimo arrivato, lo chiamavano "accattone", ma non era uno degli ultimi della Banda della Magliana. Vengono da lì alcune dichiarazioni, anche queste de relato, ma non tutto dalla Banda della Magliana si riferisce a fatti conosciuti de relato, non tutto quello che viene. Viene dalla Banda della Magliana, ora io ho, ed invito il Giudice dell'udienza preliminare a rileggere le

intercettazioni ambientali, e a rivedere il confronto Vitalone -Moretti. Intanto per ricavarne un elemento, che gli ambienti erano talmente distanti dal punto di vista proprio fisico, geografico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dello stesso spessore criminale, talmente distanti da ritenere che davvero le due informazioni, o le due serie di informazioni che confluiscono in questo processo, non possono considerarsi combinate. Il collega Ferrazza ha già detto cosa era la Banda della Magliana, quali rapporti aveva con Cosa Nostra, a livello di vertici, della direzione criminale, degli affari, anche dei delitti. Ci sono ormai atti giudiziari con il crisma della definitività che parlano chiaro, che richiamano la responsabilità precipua di uno degli imputati di questo processo, che è Pippo Calò, personaggio sconosciuto fino all'inizio del maxi processo, eppure già attivo da anni nella capitale, tesoriere, si è detto, ambasciatore di Cosa Nostra, in realtà Pippo Calò è venuto fuori in maniera evidente, non vale la pena di soffermarsi più di tanto su questo, come colui che teneva i contatti tra gli ambienti criminali della capitale e gli ambienti criminali

siciliani, palermitani, in particolare, ma teneva anche contatti e sviluppava anche, per questo lo chiamavano il cassiere, rapporti con alcuni esponenti del mondo finanziario, del mondo finanziario torbido, per intenderci, Carboni, Pazienza, o dei Servizi, in riferimento a questi Servizi, a questo ruolo dei Servizi in questo processo nelle intercettazioni ambientali, è tanto naturale da rimanere, se mi consente Consigliere, con un brivido. Perché coloro ai quali, mi consenta questa breve parentesi, avrebbe dovuto istituzionalmente essere connesso il compito di difendere la sicurezza interna, la ordinata vita democratica in questo Paese, andavano e venivano, erano considerati, diciamo, frequentatori o conviviali abituali di esponenti criminali dello spessore di quelli richiamati nell'ambito della Banda della Magliana. Chiudo questa parentesi per dire che questo era Pippo Calò e questi erano i rapporti con la Banda della Magliana e con alcuni esponenti che vanno da Abbruciati e via, via, fino da ultimo a Carminati, responsabile di questo delitto, secondo l'accusa. E ha fatto bene il collega Ferrazza a distinguere le generazioni di quel mondo della eversione di destra, che ha

funestato il nostro paese in questi decenni, perché c'è un momento, ed è proprio il momento del delitto Pecorelli, nel quale la generazione dei terroristi di destra, della direzione del crimine politico, si intorbida, si mescola con gli affari, con la criminalità comune, con la criminalità mafiosa, con gli elementi della Banda della Magliana, perdendo, diciamo, quella tragica ideologia e stemperando questa tragica ideologia con altri personaggi che facevano di quella ideologia semplicemente una copertura per sbrogliare affari, per far soldi, per scambiare favori, anche delitti. E questo rende assolutamente credibile, se ce ne fosse bisogno, attendibile questa combinazione anche di esecutori materiali, per non parlare, perché non ne vale la pena, del riconoscimento di Angelo "il biondo", son tanto concordanti questi elementi.. Ma, questo di per sé, si può dire non è il riscontro esterno della responsabilità del Senatore Vitalone e del Senatore Andreotti, ma, intanto, io non voglio dimenticarlo, perché sarebbe secondo me assolutamente scorretto da parte di questa Parte Civile, che noi chiediamo, comunque, il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, questa è la

conclusione del collega Ferrazza e sarà la mia, quindi, io non dimentico che la Parte Civile che rappresento chieda intanto il rinvio a giudizio degli esecutori materiali e dei mandanti mafiosi di questo delitto. Quindi, soffermarsi su questo non è del tutto incongruo, perché questo è un processo che vede l'accusa rivolta a diversi personaggi. Ma, questa attendibilità, secondo me, questa notevole attendibilità dell'accusa, degli elementi di prova dell'accusa nei confronti di Badalamenti, Calò e i due esecutori materiali, uno dei quali non è presente in questo giudizio, questo non impedisce di citarlo, Carminati e Michelangelo La Barbera, si riverbera in un riscontro, io credo di natura logica, ma molto consiste, esterno anche all'accusa nei confronti degli altri due imputati, degli imputati politici, per così dire. Perché, quale sarebbe la ragione tanto pressante, tanto urgente di uccidere Mino Pecorelli, se questa ragione appartenesse semplicemente agli affari, al mondo criminale, diciamo, della vita quotidiana della Banda della Magliana e ancora meno di Cosa Nostra. Doveva esserci una ragione in più, una ragione più consistente, ben più urgente e io credo che da

questo punto di vista la conoscenza per la quale ci sono degli elementi di prova, certo negati, in parte contraddetti dal Senatore Vitalone, ma che rimangono anche piuttosto gravi in questa fase di udienza preliminare, della conoscenza del Senatore Vitalone con alcuni personaggi della Banda della Magliana; e un ulteriore elemento un altro anello di questa catena dei riscontri esterni dell'attendibilità oggettiva di quanto detto inizialmente da Buscetta e poi da altri via, via in questa direzione. Io ho visto, ho voluto vedere il drammatico confronto Moretti, Vitalone. Dico in questa sede, perché voglio essere estremamente prudente, in questa sede, dico in questa sede, che non sono affatto convinto, convinto in questo momento che la Fabiola Moretti abbia mentito. Questo mi basta per costruire un altro elemento per la richiesta di rinvio a giudizio. Non voglio andare oltre. Vengo ad un altro elemento che è stato richiamato dal Pubblico Ministero, che a me sembra valga la pena spenderci una parola in più, la cena al circolo. Qui si è tentato di minimizzare il significato di questa cena, però, intanto, questo urta con alcuni dati che sono agli atti di questo processo, che è questa faticosa

memoria via via acquisita, faticosamente acquisita, da alcuni dei commensali e poi il fatto che questa è una cena alla quale, organizzata dal dottor Valter Bonino, alla quale hanno partecipato due Magistrati, un Generale in servizio e un giornalista scandalistico, sono personaggi eminenti, perché dovevano incontrarsi per discutere col giornalista Pecorelli, se questo giornalista Pecorelli era un personaggio che tanto nessuno prendeva in considerazione, perché faceva semplicemente uno scandalo ogni tanto, un po' di paccottiglia di basso giornalismo? Perché addirittura due Magistrati, un Generale in servizio, la cosa organizzata dal dottor Bonino? Io credo che invece, da questa ragione il Pubblico Ministero, da questa cena al circolo si irradia una luce molto sinistra su tutta la vicenda, proprio perché non si capisce la ragione di questa cena, se tutto era tranquillo. Se il Senatore Vitalone era preoccupato che Evangelisti tirasse fuori il nome di Andreotti, o un preteso scandalo su Andreotti per, in realtà, invece, come è stato qui detto, garantire o coprire, meglio, un suo interesse a finanziare Pecorelli, perché questa cena, facevano una chiacchierata insieme,

litigavano tra di loro o andavano, come mi sembrava più naturale, insieme dal Senatore Andreotti a chiarire questa faccenda. In realtà, proprio questa composizione, anche la reticenza nell'ammettere l'oggetto del colloquio da parte di alcuni e via dicendo, nel senso che questa cena al circolo si presenta in una atmosfera di forte, pesante intimidazione e al tempo stesso di suggestione allettante nei confronti di Mino Pecorelli. Di chi era l'interesse a questa cena, a questo incontro? Di chi era l'allarme? Qui si è oscillato tra l'interesse e l'allarme che proveniva dalla notizia che Evangelisti pagava, e continuava a pagare, per Pecorelli che pure, invece, attaccava Andreotti e la corrente andreottiana, che ha, l'interesse diciamo, anche qui, diciamo, non di un protagonista, ma l'interesse Andreotti a, qualche modo, o a convincere o a far convincere, con questa composizione così forte, Pecorelli a desistere. Io credo che nessuna di queste ipotesi mi convinca. Io credo che l'interesse fondamentale, almeno, come dire quello che sarebbe bene approfondire era di Vitalone, in questo incontro. Perché vorrei ricordare, ed è a pagina 268 della

richiesta di rinvio a giudizio, che sul numero di
OF del 3 febbraio '77, Pecorelli scriveva un
articolo dal titolo "La banda Caltagirone l'ha
spuntata grazie al padrino Giulio" e in questo, in
una parte di questo articolo si dice: "padrino
dell'operazione sarebbe stato, ecco la novità,
il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Onorevole Giulio Andreotti" e poi si faceva
riferimento in questo, sul successivo numero del
10 giugno '77, l'articolo: "Golpe Borghese
Andreotti e " e ad un certo punto si dice:
"pensate, andreottiano il Pubblico Ministero
Vitalone, ... (incomprensibile) della legge,
nella fattispecie, ... andreottiani gran parte
degli imputati delle indagini. L'attacco nei
confronti del Senatore Vitalone, allora
Magistrato, e del fratello, avvocato Vilfredo, era
risalente e non si era fermato. Adesso si
rischiava di coinvolgere anche Andreotti e si
rischiava di coinvolgere Andreotti alla vigilia di
una fase politica che opportunamente bene il
collega ha richiamato, in cui c'era un interesse
non secondario di Andreotti, ma cominciava ad
affacciarsi, è stato detto anche qui, un
interesse dello stesso Vitalone. Il Senatore

Andreotti, e qui passo alla parte che riguarda anche questo aspetto dei riscontri esterni indiretti e degli elementi che sono stati adottati a difesa, che devono essere valutati in quel confronto che, secondo me è necessario in questa fase, il Senatore Andreotti dice di non avere saputo nulla né da Evangelisti, né da Vitalone di questa questione e di avere appreso poi dopo, successivamente, non nell'immediatezza del fatto, comunque. Ora, questo francamente, questa ignoranza di alcuni fatti importanti questa, sorta di disinteresse, questa sorta di impegno altrove del Senatore Andreotti in alcuni passaggi io non riesco a farmene, in questa sede, una ragione, non riesco a considerarla una cosa attendibile. Ma come è possibile che si fa addirittura una cena di quel livello, perché si avverte che esiste un allarme, un pericolo, quale che sia, e in quale direzione la cosa riguarda direttamente il Senatore Andreotti, che stava preparando il Governo, addirittura. Si è parlato, se stiamo ad alcuni testi che sembrano attendibili, di una copertina che si sarebbe poi, o si stava preparando, o era preparata, questo, in questa fase non credo che importi moltissimo, e nessuno

sente il bisogno di informare il Senatore Andreotti di una cosa di questo genere, come se fosse una questione interna tra Vitalone ed Evangelisti. E questo dei punti neri del ricordo della memoria del Senatore Andreotti, è una delle cose più inquietanti di questo processo, questi punti neri questi vuoti di memoria e vengo a quello che considero uno dei riscontri esterni di maggiore rilievo. E' uno degli elementi di difesa che a me sembra davvero inconsistente, la negazione della conoscenza dei cugini Salvo, fatta, ormai in termini identici, anche, direi, come espressione linguistica da parte del Senatore Andreotti e da parte del Senatore Vitalone. Questo assume al rango di un riscontro e soprattutto è uno dei punti in cui si decide il rapporto, il senso in questa fase di udienza preliminare, del confronto tra gli elementi dell'accusa e gli elementi della difesa. Ho richiamato già il riscontro di Badalamenti, della conoscenza dei Salvo che è marginale, ma neanche poi tanto. Ma questa insistente negazione urta, questo è agli atti del processo, non è il caso che io insista, né che li richiami, perché so bene quanto il Giudice delle Indagini Preliminari conosce

accuratamente gli atti, da decine di testimonianze, talmente diverse le une dalle altre, che francamente, devo dire qui, non mi pare che si possa pensare di un complotto. Salvo che persone così diverse le une dalle altre si siano messe in mente, ad un certo punto, che prima il Senatore Andreotti e poi il Senatore Vitalone dovevano essere distrutti politicamente, dovevano essere distrutti nella loro esistenza, per la conoscenza dei Salvo. Ma perché? Stiamo parlando del 1979, quando, voglio ricordare, non solo in Sicilia i Salvo appartenevano al novero dei potenti, non solo in Sicilia. Dice il Senatore Andreotti, ciò che non è verosimile può essere vero, lo riconosco, però ritorno ancora una volta al punto di partenza. Qui siamo in una sede di udienza preliminare e di fronte alla coincidenza, alla concordanza di alcuni elementi di prova, l'illogicità di un diniego, se non vogliamo chiamarla prova della menzogna, è quanto meno il segno di una necessità irrazionale e persistente di negare alcuni fatti evidenti, e questo non può non essere apprezzato in questa sede, non può non essere considerato in questa sede. Ancora da ultimo, ed anche questo non è un elemento

secondario, agli atti è stata acquisita la dichiarazione di Benigno, questo collaborante o pentito, diciamo, della politica, il quale ha detto, senza fare riferimento naturalmente all'omicidio Pecorelli o ad altro, che il Senatore Andreotti aveva rapporti diretti con i Salvo. Questo è agli atti del processo, tra le carte che sono state acquisite e ci sono tante altre testimonianze. Io trovo questo buco nero, questo vuoto di memoria di entrambi ed anche il modo imbarazzato con cui il Senatore Andreotti ha dovuto, come dire, adeguarsi, per questo gli ho chiesto, adeguarsi alle dichiarazioni perentoriamente negative del Senatore Vitale. Vorrei dire, se mi è consentito un minimo di battuta, che poi non è neanche tale, che forse il Senatore Andreotti è anche lui tra quelli che non crede possibile che il Senatore Vitale non abbia conosciuto i Salvo. Ma, d'altra parte, ma davvero personaggi politici e di governo di questo livello possono ritenere che uomini potenti come erano i cugini Salvo, accettavano tranquillamente di essere scambiati per gestori o proprietari dell'albergo, o essere confusi tra le mille mani che il Senatore Vitale o il Senatore Andreotti

stringevano? Ma davvero possiamo credere una cosa simile? Personaggi di questo rango e di questa levatura, che avevano un interesse straordinario a rendere visibile il rapporto, a mettersi, appunto, nella fotografia dietro, a rendere il segno di una ospitalità, insomma, ad apparire potenti tra i potenti. E perché negare allora, una cosa che poteva essere ammessa pacificamente? Perché negare adducendo delle ragioni che sono assolutamente incredibili? Perché questa è la verità, nonostante tutto, questa è la verità anche se è inverosimile? O perché questo rapporto, questo collegamento non porta invece verso responsabilità o ricatti ben più gravi e ben più consistenti di un semplice rapporto da ammettere o da negare, non lo so. Non è questa la sede per dare una risposta. Ci proveremo anche noi Parte Civile, se come chiediamo, ci sarà un rinvio a giudizio e quindi un'istruzione dibattimentale. Un altro vuoto di memoria, o confusione di ricordi, che pure anche in questa sede si sta ripetendo, riguarda i rapporti tra il Senatore Andreotti e il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Io non credo che in questo processo si stia consumando, o si tenti di consumare un'offesa postuma al prestigio del

Generale Dalla Chiesa.

Andreotti: ... (fuori microfono).

Parte Civile Avv. Galasso: anche qui, Senatore, anche qui. Io vorrei sottolineare che i personaggi, la storia di questi personaggi, non è una storia che si può tracciare in maniera farisaica. Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa era un Carabiniere che era fondamentalmente leale alle istituzioni e allo Stato e che portava, secondo me, fino al limite dell'ingenuità questa lealtà quando e comunque si presentassero e con qualunque volto, i rappresentanti delle istituzioni e dello Stato. Io trovo ben plausibile, senza che ciò tolga nulla al prestigio del Generale Dalla Chiesa, che il Generale Dalla Chiesa abbia fatto sapere a lei che preoccupazioni si nutrivano o si potevano nutrire, rispetto alla sua immagine, Senatore Andreotti, dal memoriale del compianto Moro. E che anche la conoscenza di questo, attraverso la stampa, potesse avere un senso, certo, però se contiamo a nutrire luogo comune che Mino Pecorelli fosse un ricattatore, quasi un delinquente, allora tutto quadro, ma in questo scenario, su cui ritornerò fra un momento, alla fine, che io credo si debba concludere in

maniera completamente diversa. Ma, il Generale Dalla Chiesa, negli incontri avuti prima, poco prima dell'assunzione di quell'incarico che l'avrebbe portato alla morte, a lui e alla giovane moglie, ha parlato con lei Senatore Andreotti e queste versioni cambiano, lei ha una memoria formidabile e tuttavia spesso su questo, su questo, ricorrentemente su questo contenuto del colloquio, dei rapporti con il Generale Dalla Chiesa, una volta ha detto che ha discusso, e stiamo parlando del medesimo colloquio, Senatore non di altri colloqui, registrati nell'agenda del Generale Dalla Chiesa, un'agenda che è stata, questo lo dico tra parentesi, per una sua osservazione, è stata circondata dal riservo, io l'ho letta ed è straordinariamente toccante e commovente, ma i Giudici non ne hanno fatto un uso cattivo. Hanno divulgato, come era naturale che fosse, soltanto quei brani che riguardavano e potevano riguardare gli elementi di accusa nel maxi processo. Altri hanno fatto altre divulgazioni e hanno fatto altre insinuazioni. In questo incontro segnalato nell'agenda del Generale Dalla Chiesa, lei di questo incontro ha intanto spostato la data, ma lasciamo stare questo

aspetto, ha parlato una volta delle nozze imminenti del Generale Dalla Chiesa, e per quanto riguarda le questioni professionali ha parlato della droga, dei traffici di droga. Il Generale Dalla Chiesa segnala un'altra cosa nell'agenda, non si capisce perché, adesso, qui, a domanda da me rivolta, lei ha risposto "abbiamo parlato del problema del coordinamento di Polizia, del fatto che ci volesse qualche cosa come la DIGOS per combattere la mafia". Perché in realtà il problema è che il Generale Dalla Chiesa che aveva una, io credo, fino all'ultimo, una profonda lealtà, una profonda fiducia nei suoi confronti, come rappresentante dello Stato sapeva però anche, e lo ha scritto più volte, quali erano i rapporti che alcuni suoi capicorrente regionali avevano con il mondo della criminalità organizzata e con altri ambienti. Ecco perché questo ricordo si offusca, si confonde. Ed anche il rapporto con il Senatore Vitalone qui stesso è stato sfumato rispetto a ciò che, oserei dire, è notorio. Il Senatore Vitalone, ci furono polemiche di stampa all'epoca, non avrebbe avuto un seggio senatoriale così tranquillo e sicuro senza l'intervento del Senatore Andreotti è così, ma non perché non si

potesse, come dire, esporre alla candidatura in un collegio diverso da quello della sua città o del suo distretto, insomma, del suo ambiente un personaggio che si volesse mandare comunque al Parlamento, a parte il fatto che questo, nella Democrazia Cristiana, per quanto io mi ricordi, almeno fino a quell'epoca non era mai successo, ma c'è una volta che si comincia a farlo, cioè si comincia fare come intendere gli indipendenti di sinistra erano nel P.C. all'epoca, si può fare e quali si collocavano in seggi che non erano quelli di provenienza necessariamente, erano i cosiddetti collegi sicuri, ma perché il Senatore Vitalone? Perché lui? Perché ci teneva il Senatore Andreotti, semplicemente questo era fatto notorio ed allora, anche su questo, perché non dirlo? Lasciamo stare, non ne parlo neanche delle ragioni calunniose o non calunniose che poteva, di ostilità che poteva nutrire Sbardella o lo stesso Evangelisti nei confronti del Senatore Vitalone, qui è il punto è un altro, che non si può nascondere dietro un'alluvione di ricordi e di riferimenti. Il punto è che il Senatore Vitalone era già, quando era Magistrato e sarebbe diventato ancora di più, un personaggio legatissimo,

personalmente legatissimo, al di là dell'appartenenza alla corrente, al Senatore Andreotti. Ed anche questo è un dato processualmente rilevante se non altro perché non si capisce la ragione di questa evasività, di quello, appunto, di quello che ha colto perfettamente il mio collega Ferrazza. Io credo che potrei elencare un'altra serie di riscontri esterni, che direttamente o indirettamente confortano l'impianto accusatorio. Potrei elencare altri elementi che dimostrano come in realtà la Difesa e l'accusa che si sono confrontati innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, non escludano affatto, nei termini che ho detto inizialmente, la prognosi di colpevolezza, o comunque l'esigenza di un rinvio a giudizio. Potrei parlare di tante altre cose che ci sono agli atti, ma io ho voluto soffermarmi su quelli che mi sembrano essenziali per ricostruire un quadro e finisco facendo riferimento alla vittima. Se n'è parlato poco, la figura, il personaggio. Io credo di potere condividere perché mi sono fatto un'idea anche durante questa discussione, niente più che un'osservazione nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dai Pubblici Ministeri, si

dice, "si è dipinto Pecorelli come un ricattatore, può essere, ma un fatto è certo, Pecorelli non è morto ricco". Da questa osservazione, che credo sia inconfutabile, io credo che sia giusto che il Giudice dell'udienza preliminare si faccia un'idea più precisa della figura del personaggio e del ruolo, non solo perché questo è dovuto ad una vittima, ma perché questo serve per dare luce, una luce diversa al quadro probatorio. Dalle cose riferite, messe agli atti, anche qui richiamate, dalla sorella, da Rosita Pecorelli, lo stato d'animo, le circostanze di quel pomeriggio, di quella sera, ci rimandano un giornalista tormentato, stanco, che cercava la pubblicità, che consentisse di far sopravvivere la sua agenzia, giornalista che c'ha un sacco di soldi in tasca o un sacco di armi e di ricatto in tasca? Qua non si tranquillizza, non si conforta, perché gli hanno promesso tramite Evangelisti un contratto di pubblicità, che ben inteso in tanti altri giornali, giornalini, giornaletti e giornalacci dilagava, anche pubblicità di stato, grazie, addirittura ad un ente di Stato, la Sipra, lottizzato tranquillamente già all'epoca e dopo per distribuire, secondo la convenienza dei vari

partiti e l'interesse dei vari partiti, la pubblicità che consentisse di finanziare il giornale. Lui cercava un contratto di pubblicità, poi si occupava, si preoccupava di un prestito, e ad un certo punto si rallegrava per fino che stava ricostruendo dei buoni rapporti con la corrente andreottiana o con alcuni personaggi della corrente andreottiana. Giornalista tormentato, che viveva questo passaggio delicato, che però era consapevole delle cose che stava facendo e delle informazioni che aveva. Giornalista curioso, in sostanza, di scoprire i misteri di un palazzo che sapeva essere abitato da personaggi non sempre e non tutti rispettabili. Un giornalista che in un qualche modo aveva precorso, con questo intuito, il senso del disfacimento di un sistema politico, della degradazione di un sistema istituzionale e che agiva in modo indipendente, sì, anche spregiudicato, ma con una spregiudicatezza che era probabilmente l'unica garanzia di indipendenza. Giornalista che ha anticipato modernamente un mestiere e che cercava, certo, tra luci e ombre, perfino con qualche scaduta di stile, che era umanamente comprensibile, ma non mi pare che in questo processo siano le cadute di stile del

giornalista Pecorelli ad avere lasciato un segno tragico. Senza, spregiudicato intendo senza pregiudizi, senza avere mai voglia di schierarsi definitivamente, una volta per tutte. Flutando, cercando di sapere, di capire, di dire, per il gusto anche di mettere in difficoltà i potenti della Terra, gli abitatori dei palazzi. Un personaggio che aveva fonti di informazione che non avevano altri giornalisti, che spesso usavano le sue fonti di informazione e le selezionavano, probabilmente già allora secondo criteri politici e di convenienza delle varie testate e dei vari proprietari di giornali, ma non tutti, probabilmente allora, mentre lui no, se mi è consentito l'espressione, era uno che se ne fregava. Quindi un personaggio pericoloso, inaffidabile, proprio dagli abitatori delle stanze del potere, perché non c'era garanzia, neanche il contratto di pubblicità, neanche il pagamento in tipografia del numero che doveva uscire, che l'indomani non sarebbe ritornato. Ecco, colui che oggi considerava amico chi domani se avesse saputo delle cose, se avesse scoperto delle cose, non le avrebbe pubblicate. Chissà se già in quegli anni non si fossero moltiplicati giornalisti così

spregiudicati, giornalisti ricattatori, se le cose non fossero andate, forse, un po' meglio, ma non era così. E la rievocazione alla reconsiderazione di questa figura di Mino Pecorelli, io credo che porti a considerare con attenzione, signor Giudice, lo scenario del quel delitto, che si è minimizzato, si sono spente le luci, ma i contrasti tra ombre e luci erano molto, sono molto importanti. Pecorelli, la sua agenzia, il suo giornale erano molto pericolosi, in quel momento, lo ha già detto il collega Ferrazzane non voglio ripeterlo. Qui c'era come in tanti delitti di questi anni, una coincidenza di interessi, perché io ho detto non era la ragione principale quella che muoveva la Banda della Magliana, o Cosa Nostra, la ragione principale interna a queste organizzazioni criminali, ma non credo che un giornalista come Mino Pecorelli facesse particolare simpatia né agli esponenti della Banda della Magliana, e nemmeno agli esponenti di Cosa Nostra. Non si fidavano, sapevano che non potevano fidarsi, che il giornalismo spregiudicato di Pecorelli era esattamente l'opposto di quella omertà che li custodiva e li aveva custoditi fino a quel momento. Ma ho detto non era la ragione

principale, c'era anche questo e c'era una coincidenza di interessi, come era già accaduto con Mario Francese, giornalista del Giornale di Sicilia, sarebbe accaduto con altri e quello, signor Giudice, l'inizio, la primavera del 1979, era l'inizio di una stagione tremenda, poi sarebbe stato ucciso Ambrosoli, in un contesto misterioso, il cui scenario complessivo ancora non è chiarissimo, e poi Borsi Giuliano, e poi Terranova e Mancuso, e poi, il 6 gennaio dell'anno successivo, Piersanti Mattarella, anche qui, anche qui con un torbido intreccio, su cui è stata detta una parola non ancora definitiva dalla Corte di Assise di Palermo. Una sequenza tragica, in uno scenario di livello ben più alto, ben più complicato di quello che si vuole presentare qui, da parte della Difesa. C'erano in gioco, attorno ai misteri del nostro Paese, interessi cospicui, di natura criminale, politica e affaristica, non era una cosa da nulla spegnere una voce scomoda, spregiudicata, non era un piccolo dettaglio, non era puramente e semplicemente paccottiglia, quella di cui si stava parlando. C'era il rischio, ed era già accaduto altre volte, con altri giornalisti, con altri poliziotti, con altri Magistrati, che si

rompesse questo sistema. Il rischio era evidente, si sarebbe riproposto dopo, con altri personaggi del mondo stesso del giornalismo, delle istituzioni, della vita politica. E prendiamo pagina 198 per concludere questa richiesta di rinvio a giudizio, dove sugli elementi di riscontro indiretti si inserisce, con questa carica rilevante di interessi complessi, l'affare Italgas, richiamano i Pubblici Ministeri, gli assegni del Presidente, che ancora in epoca recente si tenta di, da parte del Senatore Andreotti che si ricollegasse. Tutto si spiega, ciascuna di queste cose si può spiegare con una battuta innocente, con una demotivazione, ripeto alla questione, con un disinteresse e così si costruisce un personaggio e uno scenario, un personaggio, la vittima e uno scenario completamente diversi da quelli che c'erano, perché c'erano i rapporti Andreotti Sindona, il memoriale Moro, il basso comunicato del Lago della Duchessa. Leggo gli elementi richiamati dalla Pubblica Accusa come fattori che determinavano un movente complesso e per il quale sono stati indicati alcuni elementi. "Non era paccottiglia giornalistica, non era roba da poco quella che si

affacciava nello scenario complessivo nel quale questo piccolo giornalista si infilava, si inseriva, rischiando di rompere un meccanismo, un sistema". Ripeto, signor Giudice, era già accaduto e sarebbe ancora accaduto, e si sarebbe riportata ancora una volta su questo terreno della minimizzazione, l'attività e il ruolo di singoli personaggi, che si sono opposti a questo andazzo di cose, con motivazioni e con storie completamente diverse. L'accostamento che io faccio non vuole appiattire tutti in una medesima storia, vuole indicare uno scenario che invece era sì quello comune negli anni, lo scenario di un sistema di potere, di due carriere politiche, quella del Senatore Andreotti, che poteva rischiare uno scivolone, è inutile negarlo, e quella giudiziaria e politica del Senatore Vitalone, che poteva non decollare. C'era un rischio evidente, imminente, il personaggio con cui avevano a che fare, forse per un po' di tempo sottovalutato, aveva dimostrato di non essere, dal loro punto di vista, affidabile. Insomma uno scenario tragico, come ha ricordato il collega Ferrazza, uno scenario tragico, che non sottovaluta affatto, né minimizza lo spessore dei

personaggi, perché per un lungo periodo di tempo la ragione di Stato si è mescolata con l'opportunismo e il carrierismo, questo è quello che ha determinato, se l'ha mai determinata, la fine della prima Repubblica, o meglio la fine di un sistema, di un sistema politico che era diventato sistema di potere, quando tutto, anche il delitto si giustifica con la ragione di Stato. E poi questa ragione di Stato si mescola con l'opportunismo, con l'interesse personale. Io torno all'esordio e concludo. Dal nostro punto di vista, per la Parte Civile che rappresento gli elementi di prova per l'accusa ci sono e si inseriscono in una serie di riscontri che vanno verificati in dibattimento. Ci sono i moventi che sono fortissimi per tutti gli imputati, anche si diversi l'uno dall'altro. Non mi pare che gli elementi della difesa degli imputati, gli elementi di prova forniti dalla difesa degli imputati, abbiano reso inconsistente l'accusa, io credo che ne hanno perfino, invece, delineato alcuni contorni. Comunque il dibattimento è necessario, per tutti. Io mi rendo conto che è umanamente doloroso, però voglio anche ricordare che un uomo, un giornalista è stato ucciso e anche questo è

molto doloroso. Sono trascorsi più di sedici anni da allora, e non c'è peggiore offesa per una vittima e per i suoi familiari che non avere la verità e la giustizia. Io credo che particolarmente per suo figlio, che rappresento, questa verità è necessaria e può essere anche doloroso, quale che sarà questa Parte Civile si impegnerà perché venga a luce, credendo in questa fase, che la via che ha imboccato il Pubblico Ministero di Perugia, va percorsa fino in fondo, che l'accusa non è pretestuosa e per quanto riguarda la Parte Civile che rappresento, ciò basta con convinzione per chiedere il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

G.I.P: io riprenderei con gli interventi che, forse sbagliando, ma ritengo si prospettino più rapidi, meno prolungati nel tempo. Quindi, la Difesa di Badalamenti, di Calò, di La Barbera. A questo punto, affido a voi la scelta per chi deve intervenire per primo.

Avv. Paccoi: io parlo in parte per Badalamenti, naturalmente per La Barbera e poi concluderà per Badalamenti la collega Egidi. Accennerò soltanto per quanto riguarda la posizione di Badalamenti. In questa sede, non c'è dubbio e siamo tutti

concordi nel sostenere che si deve valutare, che la signoria vostra dovrà valutare l'opportunità di un dibattimento, cioè se il dibattimento è utile o è superfluo, valutando in particolare gli elementi addotti dall'Accusa e, quindi, la fondatezza degli elementi prospettati nella richiesta di rinvio a giudizio. Quindi, se questi elementi prospettati dall'Accusa, per quanto mi riguarda, per La Barbera e per Badalamenti, consentono un approfondimento istruttorio, che presumibilmente comporterà una pronuncia di colpevolezza. Ritenere che questo difensore, per quanto riguarda il La Barbera, ritenuto esecutore materiale del diritto, possa portare un contributo effettivo in questa sede è pura teoria perché per portare un effettivo contributo dovrei prospettare un alibi inoppugnabile, cioè dire che il signor La Barbera Michelangelo si trovava la sera del 20 marzo 1979 in un certo luogo, magari in carcere, con persone affidabili, che possano documentare la presenza dell'imputato in altra sede. Non sono in grado di prospettare questa teoria, è una prova diabolica, ritengo, anche perché sono passati diciotto anni dall'inizio delle indagini e per cui è molto difficile per il mio assistito ricordare dove

poteva trovarsi quella sera del 20 marzo 1979. Quindi, messa da conto la possibilità di un contributo effettivo, io vorrei prospettare alla signoria vostra la fondatezza degli elementi per quanto concerne la posizione degli esecutori materiali. Per quanto riguarda Badalamenti, non ho ravvisato elementi. Il silenzio dell'Accusa nella requisitoria è già indice dell'assenza o della carenza di elementi a sostegno della tesi di rinvio a giudizio. Non ho sentito parlare, non ho sentito indicarglierli elementi nei confronti del Badalamenti. Ritengo che non sia una disattenzione, un'omissione, ma una mancanza di argomenti a sostegno della tesi accusatoria. Quindi, ritengo che questo Giudice dovrà valutare se gli elementi prospettati dall'Accusa sono il risultato di argomentazioni logiche squisitamente accusatorie, oppure se siano il risultato di dati di fatto oggettivi. Se le dichiarazioni dei collaboranti siano veramente convergenti, o altrimenti contrastanti. Io ho individuato nelle argomentazioni relative alla pista mafiosa una suggestione investigativa di non poco conto, cioè dire, non ho trovato in particolare riscontro nelle carte processuali di quella che è la tesi

accusatoria che l'inquirente vorrebbe prospettare secondo cui due distinte fonti da una parte Buscetta e Cancemi, chissà perché non il Mannoia, che invece le dichiarazioni ritengo molto rilevante e consistenti, al quale poi farò specifico riferimento e da un'altra parte il Mancini, l'Abbatino e il Carnevale. Parlano di argomenti profondamente diversi, quindi, non può sostenersi una convergenza delle dichiarazioni de relato, a volte addirittura si tratta di dichiarazioni incrociate de relato, come indicherò appresso specificamente. Giudice, io credo che non possa sfuggire a nessuno che i passaggi più significativi sono affidati a valutazioni soggettive, sono affidati a considerazioni, opinioni personali dei collaboranti, vedi Cancemi. Le sue dichiarazioni sono esclusivamente opinioni, considerazioni, supposizioni e poi, c'è la mancata valorizzazione di elementi e di risultanze investigative, che invece ritengo che un approfondimento avrebbe portato l'Accusa a delle conclusioni completamente diverse. Ho notato, quindi, delle disattenzioni molto importanti per quanto mi riguarda dal punto di vista investigativo. Tutto questo va valutato in uno

sfondo, su cui già i colleghi hanno parlato a proposito delle relazioni della vittima che sono riferite pure con una certa esattezza nella richiesta di rinvio a giudizio, in particolare dell'aggressiva e spregiudicata attività e si legge appunto nella richiesta interessi del signor Pecorelli in ognuno dei quali poteva annidarsi il movente del diritto. Questo anche in una completa valutazione, alla quale ella è chiamato, dovrà essere valutato; che lo sforzo argomentativo è notevole da parte della Pubblica Accusa, in certi passi risulta evidente. Quindi, l'Accusa intende dimostrare che la eliminazione del giornalista Pecorelli fu voluta da Bontade, che era a capo di una famiglia mafiosa di una certa consistenza, di concerto con il Badalamenti e attraverso l'interessamento di Calò la organizzazione del delitto sarebbe stata affidata alla Banda della Magliana, che non disponendo di elementi propri idonei a tal uopo, avrebbe delegato l'esecuzione del delitto a un esponente della Destra eversiva, il Carminati, che avrebbe agito unitamente a un certo Angiolino il Biondo. Ora, la realtà processuale, in questa prospettiva, sarebbero stati individuati i rapporti tra Abbruciati e Calò

da una parte, Calò e Bontade ed ancora Calò, Diotallevi, Abbruciati. A sostegno di questa costruzione, si cercano di trovare, la tesi accusatoria presume di trovare i riscontri nelle dichiarazioni della signora Moretti relative ad un incontro tra l'Abbruciati e il Bontade a Palermo, nonché nelle dichiarazioni di altro collaboratore, che avrebbe indicato l'Abbatino, se non erro, che avrebbe indicato l'incontro dello stesso Abbruciati e Bontade nella città di Roma. Poi, naturalmente, la realtà processuale ha evidenziato ben altro, che l'Abbruciati poteva avere incontrato il Bontade solo successivamente, perché, all'epoca dei fatti, era inconfutabilmente detenuto. A proposito di questo, poi, segnalo un'altra gravissima contraddizione al quale il Pubblico Ministero ha tentare di dare, con una certa disinvoltura, rimedio a proposito delle dichiarazioni di altro collaboratore, Carnevale, a proposito della detenzione dell'Abbruciati. Quindi, inizio a valutare separatamente le dichiarazioni dei collaboratori, dei collaboranti, Buscetta, Cancemi e Mannoia per evidenziare quali contraddizioni di fondo vi siano tra essi e, quindi, di convergenza non possa parlarvi, se non

rispetto a dei dati, a dei ruoli, a delle considerazioni relative all'organizzazione della mafia che, praticamente, dichiarazioni che vanno bene dovunque e comunque, perché, quando ci sono delle lacune nella conoscenza del fenomeno mafioso, si ricorre sempre e comunque ad alcuni collaboratori, collaboratori che però oggi nulla hanno detto, e anzi hanno esplicitamente riferito di nulla sapere degli esecutori materiali del delitto Pecorelli. Quindi, il Buscetta ha detto di avere sentito parlare dell'omicidio dal Bontade e dal Badalamenti in un momento successivo ed indica l'anno 1982 e dice di non ricordare, perché il Buscetta, come tutti i collaboratori, sottoposto a diversi interrogatori, fa delle dichiarazioni sempre contenute, nel senso che in ogni, è una, direi, è una consuetudine del pentitismo, in ogni interrogatorio ricordarsi qualcosa di più del precedente. Quindi, riferisce in un primo momento di queste dichiarazioni fatte dal Bontade nel contesto di un discorso generale e dal Badalamenti nel contesto di un discorso specifico e di avere saputo che l'omicidio Pecorelli fu voluto da loro. Da loro, quindi, Bontade e Badalamenti e precisa in quella sede che già dal 1978 il Badalamenti era

stato espulso dalla commissione. Appare un po' strano, tanto per valutare la credibilità soggettiva del Buscetta, io non discuto, né, prendo atto della Cassazione, delle sentenze della Cassazione, che hanno dichiarato la generica attendibilità del collaboratore Buscetta, ma nella fattispecie la credibilità del collaboratore, deve essere valutata in considerazione del fatto specifico di cui stiamo parlando. Quindi, il Buscetta, riferendo del secondo colloquio avuto con Badalamenti, dice, "non avevo neanche capito, in un primo momento, che il Badalamenti si riferisse al Pecorelli, ho ritenuto di capire che si riferiva a un certo Pecorella, che era stato ucciso in un agguato insieme al figlio di Inzerillo". Allora, Buscetta ha sentito parlare poco prima da Bontade di un omicidio così grave, importante, anche per i mandanti e al secondo colloquio con Badalamenti non fa immediatamente riferimento al Pecorelli, ma dice, "ho creduto che mi parlasse di tizio, ucciso in un agguato con il figlio di Inzerillo", appare piuttosto strano. Quindi, riferisce a proposito che il Badalamenti gli disse che era stato chiesto l'omicidio dai cugini Salvo, i cui cugini Salvo erano legati al

Badalamenti. Ancora, in un successivo interrogatorio del 2 giugno '95, dichiarando, appunto, che si trattò col Bontade di un riferimento nel contesto di un altro discorso, spiega meglio quali furono le dichiarazioni del Badalamenti e sostiene che entrambi, sia il Bontade che il Badalamenti, gli abbiano detto di sicuro la verità, perché appunto vige la regola, tra gli uomini d'onore, di dire la verità. Quindi, ribadisce ancora che nel '78 il Badalamenti non aveva nessuna capacità, non aveva nessuna possibilità di decidere, era stato espulso in maniera definitiva e dice che l'espulsione nel loro ambiente comportava che chi era stato espulso non poteva avere rapporti con i componenti dell'organizzazione. Però, dice, "noi non abbiamo ritenuto giusto quell'espulsione del Badalamenti", "noi" intende io stesso, Buscetta, i cugini Salvo e il Bontade, "quindi continuavamo ad avere rapporti sottobanco col il Badalamenti". Anche questa è una contraddizione, perché lui viene a sapere dell'omicidio del giornalista Pecorelli nel 1982 e dice che dal '78, da quando era stato espulso dalla commissione, loro tenevano rapporti sottobanco, il che sta a dimostrare che Buscetta

doveva essere a conoscenza, quantò meno, di questa notizia relativa all'omicidio. Quindi, ad un certo punto spiega il Buscetta, e qui io vedo le dichiarazioni del Buscetta che scagionano completamente il Badalamenti e a queste dichiarazioni la Signoria Vostra dovrà far riferimento, per decidere il non luogo a procedere nei confronti del Badalamenti. Riferisco testualmente, ed è riportato a pagina 41 della richiesta di rinvio a giudizio, che a Buscetta fu richiesto come mai avesse potuto il Badalamenti, che era stato escluso, espulso dalla commissione, avere deliberato, avere fatto l'omicidio. Il Buscetta spiega, risponde, il Badalamenti usò l'espressione che ho ricordato, "l'omicidio l'abbiamo fatto noi", una specie di plurale maiestatis, ma questa non può essere intesa in senso letterale, Badalamenti continuava a sentirsi parte di Cosa Nostra e quindi l'espressione "noi" indica il gruppo al quale ci si sente di appartenere, a prescindere da una materiale e concreta partecipazione al singolo evento. Quello che è certo è che Badalamenti, quindi, non poteva decidere nulla, sostiene sempre il collaborante, non poteva decidere nulla in Cosa Nostra a

quell'epoca, mentre Bontade, sì. E' quindi possibile soltanto che ciò Badalamenti abbia detto, sostiene questo difensore, per fregiarsi di un delitto, di un atto così grave nel momento in cui il suo potere volgeva al tramonto. Quindi, per assurdo, oggi il Badalamenti dovrebbe rispondere di un omicidio, soltanto per esserne stato informato dal Bontade. Ed ancora in Cancemi, la Pubblica Accusa ravvisa una coincidenza sostanziale tra le dichiarazioni del Cancemi e del Buscetta, riferisce, sempre il Cancemi, il 16 marzo '94, che ad operare per l'omicidio Pecorelli era stata la Decina Romana di Bontade, che aveva affidato ai suoi uomini per l'esecuzione dell'omicidio, non sa chi abbia, nega di sapere in assoluto chi abbia commesso l'omicidio, però, dice, io non capisco, non riesce a comprendere, all'improvviso il Cancemi sostenendo di non essere a conoscenza di chi ha commesso l'omicidio, sostiene potrebbe essere stato il Michelangelo La Barbera. Sarebbe molto importante, in questi interrogatori, in alcuni, non ho letto, conoscere anche il contenuto delle domande della Pubblica Accusa, e non soltanto le risposte fiume dei collaboranti, perché attraverso la domanda della

Pubblica Accusa, possiamo renderci conto dell'effetto di orientamento a cui questi signori sono soggetti. Il Cancemi all'improvviso, non si comprende come, in base a quale considerazione e a quale domanda, dice "potrebbe essere stato Michelangelo La Barbera", però non soltanto dice Michelangelo La Barbera, ma anche Federico Angelo e devo dire che non solo l'interesse dell'accusa è richiamato, richiama l'attenzione della presenza di questo Federico Angelo, anche nei confronti di questo difensore, in particolare, però, poi, il Mancini, come vedremo, distoglie l'attenzione dal Federico Angelo, in base a delle dichiarazioni che ritengo abbastanza banali, su questo mi soffermerò poi in seguito. Quindi potrebbe essere Michelangelo La Barbera, perché no? "Conosco Michelangelo La Barbera, dice Cancemi, mentre non conosco affatto Federico Angelo" e questo già è un motivo in più, però sapeva già che il Federico Angelo era un valentissimo killer, faceva parte della famiglia di Bontade, direttamente, contrariamente al Michelangelo La Barbera, perché Michelangelo La Barbera faceva parte di un'altra famiglia, dei Di Maggio se pure il Di Maggio era amico di Bontade. Qui già è più possibile

ipotizzare un coinvolgimento di Federico Angelo, che poi non sono riuscita a capire se questo Federico Angelo fosse stato anche biondo, il che sarebbe stato proprio il massimo. Quindi spiega e fa alcune a proposito della decina romana, a capo della quale ci sarebbe stato Cosentino Angelo, e sempre da quello che gli disse Calò, e riferisce il Cancemi, è possibile che siano state utilizzate persone non comminate. E alla decina romana ritiene che facevano parte persone che non necessariamente dovevano abitare, o potevano abitare a Roma. Seppe, dice, da Calò che ad operare era stata la decina di Bontade, cioè che l'omicidio fu ordinato dallo stesso Bontade ed affidato per l'esecuzione ai suoi uomini. Poi fa considerazioni soggettive a proposito del supporto logistico, ma sono sempre considerazioni personali del Cancemi, e dice che è possibile, poiché erano noti i rapporti di Calò con la Banda della Magliana, che a questi abbia chiesto un supporto logistico. Riferisce poi dei rapporti anche con i cugini Salvo, dei cugini Salvo e Lima, poi argomenta, infine, che la decina romana, della decina romana facevano parte alcune persone, oltre Cosentino che ne era il capo e il Pubblico

Ministero ritiene, perché io non trovo traccia di queste dichiarazioni, per quanto ho cercato di leggere, la decina romana di cui faceva parte Michelangelo La Barbera. Io non trovo una dichiarazione del collaborante, una dichiarazione di chicchessia, che specifichi che il La Barbera faceva parte della decina romana. E' una valutazione sempre della Pubblica Accusa, ma non trovo riscontro alcuno. Il Mannoia, infine, l'altro collaboratore, ha fornito una versione dei fatti completamente opposta, e non perché sia opposta, ma ritengo che sia la più verosimile, perché Mannoia è l'unico dei tre che parla per scienza diretta su alcune circostanze, a differenza degli altri due. Il Mannoia dice che i rapporti tra il Bontade e il Calò erano difficilissimi, erano in contrasto fra di loro, e sicuramente, dice, se il Bontade doveva fare, aveva bisogno per una azione delicata di una persona, sicuramente si sarebbe servito di Cosentino Angelo, in particolare se doveva assolvere ad un incarico delicato. Quindi il Mannoia sostiene e confessa, conferma di avere fatto parte della famiglia di Bontade, quindi parla per scienza diretta, dice che lui era un

valentissimo killer, che il Bontade contava nelle sue file valentissimi killer, in particolare Federico Angelo. Ma non per spostare l'attenzione su Federico Angelo, per indicare ad Ella, Giudice, quanti elementi vi siano a carico di un Federico Angelo che non compare, poi, nella richiesta di rinvio a giudizio e quanti nei confronti contro il La Barbera Michelangelo, se non in riferimento superficiale e generico di una ricognizione fotografica effettuata dal Mancini. Quindi riferisce il Federico Angela era un uomo di onore, anche prima di essere stato comminato, e fa risalire la comminazione del Federico Angelo al gennaio del 1979, dice "anche prima ha commesso omicidi molto pregiati, tanto da ricevere l'apprezzamento del Bontade". Ed era specifica della famiglia, "io, dice, ero un valentissimo killer, ma ancora di noi ci esercitavamo, ancora più di me lo era il Federico Angelo", quindi sicuramente era un uomo che andava spesso a Roma, era un killer, era persona molto riservata, chi a meglio di lui demandare un compito così importante, "che sicuramente non avrebbe detto niente neanche a me, che lo consideravo come un fratello". L'attenzione del difensore,

naturalmente, contrariamente a quella dell'accusa, va anche su Federico Angelo e non basta che al nome Federico Angelo il Mancini dica "non conosco Federico Angelo", perché probabilmente, se il Pubblico Ministero avesse a lui chiesto: "conosci Michelangelo La Barbera", avrebbe risposto: "non conosco Michelangelo la Barbera". E' come è stata impostata, è come si è indotto il Mancini a rispondere, che si esclude chissà perché l'Angelo Federico, mentre si chiede il rinvio a giudizio di Michelangelo la Barbera. Quindi le dichiarazioni del Mannoia consentono, parlano, appunto, di attriti che c'erano fra il Bontade ed il Calò e anzi che Bontade era una persona piuttosto defilata, era poco in vista, lo dice anche il Buscetta, per quanto riguarda, almeno, fino agli anni 1980. A proposito, poi, e qui ancora troviamo uno sforzo argomentativo dell'accusa abbastanza importante, nel senso che io ho notato anche un disagio argomentativo a proposito delle armi. Le dichiarazioni del Mannoia vengono anche utilizzate per ritenere che vi siano concordi dichiarazioni a proposito delle armi, perché il Mannoia dice: "ho visto arrivare una volta due casse di armi, una delle quali era aperta e sono riuscito a vedere

che si trattava di armi automatiche corte, scure". Quindi l'accusa sostiene queste dichiarazioni del Mannoia, quelle della Moretti, che dice cose completamente diverse, quelle del Mancini, fanno ritenere che sicuramente anche qui vi sia una convergenza di dichiarazioni che fa ritenere certa la provenienza di quell'arma. Ora, se non ricordo male, il Mannoia ha parlato di armi corte, automatiche, scure, la signora Moretti, che le ha pulite per una notte intera, però forse con disattenzione, sostiene il Pubblico Ministero, sostiene che si trattava di un'arma con guanciole marroni e aveva una impugnatura color metallo acciaio. Mentre ancora il Mancini sostiene che l'arma era un'arma con silenziatore, se non sbaglio, vado a memoria, mi pare di sì, e aveva un colore acciaio chiaro, metallo acciaio. A questa tesi si appongono alcune considerazioni: primo non è stato mai trovato, non mi sembra che l'arma usata era un'arma di origine francese, ma solo dei proiettili; poi ancora divergenti appaiono le dichiarazioni sull'arma, ma molto divergenti, ed è un bel dire, proporre il rimedio accusatorio che dice è possibile che la signora Moretti non sia stata particolarmente interessata

all'arma, mentre non può escludersi la sovrapposizione di ricordi ed è anche plausibile che le guanciole siano state sostituite. Giudice, qui è una serie di espressione, "è possibile, è plausibile, non può escludersi", che quindi denotano un certo disagio argomentativo che sottopongo all'attenzione della Signoria Vostra. Noi non vogliamo mettere in dubbio l'attendibilità generica dei collaboratori di giustizia, ripeto, per quanto riguarda l'appartenenza ai ruoli, il funzionamento di Cosa Nostra. Noi sosteniamo soltanto che nulla hanno riferito con riguardo alle circostanze che oggi ci interessano. Quindi, nessuna notizia è emersa in ordine a un presunto coinvolgimento di La Barbera Michelangelo nel fatto criminoso. Il teorema della indiscutibile credibilità del collaboratore di giustizia, dalla regola secondo la quale gli uomini di Cosa Nostra hanno l'obbligo di non mentire sono tutte considerazioni che non sono utilizzabili nel nostro processo. Peraltro, ha dimostrato il Buscetta un teorema neanche poi troppo certo ed ancora le dichiarazioni del Mancini, della Moretti e dell'Abbatino sarebbero di supporto, di riscontro alle dichiarazioni degli altri

collaboratori di mafia. Per ciò che riguarda la Moretti, non interessa a questo difensore rappresentare possibilità di collusione fra i due. La signora Moretti non parla proprio del coinvolgimento o di conoscenze di un siciliano. Dice soltanto che forse questo Angiolino il Biondo l'ha conosciuto, l'ho conosciuto forse perché me ne hanno parlato, se non ricordo male e mentre sarebbe stato importante e ritengo che sia una grave disattenzione quella della Pubblica Accusa, quella di non aver dato corso a delle indicazioni importanti contenute in una intercettazione ambientale della Moretti agli arresti domiciliari con interlocutore non identificato, che è rintracciabile nel volume 11 alla pagina 895. Un rappresentante della Pubblica Accusa ha letto abbastanza disintoltamente questa telefonata, ma forse riguardava altri aspetti, per cui non si è fatto caso al contenuto, di cui oggi, invece, io lamento e rivendico una verifica. La signora Moretti si pente, o perlomeno inizia dopo vari travagli, non solo quelli legati alla gravidanza, travagli nel senso proprio di pentimento intorno al maggio '94. C'è una intercettazione ambientale trascritta del 27.04.'94, dove la signora era

ancora libera, nel senso non era in soggezione, parlava tranquillamente dice: "ma, che vonno?", o cose del genere, "che cosa vogliono? Vogliono dell'omicidio". Dice: "mi ha detto che devo dire, mi ha detto Abbruciati che lo ha fatto Massimo Carminati e Pasquale Belsito che, poi, tra l'altro, è latitante da dieci anni, vallo a prendere". Questa era una indicazione molto importante, però di Pasquale Belsito non c'è traccia e ho la sensazione che ogni elemento, fin dall'inizio, che disturbi in qualche modo il quadro o la costruzione accusatoria sia scartato senza che in tanto zelo, di cui do atto, nella ricerca di riscontri, in tanto zelo della Pubblica Accusa, vi siano delle disattenzioni gravi che devono essere in questa sede considerate, ad esempio questa. Peraltro, la signora Moretti nulla dice, se non a proposito dell'antipatia che aveva nei confronti di Carminati e dice: "ma, perché", rivolgendosi ad Abbruciati con il quale aveva avuto un lungo consistente rapporto, pertanto ne conosceva molti segreti, "perché mai 'sto Carminati che neppure spaccia che importanza può avere?" e Abbruciati gli risponde che invece Carminati meritava tutta la sua considerazione

perché aveva ucciso in modo magistrale il giornalista Pecorelli. Anche qui, questa è un'indicazione importante perché la signora Moretti non può indicare una persona come Carminati, che a detta dell'Abbruciati, aveva ucciso in maniera magistrale il Pecorelli e lo stesso essere identificato in La Barbera Michelangelo, perché se io riferisco questa considerazioni nei confronti del killer, che mi risulta sia stato uno solo, tra l'altro, che non trovo traccia di due killer, è evidente che quello è colui che ha sparato. Allora, noi dobbiamo ritenere oggi che lo straniero, il siciliano, il mafioso aveva un altro ruolo, quello di garantire la fuga. Questo, forse, è un argomento di cui si è parlato anche in sede di riesame. Pensandoci un attimo, sembra un po', per esempio, mi viene in mente veramente ora non sia Federico Angelo, che va spesso a Roma, Michelangelo La Barbera non poteva conoscere così bene Roma come un elemento romano della Banda della Magliana che tra l'altro poi sostiene il Giuseppucci aver trovato lui gli esecutori materiali. Anche questo mi sembra che vada valutato nel quadro probatorio che si vuol sostenere, sia consistente tanto da rinviarci a

giudizio. Quindi, all'altro collaboratore, l'Abbatino, nel quale appunto l'Accusa cerca di trovare riscontri, ho anche da riferire qualche mia perplessità perché l'Abbatino era già sottoposto a protezione quando non parla, cioè quando parla parzialmente e poi riferisce di non aver detto tutto, pur sottoposto a protezione per delle strane paure. Quindi, nega di aver saputo dell'omicidio, nega di aver saputo degli esecutori, nega di aver saputo dei mandanti e poi improvvisamente ricorda. Questa un po' è la prassi, è la consuetudine di tutti i pentiti. Ricorda di aver visto la televisione all'interno del carcere di Rebibbia e, in quell'occasione, era detenuto con il Giuseppucci, il quale gli riferì che era stato Abbruciati ad uccidere il Pecorelli e che lui stesso, Giuseppucci, aveva trovato a lui le persone. Allora, anche qui sembra un'incongruenza, una stranezza. Il Giuseppucci, quindi, avrebbe trovato anche La Barbera Michelangelo. L'Abbatino continua, se non sbaglio, il 20 settembre '94, a sostenere che comunque non gli risultavano le persone, i nominativi di coloro che avevano partecipato, in particolare di uomini di Cosa Nostra, eppure egli mostra di sapere molte

cose, seppure dette dal Giuseppucci. E dice che l'Abbruciati poteva, sempre Carminati, chiedo scusa, può aver sicuramente, altre considerazioni del collaboratore, può aver sicuramente fatto l'omicidio, eseguito l'omicidio con persone testualmente non fasciste probabilmente. Ancora, che uscito dal carcere, in un bar, durante una conversazione, gli viene riferito anche che fu Abbruciati a dare l'incarico e che fu il Carminati ad eseguirlo, però non gli fu detto chi era l'altra persona. Quindi, si occorre, secondo il quadro dell'Accusa, queste lacune dell'altra persona, la prima indicazione di Angiolino il Biondo, che viene data da Carnovale. Allora, il Carnovale è inattendibile, inaffidabile, riferisce una serie di circostanze che non hanno riscontro, però c'è rimedio; cioè, dice è probabile. Vado per ordine, il Carnovale riferisce cose dette, riferitigli dal Toscano, il quale Toscano, a sua volta, le aveva sapute dal De Pedis. Quindi, riferisce che gli era stato detto che esecutori materiali del delitto erano Carminati e un certo Angiolini il Biondo e non riferisce che Abbruciati aveva avuto un ruolo, come vuol argomentare il Pubblico Ministero. Riferisce che Abbruciati era

li sul posto per dirigere e fornire una copertura. Quindi, specifica un ruolo dell'Abbruciati, non dice che l'Abbruciati c'entra in qualche modo e, quindi, anche da detenuto poteva influire nell'omicidio. Da all'Abbruciati un ruolo specifico che era sul posto e che doveva servire da copertura. Il Pubblico Ministero, con una certa disinvoltura, liquida il discorso, l'incongruenza, dicendo che non appare degna l'imprecisione riferita dal Carnovale, perché effettivamente, secondo l'Accusa, l'Abbruciati avrebbe avuto un ruolo e qui è sorprendente l'approssimazione, la disinvoltura con cui si vuole commentare e sostiene che non è comunque inattendibile il Carnovale perché le sue dimenticanze, così, le incongruenze riferite possono essere frutto di un errore oppure di un fraintendimento, di un cattivo ricordo. Quindi, non possono condizionare un giudizio di attendibilità complessiva ed, ancora, lo stesso collaborante riferisce che il De Pedis gli mostrò l'arma dicendogli "ecco 'sta pistola" e poi, ad abundantiam, lo stesso collaborante affidabile dice che poi ha saputo che l'omicidio era stato anche opera di Mancini, di Piernasetti, di Fioravanti. Questo è un altro tassello del

quadro di riscontri. Ultimo, forse il più consistente per quanto ci riguarda, il Mancini. Le dichiarazioni di Mancini, Giudice, all'evidenza, non sono cumulabili con quelle di nessun altro. La presenza de La Barbera è affidata esclusivamente a un'indicazione del Mancini, o meglio, a una ricognizione fotografica del Mancini, che in quella sede riferisce. Premetto che proprio in quella sede gli era stato chiesto se conosceva un certo Federico Angelo. Il Mancini risponde: "non ho mai sentito nominare Federico Angelo" e in quel momento gli si mostra, "mai visto". Se poco prima aveva detto "non ho conosciuto Federico Angelo", la foto che probabilmente corrispondeva a Federico Angelo "non lo conosco". Mentre, nel corso di una ricognizione fotografica, indica una persona che dice di aver visto, non ricorda se presentata da Abbruciati, non ricorda se presentata da De Pedis, non ricorda se presentata da tutte e due, una persona che vagamente potrebbe somigliare a Michelangelo La Barbera, se fosse scuro di capelli e se avesse le gote più pronunciate. Non è il caso di soffermarmi sulla diversità delle gote, perché si può perdere peso, calare, ingrassare. Ma, io chiedo come può con il tempo una capigliatura

bionda diventare scura? Inoltre, il Mancini sostiene che nel corso di un mancato confronto il signor La Barbera aveva fatto il possibile per non farsi riconoscere, dice: "non si è mosso minimamente, ma nel corso del mancato confronto ho notato l'andatura che era proprio quella", cioè riferisce "non si è mosso, impedendomi il riconoscimento, però ne ho notato l'andatura in quei pochi secondi". Allora, io mi trovo davanti a una persona che indico come l'assassino di una persona e guardo l'andatura in pochi secondi, ma non il volto, non cerco di ricordarmi il viso, le sembianze fisiche. Poi, il signor La Barbera ha gli occhi celesti, azzurri. Questo è un dato, è una caratteristica abbastanza importante, soprattutto quando si descrive un siciliano, gli occhi azzurri. Mai, nel suo interrogatorio, il signor Mancini ha indicato gli occhi azzurri. Ha indicato, invece, una persona con un girocollo senza ciondolo, anche quello aveva acceso l'interesse investigativo, l'interesse dell'Accusa, il girocollo ed altre fattezze ed altre caratteristiche somatiche. Però, a domanda "conosci?". Io mi chiedo se veramente avessero, al posto della domanda, chiesto "conosci Michelangelo

La Barbera?" avrebbe detto "no", perché era Angiolino il Biondo, di cui lui aveva sentito parlare, il concorrente nell'omicidio del giornalista Pecorelli. Mi avvio alla conclusione velocemente, soltanto volevo segnalare ancora alcune contraddizioni. Il Pubblico Ministero ha riferito l'indicazione di due viaggi. Io ho letto accuratamente quella descrizione; onestamente, il Pubblico Ministero riferisce che non c'è una descrizione, non un'indicazione del Mancini che è stata riscontrata, se non un bar. A Milano, un bar c'è ogni dieci metri. Testualmente, mi può smentire, il Pubblico Ministero dice nessuna delle indicazioni del Mancini erano esatte, se non la presenza di un bar. Questo concorre a dimostrarne l'attendibilità secondo una certa tesi. Ora, sostengo che dal quadro probatorio prospettato non può ritenersi questa dichiarazione in particolare, che ripeto è l'unica a identificare nell'attuale imputato, il mio assistito, il presunto omicida del giornalista Pecorelli, non vi è nessun riscontro nelle altre dichiarazioni. Anzi, il signor Buscetta, ritorno brevemente a Buscetta, anche ribadendo di non conoscere l'identità degli esecutori materiali del delitto e vedendo la foto

de La Barbera ha riferito in ordine soltanto alla stessa foto, che sostiene abbia visto il Mancini, ha riferito soltanto in ordine alla appartenenza. Il Buscetta, si badi semplice soldato, soltanto dell'appartenenza alla famiglia di Passo di Rigano, che era cappeggiato da Inzerillo, come ho detto, e riferisce, a sostegno delle altre indicazioni del Mannoia, quindi, qui convergono e sono significative le dichiarazioni che era una persona poco in vista, defilata, "tanto addirittura", ricorda il Buscetta, che me lo dimenticai", disse. "di metterlo nella lista dei personaggi della famiglia di Passo di Rigano, questo parlo del 1980. Segnalo brevemente a proposito delle risultanze balistiche che depongono per l'uso di una sola arma e, quindi, ritengo pacifico e scontato l'intervento di un solo killer. La signora Mangiavacca, che era presente o era nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto l'agguato, riferisce di aver visto le sembianze di una persona con un soprabito chiaro ed anche questa è una circostanza significativa e non mi pare affatto dimostrata, ma neanche dimostrata con quel minimo di elementi probatori, che consentono un approfondimento, perché noi

andremmo a giudizio per approfondire un risultato di una ricognizione fotografica, che non ha valore di prova, soltanto questo è il motivo della necessità che può ravvisarsi in un approfondimento istruttorio e quindi non trovo, in nessuna parte, un coinvolgimento all'episodio di un siciliano, vedi anche le dichiarazioni del Giuseppucci, che ha trovato lui, come ho già detto, le persone idonee per l'omicidio, nonché anche quelle di Abbruciati alla Moretti che ho anch'esse riferite a proposito del modo magistrale dell'esecuzione del delitto. Quindi, è anche abbastanza illogico e da sprovveduti tenere in qualche considerazione l'ipotesi che la Banda della Magliana abbia conservato l'arma perché la Banda della Magliana è vero che è, è stato detto e dichiarato che conservava le armi, ma conservava le armi pulite perché non aveva commesso delitti di sangue. Quindi, erano armi che, presumibilmente, dovevano servire per difesa personale; quelle armi servite nel senso della difesa personale venivano poi ridepositate presso il Ministero. Quindi, credere che un'arma sporca di un delitto così grave fosse veramente per economizzare la banda ancora in possesso degli esponenti mi sembra abbastanza, un

giudizio abbastanza superficiale. Io concludo volendo richiamare l'ultima frase che riguarda, trascritta nella richiesta di rinvio a giudizio, prima che si parli dei mandanti politici, a proposito della spiccata capacità di uccidere. Sembra concludere, per quanto concludere per quanto ci riguarda a pagina 196 che "la presunta spiccata capacità di uccidere è propria di ogni militante della mafia ritengo sia sufficiente a individuare un killer nella persona che oggi rappresento, Michelangelo La Barbera". In questo senso concludo.

G.I.P.: grazie. Avvocato Egidi?

Avv. Egidi: integrerò la posizione dell'imputato Badalamenti, cui peraltro la collega aveva già accennato. Bene, la presenza di Gaetano Badalamenti all'interno del costruito accusatorio, elaborato dal Pubblico Ministero, ha come unico e fondamentale supporto probatorio le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta sull'omicidio Pecorelli, dichiarazioni che costituiscono, come la stessa Pubblica Accusa ha ammesso ieri in sede di esposizione, una pista inattesa, intervenuta a oltre tredici anni di distanza dal delitto. Sono senz'altro dichiarazioni a sorpresa con le quali

appunto Buscetta riferisce di confessioni ricevute da Bondade e da Badalamenti, proprio nel momento in cui si accinge ad accusare non solo l'onorevole Andreotti, ma anche l'onorevole Salvo Lima, dopo che costantemente e puntualmente ne aveva negato ogni conoscenza ed ogni contatto al giudice Falcone, giudice Falcone che per Tommaso Buscetta rappresentava, secondo le sue stesse dichiarazioni, il magistrato che più ammirava. Sono dichiarazioni, come accennava poc'anzi la collega, che mi aiuta nella Difesa, sono dichiarazioni, dicevo, che il Buscetta, secondo appunto una prassi ormai consolidata del pentitismo, è abituato a centellinare molto abilmente tra omissioni, tra contraddizioni, tra precisazioni. Le prime dichiarazioni sono piuttosto scarse e risalgono al 26 novembre del '92. Nell'occasione, appunto, Buscetta riferisce testualmente: "una notizia, che ricordo con chiarezza e che mi fu data in due occasioni successive, negli stessi termini, da Bondade Stefano e da Badalamenti Gaetano, è quella concernente l'omicidio del giornalista Pecorelli Mino, commesso a Roma. Una prima volta, mi parlò di questo fatto nel 1980 a Palermo il Bondade; e

poi il Bontade mi disse che l'omicidio di Pecorelli l'abbiamo fatto noi perché ce l'hanno chiesto i Salvo". Precisa Buscetta: "nel contesto del discorso, quel 'noi' si riferiva chiaramente al Bontade stesso e al Badalamenti ed era chiaro", sottolinea Buscetta, "che si trattava di un omicidio personale, dei due, cioè non deliberato da Cosa Nostra. Successivamente, nel 1982", continua Buscetta, "a Rio de Janeiro la stessa notizia mi fu data da Badalamenti Gaetano sempre nel corso di una conversazione riguardante altri argomenti. Anche il Badalamenti, che nulla sapeva dell'analogo precedente racconto a me fatto dal Bontade, disse che l'omicidio del Pecorelli era stato fatto eseguire da loro due su richiesta dei Salvo". Queste sono le prime affermazioni di Buscetta. Successivamente, il 6 aprile del '93 Buscetta torna nuovamente sull'argomento avanti gli inquirenti di Palermo. Riconferma le precedenti dichiarazioni, ma stavolta inspiegabilmente non ha alcuna remora, non ha più freni inibitori, scioglie tutte le riserve che appunto fino ad allora, gli avevano, lui dice, impedito di affrontare appieno l'argomento Pecorelli e, testualmente, afferma: "come ho già

riferito in un precedente interrogatorio, il Bontade, nel corso di una conversazione che ebbi con lui a Palermo, mi disse che l'omicidio Pecorelli era stato fatto da Cosa Nostra, più precisamente da lui e da Badalamenti su richiesta dei Salvo. Successivamente, me ne parlò negli stessi termini, confermandomi la versione di Bontade, Badalamenti Gaetano. In base alla versione dei due, quello di Pecorelli era stato un delitto politico voluto dai cugini Salvo, in quanto a loro richiesto dall'onorevole Andreotti". Buscetta, stavolta, fornisce nuovi particolari, tutti i particolari del caso ed illustra il movente. "Pecorelli stava appurando cose politiche relative al sequestro Moro ed assai scomode per il Senatore Andreotti". In queste dichiarazioni fa riferimento anche al generale Dalla Chiesa. Sembra essere perfettamente informato sui fatti, salvo poi verso la fine dell'interrogatorio ammettere che non gli è facile distinguere tra le cose dettegli dal Bontade e quelle dettegli dal Badalamenti, abbastanza strane, anche perché due mesi dopo, nelle dichiarazioni rese il 2 giugno del '93 avanti alla Procura di Roma, il Buscetta stesso è perfettamente in grado di discernere tra

le confidenze fattegli attribuendole ai rispettivi interlocutori, ma anche questa volta, in modo completamente difforme da quanto riferito in precedenza. Stavolta, sarebbe stato Badalamenti ad avergli detto "l'omicidio Pecorelli l'abbiamo fatto noi", quando in precedenza aveva detto che era il Bontade ad avergli riferito "l'omicidio l'abbiamo fatto noi". In questa occasione, egli riferisce che si parlò dell'argomento proprio perché si era in una conversazione sul Senatore Andreotti. Quando, invece, precedentemente il Buscetta riferisce che parlò con Badalamenti dell'omicidio Pecorelli nell'ambito di un discorso generale, che toccava vari argomenti, tanto da farlo incorrere nel famoso equivoco omicidio Pecorella, omicidio Pecorelli, che il Pubblico Ministero ieri ci ha ricordato. Se l'argomento di conversazione fosse stato il Senatore Andretotti, senz'altro il Buscetta non avrebbe potuto incorrere nell'equivoco di cui aveva precedentemente riferito. Sono semplici inesattezze, sono smemorie, potrebbe anche darsi, ma c'è una cosa fondamentale che smentisce in pieno questo nuovo teorema che il Buscetta costruisce intorno all'omicidio Pecorelli ed è

proprio lo stesso Buscetta a darci i termini di questa smentita. Badalamenti, all'epoca dei fatti, non apparteneva più a Cosa Nostra. Badalamenti, nel 1978, un anno prima dell'omicidio Pecorelli, era stato espulso da Cosa Nostra. E ce lo riferisce lo stesso Buscetta le gravi conseguenze che comportava nell'ambito dell'organizzazione criminale l'espulsione. Infatti, lui stesso riferisce "l'espulsione da Cosa Nostra comportava il fatto che chi ne era stato oggetto non poteva avere più alcun rapporto con i componenti dell'organizzazione e, quindi, a maggior ragione, non aveva più alcun potere decisionale. Ma, c'è di più. Se, in ipotesi, qualcuno poteva avere dei contatti con un espulso da Cosa Nostra, questi contatti dovevano avvenire nel massimo riserbo, pena la vita. Quindi, l'uomo d'onore espulso da Cosa Nostra era praticamente del tutto ostracizzato, non poteva più avere contatti con gli altri membri della organizzazione, pena la vita; la vita ovviamente dell'espulso, ma anche di coloro che con lui avevano contatti. Allora, come avrebbe potuto Badalamenti, espulso, allontanato, isolato da Cosa Nostra, concorrere nell'organizzazione, perché questo, almeno ci

sembra di averlo capito, gli si addettava del delitto ed ancora mi chiedo che interesse avrebbe avuto ad una simile partecipazione, che metteva addirittura a repentaglia la propria vita e metteva anche, secondo le stesse dichiarazioni di Buscetta, che è un esperto nei regolamenti di Cosa Nostra, metteva anche a repentaglio la vita stessa di chi con lui aveva contatti, quindi dei Salvo, di Stefano Bontade, di tutti coloro che ben erano a conoscenza di queste regole. Ma, poi, c'è una cosa ancora più grave, se è vero, come dice Buscetta, che il motivo dell'espulsione di Badalamenti fu l'aver autorizzato l'esecuzione di un omicidio, quello di Francesco Madonia senza l'autoizzazione preventiva della commissione, figuriamoci le conseguenze per i Salvo, per il Bontade, per lo stesso Badalamenti, per tutti gli altri compartecipi del delitto in questione, che avveniva a livello politico, avveniva dietro richiesta del loro referante politico a livello nazionale, come riferisce appunto Buscetta, e che, se fosse stato eseguito su iniziativa personale di questi uomini d'onore, avrebbe senz'altro significato uno scavalcamento della struttura verticistica, del vertice di Cosa Nostra ed

ancora, quali potevano essere e come potevano esserci rapporti tra Badalamenti e gli altri presunti concorrenti nell'omicidio Pecorelli, che rispondono al nome di Giuseppe Calò e Michelangelo La Barbera; perché se è vero quanto riferisce Buscetta, che nonostante l'espulsione di Badalamenti, lui stesso, i Salvo, il Bontade non condivisero questa decisione, continuarono ad avere contatti con il Badalamenti, seppure con il massimo riserbo, non ci risulta peraltro, né il Buscetta ce lo chiarisce, che lo stesso valga per Giuseppe Calò, che all'epoca era già un esponente di spicco di Cosa Nostra di estrema pericolosità e all'epoca strettamente alleato dei Corleonesi. Così ce lo descrive il Pubblico Ministero nella richiesta di rinvio a giudizio. A proposito di Giuseppe Calò, c'è una ulteriore circostanza, un ulteriore dubbio che viene ad intaccare le dichiarazioni che fa Tommaso Buscetta. Come mai Buscetta, che tanti particolari conosce della vicenda relativa all'omicidio Pecorelli, nelle sue dichiarazioni, non fa mai, dico mai, alcun riferimento al ruolo di Giuseppe Calò, a Michelangelo La Barbera, alla compartecipazione di elementi appartenenti alla Banda della Magliana?

Anzi, nega addirittura una manovalanza omicida di appartenenza alla Destra eversiva. Eppure, Buscetta conosce bene Pippo Calò, anzi, come testualmente dice il Pubblico Ministero, ne ha rilevato appieno la struttura criminale accusandolo di essere coinvolto nell'omicidio Scaglione, nell'omicidio Balducci, in vari sequestri di persona, addirittura nell'omicidio di Calvi. Le dichiarazioni di Buscetta sull'omicidio Pecorelli sono pura fantasia. Come tali non hanno, a nostro avviso, contrariamente a quanto afferma la Pubblica Accusa, non hanno alcun riscontro nelle dichiarazioni degli altri pentiti, anzi, secondo questa Difesa, le affermazioni di Buscetta ricevono non una conferma, ma una precisa puntuale smentita proprio nelle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia, di Salvatore Cancemi. Salvatore Cancemi che mai riferisce di un coinvolgimento di Badalamenti nell'omicidio Pecorelli, anzi dichiara di non avere mai conosciuto Gaetano Badalamenti. Non conosce Badalamenti perché Badalamenti, all'epoca, era una persona da evitare, da contattare con la massima segretezza. Ma, probabilmente Badalamenti, all'epoca, non si trovava nemmeno in Italia perché

non aveva più alcun interesse a rimanere in Italia, perché era stato allontanato da Cosa Nostra e, probabilmente, era stato costretto a rivolgersi altrove, tant'è che lo stesso Buscetta riferisce che nell'82 l'avrebbe incontrato a Rio de Janeiro. Ma, Cancemi, oltre a non parlare mai, a non riferirsi mai nell'esposizione della vicenda Pecorelli a Gaetano Badalamenti, ne fornisce una versione complessivamente diversa. L'omicidio di Mino Pecorelli, secondo Cancemi, per quanto riferitogli da Calò non fu un omicidio personale, come dice Buscetta, ma fu un omicidio voluto e organizzato da uomini d'onore di Cosa Nostra e da eventuali persone, comunque molto vicine a Cosa Nostra. Badalamenti, all'epoca dei fatti, non mi stancherò di ripeterlo, non appartiene più a Cosa Nostra, anzi è uomo da evitare per quelli di Cosa Nostra. Ed allora, non vedo proprio come la Pubblica Accusa possa parlare di dichiarazioni convergenti che avallerebbero quindi la tesi già abbastanza tentennante del coinvolgimento di Badalamenti nell'omicidio in questione. Per questa Difesa, se di convergenze si deve parlare, direi, rubando un termine al gergo politico e senz'altro non sconosciuto al senatore Andreotti, si

tratterebbe di convergenze parallele, perché non hanno alcun punto di contatto. Dove sono quei riscontri oggettivi che, secondo quanto poc'anzi illustrava la difesa di Parte Civile, dovrebbero accompagnare ed integrare la chiamata de relato? Non ci sono, sono mancanti, sono del tutto assenti, assenza per assenza, questa Difesa ritiene che non a caso l'assenza, in questa sede, dell'imputato Badalamenti, la sua estrema lontananza sia, come dire, emblematica di una altra assenza ad essa precedente ed senz'altro di ben più grande rilevanza, la totale assenza di Gaetano Badalamenti nell'intera vicenda relativa all'omicidio di Mino Pecoletti. Per questo, chiedo nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto. Volevo soltanto fare una piccola precisazione, ho concluso. C'è agli atti una memoria difensiva depositata dall'avvocato Gullo, che è il legale di fiducia e che fornisce anche delle integrazioni all'esposizione che ho fatto, sollecitavo l'eventuale esame e, eventualmente, ci riportiamo per quanto possa occorrere alla stessa. Grazie.

G.I.P.: grazie, avvocato Egidi. Avvocato Oliviero interviene lei?

Avv. Oliviero: signor Consigliere, a quest'ora, che sono le sei, non credo che abbia il diritto di annoiarvi più di tanto, insomma. Poi, tra l'altro, mi soccorre anche la non conoscenza delle carte processuali e vi dirò con molta franchezza che ho letto soltanto ed esclusivamente la richiesta di rinvio a giudizio, ma che questa richiesta mi è bastata. Direi che questa richiesta sarebbe, se fossimo in Cassazione, annullabile ai sensi del 606, lettera E, se non vado errato, e cioè per mancanza o illogicità della motivazione, quando questa risulta dallo stesso testo. Non è una battuta la mia, vedremo che fra poco arriveremo a questa conclusione. Dunque, Consigliere, noi non ci conosciamo, io sono abituato a pensare a voce alta nei processi, specie in quelli che si svolgono in Camera di Consiglio, dove non c'è il gusto della stampa, il gusto della pubblicità, il gusto di farsi avanti in qualsiasi modo, anche dicendo sciocchezze. Vede, io già dissi l'altra volta che non credo all'udienza preliminare così come è strutturata e così come è attuata nel nostro ordinamento. Non credo, non me ne voglia, all'autonomia del G.I.P., specie quando ha emesso ordinanze di custodia cautelare, gliel'ho detto

l'altra volta, quando fu eccepita la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 34 e non credo che nell'udienza preliminare, che abbia come oggetto un processo di questa fatta, glielo dico con molta franchezza, malgrado qualcuno si illuda in senso contrario, possa concludersi con una sentenza di non luogo a procedere. E lo dico, proprio perché sono abituato a pensare a voce alta, perché questo è un processo che è stato fatto ai sensi, mi corregga se sbaglio, il 371 e cioè come indagini collegate ad altre indagini che si svolgevano a Palermo. Questo processo serve a Palermo, il processo di Palermo, tra l'altro che è già cominciato, serve anche a questo processo. Quindi, non mi illudo nel modo più assoluto sull'esito di questa udienza preliminare. E' un rito che dobbiamo tutti celebrare, malgrado qualcuno possa celebrarlo con un po' di amaro un bacca; però, è un rito che comunque deve andare avanti e deve andare avanti perché questo dice la legge malgrado la sua ordinanza di rigetto della questione di illegittimità costituzionale, laddove lei ha parlato dell'udienza preliminare come "contorno giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, cosa evidentemente assai

lontana dal giudizio di pieno merito". E qui, per arrivare ad una sentenza di non luogo a procedere il merito si deve toccare a piene mani, non c'è dubbio. Però, la stessa sua ordinanza, laddove anche parlava del requisito della evidenza, mi pare che non ci lasci molto spazio perché lei dice, con una frase che rispetto ma non condivido, "ciò non toglie naturalmente che il vaglio del Giudice debba essere molto attento per non mettere inutilmente in gioco il principio costituzionale la presunzione di innocenza e, dall'altro lato, per onorare la funzione di filtro che il rito assegna all'udienza preliminare a fini deflattivi". Quindi, come vede, non mi faccio tante illusioni, le ho detto con molta sincerità. Poi, tra l'altro, questo è un processo simbolo. Io mi rendo conto che se non sono uno scemo di guerra che non si rende conto che in un processo che, secondo le tecniche odierne, si svolge con, si svolge, si celebra valutando una serie di pentiti, non è che mi illudo più di tanto. La sua dovrebbe essere una sentenza rivoluzionaria, di cui parlerebbero credo per secoli le riviste giuridiche nel nostro paese. Non mi faccio veramente nessuna illusione, sarebbe, come dire?

Che il lavoro di tre anni del dottor Cardella e di chi ha collaborato con lui un lavoro inutile, che Buscetta ha la patente del falso, altrettanto di Cancemi, altrettanto degli attuali pentiti di quel cascame della Banda della Magliana, che sono ritenuti pentiti. Quindi, avrebbe qualcosa veramente di rivoluzionario, un significato rivoluzionario che non credo possa verificarsi in questa sede e questa è, mi consenta uno sfogo, l'anomalia e la patologia della giustizia italiana. Lo dico senza iattanza, ripeto, io sono abituato a parlare a voce alta quando si parla di questi processi. Nessuno mi può tacciare perché anche questo è il rischio che corriamo noi difensori, di essere ritenuti avvocati di mafia in senso dispregiativo. Io non difenso Calò per altri processi, Galasso lo sa bene, credo che lo difende Ivo Reina. Non vedo Calò credo da tre anni; non ho quindi argomantato con Calò gli elementi di discussione, da discutere in questa sede, sono veramente libero di fare quello che voglio, di agire come voglio, di pensare come voglio in questa sede. Quindi, non sono passibile nemmeno di questa denominazione, che spesso è ricorrente in certe procure, di avvocato di mafia. Però, ripeto,

la patologia della giustizia italiana, che si risolve nello strapotere del Pubblico Ministero e questo strapotere il Pubblico Ministero affonda le radici in una giurisprudenza in materia di pentiti che non lascia spazio alcuno. Sono anni che facciamo questi processi con un senso di impotenza e di frustrazione, anche perché, diciamo la verità, c'è stato un allineamento da parte della magistratura giudicante sulle posizioni dei Pubblici Ministero, un allineamento che talvolta ha assunto aspetti di patologia, ma che è stato preceduto, e lo dico con molta franchezza, anche da una certa non voluta, certamente non voluta, ma da una certa, come dire? Come una sorta di allineamento forzato perché i pentiti poi hanno aperto bocca anche su tutti quei magistrati, che non si erano allineati sulle posizioni delle loro confessioni e dei Pubblici Ministero. Quindi, è una considerazione amarissima la mia, perché rende inutile, io non mi faccio illusioni che le bellissime arringhe di Franco Coppi o di Carlo Taormina abbiano più valore della parola di un pentito. Pensi un po' a che punto sono arrivato di delusione in processi di questo genere, amarissime considerazioni, mi dispiace farlo, le farò spesso,

le faccio spesso in molti processi di questa rilevanza e credo che abbiano però un fondamento di assoluta verità. Vede, un esempio me la dà la requisitoria, la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, del dottor Cardella, allorché per giustificare, per dare una veste storica al teorema che si è portato in quest'aula, fa riferimento il dottor Cardella, secondo me sbagliando, al processo del Rapido 904. La prossima settimana uscirà una mia pubblicazione, indirizzata al Presidente della Commissione Stragi, perché ritengo quel processo uno degli avvenimenti più, lascio a voi l'aggettivo, metteteci quello che volete, di questo paese che ha annullato e ha mortificato la storia di questo paese, su cui qualche magistrato ha anche basato molte delle sue fortune. Ma, non posso, dottor Cardella, leggere, in breve è stato accertato che "Pippo Calò, grazie ai suoi rapporti romani con la Banda della Magliana, ebbe possibilità di contattare esponenti dell'estremismo di Destra", dove l'ha letto? L'ha letto nelle teorizzazioni di Vigna. Ma, si fermi lì, però, perché addirittura, quando si è andato in Cassazione, sesta sezione, quindi non c'era Carnevale, il dottor Guasco, un

normalizzatore, quando si è andato alla sesta sezione che ha confermato le condanne, la sentenza di Cassazione sa che ha detto? Che nemmeno l'ipotesi di mafia, la causale di mafia era possibile accertare in quel processo. Quindi, noi avremmo avuto una strage di mafia, che non è una strage di mafia per la Suprema Corte. Però, voi continuate, dico "voi", non la prenda in tono personale, lei e tanti altri politici, dico anche politici, Galasso ne saprà qualcosa, perché si continua ancora a parlare di questa strage al Rapido 904, come unione tra mafia, camorra, neri, Banda della Magliana, il che non è vero perché non c'era nemmeno un componente della Banda della Magliana, perché non è stato individuato nemmeno un nero. Un nero è un falso storico; eppure, ancora oggi, sento Violante in televisione che dice queste sciocchezze e sopportiamo le sciocchezze di Violante, perché ad uso, abuso dei mezzi pubblici di informazione noi non l'abbiamo e quindi il falso diventa vero, il verosimile, il falso, sembra Pirandello, assumere connotati di assoluta veridicità. Quindi, lei non può prendere questa questione del Rapido 904, questo processo al Rapito 904, a cui la Cassazione ha negato

perfino la causale di mafia, per dire che questo processo rappresenta un riscontro storico di indubbia rilevanza. Non è nulla, assolutamente nulla, leggetevi i processi. Ecco perché faremo ricorso, cercheremo la prossima settimana alla Commissione Stragi che si interessi veramente a fondo di questa situazione, senza pressioni, senza aggiustatine di commissioni. Egregio Giudice, perché le aggiustatine si fanno anche nelle commissioni parlamentari ed è un argomento che avevo sullo stomaco dopo avere letto questa richiesta di rinvio a giudizio. Si dice, vado a braccia a questo punto, che si pone sempre questo problema, ma c'è il complotto in questo processo? Io dico di sì, dico di sì perché è un processo politico, in senso lato del termine, ma anche nel senso puntuale del termine e che me ne ha dato la conferma la Parte Civile. Checché se ne dica, questo è diventato un processo politico, voi lo avete fatto diventare ma non lo era secondo me, perché i processi vanno trattati con molto distacco, lontani da sé, senza essere coinvolti emotivamente, voi lo avete fatto diventare un processo politico. Ma, insomma, io ho sentito qua parlare delle correnti della D.C., dei rapporti

tra Vitalone e Andreotti, della carriera di Vitalone. Ho sentito parlare, sarei un esperto nelle questioni di Destra e delle scissioni del Movimento Sociale, è storia, ma che c'entrano con questo processo? Datemi la spiegazione. Volete politicizzare un processo che deve essere fatto come si fanno i processi, con le prove, con gli indizi, con gli indizi che siano però cose ontologicamente certe per potere poi affermare e trovare ciò che si ignora all'inizio, e questo serve, vero, professore? Mi pare che questo sia insegnamento della Cassazione e quotidiano su questi banchi. Quindi, voi lo avete fatto diventare un processo politico. Non mi si venga a dire che all'improvviso Buscetta, Giudice, questo è un altro falso storico, forse sforo andando a braccio, ma non credo, che questo non è un processo politico perché Buscetta, le rivelazioni vengono da Buscetta che certamente non è un politico e scusatemi, signori dell'Accusa, e quando ha parlato Buscetta? Ma, prima di Buscetta, io sono lontano mille miglia dalle posizioni dell'onorevole Andreotti, quindi non è che mi schiero nella ex D.C. o nell'attuale D.C.. Ve lo dico con molta franchezza, dipendesse da me

Massimo Cacciari lo farei Presidente della Repubblica o Presidente del Consiglio. Quindi, sono mille miglia distante da quelle posizioni. Ma non è forse vero che sull'onorevole Andreotti si è alzata una cagnara, dico cagnara, sempre ovviamente pubblicizzata dai mezzi di informazione? Perché anche questa è diventata una tecnica, insieme a quella dei pentiti, perché voi non fate più investigazioni. Voi avete dimenticato il gusto della investigazione, non la sapete fare più, e quel che è grave non sapete più trattare, secondo me, i Pubblici Ministeri in generale con le dovute eccezioni, gli argomenti di diritto, perché io ricordo, quando ho cominciato questo mestiere, ormai sono anni, il dottor Vitalone alla Procura della Repubblica, io cominciai con Gaito, se lo ricorda perfettamente. Voi Pubblici Ministero andavate a braccetto con noi avvocati, con i professori di diritto. Oggi, vi vediamo sempre con poliziotti, non c'è niente da fare, ormai siete diventati dei poliziotti, però dei poliziotti che non sapete investigare perché vi basta l'elemento facile, vi basta il Buscetta della situazione, vi basta qualcuno che faccia da contorno a Buscetta per arrivare a determinare

conclusioni con l'appoggio, ovviamente, della formalizzazione della Cassazione. Questa è la verità, prendetene atto e prendetene atto e ne prenda atto pure lei, Giudice, perché questo interessa il processo, che questo rapporto con la Banda della Magliana mi fa semplicemente ridere, perché oggi che si fanno i processi con allegazione di altri centomila processi, è vero o non è vero? Che uno non riesce mai a capire che cosa deve andare a studiare. Nei vostri, io non ho visto il vostro, ve l'ho detto, ho letto soltanto la vostra richiesta di rinvio a giudizio che, ripeto, per me è censurabile sotto il profilo della mancanza illogicità della motivazione e avete introdotto un bel teorema, che parte da Buscetta, che arriva a Danilo Abbruciati, tramite chi? Quello che difendo, Pippo Calò. Cominciamo a sgomberare il campo da quel dubbio, che il processo al Rapido 904 non c'è nessun contatto tra Banda della Magliana o Pippo Calò, toglietelo dalla testa. Consigliere, io non difendo Calò, però molti processi in cui c'era Calò li ho fatti pure io e ho difeso e difendo quelli che sarebbero secondo i giudici e secondo sentenze definitive, che voi vi siete guardati bene dall'allegare

credo, perché sennò avreste avuto il dovere di nominarle queste sentenze nel vostro pregevolissimo lavoro. Io difendo Ernesto Diotallevi e Guido Cercola. Sapete chi sono Ernesto Diotallevi e Guido Cercola? Gli unici vivi di questo processo, se si escludono i pentiti. Ma, lei ha avuto l'accortezza, il bisogno, Consigliere prenda atto anche lei, di andare a sentire Ernesto Diotallevi o Guido Cercola indicate in sentenze romane, sentenze romane definitive, quelli che avrebbero preso il posto di Balducci alla morte di questo; perché il referente romano di Calò a Roma era Balducci. Muore Balducci nell'81, dicono, e lo dice forse lo stesso Vigna, guardi un po', che i referenti romani, a quel punto, di Pippè Calò diventarono Ernesto Diotallevi, che pare Calò ha battezzato addirittura il figlio, lo dice Buscetta; poi, lo sa che c'è un problema personale tra Buscetta e Calò, quindi figuriamoci, se avessero avuto qualcosa da dire Buscetta nei confronti di Calò in questo processo come lo avrebbe tirato dentro. C'è un problema personalissimo. Lo sapete qual è il problema personale, no? Perché se volete ve lo racconto, è storia giudiziaria, gli lasciò casa a Roma a via

Aurelia, 477 e Buscetta ha il vizio delle donne e ci portò, mi scusate il termine, una poco di buono e Calò disse "ma come? Tu a casa mia, dove vivo con mia moglie, ci porti anche lei", gli diede due schiaffi e lo cacciò di casa. C'è un problema personale, chiusa la parentesi. Ecco perché in funzione e in ricordo perenne di quegli schiaffi, quando ce lo può tirare dentro, in qualsiasi vicenda, Buscetta a Calò ce lo tira. Eppure, stavolta, non ce l'ha tirato. Caro Galasso, non ce l'ha tirato. Dunque, ha definito, secondo me sbagliando, Calò cassiere o tesoriere e sono, queste rappresentano le commistioni tra stampa e autorità giudiziaria perché questa storia del cassiere, una volta per tutte bisogna pure capirle, esce fuori quando arrestarono Calò nell'85 e gli trovarono duecento milioni liquidi. Un giornalista scrisse "il cassiere della mafia". C'erano duecento milioni liquidi, "il cassiere della mafia". Si fa il processo di Palermo, il maxi, pubblicizzato in televisione, l'abbiamo visto tutti. Il Presidente chi era? Giordano, mi pare si chiamava, chiede a Buscetta: "ma, Calò è il cassiere della mafia?". Buscetta gli dice "ma, Presidente, ma quale cassiere della mafia, ognuno

la cassa se la tiene per sé". Quindi, è evidente che da questa commistione tra le udienze giornalistiche e notizie che poi così si trasformano, non lo so, diventano fatti veri e invece non sono veri. Ma, ritorniamo al punto. Sentenze romane, ripeto, ribadiscono che i referenti, gli uomini su cui faceva affidamento Calò a Roma alla morte di Balducci erano Ernesto Diotallevi vivo, imputato assolto dall'associazione mafiosa, e Guido Cercola. Sa chi è Guido Cercola? Guido Cercola è, caro Consigliere, il personaggio che è stato imputato, insieme a Calò, della strage al Rapido 904. C'è il 41 bis, detenuto, ma è vivo. Si è andato mai ad interrogare? Si è andato mai, sentito il bisogno? Vediamo un po' che rapporti ci sono tra Calò e questa presunta Banda della Magliana. No. Ed è un errore, gravissimo errore perché voi fate il salto logico e non capisco da dove vi derivi questo salto, perché fate questo salto, da Calò arrivate direttamente ad Abbruciati saltando i due veri referenti romani Diotallevi e Guido Cercola. Dice ha rilevanza tutto questo? Ha rilevanza, sì. Ha notevole rilevanza questo perché, Consigliere, lei sa benissimo che i Pubblici Ministeri hanno

scritto, nel loro pregevolissimo lavoro, "che quando gli uomini d'onore parlano tra loro di fatti attinenti Cosa Nostra hanno l'obbligo assoluto di dire la verità". Guardate questa richiesta di rinvio a giudizio si basa su questo assioma, perché se viene meno questo assioma crolla tutto crolla, perché siccome de relato sono tutti morti e cadaveri, tranne i vivi che non sono stati sentiti, se crolla questo assioma crolla il processo. Frendiamone atto. Ma, questo obbligo di dire la verità, che vale per i mafiosi, vale anche per quelli della Banda della Magliana? Datemi una risposta, io non ve la do. Voi me la dovete dare perché poi l'obbligo, a proposito la sentenza Sofri ve la dimenticate e cioè che l'imputato ha diritto di dire le più grosse fregnacce di questo mondo, ma non per questo significa colpevolezza, caro Galasso. Ve lo dimenticate sempre. Quindi, dalle eventuali negazioni di un fatto vero, voi arguite già la colpevolezza, sentenza Sofri, quando fa comodo la sentenza Sofri è vangeo; quando non fa comodo, si dimentiva, si accantona. Allora, perché passare direttamente ad Abbruciati? E sapete qual è il riscontro che sta agli atti? Lo ha scritto Pubblico Ministero riportandolo, io

conosco soltanto la sua richiesta di rinvio a giudizio. Francesco Scrima si chiama, mi pare Francesco Scrima, che sarebbe il cugino di Pippo Calò, è stato sentito il Francesco Scrima, Presidente, e che cosa dice? "Ricordo di aver conosciuto personalmente", badate un po' chi conosce? "Ernesto Diotallevi e Guido Cercola e Domenico Balducci". "Personalmente", Presidente, Francesco Scrima dice di aver conosciuto questi tre personaggi "personalmente". Inoltre, Pippo Calò mi ha parlato di Danilo Abbruciati e certo che gliene ha parlato Danilo Abbruciati era amico di Diotallevi, che però non ricordo di avere mai incontrato di persona. Poi, fa tutta la storia che stava in soggiorno obbligato in Aburzzo. Chi lo va a trovare? Pippo Calò, con chi? Con Diotallevi, non con Abbruciati. C'avete il riscontro che non è Abbruciati l'uomo di Calò, c'è il riscontro. Gli portano il pacco di Natale perché, poveretto, stava in soggiorno obbligato. "Ho rivisto Diotallevi almeno un'altra volta a Roma", "l'ho rivisto di persona, sempre in compagnia di Pippo Calò". Poi, ripete, di Danilo Abbruciati mi ha parlato Calò dopo la sua morte, dicendo che era un bravo ragazzo e che gli dispiaceva che fosse

morto. Però, gliene ha parlato, non l'ha visto, non gliel'ha presentato. Gliene ha parlato e Francesco Scrima con Cancemi è familiare di Porta Nuova, della famiglia di Porta Nuova, giudice. Non ci dimentichiamo la divisione in famiglia ed era della famiglia, nonchè cugino di Pippo Calò. Allora, mi chiedo e vi chiedo, perché questo passaggio incredibile ancora una volta tra Calò e Abbruciati? Che non c'è negli atti tranne, le ripeto, le sciocchezze dei cascami della Banda della Magliana, perché anche qui dobbiamo fare un ragionamento, Presidente. Voi sapete perché sono fatti storici, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di saperlo che il primo pentito storico della Banda della Magliana è Claudio Sicilia. E' vero o non è vero? Il Claudio Sicilia ha mai parlato dell'omicidio Pecorelli? Badate è un pentito vero; sa perché è un pentito vero? Perché non chiede per trattare cinque milioni al mese Claudio Sicilia, ancora non c'erano quelle leggi, Liberti cita, ancora non c'erano. Claudio Sicilia non parla né di Pecorelli né di Andreotti, né di Vitalone, eppure è quello che vive sempre perennemente in contatto con i vari Abbruciati, con i vari De Pedis, con i vari Pernasetti, perché è sodale con

loro. Allora, che inchiesta avete fatto? Avete fatto un'inchiesta a un grado, non a trecentosessanta gradi. Vi siete fermati alle prime taverne che vi offrivano i pentiti. Non siete andati oltre perché non sapete investigare o non volete investigare. Claudio Sicilia è il primo vero pentito della Banda della Magliana e, siccome non c'è in corso, Buscetta non ha dato il via all'operazione Pecorelli, non ne parla. Ne parla, tirato per i capelli, perché è tirato per i capelli, Totò Cancemi, il quale Totò Cancemi, Presidente, perché io so finora poi, mi segua un attimo, poi rinvia a giudizio. Mi segua un attimo, Salvatore Cancemi non è uno qualsiasi, è riuscito per una volta a mandare sotto processo Carnevale Aricé, Salvatore Cancemi. E' l'uomo che, se voi guardate tutta l'ordinanza di custodia cautelare che riguarda l'omicidio Lima, l'avrete letta certamente, io non so quello che c'è agli atti, però l'avete letta, sulle indagini collegate, figuriamoci. Dunque, è l'uomo che ha preso il posto, è il vice di Calò, non è che è Pincopallino, insomma. E' il vice di Calò, quando Calò viene arrestato nel marzo dell'85, chi prende il posto di Calò è Salvatore Cancemi. Quindi, è

uno che avrebbe dovuto sapere tutto. Beh, con assoluta certezza, "quello che so con assoluta certezza è che Calò mi disse che di questo omicidio se n'è occupato la Decina di Stefano Bontade. Poi, c'è la tecnica dell'interrogatorio dei pentiti rispetto ai magistrati che vogliono sentirsi dire certe cose. Perché? Ma, perché il pentito, ma è ovvio, non è un'accusa a nessuno, ma perché è ovvio che il pentito cerca di dire cose che aggradano a chi lo va ad interrogare. "E' possibile poiché le signorie vostre me lo chiedono che sono stata utilizzate per l'esecuzione anche persone non combinate. A me ciò personalmente non risulta. Ma questa possibilità non si può escludere". Quindi, è una tipicizzazione il comportamento dei pentiti, no? Gradire l'interlocutore magistrato. Il 25 marzo davanti all'ufficio, questo, il collaboratore affermava, faccio solo questa lettura, perdonatela. "Riconosco quanto già dichiarato all'autorità giudiziaria di Palermo e cioè che seppi da Pippo Calò che ad operare per l'omicidio Pecorreli era stata la Decina romana e Stefano Bontade. Ma mi chiedo e vi chiedo, visto che era il vice di Calò, ma se poco poco Calò era interessato, ma glielo

uno che avrebbe dovuto sapere tutto. Beh, con assoluta certezza, "quello che so con assoluta certezza è che Calò mi disse che di questo omicidio se n'è occupato la Decina di Stefano Bontade. Poi, c'è la tecnica dell'interrogatorio dei pentiti rispetto ai magistrati che vogliono sentirsi dire certe cose. Perché? Ma, perché il pentito, ma è ovvio, non è un'accusa a nessuno, ma perché è ovvio che il pentito cerca di dire cose che aggradano a chi lo va ad interrogare. "E' possibile poiché le signorie vostre me lo chiedono che sono state utilizzate per l'esecuzione anche persone non combinate. A me ciò personalmente non risulta. Ma questa possibilità non si può escludere". Quindi, è una tipicizzazione il comportamento dei pentiti, no? Gradire l'interlocutore magistrato. Il 25 marzo davanti all'ufficio, questo, il collaboratore affermava, faccio solo questa lettura, perdonatela. "Riconosco quanto già dichiarato all'autorità giudiziaria di Palermo e cioè che seppi da Pippo Calò che ad operare per l'omicidio Pecorrelli era stata la Decina romana e Stefano Bontade. Ma mi chiedo e vi chiedo, visto che era il vice di Calò, ma se poco poco Calò era interessato, ma glielo

avrebbe detto, no? L'avrebbe saputo Cancemi o no? Questa sarebbe stata la prova del nove e non lo è ed è la prova di esclusione di responsabilità di Calò, che ormai entra come il prezzemolo in tutte le varie minestre italiane. Non è che sto difendendo un carmelitano scalzo, per l'amor di Dio, no, oppure Santa Maria Goretti, fuori da me un pensiero di questo genere. Però, dico, signor Giudice, che ognuno deve essere condannato per i reati che ha fatto. Non esiste una condanna per compensazione, è una cosa che odio la condanna per compensazione. Dice "condanniamo Calò per la strage al Rapido 904. Ma tanto Calò, figuriamoci, quanti omicidi ha fatto". No, quello mi dà fastidio, non ci sto, le condanne per compensazione. Quindi, figuriamoci se il buon Cancemi non sarebbe stato informato da Calò se qualcosa c'entrava nell'omicidio Pecorelli. E poi udite, udite, anche questa tecnica di informazione dei pentiti, di come si fanno gli interrogatori, badi, consigliere Materia, "chiarisco, in primo luogo, che dato i miei rapporti allora con Pippo Calò e date le regole di Cosa Nostra, come illustrate da tutti i collaboratori di giustizia" e che ne sapeva Cancemi? "Illustrate da tutti i

collaboratori di giustizia" che ne sapeva Salvatore Cancemi. Ma, vi rendete conto come si fanno gli interrogatori dei pentiti? Perché Cancemi, secondo me, è un pentito vero, però alle cose vere dice tante fesserie; perché deve ingraziarsi, deve essere ammesso al programma di protezione, sennò non passa. Ecco la patologia della giustizia italiana. "Come illustrate da tutti i collaboratori di giustizia, è assolutamente da escludere che Pippo Calò possa avermi detto cosa non vera" e riprende il caposaldo, di cui parlavo prima di questa richiesta di rinvio a giudizio, e cioè, che i mafiosi tra di loro debbano dirsi per forza la verità. Ma, dottor Cardella, lei glielo ha illustrato ciò che dicevano tutti i collaboratori di giustizia? Non vi è traccia. Chi l'ha informato allora? La D.I.A.? Ci sono, come si chiamano? I colloqui autorizzati, no, i colloqui investigativi, qualcuno lo ha informato perché lo dice lui. Eppure, Cancemi, ripeto, che comunque, è il vice di Calò, non dice nulla, dico nulla, sulla complicità sia pure a titolo di apprestamento del supporto logistico da parte di Calò. Però, aggiunge: "in secondo luogo, ribadisco ancora che

quando Calò mi disse che ad operare era stata la Decina di Stefano Bontade, egli intendeva dire quello che ho già precisato e cioè preciso che l'omicidio di Pecorelli fu ordinato allo stesso Bontade e affidato per l'esecuzione", a chi? "A suoi uomini", a uomini di Bontade e fa il paio con la Decina di Stefano Bontade. Che c'entra Banda della Magliana, Abbruciati, che c'entra tutto questo? E sapete come si arriva alla Banda della Magliana? Ma lo sapete? Perché ormai è diventato, questa è una cosa gravissima del processo, secondo me, perché ormai non è che fanno più testo le dichiarazioni dei pentiti, dottor Materia, assolutamente. Questa richiesta di rinvio a giudizio mi ha insegnato qualcosa, mi consenta il termine, di giuridicamente aberrante e cioè che fanno testo anche le supposizioni dei pentiti. Le supposizioni dei pentiti, siamo arrivati a questo effetto, la patologia aumenta. Perché poi spiega: "onestamente, Calò nulla mi ha detto a riguardo", quindi Calò non gli dice nulla al suo vice, non gli dice nulla. "Però, sono noti anche a me gli stretti rapporti tra Pippo Calò e i più grossi esponenti della Banda della Magliana, tra i quali l'Abbruciati, di cui ho parlato", ed è falso,

perché, ripeto ancora una volta si trattava di Diotallevi e di Cercola. "Peraltro, ho già chiarito i buoni rapporti che esistevano all'epoca tra Calò e Bontade. Calò abbia messo a disposizione di Stefano Bontade le sue conoscenze, i suoi rapporti con la malavita locale romana, e cioè con la Banda della Magliana. Per questo", ecco il punto, "io Cancemi ritengo assolutamente certo che il supporto logistico all'omicidio Pecorelli sia stato dato all'uomo o agli uomini di Stefano Bontade da esponenti della Banda della Magliana per il tramite di Pippo Calò". Questo è il processo di Pippo Calò, che si basa esclusivamente, dico esclusivamente, su una congettura espressa in termini dubitativi da Salvatore Cancemi. Mi avvio alla conclusione, e parliamo però dell'altro che dovrebbe confermare le dichiarazioni di Cancemi, e cioè del pentito della Magliana, del signor Abbatino. Non vi voglio leggere nulla. Però, dagli interrogatori, che stamattina ho chiesto che venissero allegati, ivi compreso l'interrogatorio reso da abbatino al processo a Milano per l'attentato a Rosone, al vice Presidente del Banco Ambrosiano, Abbatino, lo leggerà in Camera di Consiglio, dottor Materia,

che cosa dice? Che Abbruciati, signori Pubblici Ministeri, che Abbruciati una volta si presentò ai Mercati Generali a Roma, dove lavorava Diotallevi e insieme ad Abbatino e insieme a Pernasetti, mi pare, se non vado errato. Qual era lo scopo della visita? Di far conoscere alla Banda della Magliana il referente di Calò a Roma. Per altra via, abbiamo, lo dice Scrima, lo dice Cancemi e lo dice Abbatino, quando ancora non deve parlare dell'omicidio Pecorelli. Attenzione alle date. Quando ancora non deve parlare, non è utile alla vostra indagine, dice qualcosa che va contro il vostro teorema. Non a caso il libro, che uscirà la prossima settimana, spero, si intitola "A proposito di teoremi", così ho fatto pure un po' di pubblicità. Abbatino dice "sono andato ai Mercati Generali per presentare questo della Banda della Magliana a Diotallevi quale referente di Calò e della mafia siciliana ed allora, se Abbruciati sente questo bisogno di presentare Diotallevi, abbiamo un'ulteriore conferma del fatto che il referente romano di Calò era esattamente, come ho detto all'inizio, Ernesto Diotallevi, completamente dimenticato dal Pubblico Ministero. Perché vedete, io non credo, vi

risparmio quelle letture, però guardate questa qui a Milano. "Diotallevi era il tramite dei siciliani, rappresentato a Roma da Pippo Calò", lo dice Abbruciati, quando ancora non serve a loro. "Ma, Diotallevi non faceva parte della vostra organizzazione? No". Finalmente, pensi, perché il giudice Mastelloni e Giuseppe Davanzo di "Repubblica" continuavano a dire che Diotallevi era il rappresentante della Banda della Magliana li ho querelati tutti e due, perché ormai in Italia bisogna fare così. Davanzo l'ho fatto condannare fino in Cassazione per le sciocchezze enormi che vanno a dire; perché poi, quando si fa come a poker "vedo", "il piatto vede", si deve vedere il punto che c'ha in mano e non c'hanno niente, c'hanno le carte truccate. Però, giornalmisticamente e giudiziariamente si innestano le cose e la verità giornalistica diventa verità giudiziaria, altra patologia delle vicende giudiziarie italiane. "Diotallevi non faceva parte della vostra organizzazione? No". Questo ve lo devo dire. Querelo Mastelloni per lo stesso motivo. Sapete come è stata archiviata la? E' stata archiviata la mia richiesta, la mia querela per diffamazione a Mastelloni, bellissima, che

poiché è vero in un articolo sull'"Espresso", che
poiché Mastelloni è vero che all'inizio
dell'articolo parlava di Ernesto Diotallevi come
capo della Banda della Magliana, che poi non era
vero. Da qui la querela, ma che pone al seguito
dell'articolo, si parlava soltanto di Diotallevi e
non più di Ernesto e sull'elenco telefonico di
Roma risultavano tanti Diotallevi, non si capiva
a quale Diotallevi si poteva riferire il dottor
Mastelloni. Professore, è vero. Amaramente, con
l'amaro in bocca, diciamo che è vero. Dovrò fare
una rettatina al Consiglio Superiore della
Magistratura, se poi parte un'ispezione, ma che fa
l'ispezione? Ma non si può andare avanti così,
però. Ecco perché dico strapotere. E continua:
"per quanto riguarda il finanziamento, so soltanto
che Diotallevi era appunto la persona che serviva
da contatto con i siciliani, che serviva da
contatto tra noi e i siciliani"; tra l'Abbruciati
e i siciliani, lo dice. Si doveva passare
attraverso Ernesto Diotallevi. "E quando è
avvenuto tutto questo?", gli chiede il Presidente
a Milano, "nell'81", due anni dopo l'omicidio
Pecorelli. Quindi, se nell'81, dottor Materia,
Abbruciati per avere un contatto con i siciliani

deve sempre passare per Diotallevi, figuriamoci nel '79, mi pare ovvio. Ed ecco perché non mi voglio dilungare, avevo segnato, sentendo la discussione, specie le Parti Civili, alcune annotazioni, ma mi rendo conto che si è fatto tardi. Ecco perché, pur non credendo nell'udienza preliminare, io il mio dovere l'ho fatto. E il mio dovere porta, consigliere Materia, a una sentenza di non luogo a procedere, ma lo dico senza così. Anche perché ho letto, io ieri non sono stato qui, ho letto la trascrizione della, chiamiamola così, requisitoria, ma non lo è, del Pubblico Ministero ieri. "Quell'Abbruciati, amico intimo di Pippo Calò, nel cuore di Pippo Calò è da lui verosimilmente combinato con altri romani", ripete le stesse storie che comunque abbiamo visto essere completamente errate. Quindi, se è lo stesso Cancemi che avrebbe dovuto sapere tutto di Calò non dice assolutamente nulla. Se è vero, come è vero, e lo dice Abbatino, che Calò aveva come referenti romani Diotallevi e Cercola; se è vero, come è vero, che Francesco Scrima, cugino di Calò, dice che i referenti romani di Calò erano Diotallevi e Cercola, io non vedo sulla base di una supposizione, badate, unica, esclusiva

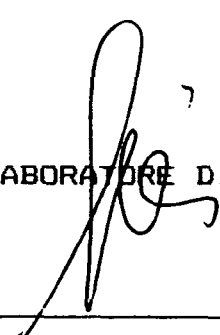
irripetibile supposizione di Cancemi, si possa arrivare con evidenza, o senza evidenza, illustre Consigliere, ad un rinvio a giudizio per Calò, grazie.

G.I.P.: la ringrazio. Sono le 18,46. Mi pare francamente tardi per cominciare gli interventi dei difensori del senatore Andreotti e del dottor Vitalone per cui rinviemo fin d'ora alle nove e trenta di domani mattina per la prosecuzione. L'udienza è sospesa.

LA PRESENTE TRASCRIZIONE E' STATA EFFETTUATA DALLA
DITTA GAMMA SERVICE, S.r.l. - Sede Legale: via
Angelo da Orvieto n.36 - ORVIETO (TR) - Sede
operativa: via Mario Angeloni n.47 - PERUGIA -
E' COMPOSTA DA N. ~~227~~ PAGINE.

L'OPERATORE

Luiza Bendini
Mendiola Denise
Luiza Bendini


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

227

E' copia conforme all'originale
Perugia, li 01.12.95
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INCHIESTE PRELIMINARI

STRACCIO
E copia conforme all'originale
15-12-95
P. 15-12-95
CANCELLARE

è seguito il pagamento
etc.

22



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 208/94 R.G.I.P.
N. 1/94 R.N.R. DDA

22

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE -art. 420 e segg. C.P.P.-

L'anno 1995 il giorno 4 del mese di novembre alle ore 9,45 in Perugia Aula di Udienza della Nuova Casa Circondariale di , località Capanne - Pian Dell'Abate.

Innanzitutto al Giudice per l'udienza preliminare Dr. Sergio MATERIA assistito per la redazione del presente verbale, in prosecuzione di quelli in data 26.10.1995, 27.10.1995 , 2.11.1995 e 3.11.1995, e redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 II° c.C.P.P., dall'Ass.Giudiziario Carla Gori, in Camera di Consiglio, chiamati sono comparsi:

I Pubblici Ministeri: Dr. Fausto CARDELLA e Sandro CANNEVALE

Gli imputati:

1) BADALAMENTI GAETANO nato a Cinisi il 14.9.1923 detenuto per altra causa presso il Penitenziario di Fairton (U.S.A.); NON COMPARSO

Assistito e difeso dall'Avv. Paolo GULLO del Foro di Palermo NON COMPARSO sono presenti i sost. processuali dell'avv. Daniel Paccoi, dif. d'ufficio del Badalamenti nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. nell'udienza del 26.10.1995, avv. ti Rosa Conti e Silvia Egidi

2) CALO' GIUSEPPE nato a Palermo il 30.9.1931 attualmente detenuto, per altra causa, presso la Casa Circondariale di Palermo NON COMPARSO

Assistito e difeso dagli Avv. ti Corrado OLIVIERO e Ivo REINA del Foro di Roma non comparsi è presente il dif. d'ufficio, già nominato avv. Silvi Egidi

3) ANDREOTTI GIULIO nato a Roma il 14.1.1919 res. in Roma LIBERO- PRESENTE

Assistito e difeso dagli Avv. ti Franco COPPI del Foro di Roma e Giovanni BELLINI del Foro di Perugia nonché il sost. processuale degli stessi avv. Ascari

4) VITALONE CLAUDIO nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a Roma LIBERO- PRESENTE

Assistito e difeso dagli Avv. ti Carlo TAORMINA e Alberto BIFFANI del Foro di Roma presente solo l'avv. Biffani è presente anche l'avv. Arturo Bonsignore quale sost. processuale degli avv. ti Taormina e Biffani

5) LA BARBERA MICHELANGELO nato a Palermo il 10.9.1943 detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo DETENUTO -NON COMPARSO Assistito e difeso dagli Avv. ti Angelo BARONE del Foro di Palermo

e Daniela PACCOI del Foro di Perugia non comparsi sono presenti i sost. proc. dell'avv. Daniela Paccoi avv.ti Rosa Conti e Silvia Egidi

Sono presenti altresì:

la p.c. Pecorelli Rosina il suo dif. di fiducia avv. Claudio Ferrazza quest'ultimo anche quale sost. processuale dell'avv. Galasso dif. della p.c. Andrea Pecorelli.

Avv. Claudio Ferrazza è presente Andrea Pecorelli p.c. nonché il sost. processuale dell'avv. Galasso avv. Ferrazza nessuno è presente per le altre p.o.

Si dà atto che la presente udienza viene videoregistrata e che la registrazione ha inizio alle ore 9,45

Si dà atto che sono presenti quali addetti alla videoregistrazione e alla stenotipia i sigg.ri Stefano Fagiolo Camilli Alessia e Bendini Luisa Maria Denise Mandirola.

Il Giudice procede quindi all'accertamento relativo alla costituzione delle parti.

Prende la parola la difesa dell'imputato Andreotti Giulio per primo parla l'avv. Ascari.

Alle ore 9,55 interviene anche l'avv. Taormina, dif. di Vitalone Claudio nonché l'avv. Oliviero dif.di Calò.

Alle ore 10,33 interviene il dif. di fiducia della p.c. Pecorelli Andrea, avv. Alfredo Galasso.

I difensori di Andreotti illustrano la loro difesa e concludono perchè il Giudice emetta sentenza di N.L.P. per non aver commesso il fatto. In subordine chiede che il Giudice, ai sensi dell'art.422 c.p.p. voglia sentire tutti i congiunti dei Salvo sulla circostanza che i cugini Salvo conoscessero o meno l'imputato, nonché l'acquisizione di copia integrale dell'interrogatorio di Buscetta in data 19.1.1995 nel procedimento di Palermo, chiede che il presente processo venga ritenuto connesso con quello che viene celebrato a Palermo e che quindi lo steso venga riunito al presente.

Alle ore 13,10 l'udienza viene sospesa e rinviata alle ore 14,30.

Alle ore 14,45 l'udienza riprende- presenti le stesse persone, salvo la p.c. Pecorelli Rosina e il suo dif. di fiducia avv. Ferrazza che però è rappresentata dall'avv. Galasso quale sostituto processuale.

Prende la parola la difesa di Vitalone Claudio e alle ore 14,48 interviene anche la p.c. Pecorelli Rosina e il suo dif. avv. Ferrazza.

Si dà atto che presente anche l'avv. Daniela Paccoi dif. di fiducia di La Barbera Michelangelo e dif.d'ufficio di Badalamenti Gaetano.

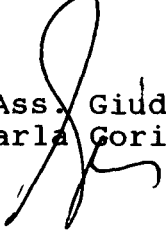
La difesa di Vitalone conclude e chiede sentenza di N.L.P. per non aver commesso il fatto in subordine chiede che ai sensi dell'art.422 c.p.p. approfondimento con consulenza tecnica sull'eventuale fonomontaggio delle intercettazioni così come evidenziato nella c.t. di parte depositata al Giudice nell'udienza del giorno 2.11.1995.

IL GIUDICE

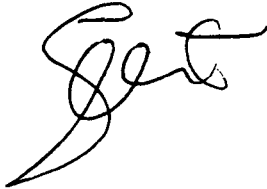
dichiara chiusa la discussione ed emette l'allegato provvedimento del quale dà immediata lettura.

Si dà atto che l'udienza è chiusa alle ore 12.55 del 5.11.1996 ora in cui termina anche la registrazione.

L'Ass. Giud.
Carla Gori



IL GIUDICE
Dr. Sergio MATERIA



VERBALE UD.
PREL. 4.11.1995
CONTRASORZIONE

G.I.P.

MATERIA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

G.I.P. MATERIA

Si attesta che la società GAMMA SERVICE S.R.L.

in data odierna ha depositato la trascrizione formata da n. 352 fogli,

della registrazione dell'udienza del 6/11/1995 relativa al processo

penale n. 208/94 G.I.P. contro BADALAMENTI + c.

ff. 7-11-95

L'ASS. GIUDIZIARIO
(Carla GORI)

N. 208/94 R.G.I.P.

N. 1/94 R.N.R. DDA

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

-art. 420 e segg. C.P.P.-

L'anno 1995 il giorno 4 del mese di novembre alle ore 9,50 in Perugia Aula di Udienza della Nuova Casa Circondariale di -località Capanne - Pian Dell'Abate. Innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dr. SERGIO MATERIA assistito per la redazione del presente verbale, in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 II° c. C.P.P., dall'Ass. Giudiziario Carla Gori, in Camera di Consiglio, chiamati sono comparsi:

I Pubblici Ministeri: CARDELLA Fausto, CANNEVALE Alessandro.

Gli imputati:

1) **BADALAMENTI GAETANO** nato a Cinisi il 14.9.1923 detenuto per altra causa presso il Penitenziario di Fairton (U.S.A.). Non comparso, assistito e difeso dall'Avv. Daniela PACCOI e dall'Avv. Silvia EGIDI.

2) **CALO' GIUSEPPE** nato a Palermo il 30.9.1931 attualmente detenuto, per altra causa, presso la Casa Circondariale di Palermo. Non comparso. Assistito e difeso dagli Avv.ti Corrado OLIVIERO e

Ivo REINA del Foro di Roma.

3) **ANDREOTTI GIULIO** nato a Roma il 14.1.1919 res. in Roma, libero presente. Assistito e difeso dagli Avv.ti Franco COPPI del Foro di Roma e Giovanni BELLINI del Foro di Perugia e sostituto processuale di entrambi avvocato Odoardo Ascari.

4) **VITALONE CLAUDIO** nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a Roma, libero presente. Assistito e difeso dagli Avv.ti Carlo TAORMINA e Alberto BIFFANI del Foro di Roma e il sostituto processuale avvocato Arturo Bonsignore.

5) **LA BARBERA MICHELANGELO** nato a Palermo il 10.9.1943 detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo, non comparso. Assistito e difeso dagli Avv.ti Daniela PACCOI e Silvia EGIDI del Foro di Perugia.

Sono presenti la **Parti Civili**:

1) ROSINA PECORELLI difesa dall'avvocato Ferrazza.

2) ANDREA PECORELLI difeso dall'avvocato Galasso.

Si dà atto che la presente udienza viene videoregistrata e che la registrazione ha inizio alle ore 9,50. Si dà atto che sono presenti quali addetti alla videoregistrazione il sig. Stefano Fagiolo, alla stenotipia le signore Camilli Alessia, Bendini Luisa e Mandirola M. Denise.

L'udienza viene aperta alle ore 9,50.

G.I.P.: riprendiamo l'udienza, diamo atto della presenza del senatore Andreotti difeso dagli avvocati Coppi e Bellini, è presente anche il sostituto processuale avvocato Ascari. E' presente il dottor Vitalone assistito dall'avvocato Biffani ed è presente anche l'avvocato Bonsignore. Per Calò non è presente l'avvocato Oliviero, nominiamo, in sostituzione, il sostituto avvocato Rosa Conti. Per La Barbera non è presente l'avvocato Paccoi, sono presenti l'avvocato Conti e l'avvocato Egidi. Per Badalamenti e La Barbera, entrambi. Per la Parte Civile è presente la signora Rosita Pecorelli e c'è l'avvocato Ferrazza, l'avvocato Galasso è assente. Pubblico Ministero rappresentato dal dottore Cardella e dal dottore Cannevale e sono presenti gli uditori giudiziari già presenti ieri. Possiamo riprendere la discussione, dando la parola ai difensori del senatore Andreotti. Prego.

Avv. Ascari: signor Giudice, diceva un vecchio magistrato "quando un avvocato è conciso io lo ammiro, quando è breve io lo amo, quando è brevissimo io gli do ragione". Io vorrei potere, in un certo senso, ricattare la Signoria vostra

con questa premessa. Però, qualche parola in più del brevissimo la dirò, anche se mi manterrò in termini assolutamente generali e fare, il mio compito è, appunto, fare una premessa di carattere generale su alcuni punti che forse non sono stati ancora esplorati a fondo; perché questa è una vicenda nella quale, come dice un vecchio detto tedesco, non bisogna lasciare un sasso senza averlo voltato. Per me, che sono giunto in questa vicenda un po' tardi, è posizione di vantaggio il non esservi stato coinvolto fin dal primo momento, perché, quando si partecipa fin dalle prime battute ad un contraddittorio che, volenti o nolenti, ci impegna al di là di ogni tentativo di essere terzi, si finisce col restare vittime del rito, così, col dovere controbattere tutto e la stessa polemica, lo stesso scambio, come si suol dire, dialettico, finisce col fornire dignità ad argomenti che non ci sono. E' una, è la conseguenza del rito, si finisce col combattere contro pericoli immaginari e contro argomenti inesistenti restando vittime dello stesso, che io chiamo miraggio del don Chisciotte, il cavaliere romantico ed avventuroso della vecchia Castiglia, che la saggezza non salvò dalla follia e la follia

non salvò dalla saggezza. Il rito dunque, ma io in questo processo, quando l'ho letto attentamente e mi sono visto davanti quello che sarebbe il materiale probatorio, sulla base del quale si chiede il rinvio a giudizio del senatore Andreotti, ho dovuto constatare che siamo di fronte, chiedo scusa, ma al nulla. Io sono sempre imbarazzato del microfono, perché la voce umana, quando non ha questa mediazione meccanica, è sempre più vera. Comunque, pare di sognare dunque, qui siamo alla periferia del reato, si dice che c'erano dei moventi, poi saranno demoliti uno per uno, però basta, c'è un delitto che non sappiamo con quali modalità consumato. C'è un delitto che si dice che sia stato ispirato dalla Sicilia, si dice, che si dice ancora che alla Sicilia sia stato chiesto come favore, si dice ancora poi a sua volta sollecitato dal senatore Andreotti, ma, voglio dire, che è difficilissimo combattere contro questa accusa che va così. E' un fatto, qui si dimentica che siamo di fronte a una contestazione precisa, tu sei il mandante di un omicidio, ma se non sappiamo neanche con esattezza com'è stato consumato, ma come possiamo dire "c'è qualcuno che te l'ha ordinato, c'è un mandante del

mandante del mandante", mai, e lo dico alla mia età che l'"alta malinconia del tramonto", per dirla con Croce, mai mi è accaduto di trovarmi di fronte a una situazione che ha del paradossale. Noi viviamo in questa Italia distratta e qualsiasi, in un'atmosfera che è particolarmente angosciante, perché una società, giunta al punto nodale della sua crisi, cosa fa? Riversa su alcuni personaggi e non su altri tutte le sue responsabilità e, quindi, bisogna trovare uno che risponda di tutto, l'omicidio Pecorelli, chi Dalla Chiesa, Moro, chi sa anche Ustica, chissà che cosa? Ma insomma, siamo in un'aula di giustizia, dobbiamo ricondurre il processo a quella che è la sua antica, chiamiamola pure missione, per restituire al giudice quella dignità, in un certo senso, religiosa che l'investe dal fondo delle coscienze dei secoli ed allora smettiamola con, certamente ha chiesto questo, certamente gliel'hanno detto, certamente è stato così, ma come certamente? Io non vorrei dire altro su questo punto, se non dire alcuni e pochi argomenti, ma qualcuno, credo, preoccupante per l'accusa, che sorreggono questo, diciamo, questa sorpresa autentica, di un rinvio a giudizio

chiesto sul nulla. Guardi, mi sia consentito ricordare Giovanni Falcone, perché Giovanni Falcone, qui bisogna poi evitare, come c'è scritto in tutti i prodotti industriali, "guardarsi dalle imitazioni", fu portato come imputato davanti al Consiglio Superiore della Magistratura addirittura accusandolo di essere troppo amico del senatore Andreotti, a questo siamo giunti. Nel difendersi, Falcone disse: "allora, posi e adesso pongo sempre la stessa affermazione, mi si deve dire chiaramente, tu sei accusato di avere rivelato il contenuto delle dichiarazioni del Pellegretti, Andreotti, se non mi si dice questo, allora su questo punto, adotto e faccio le mie precisazioni, ma non mi si può chiedere in maniera maliziosa, non da parte, per carità di questi signori, se per caso ho telefonato a Andreotti, perché questo rientra nel foro personale di ciascuno, non si può chiedere, è una questione di principio, intendiamoci e proprio su questo punto nascono i dissensi, non sul punto della telefonata, sul punto metodologico nascono i dissensi tra me e Orlando, tanto nomini, non si può investire della cultura del sospetto tutto e tutti, la cultura del sospetto non è l'anticamera delle verità, la

cultura del sospetto è l'anticamera del komeinismo". E` Falcone che parla, accusato di avere protetto il senatore Andreotti. A questo siamo arrivati in Italia. Sono parole sue, di Giovanni Falcone, e io non lo chiamo Giovanni, come fanno molti che in televisione salgono sulla cattedra di una presunta amicizia. Allora, fatta questa premessa, diciamo così, doverosa nel tentativo di mettere quello che io sono, quello che posso, quella che è la mia esperienza, anche se l'esperienza non è che un cumulo di errori commessi al servizio, non dico della verità, perché sembra che io sia investito di una missione, il che non è vero. Ma, insomma, ritroviamo il buon senso, la logica e ne avrà la suggestione di una strada ritrovata. Allora, io ho trovato, ecco perché ho prodotto al signor Giudice una memoria, che fu presentata alla Giunta del Senato dopo la domanda, perché poi questo sarà molto importante, il signor Giudice sa che ci fu una domanda, poi ci fu una prima integrazione, che raccoglieva un interrogatorio di Buscetta del 6 aprile di cui ci occuperemo, e poi c'è una seconda integrazione che contiene, che era basata sulle dichiarazioni di Di Maggio, se la memoria non mi

tradisce. Allora, questa sentenza della Corte Suprema, perché sono importanti anche i personaggi, sa chi presiedeva questa Corte, Giorgio Buoco, cioè uno dei più autorevoli componenti di quel Collegio, che il 30 gennaio '92 emise la famosa sentenza numero 80 di cui ci occuperemo, non dico a lungo, ma con una certa ampiezza e si era, signor Giudice, in materia di adozione di misure cautelari. Allora, a pagina 38 di questa sentenza si legge testualmente ed io gliela rassegherò, signor Giudice, non è un documento, è una sentenza della Corte Suprema, "quanto al movente dell'omicidio sul quale, insistentemente, si soffermano i provvedimenti impugnati, a parte il rilievo che l'individuazione nel mancato interessamento dell'onorevole Lima, per l'esito favorevole del maxi processo non risulta esclusiva, affiancandosi e, quindi, sminuendone la valenza, il movente relativo al risentimento per i provvedimenti antimafia presi in sede politica dalla sua corrente di partito, sorreggono al riguardo le dichiarazioni dell'onorevole Mario D'Acquisto ed insussistenza di precauzioni per la propria incolumità, mai adottate dal medesimo Lima.

Si dà atto che intervengono alle ore 10,00 l'avvocato Taormina e l'avvocato Oliviero. Mentre alle ore 10,30 interviene l'avvocato Galasso.

Avv. Ascari: mentre, non va omessa l'osservazione che la causale, rivelando solo la possibilità della spinta a commettere il reato, costituisce lo spunto iniziale che giustifica la partenza delle indagini dirette all'acquisizione di elementi probatori, latu sensu, i quali servono a convalidare il sospetto proveniente dalla sua esistenza. Essa poi", causale, "solo nel successivo contesto di valutazione, di significativi indizi, ai fini di cui trattasi, potrà essere ripresa ed esprimere la sua valenza catalitica che spiega e cementa tra loro le prove dirette o indirette alle onde acquisite, la causale non è un indizio. E non può essere quindi annoverata", eccetera, eccetera. Ora, io questa sentenza di cui le pagine, "la causale non è un indizio e non può essere annoverata", io gliela consegno, signor Giudice, (Deposita tale sentenza). Ora, l'amico Coppi, che in questa causa dimostra tutto il suo valore, ma perché, diciamo così, siamo alleati su un piano umano, uniti da una straordinaria tensione morale. Vi dimostrerà

che la causale non c'è. Però, torniamo sempre al punto di prima, voi mi potete trovare dieci causali, ma se voi imputate taluno di concorso di omicidio, è a questo reato che dobbiamo arrivare, ad elementi di colpevolezza in ordine a quel reato che c'è contestato. Ma, come? All'origine ci può essere, ma è questo un ragionamento giuridicamente valido? Torniamo al punto di partenza, cioè che se il diritto abbandona le sabbie mobili delle supposizioni o peggio dei sospetti, come diceva Falcone, e va a ricercare le causali siamo finiti. Solo dopo dice la Corte Suprema che gli indizi sul fatto reato, cioè sul fatto che il qui presente sia il mandante di un omicidio, allora può fungere da elemento catalizzatore, come diceva una certa giurisprudenza della Corte Suprema, ma dopo, non prima. Qui, un ad un certo momento, abbiamo messo il "prima" col "poi". Signor Giudice, è in corso di stampa una nuova edizione de "I Promessi Sposi", nella quale Renzo muore di peste, Lucia si lega sentimentalmente a Don Rodrigo e poi concede interviste a "Novella 2000", la Perpetua e Agnese sono quelle che tengono i contatti con la televisione di Stato, che trasmette puntualmente le loro informazioni, tant'è che Garbugli diventa

Ministro di Grazia e Giustizia, Don Abbondio Cardinale e l'ordine pubblico è affidato al Griso e no, no. Adesso, torniamo al punto di partenza, torniamo alla saggezza. Già Manzoni molti anni fa disse, "torniamo indietro e sarà progresso", quanta intelligenza in questo. Certi progressisti di oggi, signor Giudice, che sostengono tutto il contrario di tutto nella vana speranza di somigliare agli orologi fermi, che almeno due volte al giorno indicano l'ora esatta. Qui io vengo molto rapidamente, sa, a Contorno, Buscetta e Mannoia. Leggo che questi signori l'attendibilità, per di più comprovata da numerose decisioni giurisprudenziali, ciò posto, leggo testualmente a pagina 26 della memoria del Pubblico Ministero: "si osserva che la sentenza numero 80/92 della Suprema Corte sopra citata, con la sentenza, è stata definitivamente sancita la veridicità e l'attendibilità delle dichiarazioni fornite nel tempo dai collaboratori di giustizia, Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Francesco Marino Mannoia ed altri". Ancora, a pagina 47, il riconoscimento dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Qui, poi di conseguenza, si dice a pagina 36, "Bontade e

Badalamenti debbono avermi detto il vero circa la richiesta ricevuta dai Salvo e questi, a loro volta, devono avere detto il vero a Badalamenti e Bontade circa le ragioni dell'omicidio. Questo è altro che komeinismo, questo. Ecco, il problema è che io, in questo processo, ho avuto una parte, e non da poco, signor Giudice. Questo lo dico, non dico gonfiando il petto, ma alzando quello che ho fatto in nome di quell'oscura bellezza morale che ci sovrasta e alla quale non possiamo dare che un nome, dignità. Io nel processo maxi ho avuto l'onore, perché di onore si tratta, di rappresentare le famiglie dei congiunti, i congiunti dei carabinieri assassinati dalla mafia, a partire dalla medaglia d'oro Emanuele Basile e dei tre carabinieri che erano sulla automobile di Ferlito del giugno dell'82, assassinati lungo la circonvallazione di Palermo ed altri, i soldati ignoti, signor Giudice. E quindi, quel processo l'ho vissuto con angoscia, io stesso ho in quel processo, fatto leva su alcune dichiarazioni dei cosiddetti pentiti, che poi pentiti non sono. Ma, proprio perché conosco quella sentenza, io ho trovato che qui si attribuisce a questa sentenza qualcosa che la sentenza non dice, e per smentire

queste affermazioni io come le ho preannunciato le rasseggerò il volume primo di questa sentenza da pagina 1 a pagina 403. Prima di tutto, non esistono categorie di pentiti sempre attendibili o di pentiti mai attendibili. Non solo, lo stesso cosiddetto pentito, può, in certi momenti della sua vita, dire la verità quando non ha interesse a procurarsi, che so io, protezione ed impunità, quando cioè, parla per una spinta veramente collaborativa, sia pure, per esempio, spinto dal desiderio di vendetta, come faceva Buscetta per i figli che gli avevano ucciso. Altro, invece, è una dichiarazione resa in tempi ampiamente successivi, quando attraverso quelle dichiarazioni, come subito vedremo, ci si vogliono assicurare protezioni e soprattutto si dicono cose che si sa che fanno piacere a coloro che le ascoltano. Signor Giudice, conscio della gravità di quello che le dico, tanto per fare un esempio, io le ho prodotto la memoria, l'ultima che ho presentato, riguardo al pentito Di Maggio. E' un'intervista del generale Delfino, quello che raccolse le sue dichiarazioni, che dice "questo qui, poiché la nostra protezione era per lui il passaporto all'impunità era tentato di dire le cose che

piacevano ai suoi interroganti. Se io", dice, "gli avessi chiesto qualcosa ch  mi premesse che egli mi confortasse me l'avrebbe detto e questo non lo dico io, lo dice colui che raccolse le dichiarazioni di Di Maggio. Io, in un'intervista terribile che Delfino ha concesso, ma non   questo tanto il problema. E' evidente che l'uomo   questo e che, soprattutto, bisogna fermarsi e tenere presenti i riscontri. Ma, perch  si veda come questa patente generalizzata di verit , di attendibilit , che dicono sempre il vero, sia sbagliata, Presidente, lei sa che io c'ho i ricordi sempre quando la Rivoluzione Francese stabil  l'Ordine dei Delatori che erano i, ecco, l'editto di Marat. Ogni accusa fondata deve procurare all'accusatore la stima pubblica, l'accusa infondata ma suggerita dall'amore patrio non deve procurare all'accusatore nessuna punizione. Anche i Girondini furono della medesima opinione, glorificarono la delazione come palladio della libert  e salvezza del popolo ed istituirono tra il 14 febbraio e il 4 maggio, cio  tra Piovoso, mi pare, e Floreale, ricompense ufficiali per i delatori. Ma, qui eravamo in piena rivoluzione e i rivoluzionari di oggi non sono

paragonabili a quelli, non fosse altro perché Marat è morto nel bagno. Ora, veniamo a leggere quella sentenza, la quale smentisce frontalmente. Allora, pagina 296, la sentenza, a parte l'intestazione che è lunghissima, perché vi sono cinquanta pagine dedicate all'elenco degli imputati, alle imputazioni, a pagina 296, questa la voglio leggere alla signoria vostra. "La sentenza", e si riferisce alla sentenza di merito, cioè alla sentenza impugnata, "ha affermato infatti il rifiuto della sola credibilità complessiva della dichiarazione per traslazione dell'accertata verifica parziale e ha riconosciuto la fondatezza del rilievo difensivo secondo cui, ritenuto ovvio nei rilievi dell'articolo 192, il riscontro sul fatto storico, per esempio su un episodio di omicidio, si pone su un piano comunque diverso rispetto all'ulteriore riscontro, quanto alle persone degli imputati che asseritamente ne sarebbero stati protagonisti, ben prospettandosi l'eventualità che il pentito, veritiero sul fatto, non lo fosse sulle persone da lui accusate", mi sembra. "Quindi, ogni dichiarazione a sé, non è vero dunque", eccetera, eccetera. Io non posso non leggere quello che si legge, e sarà sorprendente

per chi ascolta, a proposito delle dichiarazioni di Buscetta come riferitegli di Badalamenti. Proprio, cioè, quando si cita una sentenza, leggiamola, so che è faticoso leggerla, perché è facile sbarazzarsi leggendo la massima, spesso non felicemente compilata. Invero, mi ascolti, signor Giudice, "l'attribuzione delle dichiarazioni almeno del Buscetta e del Contorno, non alle cognizioni personali dei deducenti ricavati dal profondo inserimento nel tessuto mafioso, ma alle rilevazioni dei referenti, da essi menzionati, Gaetano Badalamenti ed anche da Salomone per l'uno, Bontade Stefano e Teresi Girolamo per l'altro, non è stata accolta dalla sentenza di merito nei termini dei quali era stata rappresentata. Vale a dire, la Corte di merito non ha accertato la versione di avere saputo da altri, ma ha visto tale riferimento all'informativa avuta da terzi, quale artificiosa intermediazione da entrambi i pentiti escogitata al fine di non fare apparire un loro stretto coinvolgimento nei fatti narrati, rispetto ai quali sarebbe stato ben difficile giustificare il dovizioso patrimonio informativo da ciascuno posseduto, se non con l'aperta confessione della personale

partecipazione". Questo era una fattispecie. Però, il dire che questa sentenza ha attribuito a Buscetta la patente di colui che dice la verità significa affermarne il contrario esatto, esatto. Ma, non è mica finita qua. La sentenza impugnata, questo è diritto o no? O dobbiamo, invece, sentire Buscetta che dice "a me Badalamenti mi disse che un altro mi aveva detto che per fare un piacere l'hanno ammazzato". Ma, qui siamo alle periferie perdute della fantasia. "La sentenza impugnata resiste anche alle specifiche censure con le quali si denunciano pretese contraddizioni o travisamenti nell'applicazione pratica dei principi enunciati in relazione alla valutazione concreta di attendibilità dei collaboranti. Ha questo specifico aspetto, molto complesso. La Corte di secondo grado ha dedicato le pagine da 625 e 720, assoggettando a minuziose analisi le varie fonti ed approdando a conclusioni in parte divergenti da quelle del primo Giudice, sulle quali si può esprimere un giudizio di generale adattabilità ed invero, con più realistica e penetrante indagine e perseguendo il programmato scopo di emendare le varie propalazioni dal peso di reticenza, imprecisione, ove menzogne

denunciate ed accertabili. Il secondo Giudice ha potuto distinguere, per ciascuna, le parti veridiche da quelle inverosimili". "Distinguere le parti veridiche da quelle inverosimili", è la Cassazione che parla, proprio in relazione a Buscetta. Ciò facendo con argomentate considerazioni, nella quale si è riflesso il valido di merito approfondito, sempre sorretto da un non contestabile criterio di logica, ragionalità da cui si è fatto altresì uso della soluzione, ogni volta di contrasti narrativi emergenti dall'accostamento delle varie fonti. Io dico che più chiari di così è difficile essere cioè, non abbiamo scoperto niente, è la logica. Un giurista enfatico dell'ottocento, ma non tanto come certi giustizialisti di oggi, diceva che "il diritto non è che il lacchè della logica" e così, quando uno dice una cosa, vediamo se è vera una parte, vediamo se è vera o falsa; perché l'attendibilità globale, la patente data a costoro cosa porta? E perché c'è una ragione, porta come conseguenza primaria l'infallibilità del Pubblico Ministero, per forza, è correlata. Quello ha sempre ragione, ce n'era uno che aveva sempre ragione, ma ha avuto torto l'Italia intera.

Allora? Ma, non è mica finita, questa sentenza, che è stata citata, non da me, sennonché io c'ero qui e l'ho vissuta come un dramma, perché questa sentenza del 30 gennaio '92, signor Giudice, è un po' una mia vittoria in parte me lo lasci sperare e vedremo su che cosa è la vittoria, altro che su Buscetta. Basta leggerla, è di tutta evidenza, e poi diceva che il vaglio critico è del tutto evidente che questa materia sfugge completamente al sindacato di legittimità. Se quando tu mi dici che credi a questo motivo, credi a quest'altro per quest'altro motivo, io, corte di illegittimità, non posso che prenderne atto. Andiamo avanti. Io me ne sono notate alcune. "Il frazionamento valutativo, in questi sensi, non è che conseguenza dell'assunto principio del riscontro della dichiarazione dei vari punti, del corollario della inestensibilità a tutta la narrativa del giudizio positivo o negativo raggiunto su singole proposizioni, in ciò si è iscritto il compito giudiziale di sceverare il vero dal falso, che ... poi giudicate; e quello complementare di spiegare le ragioni della menzogna", etc., etc.. Io non lo leggo tutto per non tediarvi. Ma, a pagina 336, no, io non leggo altro perché sennò si

appesantisce troppo. Io gliela rassegnò, è meglio che leggerla senza sentirla declamare da me, che ci metto forse troppa anima. Però, in fondo sentir dire che una sentenza dice una cosa e, invece, leggerla e scoprire che ne dice un'altra mi dà una certa inquietudine e, allora, non c'è altro che dire, signor Giudice, la legga; perché che questo Buscetta dica sempre la verità, io, perdinci, ma uno che ha avuto, ma scendiamo nell'anima, ha avuto tre figli, mi pare due figli uccisi, un sacco di persone. Io ho sentito dire in televisione, perché qui hanno sbagliato tutti è vero, perché non c'è cosa al mondo che vi rivela dell'infinito come la capacità di mistificazione della televisione italiana; la quale ha detto che gli hanno ucciso i figli perché lui ha parlato, il che è esattamente il contrario; perché purtroppo la strage è dell'81 in casa sua e lui ha parlato nell'84 e nell'85. Era al tempo della guerra di mafia, ha parlato dopo e, quindi, qui si confonde il prima col dopo e, quindi, abbiamo già finito. Si confonde la storia con la preistoria. Ma è chiaro che aveva dei propositi vendicativi, ma chi non li avrebbe? Insomma, ecco che la giustizia, diciamola così, il Giudice facciamolo uomo. Deve

proprio esercitare quel vaglio critico che questa sentenza gli impone, ma non questa sentenza, la sua coscienza gli impone. Per esempio, abbiamo allegato agli atti delle dichiarazioni rese, e che sono agli atti del processo di Palermo, da un certo Annaloro, nel 1963, che dice, in tempi quindi non sospetti, "Buscetta Tommaso inoltre si vantava spesso e si compiaceva delle sue relazioni altolocate, oltre che con personalità locali, anche con personalità di Roma. Una volta ebbe a dirmi di essere amico degli onorevoli Andreotti e Scelba. Ma, è proprio, ma ce n'è un'altra più carina ancora, che dice che era stato a pranzo con loro, se la memoria non mi tradisce. Sì, "ritengo invece che Buscetta Tommaso", beh, è una truffa che aveva commesso ai danni, è una truffa e un'estorsione che aveva commesso ai danni, non è un delitto mafioso, l'estorsione era un'estorsione buona, insomma, non di quelle di mafia, una truffa. Lo stemma di famiglia è mano rampante in campo altrui e adesso diventano i divi che dicono la verità. Dice: "ritengo invece che Buscetta Tommaso si sia vantato, senza alcun fondamento, della conoscenza degli onorevoli Andreotti e Scelba. Per quanto riguarda costoro, una volta,

tornando da Roma, mi disse di essere stato con loro a pranzo. No, voglio dire, ma non le ha detto nessuno, signor Giudice, che il suo incontro con Bossi nel carcere famoso, dove si stabilirono gli interessamenti per salvare Moro, avvenne il 13 marzo, tre giorni prima che Moro fosse rapito? Ma insomma, basta adesso. Perché questo è risultato in un altro processo, perché sennò io sono costretto a portare qui, non cinquantamila, trecentomila carte. Perché? Ma, perché il processo è diventato un non processo, è la verità nascosta sotto metri cubi di carta. Allora, adesso viene l'aspetto più, diciamo così, quindi, signor Giudice, torniamo al diritto. Abbandoniamo le tentazioni vagabonde di fare i giustizialisti. Adesso, io c'ho due episodi. Chiedo scusa, signor Giudice, ma c'è un fatto, due fatti di cui devo parlare, Dalla Chiesa e Rini. Rini non è per voler fare la storia del processo davanti a lei, signor Giudice, che ci mancherebbe altro. So benissimo che questa storia, però riguarda questo processo in maniera particolare. Cominciamo, viene poi, io ho prodotto alla sua attenzione e qui, ecco, riapro la sentenza che mi è ancora utile per le pagine 347 e 348. Viene poi, allora, come nasce il

problema della prova della responsabilità della Cupola per i delitti strategici? Il cosiddetto "teorema Buscetta". E' falso che sia un teorema suo, perché? Come abbiamo spiegato, signor Giudice, e di qui poi le darò la prova documentale, già il Gabinetto della Polizia Scientifica di Palermo, il 2 ottobre 1982, cioè dopo l'uccisione del generale Dalla Chiesa, avvenuta il 3 settembre, accertava, e questo è un punto che io dedico alla particolare sensibilità del signor Giudice, che una sola arma AK1, è un kalaschnikov, è stata usata per uccidere Inzerillo, per tentare di uccidere Contorno, per uccidere il mafioso Alfio Ferlito e i tre sventurati carabinieri, per uccidere il generale Dalla Chiesa e la moglie, nonché l'agente di Pubblica Sicurezza Domenico Russo e, molto probabilmente, per uccidere Stefano Bontade; un altro kalaschnikov AK2 ha sparato sia contro il generale Dalla Chiesa che contro il mafioso Ferlito e i tre carabinieri di scorta, Salvatore Raiti, Luigi Di Barca e Silvano Franzolì. E' a loro che va il nostro ricordo. Infine, un solo fucile ha sparato per uccidere Salvatore Inzerillo e nella strage della circonvallazione. Questo

fatto oggettivo che questi delitti strategici, l'uccisione di Bontade, di Inzerillo, la strage della circonvallazione, Dalla Chiesa, il tentato omicidio Contorno, risalenti alla volontà della commissione, fossero commessi con le stesse armi era un riscontro terribile, no? Esterno. Questo era il riscontro esterno a cui sono ancorate le sentenze di condanna, ma cosa ci vengono a raccontare? Le hanno lette, sì o no? E` su queste che io mi sono battuto, perché non basta dire il tale dice questo. Ma, quando si provava che le stesse armi avevano sparato addirittura in questi delitti strategici, cioè la grande guerra di mafia, che vide l'uccisione di Bontade, di Inzerillo e il tentato omicidio Contorno, l'uccisione di Dalla Chiesa; che se uno stesso gruppo di armi, tre armi, sono le stesse. Beh, allora, c'è un riscontro oggettivo, no? C'è un fatto esterno di terribile valenza, invincibile, praticamente. Non il fatto del ragionamento che, siccome la Cupola si riunisce e decide, no. Vedremo cosa dice la sentenza su questo punto. Allora, purtroppo, ed io qui lo dico con rammarico, con grande rammarico, durante il processo di primo grado io ero Parte Civile per i

carabinieri. Un'altra Parte Civile, che non era per i carabinieri, si schierò per la pista politica, aiutando oggettivamente la tesi della mafia, come è scritto nella sentenza della Cassazione alle pagine 346 e 347. Naturalmente, la Difesa dei mafiosi imputati e poi, che cosa fece? No, questo è importante. Il povero Falcone ordinò la perizia, perché c'era questo, diciamo, elaborato del gabinetto della Polizia Scientifica, il quale era, e naturalmente Falcone, intuendo, non intuendo, constatando l'importanza di questo dato, ordinò una perizia, che affidò a due periti, Morin, Marcianò, e la perizia concluse come il gabinetto scientifico di Palermo. Allora, il Don Giovanni Falcone aveva acquisito questo dato esterno, terribile della identità delle armi usate per i delitti strategici. Ebbene, la Difesa dei mafiosi imputati si scagliò contro questa perizia che costituiva, lo ripetiamo, l'unico riscontro oggettivo del teorema, specie nella parte che riguardava le armi usate per uccidere Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Ma, la cosa più sorprendente, e questo lo scrivevamo prima che Buscetta rendesse l'interrogatorio del 6 aprile, e

a essere miti, dicevo io, è costituita dall'attacco a quella perizia mossa proprio da alcune parti civili che riferivano a quell'omicidio oscure volontà politiche. Perché ho una memoria tenace io e mi ricordo chi si schierò a favore della pista politica, non è mica finita qua. E significativamente, a proposito delle richieste istruttorie di alcune parti civili e della Difesa intesa introdurre la pista politica nell'omicidio Dalla Chiesa scriveva: "la Corte, proseguendo serena nel suo cammino processuale rigidamente ancorato ai limiti segnati dalle imputazioni, senza mai disattendere tutto ciò che poteva arricchire utilmente il già gravoso bagaglio processuale, ai fini dell'acclaramento della verità, ha accuratamente evitato di inseguire miraggi istruttori". Ascolti, signor Giudice, "sui quali tuttavia si verificarono singolari convergenze", è chiaro? "Che avrebbero fatalmente fatto inceppare un meccanismo così delicato e difficile come quello di un processo cumulativo di strutture elefantiache. Ripetiamo, singolari convergenze è triste, ma è così". Ebbene, contro questa onesta imputazione della sentenza di primo grado si scatenò da parte della

Difesa di imputati ad altissimo livello un'autentica rivolta, perché era quello che faceva scattare l'ergastolo. Era il riscontro oggettivo ed, infatti, la Difesa di Michele Greco aprì le ostilità, e le ho messo gli allegati, definendo la perizia Morin "una inquietante oscura pagina processuale" nei motivi di appello dell'interesse dell'imputato Giuseppe Greco, detto Scarpazedda, redatti dall'avvocato Enzo Fragalà, si accusava il Giudice istruttore, Giovanni Falcone, in questi termini. Ascolti a cosa si è arrivati pur di varare la pista politica Dalla Chiesa. Di seguito, "l'ufficio istruzione affida una nuova perizia al perito Morin Marco di Venezia, il quale conclude nel senso della tesi privilegiata dall'accusa, viene lautamente ricompensato e fatto singolare, dopo il suo esame peritale, alcuni reperti balistici risultano inutilizzabili, addirittura. Cosicché, non potranno più essere sottoposti ad ulteriore diverso esame", motivi, avvocato, tal dei tali, pagina 21, è chiaro. Giovanni Falcone, dunque, avrebbe lautamente ricompensato il perito per ottenere quel responso. Ancora una volta la Difesa si attaccava disperatamente ai fili ad altissima tensione, come venivano definiti da una

Parte Civile, di una trama che già nelle chiarissime indagini del diario segreto del generale, nelle sue iniziative di indagini compiute prima e dopo il suo arrivo a Palermo, appare tessuta dal torbido mondo degli interessi politici. Anche il lettore più sereno ha un sobbalzo, quando legge nei motivi di appello, presentati nell'interesse dell'imputato Giuseppe Greco "Scarpazedda", che sul punto vi era una tesi comune, aperte le virgolette, tra la tesi più avveduta di Parte Civile e la Difesa più attenta degli imputati. Io ho l'onore di non essere la Difesa più avveduta delle parti civili. L'onore. Allora, ecco, e infatti, che cosa fa Buscetta, che prima di queste, della prima integrazione non dice niente. Eccoci, è lui che, sapendo che questo fa piacere ai suoi interlocutori, il 6 aprile, dice, ed è riportato anche nella requisitoria, nella memoria: "questo me lo disse Badalamenti", come al solito, "nell'83, commentando l'omicidio di Dalla chiesa con le parole 'lo hanno mandato a Palermo per sbarazzarsi di lui, non aveva ancora fatto niente in Sicilia che potesse giustificare questo grande odio contro di lui'". Ma no, i politici, è lui che vara questa tesi. Ma, non aveva fatto

niente che potesse giustificare questo onere contro di lui, ma no, ma allora chi è stato? Il senatore Andreotti, è ovvio. Questa vergognosa tappa è stata seguita, perché la Cassazione, ed io qui ho finito su questo punto, a pagina 347 e 348, queste sono pagine, queste tre pagine gliele debbo leggere, perché la sentenza gliela do. "Risultano pertinenti e fondate, invece, le critiche del ricorrente Procuratore Generale", ecco, torno a lei, signor Giudice, per dire che il ricorso del Procuratore Generale, in seguito alla assoluzione degli uomini della Cupola, si basava sul fatto delle armi, sono le stesse armi che hanno sparato. "Risultano pertinenti e fondate", e questa fu una mia, no mia, certamente vittoria di tutti però, certo che le dichiarazioni dei collaboranti vanno prese, però ci vuole un riscontro, sennò noi affondiamo nella melma. "Risultano pertinenti e fondate, invece," mi ascolti, signor Giudice, "le critiche del ricorrente Procuratore Generale avverso quelle parti della motivazione che, valutando la portata di un elemento obiettivo e certo, l'identità delle armi usate nell'eccidio, quelle stesse impiegate nella precedente strage della circonvallazione ed in parte usate anche in

altre imprese criminali contro la vita ascritte alla commissione, ne hanno piegato il significato verso ipotesi congetturali, ingiustificativamente divergenti da quella collegabile, secondo una logica lineare, alla più accreditabile delle causali, cioè l'impegno manifesto del nuovo Prefetto alla Lotta alla Mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi, in caso di un suo assassinio; considerazioni queste riconducenti ad una matrice programmatica e decisionale, di generale autorità e di indiscusso potere che giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe stato arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa, l'eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità e l'intensità nell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni in ogni direzione che ne seguirono, conclamano l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto

livello decisionale e poi, si esaminano le testimonianze di alcuni che dicevano che Dalla Chiesa, dalla mafia, che l'avrebbero ucciso. Quindi, questa sentenza, che io le rassegnò, riconduce l'omicidio Dalla Chiesa alla sua vera e unica matrice, tutte quindi i teoremi che si sono seguiti, ma c'è stato, come Buscetta dice "ma no, ma cosa?". Lui con la mafia non aveva fatto niente e già, ma gli faceva paura; che poi il pensare che la mafia l'abbia ucciso per fare piacere, che so io, a Salvo Lima un lavoro del genere, una cosa che farebbe ridere, La mafia l'ha ucciso perché sapeva che l'uomo era temibilissimo, ma certo. No, questo non deve essere vero, no. Allora, signor Giudice, proprio quella sentenza che viene citata, sia in ordine a quello che è il metodo rigorosamente logico per valutare le dichiarazioni dei pentiti, sia le necessità dei riscontri. Le faccio presente, signor Giudice, che la parola "armi" viene rievocata per tutti e quattro gli episodi. Ma, scusi, adesso ci parliamo come fossimo colleghi, chiunque, no? Quale sarebbe il riscontro oggettivo della identità del disegno di più delitti, l'identità dell'accusa. Ecco, perché la Difesa ce l'aveva con questa

perizia perché era quello il dato oggettivo, era quello il dato insuperabile, era lì l'ergastolo nel fatto che fossero le stesse armi che avevano sparato. Allora, era difficile parlare, che so io, di iniziative autonome di questo o di quel campo, no, erano le stesse armi per due anni e mezzo per delitti strategici, Rini. Ho finito, signor Giudice, ma non posso tacere l'episodio Rini, non, ripeto, per questo processo che so benissimo che non, torno a ripetere perché non ci siano dubbi, che io stesso in quel processo mi sono avvalso delle dichiarazioni di Buscetta per dimostrare alcune cose, ma che esse potevano trovare ingresso soltanto quando avevano il conforto di circostanze oggettive. Così ha stabilito la Corte, anzi la Corte di secondo grado l'aveva disattesa, di qui il ricorso del Procuratore Generale, di qui l'accoglimento del ricorso ed allora, il diritto torna alla sua base e lascia i sospetti, torna alla sua base che è quello dei fatti, sennò. Ancora, e ho finito su questo punto. Rini. Mi ascolti, qui si è verificato un fatto che, a mio giudizio, è ancora più singolare. Faccio presente che nel colloquio con Bontade non si parlò, nel discorso successivo con Badalamenti si parlò in

maniera più ampia. "Anche Badalamenti mi disse che l'omicidio era stato fatto da lui e Bontade, o meglio, egli disse 'lo abbiamo fatto noi'". Sto leggendo l'interrogatorio del 2 giugno '93. Anzi, no, è meglio che legga quello prima, il 6 aprile. "Un giorno, in Brasile, nel contesto", questo è materiale, fonte di prova in questo processo", nel contesto di una conversazione riguardante l'omicidio del giornalista Pecorelli Mino", attenzione. Qui c'è proprio una correlazione. "Badalamenti Gaetano mi riferì che egli stesso si era personalmente incontrato a Roma con Giulio Andreotti in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione, riguardante Rini Filippo, cognato dello stesso Badalamenti. Il Rini era stato, nella fase di merito del processo", attenzione, "condannato all'ergastolo, ma poi in effetti il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole. Il Badalamenti, il Rini ed uno dei cugini Salvo, non ricordo quale dei due, si recarono appunto nell'ufficio di Andreotti e qui si incontrarono. Badalamenti mi disse anche che Andreotti si era personalmente congratulato con lui, dicendoci che di uomini come lui ce ne voleva uno per magistrato

di ogni città italiana". Non hanno neanche il senso dell'umorismo, perché il Presidente senatore Andreotti, che abbia detto Badalamenti "di uomini come lei, ce ne", sì, ma si prendono gioco di noi. Ma, dove l'occasione dell'incontro è il processo in Cassazione riguardante Rini Filippo. La cosa viene ribadita il 2 giugno '93, sempre da lui. Nel giorno successivo, e io ho prodotto la mia memoria, in cui legga, nella memoria che le ho prodotto, la parte che riguarda il processo Riina. Qui lo debbo riassumere, ma i fatti, "i fatti sono i macigni con i quali fare i conti", per usare le parole di Croce. Nel discorso successivo con Badalamenti, invece, si parlò in maniera più ampia. "Anche Badalamenti mi disse che l'omicidio era stato fatto da lui e da Bontade, o meglio, egli disse 'e lo abbiamo fatto noi' ed io interpretai ciò nel senso che ho detto". La confidenza avvenne nel contesto di un discorso che riguardava Andreotti, giacché Badalamenti dichiarava di essersi incontrato con l'attuale senatore Andreotti a Roma, insieme ad uno dei cugini Salvo e a Filippo Rini, cioè l'incontro è legato a questo processo. "Non so dire in quale epoca sia avvenuto l'incontro, forse anche prima

del '79, certamente l'incontro era finalizzato a interessare Andreotti per un processo che riguardava Rini o per ringraziarlo per l'interessamento già avvenuto". Queste sono le dichiarazioni di Buscetta, quindi tutto, quando lui gli parla, per la prima volta, del delitto Pecorelli, c'è questo aggancio, il processo Rini. Anche la Procura allinea sul punto e dice che, io non voglio citare le pagine, ma ci sono, no, una la citerò. "Uno di questi precedenti", dice Mannoia, gliel'ho prodotto, interrogatorio 27 agosto '94, "uno di questi precedenti fu costituito dal processo a carico di Rini Vincenzo e di suo figlio Filippo, per l'omicidio di Lupo Reale", e infatti la sentenza della Cassazione io l'ho prodotta. "Io so che in questo processo", stia bene attento, signor Giudice, state tutti a questa cosa, che ha degli aspetti alle volte grotteschi. "Rini Vincenzo cercò un aggiustamento a suo favore e lo ottenne anche". Va bene? La Procura della Repubblica dice, pagina 57: "fonti diverse, Badalamenti e Bontade da un lato, Buscetta e Cancemi, non le medesime cose, ma cose che si incrociano tra loro perfettamente combaciando a dimostrare la responsabilità degli

uomini di Cosa Nostra nel corso del citato interrogatorio, appunto, dice quello che dice Buscetta per l'interessamento svolto da questo ultimo, Andreotti per un processo in Cassazione; e Cancemi che giustamente la Procura evoca a conforto di questa tesi dice: "in questo momento, mi porta in mente un episodio di cui forse non ho parlato. Lipari Giovanni", quindi qui si verifica quello che l'Accusa dice, sono tesi, sono temi diversi, hanno fonti diverse, quindi sono vere; il che è basato sul principio della propaganda fondata da Gobels, il quale diceva che "una bugia detta una volta sola è una bugia, ma detta molte volte è una verità". Questa volta, per fortuna, abbiamo la smentita documentale, che ha anche degli aspetti grotteschi. "In questo momento, mi torna in mente un episodio di cui forse non ho parlato. Da Lipari Giovanni, componente della famiglia di Porta Nuova a Palermo". Quindi, è una fonte autonoma ed ha una sua quindi autonomia concettuale e probatoria, "venni a sapere che Badalamenti si era interessato in una vicenda giudiziaria, nella quale era stato coinvolto suo cognato Filippo Rini. Costui era stato condannato all'ergastolo e il processo pendeva in

Cassazione". Questo è quello che si diceva. Io, modestamente, mi procurai la copia di quella sentenza, il Collegio era presieduto da Giovanni Rosso. Io scrivevo e qui si è gettato fango sui migliori magistrati che l'Italia ha avuto, e Giovanni Rosso per me è il più alto; perché, signor Giudice, io ho anche avuto l'avventura di rappresentare i milleottocentonovantanove morti del Vajont in un processo in cui le pressioni politiche di tutti erano enormi. Il magistrato che alzò la bandiera della sua indipendenza e della sua dignità in Cassazione, dando la parola a Delitala (o simile), da mezzanotte alle quattro, perché miravano alla prescrizione, si chiamava Giovanni Rosso. Non è consentito infamare tutta la magistratura, soltanto per servire, non è consentito. "E' ben vero", io scrivevo, "che la prima sezione della Corte Suprema, presieduta da Giovanni Rosso, con sentenza 3 dicembre '71, annullava nei limiti che in essa si leggono la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia in data 18 marzo '69 e rinviava per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Roma. Ebbene", noi scrivevamo e adesso si vedranno le conseguenze. "Ci sia consentito insorgere con la

forza dell'indignazione contro la stessa ipotesi che il Presidente Giovanni Rosso e la Corte da lui presieduta potessero essere influenzati nelle loro decisioni dal senatore Andreotti a da chiunque altro, perché si diceva il processo pendeva in Cassazione", le parole sono quelle, "il processo pendeva in Cassazione". "Chi insinua ciò, colpisce il Giovanni Rosso, uno dei più alti magistrati di statura umana, morale e giuridica che abbia onorato la toga e con lui colpisce tutta la magistratura. Simili accuse possono essere coltivati solo da chi è in preda a un'ansia di ... dissolvi di incerta origine". Ebbene, sa cosa succede? Una cosa straordinaria, una cosa che, viene depositata la requisitoria palermitana, e il volume settimo gliel'ho presentato e si dice: "allora, Badalamenti mi disse, io so che questo processo, avevamo detto che era ben vero, eccoci". Ma, secondo la Procura, la Difesa si era sbagliata. Sull'argomento tornava il Buscetta nell'interrogatorio reso il 19 gennaio '95, ma come? Cioè, alla vigilia dell'udienza preliminare, allorché l'ufficio gli chiedeva di spiegare perché i due Rini avevano in Cosa Nostra un'importanza tale da addivenire oggetto di uno scambio a così

alto livello. Innanzitutto, io osservo che questo interrogatorio non c'è, si sa che c'è perché io ho prodotto il volume settimo della requisitoria palermitana, dove alcune frasi sono riportate tra virgolette, ma mi piacerebbe vedere il testo, e stia attento. "Devo innanzitutto chiarire che ho conosciuto come appartenente a Cosa Nostra soltanto Rini Vincenzo, mentre non ho mai avuto occasione di sapere se fosse uomo d'onore anche suo figlio Rini Filippo, pur non potendolo escludere", volume settimo, pagina 53. Ancora, "Gaetano Badalamenti non rinunciò mai ad interessarsi dalla liberazione dei due Rini, da questo peso dell'ergastolo, anche successivamente alla sua espulsione da Cosa Nostra", volume settimo, pagina 55. Ma poi Buscetta, questo è straordinario, corregge il tiro e lo si legge in una nota minuscola, a pie' di pagina, volume settimo, pagina 47; e il 19 gennaio '95 egli allude solo a una sentenza che doveva essere fatta a Roma e dice "mi sono sbagliato". Non è la sentenza del '71, della Cassazione, no, è una sentenza di otto anni dopo, oh meraviglia. Dice: "si trattava solo di una sentenza che doveva essere fatta a Roma. Evidentemente, quindi, se in

qualche precedente verbale si scritto di una sentenza di Cassazione, ciò è avvenuto perché io avevo sempre parlato di una decisione di Roma". La Procura lo segue, e Palermo non può che seguire, sempre l'edizione de "I Promessi Sposi". La decisione, cui si riferiscono in realtà le dichiarazioni di Buscetta e degli altri collaboranti, non è quella presieduta dalla Corte di Cassazione, il 3 dicembre '71, bensì quella adottata dalla Corte di Assise di Appello di Roma, il 13 febbraio '79. Ma dico, vogliamo scherzare? C'è scritto "il processo pendeva in Cassazione e i due erano condannati all'ergastolo". Dice "no, mi sono sbagliato. E' una sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma di otto anni dopo. Quando rimproverano al senatore Andreotti del famoso incontro, no, il pomeriggio, il bacio, il buco di cinque ore; ma qui c'è un buco di otto anni, ci sta un bambino che va già alle elementari. Ma ci vogliono prendere in giro, mi scusi, sa, non ho mica finito perché su questo punto. Se io venissi davanti a lei come teste a difesa e dicessi "sa, io ho detto che era una sentenza della Cassazione perché i due erano stati condannati all'ergastolo e il processo pendeva in

Cassazione, ma mi sono sbagliato e invece una sentenza di otto anni dopo della Corte d'Assise d'Appello di Roma", lei cosa fa? Non può arrestarmi subito, è 371, ma insomma, dice "avvocato, non mi prenda in giro". Perché un teste a difesa? Cioè voglio dire, i criteri son ... E' possibile che uno cambi di otto anni questa roba e questo interrogatorio perché non c'è qui? Io non l'ho trovato, ma non è mica finita. La Procura lo segue, non è quella adottata dalla Corte di Cassazione del 3 dicembre '71 e a quella data, attenzione, Vincenzo Rini, l'unico che Buscetta aveva conosciuto come appartenente a Cosa Nostra, si ricorda cosa dice? Io, Filippo, era Vincenzo l'uomo d'onore, come appartenente a Cosa Nostra, potendo dunque solo per lui valutare l'importanza che l'organizzazione gli attribuiva. Infatti, la sentenza, che le ho prodotto, dichiara non doversi procedere contro Rini Vincenzo per morte dell'imputato e, quindi, quando Mannoia dice "io so che Rini Vincenzo cercava un aggiustamento e lo ottenne anche", o si riferisce alla prima sentenza, perché se si riferisce alla seconda, siccome era morto, io credo che lei convenga con me che come aggiustamento è definitivo e

tranchant, o no? Il 2 novembre, siamo vicini, no? Dei processi aggiustati. Noi avevamo letto che su questa vicenda venne infine, la stessa Procura di Palermo, in riscontro delle successive dichiarazioni di Salvatore Cancemi, volume secondo, pagina 29. "Ora, il Cancemi, che aveva avuto notizia da altra fonte, Giovanni Lipari", quindi una fonte autorevole a testimonianza che le fonti, quando sono indipendenti e concordano, sono attendibili, aveva detto: "venni a sapere che Badalamenti si era interessato per una vicenda della quale era coinvolto. Costui era stato condannato all'ergastolo e il processo pendeva in Cassazione", così c'è scritto; perché, signori, come è scritto nel "Libro della Sapienza" di Confucio, "la prima cosa da fare per mettere ordine nel regno, è mettere ordine nelle parole". Se loro ci dicono che quando si legge che "il processo pendeva in Cassazione" vuole dire che il processo pendeva otto anni dopo davanti alla Corte d'Assise di Appello di Roma, allora abbiamo chiuso. Ma ora viene Buscetta e la Procura, dopo avere sposato la tesi, secondo cui la citazione di una sentenza della Cassazione del '71 deve essere riferita ad una sentenza del '79, afferma che le

vibrate critiche della Difesa sono infondate. Eh, no. Innanzitutto, perché quell'interrogatorio non c'è? Insomma, signor Giudice, qui ho finito, sa, venendo a cose serie, ribadiamo che e poi c'è questo, che la sentenza decisiva, quella che annullava l'ergastolo nei confronti di Filippo e Vincenzo Rini, è quella emessa dalla Corte Suprema nel '71, perché il giudizio di rinvio, come si legge nel testo, diceva che si adeguava alla sentenza di annullamento. No, si è sbagliato, è il '79, ma non prendiamoci in giro in questo modo. Sarà bene, a questo punto, per dar corpo alle parole, ricordare che del Collegio facevano parte Sante Ferrero, Siero Vanunzia (o simile), Emilio Ambrosi, Gennaro Fasani, Giuseppe Rubino, Giovanni Precoli, tutti assassini, tutti complici della mafia; perché bisogna smetterla di infangare tutta la magistratura, bisogna smetterla. Tu ti servi di lui che va dal Presidente Rosso e dice "sa, c'è un uomo, che di come lui ce ne vorrebbe uno in ogni parte d'Italia, che bisogna che lei assolva un suo amico", ma c'hanno preso? Voglio dire che noi in questo processo ci siamo posti seguendo il rito e adeguandoci l'uno all'altro dell'assurdo, ecco. In relazione alle quali

valgono le stesse considerazioni svolte nei confronti degli altri magistrati. Ciò diciamo, anche se ovvio, che nella motivazione della sentenza di merito si fa ovviamente riferimento, da pagina 105 a 131 della sentenza, diciamo, del giudizio di rinvio alla sentenza rescindente e questo non per uno scarico di responsabilità, ma perché nel processo tutte le parti, nessuna esclusa, devono occupare tutto ma anche soltanto lo spazio che a loro spetta e un Giudice di rinvio cosa deve fare se non adeguarsi all'insegnamento della sentenza rescindente? Alleghiamo copia di tale sentenza di cui eravamo in possesso e che non avevamo prodotto, non essendo riusciti a precorrere le delucidazioni fornite da Tommaso Buscetta dell'interrogatorio del 9 gennaio '95. Avendo letto Cassazione, pensavamo che non si trattasse della Corte d'Assise d'appello. Ho finito qua, perché si dice "in ogni caso", dice la Procura palermitana, "è poi necessario ancora una volta sottolineare che nel caso del processo Rini compito dell'Accusa non è quello di ricercare o provare un nesso inscindibile tra illeciti tentativi o propositi di condizionamento delle decisioni giurisdizionali e delle decisioni

stesse. Allora, io mi propongo, altro che sospetto, io mi propongo, e mi propongo, e questo? Mafioso sono". Ma, no, signor Giudice, io ho finito e sono andato anche molto oltre quello che poteva essere il mio compito e le chiedo scusa. Le chiedo scusa perché mi sono lasciato trascinare, però questa vicenda Rini non mi va giù; cioè, se un'accusa dice che quella fu l'occasione dell'incontro da cui nasce tutto, Badalamenti e i Salvo e per il processo Rini e poi non mi producono l'interrogatorio di otto anni dopo, no, l'interrogatorio del '95, in cui si sposta di otto anni l'incontro; ed è per questo che, in ogni caso, io avanzo come richiesta subordinata formale di acquisire copia dell'interrogatorio, io non l'ho trovato, forse, nel mare di carte, io non l'ho trovato, l'interrogatorio di Tommaso Buscetta del 19 gennaio '95, citato nel volume settimo, in cui lui dice "mi sono sbagliato di otto anni, non era la Cassazione". Quindi, anche l'episodio a cui egli ancora il riferimento a Badalamenti e l'incontro primario, da cui nasce tutta la vicenda Pecorelli, è basato sulla menzogna. Signor Giudice, ho finito. Se mi fosse consentito schiacciare il mio difficile destino di uomo sotto

i ginocchi della preghiera, io la pregherei di restituire, così, bisogna restituire alla magistratura la sua dignità, di consegnare alla storia della mia patria, che non è il paese, una pagina di dignità e di forza.

G.I.P.: grazie, avvocato Ascari.

Avv. Bellini: non intendo appesantire la Difesa del senatore Andreotti a questa udienza preliminare, trattando argomenti che saranno poi trattati con maggiore maestria ed efficacia dal professor Coppi. Quindi, penso di rinunciare all'intervento che avevo preparato.

G.I.P.: va bene, il professor Coppi.

Avv. Coppi: signor Giudice, il processo penale è una esperienza drammatica molto spesso nella vita di una persona e a ciò, probabilmente, non si riflette troppo quando in queste aule decidiamo sul rinvio a giudizio di una persona. E' strano che nella letteratura che è fiorita intorno al nuovo Codice di Procedura Penale la parte meno sentita, devo dire, da parte di tutti coloro che l'hanno studiato, è proprio la parte riservata all'indagato e all'imputato. Sono state scritte ormai già centinaia di pagine sull'udienza preliminare, sull'esame incrociato,

sull'ammissibilità dei testimoni e via dicendo. Ma, l'imputato non gode le simpatie della letteratura e degli studiosi, sembra quasi un'entità trascurabile nella vicenda processuale. Ci si accontenta di dire che la prova deve essere raccolta al dibattimento, che il dibattimento è il teatro a cui tutto il popolo può assistere, che quindi è giusto che la posizione di un imputato venga discussa in un dibattimento, che il dibattimento è il regno privilegiato della prova; nessuno si preoccupa di sottolineare la sofferenza che il dibattimento può infliggere ad un imputato. Nessuno si preoccupa di verificare quanto sangue possa sgorgare dalle ferite che un processo può infliggere ad una persona. L'imputato è diventato quasi l'accidente, quasi il pretesto per un gioco nel quale egli perde addirittura la sua dimensione umana. Io spero che questo Giudice vorrà considerare tutto ciò, non perché, evidentemente, si debba risparmiare ad un imputato che lo merita il dibattimento; ma, anche perché, nel momento in cui si compiono delle valutazioni di opportunità, delle valutazioni di utilità. Si tenga conto che il giudizio di opportunità, il giudizio di utilità sulla prosecuzione del procedimento verso la fase

dibattimentale deve passare anche attraverso il vaglio della utilità o della inutilità, della opportunità o della inopportunità di infliggere una sofferenza ad una persona, la cui innocenza già trapela dalle pagine del procedimento nella fase, che si sta trattando, e che evidentemente, prima di giungere poi alla proclamazione ufficiale e definitiva di una sentenza emessa al termine del dibattimento, comporta nuove sofferenze e nuove umiliazioni del tutto inutili, quando già si sa che il processo non potrà non confermare quell'innocenza che è già rilevabile dalle pagine del processo. Questo vale per il senatore Andreotti, vale per il dottor Vitalone, ma vale per tutti e a me pare invece che da parte nostra si vada perdendo sensibilità verso questo aspetto del processo penale, verso questo dramma che l'indagato o l'imputato soffre. Voi avete sentito, l'abbiamo sentito tutti, lei per primo, signor Giudice, avete sentito le accorate proteste del dottor Vitalone, avete sentito, avete potuto toccare con mano quanto questo processo già gli sia costato. Avete sentito e credo che fosse una sofferenza rinnovata per lui doverla dire in questa sede. Avete sentito i riferimenti alla sua

famiglia, ai suoi figli, la drammatica passione con la quale egli vi rendeva conto del dramma che ha vissuto. Ma anche il senatore Andreotti, con minore enfasi, ognuno ha il suo carattere, ma con eguale sentimento, vi ha ricordato che ciò che lo ha particolarmente ferito in questa vicenda è l'aver sentito dire che uccidere un uomo costituirebbe un favore che gli è stato fatto, quasi che egli sia persona che può apprezzare favori di questo tipo. Io vi prego inizialmente, prego lei soprattutto perché la decisione poi è soltanto sua in questo momento, in questa fase così delicata, così drammatica, anche per lei, di questo procedimento, di volere considerare innanzitutto ciò e spero che questo costituisca anche una chiave di lettura e di interpretazione di questa vicenda, in maniera tale da non consumare con un rinvio a giudizio un'ulteriore ingiustizia nei confronti del dottor Andreotti, nei confronti del dottor Vitalone, che non nominerò più, perché non sono io certo che lo debbo difendere. Ma, mi sia consentito dire che se conosco il senatore Andreotti da qualche anno, da quando questa vicenda mi ha avvicinato a lui, conosco il dottor Vitalone da una trentina d'anni

e francamente vedere in lui il mandante di un omicidio mi resta tanto difficile quanto mi resta difficile crederlo nei confronti del senatore Andreotti. Questa valutazione, innanzitutto umana dei personaggi che sono coinvolti in questa vicenda, spiega quindi l'impegno nostro in questo processo, l'impegno dell'avvocato Ascari, l'impegno mio, l'impegno degli altri difensori. Proprio perché noi, in questa fase, vogliamo fare tutto il possibile per dimostrare l'estraneità dei nostri assistiti a questa vicenda, perché noi contiamo che oggi possa concludersi questa loro triste esperienza perché noi reclamiamo da lei, signor Giudice, una sentenza di non luogo a procedere perché gli imputati da noi assistiti non hanno commesso il fatto che gli è addebitato. Ma, oserei dire che forse queste mie parole sono inutili nella misura in cui noi tutti abbiamo potuto constatare il suo impegno. In fin dei conti, non capita tutti i giorni che ad un processo, sia pure delicato, vengano dedicate sei udienze per l'udienza preliminare. Questo, a nostro avviso, è la testimonianza migliore dell'impegno con il quale lei sta vivendo questa fase processuale ed è anche una garanzia

dell'impegno che lei metterà in Camera di Consiglio nella valutazione delle diverse tesi e nell'apprezzamento degli argomenti, che noi stiamo per spendere, oltre a quelli già spesi dall'avvocato Ascari in favore del senatore Andreotti. Il nostro impegno, d'altra parte, trova conforto da un passo dell'ordinanza, che lei ha pronunciato, allorquando abbiamo sollevato la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 34 del Codice di Procedura Penale. Il nostro dovere di difensori ci imponeva di sollevare quella questione e di rappresentare i motivi della nostra preoccupazione. La Difesa non deve soltanto sollevare questioni astratte intorno ad una norma, quando affronta un problema di legittimità costituzionale, ma deve dimostrare anche la rilevanza della questione con riferimento al processo. Ora, noi saremmo stati indegni della toga che indossiamo, se non avessimo rappresentato le nostre preoccupazioni in questo processo dal momento che il Giudice, che deve decidere di questa fase, era anche il Giudice che aveva emesso dei provvedimenti cautelari nei confronti di alcuni degli imputati e aveva espresso dei giudizi intorno ad una fonte in

particolare di prova, il Buscetta, indubbiamente non potevano non preoccuparci perché Buscetta è anche fonte utilizzata dall'Accusa nei confronti del senatore Andreotti. Dovevamo sollevare quella questione, dovevamo rappresentare questi dubbi e queste perplessità, che, come ho già detto l'altra volta, non investivano evidentemente la sua persona. La conosco da troppi anni per non essere convinto della sua terzietà e della sua serenità. La preoccupazione nasceva oggettivamente dal fatto che lei aveva ritenuto di doversi formare un certo giudizio intorno a delle fonti di prova e, quindi, noi non potevamo non tenere conto di questo pregiudizio, che si era formato in lei, e della possibilità che esso si riverberasse già sulle posizioni dei nostri assistiti. Ma, l'ordinanza, che lei ha pronunciato, contiene un passaggio per noi molto importante, che ci rasserena e ci tranquillizza, ed è quel passaggio, lei lo conosce meglio di noi per esserne stato l'autore, nel quale lei rivendica alla funzione del Giudice, nel momento della fase finale delle indagini, un'autonomia rispetto alle decisioni che sono state prese nel corso delle indagini. Anche se questa sua affermazione è stata inquadrata in una

giusta ricostruzione dei limiti e delle funzioni dell'udienza preliminare, sta di fatto che un conto, nella sua ordinanza si legge, "sono le valutazioni che vengono compiute durante la fase delle indagini, quando il Giudice ha a sua disposizione solo gli atti che il Pubblico Ministero ritiene di dovere sottoporre alla sua attenzione; un conto, poi, invece, la valutazione che il Giudice compie quando la discovery è completa e quando, quindi, egli ha a disposizione tutti gli atti. Vorrei aggiungere che un conto è la valutazione che si fa di una posizione e, per di più, nel momento in cui si decide sulla richiesta del Pubblico Ministero di emissione di un provvedimento cautelare, uno conto è la valutazione, che poi si fa, della posizione di altro imputato al termine delle indagini preliminari. Quindi noi facciamo soprattutto conto su questo passaggio della sua ordinanza ed è proprio questa la ragione per la quale noi vogliamo portare fino in fondo il nostro compito, fiduciosi di una valutazione da parte sua libera da qualsiasi pregiudizio possa essersi formato in lei in un momento del processo in relazione a determinate fonti di prova, che venivano prodotte

dal Pubblico Ministero a sostegno della sua richiesta di un provvedimento cautelare. Naturalmente, nel dire tutto questo, noi facciamo anche riferimento alla giurisprudenza più recente e più illuminata che si è andata formando intorno alla funzione, al compito, alle dimensioni dell'udienza preliminare. Noi non vogliamo sopravvalutare troppo certi interventi legislativi sul piano letterale e non staremo qui certamente a perdere tempo intorno al significato che ha avuto la soppressione di quel famoso evidente, che figurava in un primo momento che regge e regola l'udienza preliminare; perché, in fin dei conti, che ci sia o non ci sia, quella aggettivazione, a nostro avviso, poco cambia. E' importante, però, il segnale che invece viene dal legislatore. Molte volte, non sono importanti le soppressioni o le aggiunte o i cambiamenti delle parole, quanto ciò che, attraverso un intervento, si vuol far sapere al Giudice, si vuol far sapere agli operatori giuridici. Ora, attraverso quell'intervento normativo, così come è avvenuto di recente in materia di custodia cautelare, si vuole soprattutto avvertire il Giudice che l'udienza preliminare deve soprattutto filtrare il materiale probatorio,

valutare ed apprezzare il materiale probatorio, allo scopo di verificare se, in relazione a ciò che è stato raccolto nel corso del procedimento, sia possibile, sia ragionevole formulare un pronostico circa la possibile condanna dell'imputato nella fase dibattimentale; questa è la funzione dell'udienza preliminare. Lo è da punto di vista storico, allorquando si sosteneva e si affermava che l'udienza preliminare doveva svolgere una funzione deflattiva rispetto al dibattimento. Non si vede come si possa svolgere questa funzione deflattiva, se non nei termini che noi qui stiamo dicendo e, quindi, se non valutando in questa sede quali probabilità e quale sicurezza vi sia della condanna dell'imputato, che se altrimenti tutto ciò che viene portato all'udienza preliminare dovesse defluire verso il dibattimento, evidentemente questa funzione, che storicamente dobbiamo riconoscere all'udienza preliminare, sarebbe evidentemente obliterata e sarebbe evidentemente frustrata. Questo non significa che il Giudice dell'udienza preliminare si deve trasformare nel Giudice del dibattimento e che il giudizio emesso al termine dell'udienza preliminare sia un giudizio di colpevolezza

identico e pari al giudizio di colpevolezza che formulerà il Tribunale. Significa semplicemente che il Giudice dell'udienza preliminare, nella misura in cui acquisisce la consapevolezza e nella misura in cui ritiene di poter formulare un ragionevole pronostico circa la colpevolezza di un imputato, deve poi trasmettere, data la gravità dell'affermazione della penale responsabilità, che è insito nella sentenza, deve trasmettere questo materiale al Giudice del dibattimento perché il Giudice del dibattimento compia quell'ulteriore accertamento che dovrebbe portare, secondo le previsioni poi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Ecco, in questo senso, si coordina il lavoro del Giudice dell'udienza preliminare con il successivo lavoro del Tribunale ed è ovvio che sia necessario il controllo del Tribunale sul pronostico del Giudice dell'udienza preliminare. Ripeto, troppo grave è l'affermazione della penale responsabilità di un imputato, perché ci si fermi all'udienza preliminare. E' necessario quindi il controllo del dibattimento ed il controllo del Giudice del Tribunale, ma proprio controllo su un'ipotesi di colpevolezza che si formula nel momento in cui si

decide la prosecuzione del procedimento nella fase dibattimentale. Prima di giungere a ciò, però il Giudice dell'udienza preliminare deve far fondo a tutte le sue risorse per verificare se per avventura l'imputato non sia invece innocente. Non si tratta, quindi, come mi pare di aver colto nelle parole del Pubblico Ministero di andare al dibattimento perché in una situazione di incertezza perché il dibattimento, in qualche modo, si concluderà. Ma, comunque, è opportuno che il dibattimento si celebri. Non si tratta di andare al dibattimento per vedere che cosa accadrà, per vedere se l'imputato sarà assolto o sarà condannato. Al dibattimento si dovrebbe andare solo quando da parte dell'Accusa da una parte e del Giudice dell'udienza preliminare dall'altra, si possa ragionevolmente formulare il pronostico che l'imputato dovrebbe essere condannato. Ma, appunto, prima di giungere a questo, mi pare che la posizione di un imputato debba essere attentamente vagliata per evitare da un lato la celebrazione inutile di un dibattimento, dall'altra l'inflizione di una inutile sofferenza ad un imputato, la cui innocenza sarà poi proclamata al dibattimento.

Quindi, a nostro avviso, l'interrogativo, che il Giudice dell'udienza preliminare oggi dovrebbe porsi in questo processo, dovrebbe essere questo. E' stato raccolto materiale sufficiente per consentire al Giudice dell'udienza preliminare la formulazione di un pronostico circa la condanna degli imputati e in particolare del senatore Andreotti a seguito del dibattimento? In altre parole, è ragionevole pronosticare una condanna per omicidio del senatore Andreotti, di tal che è necessario passare alla fase del dibattimento perché solo il Giudice del dibattimento può pronunciare una sentenza di condanna. Ecco, se questo è l'interrogativo che il Giudice deve porsi, se è questo l'interrogativo che noi difensori riteniamo di dover porre al Giudice dell'udienza preliminare sia consentito dire subito sbrigativamente e decisamente che la risposta, a nostro avviso, non può che essere negativa. Noi abbiamo ascoltato il Pubblico Ministero e mi sia consentito dire che nella sua requisitoria orale io ho colto più di una sensazione di un dubbio, di una perplessità che lo lacera. Non era la requisitoria, mi sia consentito dirlo, non è la requisitoria di un Pubblico

Ministero, il quale è certo che il dibattimento porterà alla condanna. Il Pubblico Ministero, in fin dei conti, vi ha proposto un passaggio quasi transattivo verso il dibattimento. Vi ha detto "noi non sappiamo che cosa il dibattimento dirà, non sappiamo come si risolverà il dibattimento, ma comunque avendo raccolto questo materiale, è opportuno che vi sia un vaglio dibattimentale del materiale probatorio che noi abbiamo raccolto", un'affermazione di responsabilità, come esito certo del dibattimento da parte del Pubblico Ministero, a dir la verità, non è stata pronosticata. Abbiamo sotto gli occhi poi tutto il materiale probatorio, che è stato raccolto dal Pubblico Ministero e dico subito che il materiale probatorio raccolto dal Pubblico Ministero giustifica questa requisitoria perplessa. Dirò di più, il materiale probatorio raccolto dal Pubblico Ministero non consente di formulare pronostici in ordine ad una possibile condanna del senatore Andreotti. Voglio anzi dire che l'attento esame del materiale probatorio, così come è stato elaborato ed interpretato dal Pubblico Ministero nella memoria allegata alla richiesta di rinvio a giudizio, è in realtà un

materiale probatorio da cui può essere ricavata tranquillamente la prova dell'innocenza del senatore Andreotti. Voglio anche aggiungere che il materiale probatorio si può considerare ormai consolidato e se, in linea subordinata, noi avanza-remo delle richieste ai sensi dell'articolo 422 del Codice di Procedura Penale, lei vedrà, signor Giudice, che queste eventuali indagini sono indagini che porterebbero alla raccolta di altre prove a favore del senatore Andreotti. Basti tener conto del fatto che, a nostro avviso, se si dovesse ancora indagare in questo procedimento, caso mai sarebbe opportuno ascoltare diciotto o venti familiari dei Salvo che hanno negato che i loro congiunti avessero conoscenza del senatore Andreotti. Diciamo che nella prospettiva dell'Accusa, invece, il materiale probatorio è ormai quello e non è immaginabile acquisizione probatoria ulteriore nella prospettiva dell'Accusa, né si possono fare ha questa sede le previsioni astratte. Non si può rinviare a giudizio una persona perché, nel frattempo, qualchedun altro potrebbe pentirsi o qualche altra prova potrebbe formarsi. Noi dobbiamo formulare la nostra decisione sulla base di quello che

attualmente c'è e non possiamo certo abbandonarci a calcoli astratti circa quel che il dibattimento potrebbe eventualmente, ulteriormente acquisire. Ora, se tutto ciò è vero, come si può pronosticare una condanna per omicidio, una condanna che dovrebbe portare addirittura alla pena dell'ergastolo nei confronti del senatore Andreotti. Cominciamo ad esaminare, signor Giudice, la principale fonte di prova che è stata indicata dal Pubblico Ministero. Vediamo che cosa è stato spremuto da Buscetta, cerchiamo di immaginarci che cosa potrebbe essere ancora spremuto da questo testimone per vedere, per verificare se esso porta dei contributi significativi alla imputazione accusatoria. Buscetta è un teste de relato in ordine alla ipotesi accusatoria perché Buscetta riferisce delle dichiarazioni, che a lui sarebbero state fatte, delle confidenze che a lui sarebbero state rassegnate da Bontade e da Badalamenti. Ora, se noi leggiamo ciò che è stato dichiarato da Buscetta al Pubblico Ministero di Palermo il 26 novembre del 1992, apprendiamo che Bontade in una occasione gli avrebbe rivelato che l'omicidio Pecorelli sarebbe stato fatto da noi e, quindi,

in questo Buscetta ravvisa una complicità del Bontade e del Badalamenti "l'omicidio sarebbe stato fatto da noi perché richiesto dai Salvo". Badalamenti, di lì a qualche anno, parlando dello stesso fatto, afferma, confessa, confida che l'omicidio Pecorelli sarebbe stato fatto su richiesta dei Salvo. Quindi, in queste prime dichiarazioni di Buscetta, rese al Pubblico Ministero di Palermo il 26 novembre del 1992, non vi è nessun riferimento al senatore Andreotti. L'omicidio è un omicidio che è stato fatto in quanto richiesto dai Salvo oppure nella versione Badalamenti su richiesta dei Salvo. Diciamo anche subito, signor Giudice, che nessun riferimento diretto al senatore Andreotti verrà mai fatto da parte di Buscetta, allorquando Buscetta riferisce quanto a lui dichiarato da Badalamenti e da Bontade, in occasione ai successivi interrogatori a cui egli è sottoposto. Buscetta non dirà mai, né avrebbe potuto dirlo, come vedremo di qui a poco, che Bontade o Badalamenti gli fecero il nome del senatore Andreotti. E' vero che nell'esame del 6 aprile del 1993 Buscetta, sentito dal Pubblico Ministero di Palermo, afferma che in base alla versione Bontade e Badalamenti il delitto

Pecorelli fu un delitto politico voluto dai cugini Salvo in quanto a loro richiesto dall'onorevole Andreotti. Ma, nel successivo interrogatorio del 2 giugno del 1993 al Pubblico Ministero di Roma e, quindi, a questo Pubblico Ministero, data ovviamente la continuità dell'ufficio e Buscetta deve riconoscere che la paternità del delitto attribuita al senatore Andreotti è in realtà frutto di una sua personale deduzione. Buscetta è convinto che il senatore Andreotti e i cugini Salvo si conoscessero, che tra di loro vi fossero rapporti di particolare intimità e di particolare consuetudine e, quindi, da ciò egli deduce che essendo stato l'omicidio Pecorelli richiesto dai Salvo, in definitiva, il mandante ultimo, come è scritto nella requisitoria del Pubblico Ministero di Perugia non poteva non essere il senatore Andreotti, sennonché in data 17 giugno del 1995, anche se non c'era bisogno di questa precisazione perché era chiaro che, comunque, l'attribuire al senatore Andreotti la paternità del delitto era frutto non di una confidenza diretta di Bontade, Badalamenti, ma soltanto di una deduzione di Buscetta. Buscetta, interrogato esplicitamente sul punto dice "né Bontade, né Badalamenti mi dissero

che l'eliminazione di Pecorelli era stata richiesta ai Salvo direttamente da Andreotti. Allora, se questa è la fonte di prova, se Buscetta è quindi la fonte di prova di questo delitto sul cui scenario il senatore Andreotti opererebbe, insieme al dottor Vitalone, come mandante, diciamo subito che questa fonte di prova propone una deduzione. Questa fonte di prova, quindi, non si pone come prova diretta, come prova storica, come prova rappresentativa di un mandato, ma questa prova è soltanto in realtà una deduzione che la fonte rassegna all'inquirente, il che comporta due immediate illazioni, due immediate conoscenze logiche. Buscetta, in questi termini, non è una prova perché caratteristica della prova e della fonte di prova è offrire fatti, non deduzioni e vorrei aggiungere che un inquirente corretto, neppure avrebbe dovuto mettere a verbale una deduzione di un testimone per fermarsi semplicemente a raccogliere le affermazioni di Buscetta nella parte in cui essi si riferivano alle confidenze ricevute da Badalamenti e da Bontade perché questi erano fatti, vedremo poi di quale credibilità. Non è certamente un fatto la deduzione che Buscetta si permette di fare.

Comunque, anche ammesso che Buscetta voglia essere considerato fonte di prova, come ho appena finito di dire, Buscetta comunque si pone, come propone una deduzione, certamente non rappresenta un fatto e, quindi, questo non può non essere apprezzato da parte della signoria vostra nel momento in cui dovrà stabilire qual è la rilevanza di Buscetta in questo procedimento. In secondo luogo, diciamo anche subito che il processo, che viene reclamato dal Pubblico Ministero, il dibattimento che dovrebbe essere celebrato secondo il Pubblico Ministero, è un dibattimento il cui scopo sarebbe quello esclusivamente quello di verificare la validità di una deduzione di Buscetta. Il dibattimento dovrebbe servire a verificare se è vero ciò che Buscetta ha pensato, allorquando ha ritenuto di poter dedurre che il padre, o il padrino a seconda dei punti di vista, di questo delitto dovrebbe essere il senatore Andreotti, in quanto il senatore Andreotti era molto vicino ai cugini Salvo e se vogliamo i cugini Salvo erano molto vicini ad Andreotti. Quindi, noi dovremo celebrare un processo di fronte ad una Corte d'Assise per verificare la credibilità di una deduzione di Buscetta.

Comunque, noi non vogliamo sottrarci a questo compito e, quindi, cominciamo in questa sede, comunque, a verificare la credibilità, l'attendibilità e la consistenza di questa deduzione sul piano logico e poniamoci subito nella scia del Pubblico Ministero. Affrontiamo innanzitutto proprio il problema della credibilità di Buscetta, su cui peraltro è già intervenuto l'avvocato Ascari, semplificando di molto il compito che mi ero riproposto. Ora, certo, adottare nei confronti di Buscetta il criterio della credibilità ormai riconosciuta e consacrata in pluralità di sentenze, mi pare sia criterio demolito dalla impietosa analisi dell'avvocato Ascari. Aggiungo che un Giudice serio non può adottare un criterio di questo genere e ritenere nel proprio processo che la credibilità di quella fonte di prova debba considerarsi ereditata da altre sentenze, le quali in altri processi con diversi protagonisti, con diversi controlli, hanno ritenuto di dover affermare con riferimento a quei fatti che Buscetta ha detto il vero. Aggiungo anche che è molto pericoloso riproporre ogni volta questo teorema della credibilità di Buscetta. E' anche molto pericoloso portarlo a conoscenza dello

stesso Buscetta, il quale evidentemente ormai forte di questa patente di credibilità, che gli stiamo elargendo in tutti i tribunali, si sentirà libero tra una crociera e l'altra di dire quel che vuole. Di fatto, noi stiamo elevando Buscetta ad oracolo nazionale, perché ancorché Buscetta abbia riconosciuto di esser fuori dalla mafia da quindici o da venti anni, non c'è ormai delitto in Italia, non c'è ormai fatto in Italia sul quale ognuno non si senta in dovere di correre da Buscetta per sapere come sono andate le cose. Buscetta è fuori dalla mafia da anni, però viene ucciso Lima e bisogna andare a chiedere a Buscetta perché Lima è stato ucciso. Viene ucciso Ignazio Salvo, bisogna andare da Buscetta a chiedergli perché è stato ucciso Ignazio Salvo e, non solo, quando si riesumano vecchi delitti, bisogna andare, comunque, prima di tutto da Buscetta per sapere che cosa è successo. Questo è il ridicolo, nel quale stiamo cadendo, oppure se non si ha a portata di mano Buscetta si ricorre a Mannoia, il quale, pur non sapendo più quali sarebbero i componenti della commissione della Cupola, comunque si permette di dire che quel delitto è stato voluto dalla Cupola, anche se non sa più

nemmeno chi siano i membri della Cupola. Questa è la situazione che stiamo vivendo in questo periodo, in questo nostro paese. Una credibilità che Buscetta, a dir la verità, si è giocata sul campo giudiziario, come vi ha dimostrato invece l'avvocato Ascari; un Buscetta, la cui credibilità, mi pare anche fortemente pregiudicata in campo extragiudiziario, solo che si voglia fare riferimento a quelle fonti che vi ha ricordato ieri direttamente il senatore Andreotti. A me viene da ridere tutte le volte che vedo il buon Biagi, Enzo Biagi, affacciarsi alla televisione parlando del suo amico Buscetta, dichiarando davanti a tutti che per quello che lo riguarda Buscetta a lui non ha mai detto il falso; perché è sufficiente andare a leggere, per esempio, ciò che Buscetta ha dichiarato in un'intervista storica a Biagi, consacrata in un volume a tutti noto intorno all'omicidio De Mauro per leggere un'affermazione che, paragonata con quelle che poi Buscetta di lì a poco farà all'Arlacchi, appare perlomeno sconcertante, specialmente di fronte, appunto, a questa patente di credibilità che da Biagi gli era stata conferita. "Perché la mafia ha eliminato il giornalista De Mauro?", gli chiede

l'ingenuo Biagi. "La mafia", risponde Buscetta, "non sa proprio niente di Mauro De Mauro, né di chi l'ha fatto sparare. L'ho conosciuto al circolo della stampa a Palermo. Non era assolutamente il tipo da finire ammazzato. Se ci fosse stato qualcosa, l'avrei saputo senz'altro". Quindi, una negazione dettagliata, circostanziata. Buscetta non si limita semplicemente a dire di non sapere nulla, no, dice di sapere intorno a De Mauro, che certamente non è opera della mafia il suo assassinio. Sentito qualche tempo dopo da Arlacchi nel libro "Addio, Cosa Nostra. La vita di Tommaso Buscetta", e ci troviamo di fronte a delle sorprendenti contrarie affermazioni, perché il nostro, dimentico di quel che aveva detto poco tempo prima a Biagi, afferma invece: "devo aggiungere che anche il rapimento di Mauro De Mauro, il giornalista de "L'Ora" di Palermo, scomparso nel '70, è stato effettuato da Cosa Nostra e c'è poi tutto un bel racconto di come il sequestro è stato effettuato, addirittura con l'indicazione, ed è un particolare che mi permetto già fin d'ora di segnalare alla signoria vostra, per quanto dovremmo dire di qui a poco, addirittura indicando gli esecutori materiali del

sequestro ed individuando il capo di questo team, che ha sequestrato il De Mauro in tal Teresi, che sembra essere personaggio di un qualche spicco nella organizzazione mafiosa. Mi si potrebbe chiedere a questo punto perché, però, Buscetta dovrebbe accusare gratuitamente il senatore Andreotti o comunque formulare intorno al senatore Andreotti quelle deduzioni di cui abbiamo detto. Bene, voi avete sentito il senatore Andreotti arrogare a proprio merito il fatto di essere stato parte principale nell'estradizione di Buscetta, in un momento in cui, oltre tutto, Buscetta non aveva nessuna voglia, nessun desiderio, nessun interesse ad essere estradato e le dichiarazioni del senatore Andreotti hanno avuto una eco anche recente nelle dichiarazioni di chi ha rivestito la carica di Ministro di Grazia e Giustizia, Martinazzoli, che ha fatto riferimento anch'egli alla estradizione del Buscetta e alle trattative che sono intervenute con le autorità americane per la estradizione in Italia di Buscetta; che, quindi, Buscetta non nutra sentimenti di particolare simpatia nei confronti del senatore Andreotti non è necessario far troppi sforzi di fantasia per poterlo pensare. Quindi, direi che per personaggi

di questo genere che certamente si pentono, non proprio disinteressatamente, l'occasione di consumare una vendetta postuma nei confronti del senatore Andreotti è occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e a me pare che, di fronte alle causali inesistenti che questo processo presenta, per ciò che riguarda la responsabilità del senatore Andreotti e del dottor Vitalone in ordine all'omicidio Pecorelli, mi sembra che la causale, che stiamo indicando oggi circa le ragioni che possono aver spinto Buscetta a compiere le sue gratuite deduzioni, noi abbiamo fornito qualche cosa di più consistente di quanto, sull'altro fronte, non abbia offerto l'Accusa. Allora, se così è, signor Giudice, ricollochiamo questa fonte di prova nella posizione che gli spetta ed anche rispetto a questa fonte di prova, una volta abolito questo postulato della sua credibilità a priori, anche rispetto a questa fonte di prova, compiamo il lavoro che si deve compiere in ogni procedimento e procediamo, quindi, alla ricerca dei riscontri, alla sua credibilità e cominciano subito col dire che la credibilità intrinseca di questa fonte è totalmente mancante in questo processo. E`

sufficiente verificare come Buscetta descrive l'occasione nell'ambito della quale egli sarebbe venuto a conoscenza di questi terribili segreti. Egli dice che, chiacchierando del più e del meno e chiacchierando di altri fatti con Bontade, il Bontade gli avrebbe detto che Pecorelli era stato ucciso dietro mandato dei Salvo. Ora, non vedo perché chiacchierando del più e del meno e senza che si sappia neppure che cosa sia questo più o questo meno, allo scopo di verificare se comunque vi fosse stato un qualche passaggio logico, che avesse consentito al discorso di scivolare sul tema Pecorelli, non riesco a comprendere perché e per quale ragione Bontade avrebbe dovuto compiere questa confidenza nei confronti di Buscetta. Ma, ciò che rende sospetto il Buscetta è quando poi, riferendosi a Badalamenti, ripropone uno stesso percorso. Anche lì si sta parlando del più e del meno e, ad un certo momento, Badalamenti gli fa la stessa confidenza e cioè che l'omicidio Pecorelli è stato eseguito su incarico dei Salvo. Mi pare che questa reiterazione di racconto, questa riproposizione nevarietur del racconto già lo rende sospetto. Naturalmente, Buscetta aveva bisogno e sentiva il bisogno di rincarare la dose

e, quindi, ha dovuto inventarsi una seconda fonte indiretta Badalamenti; ma, l'ha ricostruita in maniera molto rozza e molto ripetitiva, riproponendo un racconto, che ricalca in definitiva lo stesso racconto che egli aveva già fatto con riferimento a Bontade. La seconda considerazione, che faccio riagganciandomi a quel che vi dicevo prima l'indicazione puntuale degli esecutori materiali del delitto De Mauro, è che nel caso di specie Buscetta non riesce ad andare al di là di questa indicazione. Il delitto è stato eseguito su richiesta dei Salvo, non c'è un'indicazione da parte di Buscetta, una sola indicazione rispetto agli esecutori materiali di questo delitto e questo non è un elemento di conforto alle dichiarazioni di Buscetta e non può servire all'Accusa per dire che Buscetta dice soltanto alcune cose e Cancemi ed altri dicono altre cose e che, quindi, queste affermazioni fra di loro si saldano. E' impensabile che in un colloquio fra mafiosi di questo livello non si faccia nessun riferimento all'esecutore materiale del reato. Se lei, signor Giudice, ha esperienza di processi di mafia, perlomeno se si è potuto fare un'esperienza attraverso la lettura degli

atti, che sono stati messi a sua disposizione dall'Accusa, lei vedrà che i pentiti sanno esattamente e perfettamente chi sono stati gli esecutori materiali di un reato e sono, in definitiva, queste le cose che essi poi vendono alla giustizia. Non c'è un delitto di mafia di cui un pentito non sappia puntualmente l'esecuzione, il percorso. Si sa chi è che ha incaperato (o simile) questo o quell'altro, dove il fatto è avvenuto, per ordine di chi è avvenuto, chi ha proceduto al sequestro e chi ha sparato il colpo di pistola. Solo con riferimento al delitto Pecorelli, Buscetta non sa nulla circa gli esecutori materiali, né si dica che Buscetta era rispettoso della regola mafiosa del non fare domande, perché qui, quando si tratta di spiegare e di nascondere qualche cosa, ci inventiamo regole mafiose e poi riteniamo che queste siano delle regole ferree, attraverso le quali si debbano poi leggere i processi, anche ammesso che vi sia la regola della discrezione nell'ambito della mafia, noi non dobbiamo dimenticare che Buscetta, pur essendo semplice soldato di mafia, come ricorda sempre la Pubblica Accusa in questo e in tutti gli altri processi nei quali Buscetta ha svolto la sua

funzione di collaborante, Buscetta era dotato di un prestigio, era dotato di una carica carismatica, che superava di gran lunga la sua funzione di semplice soldato, tanto è vero, come vede, che personaggi del calibro di Bontade e di Badalamenti addirittura si sarebbero confidati con lui. Quindi, noi non possiamo pensare ad un Buscetta muto, che si limita a percepire semplicemente ciò che Bontade e Badalamenti gli dicono. Buscetta è certamente parte attiva in un colloquio ed è impensabile, signor Giudice, che Bontade e Badalamenti non abbiano fatto un riferimento, se fosse vero ciò che racconta Buscetta circa gli esecutori materiali del reato, o che Buscetta non fosse colto dalla curiosità di sapere chi fossero stati gli esecutori materiali del reato. Del resto, basterebbe vedere come Buscetta ricostruisce la confidenza ricevuta da Badalamenti e come spiega l'equivoco nel quale egli era caduto, l'equivoco consistente nel fatto di ritenere che Badalamenti facesse riferimento ad un Pecorella e le precisazioni, che egli immediatamente richiede, perché gli sembra incomprensibile il discorso del Badalamenti, per giungere facilmente alla conclusione che

certamente Buscetta, di fronte a questa indicazione e soprattutto di fronte alla confidenza che il delitto sarebbe stato commesso su incarico dei cugini Salvo, che egli conosceva benissimo e di cui era stato ospite addirittura durante un periodo natalizio, non avesse chiesto qualche cosa di più per completare il quadro delle sue conoscenze. Quindi, sotto questo punto di vista, mi pare che la credibilità intrinseca del discorso del Buscetta faccia acqua da ogni parte. D'altra parte, perché il delitto avrebbe dovuto coinvolgere tanto Badalamenti quanto Bontade? Io credo che l'unica spiegazione sia quella che prima le dicevo e cioè Buscetta di fronte alla gravità della sua accusa aveva bisogno di far discendere l'Accusa da almeno due fonti. Perché i Salvo si sarebbero dovuti rivolgere anche a Badalamenti? Oppure perché Bontade avrebbe dovuto chiedere la collaborazione di un Badalamenti ormai fuori dalla mafia, ormai isolato, ormai facente parte di una mafia perdente? Perché a tutte e due, in definitiva, ci si sarebbe dovuti rivolgere? D'altra parte, come Bontade, che era con un piede ancora nella mafia e che un piede fuori, perché ormai faceva parte di una mafia che si avviava a

diventare la mafia soccombente, come mai Bontade avrebbe potuto arrogarsi il diritto di decidere l'uccisione di Pecorelli senza render partecipe la commissione o Cupola, che dir si voglia, di questo suo proposito? Se già una mancata osservanza delle regole della mafia, come già ieri si osservava da parte di altro difensore, aveva comportato l'esilio di Badalamenti, perché Bontade avrebbe dovuto fare questo piacere ai cugini Salvo, senza prima ottenere l'assenso della Cupola, l'assenso della commissione. Eppure, Buscetta ci dice che, in questo caso, il delitto fu fatto esclusivamente per fare un piacere ai Salvo, senza ottenersi l'assenso da parte di Bontade di altri che facevano parte a quell'epoca dell'organo decidente della mafia. D'altra parte, signor Giudice, come conciliamo questa versione che oggi Buscetta ci dà dei cugini Salvo rispetto alla presentazione che egli fece dei cugini Salvo in occasione del suo storico interrogatorio dell'ottobre del 1984 a Buscetta. Oggi, i cugini Salvo sono presentati come personaggi di grande rilievo da parte di Buscetta. E' sufficiente che essi chiedano a Bontade l'eliminazione di un giornalista, di un giornalista anche di grande spicco, com'è stato

illustrato ieri dalla Parte Civile, sul punto ritorneremo, comunque un giornalista noto. E' sufficiente quindi che i Salvo chiedano un intervento a Bontade, volto alla consumazione di un delitto che certamente non sarebbe passato sotto silenzio perché scatti questo meccanismo e perché, quindi, Bontade metta in moto questa catena di montaggio che dovrà portare all'eliminazione di Pecorelli. Ma, se noi leggiamo le dichiarazioni di Buscetta al Giudice Falcone, quelle dichiarazioni con le quali i Salvo ricevono, per la prima volta, si badi, la patente di mafioso, noi ci accorgiamo che queste dichiarazioni presentano i Salvo in una luce completamente diversa ed assolutamente non conciliabile con il prestigio che ad essi conferisce l'odierna dichiarazione di Buscetta. "I Salvo sono uomini d'onore della famiglia di Salemi", dice Buscetta, "essi però non sono dei sanguinari, essi non hanno formato il loro potere grazie ad appoggi mafiosi, ma soltanto grazie alle esattorie. Essi, anzi, dalla mafia hanno subito ogni sorta di angheria e di soprusi" e giustamente Buscetta ricorda il sequestro e la uccisione del suocero di Nino Salvo, e cioè Corleo. Quindi, "i

Salvo non sono sanguinari", dice Buscetta parlando nel 1984 e quindi cinque anni dopo l'uccisione di Pecorelli, un'uccisione che oggi invece appare richiesta dai Salvo, a meno che nella morale e nella logica di Buscetta "sanguinario" sia soltanto colui il quale immerge il coltello nel cuore della vittima e non sia sanguinario colui che invece invece fa uccidere una persona da un'altra. Dunque, i Salvo non sono sanguinari, dalla mafia hanno subito ogni sorta di soperchierie e di torti. Sono coloro che vedono sequestrato un loro congiunto, che non riescono ad ottenere in restituzione neppure il cadavere di Corleo, sono coloro che però danno mandato a Bontade e a Badalamenti di uccidere il giornalista Pecorelli. Siamo sicuri che i Salvo avessero tutta questa influenza e avessero tale introduzione nel cuore di Bontade e di Badalamenti. Proprio in questo processo, riprodotta nella requisitoria, vi è una pagina illuminante che ci consente di dare immediata risposta al nostro interrogativo ed è quella pagina nella quale possiamo vedere Nino Salvo disperatamente alla ricerca di Badalamenti per tutta Italia; Nino Salvo scoprire finalmente che Badalamenti si trova al soggiorno obbligato in

quel di Sassuolo; Nino Salvo che bussa alla porta di Badalamenti e si presenta a Badalamenti. E' quella l'occasione nella quale Nino Salvo conosce Badalamenti e va da Badalamenti, si badi, suscitando la sorpresa dello stesso Badalamenti, il quale gli ricorda che fuori della sua porta vi sono delle camionette di Carabinieri e di Polizia e che costoro avranno certamente registrato l'ingresso di Nino Salvo in quella casa pericolosa. Nino Salvo risponde, secondo quando Badalamenti riferisce, che a lui non interessa nulla di tutto ciò perché è venuto a chiedere a Badalamenti un grande piacere. Il suocero è stato sequestrato, il suocero è stato sicuramente ucciso. Egli desidera recuperare il cadavere per dare questo assegno di affetto alla moglie oltre che cristiana sepoltura a questo malcapitato. E si rivolge a Badalamenti perché egli non riesce ad avere udienza da Bontade, tanto è vero che chiede Badalamenti di essere raccomandato presso Bontade e Badalamenti gli dice, da quel boss che evidentemente è, di andare pure tranquillamente a Palermo e di andare da Bontade a dirgli che ci va a nome suo. "Vedrai che in questa maniera Bontade, finalmente, ti ammetterà al suo cospetto". Ma,

Nino Salvo che, quindi, evidentemente, conosce Badalamenti solo in quella occasione e che con Bontade, evidentemente, non ha quei rapporti che si voglion far credere, che non ha su di lui certamente quella influenza e quel prestigio che si vuol far credere, commette una gaffe spaventosa, perlomeno secondo le logiche mafiose, perché egli si permette di offrire del denaro a Bontade. Nino Salvo offre denaro a Bontade nella speranza di riottenere in restituzione il cadavere del suocero, ma Bontade interpreta questa offerta come un'offesa, perché se Nino Salvo gli offre del denaro, dice Bontade, questo sta a significare che Nino Salvo lo considera in qualche modo coinvolto in quel sequestro. Ecco, questi sono i rapporti tra questi personaggi, seppure qualche anno prima dell'anno che ci interessa. Quindi, noi dovremmo pensare che, peraltro, negli anni immediatamente seguenti, ma nei pochi anni immediatamente seguenti, i rapporti invece si sarebbero rinsaldati al punto tale che i Salvo possono tranquillamente chiedere a Bontade di fargli il piacere di uccidere il Pecorelli. Ora, vi pare credibile tutto ciò? Né si dica che le dichiarazioni di Buscetta trovano riscontro in

Cancemi e in Mancini, perché Cancemi e Mancini avrebbero detto che questo delitto sarebbe stato eseguito in collaborazione con un uomo della Banda della Magliana, anche dalla mafia. Questo non è un riscontro sulla responsabilità personale del senatore Andreotti. Vi parleranno certamente le altre difese, con le quali ci siamo divisi i compiti, vi parleranno le altre difese della credibilità di questi personaggi, ma mi sia consentito dire, comunque, che indipendentemente dalla inesistenza e credibilità di un signor Mancini o del buon Cancemi, che il giorno prima fa saltare in aria Falcone e il giorno dopo, naturalmente, si pente; indipendentemente dalla credibilità di questi personaggi, il fatto che essi abbiano alluso ad un delitto che sarebbe stato commesso anche dalla mafia, non è certamente un riscontro della responsabilità del senatore Andreotti. Esso, tutt'al più, è un riscontro della affermazione di Buscetta che il delitto venne voluto anche da personaggi mafiosi, ma nulla più di tutto questo. La riprova di quello che vi stiamo dicendo è che, quando poi abbandoniamo della credibilità di Buscetta e andiamo a verificare comunque la credibilità della sua

deduzione sul piano delle prove, sul piano dei fatti, quando quindi vogliamo affrontare per esempio il tema della conoscenza tra il senatore Andreotti e i Salvo o il tema del movente, ci accorgiamo che la tesi dell'Accusa, fondata su Buscetta, è sempre più inconsistente. Conoscenza Andreotti-Salvo. La conoscenza del senatore Andreotti con i cugini Salvo è certamente un capitolo fondamentale di questo processo. Se i Salvo sono coloro che danno il via alla catena che porta all'omicidio, se tutto ciò viene fatto per rendere un favore al senatore Andreotti, si deve ritenere che i rapporti tra il senatore Andreotti e i cugini Salvo non solo fossero esistenti, ma fossero anche particolarmente intensi e particolarmente significativi. Ora, la requisitoria riprende il consueto luogo comune. Tutti dicono che i cugini Salvo e il senatore Andreotti si conoscessero, è impossibile che essi non si conoscessero. I Salvo erano uomini potenti della Sicilia, erano democristiani, il senatore Andreotti è democristiano, è impensabile che essi non si conoscessero. Ora, salvo l'episodio Zagarella, di cui diremo di qui a poco, e salvo le dichiarazioni di Mannoia e di Di Maggio, di pure

ugualmente parleremo, rimettendoci per il resto a ciò che già avevamo scritto nella memoria alla signoria vostra, quella prodotta davanti al Giudice di Palermo, dobbiamo subito dire con assoluta fermezza che non vi è un testimone diretto, il quale abbia potuto dire di avere visto insieme il senatore Andreotti e i Salvo. Non vi è, salvo sempre l'episodio Zagarella, un solo documento fotografico che consacri l'esistenza di questi rapporti. Non vi è uno spezzone televisivo che presenti insieme il senatore Andreotti e i cugini Salvo. Eppure, se si dovesse chiedere alla televisione o alle redazioni dei giornali di fornire materiale di incontri tra il senatore Andreotti e Lima, per esempio, della cui mafiosità oggi nessuno vuol dubitare, nonostante il processo ancora non si sia concluso, televisione e giornali potrebbero riversare in questa aula tonnellate di documenti. Possibile, possibile che di tutta questa amicizia, di tutti questi rapporti tra il senatore Andreotti e i Salvo non si sia riuscito a trovare altro se non la famosa fotografia sulla soglia dell'albergo, quando il senatore Andreotti entrò per la prima volta, e forse credo anche unica volta in questo albergo, ricevuto sulla

soglia dell'albero da colui che ne era il padrone e che non poteva non ricevere un ospite così illustre? Si dirà che il senatore Andreotti non voleva comparire in compagnia dei cugini Salvo? E perché mai? Mentre di Lima si è sempre detto che egli era contiguo alla mafia, mentre di Lima si è sempre malignato, mentre su di Lima si è sempre sussurrato qualche cosa, eppure, il senatore Andreotti, fedele al principio per cui, se non vi è prova certa di un fatto, il fatto non può essere creduto, non ha mai fatto nulla per nascondersi, nel momento in cui qualcheduno lo ritraeva in compagnia di Lima. Perché il senatore Andreotti avrebbe dovuto usare tanta circospezione da non farsi mai riprendere una volta sola, da non lasciarsi mai vedere una sola volta in compagnia dei cugini Salvo, di quei cugini Salvo della cui onestà e della cui correttezza fino alla fine del 1984, quando Buscetta ne affermò l'appartenenza alla famiglia mafiosa di Salì? Questo è un fatto ed è un fatto che non può essere superato con le amenità dell'ambasciatore Porcari, il quale dice "ma, in tutti i salotti si sapeva che Andreotti era contiguo, era amico dei Salvo". Portatele le persone che li hanno visti insieme, portateci

almeno una persona la quale ci posso dire "li ho visti insieme in questa o in quell'altra occasione", non ce n'è una. Ecco perché il senatore Andreotti ha sempre negato di conoscere i cugini Salvo ed ecco perché noi consideriamo una provocazione l'affermazione di coloro i quali ci dicono "ma perché non avete ammesso questa conoscenza?". Non è stata ammessa questa conoscenza perché non c'era. E mi sia consentito dire, sotto questo punto di vista che è veramente sorprendente la unilateralità dell'indagine, che è stata compiuta sul punto da parte della Procura della Repubblica di Perugia e spero che non mi si venga a dire che, essendo stata lacunosa l'indagine, è quindi necessario il dibattimento, perché prima di dovere colmare questa indagine col dibattimento questo giudice sa bene, data la gravità di una decisione in questo senso, quali mezzi la legge gli riconosce per potere fare colmare una lacuna, quando colmare questa lacuna significa acquisire materiale, che potrebbe essere decisivo in funzione di una sentenza di proscioglimento. Perché non sono stati sentiti direttamente da questo Giudice tutti i congiunti dei Salvo? Benissimo, avreste potuto dire che

erano tutti testimoni falsi e, però, noi vi abbiamo dato un consistente inizio di prova, nel momento in cui vi abbiamo depositato le dichiarazioni di tutti i familiari di Salvo, i quali concordemente escludono che Ignazio e Nino Salvo avessero rapporti di consuetudine e di amicizia, o anche soltanto di conoscenza, con il Senatore Andreotti. Sono state definite ridicole le affermazioni di coloro i quali hanno sostenere che il senatore Andreotti andasse a spasso per il Mediterraneo sulle barche dei Salvo, ridicole. Perché non è stata compiuta questa indagine? Forse perché si sarebbe introdotta nel processo una nuova e diversa fonte e si sarebbero creati indubbiamente dei motivi d'inquietudine a questo Giudice, il quale avrebbe dovuto a questo punto stabilire se aveva maggiore consistenza una prova diretta, la quale escludeva la conoscenza del senatore Andreotti con i Salvo o le voci raccattate qua e là e che si è cercato di far penetrare in questo processo, assumendo che comunque la prova della conoscenza tra Andreotti e Salvo era consacrata negli atti compiuti da altre autorità giudiziarie. Noi ci chiediamo se questo è un modo corretto e civile di svolgere le indagini

di fronte ad un'accusa così grave e di fronte poi alla richiesta di rinvio a giudizio, che verrà formulata ponendo a base della richiesta, tra l'altro, proprio questa conoscenza del senatore Andreotti con i cugini Salvo. Certo, sappiamo benissimo che Mannoia sostiene che il senatore Andreotti si sarebbe recato in Sicilia per incontrarsi con Bontade, per avere chiarimenti intorno all'omicidio di Piersanti Mattarella. Ma, a parte il fatto che il buon Mannoia è teste senza riscontro, perché lui soltanto afferma questa circostanza e le persone con le quali Andreotti si sarebbe incontrato, guarda caso, sono tutte morte, noi ci chiediamo sul piano logico, signor Giudice, ci chiediamo sul piano logico come può essere creduto Mannoia quando la stessa accusa afferma che i luogotenenti di Andreotti in Sicilia erano Lima e i Salvo. Allora, io vi chiedo è credibile che il senatore Andreotti si sottoponga ad un pericoloso viaggio, nell'interno della Sicilia, per raggiungere una non identificata tenuta di caccia, per avere notizie circa le ragioni per le quali sarebbe stato ucciso Piersanti Mattarella, quando era sufficiente chiedere a Lima e ai Salvo la cortesia di informarsi su questo piccolo

particolare, cioè perché Piersanti Mattarella era stata ucciso? Se Lima e i Salvo erano nel cuore di Bontade, se costoro erano partecipi di Cosa Nostra, o comunque ad essa molto vicini, perché proprio il senatore Andreotti doveva andare a raccogliere queste notizie e perché non poteva delegare i suoi luogotenenti per assumere informazioni intorno all'uccisione di Mattarella? Per quanto riguarda poi Di Maggio, io devo anticipare qui lo sdegno, di cui darò manifestazione nel processo di Palermo, quando si arriverà a parlare di questo signore. I giudici che hanno interrogato Di Maggio, e credo di potere fare riferimento a questi atti, perché a questi atti rinvia la Procura della Repubblica di Perugia hanno cercato naturalmente di puntellare in qualche modo l'incredibilità del personaggio e, siccome nel nostro costume giudiziario per verificare la credibilità di un'affermazione, si cerca di sapere dal teste e quando un certo episodio sarebbe accaduto, dove questo episodio sarebbe accaduto e si chiede anche a Di Maggio di precisare grosso modo quando l'incontro sarebbe avvenuto, l'incontro del bacio naturalmente. Di Maggio dice che non è in grado di stabilire quando

questo incontro sarebbe avvenuto, non si ricorda l'anno, non si ricorda il mese, lasciamo stare il giorno. Non si ricordo neppure la stagione e di fronte ai magistrati che gli chiedono se faceva caldo o se faceva freddo, se almeno questo si ricorda, afferma con un'impudenza che avrebbe meritato ben diverso premio, che egli non si ricorda se faceva caldo, ma esclude che facesse freddo, che è esattamente la situazione climatica che contraddistingue la Sicilia dal primo gennaio al 31 di dicembre. Quando si cerca di precisare meglio l'epoca in cui l'incontro sarebbe avvenuto e si cerca di sollecitare la memoria del testimone dicendogli che forse, individuando qualche episodio di particolare rilievo nella sua vita, egli può poi riferire se l'incontro col bacio sia avvenuto prima, dopo, in concomitanza di questo determinato fatto, il Di Maggio si illumina, raccoglie il suggerimento e dice che l'incontro sarebbe avvenuto nei tempi in cui venne ucciso tal Dragotto, leggi meglio nel tempo in cui lui stesso uccise un tal Dragotto; quindi, episodio certamente abbastanza importante nella vita di un individuo ancorché mafioso. Allora, naturalmente, si va subito a guardare quando questo Dragotto è

stato ucciso, perché si spera che il Dragotto sia stato ucciso nel 1987, in modo da fare ritornare tutti i conti e da potere finalmente dire che il senatore Andreotti si è certamente incontrato con Riina e con Ignazio Salvo il 20 settembre 1987, giorno in cui si ha la certezza che il senatore Andreotti si trovava in Sicilia, perché partecipava al Festival dell'Amicizia. Allora, si va a guardare negli archivi, si va a vedere quando Dragotto è morto, o meglio quando Dragotto è morto ammazzato e si scopre con sorpresa che, invece, Dragotto è stato ammazzato nel 1988, quindi un anno dopo il 20 settembre del 1987. A questo punto, la Procura della Repubblica di Palermo, ripresa da quella di Perugia, che non si ferma di fronte a nulla, risolve il problema dicendo che il povero Dragotto, che il povero, Dragotto veramente povero perché è morto ammazzato, ma che il povero Di Maggio ha qualche difficoltà a collocare nel tempo gli episodi e quindi, evidentemente, si è sbagliato nel riferirsi a Dragotto; il che, sul piano logico, mi sia consentito del dire, è una vera amenità, perché io posso accettare l'errore se interrogo una persona circa l'anno e questa persona mi dice 1987 o 1988.

Ma, quando una persona riferisce un fatto ad un altro fatto, la data allora è quella e, quindi, se ci si riferisce a Dragotto, si deve ritenere per buona la data del 1988 e non si può superare questa clamorosa menzogna del signor Di Maggio affermando che Di Maggio non sa collocare nel tempo gli episodi e che, quindi, certamente, quell'episodio è accaduto il 20 settembre del 1987. Sul punto, però, è necessario fare queste ulteriori osservazioni, lei comprende, signor Giudice, che la questione è troppo importante perché anche in questa sede non debba non essere affrontata. Secondo il buon Di Maggio, le cui dichiarazioni sul punto sono state tutte trascritte nella requisitoria, che cosa sarebbe avvenuto il 20 settembre del 1987? Egli, intorno alle due e mezzo, a seguito di un incarico precedentemente ricevuto, sarebbe andato a prendere Riina in un luogo che gli era stato indicato. Da questo luogo egli poi si reca a casa di Ignazio Salvo, intanto l'orologio incomincia a correre, si reca a casa di Ignazio Salvo, dove trova già presenti Andreotti e Lima e qui avviene la famosa scena del bacio. Diciamo che siamo intorno, anche a volere restringere i tempi al

massimo, diciamo che siamo intorno alle tre meno venti, alle tre meno un quarto. Di Maggio afferma che l'incontro durò tre ore, tre ore e mezza. Afferma ancora che, quando egli se ne andò per riportare Riina al suo nascondiglio, il senatore Andreotti e Lima rimasero nella casa di Ignazio Salvo. Stiamo tra le sei meno un quarto e le sei e un quarto, a seconda che si voglia far durare questo incontro tre ore o tre ore e mezza. Ebbene, alle sei precise, il senatore Andreotti era al tavolo del Festival dell'Amicizia per partecipare alla tavola rotonda da tempo programmata, come la mettiamo con gli orari? Se si aggiunge che il senatore Andreotti, come è dimostrato nella memoria che le abbiamo prodotta e con i documenti che naturalmente sono stati richiamati, se teniamo presente che il senatore Andreotti è stato visto uscire dall'albergo "Villa Igea" per recarsi a quella riunione, noi dobbiamo ovviamente ritenere che il senatore Andreotti abbia avuto tutto il tempo di uscire dalla casa di Ignazio Salvo, recarsi a Villa Igea, che è dalla parte opposta di Palermo, e poi da Villa Igea uscire per andare al Festival dell'Amicizia. Ma, i tempi sono quelli che abbiamo detto e, quindi, questo discorso di Di

Maggio è assolutamente inconciliabile con i tempi che lui stesso indica con il giorno che l'Accusa ha voluto individuare come il giorno in cui tutto ciò sarebbe avvenuto. Se poi aggiungiamo il fatto che il senatore Andreotti, nel primo pomeriggio ha reso due interviste, che sono state poi successivamente pubblicate nei quotidiani dei giorni seguenti, come abbiamo dimostrato nella nostra memoria, noi diamo il colpo di grazia definitivo all'affermazione di Di Maggio di aver assistito ad un incontro in casa di Ignazio Salvo, tra Ignazio Salvo, Lima, Totò Riina e Andreotti e al famoso ed ormai storico bacio. Tralascio di sottolineare che Ignazio Salvo era agli arresti domiciliari, tralascio di osservare che in quel periodo di tempo si stava celebrando a Palermo il maxi processo e che, quindi, Palermo era presidiata da migliaia di poliziotti. Tralascio dall'osservare che per di più si andava celebrando la Festa dell'Amicizia ed erano presenti tutte le alte autorità dello Stato, tranne il Presidente della Repubblica, e che quindi la città era passata al setaccio dalle forze dell'ordine. Tralascio di ricordare che il senatore Andreotti era sempre circondato da una scorta e che, quindi,

egli non poteva mettere il naso fuori dalla propria abitazione o dal luogo dove di volta in volta si trovava, senza che la scorta scattasse immediatamente per seguirlo dovunque. Tralascio di osservare che in questo caso, in pieno pomeriggio, in una giornata di luce radiosa, il senatore Andreotti avrebbe potuto attraversare Palermo da solo per recarsi da Villa Igea, dove era ospite, a casa di Ignazio Salvo per farsi baciare da Totò Riina. Questi sono gli unici due testimoni che si propongono come testimoni diretti di incontri tra Ignazio Salvo o Nino Salvo e il senatore Andreotti. Poi c'è Zagarella, ma Zagarella certamente non può essere preso come prova di una conoscenza tra il senatore Andreotti e i Salvo. A parte il fatto che a Zagarella era presente, checché ne dica Ruffini, soltanto Nino Salvo e non anche Ignazio, noi sappiamo che l'ingresso del senatore Andreotti in quel complesso, in quell'albergo fu determinato dal fatto che in esso si teneva un ricevimento od un pranzo a chiusura di una campagna elettorale alla quale il senatore Andreotti aveva partecipato ed era il consueto ricevimento che veniva offerto, in quel caso ad esponenti della Democrazia Cristiana, come

ricevimenti sono stati dati all'Hotel "Zagarella" in favore di chiunque, pagando, prendesse in locazione quell'albergo, perché questo era uno dei tanti mestieri che i Salvo facevano e il complesso di Zagarella pare sia uno dei più prestigiosi di Palermo e, quindi, è abbastanza ovvio che lì vi si ritrovassero; che poi il buon Ciancimino venga a dire che, secondo lui, è scontata la conoscenza tra i Salvo e il senatore Andreotti perché, sempre a Zagarella, egli ha visto Nino Salvo e il senatore Andreotti scambiarsi una vigorosa stretta di mano, è una facezia che naturalmente consegno alla vostra intelligenza e al vostro vaglio critico. Certo che il padrone di casa saluta il senatore Andreotti, ma che dal saluto che viene dato dal padrone di casa all'ospite, se ne possa dedurre poi quell'amicizia che dovrebbe portare addirittura alla consegna di un mandato omicida da parte dell'uno all'altro, francamente mi pare che qualche cosa ci corra. Ed allora, se tutto ciò è esatto, io credo che non sia neppure necessario da parte nostra soffermarci, e del resto lo abbiamo già in parte fatto, sulla posizione, sulla collocazione dei Salvo nella mafia. Mi limito semplicemente a ricordare che Ignazio Salvo,

perché l'altro era morto, condannato in primo grado a dodici anni da parte della Corte d'Assise di Palermo, è stato poi in grado d'appello condannato a tre anni con una dosimetria della pena attenta a coincidere con il periodo di carcerazione preventiva che Ignazio Salvo aveva patito e che tutta la costruzione accusatoria, che vedeva la fortuna economica dei Salvo costruita sulla loro influenza mafiosa, in realtà non fu recepita neppure dalla sentenza di primo grado, meno che mai dalla sentenza di appello e quindi, anche sotto questo punto di vista, mi sembra alquanto difficile immaginare questa onnipotenza dei Salvo, perlomeno nei confronti di Cosa Nostra. Così come mi pare sia sufficiente quello che abbiamo detto circa i rapporti tra i Salvo e Badalamenti per sottolineare anche qui la incredibilità di un mandato conferito nei termini proposti dall'Accusa. D'altra parte, signor Giudice, la famosa domanda che il senatore Andreotti rivolge a Claudio Vitalone, e cioè se egli conosceva o non conosceva questi benedetti Salvo, non è una ulteriore definitiva prova della mancanza di conoscenza da parte dei Salvo del senatore Andreotti? Non è una riprova che anche le

famose frequentazioni di Vitalone con i Salvo, in realtà, vanno ricondotte a una cifra prossima allo zero. Ma, ve l'immaginate due persone, come il senatore Andreotti e il dottor Vitalone, che avrebbero, secondo quanto dice l'Accusa, e forse avevano, rapporti pressoché quotidiani? Ve l'immaginate se queste due persone avessero avuto poi come amico comune i Salvo, c'era forse bisogno, e solo in occasione di questo processo che il senatore Andreotti chiedesse a Vitalone se conosceva i Salvo? L'Accusa ha voluto fare un'accademia inutile sulle parole impiegate dal senatore Andreotti per illustrare la risposta ricevuta da Vitalone e ha voluto sequestrare o ha creduto di potere sequestrare, tra l'una e l'altra versione, delle divergenze per costruire su di ciò chissà quale volontà di copertura del senatore Andreotti nei confronti di Vitalone e non ha invece riflettuto sull'unica cosa che questo episodio insegna, e cioè che tanto ne sapeva il senatore Andreotti dei Salvo da dovere chiedere a Vitalone, quando sui giornali scoppia la famosa storia di Palma, se egli conosceva o no i Salvo, ma è credibile tutto ciò? Allora, se non esistono prove dirette, se sul piano logico l'analisi di

quelle che l'Accusa ha presentato come prove portano al fallimento della tesi accusatoria, se su questo punto di vista il quadro probatorio non può cambiare se non a favore del senatore Andreotti attraverso l'esame, che comunque, in linea subordinata, noi chiediamo venga richiesto da questo Giudice al Pubblico Ministero di tutti i congiunti dei Salvo. E se i congiunti dei Salvo sono sospetti di tutti coloro che hanno collaborato con i Salvo per verificare finalmente una buona volta se questa conoscenza vi fosse o non vi fosse, non dobbiamo noi protestare fermamente contro una richiesta di rinvio al dibattimento o dobbiamo veramente accettar la tesi secondo cui il dibattimento dovrebbe aver lo scopo di verificare se vi era o non vi era questa conoscenza? Quando noi qui vi abbiamo dimostrato che questa conoscenza non c'era, quando vi abbiamo dimostrato la falsità delle uniche due fonti, che si pongono come fonti dirette di un contatto, quando per di più vi abbiamo detto che vi sono almeno venti persone ancora, che sono pronte a testimoniare sul fatto che il senatore Andreotti non ha mai conosciuto i cugini Salvo al di là di quella presentazione sulla soglia dell'Hotel

"Zagarella" di Nino Salvo. A tutto ciò, aggiungiamo Badalamenti e così chiudiamo definitivamente il capitolo Buscetta. Certo l'intervista televisiva, che la signoria vostra può sempre decidere di far vedere, di proiettare e di mettere a disposizione di tutta l'intervista televisiva, può valere per quel che può valere. Ma, io ho bene impresso l'immagine di Badalamenti, al quale l'intervistatore ricorda che, secondo quanto Buscetta, Andreotti tanto l'apprezzava che avrebbe appunto voluto che di lui vi fosse una statua in ogni strada di Italia. Badalamenti, con un gesto significativo, pone, sotto la sua gola, l'indice ed il pollice a dimostrazione del fatto che, probabilmente, il senatore Andreotti avrebbe alluso al fatto che lo voleva vedere impiccato in ogni strada d'Italia. Questo è il commento che Badalamenti fa a quella affermazione che gli viene riportata dal giornalista. Ma, al di là di ciò che risulta dalla cassetta televisiva e quindi dalla intervista televisiva del Buscetta, Buscetta è stato sentito dal Pubblico Ministero di Perugia che, sotto questo punto di vista, Badalamenti è stato un po' più fortunato dei suoi colleghi palermitani e Badalamenti ha contraddetto

puntualmente Buscetta; e perché dobbiamo chiedere a Buscetta o vogliamo rispondere come ha avuto l'impudicizia di dire ..., che però Buscetta si è pentito e Badalamenti no; quasi che la credibilità di un teste dipenda dal pentimento o da non pentimento. Buscetta dice una cosa e Badalamenti lo smentisce e questa smentita di Badalamenti appare credibile proprio perché si inserisce nel quadro che noi abbiamo appena finito di tracciare. Questo è il punto, è questo il modo di ragionare, non di distribuire patenti di credibilità o meno a seconda del pentimento o meno. Stiamo parlando di omicidio e stiamo decidendo se rinviare a giudizio una persona come il senatore Andreotti, in compagnia del dottor Vitalone per omicidio e lo stiamo decidendo sulla base del fatto che Buscetta è credibile perché si è pentito a spese dello Stato e Badalamenti non è credibile perché non si è pentito e dovremmo andare al dibattimento per verificare che cosa? Per verificare se Badalamenti viene a confermare quello che ha detto? Noi stiamo a quello che attualmente è agli atti e agli atti c'è una smentita secca e categorica di Badalamenti. Altrimenti, per ogni processo noi dovremmo andare sempre al dibattimento per

verificare se una fonte conferma o smentisce quel che ha detto in sede di indagini preliminari. Io non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro su Buscetta. Veniamo al movente, signor Giudice . Certo lo sappiamo benissimo che la Cassazione sostiene che si può affermare la penale responsabilità di un individuo anche quando non sia noto il movente. Però, sono anche quei casi, in cui un individuo viene scoperto mentre sta immergendo coltello nel cuore della vittima. Di fronte ad una prova di questo genere, si può anche trascurare il movente. Ma, ci sono dei processi dei quali senza movente non si può neppure immaginare la responsabilità di un soggetto e poiché qui stiamo parlando di omicidio, di omicidio di Pecorelli e sospettiamo che autore di questo omicidio possa essere il senatore Andreotti, sia consentito dire che non solo dobbiamo trovare il movente, ma che questo movente deve essere veramente grande come la cupola di San Pietro. Dunque, qual è il movente? Questa è una delle pagine più sconcertanti del processo. Io ho ammirato e credo di averne dato dimostrazione improntando i miei rapporti con l'ufficio della Procura con la massima cavalleria. Ma, il Pubblico

Ministero non si può risentire se io dico che questa è anche la pagina più deludente delle sue indagini e della sua richiesta. Noi, francamente, non siamo riusciti a capire quale sarebbe il movente. Non si può dire genericamente "il movente è Pecorelli". Noi abbiamo visto invece l'ufficio dell'Accusa saltare dall'una all'altra ipotesi. Una volta, il movente è la copertina numero 5 del 1979 con la storia degli assegni del Presidente; un'altra volta è Sindona; un'altra volta sono le carte di Moro. Non si può dire poi che tutti questi sono moventi, è troppo comodo. Ci si dica una volta per tutte quale sarebbe il movente che avrebbe dovuto muovere il senatore Andreotti a dar mandato ai Salvo, perché i Salvo, a loro volta, trasferissero questo mandato ai loro amici mafiosi. Ancora oggi, ancora ieri, l'altro ieri, l'Accusa non è stata in grado di individuare un movente. Noi, però, ci facciamo carico di esaminarli tutti, uno per uno. Vogliamo seguire anche l'Accusa in questo suo disperato saltellare dall'uno all'altro di questi moventi. Vediamoli quindi tutti, partendo naturalmente anche noi dal presupposto, che è alla base della richiesta dell'Accusa, che costituisce il postulato

dell'Accusa e cioè il timore che Pecorelli potesse pubblicare qualche cosa, anzi non timore, il terrore che Pecorelli potesse pubblicare qualche cosa, un terrore così esacerbato da costringere il senatore Andreotti niente popò di meno che a decidere di rivolgersi agli amici Salvo perché gli facessero la cortesia di uccidere Pecorelli, perché noi stiamo parlando di mandato e vedremo poi alla fine del nostro discorso che cosa in punto di diritto questo significa. Sostiene il Pubblico Ministero che tutta l'Italia era ansiosa di leggere settimanalmente OP, che c'era una avidità di notizie, per cui non si vedeva l'ora che questo foglio uscisse; tanto che si può giungere poi alla stupefacente affermazione, consacrata alla pagina 437 di questa requisitoria, con riferimento naturalmente alla posizione del senatore Andreotti, e cioè che Pecorelli era una fonte di notizie così autorevole, ma anche così pericolosa, che in definitiva gli interessi del senatore Andreotti avrebbero potuto e di fatto furono vulnerati dalle notizie che Pecorelli avrebbe dato o avrebbe potuto dare, che il senatore Andreotti vedeva quindi in Pecorelli un nemico pericolosissimo dal quale poteva essere

messa in pericolo, attenzione, la sopravvivenza politica di Andreotti. Cioè, Pecorelli era un personaggio che avrebbe potuto stroncare la carriera politica del senatore Andreotti. Avrebbe potuto metterne in discussione persino la sopravvivenza politica e non solo la sopravvivenza politica del Senatore Andreotti, ma anche del gruppo, quale poi? Politico, economico ed affaristico che intorno a lui ruotava e che da lui derivava il proprio potere. Quindi, Andreotti non solo è preoccupato per sé, ma è preoccupato per il suo gruppo e per quel potentato economico che ricavava il potere dallo stesso senatore Andreotti. A parte il fatto, e stiamo parlando di omicidio e che, quindi, è ancora da dimostrare che il senatore Andreotti, ancorché terrorizzato da Pecorelli, abbia poi la tempra morale di decidere che colui che può stroncare la sua carriera politica deve essere ucciso, che mi pare sia un dettaglio di non poco conto nell'economia di questo processo; perché finché si procede con equazioni astratte, quelle pericolose, e quindi lo uccido, va bene. Ma, qui si tratta di parlare della uccisione di Mino Pecorelli, voluta dal senatore Andreotti perché Mino Pecorelli avrebbe

potuto metterne in pericolo la sua sopravvivenza politica. Io non intendo contrastare e contestare ciò che la Parte Civile ieri ha detto parlando di Mino Pecorelli, perché io rispetto tutti i morti e, in modo particolare, coloro che muoiono in maniera così tragica. Ma, la Parte Civile per prima, nella sua onesta, dovrà riconoscere che nessuna carriera è stata stroncata da Mino Pecorelli; che oggi si voglia, per sostenere una tesi di comodo, presentare Pecorelli come un giornalista che riassume in sé qualità, prestigio e capacità di informare e di deviare l'opinione pubblica, di Montanelli, di Biagi, di Bocca e di quant'altri, tutti messi insieme; va beh, è tesi che si può anche sostenere. Però, ritorniamo ai fatti e chiediamoci chi era Mino Pecorelli e, ripeto con tutto il rispetto che la persona merita, sia consentito di dire, che era un divulgatore di notizie. Era, come ammette la stessa sentenza, anche un emissario di ambigui messaggi. Era anche "una persona che traeva i mezzi di sostentamento dalle colonne del suo settimanale", sono parole non della Difesa del senatore Andreotti, ma della Procura della Repubblica di Perugia e mi fermo qui; e mi fermo

qui perché ho rispetto non solo per lui, ma anche per i suoi familiari che sono presenti in questa aula. Ma, se fosse necessario potremo proseguire molto a lungo nel disegnare l'esatta cifra e l'esatta dimensione di Mino Pecorelli, il quale faceva il suo mestiere di giornalista, ma non ha mai distrutto e non poteva distruggere nessuno; perché non è affatto vero come tutta l'Italia aspettasse con ansia, con preoccupazione e con copiosità questo foglio. Vogliamo vedere se è così o no? Scendiamo sul concreto, abbandoniamo la posizione e la figura di Mino Pecorelli. Veniamo alla famosa storia degli assegni del Presidente e cioè il primo dei moventi che avrebbero dovuto spingere il senatore Andreotti a questo mostruoso passo. Voi sapete come nasce questa storia. Questi assegni sono il frutto di una donazione di Rovelli al senatore Andreotti, il quale, come vi ha ricordato, per quella volta e per quella volta soltanto richiese un aiuto ad un amico per sostenere la campagna elettorale della Democrazia Cristiana in un momento particolarmente difficile; tanto è vero che quasi tutti questi assegni sono finiti nella borsa di Radaelli, il quale era un organizzatore di manifestazioni canore e di

spettacoli; il quale venne incaricato di svolgere una serie di spettacoli, una serie di rappresentazioni a scopo pubblicitario in favore della Democrazia Cristiana ed egli viene pagato con centosettanta milioni in assegni, i quali, attraverso lo stesso senatore Andreotti o attraverso un suo collaboratore, finiscono nelle sue mani. Questa è la storia degli assegni del Presidente. Oggi, si vuol dire sul punto, torneremo di qui a poco che Rovelli avrebbe ottenuto questi assegni attraverso un finanziamento avuto da Italcasse; di Italcasse parla Moro, di talché la storia degli assegni del Presidente è in realtà una storia assai misteriosa che Andreotti aveva interesse che non venisse alla luce. Naturalmente, come al solito, l'Accusa non si preoccupa di dimostrare che il senatore Andreotti sapesse che quel denaro proveniva da un finanziamento Italcasse. Il senatore Andreotti chiede un aiuto economico a Rovelli, Rovelli glielo dà, Rovelli era considerato ed era a quell'epoca persona piuttosto agiata. Era persona che aveva una sua disponibilità economica e quindi, certamente, il senatore Andreotti non è andato a chiedergli da dove quel denaro

provenisse. E' anche questo un dettaglio che l'Accusa ritiene evidentemente trascurabile, visto che sul punto non ha ritenuto di dover fare indagini, ma le cose stanno così, non si può andare oltre questo dato. Si tratta di una donazione di Rovelli al senatore Andreotti. Chiediamoci allora se la rivelazione di questo fatto nel marzo del 1979, nel febbraio-marzo del 1979, potesse costituire per il senatore Andreotti motivo di terrore. Chiediamoci, con riferimento alla pagina 437 e 38 della requisitoria, se grazie alla pubblicazione di questa notizia Pecorelli avrebbe vulnerato gli interessi di Giulio Andreotti, mettendo in pericolo la sopravvivenza politica del Presidente e, di conseguenza, del gruppo politico, economico ed affaristico che attorno lui ruotava e che da lui derivava il proprio potere. Ma, se è la stessa requisitoria del Pubblico Ministero di Perugia, che è costretto a riconoscere che il 4 ottobre del 1977 OP aveva pubblicato questo articolo con questo titolo: "Presidente Andreotti, questi assegni a lei chi glieli ha dati?", cioè due anni prima, un anno e mezzo prima, la storia degli assegni era stata già sollevata da OP. Non solo, ma OP pubblica tutti

gli assegni, tutti gli estremi degli assegni, l'ammontare, il primo preeditore, colui che li incassa alla fine e Pecorelli reclama su questo un'indagine della Procura della Repubblica di Roma e di Milano. L'Accusa oggi dice: "Pecorelli poteva ritornare sul punto con ulteriori approfondimenti", ma quali ulteriori approfondimenti ci potevano essere, oltre quelli che erano stati forniti? Come poteva diventare ancora più preoccupante la notizia? Come poteva trasformarsi in fonte di terrore per il Presidente Andreotti, quando questa notizia era stata già divulgata un anno e mezzo prima, quando era stata già ripresa dai giornali, quando faceva parte quindi del patrimonio di quelle notizie, che purtroppo un uomo politico, vere o false che siano, si porta appresso perché la spietatezza della lotta e della competizione politica fa sì che un uomo politico sia discusso non solo per la sua attività politica, ma anche per i rapporti, che può avere con questa o con quella persona, con il denaro che ha incassato o non ha incassato. Anzi, OP, nel 1977, attribuisce al senatore Andreotti un incasso per una cifra di gran lunga superiore a quella reale, perché OP parla di due

miliardi, ritenendo che tutti gli assegni, di cui era venuto a conoscenza, fossero finiti nelle mani del senatore Andreotti, mentre poi è stato dimostrato dalle indagini compiute che in realtà il senatore Andreotti ha avuto la disponibilità di una ridottissima parte degli assegni, sui poi si è soffermata l'attenzione della Procura della Repubblica. Avrebbe avuto, quindi, questa notizia e questa divulgazione questo effetto dirompente? Vogliamo ricordare o non ricordare che il senatore Andreotti è stato sottoposto a inquisizione da parte della commissione inquirente venticinque, ventisei o ventisette volte? Dimostrando sempre la sua innocenza, ma comunque affrontando, senza troppi traumi, il vaglio di una commissione composta da dieci Senatori e da dieci Deputati, come allora era composta la commissione inquirente. Sarebbe stato, al massimo, un'altra di quelle indagini di cui avrebbe dovuto rendere conto di fronte alla commissione inquirente. Ma, non si venga a dire che, di fronte alla divulgazione o meglio alla ripresa di una notizia già nota, si decide di uccidere un Pecorelli noiosamente ripetitivo. E' significativo a favore della Difesa il fatto che né Evangelisti, né

Vitalone abbiano parlato di questa storia al senatore Andreotti. Evangelisti non può più essere interrogato, ma dall'esame delle sue dichiarazioni emerge chiaramente che egli non ha parlato al senatore Andreotti della cena alla Famiglia Piemontese, di cui era venuto a conoscenza attraverso il dottor Vitalone nella immediatezza dell'apprendimento della notizia. Evangelisti parlerà di questo fatto al senatore Andreotti addirittura dopo la morte di Pecorelli e Vitalone neppure gliene parla. Anche su questo, naturalmente, l'Accusa ha menato scandalo, anche su questo la Parte Civile ha sostenuto che è incredibile che il dottor Vitalone non si sia precipitato dal senatore Andreotti a dirgli che Pecorelli stava presentando e stava proponendo una copertina nella quale veniva ritirata fuori la storia degli assegni. La spiegazione, come al solito è sempre molto più semplice di quanto la fantasia non voglia immaginare. La questione della copertina del Presidente, da un lato, è rientrata nel corso di una serie di colloqui che si sono intrecciati durante una cena. Non è che la cena alla Famiglia Piemontese avesse come oggetto l'esame della intenzione di Pecorelli di

pubblicare notizia sugli assegni del Presidente. La cena aveva, come vedremo di qui a poco e come meglio ancora certamente vi diranno i legali del dottor Vitalone, tutt'altro scopo e, nel corso della cena, tra l'altro, si è parlato anche di questo; quindi, una delle tante cose di cui si è parlato. Ma, soprattutto la questione degli assegni del Presidente è liquidata da Evangelisti in poche battute, perché in fin dei conti Pecorelli ottiene rapidamente quel che voleva, la promessa che gli aiuti sarebbero ripresi e, di lì a poco, la consegna di trenta milioni. Quindi, la partita era liquidata ed, essendo una sciocchezza, non c'era bisogno alcuno che Vitalone ed Evangelisti ne andassero a parlare con Andreotti. Perché mi sento autorizzato a dire questo? Perché fortunatamente il presidente Andreotti si è ricordato di aver pubblicato i suoi diari relativi agli anni, che corrono tra il 1976 e il 1979, e ieri ne ha potuto produrre una copia. Ora, in quei diari, non si fa cenno alcuno ad un proposito ricattatorio del Pecorelli nei confronti del senatore Andreotti. L'Accusa potrebbe dire "grazie, ci mancherebbe che nel proprio diario, per di più pubblicato, il senatore Andreotti vada

a dire che il Pecorelli aveva intenzione di pubblicare la storia degli assegni". La risposta, evidentemente, in questi termini non verrà data dall'Accusa perché sarebbe, da parte dell'Accusa, una replica fin troppo facilmente ribattibile nei suoi confronti, perché? Ma, perché nel suo diario il senatore Andreotti, invece, registra qualche cosa che, dal punto di vista politico, era molto più grave che non la storia vera degli assegni del Presidente. Perché Andreotti fa riferimento alla confidenza ricevuta dal suo addetto stampa Ceccherini, il quale gli dice che Pecorelli aveva intenzione di pubblicare una storia di assegni, che egli avrebbe dato a Giannettini. Quindi, evidentemente, di assegni si era parlato e poi, come sempre capita, la notizia di bocca in bocca si va arricchendo di quelle particolare e qualche altro ne perde. Rimane il nucleo fondamentale assegni, ma con attribuzione del destinatario Giannettini, che è persona evidentemente molto più inquietante che non Radaelli. Cosa sarebbe stato per Andreotti più pericoloso? La pubblicazione di una notizia secondo cui Rovelli consegna degli assegni ad Andreotti perché venga pagata una campagna pubblicitaria in favore della Democrazia

Cristiana organizzata da Radaelli, o il fatto che il senatore Andreotti si fa dare dal suo amico Rovelli centosettanta milioni per passarli a Giannettini? Eppure, questa circostanza è registrata nel diario, ma c'è di più e con questo credo veramente di poter dar risposta ad una obiezione dell'Accusa. C'è di più. Il diario non è stato pubblicato oggi, il diario è stato pubblicato nel 1981 ed è stato pubblicato quando era aperta l'indagine sull'omicidio Pecorelli e quando, quindi, si ritiene ogni giudice inquirente avrebbe avuto interesse a conoscere qualsiasi cosa su Pecorelli e, quindi, anche se fosse vero o meno che Pecorelli intendeva attaccare il presidente Andreotti per una storia di assegni a Giannettini. Viene pubblicato il libro nel 1981, quando sono in corso indagini della Procura della Repubblica di Roma sugli assegni del Presidente. Mi pare che sia questa una circostanza di non poco conto ed è, facendo riferimento a questa circostanza, che noi rispondiamo all'Accusa, quando l'Accusa afferma che ancora nel 1993 il senatore Andreotti era terrorizzato da questa storia degli assegni, tanto è vero che manda Zaccaria da Radaelli per

ottenere da Radaelli una testimonianza compiacente. Sono due tipi di preoccupazione completamente diversi, signor Giudice. Non si può confondere il 1993 con il 1979 per sostenere che ancora oggi il senatore Andreotti è terrorizzato dalla storia degli assegni. A parte tutto quello che abbiamo detto, non dimentichiamoci che il senatore Andreotti riceve nel 1993 la sgradita sorpresa di vedersi indiziato per omicidio e si accorge, attraverso le contestazioni del Pubblico Ministero, che uno degli elementi di Accusa nei suoi confronti, quasi non gli sembra di credere alle sue orecchie, è una storia di assegni che lo vedrebbe coinvolto per due miliardi, perché la contestazione originaria di Salvi è quella. Se, quindi, sbagliando, commettendo un'ingenuità, se volete, si è teorizzato non dalla storia degli assegni, ma dall'uso che l'accusatore fa di una stupidaggine di quel genere. Manda anche Zaccaria a casa di Radaelli per avere chiarimenti, per sapere meglio come la storia si è svolta o se addirittura avesse mandato Zaccaria a chiedere a Radaelli se era possibile evitare di coinvolgerlo in una testimonianza, noi vogliamo dire che questa preoccupazione del '93 è la stessa

preoccupazione del 1978 e '79. Questo significa veramente giocare con le carte, questo significa volersi abbandonare a qualsiasi espediente accusatorio pur di reclamare in qualche modo il rinvio a giudizio. Ma, non si può ragionare così, non è corretto ragionare così. Dobbiamo usare criteri di esperienza comune, cercare di interpretare i comportamenti delle persone secondo quanto l'esperienza e la logica ci suggeriscono e l'episodio Zaccaria è questo. E' frutto di un'ingenuità del senatore Andreotti. E' frutto, se volete, di una sua preoccupazione per vedersi accusato di omicidio, ma non ha niente a che vedere con una storia, che era stata già divulgata nel '77, che era stata già ripresa dalla stampa e di cui egli non aveva nessun motivo di preoccuparsi. Dice il Pubblico Ministero "ma, i soldi di Rovelli provenivano da Italcasse e dello scandalo Italcasse parla Moro. Ho già detto che cosa ne sapeva Andreotti di tutto ciò? Intanto, è da dimostrarsi che quei centosettanta milioni di Rovelli provenissero da un finanziamento Italcasse. Rovelli era un ricco signore, è un signore che oltre tutto la storia giudiziaria ha riabilitato, se è vero che lo stesso Pubblico

Ministero è costretto a riconoscere che, dal punto di vista penale, i finanziamenti dell'Italcasse erano leciti, se è vero, come è vero, che la famiglia Rovelli tanto torto aveva in questa storia che, di recente, la Corte d'Appello di Roma, sentenza confermata dalla Cassazione, ha dovuto riconoscere alla famiglia Rovelli il diritto ad un risarcimento di mille miliardi; il che, insomma, sta anche a dimostrare che, tutto sommato, se il Rovelli anche si faceva finanziare, c'era una buona ragione per finanziarlo ed era anche in grado di restituire i finanziamenti; ma, da dove risulta, comunque, che quei soldi provenissero da Italcasse, da dove risulta che il senatore Andreotti ne sapesse qualche cosa. E poi perché doveva esserne preoccupato? Ma, forse, non erano state già pubblicate le carte di Moro? Forse, nelle carte di Moro non c'era già il riferimento all'Italcasse e ad un coinvolgimento, non si capisce poi bene in quali termini, come e perché del senatore Andreotti nell'Italcasse? E quindi, che cosa poteva aggiungere una pubblicazione non particolarmente pregiata e qualificata di OP? Nel quadro della storia degli assegni, signor Giudice, si inserisce la famosa

cena della Famiglia Piemontese, che io qui tratto solo nella misura in cui interessa il senatore Andreotti, evidentemente. Ha detto il Pubblico Ministero che addirittura "nella cena della Famiglia Piemontese nasce il movente del delitto". Queste sono parole pressoché testuali del Pubblico Ministero. Incominciamo con il dire che quella cena, e questo, tengo a ribadirlo, non vuol significare divisioni di linee difensive rispetto al dottor Vitalone, che, torno a ripetere, conosco da trenta anni e i cui difetti conosco bene, ma non sono certo difetti che abbiano a che fare con il Codice Penale e con l'omicidio. La cena non è organizzata in funzione del Senatore Andreotti. La cena è soltanto un fatto simbolico che doveva consacrare, se ho ben capito, una riconciliazione già avvenuta tra dottor Vitalone, tra Pecorelli, tra Loprete (o simile) e Andreotti. Come le dicevo, questa cena è stata organizzata proprio come fatto simbolico, che consacrava questa riconciliazione avvenuta dopo qualche dissapore tra Vitalone, Loprete da una parte e il Pecorelli dall'altra. Era una cena di riconciliazione e di chiarimento definitivo. In riferimento al senatore Andreotti, come dicevo poc'anzi, è un riferimento

del tutto occasionale, tanto che nessuno poi gliene parla. Il Pubblico Ministero, a pagina 323 della sua requisitoria, dice che il silenzio sulla cena, mantenuto per quindici anni, ha una sola funzione, quella di proteggere il senatore Andreotti. La difesa del dottor Vitalone, che non ha bisogno di suggerimenti da parte mia, vi spiegherà le ragioni, peraltro comprensibilissime se si considera che il Pecorelli era stato ammazzato il mese dopo, per cui il dottor Vitalone e gli altri hanno ritenuto di dover assumere un certo atteggiamento. Ma, non ci si venga a dire che il cosiddetto silenzio per quindici anni è stato mantenuto solo per fare un piacere al senatore Andreotti, perché l'unica finalità di questo silenzio sarebbe, come al solito, quello di coprire la storia degli assegni; perché in quella cena si parlò, per quanto riguarda il senatore Andreotti, solo di assegni. Quindi, viene mantenuto un silenzio per quindici anni per coprire una cosa che OP aveva già pubblicato nel 1977? Vi pare credibile una spiegazione e una tesi di questo genere? Pecorelli ha ricevuto, del resto, subito aiuti e la partita si era chiusa già prima della consegna dei trenta milioni, perché

Pecorelli si era già accontentato delle promesse e delle elargizioni che Evangelisti gli fa due o tre mattine dopo la cena alla Famiglia Piemontese. Ma, c'è di più se la logica deve servire a qualche cosa. La vicenda Pecorelli, assegni del Presidente, si poteva considerare chiusa, e tale certamente venne considerata da Evangelisti, nel momento in cui Pecorelli consegna ad Evangelisti la copertina di OP. Perché dico questo? Lasciamo stare che l'articolo non è stato trovato, lasciamo stare che la copertina era stata stampata in un numero di copie così esiguo da fare pensare che la copertina sia stata stampata dopo la cena alla Famiglia Piemontese. Lasciamo perdere questo, ma vogliamo riflettere sul fatto che nel momento in cui Pecorelli, dopo aver annunciato il suo proposito di pubblicare la storia degli assegni del Presidente, consegna ad Evangelisti la copertina, ricevendo in cambio, di lì a poco tempo, trenta milioni, ha ormai legato sé stesso al silenzio e all'impossibilità di ritornare su quell'argomento; perché nel momento in cui fosse ritornato sull'argomento, avrebbe potuto essere denunciato per estorsione, solo attraverso la esibizione ad un qualsiasi magistrato degno di

questo nome della copertina? Come avrebbe potuto Pecorelli ritornare su quell'argomento e sfuggire all'accusa di estorsione, se qualcuno avesse fatto presente che quella copertina era già stata pagata trenta milioni? Quanti ne avrebbe voluti ancora Pecorelli per non ripubblicare su di uno nuovo numero 5 del 1980 od '81, od '82 la storia degli assegni del Presidente? Ecco perché Evangelisti non ne parla più. La questione è chiusa e una persona furba e scaltra come Evangelisti non può non comprendere il valore di quell'atto nel momento in cui egli riceve questa benedetta copertina. Ecco perché la storia degli assegni del Presidente, comunque la si voglia vedere, da qualunque punto di vista voglia essere guardata, è una storia che non può essere elevata a dignità di movente di un delitto così assurdo. Sindona. In che cosa Sindona può essere causale di un delitto di questo genere? Si dice, da parte dell'Accusa, con uno sforzo di fantasia, che può essere apprezzato solo perché la fantasia va comunque ammirata, che Pecorelli potrebbe parlare dei rapporti tra Andreotti e Sindona e quindi dell'aiuto che Andreotti sarebbe stato disposto a dare a Sindona. A parte il fatto che di questa

storia Andreotti-Sindona parlava tutta Italia e ne ha sempre parlato tutta Italia e, quindi, figurati che novità sarebbe stata la presentazione di questa storia da parte di OP, anche con riferimento e al 1978, '79, afferma il Pubblico Ministero che comunque un sintomo di questo possibile attacco ad Andreotti sul fronte Sindona è determinato dal cambio nella Difesa di Sindona perché, ad un certo momento, Sindona elegge a suo difensore l'avvocato De Cataldo, amico di Pecorelli. A parte il fatto che il Pubblico Ministero, forse un po' lontano dalle cose romane, non sa come sono andate esattamente le cose. La nomina da De Cataldo non è stata la sostituzione di nessuno. L'avvocato De Luca, primo difensore di Sindona, prima difensore penalista di Sindona, ha rinunciato a un certo momento all'incarico. Nessuno degli altri tre difensori, Strina ormai deceduto, Guzzi e l'attuale ministro Gambino, esercitava il penale e quindi è venuto fuori Franco De Cataldo. Così è andata la storia a dir la verità. Ma, ammettere, dire e pensare che De Cataldo potesse in qualche maniera istigare Pecorelli ad attaccare sui suoi fogli Andreotti è cosa che può dire solo chi non abbia conosciuto

personalmente Franco De Cataldo. Perché Franco De Cataldo era una testa matta, era una persona che era pronta a gettare il cuore al di là dell'ostacolo. Poteva qualche volta anche scassare qualche causa per eccesso di temperamento, ma De Cataldo era una persona leale e generosa e non avrebbe mai ammesso che si potesse attaccare un suo avversario attraverso i fogli di un giornale. De Cataldo si metteva la toga sulle spalle e quello che doveva dire lo diceva nell'esercizio del suo ministero di difensore. Quindi, dire, pensare che, grazie a questo rapporto d'amicizia tra De Cataldo e Pecorelli, il colpo e l'inclito dovesse capire che si andava addensando questo temporale sulla testa di Andreotti, perché da lì a qualche momento Pecorelli, per fare un piacere all'amico De Cataldo, difensore di Sindona, avrebbe dovuto attaccare Andreotti sui fogli di OP, significa dire una cosa che non sta né in cielo né in terra. Significa anche attribuire una qualche patente di stupidità a Sindona, perché se è vero che poi Andreotti era l'unico che aveva cercato in qualche modo di proteggerlo e di aiutarlo, quello era il modo classico per perdere qualsiasi possibilità di ulteriori aiuti, se mai

aiuti ci sono stati da parte del senatore Andreotti. Ma, poi di che cosa avrebbe ancora una volta dovuto preoccuparsi il senatore Andreotti per quel che riguarda i suoi rapporti con Sindona? Doveva forse preoccuparsi perché nella sua qualità di Presidente del Consiglio si era occupato di una cosa da niente, qual era in quel momento la bancarotta, uso l'espressione in termine improprio, la bancarotta dell'impero economico e finanziario di Sindona? Ma, forse il Presidente del Consiglio è uno che deve soltanto andare a tagliare nastri alle inaugurazioni di un ospedale? Se il Presidente del Consiglio non si occupa di una così grave, com'era in quel momento il fallimento di Sindona, vorremmo sapere di che cosa si sarebbe dovuto occupare. Se n'è occupato forse fuori dei suoi confini istituzionali? Se ne è occupato ricevendo nascostamente questo o quello individuo, suggerendo chissà quali manovre? Ha ricevuto il legale di Sindona, ha sentito dal legale di Sindona quali erano i programmi della Difesa di Sindona per passare il guado. Ha consegnato tutto ciò al ministro Stammati, che non dimentichiamocelo, era stato il direttore generale della Banca Commerciale e che aveva un'esperienza

bancaria come pochi in Italia in quel momento e quando ha appreso che il programma di risanamento, proposto da Sindona, non era praticabile, ha abbandonato la partita e lo stesso è avvenuto sul fronte della Banca d'Italia. Lasciamo stare se Evangelisti ha agito di sua iniziativa o se ha agito su richiesta del senatore Andreotti. Ma, Evangelisti si rivolge a Sarcinelli, la cui inflessibilità, il cui rigore morale, tutti conoscono. Tutti abbiamo detto che è stata un'ingiustizia di Allibrandi il provvedimento che è stato emesso nei confronti di Sarcinelli e la carriera che Sarcinelli ha compiuto dopo quella disavventura ne è la testimonianza. E' un uomo che è stato apprezzato non solo per le sue capacità tecniche, ma soprattutto per il suo rigore; tanto è vero che, quando Evangelisti gli va rappresentando il piano di salvataggio della banca di Sindona, egli contestualmente pensa che il piano è impraticabile, perché un salvataggio di Sindona significherebbe incoraggiare tutti i lestofanti e i bancarottieri di questo mondo e, quindi, egli risponde che no, che non si può fare. Vi ha forse detto Sarcinelli che, dopo quell'incontro, è stato convocato dal senatore

Andreotti perché rivisitasse le sue decisioni, perché vedesse di aiutare in qualche modo Sindona? Qual è la persona del mondo bancario che vi possa venire a dire che vi fu, da parte del senatore Andreotti, una qualche pressione, una qualche sollecitazione in favore di Sindona? Che cosa avrebbe potuto pubblicare, a questo punto, OP? Avrebbe potuto pubblicare forse la visita in America del 1973? Voi l'avete sentita raccontata e documentata dal senatore Andreotti. La causale del viaggio non è certo quella di andare a trovare Sindona, il quale oltre tutto in quel momento, mi pare che non fosse raggiunto da provvedimenti restrittivi della libertà personale. L'epoca, il 1973, ci porta molto lontano dal cuore dei fatti che hanno riguardato poi Sindona più da vicino e ne hanno determinato il crollo definitivo. L'iniziativa del banchetto, del ricevimento parte da Sindona. Non è certo Andreotti ad invitare Sindona, ma è Sindona che fa sapere ad Andreotti, prima di partire dall'Italia, se accetterà un suo invito a colazione. A colazione c'è presente anche quell'ambasciatore che si sarebbe stracciato le vesti, secondo il racconto fatto poi da altri, nell'apprendere che il senatore Andreotti era

disponibile ad incontrarsi con Sindona. Dopo il 1973, al di là dei ricordi e delle confusioni della cosiddetta segretaria americana del presidente Andreotti, non vi è stato nessun altro incontro con Sindona. L'unico incontro è del 1973. E' un incontro in un momento in cui quell'incontro poteva essere considerato assolutamente lecito. Non si vede come comunque da questo incontro, o da quanti altri ve ne fossero stati, si possa desumere un motivo di preoccupazione da parte del senatore Andreotti nel caso in cui Pecorelli fosse l'intervenuto in materia di salvataggio della banca privata finanziaria e delle iniziative del Sindona. D'altra parte, non mi stancherò mai di ripetere che questi fatti erano già noti, perché già Moro era intervenuto sulla questione e, se mi consente, signor Giudice, se c'è un motivo di preoccupazione per Andreotti, caso mai, e la preoccupazione, il disagio, il disappunto può vedersi nel trovare in Moro un critico del proprio comportamento, non in OP. La questione Sindona era già nota per quanto Moro aveva divulgato nelle carte del 1978 e, quindi, non si vede che cosa avrebbe potuto mutare una pubblicazione di Pecorelli sul punto nel marzo del 1979. D'altra

parte, se Andreotti si fosse dovuto preoccupare di questo, io penso che avrebbe dovuto fare uccidere prima di tutti Guzzi. Avrebbe dovuto far uccidere Strina, avrebbe dovuto fare uccidere Gambino, tutte persone che erano perfettamente al corrente dello studio che della posizione di Sindona aveva fatto. Solo una carneficina avrebbe garantito il presidente Andreotti del silenzio sulla vicenda Sindona, anche perché bisognerebbe aggiungere Stammati, bisognerebbe aggiungere Sarcinelli, bisognerebbe aggiungere lo stesso Evangelisti. Moro, e mi avvio ormai alla parte finale del mio forse troppo lungo intervento, ma lei capirà le ragioni che hanno impegnato l'avvocato Ascari e me nella difesa in questa fase così analitica della posizione del senatore Andreotti. Incominciamo col dire che le uniche carte Moro, note ad Andreotti, sono quelle del 1978. Quelle del 1990 non ci interessano perché Pecorelli è ormai morto da undici anni. Queste carte, signor Giudice, vengono scoperte il primo ottobre del 1978, le quali non contengono soltanto i riferimenti all'Italcasse e a Sindona, ma contengono già quel giudizio ingiustamente negativo di Moro nei confronti di Andreotti. "Vedr  il paese che cosa gli   capitato

nell'avere Andreotti come presidente". Dico "ingiustamente" perché era stato Moro stesso che aveva voluto Andreotti Presidente del Consiglio in quel governo. Ma, ovviamente, in punto di morte si possono scrivere cose che non si sono mai pensate e che si possono scrivere in un momento di rabbia e di disperazione. Sta di fatto che, scoperte le carte il primo ottobre, il 15 ottobre, per volontà del governo presieduto dal presidente Andreotti, le carte sono rese di dominio pubblico. Torno a ripeterle, in esse si parla già di Sindona, di Italcasse, c'è già quel giudizio su di lui. Da dove risulta che vi fossero in circolazione già altre carte? Da dove risulta soprattutto che ne fosse a conoscenza il senatore Andreotti? Da dove risulta che il senatore Andreotti sapesse che Pecorelli sapeva dell'esistenza di altre carte? Da dove risulta che il senatore Andreotti fosse preoccupato dal fatto che Pecorelli potesse pubblicare altre carte di Moro, oltre le quarantanove cartelle scoperte nel '78? Noi abbiamo una preziosa testimonianza di un collaboratore di Pecorelli, il quale ci dice che Pecorelli non era uomo da tenersi per molto tempo delle carte importanti e curiose nei suoi archivi.

Pecorelli buttava fuori subito tutto quello che aveva. Se avesse avuto altre carte provenienti da Moro, certamente sarebbero già uscite sulle colonne di OP. Lo stesso Pubblico Ministero riconosce che tracce di queste carte negli anni in cui si parla non se ne hanno. Lo stesso Pubblico Ministero, con riferimento al reperimento di un pacchetto da parte di Incandela, è costretto a riconoscere che questo pacchetto non lo ha poi visto nessuno. E' Incandela il quale dice che lì dentro c'erano le carte Moro ed io invidio l'acutezza della sua vista, se non aprendo un pacchetto confezionato a mo' di salame, egli è stato in grado di capire che dentro a quel pacchetto, ritrovato nel gabinetto di un carcere, vi erano le carte di Moro. Lo dice Incandela, ma il Pubblico Ministero è costretto a riconoscere che non vi è riscontro alcuno della esistenza di queste carte in quel momento e, quindi, di che cosa avrebbe dovuto avere paura Andreotti? "Ma", dice Buscetta, "Andreotti era preoccupato perché Pecorelli stava indagando sul sequestro Moro" e poteva venire fuori chissà che cosa intorno al sequestro Moro, a parte altre porcherie che non si sa poi se siano porcherie di carattere sessuale o

se siano porcherie di carattere politico o via dicendo. Ma, di che cosa doveva rimproverarsi il Senatore? Questa è una pagina che dobbiamo una volta per tutte scrivere e spero che vorrà essere lei a scriverlo nella sua sentenza. Ma di che cosa doveva rimproverarsi il senatore Andreotti rispetto a Moro? Il cui nome ancora adesso con venerazione ricordo, se penso ai libri di Moro sui quali io mi sono formato e quindi posso dire io stesso con tutta coscienza di che cosa deve rimproverarsi il senatore Andreotti, di che cosa devono rimproverarsi tutti gli altri uomini politici, oserei dire pressoché tutto il paese, per la morte di Moro. Doveva veramente il il governo scendere a patti con la Brigate Rosse, doveva il governo forse accettare proprio ciò che le Brigate Rosse volevano, e cioè la loro legittimazione attraverso la trattativa? Se mi è consentito un riferimento personale, signor Giudice, io immaginai la morte di Moro il giorno stesso in cui lui venne catturato e lo dissi a una delle persone che forse più amavano Moro e che da Moro erano amate, l'onorevole Gui che io avevo l'onore in quei giorni di difendere davanti alla Corte Costituzionale. Quando l'onorevole Gui mi

chiedesse se ero disponibile per la famiglia nell'ipotesi in cui fosse stata necessaria svolgere una qualche attività per il salvataggio di Moro, io dichiarai la mia disponibilità. Ma gli dissi che Moro non poteva non essere ucciso, perché le Brigate Rosse presumibilmente chissà cosa avrebbero richiesto allo Stato in cambio della liberazione e lo Stato non avrebbe potuto accettare, e io non sono un uomo politico, non sono uno statista, non avevo la responsabilità di governo. Il senatore Andreotti e gli altri hanno fatto quello che in quel momento, purtroppo, il senso dello Stato imponeva e non lo hanno fatto certamente non piangendo per la loro decisione. Oggi, Buscetta viene a dirci che la morte di Moro venne voluta. La morte di Moro non fu impossibile impedirla. Se poi Buscetta ci viene a dire che se Andreotti o gli altri avessero voluto salvare Moro, lui era in grado di salvarlo, io posso anche accettare questa tesi di Buscetta, ma a prezzo di che cosa? Quindi, Buscetta non ci venga a fare lezioni di morale e non ci venga a dire lui assassino che noi siamo stati gli assassini di Moro. Cerchiamo di guardare le cose con realtà e con lealtà. E' vero, non fu possibile salvare

Moro. Buscetta, naturalmente, dice che non lo si volle salvare, vogliamo dire che il non potere significa non volere? Certamente, non si volle salvare Moro, perché salvare Moro significava in quel momento distruggere lo Stato e il sacrificio di Moro fu impossibile evitarlo. Questa è la verità, altro che storie. Che cosa poteva pubblicare Pecorelli? E poi, se pure Pecorelli avesse avuto, e non oso pensare da chi in questo caso avrebbe avuto quelle carte, voglio chiamare anche io il generale Amen, se pure in quel momento Pecorelli avesse avuto le altre quattrocento cartelle, cosa c'era dentro che avrebbe dovuto terrorizzare Andreotti al punto di farlo uccidere? Certo, dell'Italcasse si parlava anziché in cinque righe in venti righe; di Sindona anziché in quattro righe in sedici righe; ma non c'è altro. Diteci, indicateci una carta che dovrebbe costituire motivo di terrore per Andreotti, indicatecene una, una. Troppo comodo parlare sulla scia di quel che Buscetta ha detto delle carte Moro e parlare di questo terrore per le carte Moro, una indicatecene che costituisca una novità e per il resto lasciamo perdere tutti i romanzi di questo Dalla Chiesa che, di notte, va da

Evangelisti, la mattina si scorda di andare da Andreotti. Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso sulla posizione Dalla Chiesa e ho il coraggio di dirlo. Perché se poi dobbiamo incominciare a valutare la credibilità del generale Dalla Chiesa, allora incominciamo ad analizzare il famoso solus ad solam, pagina per pagina, e vediamo in quale contesto vengono fuori i giudizi di Dalla Chiesa sul senatore Andreotti e altro non voglio dire perché, certamente, se fosse necessario per la Difesa Andreotti, eccome se lo direi. Ma perché ritengo proprio veramente che non voglio scendere nel fango di queste cose. Finalmente, mi sia concesso chiudere, signor Giudice, ricordando a lei tutto il comportamento del senatore Andreotti nella sua vita politica e la lotta e l'impegno del senatore Andreotti contro la mafia. Certo, sappiamo benissimo che a Palermo si sostiene la tesi del doppiogioco e si sostiene quindi la tesi secondo cui da una parte Andreotti avrebbe fatto leggi antimafia e dall'altra parte avrebbe tramato con la mafia. Benissimo, ma la lettera a Finocchiaro, che abbiamo rassegnato e che lei troverà allegata alla memoria che abbiamo depositato, è una lettera privata. Lì, non c'è

bisogno di fare doppiogioco. Finocchiaro gli comunica che hanno arrestato otto zingari, che hanno fermato quarantaquattro che volevano transitare clandestinamente per l'Italia, che cosa risponde Andreotti? Innanzitutto, cosa avrebbe potuto rispondere? "Caro Prefetto, prendo atto di quel che lei mi dice e mi congratulo vivamente con lei per avere arrestato quarantaquattro zingari ed otto che pensavano di passare per l'Italia". Andreotti risponde ringraziando, ma avvertendo il buon Finocchiaro che, "finché non si sarà arrestato Riina, Provenzano e qualche altro personaggio di questo genere, non si potrà considerare vinta la lotta contro la mafia". Ma, anche con Finocchiaro e in un rapporto privato, il Senatore Andreotti doveva fingere e tessere questa trama diabolica del doppiogioco? O non è vero quello ha scritto il senatore Pellegrino, nella sua relazione, per quanto riguarda la prima richiesta di autorizzazione a procedere, che "tutto ciò appare schizofrenico"? Allora, signor Giudice, come si concilia quella che a noi appare la frantumazione dell'ipotesi accusatoria? Una frantumazione che il dibattito non potrebbe certamente recuperare, come si concilia questa

frantumazione dei temi dell'Accusa con l'imputazione che è stata mossa al senatore Andreotti? Nel capo di imputazione è formulata un'accusa di concorso del senatore Andreotti con gli esecutori del delitto. E', quindi, un accordo del senatore Andreotti, perlomeno un accordo con i Salvo, almeno con loro, ma un accordo avente per oggetto un omicidio. Quindi, il capo di imputazione postula una confluenza delle volontà di queste persone, Vitalone, Andreotti, i Salvo, su questo fatto preciso e puntuale, l'uccisione di Pecorelli, una volontà cosciente, una volontà consapevole, andando anche al di là dello stesso Buscetta, il quale ha parlato semplicemente di un favore all'onorevole Andreotti. No, il capo di imputazione postula un concorso, quindi un accordo consapevole, cosciente volontario sul fatto di omicidio. Anzi, qualche cosa di più, Andreotti è il mandante, il che non è una diminuzione nella economia di un delitto di omicidio e in una fattispecie plurisoggettiva, è anzi qualche cosa di più, perché il mandante è l'istigatore, è colui senza il quale il delitto non sarebbe stato commesso. Quindi, qui noi postuliamo, ma dovremmo anche dare la prova, e dovremmo aver dato già la

prova dell'esistenza di questo fatto per giustificare il dibattimento, che il senatore Andreotti ha deciso lui l'uccisione di Pecorelli e poi ha istigato Vitalone a prendere contatto con i Salvo, se dobbiamo seguire la traccia del capo di imputazione, perché forse lui si vergognava di dirlo lui direttamente ai Salvo; oppure, sottobraccio, tutti e due sono andati dai Salvo e hanno istigato i Salvo a mettere in moto questo meccanismo infernale. Ora, dov'è la prova dell'incarico? Quando il dottor Vitalone protestava perché il capo d'imputazione era un capo generico, che impediva a noi la Difesa, aveva ragione, aveva perfettamente ragione, aveva ragione, e mi si consenta dirlo Vitalone il suo mestiere lo ha fatto anche benino, aveva ragione. Ma, ci dica questo benedetto capo di imputazione dove è, almeno un accenno, la prova di questo incarico, quando sarebbe avvenuto? Dove? A Nino, a Ignazio Salvo, a tutti e due, perché poi questi cugini che vanno sempre insieme, vanno insieme in barca, vanno insieme quando si tratta di uccidere qualcuno, quando si tratta di incontrarsi in Sicilia, solo alla cena del bacio è presente Ignazio, ma per la sola ragione che Nino era morto

da circa due anni. Cosa ci ha offerto il Pubblico Ministero a sostegno della sua ipotesi? Che cosa si propone di ottenere dal dibattimento, che cosa dovrebbe darci il dibattimento di fronte a questa accusa mostruosa? Il Pubblico Ministero non ha saputo fare altro se non riferirsi a Buscetta. Ma anche in Buscetta dove è la prova del mandato? Buscetta parla di un favore fatto ad Andreotti e favore non è sinonimo di un mandato, a meno che non sia stato richiesto. Ma di questa richiesta Buscetta non parla, non può parlarne, è una sua deduzione e noi dovremmo celebrare un processo per controllare la veridicità di una deduzione. Io concludo chiedendo che la Signoria vostra voglia pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il senatore Andreotti il fatto che gli è addebitato. Vorrei che a verbale risultasse che comunque io io ritengo questo Giudice competente anche in ordine ai fatti per i quali si procede a Palermo e che io a verbale vorrei venisse rassegnata la connessione tra questo procedimento e il procedimento in corso a Palermo. Questo per evitare che mi si possa dire nell'ipotesi rispetto alla quale, platealmente e leoninamente, io faccio le corna, che in un

dibattimento mi si possa inventare la tardività di un'eccezione che io non avevo mai sollevato per poterla dichiarare surrettiziamente inammissibile.

G.I.P.: sono le 13,10. Suspendiamo, riprendiamo alle ore 14,30.

L'udienza riprende alle ore 14,45.

Avv. Biffani: signor Giudice io vorrei esordire intanto con una manifestazione di grande rispetto e di solidarietà per il dolore delle parti offese, non le vedo presenti ma sono certo che i loro difensori glielo riferiranno. Credo che le parti offese possono ben comprendere il dramma che vive una persona come il dottor Vitalone che si vede accusato e che si vorrebbe portare a giudizio su una imputazione, non soltanto infondata e temeraria nelle sue argomentazioni logiche e di diritto, ma oltraggiosa del magistrato Vitalone, del Senatore Vitalone ed ancora oggi, nuovamente, magistrato Vitalone. Io non ho la fortuna come il professore Coppi di conoscere, anche per l'età, ovviamente, il dottor Vitalone da tanti anni. Lo conosco però e ho imparato ad apprezzarlo proprio in circostanze difficili, nelle circostanze immediatamente successive a quando lasciò la carica di ministro e quando, aimè, conobbe l'onta

di due procedimenti penali. Due procedimenti penali conclusivi entrambi, dopo ripetute, vanamente ripetute, per lungo, tempo manifestazione di innocenza, con il riconoscimento, da parte della stessa Pubblica Accusa, della infondatezza delle relative notizie di reato. Quindi, nel mio discorso io porto anche l'esperienza di due vicende che mi hanno fatto conoscere un uomo, un uomo che stimo, a cui porto rispetto e che non credo assolutamente possa mai avere commesso un delitto quale quello che gli viene ascritto nel capo di imputazione. Si è discusso questa mattina dei poteri che la Signoria Vostra ha nella presente fase, e non sono rimasto sorpreso di ascoltare, ieri, dalla Parte Civile che i suoi poteri non sono soltanto poteri di vaglio di legittimità delle fonti di prova, ma sono poteri più penetranti, sono poteri che oggi la Cassazione qualifica nei termini di vera e propria decisione giurisdizionale di merito. Sono sorpreso, però, aimè, che la Parte Civile abbia atteso oggi, o meglio ieri, per sostenere l'esistenza in capo alla Signoria Vostra di tali poteri e non abbia avuto l'onestà intellettuale di riconoscerlo quando alla prima delle udienze noi

sollevammo il problema di legittimità costituzionale. Le ricordo anche che, allorché noi sollevammo l'eccezione facemmo proprio riferimento per l'onesta che caratterizza la nostra posizione, ai suoi due provvedimenti precedenti che ritenevamo pesassero come una montagna sulla sua terzietà in questo momento. Il momento attuale mi impone però di credere a lei come Giudice terzo. Sono sicuro pertanto che lei si atterrà, nel trarre le sue conclusioni, soltanto a quello che in questa aula è stato detto e non a quello, o i quei condizionamenti che, inevitabilmente, questa vicenda si trascina. Sono condizionamenti interni ed esterni al processo, sono condizionamenti che risiedono nella circostanza che in un altro Tribunale la nostra vicenda processuale costituisce un tema di prova già in fase dibattimentale. A Palermo il delitto Pecorelli è un tema di prova approdato al dibattimento, attraverso la dimostrazione di questo reato a Palermo vogliano dimostrare il reato di associazione mafiosa in capo al Senatore Andreotti. Io non mi nascondo quindi quando le parlo la gravità del condizionamento e l'importanza della sua decisione, sarebbe sciocco

da parte mia non riconoscerlo. So anche che ci sono altri condizionamenti, condizionamenti che derivano da provvedimenti da lei presi, condizionamenti ancora esterni, quali le iniziative giudiziarie che a tutela dei propri diritti il dottor Vitalone ha intrapreso. Però ripeto, io credo, voglio fermamente credere nella sua terzietà, nella sua capacità, quale Giudice, di astrarsi di ragionare soltanto sui suoi fatti e non sulle emozioni. Il primo punto che voglio affrontare riguarda la contestazione del fatto. Mirabilmente questa mattina il professor Coppi ha rilevato che si tratta di una contestazione assolutamente generica, indeterminata, già questo a mio avviso è una spia della seria difficoltà in cui si trova la Pubblica Accusa quando le chiede il rinvio a giudizio agli imputati. Ho sentito chiedere la Pubblica Accusa il dibattimento e ho sentito ancora chiedere il dibattimento dalle Parti Civili come se in quella sede, per motivi che non comprendo e non so, si dovessero chiarire, ho sentito utilizzare questo verbo, le cose. Ma io vorrei non che la Pubblica Accusa attendesse di chiarire le cose, ma che avesse l'onestà di riconoscere che non ha elementi

per portare a giudizio, né il Senatore Andreotti, né il dottor Vitalone. In una fase quale è quella in cui ci troviamo il dibattimento, ricordiamolo, è garanzia della difesa, perché fino ad oggi noi ci confrontiamo con ciò che la Pubblica Accusa ha raccolta nella segretezza proprio indagini. Al dibattimento l'indizio diviene prova, non per una qualche finzione, ma perché si presume che nel contraddittorio e quindi a fronte delle testimonianze che la Difesa è un grado di apportare, dell'esame incrociato che la Difesa è in grado di svolgere sulle fonti di prova indicate dal Pubblico Ministero, si formi un convincimento e quindi una prova. Su ogni singolo elemento. Ora qui noi non abbiamo, ne avremmo, prove da dovere formare in dibattimento. Ci sono elementi assolutamente insufficienti sotto ogni profilo a potere avere un qualsiasi sviluppo dibattimentale. Ma prima di affrontare in concreto il tema del processo voglio dire che io rifuggo, veramente, rifuggo da un modo di argomentare che non appartiene alla logica di un sistema che si vuole dire civile e che pretende, quando mi difendo e nego l'esistenza di un fatto, che indichi all'accusatore che sostiene la verità di un fatto

che non è in grado di provare, l'esistenza di un complotto. Io credo che su questo io non debba che richiamare le parole che sono state dette in Senato da un ministro contestato, ma che ha affermato principi di civiltà che contraddistinguono da sempre un ordinamento. Noi non possiamo accettare un'inversione dell'onere della prova che vorrebbe pretendere, nel momento in cui essa non è in grado di fondarsi su un solo elemento, che io porti a mia discolpa l'allegazione di un complotto per di più credibile secondo la stessa Accusa. E' una aberrazione logica e giuridica. Dicevo che le conclusioni del Pubblico Ministero e della Parte Civile dimostrano che l'Accusa nutre e si nutre di supposizioni e sospetti. Forse sarò ingenuo, probabilmente giovane, ma mi sarei atteso che prima di portare il Senatore Andreotti a giudizio per avere conferito mandato omicidiario ai Salvo, fosse stato dimostrato l'esistenza, certa, ed incontrovertibile in un processo di rapporti con questi signori Salvo. Ma, probabilmente, ripeto, la gioventù autorizza di questi dubbi. Qui, per altro, il problema della conoscenza o non conoscenza dei Salvo, come il professe Coppi ha

ricordato, è un problema soltanto apparente, non ha alcuna rilevanza ai fini della sua decisione. Qui non si tratta, come vorrebbe l'Accusa, di potere costruire su una conoscenza una responsabilità omicidiaria, qui si deve dimostrare che è stato conferito un mandato omicidiario, di mostrare o pretendere di dimostrare, allegando dichiarazioni di pentiti che sono state più o meno analizzate anche in dettaglio, non significa assolutamente avere provato, non soltanto il mandato, ma l'esistenza stessa di una qualsiasi ragione, per cui il mandato è stato conferito. Quindi direi che per quanto riguarda la conoscenza dei Salvo, a noi è un argomento che tratteremo soltanto incidentalmente per dovere difensivo, perché abbiamo anche un interesse a ristabilire una verità che abbiamo sentito lungamente violata in due anni e mezzo di indagini. Ancora una cosa prima di addentrarmi in dettaglio nell'analisi delle dichiarazioni o degli elementi che si vorrebbero potere fondare, superata questa fase, la condanna del dottor Vitalone. Io non posso accettare, lo dico, lo ripeto, da giovane ed ingenuo, che oggi nel nostro paese si accetti, senza un minimo elemento a

riguardo, che un seggio senatoriale possa rappresentare una ricompensa per un concorso in omicidio. Io non voglio credere a questo e se mai dovrò, un giorno credere a questo, se dovessi, voglio che mi si indichino degli elementi tali da non poterne io dubitare un istante. Ho già detto, quindi, scendendo all'esame delle varie dichiarazioni, che il dottor Vitalone per la verità non è minimamente interessato, per quanto riguarda i vari Buscetta e Cancemi. Per altro Buscetta sul dottor Vitalone, forse, è incorso in un errore che ha già trovato la sua confutazione nella stessa domanda di autorizzazione a procedere del Pubblico Ministero di Roma, dottor Salvi. Buscetta ha confuso luoghi e date, ha confuso ancora il dottor Vitalone con un'altra persona e tutto questo è agli atti, già acclarato e certificato da magistrati. Vitalone come entra in questo processo? Perché io ho sentito più volte porre questa domanda, rifiuto di dovermi confrontare con un complotto ma sono in grado di indicarvi la cronologia che credo utile, dei vari momenti che hanno scandito questa vicenda. Allora, quello che rileva, per quanto riguarda la posizione del dottor Vitalone, è il momento

dell'autorizzazione a procedere che viene concessa dalla Giunta nei confronti del Senatore Andreotti. In quel provvedimento è scandito che elemento fondamentale per potere giungere e proseguire l'indagine, giungere, ovviamente, ad un risultato, è la dimostrazione del conferimento di un mandato omicidiario, il presupposto di rapporti frequenti con i Salvo. Il 2 luglio del '93 le dichiarazioni escono pubblicate sulla stampa, le dichiarazioni di tale Evaristo Benedetti, io non mi soffermerò più di tanto perché la Signoria Vostra probabilmente già conosce la vicenda ed ha avuto prodotti anche i relativi 18 verbali di interrogatorio. A quella data, dunque, c'è una notizia di stampa che circola e che viene trasmessa, la notizia i verbali di dichiarazione di Benedetti, dal Pubblico Ministero titolare di quel procedimento al dottor Natoli a Palermo e al dottor Salvi a Roma. Io non credo al complotto, ma sono sicuro, perché i successivi momenti che scandirò lo dimostrano, che l'unidirezionalità delle indagini, anche in questa vicenda, ha favorito una serie numerosa e sconcertante di errori. Di fronte al Pubblico Ministero Salvi, il dottor Vitalone che cosa dice? E' una

dichiarazione di poche righe, dice: io sostanzialmente non ho ricordo di avere conosciuto questi signori, non posso tuttavia escludere in qualche occasione sociale o mondana, di averli conosciuti nel senso di una stretta di mano e di un rapporto, comunque, esauritosi in quelle circostanze. Improvvisamente, e soffermatevi sulla cronologia, 2 luglio del '93, sono queste le deposizioni, ad agosto '93, improvvisamente, c'è un pentito della Banda della Magliana che parla di Vitalone, questo pentito aveva reso, in precedenza, 23 o 24 interrogatori, non aveva mai parlato, ovviamente, né di Vitalone, né del delitto Pecorelli eppure, appena a un mese da quella deposizione, e della sua divulgazione giornalistica, questo pentito rilascia una dichiarazione. La dichiarazione, credo che la conosciate, perché comunque è indicata nella richiesta di rinvio a giudizio, è la seguente: "durante il processo Lucioli, successivamente all'evasione di Maurizio Abbatino, avvenne tra noi coimputati una discussione, in particolare la discussione coinvolgeva le scelte processuali di Enrico De Pedis, al quale si contestava, specialmente da parte di Edoardo Toscano e di

Antonio Mancini, la nomina dell'avvocato Vilfredo Vitalone, ritenuto inadeguato al bisogno. Il De Pedis alle contestazioni che noi gli facevamo per avere scelto questo avvocato replicò che lui il processo l'aveva fatto fuori con quell'avvocato e che pertanto le scelte del difensore in quella sede erano del tutto irrilevanti. Successivamente alla mia evasione il dottore Agueci, che era il Pubblico Ministero di quel processo pronunciò una requisitoria nella quale attribuì la mia fuga ad un intervento dei Servizi Segreti. Per quanto mi concerne, prima dell'evasione, parlando tra noi, io, Edoardo Toscano e Antonio Mancini avevamo preso in considerazione l'ipotesi che l'evasione potesse essere stata organizzata da qualche servizio, d'altra parte sapevamo anche che il De Pedis fosse in debito di favori con il Senatore Vitalone, dal momento che erano stati lui e Danilo Abbruciati ad interessarsi per l'esecuzione dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli". Quindi un mese dopo che esce fuori la notizia della deposizione resa a Salvi sulla presunta conoscenza con i Vitalone, in seguito a quelle dichiarazioni di Benedetti, c'è una prima dichiarazione di questo signor Carnovale. Io

ricordo che lei, signor Giudice, è stato Giudice del confronto tra il dottor Vitalone e la Moretti e a quel confronto erano presenti, oltre a lei, i Pubblici Ministeri Salvi e Lupacchini, come tutti sappiamo.

G.I.P.: la correggo, non era un incidente probatorio non c'ero, c'era il Pubblico Ministero.

Avv. Biffani: mi scusi tanto, ha ragione. Comunque sia a quel confronto dinanzi al dottor Cardella erano presenti gli altri Pubblici Ministeri Salvi e Lupacchini. Il Pubblico Ministero Salvi è il Pubblico Ministero che negli anni ha trattato la Banda della Magliana, ha trattato in parte i collegamenti della Magliana con le trame nere, comunque aveva già trattato il caso Pecorelli. Quindi alla data di agosto un Pubblico Ministero che aveva già trattato il caso Pecorelli, che sapeva e aveva conoscenza, quindi, dei collegamenti che esistevano tra la Banda della Magliana e i Servizi recepisce una dichiarazione nella quale il Carnovale parla genericamente di un debito di favori, che attribuisce al De Pedis, per quanto riguarda la figura del Senatore Vitalone. Quando Carnovale rende queste dichiarazioni Vitalone è già iscritto sul registro degli

indagati per favoreggiamento personale nei confronti del Senatore Andreotti. Ora, il Pubblico Ministero nella sua richiesta, nella memoria allegata alla sua richiesta ha già, sostanzialmente, dato un giudizio di nessuna credibilità al Carnovale e a riguardo io non posso non ricordare che dopo avere reso questa dichiarazione il Carnovale il 29 ottobre del '93 ne rende un'altra, polarmente chiarificatrice della precedente. In questa dichiarazione, 29 ottobre 1993 lui dice: "non è a mia conoscenza, né diretta né indiretta, un personale coinvolgimento del predetto Senatore nell'omicidio in questione, la mia è soltanto un'opinione, stante la scarsa stima di cui gode ai miei occhi l'avvocato Vilfredo Vitalone. Il processo in questa fase è ancora a Roma, improvvisamente Roma si pone un problema che non si era posto, per quanto riguardava la prima delle dichiarazioni, che, certamente, anche se faceva stato di un'opinione, però, poteva apparire più equivoca, dinanzi alla dichiarazione del 29 ottobre '93 che chiarisce quella precedente nei termini e ribadisce che si tratta di una sua opinione e mi domando se in un atto processuale io debba leggere le opinioni di

un qualsiasi collaborante, imputato o testimone che sia, questa dichiarazione viene trasmessa a Perugia al dottor Cardella. Gli accertamenti che su questa dichiarazione dovevano essere fatti sono semplici e sono due. Riguardano il periodo di detenzione di Danilo Abbruciati e di De Pedis, dal momento che, in tale dichiarazioni, sono Danilo Abbruciati e De Pedis a essere indicati come possibili esecutori l'uno, o mandante l'altro del delitto. Questo accertamento semplicissimo viene effettuato dopo che il Mancini rende un'altra dichiarazione. Ora io mi domando, nella richiesta del Pubblico Ministero il, è chiarissimo che il Carnovale ha reso un'opinione, quindi, trattandosi di un'opinione non dovrebbe poter assumere questa dichiarazione nessuna dignità. Nella richiesta però leggo che questa dichiarazione non soltanto avrebbe assunto una dignità, ma addirittura sarebbe stata riscontrata da una dichiarazione del Mancini. Quindi, noi abbiamo un'opinione che si indica come dichiarazione, e avremmo un'altra dichiarazione del Mancini che tra poco vi leggerò che dovrebbe riscontrare questa dichiarazione. Il tutto perché lo dico? Perché è lo stesso Pubblico Ministero a farsi carico di spiegare che la sua

richiesta è motivata sul presupposto del 192 numero 3, il che significa, pur non condividendo l'assunto del Pubblico Ministero, che quanto meno per avere un elemento indiziante io dovrei avere due dichiarazioni provenienti da soggetti diversi che mi indicano come probabile l'esistenza di un fatto. La prima è un'opinione ed è chiaro che di opinione si tratta, la seconda vediamo che caratteristiche ha. La seconda dichiarazione, quella che nell'assunto del Pubblico Ministero dovrebbe riscontrare quella del Carnovale e conferire, quindi, a questo complesso di dichiarazioni un elemento, costituire un elemento indiziante, in qualche modo del dottor Vitalone è la seguente, dice Mancini: "Abbruciati mi confidò le stesse cose che mi aveva detto prima De Pedis con qualcosa in più, anche lui confermò che era stato Massimo Carminati a sparare assieme ad Angiolino il biondo, il siciliano, aggiunse che il delitto era servito alla Banda della Magliana a favorire la crescita del gruppo, favorendo entrate negli ambienti giudiziari, finanziari romani, ossia negli ambienti che avevano il potere. Fu più preciso di De Pedis facendo qualche nome, disse che l'eliminazione di Pecorelli era

stata fatta nell'interesse della magia siciliana e di gruppi di potere massonico e era stato ordinato da Vitalone il magistrato. Ovviamente, non intendeva dire che il Vitalone avesse direttamente a lui commissionato l'omicidio, ma che lo aveva fatto attraverso altre persone che posso immaginare chi fossero anche se non ho le prove". Quindi il dottore Vitalone dovrebbe, nell'assunto del dottore Cardella essere rinviato a giudizio sulla base di queste due dichiarazioni. Una dichiarazione che non è altro che l'opinione del signor Carnovale, questa altra dichiarazione di Mancini nella quale si dice, ovviamente che l'Abbruciati smentiva quello che aveva appena detto e cioè che il dottor Vitalone fosse il mandante dell'omicidio Pecorelli e che comunque, ciò che l'Abbruciati riferiva l'aveva, a propria volta, appreso da altre persone, che il Mancini non sa identificare, perché può soltanto immaginare chi fossero, anche se non ne ha le prove. Ecco, io mi domando, con tutta onestà, come sia possibile sostenere che un'opinione unita a questa dichiarazione rappresenti un elemento idoneo a configurare una responsabilità per omicidio premeditato, in capo al dottor Vitalone.

Pensiamo forse che dal complesso di queste due dichiarazioni ci possa essere un utile, voglio dire, prosiegua dibattimentale? Io, sinceramente, rimango stupefatto che si possa sostenere che la dichiarazione che vi ho letto, riscontri validamente un'opinione e che tale rimane e che questa dichiarazione, che nulla dice nei confronti del dottor Vitalone, perché all'evidenza è anche essa niente altro che un de relato di una persona deceduta, che a propria volta riferisce notizie apprese da persone ignote e che comunque il Mancini può soltanto immaginare chi fossero, quindi si tratta di persone evidentemente ipotetiche, mi domando con che serietà si chieda, per omicidio premeditato, in queste circostanze il rinvio a giudizio. Ma De Pedis è in carcere da tempo prima e per tutto il tempo in cui il delitto è commesso, e l'Abbruciati? Anche l'Abbruciati è in carcere. L'Abbruciati, quindi, non poteva essere sul posto del delitto, come l'aveva collocato il Carnovale in un altro interrogatorio, non poteva fare, quindi, alcuna copertura. Quindi mi domando, ma a fronte di questo duplice accertamento che doveva essere fatto, e che comunque è stato fatto, può ancora sostenersi

sussistere una competenza ex articolo 11? Può, voglio dire, noi abbiamo sempre sostenuto che il Foro remissorio non avesse una sua competenza e che questa sua competenza fosse stata trattenuta pure dopo la verifica evidente dell'inconsistenza di queste dichiarazioni. La competenza sussiste in quanto sia ancorata ad un elemento di fatto inoppugnabile, la competenza non può essere radicata su opinioni riscontrate da altre opinioni. E comunque è evidente, già nella prospettazione che il Mancini fa della vicenda, che il dottore Vitalone è totalmente estraneo a qualsiasi delitto. Però l'accusa insiste, la verifica che Abbruciati fosse detenuto, evidentemente non può essere ritenuta a priori un risultato tranquillante in ordine a due opinioni di nessun peso. No, il pregiudizio da cui l'indagine è stata ispirata fa sì che alla Moretti si chiedano conferme su queste dichiarazioni, poi vedremo se si tratta per entrambi o per tutti di dichiarazioni genuine. Ebbene, la Moretti, chiamata, conferma nell'Abbruciati il mandante, quindi conferma il Mancini. Ma quando la Moretti si accorge che l'Abbruciati è detenuto e che, quindi, forse non è del tutto credibile una

ricostruzione in questi termini del mandato a catena, innocentemente se ne esce: "può essere stato Giuseppucci". Quindi, una opinione del signor Carnovale, una opinione del signor Mancini, De Pedis e Abbruciati sono dentro, arriva la signora Moretti, che dice? "Può essere". Allora io mi domando se, effettivamente, io mi sto difendendo in un processo penale o mi sto difendendo su ipotesi che siamo tutti in grado di formulare, ipotesi che, come tutti sappiamo, voglio dire, possono tranquillamente essere avanzate, ma non possono assolutamente mai essere confutate, ipotesi di questo tipo. Che possibilità io ho di difesa? Eppure una possibilità incredibile, insperata ce l'ho, anche sulla Moretti, perché anche Giuseppucci è detenuto. Cioè, voglio dire, nel loro insieme questi collaboranti che a forza di opinioni vorrebbero inserire il dottore Vitalone in un contesto che non gli appartiene e mai gli è appartenuto, sono sfortunatissimi, perché tutti i mandanti che loro indicano, risultano detenuti al momento del fatto. Ecco, io non credo, oggettivamente, che debbano essere più spese molte parole, io le chiedo, con tutta onestà, ma lei crede che il

Pubblico Ministero, che pure vuole andare al dibattimento, quando sarà richiesto dal Presidente di esporre la sua relazione, di indicare gli elementi a carico del dottor Vitalone, che cosa indicherà? Le opinioni di Carnovale, di Mancini, della Moretti? Sono elementi questi, io mi chiedo, se questi saranno ritenuti elementi, allora vuole dire che io non faccio parte di un ordinamento giudiziario che riconosce più principi riconosciuti nelle società civili. Allora, a questo punto, l'unica difesa sarà quella, come già è stata fatta, d'altra parte, in Italia, di chiamare degli osservatori O.N.U., perché se io posso essere portato a giudizio con una prognosi di condanna qual è quella che lei necessariamente deve formulare nei confronti del dottore Vitalone, sulla base di questi elementi, che tali non sono perché sono opinioni, a questo punto io non ho difesa, lo confesso. Lei consideri, signor Giudice, che questi sono gli elementi fortissimi a carico del dottore Vitalone, perché altri non ve ne sono. Sono gli stessi Pubblici Ministeri a riconoscerlo, non soltanto nella richiesta, ma nella loro esposizione orale. Tutti i fatti successivi sui quali è soltanto per un'esigenza di

ristoro della verità del dottore Vitalone, che probabilmente saremo costretti a soffermarci, sono successivi, per stesse dichiarazioni di questi signori, di anni al fatto delittuoso, all'omicidio. Allora, che importanza ha per me mettermi a confrontare le varie versioni che la signora Moretti dà di uno stesso episodio? Potrebbe appartenere ad un altro processo, un processo che noi abbiamo chiesto. Perché il dottore Vitalone, lei immagino lo sappia, immediatamente ha denunciato questi signori per calunnia, ha detto: "voi mi accusate di aver procurato, favorito evasioni nel 1983 - '84? Io vi denuncia all'autorità competente". E l'autorità competente che cosa ha fatto, lo sapete? L'autorità competente ha detto: "poiché pende un procedimento penale nel quale queste cose sono in corso di accertamento allora archiviamo", tutti attendevamo di conoscere i risultati delle indagini del dottor Cardella, il dottor Cardella ha svolto le proprie indagini su fatti che esulano totalmente dall'imputazione, perché successivi di anni, il dottor Cardella ha esperito delle indagini, i risultati di queste indagini, noi chiederemo al dottor Cardella, o a

chi ne avrà la competenza, perché non tutte le dichiarazioni sono state rese in Roma, di procedere per calunnia, visto che ormai i fatti sono stati acclarati. Ma rispetto all'omicidio premeditato, per il quale il dottore Vitalone è convenuto qui dinanzi a lei, questi riscontri su fatti successivi e relativi ad anni '83, '84, è chiaro che a me non interessano, a me interessa soltanto che ci siano state manifestazioni di opinioni, che altro non sono, inesorabilmente smentite da accertamenti inconfutabili. Questi, dicevo, sono gli elementi forti nei confronti del dottore Vitalone, perché lei deve sapere, signor Giudice, che quando noi ci siamo trovati per la prima volta dinanzi al dottor Cardella nell'interrogatorio del 20 gennaio '95, nel quale invano abbiamo chiesto la contestazione di un'imputazione, ancora oggi, ieri l'altro noi abbiamo chiesto al dottor Cardella, "per cortesia, integri questo capo di imputazione". Noi non ne abbiamo bisogno, perché l'abbiamo già dimostrato che non abbiamo necessità di doverci difendere da opinioni, quali quelle che prima vi ho esposto, però un'esigenza di rigore, tutto sommato giuridica, avrebbe imposto che se ti accuso di

essere il mandante di un omicidio, non mi puoi descrivere il fatto come lo hai descritto per un esecutore materiale, quanto meno nella richiesta, se non lo vuoi fare nella rubrica, avresti avuto l'onestà di dirmi, "bada, io ti accuso di aver conferito mandato a Tizio, Caio, Sempronio in determinate circostanze di tempo e di luogo", per consentirmi che cosa? Di difendermi, è ovvio. Il 20 gennaio del 1995, dicevo, gli elementi che il dottor Cardella, come ancora oggi ha portato nei confronti del dottor Vitalone, sono queste dichiarazioni: in quell'interrogatorio ci venne detto, "poi ci sono due questioni marginali". Quali sarebbero state le questioni marginali? La conoscenza con i Salvo, e la cena alla Famiglia Piemontese. Io non credo di dovere spendere molte parole su nessuno di questi due argomenti, dico soltanto, sembra veramente singolare che il dottor Vitalone si debba difendere, quando l'accusa è di aver conferito mandato, e l'elemento che lo deve sostenere sono quelle opinioni che mi si dica, "conosci o nonosci i Salvo?". Il dottor Vitalone ha risposto, sono state fatte delle indagini, le indagini hanno puntualmente confermato quanto il dottor Vitalone ha sempre

riferito, quanto aveva riferito al Pubblico Ministero Salvi, quanto ancora ha riferito al dottor Cardella. Questa mattina il professor Coppi mirabilmente vi faceva notare che ancora, nel 1994, '95, non ricordo bene, il Senatore ha chiesto al dottor Vitalone, dice: "ma te conosci i Salvo?", quando era scoppiata la polemica sui giornali che Vitalone, giustamente, si risentiva per l'alterazione del fatto che era stata fatta, mi scusi la ripetizione, dalla signora Palma, introdotta nel processo dall'Onorevole Sbardella. E la risposta del dottor Vitalone al Senatore Andreotti, quale è stata? "Ma come, non ti ricordi? Eravamo quelli a cui abbiamo dato il mandato per uccidere Pecorelli"? La risposta che il dottor Vitalone ha dato al Senatore Andreotti, ha detto: "guarda, ma sì, io li ho incontrati, sarà stata una stretta di mano". Questa signora, peraltro, si confonde interamente sull'episodio, "perché io non sono arrivata e non lì sulla banchina, ero arrivata in aereo con il marito". Ma io mi domando, ma devo trattare questo in un processo che ha una rubrica e porta una imputazione di omicidio premeditato? Io non lo so. La scorsa udienza il professor Coppi vi ha

depositato le dichiarazioni dei familiari di Salvo. su questa questione della conoscenza dei Salvo che inizialmente costò al dottor Vitalone un avviso di garanzia per favoreggiamento nei confronti del Senatore Andreotti, sono state sentite tante persone, tutte queste persone sono state sentite in relazione agli unici due episodi che il dottor Vitalone aveva declinato, vale a dire: questa benedetta crociera, che non era una crociera con i Salvo, ma era una crociera accidentalmente divenuta con i Salvo, a seguito di contingenze imprevedibili, e la cena a casa dell'imprenditore Maniglia, una cena a cui avevano partecipato più di cinquanta o sessanta persone, questo è tutto, non c'è altro. Io ho letto veramente con sorpresa ed amarezza nella richiesta di rinvio a giudizio che viene citata a dimostrazione, vado quasi memoria, della consistenza dei rapporti politici, finanziari ed economici tra il dottor Vitalone e di Salvo, la deposizione di tale Francesco Conte. Io credo che Francesco Conte o Tobia Conte, Alfonso Tobia Conte, vi sia stata già illustrata la personalità dal dottor Vitalone, è stato dalla DIA, e van beh, lei l'ha ricordato lì, di fronte al dottor Materia,

ebbene che cosa dice nel verbale questo Alfonso Tobia Conte? Dice che lui vedeva alla cena di Maniglia, quindi siamo sempre a quell'unico episodio, che il dottor Vitalone parlava con gruppi di quattro, cinque, sei, sette persone, dove c'erano anche questi benedetti Salvo. Oltretutto il Conte incorre anche in un errore, probabilmente frutto di malevolenza, la stessa malevolenza che esprime in Pazienza, il quale ha motivi propri per voler male all'avvocato Vitalone, che ritiene non lo abbia difeso a sufficienza, o lo abbia difeso in una situazione di conflitto di interessi, e quindi vi dice che era presente l'avvocato Conte Lima. Ora Manigli, ha sentito, ha smentito, ha detto: "Lima a casa mia non c'è mai stato". Quindi, voglio dire, si trattava di colloqui che il dottor Vitalone avrebbe avuto con gruppi di quattro, cinque persone, tra i quali anche questi cugini Salvo. Mi domando, in un'occasione mondana e sociale, dove il Conte non è in grado di riferire l'oggetto del colloquio, perché quando richiesto cita l'oggetto di un asserito colloquio, tra una persona, Lima, che non c'era per la dichiarazioni del proprietario di casa, e Gunnella. Come faccia,

come si faccia nella richiesta di rinvio a giudizio, perché poi è firmata da più persone, a scrivere la consistenza dei rapporti, o se non è la consistenza, la qualità, quello che sia, finanziari, economici, politici.

A questo punto che cosa devo dire ancora? Che il professor Coppi vi ha prodotto le dichiarazioni dei familiari dei Salvo, io, onestamente, non le conoscevo, come non le conosceva il dottor Vitalone, abbiamo chiesto, e vi ricorderete, un quarto d'ora di tempo per esaminarle, in quel quarto d'ora cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che a Palermo venivano poste domande anche sulla conoscenza eventuale da parte dei familiari dei Salvo, con Claudio Vitalone e le risposte, voi, sono sicuro, le leggerete in quei verbali. Quindi, io ritengo che il processo a carico di Claudio Vitalone sia tutto qui, non c'è veramente altro. Ma vi chiedo: è stata o non è stata una vicenda in parte sconcertante, quella che abbiamo vissuto? Che stiamo vivendo? Ma io ritengo che, noi ci auguriamo, ma voglio dirvi, voi pensate o ritenete che le dichiarazioni assunte dal dottor Cardella di questi benedetti, come si chiamano, Carnovale, Mancini e Moretti fossero dichiarazioni genuine?

Meglio, mi correggo, fossero opinioni genuine? Guardi, io non voglio sollevare nessuna polemica, anche perché non è questa la sede debita, però vi sottolineo soltanto una cosa, io, confesso, faccio da qualche anno il difensore, non ho avuto esperienze investigative, però credo che sia un'esigenza di civiltà e di rispetto verso se stessi, in primo luogo, quella che impone che quando un signore mi siede davanti, mi cita quattro morti ed una unica persona viva riferendomi di un fatto, io debba, in ogni caso, evitare di condizionare in qualsiasi modo, anche involontariamente, il racconto dell'unica persona viva. Quando Carnovale riferisce di colloqui nei quali per la prima volta si azzarda di questo debito di favori per l'omicidio Pecorelli, lui cita un unico vivo, Mancini e se lei si prenderà il primo interrogatorio del Mancini, il Mancini viene invitato come testimone e a questo testimone, su una indagine così delicata e così importante, viene data lettura del verbale. Allora a me non deve interessare altro, non devo leggervi intercettazioni telefoniche, non devo dirvi quali erano le aspettative che questi pentiti ritenevano o perché, voglio dire così, prospettate loro,

oppure per un'autosuggestione quel desiderio di aggredire, che vi è stato ricordato dall'avvocato di Calò? Ma dico, come facciamo noi a ritenere in queste condizioni e su queste basi che ci sia un elemento per potere dire un domani, di fronte ad una Corte d'Assise, che c'è stato un Giudice dell'udienza preliminare, che ha ritenuto elementi indicativi di responsabilità, a carico del dottor Vitalone, quelli che io vi ho dato. Ecco, io credo veramente e non vorrei dovere aggiungere altro. Sulla Famiglia Piemontese che cosa vi devo dire? Io, dottor Materia, lei è il Giudice che ha reso, credo, il decreto di archiviazione per Bonino e per Testi a seguito della ritrattazione, ed allora lei sa meglio di me quanto il dottor Vitalone, per esigenze proprie e di verità, tenga al ristabilimento di una verità complessiva, su una vicenda che lo ha lungamente umiliato, però io le devo leggere semplicemente quello che dice Bonino, perché questa è la prova che quella cena e quelle copertine, come ben vi ha spiegato e detto il professor Coppi, non potevano assolutamente rappresentare il movente per nessun delitto. E` Pecorelli che parla nel racconto di Bonino, il Pecorelli due giorni o tre giorni dopo la cena,

non appena il dottor Vitalone, come sempre vi ha detto, e come Evangelisti ha confermato, telefonò all'Evangelisti dichiarandosi sorpreso, e questo mi sembra il minimo, che fosse proprio Evangelisti a foraggiare, in qualche modo, una rivista che non lesinava degli attacchi al Senatore Andreotti, e Bonino dice, Bonino è quello che materialmente, poi, riceve le copertine dal Pecorelli, porta le copertine di questo, queste cinquecento copertine all'Evangelisti, dice: "il Pecorelli continuò dicendomi che si lasciò con l'Onorevole Evangelisti soddisfatto e che due giorni dopo gli portò le copertine della famosa rivista, poi non uscita". Quindi, con la consegna delle copertine, con questa dichiarazione di Bonino, voi avete chiaro ed io vi prego di andarvi a leggere le dichiarazioni dei familiari dei Pecorelli, le dichiarazioni dei collaboratori dei Pecorelli, che vi dicono una cosa che è stata totalmente trascurata da questa indagine e che doveva fare riflettere, perché qui si è preferito prendere spunto da quella che è stata definita correttamente una deduzione di Buscetta, piuttosto che prendere atto che esistevano dichiarazioni che venivano dalle stesse parti offese, dichiarazioni

che venivano dai collaboratori di Pecorelli, che facevano stato che nell'ultimo periodo Pecorelli manifestava, se non contentezza ma soddisfazione, perché aveva, a suo dire, ricucito il rapporto con quella corrente andreottiana che oggi, in questa aula, si vorrebbe responsabile della sua morte. Questi sono i fatti che pesano o che mi auguro, ritengo debbano pesare nella valutazione del materiale di indagine che è stato raccolto. E per una esigenza, adesso, meramente morale del dottor Vitalone, io devo dire che mai offesa più grande è stata fatta al dottor Vitalone, quando si è sostenuto che il dottor Vitalone potesse avere chissà che danno, lui, in prima persona, secondo le dichiarazioni del Mancini, dalla pubblicazione dei memoriali di Moro. Io sono rabbrivito, perché ho sentito in quest'aula, per la verità non l'ho letto per iscritto, e sono stato felice di non leggerlo, che si è arrivati a dire e sostenere, che dice si era per fortuna eliminato il problema Moro, quindi non era più possibile raccogliere quelle informazioni dalla viva voce di Moro, erano rimasti solo questi memoriali che potevano essere utilizzati da Pecorelli. Il dottor Vitalone, che è stato magistrato, lui addirittura

era pronto a versarvi gli articoli dei giornali che testimoniano in quegli anni '78, '79 quanto lui fosse in prima linea nella battaglia contro il terrorismo, è venuto lì (...) no, no, in prima linea lui, addirittura ebbe un incidente riportato sulla stampa, insieme al Giudice Imposimato, beh, è venuto lì e vi ha detto che cosa? E vi ha prodotto il documento che è agli atti della Procura Generale di Roma, che lui ancora 48 ore prima dell'uccisione dell'ostaggio, di Moro, si adoperava e chiedeva se era possibile sviluppare quel contatto che lui aveva avuto con Pifano, per addivenire alla liberazione dell'ostaggio. Vi ha riferito anche in questa aula, perché, tutto sommato, come bene ha detto ancora, e mi ripeto, il professor Coppi questa mattina, è anche giusto dare alla storia quello che è della storia, lui ha detto che dopo avere avuto questi colloqui con Pifano, attestati da questa lettera agli atti della Procura Generale, ebbe una visita, fece una visita allo studio del Ministro Bonifacio. Il Ministro Bonifacio chiamò il Senatore Ugo Pecchioli del Partito Comunista e tanto il Ministro Bonifacio, quanto il Senatore Ugo Pecchioli, comunista furono d'accordo nel dire che

quel contatto non doveva essere coltivato, che la vicenda non poteva assolutamente ancora essere tenuta in piedi con quel contatto, perché non era opportuno che lo Stato cedesse al ricatto brigatista. E chi, voglio dire, ha letto appena pochi libri sulla storia del Partito Comunista, sa perfettamente quanto fu proprio il Partito Comunista, soprattutto il Partito Comunista a non volere una legittimazione delle Brigate Rosse. Io non credo, quindi, di dovere aggiungere niente altro, né vorrei ulteriormente trascinarvi in un contenzioso polemico con i vari accertamenti che la Procura ha ritenuto di effettuare su vicende totalmente esulanti dal tema di indagine, addirittura verifiche riguardanti, io non so come si possa sostenere e si sia arrivati alla identificazione di questa benedetta signora Grovac, che sarebbe l'amante assassinata dal fratello del dottor Vitalone, io vi invito soltanto a leggere che all'identificazione si è pervenuti attraverso fonte fiduciaria deceduta. Io, quindi, credo di non dovere veramente dire altro, sono sicuro che se la legge è uguale per tutti, come lì è scritto, ed è uguale anche per chi ha rivestito cariche pubbliche, può aver

goduto o non goduto o non godere di simpatie, tutto sommato se la legge è uguale per tutti, io sono sicuro che il dottor Vitalone non potrà che avere una sentenza di non luogo a procedere.

G.I.P.: la ringrazio, professor Taormina.

Avv. Taormina: signor Giudice, io prendo la parola per ultimo, questa udienza volge all'epilogo, hanno parlato prima di me, Odoardo Ascari, Franco Coppi, Alberto Biffani hanno integralmente arato il terreno di questo processo, per cui il compito che mi sono affidato è stato, è quello di spigolare intorno ai vari argomenti che interessano questa vicenda giudiziaria in modo da non essere eccessivamente ripetitivo. Ma qualora dovesse accadere si tratta soltanto di volere esplicitare meglio il nostro pensiero. Innanzitutto un'osservazione, che ci troviamo, anche dal punto di vista estetico, di fronte ad una situazione la quale dovrebbe consigliare al Giudice dell'udienza preliminare una simulazione di ciò che avverrebbe o che dovrebbe avvenire in sede dibattimentale. Stiamo parlando davanti non ad un Tribunale, ma, addirittura, davanti a quattro magistrati, il che, naturalmente, ci fa molto piacere e rivolgiamo anche un caldo augurio per la loro attività

professionale, se dovessero anche entrare in Camera Di Consiglio questo per noi sarà motivo di soddisfazione, perché vorrà dire che la simulazione del dibattimento sarà stata perfetta. Questo per dire che questo momento, già dal piano estetico, non deve essere considerato, per gli aspetti che a noi interessano, di diverso taglio comparativamente con quanto dovrebbe avvenire nella sede dibattimentale. Noi già abbiamo, quando ci siamo interessati di alcuni problemi, che la sede dell'udienza preliminare è una sede nella quale, dal punto di vista dell'accertamento dell'innocenza dell'imputato non possono esservi differenze rispetto a quanto accade in sede dibattimentale, abbiamo evocato la disposizione dell'articolo 530 del Codice di Procedura per dire che entrambe, il primo e il secondo comma di questa disposizione e vanno qui integralmente applicati, e anzi, forse, vi è anche un margine ulteriore del quale non mancherò di dire. Non è stato casuale che da parte di tutti i difensori che mi hanno preceduto si sia, in qualche modo, espressa la preoccupazione che in questa sede possano esservi delle ipoteche, è stato parlato anche di condizionamenti rispetto alla sua

imparzialità. Nel senso che esattamente abbiamo esplicitato, nel momento in cui abbiamo formulato una questione di legittimità costituzionale, qui respinta, altrove accolta e cioè dal punto di vista di ciò che umanamente è difficile pensare che possa essere superabile là dove ci si sia trovati di fronte a una situazione come quella che ha interessato questa vicenda processuale, nella quale, non mi sto a ripetere, perché l'abbiamo già detto in sede di rilevazione dell'incidente. Nella quale, appunto, un Giudice dell'udienza preliminare si identifica con quello che ha esaminato, approfonditamente le carte di questo processo sotto tutti i profili, senza che, come dire, l'impingimento derivante dalla fattispecie concorsuale, possa in qualche modo fare mutare opinione, e quindi, certamente, conoscendo, del resto, durante il corso di questa udienza preliminare c'è stata una mostrazione palese, della conoscenza piena, quasi a menadito degli atti di questo processo da parte sua. Ripeto, noi manteniamo questa nostra posizione di perplessità e di preoccupazione che è, naturalmente, di carattere soltanto oggettivo, diamo atto al Giudice, dottore Materia, non al Giudice

dell'udienza preliminare, che certamente riuscirà benissimo a superare questo ostacolo, però, si vorrà consentire che dal punto di vista tecnico la situazione è alquanto complessa. Complessa anche perché si tratta di una situazione la quale si incastra con l'altra, qui si è fatto, ripetutamente riferimento, ma forse varrebbe la pena di spendere qualcosa in più, qualche parola in più, perché si incastra con queste maledette interconnessioni tra Palermo e Perugia che indiscutibilmente possono essere fatali dal punto di vista delle attrazioni che possono esercitare sul giudicante. Io qui ho davanti a me il programma di lavoro che è stato elaborato dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo e, credo che anche lei ne abbia il possesso perché si tratta di una sorte di indice delle attività che sono, che si ritiene dovere svolgere in sede dibattimentale, vorrei soltanto fare riferimento, sinteticamente, a quelli che sono i temi di prova che sono stati formulati, predisposti per la relativa ammissione ed è impressionante come tutto ciò di cui abbiamo discusso, fino ad un attimo fa, e da tre anni a questa parte, tutto ciò che è oggetto specifico di

questo processo e non soltanto specifico, addirittura, puntuale, lo ritroviamo integralmente dentro alla vicenda processuale che riguarda il Senatore Andreotti presso il Tribunale di Milano. Si parla, si fa riferimento all'esigenza di sentire la Moretti, si fa riferimento all'esigenza di svolgere specifici temi di prova sull'omicidio di Carmine Pecorelli, sugli interessi finanziari e societari riconducibili a Cosa Nostra e ad esponenti del gruppo Andreotti, sempre con riferimento all'omicidio Pecorelli, si fa riferimento alle interferenze di Cosa Nostra, sempre come temi di prova e di esponenti del gruppo andreottiano in procedimenti giudiziari, si fa riferimento alle dichiarazioni di Mancini, di cui si chiede l'ammissione dell'esame come imputato di reato connesso e via dicendo, senza che io sia ulteriormente a precisare perché, sostanzialmente, tutto ciò che costituisce l'oggetto di questo processo risulta puntualmente travasato nella vicenda palermitana. Quindi è chiaro che la preoccupazione aumenta, da una parte c'è un Giudice dell'udienza preliminare che, oggettivamente, ribadisco, ha già manifestato una sua opinione, dall'altra parte c'è un processo che

è stato fissato in sede dibattimentale, che è in trattazione in quella sede e che quindi ha superato bellamente l'udienza preliminare, nonostante che, come questa mattina è risultato dall'interlocuzione dell'ottimo, come sempre, professor Coppi, si è fatto riferimento proprio a specifici temi. Ricordo per tutti la questione della conoscenza dei Salvo, ma anche di altri temi che sono stati trattati, addirittura è stato detto dal difensore di essere costretto a anticiparli in questa sede, voglio dire, se più di questo si volesse per ritenere che attrazioni fatali possono gravare e quindi essere pericolosissime per la soluzione di questa vicenda giudiziaria, francamente non è facilmente comprensibile. Quindi vi sono, vi sono, giustamente, da parte di chiunque di noi che ha la responsabilità di difesa di persone, di qualunque cittadino, certamente, ma di persone le quali sono attinte da un'imputazione, non solo e non tanto così infamante, ma così assolutamente incredibile, è chiaro che la preoccupazione che a forza di incredibilità si vada avanti e si pervenga, anche per questo processo, per forza d'inerzia, quasi, a una soluzione paritetica a quella verificatasi

presso gli uffici giudiziari palermitani è una preoccupazione grandissima. Noi siamo convinti che il Giudice, dottor Materia, sarà in grado di superare questi condizionamenti, che sarà sordo a qualsiasi possibile interferenza, sempre di carattere oggettivo, però noi dobbiamo essere messi nella condizione di esorcizzare questo tema e di dire le cose come effettivamente riteniamo che siano. Un'altra ragione che preoccupa la Difesa, rispetto all'andamento di questa udienza preliminare, la dobbiamo dire con chiarezza e questa è una ragione che inerisce proprio alla meccanica specifica di questa udienza. Noi facciamo un processo che tra l'altro, ha, checché se ne voglia dire, su di sé la spada di Damocle della nullità, per effetto, almeno per quanto riguarda quello che noi abbiamo potuto accertare sulla base degli atti che ci sono stati resi offensibili, che riguarda la mancata partecipazione di Badalamenti a questo processo. Si tratta di un punto importante anche per noi, per le ragioni che di qui a poco potrò mettere in luce, ma il fatto è che in una sede giudiziaria, di questa importanza, con una vicenda giudiziaria di questa rilevanza, si sia ritenuto di potere

porre sullo stesso piano un silenzio dell'imputato rispetto alla volontà di partecipare a questo processo, lo sia messo sulla stesso piano di un'effettiva rinunzia, sulla quale da sempre la giurisprudenza insiste per la gravità delle conseguenze che ne possono derivare, perché si abbia la assoluta certezza, si tratta di un fatto che per noi è particolarmente inquietante. Perché? Perché Badalamenti è al centro di questa vicenda giudiziaria, almeno come lo è al centro lo stesso chiamante in correità che risponde al nome di Tommaso Buscetta. Poiché noi non riteniamo che le cose siano causali, ma che tutto possa, o comunque dobbiamo metterci in questa condizione, che tutta possa avere una sua logica. Poiché noi sappiamo qual è l'atteggiamento che ha assunto Buscetta rispetto a questa vicenda giudiziaria, e che anzi, secondo il nostro giudizio si tratta del personaggio che oggi, ancora, condiziona in maniera determinante questa stessa vicenda, sappiamo qual è l'atteggiamento e qual è stato l'atteggiamento di Badalamenti, fate i conti su quel che significa una contrapposizione tra i due e che cosa significhi non avere potuto in questa sede considerare quali potessero essere gli

ulteriori contributi, di Buscetta li conosciamo tutti, di Badalamenti, per renderci conto quali possono essere le conseguenze sul piano di un'effettiva pratica di un processo giurisdizionale, che, con la collaborazione delle parti, possa essere in grado di determinare la giurisdizione, appunto, ad essere consapevolmente imparziale. Io dico, signor Giudice, che noi dobbiamo rivolgerle veramente un appello accorato, che superi le osservazioni che sul piano tecnico non ci possiamo esimere dal formulare. L'appello accorato è quello di rendersi puntualmente consapevole di ciò che da questa udienza preliminare ci si deve aspettare da parte di qualsiasi cittadino. Che non è, come mi è parso di capire da un passaggio di un'ordinanza che lei ha pronunciato nell'ambito di questa udienza preliminare, non è un momento in cui si attenda soltanto ad una, non dico a una funzione notarile, ma a una funzione di mero controllo sul passaggio a giudizio rispetto a ciò che fino a questo momento si è verificato, ma si tratta di una sede, rispetto alla quale, ripeto, non bisogna scomodare Manzoni con la storia della colonna infame per dire che il primo compito è divenuto, purtroppo,

in questo paese, quello di condannare, non di scovare gli innocenti, per dirla sempre con Manzoni, ma che comunque si recuperino tutti gli spazi che sono indispensabilmente operanti anche in questa sede. L'ho detto pocanzi quando ho fatto riferimento all'operatività del disposto dell'articolo 530 in questa sede. Un'operatività integrale, non v'è ombra di dubbio su questa operatività, tenuto conto, soprattutto, e non lo ripeto perché l'abbiamo già detto in altra occasione in questo stesso ambito, soprattutto dopo che l'articolo 425 del codice è stato depurato di quell'elemento, come dire, delimitante o limitativo, proveniente dall'esigenza che si trattasse della prova evidente per potere giungere alla sentenza di non doversi procedere. Perché? Dico anzi, proprio per la funzione difensiva che è assegnata, si parla dell'udienza preliminare come un momento di attuazione della strategia difensiva, proprio per la funzione difensiva che è assegnata dal legislatore all'udienza preliminare, la quale costituisce una fase processuale che segue a tempi lunghissimi d'indagine, certo, mai lunghi quanto quelli che hanno caratterizzato questo processo, che è stato in grado di potere

assommare i tempi occorsi presso la Procura di Roma per una parte delle indagini e quelli che, per effetto della trasmissione degli atti per competenza a Perugia, sono ridecorsi nuovamente per giungere, appunto ad un tempo record di indagine preliminare, certamente in senso negativo, cioè, nel senso della sua ampiezza. Ecco, dico, il momento rispetto una indagine rispetto alla quale, particolarmente per quanto ci concerne, nonostante le nostre buone iniziative l'attività difensiva è stata totalmente resa inespugnabile, o comunque ritenuta inutile. Ecco, dicevo, rispetto all'udienza, alle indagini preliminari, l'udienza preliminare rappresenta la sede nella quale, finalmente, si può fare tutto quello che è possibile per capire se il Pubblico Ministero abbia o non abbia formulato, come è stato detto ottimamente da Biffani, un'imputazione azzardata. Perché? Perché l'udienza preliminare dal punto di vista della regola di giudizio, non è soltanto quella che si caratterizza per la operatività del articolo 530 nei termini che ho indicato, ma si arricchisce di un altro significato che si recupera sul piano della interpretazione logica dei dati di diritto

positivo là dove si consideri che, ad esempio, l'alternativa al richiesta di rinvio a giudizio è rappresentata dalla richiesta di archiviazione che, non è basata come è stato fino a qualche anno fa, prima che entrasse in vigore il codice sulla manifesta infondatezza della notizia di reato, ma è basata, invece, su un altro criterio che deve essere coordinato con l'articolo 425 se non si vuole ritenere che gli spazi dell'archiaviiazione siano superiori a quelli della sentenza di non doversi procedere, ma sulla base di una diagnosi importantissima che è quella della così detta sostenibilità dell'accusa in dibattimento. Cioè il criterio di giudizio che si incastra con la disposizione l'articolo 425, ripeto, sempre che noi si voglia fare applicazione di una sistema che abbia una sua coerenza e una sua logicità. Il disposto dell'articolo 425 deve essere arricchito di questa importante diagnosi la quale, addirittura collocata all'interno dei meccanismi che volgono verso l'archiviazione può sembrare persino un po' strana perché l'insostenibilità dell'accusa è chiaro che implica e postula, anzi, la possibilità che esercizio di azione penale vi sia. Quindi, di qui la ragione per la quale

occorre costituire un ponte tra quella normativa e quella riguardante l'udienza preliminare, ma il giudizio prognostico del Giudice per l'udienza preliminare è quello relativo alla sorte che gli elementi raccolti mai con tanto tempo, come in questo caso, in sede di indagini preliminari siano suscettibili di uno sviluppo dibattimentale tale, cioè, che faccia ragionevolmente ritenere che si possa pervenire ad una sentenza di condanna. Qui non si tratta di dovere formulare ipotesi che in qualche modo possano recuperare spazi rispetto all'ambito entro il quale deve operare la sentenza di proscioglimento. E' necessario che la prognosi sia nel senso della condanna. Ed allora io dico veramente, sfido chiunque a ritenere che, non che sia necessario questo criterio di giudizio perché si possa giungere alla conclusione da noi auspicata, che si debba fare riferimento, addirittura, alla insostenibilità dell'accusa in dibattimento. Ma per per dire quanto sia importante, per il legislatore, l'intervento del Giudice dell'udienza preliminare perché si tratta, appunto, di togliere di mezzo tutto ciò che è di imputazione azzardata e che significa nei termini tecnico giuridico positivi? Significa prognosi di

condanna. Ed io, veramente, sfido chiunque contro il buon senso, contro il minimo della logica a ritenere che dagli elementi provenienti da questa inchiesta si possa fare un minimo di prognosi positiva per l'accusa, rispetto alla sede dibattimentale. Anche perché si tratta di una sede dibattimentale la quale, da che cosa si può fare anche una proiezione in avanti rispetto a questa vicenda processuale? Ma che altro deve essere fatto secondo il vostro giudizio in sede dibattimentale? Che altro deve essere acclarato. Vi è stato e qui bisogna dare atto all'ufficio di Procura di Perugia che veramente si è andati alla ricerca spasmodica, di ogni cosa, di ogni elemento, anche del più trascurabile, si sono svolte attraverso la D.I.A. indagini approfonditissime, si è andati a scavare nella vita di personaggi, negli anfratti dei comportamenti e delle attività di chiunque. Dunque, e giustamente perché, ove fosse stato possibile ipotizzare per un momento la grave accusa che è formulata nei confronti di Andreotti e Vitalone, certo il Pubblico Ministero meglio di così non avrebbe potuto fare, però a questo punto ciò che ha rappresentato il risultato di questa

attività di indagine francamente non fa prevedere che altro possa esservi rispetto a ciò che è stato acquisito agli atti del processo, ormai. E quindi dal punto di vista di quella prognosi, la quale si deve radicare, ovviamente, sulle risultanze processuali e che deve andare verso la direzione della insussistenza, dell'insostenibilità dell'accusa in sede dibattimentale, credo che troviamo di fronte ad un caso emblematico rispetto al quale, sia sotto il profilo delle attività, che sotto il profilo della valutazione, tutto possa essere effettuato in questa sede. Tutto debba essere effettuato in questa sede. Ecco perché ritengo che tutto sommato e riflettendo su queste che sono le cadenze, sul piano tecnico giuridico della fase processuale che stiamo vivendo, credo che tutto sommato, nonostante doverosamente si siano fatti appunti di carattere tecnico non potrà mancare da parte del Giudice dell'udienza preliminare il recupero di tutta l'ampiezza valutativa che per questa sede è necessaria e che è indispensabile in particolare per questa vicenda processuale. Insostenibilità dell'accusa in dibattimento perché signor Giudice, non si dimentichi mai che è lo legislatore che si pone

nell'ottica, quindi lasciamo da parte la burocratizzazione dei passaggi giudiziari, che è il peggior nemico della giustizia, perché, appunto, lo stesso legislatore si fa carica dell'importanza del peso e della gravità delle conseguenze che sono riconnessi al transito di un processo dalla sede dibattimentale al transito dell'imputato davanti ai giudici del dibattimento. Il legislatore se ne fa parecchio carico dà tutti i poteri inquisitori al Pubblico Ministero ma nel momento in cui si transita all'udienza preliminare vuole che il vaglio sia serio, sia profondo, sia completo. Ripeto, un vaglio profondo ed altamente elaborato non è richiesto per questa vicenda processuale, ma sto portando il discorso al limite dell'ordinamento positivo onde rendersi conto, comparativamente, di quanto, e di molto meno sia necessario per potere giungere alle conclusioni invocate dalla Difesa nell'ambito di questa udienza preliminare. Ma noi, francamente, al di là di quelle che sono le osservazione tecnico giuridiche, di interpretazione della prova che andremo a proporre di qui di seguito, al di là di tutto ciò dobbiamo dire che francamente questa accusa, per quello che abbiamo appreso attraverso

gli atti processuali, è un'accusa, che veramente ha dell'incredibile, è veramente un caso senza precedenti rispetto alla quale la incredibilità è l'unica formula attraverso la quale, sinteticamente, esprimere il nostro giudizio. E' incredibilità che nasce, come ho detto, sulla base di un'attività investigativa di altissimo livello che, quindi è ancora più da valorizzare, sotto il profilo del giudizio complessivo di questa vicenda. Perché questa indagine che è stata svolta dalla Procura di Perugia, è stata una indagine la quale è stata attraversata da parecchi malesseri che noi non possiamo non dire estrema franchezza, trovandoci in una aula di giustizia nella quale tutto quello che pensiamo e nei limiti della correttezza, ovviamente, non possiamo non dire. Intanto si è trattato di una inchiesta la quale, lo ha ricordato pocanzi l'avvocato Biffani, è nata sulla base di un elemento di fatto che non autorizzava in nessun modo la radicazione del processo presso questa sede. Basterebbe andare a rivedere l'atto di trasmissione del procedimento da parte della Procura di Roma, a quella di Perugia per rendersi conto da quale fosse il clima con il quale la trasmissione degli atti si

verificava. Quella lettere fa riferimento addirittura al fatto che non si riteneva necessario trasmettere, nemmeno tutti quanti gli atti perché si attendeva che da un vaglio, come dire, sollecitato soltanto per scrupolo, si provvedesse poi alla relativa restituzione, noi stessi che abbiamo vissuto in prima persona quel momento di transito del processo da Roma a Perugia siamo testimoni oculari di questa posizione che la Procura romana aveva assunto. Ebbene, ebbene c'era una buona ragione perché quella lettera risultasse quasi una lettera interlocutoria in attesa della restituzione degli atti perché, appunto, si permettesse alla Procura perugina soltanto di rilevare se per caso, per gli atti che, per alcuni degli atti che venivano trasmessi potesse ipotizzarsi la configurabilità di una notizia di reato degna, appunto, di far scattare l'articolo 11 del Codice di Procedura Penale. Ve ne era ... perché ci si comportasse e si agisse in questa direzione. Perché l'atto in base al quale la trasmissione fu effettuata, ve lo ha ricordato pocanzi Biffani, l'atto è quella dichiarazione di quel, così detto collaborante, che risponde al nome di Vittorio Carnovale il quale aveva avuto

la bella idea da esprimere la sua opinione, non basata su fatti tali per cui direttamente o indirettamente si potesse risalire alla persona di Claudio Vitalone aveva detto, appunto, che di quel possibile coinvolgimento dello stesso Senatore. Una opinione, non insisto di più perché è stato già ben detto quanto possa valere, ma certo che un'opinione non può essere nemmeno una notizia di reato e quindi, come tale, non poteva essere capace di determinare un trasferimento del procedimento, a norma dell'articolo, 11, ed è certamente un fatto che si può dire ormai è superato, ma si badi che, ad esempio, le dichiarazioni che poi avrebbero reso possibile uno sviluppo inquisitorio nel senso della incriminazione del Senatore Vitalone, le dichiarazioni che l'avrebbero reso sarebbero state quelle, dunque, formulate da Mancini nel gennaio, addirittura marzo 1994, quindi in epoca ben successiva rispetto a quella in cui, dunque sulla base soltanto delle dichiarazioni di Carnovale si andava chiedendo un vaglio sommario perché notizia di reato non era e quindi come tale, comunque per scrupolo e perché non si dovesse dire nulla dal punto di vista della ortodossia dei comportamenti,

direi addirittura della deontologia dei comportamenti nei rapporti tra magistrati, comunque, la Procura perugina prendesse visione di questa documentazione. Quindi non voglio dire un'appropriazione di questo processo, ma voglio dire, certamente, si è trattato di qualcosa che è nato male, è nato male dal punto di vista, che per noi ha particolare importanza perché quel passaggio attraverso l'articolo 11, ove non vi fosse stato o fosse stato revocato, avrebbe rivestito il significato della fuoriuscita del dottor Vitalone da questa vicenda processuale. E poi voglio dire un'altra cosa a proposito di importanza che i risultati oggi acquisiti agli atti del processo rivestono, sotto il profilo di quella diagnosi che deve essere effettuata in ordine alla sostenibilità dell'accusa in dibattimento e in ordine, quindi, alla individuazione delle formule proscioglitive da applicare in questa sede. Voglio dire che si è trattato, anche se non siamo stati sempre corrisposti, mi si è trattato di una inchiesta rispetto alla quale la Difesa del dottor Vitalone si è preoccupata di seguire con estrema puntualità, con assoluta diligenza e con

contribuzioni di enorme rilievo secondo noi, appunto e proprio nella convinzione che, comunque, dovesse essere quella la sede giudiziaria rispetto alla quale confrontarsi in ordine a quelle che erano le accuse, sulle quali per altro nulla di preciso mai abbiamo saputo e sulle quali, per altro, ancora nulla di preciso, per la verità sappiamo. Io vorrei ricordare i contributi che tal volta sono stati resi dalla attività di difesa del Senatore Vitalone. Ricordo, per esempio, l'importanza, che certamente non potrà non essere stata esercitata, dal fatto che da parte nostra e non da parte dell'Accusa si fece la scoperta, ad esempio, che due degli esecutori materiali dell'omicidio Pecorelli, perché così li qualifico, ma lo dirò poi meglio dopo, ma secondo me sono esecutori materiali di questo omicidio e comunque partecipi all'organizzazione di questo omicidio e comunque, non soltanto mandanti perché i mandanti stanno, secondo l'Accusa, da altra parte, i due che avrebbero organizzato questa fattispecie criminosa e cioè Renatino De Pedis e Danilo Abbruciati, i quali erano stati pesantemente chiamati in causa da parte dei chiamanti in correità a dimostrazione della veridicità delle

loro dichiarazioni, ebbene fu fatta la scoperta che questi due presunti appartenenti alla organizzazione dell'omicidio Pecorelli all'epoca in cui questo omicidio si verificò si trovavano entrambi in carcere, entrambi in carcere, mentre per ciascuno di essi erano stati chiamati, da parte dei chiamanti in correità ruoli e tipo di contribuzione allo svolgimento della vicenda criminosa da parte dei collaboranti dei quali, per altro, nulla si è detto a proposito poi della loro credibilità sotto il profilo delle conseguenze rilevanti da rilevazioni come queste che secondo il nostro giudizio dovrebbero essere state, avrebbero dovuto produrre degli effetti devastanti, Ma come, si dice che Tizio, Abbruciati e De Pedis sono gli organizzatori dell'omicidio Pecorelli da parte di Carnovale o da parte di Mancini e successivamente si accerta che in quella data e da lungo tempo dopo essi erano invece incarcerati nelle patrie galere di varie località d'Italia. Ebbene, si è trattato di acqua passata sotto i ponti senza che nulla potesse essere in qualche modo smosso rispetto ad un macigno di questo genere che avrebbe messo in crisi definitiva, avrebbe messo in crisi definitiva

qualsiasi impianto accusatorio. Appunto, ancora voglio ricordare quale rilevanza è stata, ha rivestito la introduzione di quelle dichiarazioni provenienti di Carnovale, non ci dimentichiamo che le dichiarazioni di Carnovale sono state le dichiarazioni che hanno retto il gioco per moltissimo tempo, non soltanto per il transito del quale ho detto in precedenza, ma per moltissimo tempo hanno retto il gioco di questa inchiesta come se, appunto, da tutte non ultima gli organi di stampa si conoscesse che un pentito della Banda della Magliana aveva chiamato in correità Claudio Vitalone,, ebbene, tutti quanti noi conoscevamo, eravamo addirittura convinti della possibilità che dentro queste dichiarazioni vi potesse essere l'ira di Dio a carico di Vitalone il quale, naturalmente, rimaneva imperturbabile, impassibile, perché tranquillo con la sua coscienza, ma, siccome oggi accade di tutto con la gestione di questi collaboratori di giustizia, tutto si sarebbe anche potuto verificare. Quando poi, per effetto di un deposito di atti da parte del Giudice istruttore di Roma il dottore Lupacchini, io che difendevo un altro imputato venni in possesso delle dichiarazioni di Carnovale

e mi resi conto che quello era l'elemento sulla base del quale eravamo stati turlupinati dalla stampa e dall'opinione pubblica per il fatto che si riteneva che chissà quali elementi di contribuzione probatoria, fossero provenuti da quel collaborante di giustizia, ci trovammo di fronte a quella mera opinione della quale più volte abbiamo detto. Naturalmente ci siamo preoccupati d'andare alla Procura perugina per dire "ma signori, ma scusate, non soltanto avevamo già avuto la possibilità di fornire altri elementi che avrebbero potuto consentire di recuperare la retta via, ma signori, questo è l'elemento in base al quale la contestazione di una fattispecie omicidiaria per mandato è elevata nei miei confronti?". L'opinione di Carnovale è stata quella in base alla quale tutto ciò si è verificato, che poi è rimasta, sostanzialmente, strasciando dentro al processo, ma è rimasta un elemento sul quale ancora oggi ci si confronta, anche se, da parte dell'Accusa, finalmente sembra che la resipiscenza sia stata ritrovata, ma è troppo tardi e comunque non è una resipiscenza completa. Vorrei ricordare ad esempio, è stato pocanzi detto che il dottor Materia non partecipò

a quel confronto tra Vitalone e la signora Moretti, noi ricordavamo così, perché noi abbiamo reiteratamente chiesto, durante questo processo, non i confronti con la signora Moretti, ma abbiamo chiesto i confronti con molte altre persone, compreso lo stesso Mancini e l'abbiamo chiesto con le forme che ritenevamo le più adeguate e le più garantistiche non solo per gli interessi difensivi, ma anche, soprattutto per gli interessi di giustizia, l'avevamo chiesto nelle forme dell'incidente probatorio, per cui avevamo memorizzato queste nostre istanze in chiave di incidente probatorio e quindi avevamo anche collegato a queste nostre istanze la presenza di un Giudice nello svolgimento di quel passaggio d'indagine. Ebbene, ebbene, è passato un'istruttoria intera senza che Vitalone potesse essere reso consapevole di quelle che erano, in effetti, le accuse che gli venivano formulate, non è stato possibile ottenere questi confronti fino a quando, la Procura perugina, invece, ha ritenuto che fosse giunto il momento di farla per proprio conto questa attività d'indagine e quindi procedere a quel confronto. Ma, signor Giudice, è un confronto devastante, il risultato di quel

confronto è stato devastante, devo dire che io mi sono grandemente meravigliato nel momento in cui ho dovuto leggere nella richiesta di rinvio a giudizio una cosa che non corrisponde agli atti processuali, poiché dalla richiesta di rinvio a giudizio risulta che l'esito del confronto sarebbe consistito nel fatto che ciascuno dei due soggetti a confronto era rimasto nelle sue posizioni. Non ricordo le pagine, ma ricordo benissimo i contenuti ai quali faccio riferimento. Ciascuno dei due confrontati era rimasto, nelle sue rispettive posizioni, non è vero. E' una falsa affermazione, dico falsa nel senso che non corrisponde alla realtà delle cose, vorrei ricordare per tutto, il fatto che, tra le altre cose, la signora Moretti ricordò, rappresentò di avere consapevolezza e di avere avuto sempre consapevolezza di essersi incontrata con un avvocato in determinate località che non ha saputo descrivere, ma questo è un piccolo particolare per l'Accusa, ebbene, dagli atti del processo, oggi del processo che avevano portato alla radicazione del confronto, risultava tutt'altro, risultava invece quello che, la signora Moretti avrebbe fatto riferimento ad incontri avuti con un

Procuratore Generale o con un Sostituto Procuratore della Repubblica, un'indicazione troppo precisa sulla quale dovrò tornare, ma che basterebbe comunque ad affermare che l'esito del confronto fu negativo nel senso che ciascuno dei confrontati rimase sulla sua posizione non risponde alla realtà, come non risponde alla realtà, se dovessi poi dimenticarlo, quando si traduce, nell'ambito della richiesta di rinvio a giudizio, faccio un salto soltanto con la mia memoria e per associazione d'idea, quando si traduce, a proposito di quella redazione del falso comunicato delle Brigate Rosse si traduce l'atteggiamento di Chicchiarelli come colui che nel redigere questo comunicato avrebbe copiato, così si dice nella richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe copiato da fogli che aveva davanti a sé, con i quali quindi, ed attraverso i quali avrebbe formulato quel comunicato, ebbene, invece risulta dalle dichiarazioni della signora Zossolo che così non stessero che le cose, perché quelli erano dei fogli bianchi. Quindi non è vero, è un'altra affermazione falsa contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, non è vero che così stessero le cose. Quindi voglio dire, questa attività

d'indagine preliminare è stata attraversata da parecchi malesseri, soprattutto il malessere del fine di non ricevere, nel senso, cioè, che tutto ciò che è provenuto e che era determinate. E' o non è determinante che Abbruciati e De Pedis stando in carcere non potevano commettere l'omicidio, che veniva ad essi riferito da parte dei collaboranti. E' o non è determinante che Carnovale non avesse denunciato Vitalone, ma avesse soltanto espresso una sua opinione. Ed è o non è rilevante che tutto ciò venga rappresentato da parte della Difesa al Pubblico Ministero poiché esiste l'unica strada dell'articolo 358 confidando nell'esigenza di legalità che deve sovrastare qualsiasi organo pubblico, si potesse giungere a una soluzione. Signor Giudice, vi è nelle pagine di questo processo un inquietante episodio, che, tra l'altro mi chiama direttamente in causa. Mi riferisco a questa manovra, non so come qualificarla, a questa manovra che passa per il tentativo di attribuire alla Difesa di Claudio Vitalone, il professor Coppi si è salvato, perché sembrerebbe che sia stato interpellato e abbia declinato l'incarico. E' chiaro che non è stato interpellato né lui, come non sono stato

interpellato nemmeno io. Ebbene, nel processo vi è un quadro veramente di squallore, dal punto di vista di ciò che si è, come dire, che ha alleggiato all'interno di questa vicenda giudiziaria, sotto il profilo della formazione del materiale investigativo. Qui si è tentato di coinvolgere la Difesa come se avesse inteso in qualche modo interferire per la preoccupazione che ha parte dei collaboranti di giustizia vi potesse essere una posizione di contrasto o di aggressione nei confronti del Senatore Vitalone. Cose dell'altro mondo, quando mai nulla e mai nessuno di noi ha potuto sapere qualcosa di queste vicende che abbiamo appreso attraverso intercettazioni telefoniche, manco a dirlo che si tratta di intercettazioni tra imputato e difensore, questo ormai è diventato uno sport nazionale, per cui non dobbiamo neanche farci più caso. Ma voglio dire, quando da parte di organi investigativi della levatura, dell'importanza, del rilievo della responsabilità come quelli della D.I.A. ci si permette di rappresentare che un difensore avrebbe svolto, inteso svolgere, direttamente o indirettamente un ruolo favoreggiatore, un ruolo favoreggiatore quando nelle carte processuali

c'era e c'è la dichiarazione della stessa Moretti la quale precisa, lei conosce le carte a menadito e quindi è inutile che io torni su questo tema che mi interessa ad altro fine, quando la Moretti precisa che, in realtà, quando fece presente tutto ciò a Mancini che Taormina era venuta in carcere, o a casa sua a trovarla, cose di questo genere, ebbene, si è trattata di un'operazione di esemplificazione del proprio pensiero, perché naturalmente, come poteva non essere, da me non era mai stata contattata, né da parte di nessuno era stato fatto il suo nominativo. Di questo io ho investito l'autorità giudiziaria, quando anche da questo Giudice dell'udienza preliminare non dovesse provenire la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché è chiaro che voglio che sia fatta chiarezza sul perché. Perché mi interessa in questa sede evocare questo dato, ma perché ha un'importanza espansiva, rispetto a ciò che ha aleggiato intorno a questa inchiesta e perché ha un'importanza dal punto di vista dell'elemento della diagnosi che deve essere effettuata su un personaggio come la Moretti, che, oggi non è che si può abbandonare perché non fa più comodo, dal punto di vista del suo

comportamento. Questa è stata una persona, una collaborante la quale ha avuto il coraggio barbaro di accusare un avvocato di un imputato di essere artefice di un'operazione di favoreggiamento, di depistaggio, proprio in costanza piena di collaborazione. Non si tratta di situazioni le quali, in qualche modo, possono stare a margine di una situazione di collaborazione. La Moretti ormai era una collaboratrice, o comunque si premeva perché tutto ciò si verificasse, è ancora più grave se in quel contesto da parte della Direzione Investigativa Antimafia si sia fatta un'ipotesi che da parte di un difensore ignaro, ci si potesse essere comportati in un modo così indegno. Quindi Giudice, recuperiamo i valori dell'applicazione delle regole, cerchiamo di capire fino in fondo quello che c'è dentro a questo processo e vedremo che non ci sta nulla, ma comunque bisogna che ci si renda conto che in questo momento della valutazione giurisdizionale non deve essere, come dire, relegato sotto nessun profilo il benché minimo angolo, delle circostanze di fatto che sono state accertate per capire come sono andate le cose. E dobbiamo dire queste cose con chiarezza perché, certamente, lei conosce benissimo gli atti

processuali, però credo che la contraddizione tra Accusa e Difesa abbia lo scopo, appunto, di illuminare sui passaggi più importanti. Fatte queste premesse, che non sono state brevi, perché mi hanno preso un poco. Voglio cercare di capire, è stato detto da parte di Biffani pocanzi quali sono i momenti, dal punto di vista cronologico, che hanno determinato il coinvolgimento di Vitalone dentro a questa vicenda giudiziaria. Io ritengo che sia importante segnare un punto, che non è vero che non ci riguarda direttamente, non è vero, perché se Vitalone è presente in questa vicenda processuale lo deve al suo rapporto con il Senatore Andreotti. Già è stato detto, e tornerò su questo punto, è impossibile e nemmeno l'Accusa si è avventurata in un terreno che in qualche modo potesse consentire, al di là di alcune malevolenze che sono contenute nella richiesta di rinvio a giudizio. Non è vero, non è possibile individuare alcuna causale che in qualche modo, alcuna ragione di collegamento che in qualche modo possa legare Vitalone in questa vicenda, se non il fatto di essere stato e di essere la persona assolutamente devota al Senatore Andreotti, e per il quale ancora oggi si batte perché la sua innocenza,

insieme a quella propria, possano trionfare. Quindi a noi interessa che si faccia chiarezza su tutto, non soltanto su quelli che possono essere gli anfratti interni a questo processo rispetto ai quali potrebbe ravvisarsi una maggiore possibilità di presenza di Vitalone. A noi interessa tutto, perché appunto, noi riteniamo, secondo l'impianto accusatorio, poiché causali che riguardino personalmente Claudio il Vitalone non ne sono state individuate dall'Accusa, è evidente che da parte della stessa Accusa l'impianto si fonda su una posizione, per così dire, di intermediazione, la vicenda dei Salvo insegna per tutti, di intermediazione tra la posizione di Andreotti e i così detti esecutori di questo omicidio. Bene, a me interessa, per esempio, dire che cosa ne sia della posizione di Buscetta in questo processo, mi interessa moltissimo, perché si tratta, innanzitutto, di quattro o cinque parole o quattro cinque righe le quali pesano da sempre in questo processo. In realtà si è lavorato a lungo, si sono fatte investigazioni, non è stato importante che si siano trovate situazioni di contraddizioni rispetto a quello che dice Buscetta, che vi siano state situazioni rispetto alle quali, comunque, le

sue dichiarazioni potevano incontrare e possono incontrare, secondo noi incontrano, una difficoltà di utilizzazione anche dal punto di vista tecnico giuridico, non ha avuto importanza nulla. Alla fine, se voi prendete la prima pagina della richiesta di rinvio a giudizio, e prendete l'ultima pagina della richiesta di rinvio a giudizio, inizia con le parole di Buscetta e con il teorema Moro per concludersi con il teorema Moro. Tutte le casuali comunque dovrebbero essere confluenti verso la vicenda Moro e ciò quindi, proprio perché si deve fare tornare il conto rispetto a quanto dichiarato da Buscetta. Ma io dico, Buscetta, questo per capire come e perché entra Vitalone nel processo, in questo processo. Buscetta ha fatto una serie di dichiarazioni, voglio soltanto dire, anzitutto, siccome faccio anche il processualista e mi piace di non dimenticare che esistono norme del codice le quali segnano l'applicazione di determinate regole in mancanza dei relativi presupposti queste regole non possono essere applicate, ecco, mi piace soltanto di osservare, ha detto benissimo questa mattina Ascari, qui abbiamo un nuovo articolo 192 del Codice di Procedura Penale, nel momento in cui si

recepiscono le norme dell'ordinamento mafioso secondo cui tra mafiosi si dice sempre la verità e anche quando si tratta di dichiarazioni de relato, si dice ugualmente la verità, per cui non ha importanza quel che il codice invece raccomanda, il codice dello Stato italiano, quello che dice il codice, a proposito delle chiamate in correità. Perché quella di Buscetta è una chiamata in correità alla quale è doppiamente de relato. E' de relato per quanto riguarda Bontade, è de relato per quanto riguarda Badalamenti, per quanto riguarda Bontade non abbiamo la possibilità fare nessun riscontro, perché Bontade è morto, per quanto riguarda Badalamenti guarda caso, il personaggio che non circola in questa udienza per le ragioni che ho detto al mio esordio, ebbene, Badalamenti è colui in quale, per le notizie che abbiamo tratto in questo stesso processo, nega di avere fatto determinate dichiarazioni a Buscetta e quindi lo smentisce. Ma Buscetta rende molte dichiarazioni, io mi fermo soltanto sui passaggi che mi interessano, al prima è del 26 di novembre del 1992, "Badalamenti si mise a ridere perché si era sbagliato sulla questione del Pecorelli, perché pensava che si trattasse di Pecorella,

anche Badalamenti, che nulla sapeva dell'analogo precedente racconto a me fatto da Bontade, disse che l'omicidio di Pecorelli era stato fatto eseguire da loro su richiesta dei Salvo. Anche l'omicidio di Pecorelli l'abbiamo fatto noi perché ce l'avevano chiesto i Salvo" fu la dichiarazione resa da Buscetta a proposito di ciò che gli avrebbe confidato Bontade. Conclude questo interrogatorio affermando che, tornando a Badalamenti, "egli non aggiunse altro, né io gli chiesi così come null'altro mi fu detto, circa gli esecutori materiali dell'omicidio". A me interessa puntualizzare questo dato perché nel momento in cui si tratta di evocare per la prima volta queste dichiarazioni de relato che, manco a dirlo, se non trovano riscontro non possano tra di loro riscontrarsi e quindi all'esterno occorre l'individuazione dell'elemento di prova che un qualche modo non collida, quanto meno non collida con i relativi contenuti, per quello che è stato già detto, ma non sono io che debbo qui intervenire, qui, dal punto di vista del riscontro, certamente, siamo in una situazione di assoluto deserto probatorio. Ebbene, mi interessa puntualizzare che questo collaborante comunque, in

queste prime dichiarazioni fa riferimento al rapporto con Bontade e con Badalamenti ma non fa, ed è una dichiarazione rispetto alla quale non compare il nome di nessuno, né di Andreotti, e né di altri, non fa alcuna precisazione e dichiara che, con riferimento a Badalamenti, egli non aggiunse altro. Quindi, per quelle che sono i contenuti di questa prima dichiarazione Buscetta non, dichiarando che non aggiunge altro vuole dire che solo quello che ha dichiarato è stato quanto, effettivamente, recepito dai suoi, da Badalamenti e da Bontade. Nella, in un successivo interrogatorio del 26/11/92, Badalamenti, il quale aveva detto prima di non essere a conoscenza di altro, aveva detto prima che nulla altro gli era stato detto da Badalamenti e da Bontade, il Buscetta dichiara, in base alla versione dei due coincidente, "quello di Pecorelli era stato un delitto politico voluto dai cugini Salvo in quanto a loro richiesto Onorevole Andreotti". Bene, qui è la prima volta che in contraddizione con la precedente non si dica che si tratta di resipiscenze, come egli anche cercherà di spiegare, perché a noi interessano i dati, poi, le motivazioni per le quali ci si è

comportati, a noi interessano i contenuti degli interrogatori e stabilire se, dal punto di vista della continuità della chiamata in correità, possono esservi elementi che consentono di superare il vaglio della così detta coerenza interna. Ebbene, secondo questo interrogatorio, per la prima volta, viene fuori il nome di Andreotti il quale, addirittura, sarebbe stato richiedente. Andiamo avanti, perché l'interrogatorio successivo del 2 giugno 1993, Buscetta cambia versione. Faccio presente che nel colloquio con Bontade non si parlò espressamente di una richiesta di Andreotti, ma si fece esclusivamente riferimento ai Salvo. Nel discorso successivo con Badalamenti, invece si parlò in maniera, quindi in questa terza dichiarazione fa marcia indietro e dice che la richiesta, in realtà, quella richiesta della quale aveva parlato in precedenza, in realtà non c'era stata. Non si parlò, faccio presente che non si parlò espressamente, implicitamente come si possa parlare di una richiesta proveniente da un determinato personaggio, è difficilmente ipotizzabile, non si parlò, dunque, di una richiesta di Andreotti, però c'è questa

puntualizzazione la quale comincia a fare venire fuori queste valenze dei risultati investigativi che vanno di pari passo con il compimento di altre indagini riguardanti altri processi, tanto per parlare chiaro mi riferisco al processo Palermitano. Vi è poi, e questo interessa specificamente la posizione di Claudio Vitalone, perché difronte a questa presa di posizione un inquirente che si era acquietato perché aveva ottenuto da Buscetta la dichiarazione che Andreotti era stato il richiedente, esecuzione dell'omicidio attraverso a Salvo. Ebbene, di fronte a questa tranquillità acquisita dall'Accusa interviene questa posizione di Buscetta, di cui ho detto pocanzi, per cui di richiesta, invece, non si doveva parlare, interviene la terza, ed ultima versione per quello che mi riguarda.. Cioè, quella relativa all'interrogatorio reso da Buscetta in data 15 giugno '95, ad accadimenti, ormai, ben noti a tutti, e quindi che bisognava, in qualche modo trovare una base per potere riquadrare il tutto, ebbene, "confermo le dichiarazioni rese in precedenza e confermo in particolare che sia Bontade che Badalamenti mi dissero che l'omicidio di Pecorelli era stato richiesto dai Salvo per

fare un favore ad Andreotti". Terza versione che si precisa "né Bontade, né Badalamenti mi dissero che l'eliminazione di Pecorelli era stata richiesta ai Salvo personalmente da Andreotti. In questo interrogatorio che è l'ultimo di quelli, per quello che noi sappiamo, che è stato reso da Buscetta, in questo ultimo interrogatorio, per la prima volta, compare questa richiesta, rima negata, cioè prima mai evocata, poi, successivamente affermata, poi negata, qui ridimensionata, guarda caso attraverso una formula, dunque qui si tratta, non è che Buscetta qui può dire che rispetto alla variazione portata al primo interrogatorio, aveva potuto ben riflettere, perché ormai nel secondo interrogatorio il nome l'aveva ben fatto, quindi, a quel punto poteva essere ben chiaro, e quindi poteva essere bene in condizione di approfondire, sotto questo profilo, non doveva avere più le preoccupazioni che lo hanno sempre attanagliato e cioè che doveva attingere al terzo livello soltanto nel momento in cui avesse ritenuto che si fossero create le condizioni adeguate, in questo paese, per raggiungere il terzo livello. Ormai il terzo livello l'aveva ben raggiunto e quindi

non v'era ragione di creare ulteriori contraddizioni, invece, invece per effetto dell'ultima dichiarazione di Buscetta viene fuori questa modificazione all'interno di una situazione ormai completamente versata e cioè che da parte di Andreotti non ci sarebbe stato una richiesta personale, ma, invece, non personale. Questa è la ragione per la quale noi abbiamo grandissimo interesse a che, sotto questo profilo, si faccia ampiamente, ampiamente chiarezza sulla base di quelli che sono gli atti, ormai acquisiti al processo e che parlano da soli. Perché, signor Giudice, noi dobbiamo fare, perché è importante per noi scrollarci di dosso questa casella del non personalmente rispetto a Claudio Vitalone? Noi ci vogliamo scrollarci di dosso questo spazio che l'Accusa, attraverso Buscetta si è riservato per una elementare ragione. Ci si potrebbe obiettare che noi dei fatti relativi ai chiamati in correità siciliani, per così dire, potremmo anche soprassedere nel nostro argomentare difensivo per una ragione elementare, che nessuno dei collaboranti siciliani ha avuto mai modo di fare il nome di Claudio Vitalone, e che sono quei collaboranti i quali sarebbero stati in contatto

con gli esecutori materiali e con esecutori, con i mandanti ben vicini agli esecutori materiali e della portata Di Stefano Bontade e di Gaetano Badalamenti. Quindi si tratta di un dato imponente, certamente per noi, di un dato imponente, è chiaro che, così come, tanto per essere concreti, si è ad un certo punto ritenuto di dovere fare il nome del Senatore Andreotti, credo che non potesse sfuggire, non potesse essere non conosciuto da personaggi di questo livello, che anche Claudio Vitalone poteva essere annoverato tra coloro che avevano fornito il mandato. Quindi si tratta di una prova imponente, adesso dal punto di vista della deresponsabilizzazione di Claudio Vitalone. Quindi noi potremmo stare fermi sulle carte e dire, guardate, questa è una situazione che non ci riguarda, la utilizziamo sul piano difensivo perché si tratta di qualcosa che comunque ha enorme rilievo dal punto di vista della nostra posizione, invece no, noi vogliamo approfondire per capire come stanno le cose, perché sappiamo che non essendovi in questo processo causale personale nei confronti di Claudio Vitalone, l'unica ragione per la quale può essere trascinato

ed è stato trascinato dall'Accusa verso il concorso in omicidio come istigatore o determinatore, è proprio quella di essere stato e di essere persona che, come ho detto, non ha mai mancato di manifestare la sua devozione nei confronti del Senatore Andreotti. Dicevo, quindi noi abbiamo interesse a che si prenda atto di queste realtà, dal punto di vista delle risultanze, di queste chiamate in correità e, e comunque ci si faccia consapevoli del fatto che quello è lo spazio all'interno del quale si ritaglia la possibilità, una ragione, un modo attraverso il quale il traino si è potuto, si è potuto verificare. Insomma, perché? Ma perché, io mi sono chiesto più volte, naturalmente si tratta di osservazioni che io ho faccio sulla base dell'impianto accusatorio e sulla base delle dichiarazioni e delle acquisizioni che sono state fatte in questo processo, però, io non posso non coordinare questo dato. Cioè il dato che gli accusatori siciliani sono accusatori i quali ignorano l'esistenza di Claudio Vitalone. Ma non posso, dicevo, non collegare questo dato con un altro che emerge dalle carte, sono state qui sentiti, non soltanto Buscetta, ma è stato sentito

anche Cancemi. Cancemi altro chiamante in correità il quale ignora assolutamente la possibilità di coinvolgimenti di Vitalone e, naturalmente, dello stesso Andreotti. Ma Cancemi dice una cosa molto importante, che saldata con l'osservazione alla quale prima mi affidavo, può far render ragione del motivo per cui noi potremmo, tranquillamente disinteressarci di queste cose. Ebbene, dice Cancemi, "io ho saputo che, da parte della nostra organizzazione mafiosa è partita l'iniziativa dell'uccisione di Pecorelli, perché me lo ha riferito Calò, perché Calò ha fatto presente che ci sarebbe stata, sarebbe stata messa a disposizione una Decina Romana per potere procedere all'esecuzione di questo delitto." Ebbene, questo è un dato molto persone, perché? Credo che non ci sia bisogno di dimostrare che, secondo quanto è stato accertato: "Calò mi disse che di questo omicidio si era occupata la Decina di Stefano Bontade, per quanto attualmente ricordo, Calò non aggiunse altro sulla vicenda, ma era chiaro che egli ne era a conoscenza e ne parlava come di cosa nella quale entrava pure lui. Stando a quello che mi disse il Calò, l'omicidio Pecorelli fu dunque voluto e organizzato da uomini

d'onore di Cosa Nostra". Poi avrebbe detto e puntualizzato che questo non significava che si trattasse di elementi siciliani, ma che, appunto, si potesse fare riferimento anche ad elementi esterni, donde, appunto, la possibilità del collegamento, e questo è il punto sul quale mi volevo soffermare, il collegamento con la Banda della Magliana. Perché? Dicevo, dagli atti del processo risulta in maniera inconfutabile il collegamento di Calò, secondo quello che fanno, che dichiarano i collaboranti, di Calò con elementi della Banda della Magliana. E' un collegamento, un rapporto che ha una sua tradizione, che scende per i rami, da Balducci a Abbruciati e che, secondo quanto risulta dalla stessa richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe riguardato anche lo stesso Diotallevi con il quale vi sarebbe stato un rapporto, addirittura di padrinaggio, se non vado errato. Voglio dire, voglio dire, che se io pensassi un attimo a ricostruire la possibilità di svolgimento di questa fattispecie omicidiaria, tenendo presenti i vari momenti del mandato e dell'esecuzione, se io volessi ricostruirla operando intorno a quelle che sono le dichiarazioni rese dai collaboranti

siciliani, ebbene, mi chiedo quale ragione e quale motivo e quale elemento di interferenza da parte di Vitalone si deve ipotizzare perché la fattispecie omicidiaria ideata andasse ad esecuzione. Non c'è una ragione sotto nessun profilo, perché se fosse vero che, secondo quello che dice Buscetta, Badalamenti e Bontade avrebbero raccolto la indicazione dei Salvo e quindi avrebbero per ... solo provveduto all'esecuzione di questa fattispecie omicidiaria attraverso la Banda della Magliana, certamente, molto più qualificato Calò a prendere contatti con la Banda della Magliana, trattandosi di criminale che viveva, tra l'altro a Roma, piuttosto credo, che Claudio Vitalone. Quindi voglio dire, noi saremmo in grado, sulla base di questa, dell'impostazione proveniente dalle chiamate in correità siciliane, saremmo in grado, e siamo in grado di rappresentare come nell'economia della ricostruzione dei fatti la posizione di Claudio Vitalone sia assolutamente irrilevante, non c'è motivo perché egli in qualche modo possa essere chiamato in correità. Allora è evidente che noi ci fermiamo a questo punto, e cioè riteniamo che l'importanza proveniente dalle chiamate in

correità dei siciliani risieda proprio nel fatto che si tratta di dovere prendere atto di un dato così importante che riguarda la non interessenza di Claudio Vitalone in questa vicenda e prendendo altresì atto che in base a quelle dichiarazioni che sono state rese e che risultano chiaramente frutto di accostamenti e di aggiustamenti successivi, le dichiarazioni rese, diceva, da Buscetta, è evidente che la stessa conclusione debba essere raggiunta anche nei confronti del Senatore Andreotti. Non c'è bisogno che lo dica io, è stato detto egregiamente dal suo difensore, sono qui soltanto per rappresentare quali, nell'assurda ed ipotetica impostazione dell'Accusa, dovrebbero essere le conseguenze, prendendo a prestito argomenti come quelli provenienti dalle dichiarazioni di Buscetta. Signor Giudice, dicevo che si tratta di dovere prendere cognizione di quel che è accaduto in questa vicenda giudiziaria, perché essa interessa e comincia ad interessare la posizione di Claudio Vitalone in maniera concreta per effetto delle chiamate in correità provenienti da appartenenti alla Banda della Magliana. Qui io devo dire, siccome noi abbiamo un problema fondamentale da

affrontare e da risolvere, quando si tratta di avere a che fare con chiamate in correità come quelle delle quali ci dobbiamo interessare e cioè, dobbiamo renderci conto della possibilità di transitare alla, come dire, alla fase dei riscontri là dove noi si abbia la consapevolezza che le dichiarazioni stesse siano attinte da tutti gli elementi che la giurisprudenza e la dottrina vogliono che riguardino la così detta coerenza interna alla quale ho fatto in precedenza riferimento, la spontaneità, la continuità, che non siano frutto di collusione, che non siano frutto di promesse, di blandizie o di ricatti o altre cose di questo genere. Ecco, io devo rappresentare che con estrema chiarezza, che in questa, secondo quello che risulta dagli atti del processo noi abbiamo una situazione che è grandemente inquietante. Perché dal lato di ciò che a noi interessa per capire se vi sono o no quegli elementi di cui ho detto pocanzi, dobbiamo renderci conto, soprattutto, delle modalità attraverso le quali si è pervenute a queste dichiarazioni. Dico, signor Giudice, noi abbiamo depositato una consulenza tecnica, non siamo noi che facciamo degli accertamenti di questo tipo,

perché non siamo in grado, certamente di farli, mi, voglio dire, abbiamo depositato una consulenza tecnica proveniente da un esperto in questo settore di altissimo livello, ampiamente utilizzato dagli uffici giudiziari romani e per questo l'abbiamo prescelto. Da cui risulta che piaccia o non piaccia, utilizzo la formula che è stata evocata dallo stesso consulente, in questa, in queste carte processuali vi sono intercettazioni le quali sono state il frutto di manipolazione, sono state il frutto di fonomontaggi. Guardate, noi non è che abbiamo bisogno di particolari approfondimenti sotto questo ed altri profili dei quali dirò di qui ad un momento. Non abbiamo bisogno di approfondimenti perché dalle carte del processo vi sono, risultano tutti gli elementi in base ai quali, comunque, si perviene ad un risultato assolutamente, assolutamente favorevole a quella che è l'impostazione, all'impostazione della Difesa. Se il Giudice dell'udienza preliminare dovesse ritenere rilevanti certi, determinati accertamenti, certamente si tratta qui di temi di prova che sarebbero da annoverare tra quelli nuovi di cui all'articolo 422 e vedrà il Giudice, si

tratta di un potere che spetta a lui, perché noi abbiamo soltanto la possibilità di sollecitare, e non più di tanto, perché, appunto, i noi bastano le carte che abbiamo, sarà il Giudice che vedrà quale debba essere la sorte di un eventuale approfondimento, sotto questo profilo tra l'altro, trattandosi di un mezzo, tra virgolette, "di prova", che in questa sede sarebbe possibile trattandosi, appunto, di una consulenza tecnica. Però vi è questo dato inquietante per la Difesa, che la Difesa certamente non può non trasmettere al suo Giudice nel momento in cui si tratta di prendere le conclusioni, conclusioni di estrema rilevanza come quelle relative alla possibilità o meno di utilizzare, per quel che può valere, di utilizzare una determinata chiamata in correità. Ma vi sono dei passaggi, dicevo, nelle varie intercettazioni e soprattutto nelle intercettazioni ambientali, vi sono dei passaggi che lasciano esterrefatti, naturalmente noi li citiamo per così, per come sono dentro alle carte processuali senza nessuna interlocuzione e per evitare, da parte di chicchessia, si possa ritenere che si voglia, come dire, impingere nell'oscuro o nel losco, ma si tratta soltanto di

evocare al Giudice queste circostanze, perché poi egli ne faccia l'uso che crede quando si troverà nella sua Camera di Consiglio a prendere le sue determinazioni per capire se, addirittura su mere opinioni o su indicazioni assolutamente non riscontrate, comunque non debba gravare anche l'ipoteca di una, della presenza di situazioni così inquietanti nel momento in cui si tratta di avere a che fare con i collaboranti, che sono un capitolo tutto speciale che al di là di quello che si può osservare sul piano della critica legislativa, sul piano della prospettiva legislativa, al di là di questo c'è un problema di fondo. C'è l'esigenza di accostarsi a questi signori i quali, certamente danno un contributo all'accertamento della verità nel momento in cui essi, per altro, siano utilizzati per quello che è possibile che lo siano, in quanto stimolo a un'attività di investigazione o di approfondimento in guisa che, appunto, ciò che dalle loro indicazioni proviene, possa essere tradotto, realmente, in un fatto probatorio, per cui, da parte nostra non c'è assolutamente nessuna prevenzione nei confronti dell'utilizzazione dei così detti collaboranti, il problema però è quello

della gestione di codesti collaboranti e soprattutto di curare, da parte di chi li gestisce, si tratti del Pubblico Ministero o si tratti degli organi di polizia di curare che le loro dichiarazioni siano il frutto di una spontaneità assoluta, perché questa spontaneità è posta al fondamento della loro credibilità secondo canoni giurisprudenziali e di diritto positivo dai quali non si può certamente, e nemmeno in misura minima debordare. Ebbene, signor Giudice, noi troviamo, io non entro nelle pagine specifiche del processo, perché sarebbe troppo lungo ed anche noioso. Ma, dicevo, voglio soltanto citare a caso alcune di queste cose, certamente si tratta di situazioni rispetto alle quali ci sarà la sede proprio per l'accertamento e per l'approfondimento, ma intanto, però, siccome in questa sede una delibazione deve essere pure fatta dei risultati di queste intercettazioni ambientali, certamente un qualche riferimento è inevitabile. Non senza avere puntualizzato, signor Giudice, che queste rilevazioni sono la conquista della Difesa. Perché, come lei ben sa, per molte di queste intercettazioni, da parte della Procura perugina si è ritenuto di non richiedere la

trascrizione. E' stata soltanto la nostra solerzia, è stata soltanto la nostra testardaggine, a voler dir meglio, a cercare di fare emergere dall'oscuro queste dichiarazioni le quali debbono essere tenute in considerazione come elementi di prova in questa sede. Non voglio fare riferimento, innanzitutto, a quella interlocuzione relativa al prestito che si sarebbe voluto effettuare, e che poi si sarebbe effettuato del collaborante Mancini da parte del dottor Lupacchini a beneficio della Procura perugina quando si dice "a me Mancini non serve a nulla, te lo posso prestare perché tanto, per quanto riguarda gli accertamenti che io debbo fare, con riferimento all'associazione a delinquere della Banda della Magliana non c'è alcun problema, te lo posso prestare". Non so se è possibile parlare di un prestito di un collaborante, non lo so. Ma è importante osservare, a proposito di quell'intercettazione ambientale sulla quale si sono appuntati, si è appuntata la nostra attenzione ed anche la nostra osservazione critica, è importante osservare come, ad un certo punto, si faccia presente nel colloquio, dunque, tra Mancina e la Moretti di un fatto che è

chiaramente dimostrativo di che cosa? Di ciò che è esattamente l'opposto di ciò che la giurisprudenza vuole perché una chiamata in correità sia degna di una simile qualificazione e sia degna di essere presa in considerazione ai fini della relativa utilizzazione ex articolo 192 comma tre. Cioè la collusione. Noi abbiamo la prova provata, dentro agli atti di questo processo, che Mancini e Moretti, per quello che può valere, sia per l'uno che per l'altro, per quanto dirò successivamente, che Mancini e Moretti hanno colluso. Si tratta di una collusione, per di più, che riguarda due collaboranti i quali sono moglie e marito, quindi già una ragione originaria, per così dire, perché si colludesse. Ma abbiamo la prova che effettivamente la collusione vi è stata, vi è stato ricordato nel corso dell'interrogatorio del Senatore Vitalone, come ad esempio, addirittura si sia consentito che uno stesso difensore assistesse sia la Moretti che il Mancini. Ma dico, siamo al massimo della possibilità di verificare, di determinare inquinamenti nell'acquisizione delle dichiarazioni. A proposito di umiltà e a proposito di serietà e di senso di responsabilità con il quelle ci si dovrebbe accostare a questi problemi

della gestione dei collaboranti e non confrontarci soltanto con quelle dichiarazioni, le ultime magari rese, e quelle che, magari, soltanto fanno comodo all'Accusa, piuttosto che fare emergere dal buio ciò che invece interessa la Difesa. Ebbene dicevo, "io ad Andreotti non ce li posso fare arrivare, non lo conosco Andreotti, a Andreotti ci si può arrivare soltanto attraverso Vitalone. Se ci riuniscono tutti noi non possiamo farcelo arrivare, ci vuole qualcosa che porti a Vitalone". Tradotto in termini italiani, noi non sappiamo niente, né di Vitalone e né di Andreotti. Questi vogliono Andreotti? Poi sa, se è vero o non è vero questo è un problema di accertamento, però, voglio dire, i fatti poi hanno dato ragione a questo momento collusivo, perché in effetti si è puntualmente verificato ciò che in questo momento di accordi che intercorrono tra la Moretti e il Mancini si riscontrano quegli elementi che poi sarebbero divenuti oggetto delle dichiarazioni. Quindi è attenzione difensiva assolutamente doverosa. Qui sostanzialmente, in questa interlocuzione si afferma che Moretti e Mancini non erano a conoscenza assolutamente di nulla, per quanto riguarda Andreotti e che si rendono conto

che per potere dare una mano agli inquirenti "se ce li vogliamo fa' arriva", se ci riuniscono tutti e vogliamo dargli una mano per arrivare a Andreotti ci vuole Vitalone. Questa è la dimostrazione palese che questi signori, appunto, ignorano ogni cosa, sanno perfettamente che per, ecco qua il collegamento, il collegamento con quelle dichiarazioni di Buscetta, di quella richiesta, la quale diventa una richiesta implicita, prima non esiste poi diventa implicita, poi diventa una richiesta non personale e via dicendo, ecco che il quadro si compone, è chiaro quale è il presupposto di questa collusione. Il presupposto di questa collusione è la richiesta del nome di Andreotti e del nome di Vitalone. I due collaboranti si accordano perché questo possa accadere. Siccome Andreotti non lo conoscono proprio, in qualche modo diranno che Vitalone, notoriamente un personaggio legatissimo alla figura di Andreotti, anche nell'immaginario collettivo, notoriamente, dunque, in questa condizione è colui il quale, in qualche modo bisogna indicare. Infatti così sarà perché nella stessa interlocuzione fra i due collaboranti c'è un passaggio importantissimo, che tra l'altro era

stato occultato dalle trascrizioni D.I.A dove, appunto, vi è una richiesta di Mancini alla Moretti in cui chiede il primo alla seconda: "ma dunque, ce l'hai messo o non ce l'hai messo Vitalone con Danilo", risultava un altro nominativo e poi dalla trascrizione definitiva esce fuori "ce l'hai messo o non ce l'hai messo con Danilo". Cioè, allora, dopo questa collusione, alla quale abbiamo fatto riferimento pocanzi c'è questo ulteriore passaggio in cui Mancini fa richiesta alla Moretti se effettivamente l'accordo collusivo ha avuto esecuzione e quindi, se appunto, si era trattato di evocare il nominativo di Vitalone come collegato con Abbruciati. Danilo sta per Danilo Abbruciati. Poi vedremo sotto questo profilo. C'è un'altra intercettazione ambientale tra i due, un'altra parte dell'intercettazione ambientale tra i due collaboranti, i quali fanno riferimento, io non so se è vero o se non è vero, lo accerterà il Giudice romano, ma intanto si tratta di dati che non possono essere pretermessi nella valutazione complessiva che in questa sede deve essere effettuata. Ci sarebbe stata un'affermazione da parte della Procura perugina rispetto a ... della Moretti, di cui la Moretti,

della quale mi sarei dovuto interessare io, come difensore per poterla costringere a non fare il nome di Vitalone, quindi accedere a quell'operazione di favoreggiamento della quale la D.I.A mi accusa e che, invece, la stessa Moretti poi deve riconoscere, grazie a Dio, perché oggi siamo nelle mani di questi personaggi, deve riconoscere che si è trattato di uno scherzo, tanto per dire, fatto al suo marito Mancini. Nel momento in cui manifestava ritrosia rispetto alla collaborazione, gli sarebbe stato detto che sarebbe stato seguito, non so da chi, se dal Pubblico Ministero o da altri collaboratori dello stesso Pubblico Ministero, che l'avrebbe seguito come un'ombra. Ricordo la frase: "fai conto che è come se io ti avessi sposato". Cose di questo genere. Poi la rappresentazione da parte degli inquirenti del fatto che ove non ci fosse, non avesse acceduto alla richiesta di collaborazione una richiesta di collaborazione che sarebbe stata particolarmente pressante perché da parte degli inquirenti ci si sarebbe accorti che in effetti la Moretti era a conoscenza di molte cose e da quel momento in poi, appunto, la pressione sarebbe stata ancora più intensa. Ebbene, da parte della

Moretti si afferma, in questa colloquio che non ha con me, ma con il marito, e quindi, come dire, anche nell'intimità familiare, si afferma: "m'ha detto che mi fa' ave' dieci anni di reclusione, che mi fa diventare concorrente nell'omicidio Pecorelli, comunque se l'omicidio Pecorelli non dovesse essere possibile mi farà pagare, non so di che cosa si tratti, riferisco quello che è scritto, mi farà pagare l'omicidio Barbieri". Per cui a quel punto, c'è una frase volgare che non voglio qui riferire, ma la Moretti dunque al seguito di queste interlocuzioni, non so di chi, se dell'ufficio del Pubblico Ministero o dell'ufficio di altri collaboratori dello stesso, si sarebbe, appunto, determinata alla collaborazione perché presa da grandissima paura che la induceva a problemi di carattere fisiologico che tutti quanti possono immaginare. Crampi all'intestino. Dunque per non ricordare, signor Giudice, un altro passaggio inquietante che risulta sempre dalle intercettazioni ambientali secondo le quali, secondo cui la signora Moretti sarebbe stata interrogata dal Pubblico Ministero, siamo sempre nel momento in cui la donna resiste, cerca di resistere, tant'è che da parte del marito

dice: ma tu non ti preoccupare, tu gli fai i nomi di Vitalone o di chi altro dovesse essere richiesto perché a quel punto poi, dici che comunque non firmi, ma intanto tu quello che potevi fare l'hai fatto, come faccio io, dice Mancini, allo stesso modo di ciò che faccio io. Noi non lo sappiamo che cosa c'è dietro a queste cose, dico soltanto che risulta dalle intercettazioni telefoniche che sarebbero stati stracciati due verbali. La donna dichiara che sarebbero stati formati due verbali e questi due verbali sarebbero stati fatti stracciare per poi formarne un terzo, ma non sappiamo, quello, dunque, che era il contenuto degli altri verbali. Per non dire poi, a proposito di pericolo di accordi tra i collaboranti, che si tratta di una preoccupazione di estremo rilievo in tutta la casistica giurisprudenziale, accordi che possono intercorrere in maniera diretta o in maniera indiretta, ma di, ad esempio, di ciò che ne è stato fatto a proposito delle modalità con le quali si sarebbero dovuti sentire questi collaboranti. Ad esempio la Procura perugina quando interroga Mancini per sapere se egli confermi le dichiarazioni rese da Carnovale,

signor Giudice, il passaggio è importante, perché si tratta di quel Carnovale che aveva manifestato quella tale opinione, che aveva determinato il transito del processo a Perugia e che ne aveva determinato la relativa appropriazione, poiché successivamente non sarebbe stato più possibile, in nessun modo, potere rappresentare che quella non era una notizia di reato e nel frattempo le indagini andavano avanti con queste modalità, quindi, riscontrare Carnovale è importante, ebbene, nel momento in cui si interroga Mancini per riscontrare Carnovale si dà prima lettura delle dichiarazioni di Carnovale a Mancini per sapere poi se le conferma, manco a dire che la conferma, naturalmente non poteva mancare. Questo è il modo attraverso il quale, ad esempio, si è curato che da parte dei collaboranti non vi fossero rapporti tra di loro, non vi fosse, cioè la possibilità che si consultassero e che quindi giungessero a dare versioni collimanti al fine di fare quella convergenza del plurimo alla quale tanto è affezionata la giurisprudenza. La stessa cosa accade quando si tratta di sentire la Moretti. Anche con la Moretti, dunque questa Moretti, la moglie di Mancini che colludeva, anzi,

i quali colludevano, come abbiamo detto pocanzi. Quindi già il rapporto di coniugio tale per cui non si poteva certamente non pensare che pericoloso era che essi potessero in qualche modo mettersi d'accordo. Ebbene, la Moretti e il Mancini assistiti dal medesimo avvocato non basta perché nel momento in cui viene interrogata la Moretti rispetto alle dichiarazioni rese da Mancini, guardate il verbale non c'è bisogno che io lo estrapoli per evidenziarlo, ancora una volta, lettere le dichiarazioni di Mancini alla Moretti essa ne conferma pienamente tutta il relativo contenuto. Questo è il modo con il quale si è curato che l'indagine si svolgesse secondo quelle cadenze che dalla giurisprudenza sono puntualmente e costantemente indicate. Dico, io credo che in un contesto come questo, vero che sia, come vero è, perché si tratta di prendere atto che così come certe intercettazioni, i risultati di intercettazioni ambientale o telefoniche vengono giustamente sbattute in faccia ai difensori e agli imputati nel momento in cui sono incriminanti non capisco per quale ragione i risultati di queste intercettazioni non debbono avere il loro giusto peso e non essere considerati

come elementi probatori di tutto rispetto in ordine al problema della valutazione della chiamata in correità. Credo che addirittura, di fronte ad un contesto come quello che si va delineando si tratta di una situazione che dovrebbe impedire di prendere considerazione queste dichiarazioni. Però, invece, siamo costretti a prendere atto che, per effetto della mancata trascrizione tutte queste cose non le sapevamo e quindi, avevamo, ci eravamo accostati alla richiesta di rinvio a giudizio, come se si trattasse di un atto che rispecchiasse puntualmente quanto era stato oggetto di indagine, poi ci siamo dovuti attardare con queste cose che non fanno piacere a nessuno per renderci conto di ciò che era in realtà il valore del materiale che era stato acquisito. Ma, signor Giudice, a proposito di chiamanti in correità io credo che, è stato detto molto bene da parte del collega Biffani a proposito dell'unico punto sul quale ci si può in qualche modo mettere in condizione di considerare la posizione di Vitalone attinta da questa vicenda giudiziaria. Ma vorrei dire che, mi riferisco alle dichiarazioni rese da Mancini, dichiarazioni le quali sono state già indicate nel

senso, appunto, che non vi sarebbe stato, naturalmente, un mandato diretto, ma vi sarebbe stata, per altro tramite del quale non si riesce a fare indicazione d'alcunché sotto il profilo della provenienza, vi sarebbe stato, per altro, tramite la possibilità di intervento da parte di Vitalone. Intanto cominciamo col dire, sempre per quel vizzo processuale al quale non riesco a rinunciare, cominciamo col dire che anche per quanto riguarda la posizione di Mancini siamo in presenza di un chiamante in correità che è de relato.. Ed è de relato da Abbruciati e da De Pedis, cioè si tratta di persona la quale fa dichiarazioni che riferisce come provenienti da due testimoni diretti che sono invece deceduti, quindi una problematica che si apre estremamente delicata, la quale, comunque, ha un esito assolutamente infausto per l'Accusa. Si tratta, certamente, di potere vedere se all'interno degli atti del procedimento possano essere individuati elementi che in qualche modo, anche questa sorta di chiamata in correità, possa essere in qualche modo utilizzata, ma, indiscutibilmente parte molto male perché in tesi si tratta di una dichiarazione che vale molto poco. Ma io credo che voi abbiate preso atto di

quel che c'è di contraddittorio, dal punto di vista del riscontro di queste dichiarazioni di Mancini, perché siccome le dichiarazioni di Mancini sono quelle che sono, che tutti quanti conosciamo e che sono dichiarazioni che sono affidate al riscontro, sotto il profilo della provenienza di due persone decedute, è chiaro che noi dobbiamo lavorare intorno a quelle che sono gli elementi ulteriori che in qualche modo possono fare considerare l'eventualità che un minimo di attendibilità o di credibilità possa essere attribuito allo stesso Mancini. Ebbene ve ne sono una serie impressionante, ne cito soltanto qualcuno, di elementi i quali smascherano in maniera ineludibile la posizione di falsità nella quale si è posto, in questo processo Antonio Mancini. Intanto vorrei ricordare, così a volo radante quello che è stato, a proposito della vicenda, dei famosi viaggi milanesi, a proposito di questi viaggi milanesi Mancini aveva dichiarato che si era recato a Milano in aereo perché doveva presenziare al processo che pendeva e che si celebrava in Corte d'Assise a carico di Turatello e quella circostanza lui entrò nell'aula insieme ad altri e si fece annotare il nominativo sul

registro che era puntualmente tenuto dai Carabinieri all'esterno dell'aula, che in quella circostanza aveva avuto modo di incontrare quell'avvocatessa Serra la quale avrebbe dato quei documenti dei quali più volte si è parlato, che al ritorno dal Tribunale milanese sarebbero stati, si sarebbero recati in aeroporti ed ivi sarebbero stati fermati perché colti in atteggiamento, come dire, sospetto, in quanto dediti all'uso di sostanza stupefacente. Ebbene vi sono stati una serie di accertamenti assolutamente puntuali da parte degli organi di polizia e non c'è stato un dato di questi, un elemento, una circostanza di quelle che sono state indicate a proposito di questo episodio, che sono state indicate da Mancini che abbia trovato un riscontro. Vero non è stato che vi fossero stati, che si fosse recato, pensato, vedete, è importante anche dal punto di vista della creatività di questo personaggio. Il quale non si limita a dire, sono andato a Milano, mi sono recato presso il Tribunale, sono entrato nell'aula, senza lasciare quindi eccessive tracce. No, precisa mi sono recato, c'erano i registri, ho messo la firma, io mi chiamavo Grossi, utilizzavo il nome di Grossi e via dicendo. No, puntualizza,

precisa, attenzione, attenzione, perché poi, con riferimento ad altre circostanze non sarà mai in grado di fare una precisazione, ma dico, vedete quanta fantasia è capace di esercitare questo personaggio e siamo a livello di riscontri, rispetto a quella dichiarazione di cui abbiamo già in precedenza detto. Si fanno accertamenti sotto questo profilo non sono risultati esistenti registri presso i quali si sarebbe dovuta porre la firma da parte del nostro Mancini, sono stati fatti accertamenti a proposito di questa avvocatessa Serra la quale avrebbe preso contatto con loro in quella stessa giornata del viaggio milanese, è stato accertato che questa avvocatessa Serra non è mai esistita, che non c'è stata mai un'avvocatessa Serra la quale abbia esercitato la sua attività a Milano, sono stati fatti, approfonditi incredibili accertamenti, lodevoli certamente, ma del collegio difensivo del Turatello la Serra non ha fatto mai parte e soprattutto si tratta ancora di più di persona che non è stato possibile identificare come esercenti la professione legale a Milano. Ancora, sono stati fatti accertamenti, pensate, dunque stavamo a Milano, dunque stavamo in aeroporto, dunque noi

dovevamo sniffare e quindi ci dovevamo appartare nelle toilette dello stesso aeroporto, questo è stato un comportamento che ha attirato l'attenzione degli organi di polizia, per cui, ad un certo punto, siamo stati fermati. Guardate, attenzione, guardate che tipo di costruzione si è capaci di fare, per fare credere ai Giudici che in realtà quelle cose che si stavano raccontando rappresentavano la verità. Ebbene, sono stati fatti accertamenti attraverso gli organi di polizia sia preciso la polizia di Stato di Linate, sia attraverso il comando Carabinieri di Milano Linate ed è stato accertato che tutto questo costituisce soltanto una fandonia, cioè un'invenzione dello stesso Mancini. Il quale, per esempio, sempre per andare spigolando e per capire, perché noi non abbiamo altri elementi, se dicono Carlo Taormina ha dato il mandato omicidiario nei confronti del personaggio x questa è la dichiarazione netta, chi si difende? Nessuno si difende, è stato già detto molto bene. Chi si difende? Nessuno è in grado di difendersi. Se si dice che ho consegnato la somma di cento milioni al Giudice x basta, questo è il punto sul quale nessuno sarà in grado di difendersi se non

negando. Quindi bisogna spigolare intorno a quelle che sono le dichiarazioni complessivamente rese dal collaborante, come vuole, appunto, la giurisprudenza per capire, se appunto, vi siano dei momenti fondamentali, certamente nei particolari, qui non si tratta di particolari, qui si tratta di fatti importanti, non di cose di minimo conto, di poco conto. Certo di fatti importanti per capire se sotto altro profilo, in qualche modo emerga. Ebbene, ad esempio, a proposito dei suoi rapporti con Turatello, il nostro Mancini ebbe a fare presente, il Turatello è un personaggio importante sotto molteplici aspetti, non ultima la vicenda Moro della quale qualcosa pure dovrò dire, perché appunto, Turatello sarebbe stato uno dei personaggi interessati a fare ad intervenire presso le Brigate Rosse o presso organi di polizia perché in qualche modo si potesse contribuire a risolvere il problema Moro, ecco il Turatello sarebbe stato un personaggio con il quale il nostro Mancini avrebbe avuto un rapporto preferenziale. Un rapporto preferenziale al punto tale che egli si sarebbe recato a Milano, avrebbe avuto la possibilità di essere ricevuto presso l'abitazione dove si

trovava la moglie, egli describe, guardate ancora la fantasia, con estrema puntualità tutto ciò che egli avrebbe visto, a cominciare dalla porta d'ingresso di questo stabile particolare che aveva colpito la sua fantasia, l'abitazione, cioè di Turatello, ebbene, anche sotto questo profilo sono stati fatti accertamenti ed è risultato che non solo che Mancini portato sul posto non riesce a riconoscere l'abitazione di Turatello, ma che poi la relativa descrizione dei luoghi e in particolare dell'ingresso all'immobile e della collocazione, parlò, parlò Mancini del piano terra dove erano collocata questa abitazione, ebbene vengono fatti accertamenti e risultano cose completamente diverse. Non si trattava del primo piano ma si trattava del piano terra, se non vado errato, non esisteva un particolare cancelletto che egli aveva descritto, perché la situazione era completamente diversa, ma soprattutto, poi, la compagna o moglie di Turatello, non so con precisione quale fosse la sua posizione giuridica, cioè la signora Anna Marzulli ebbe a dichiarare che non aveva mai avuto occasione di incontrare o di ricevere il signor Antonio Mancini, ecco qua, ha smentito categoricamente di avere ricevuto

visite da parte di amici del marito che le avrebbero riferito gli esiti del processo in epoca 1981. Ha riferito di non conoscere di avere mai conosciuto alcun Antonio da Roma amico di Turatello Francesco e che il figlio Turatello Eros dimorava presso di lei solo nei mesi estivi. Non solo, ma per accreditare ulteriormente il suo rapporto preferenziale con Turatello il nostro Antonio Mancini si inventa di un riferimento al padre della compagna di Turatello, un certo Marzulli Giuseppe affermando "tanto bene conosco io Turatello, tanto pratico quell'abitazione, che non è stato in grado di riconoscere e che era una cosa completamente diversa da quella evocata, tanto conosco bene queste persone che io sono stato, ho conosciuto il padre della compagna o moglie di Turatello, appunto Giuseppe Marzulli che siamo stati in carcere insieme. Il padre era ricercato per essere evaso dalla Casa di Lavoro di Soriano al Cimino il particolare mi è rimasto impresso perché anche io ero evaso dalla stessa Casa di Lavoro." Accertamenti della D.I.A. come sempre puntuali non consta che lo stesso, cioè il Marzulli Giuseppe sia mai stato detenuto nella Casa di Lavoro di Soriano al Cimino. Ed ancora

signor Giudice, a proposito delle dichiarazioni rese dal nostro Mancini il quale, come lei ricorderà, magnifica i suoi rapporti con Abbruciati. E li magnifica perché ha bisogno di sostenere in qualche modo quello che egli cerca di rappresentare dal punto di vista della ricostruzione dei fatti oggetto di questo processo. Magnifica i suoi rapporti al punto tale di ricordare una circostanza e cioè che ad un certo punto questi criminali della Banda della Magliana avevano deciso di liquidare Abbruciati. Insomma di ucciderlo. Perché si dice, o si diceva, forse era vero, che sarebbe stato più Di De Pedis, sul quale gravava soltanto qualche sospetto, più di De Pedis legato a una parte dei servizi deviati, il che dovrebbe essere un germe sul quale ampiamente riflettere perché probabilmente è lì che bisognerebbe orientare le indagini per capire che cosa è accaduto e che cosa deve dirsi di questa vicenda. Ebbene, a questo proposito Antonio Mancini ricorda un incontro che si sarebbe verificato nell'abitazione di Carnovale, se non vado errato, nell'abitazione di Carnovale in quel di Acilia dove, appunto, si sarebbe valutata l'opportunità o meno di eliminare Danilo

Abbruciati. Ebbene, egli ricorda questa vicenda affermando, per dimostrare la forza dei suoi rapporti con Abbruciati, quindi per dare forza a quello che egli poi avrebbe detto intorno a quello che diceva di conoscere, relativamente alla vicenda Pecorelli che in quella circostanza, nonostante vi fossero tendenze forti per l'eliminazione di Danilo Abbruciati, egli, alla fine sarebbe riuscito intervenendo, come dire poderosamente sugli altri suoi colleghi di criminalità sarebbe intervenuto per evitare che questo fatto si verificasse. Ecco anche qui il riscontro, ovviamente, è stato effettuato, come ho detto, l'indagine è stata assolutamente esaustiva, ma anche i risultati sono esaustivi e bisogna prenderne atto, così come essi sono, senza fare altre dietrologie o fare altre ipotesi. Ebbene è risultato non soltanto che c'era un pallido ricordo della possibilità che questo Antonio Mancini fosse presente nell'abitazione di Carnovale a Acilia, ma comunque, in particolare fu affermato, per quanto concerne l'atteggiamento assunto dal nostro Mancini fu affermato che non v'era alcun ricordo, da parte dei vari partecipanti di quella riunione, evocati dallo

stesso Antonio Mancini, alcun ricordo dell'intervento risolutivo, anzi, dell'intervento da parte dello stesso Mancini. Vi sono poi altri elementi che vanno valutati e che interessano direttamente questa, la nostra vicenda processuale, anche se si tratta di elementi di contorno. Per esempio a proposito di ciò che Mancini ha affermato che, relativamente al ruolo che avrebbe esercitato Claudio Vitalone ordine alla Banda della Magliana. Egli ha sempre affermato che Claudio Vitalone sarebbe stato egli, cioè Mancini, sarebbe stato persona alla quale si sarebbe rivolta la Banda della Magliana per ottenere favori nel settore giudiziario, quello che oggi si chiama l'aggiustamento dei processi e che dunque, sia sotto questo profilo, sia più in generale il Senatore Vitalone avrebbe riservato parecchi favori alla banda nel suo complesso considerata. Giudice, i favori che Claudio Vitalone ha riservato a questa banda sono stati quelli di averla perseguita, quando gli è capitato, nelle sue funzioni di Pubblico Ministero presso la Procura di Roma e di averli perseguiti anche con estremo rigore, come da par suo. Ebbene, voglio soltanto dire che basta riandare un attimo

a quel confronto del quale la Pubblica Accusa dice della richiesta di rinvio a giudizio che il risultato sarebbe stato che ciascuno dei confrontati sia rimasto sulla sua posizione, basta andare a quel confronto per prendere atto, con assoluta precisione, che richiesta ed incalzata da parte del dottor Vitalone, in presenza del Pubblico Ministero, in ordine alla possibilità di indicare anche un solo favore che fosse stato riservato dal dottor Vitalone alla Banda della Magliana o allo stesso Mancini, ebbene, la Moretti con molta chiarezza ha dovuto riconoscere ed ammettere che ella, a parte affermazioni ... , ella non era in grado di fare alcuna precisazione sul punto. Quindi anche dal punto di vista di ciò che più direttamente aleggia intorno al coinvolgimento di Vitalone questa vicenda, già vediamo che lo stesso Mancini è smentito proprio dalla moglie. Qui la collusione, evidentemente, non ha più funzionato, anche perché ci saranno stati momenti nei quali non sarà stato possibile consultarsi preventivamente, così come era stato possibile farlo, invece, in apertura delle dichiarazioni accusatorie e di chiamate in correità e quindi è evidente che qualche

smagliatura, grazie a Dio, nel processo è emersa ed essa può essere oggi evidenziata dalla Difesa. Ancora, Mancini, sto parlando sempre di colui il quale afferma di avere saputo del coinvolgimento di Vitalone nella vicenda omicidiaria di Pecorelli come un coinvolgimento indiretto e conosciuto da altre persone delle quali può immaginare di chi si trattasse, ma che non è in grado, però, di, in qualche modo di materializzare. Dico, guardate che si tratta di una cosa gravissima, qui siamo, non soltanto su un doppio de relato con riferimento ai due morti: De Pedis e Abbruciati, ma siamo anche al ridicolo, non semplicemente al all'inaccettabile, siamo al ridicolo. Perché bastava fare una domanda in più a questo Mancini per chiedergli, scusa, persona che puoi immaginare, dunque, se le puoi immaginare ma non le dici perché non hai le prove intanto dimmi, ne ha dette tante di cose fantastiche e di immaginazioni che passavano per la sua mente, non si capisce perché il coltello accusatorio non si è infilato, in questo preciso momento, per capire, per saggiare effettivamente, fino in fondo la veridicità delle dichiarazioni di Mancini. O è stato fatto o non risulta, ma che mi rifiuto di

credere che possa essere accaduto questo, e quindi perché questo significherebbe avere raccolto delle risposte non coerenti all'impianto accusatorio, oppure, se non è stato fatto, si tratta di una gravissima negligenza, la quale, comunque, consegna questo Mancini, solo per questo motivo all'assoluta incredibilità e quindi all'inutilizzabilità di carattere probatorio. Ebbene, questo Mancini è colui il quale, ecco perché dicevo cerca di accreditare su una sua posizione forte nei confronti di Abbruciati, è colui il quale testimonia dichiarando che egli era a conoscenza dell'esistenza di particolari rapporti tra Abbruciati e Vitalone. Quando ricordavo pocanzi quell'intercettazione ambientale dalla quale risultava che il Mancini chiedeva alla moglie: "ma tu ce l'hai messo Vitalone con Danilo?" Danilo è quel Danilo Abbruciati, guardate come tornano i conti, come tornano i conti degli effetti della collusione. Ebbene, ad un certo punto il nostro Mancini afferma dell'esistenza di questi rapporti tra Abbruciati e Vitalone, anche su questo punto la signora Moretti è stata sentita ed è stato accertato che la stessa Moretti ha dichiarato di non essere a conoscenza

dell'esistenza di rapporti tra Abbruciati e Vitalone. Dunque, per la seconda volta, dalla moglie, con la quale, evidentemente, non aveva potuto colludere ulteriormente rispetto a quanto in precedenza accaduto, ebbene, per la seconda volta Mancini è smentito dalla stessa moglie. Ancora, sempre andando più al cuore della vicenda omicidiaria, a proposito delle causali che vengono indicate, se si può parlare di causali con questi personaggi veramente dal livello basissimo. A proposito della causale, riferisce Mancini che avrebbe a sua volta conosciuto, attraverso Abbruciati, che l'omicidio Pecorelli sarebbe stato perpetrato perché si potesse determinare la crescita della Banda della Magliana. La signora Moretti qui è ancora più tranchant rispetto al marito perché afferma che la causale dell'uccisione di Pecorelli sarebbe stata il fatto che era considerato un ricattatore e un doppiogiochista, riferisco testualmente quello che dichiara la signora Moretti e che non sono certamente, quindi, preciso, parole mie, ma sono parole che traggio dagli atti processuali e quindi non mi possono essere attribuite, sotto nessun profilo, anche perché non ho motivo di

condividerle. Ma, al di là di questo il punto è un altro, che è stato accertato, è stato accertato, per dichiarazioni rese dallo stesso Mancini, ma anche da altri, che Abbruciati, forse Oliviero avrà detto di queste cose, perché abbiamo fatto dei processi insieme e sappiamo di queste, purtroppo di queste vicende. Abbruciati entra nella Banda della Magliana o comunque comincia a essere organico a questa organizzazione criminosa, entra, preferisco parlare prima del termine di riferimento logico, successivamente alla sua uscita dal carcere, la quale uscita dal carcere comunque, è documentato, avviene verso la fine del 1979, dunque in epoca assolutamente lontana rispetto al momento in cui fu determinata, si verificò l'uccisione di Mino Pecorelli e quindi nel momento in cui Mancini fa riferimento a questa causale da lui conosciuta attraverso Abbruciati, fa riferimento a una circostanza falsa che è smentita dalle emergenze processuali così come era stato smentito, o comunque è stato smentito per quello che ho già ricordato attraverso l'intervento difensivo, che comunque interessamento vi potesse essere perché sia Abbruciati che De Pedis, come ho già ricordato,

hanno fatto all'epoca dell'omicidio Pecorelli erano da parecchio tempo in galera e sarebbero usciti molto più tardi. Ed ancora, per esempio, a proposito di questioni che riguardano la nostra vicenda, l'atteggiamento di Mancini a proposito, con riguardo ai suoi rapporti con Chicchiarelli. Di Chicchiarelli dovremmo dire qualche cosa. Ci sono due versioni completamente contrastanti. V'è una dichiarazione dalla quale risulta che egli non conosceva Chicchiarelli, interessava agli inquirenti sapere se conoscesse Chicchiarelli, perché si trattava di sapere, capire ed approfondire se egli fosse, in qualche modo legato alla Banda della Magliana come in effetti poi sarebbe stato accertato, ma era un punto importante, siamo già in pieno pentimento da parte di Mancini, quindi vedete come si orientano i suoi atteggiamenti rispetto al contributo di verità al quale era sollecitato, ebbene, una persona volta egli nega di avere mai conosciuto Chicchiarelli, successivamente, in epoca, successivamente reinterrogato, non so perché si deve reinterrogare Mancini su Chicchiarelli quando ha detto che non ha avuto modo di conoscerlo, risulta difficile capire per quale ragione si possa fare una

reinterazione di interrogatorio specifico sul punto. Ebbene, specificamente sul punto questa seconda volta siamo più fortunati perché invece, Mancini dirà che Chicchiarelli era persona a lui ben nota. Quindi io credo che se noi dovessimo fare, a questo punto, un, come dire, un conto finale di ciò che è delle dichiarazioni di Mancini, il risultato è assolutamente incontestabile. Non si comprende, noi potremmo addirittura chiudere sulla posizione di Mancini per quanto riguardo il coinvolgimento di Andreotti. E' assolutamente incontestabile la totale inutilizzabilità di questo signore, non solo, come se non bastasse, perché si è trattato di dichiarazioni che sono state rese in palese collusione con la moglie, al fine di potere trovare un modo tra loro di potersi riscontrare, ma soprattutto perché quelle dichiarazioni sono devastate dai riscontri negativi che impediscono, se l'articolo 192 ha da essere applicato in questa sede nella sua integralità, perché non siamo più qui a discutere di elementi relativi alla emanazione di provvedimenti cautelari, ma dal punto di vista dell'articolo 530 il 192 deve trovare integrale applicazione se così, anzi, si

arricchisce di quella diagnosi intorno all'insostenibilità dell'Accusa in dibattimento, ebbene, è evidente che basta fare quattro conti per rendersi consapevoli che questa è una dichiarazione che è soltanto da gettare alle ortiche. Non è possibile se si vogliono applicare le norme di legge, se si vuole essere coerenti al dettato legislativo e agli insegnamenti della giurisprudenza, anche i più vieti, se a tutto ciò si vuole essere ossequienti mai potrà essere detto che sulla base di queste dichiarazioni vi sia l'ipotesi di coinvolgimenti del Senatore Andreotti. Basterebbe ricordare, ribadire, per chiudere sul punto, basterebbe ribadire che Mancini quel coinvolgimento indiretto lo avrebbe appreso da persone che immagina chi possano essere, ma non è in grado di poterlo affermare, basterebbe ribadire che su quel punto non c'è stata nessuna ulteriore interlocuzione, per cui dobbiamo dire che questa è il massimo delle consapevolezze di Mancini per renderci conto che, appunto, il risultato è quello dell'assoluta inutilizzabilità. Signor Giudice, io ho sentito dire, ed anche ho letto nell'ambito della richiesta di rinvio a giudizio, anche se, diciamo

così, in maniera un pochino più soffusa, più nascosta. Che oggi si vorrebbe ritenere la posizione di Fabiola Moretti non interessante per l'impianto accusatorio, è troppo tardi, è troppo tardi. Noi siamo stati ossessionati dalle accuse che avrebbe mosso la Fabiola Moretti nei confronti del Senatore Vitalone, siamo stati inondati attraverso interlocuzioni con la Pubblica Accusa in virtù delle quali si cercava di comprendere quale potesse essere la caratura di questa chiamata in correità, siamo stati inondati da ipotesi le più varie, le più implicantì. L'ho ricordato pocanzi come proprio di fronte a questa situazione ci eravamo indotti a chiedere un incidente probatorio, un confronto per incidente probatorio perché? Ma perché avevamo appreso dalle carte processuali che questa signora Moretti sarebbe stata raggiunta dai Servizi, sarebbe stata pressata dai Servizi o dalla parte deviata dei Servizi perché in qualche modo rendesse, non si capisce se rendesse dichiarazioni come collaborante, ovvero se non rendesse dichiarazioni, non abbiamo capito e non ci interessa perché sono cose che sono estranee alla nostra posizione. Ma comunque abbiamo cercato di

avere quel confronto, proprio perché, per capire fino a che punto si potesse, rispetto, come dire, all'impossibilità di viaggiare con la fantasia che cosa mai potesse essere stato rappresentato. Ebbene, oggi non si può dire soltanto, non si può dire soltanto che siccome si tratta di fatti che si collocano nel 1983, '84, non si capisce bene dalle dichiarazioni della stessa Moretti, sono fatti che non hanno alcunché da spartire con la vicenda omicidiaria. Questo lo sappiamo anche noi. Certo, questo è un dato che il Giudice non potrà fare a meno di valutare in tutta la sua importanza, ma si tratta di un dato che sempre esistito agli atti del processo non ha impedito di valutare di grande credibilità rispetto a circostanze che noi non potevamo conoscere, le dichiarazioni della Moretti. Ebbene, la Moretti è quella che parla degli incontri che avrebbe avuto con il Senatore Vitalone. Ecco, io sono veramente costernato rispetto, torno a quell'affermazione contenuta nella rista di rinvio a giudizio. Farei un torto alla sua intelligenza se dovessi entrare nello specifico. Ma non c'è stato un punto delle dichiarazioni rese dalla Moretti sui presunti incontri con Vitalone che la stessa sia stata in

grado di potere confermare nella sede del confronto. Non soltanto, signor Giudice, abbiamo un reitersi delle dichiarazioni, ciascuna delle quali, ultima tra esse ciò che la stessa ebbe ad affermare durante il confronto, ciascuna delle dichiarazioni è diversa da quella che l'aveva preceduta e da quella successiva. Ogni volta che vengono indicate le caratteristiche, le modalità di svolgimento e di accadimento di questi presunti incontri, ogni volta vi sono particolari che non tornano. Non soltanto particolari. Quindi si tratta, non soltanto di prendere atto di questo, mi si tratta di prendere atto di qualcosa che rasenta l'impostura, perché, ripeto, come ho osservato pocanzi, infatti, ad un certo punto, è fondamentale interrogarsi su questo tema. Quando la signora Moretti viene interrogata per sapere non solo e non tanto se conosceva le strade, con quali modalità avveniva l'accostamento, quali erano i movimenti del Senatore Vitalone o di Enrico De Pedis con il quale si sarebbe incontrato. Ma, la cosa fondamentale è quella che richiesta, richiesta di rappresentare chi fosse la persona con la quale si sarebbe dovuta incontrata e di darne una sua qualificazione, lei ha

puntualmente detto e reiteratamente detto in quel confronto, non si tratta di una voce da sé fuggita, ma si tratta, invece, di una reiterazione che è dimostrativa di un'assoluta consapevolezza ed è importante sottolineare questo dato, che ella si sarebbe incontrata con un avvocato. Una persona che rivestiva la qualifica dell'avvocato. Io raccomando al Giudice di valutare questo elemento sotto tutti i profili, perché noi abbiamo reiterate dichiarazioni della Moretti dalle quali, invece, risulta che il suo incontro si era verificata con una persona, che poi avrebbe saputo essere Vitalone, su questo pure dirò, ma che era un Procuratore Generale o il Procuratore della Repubblica. E` precisa. Allora signor Giudice io chiedo, ma come è possibile? Che cosa è successo? Ma come è possibile che su questo punto fondamentale, incontrare un avvocato, un Procuratore della Repubblica sono cose ben diverse e comunque nell'immaginario di una persona semplice come la Moretti certamente si tratta di qualcosa di estremamente diversificato. Allora com'è possibile, ci vogliamo chiedere per quale ragione questa donna viene al confronto e dichiara che la persona con la quale si è incontrata è un

avvocato e fino a quel momento, invece, aveva sempre dichiarato che era un Procuratore della Repubblica, o un Sostituto Procuratore Generale? Questa non è che fa il nostro mestiere, allora com'è stato mai possibile che in quelle dichiarazioni ella fosse determinata a dire che si trattasse di un magistrato, di un Procuratore della Repubblica o di un Sostituto Procuratore Generale, come mai è possibile? A chi poteva venire in mente? Non certamente alla Moretti, perché la Moretti qui ha detto che quello era un avvocato. Flagrante contraddizione, ma non soltanto flagrante contraddizione, si tratta soprattutto di rendersi conto delle ragioni per le quali la Moretti aveva detto per tutta l'istruttoria un falso. L'ha detto volontariamente o l'ha detto non volontariamente? Vogliamo sapere anche questo. Intanto ci interessa sul piano processuale di prendere atto che questa è stata la realtà conclusiva nel momento in cui l'inchiesta è uscita dalle stanze del Pubblico Ministero per essere resa più pubblicizzata attraverso l'interlocuzione dei difensori è accaduto che questa Moretti ha detto cose diverse da quelle che aveva detto nelle stanze del Pubblico Ministero.

Allora, e non solo su questo. Io non so dire chi è stato, non mi interessa, io non faccio il poliziotto, io faccio l'avvocato. Quindi voglio dire, che cosa è accaduto dietro non lo so, non mi interessa, io dico questi sono gli atti del processo. Ancora, non si tratta solo di questo, aveva sempre detto questa donna di avere saputo soltanto in tempi molto successivi, non mi ricordo qual è riferimento logico che essa fa, ma in tempi molto successivi dell'identità della persona, guardate la precisione, della persona con la quale si sarebbe incontrata, quindi non si tratta soltanto d'avere detto: guardate, era un Procuratore Generale, o un Sostituto Procuratore Generale, no. Lei ha dichiarato che non ha mai saputo chi fosse. Soltanto dopo parecchio tempo o del tempo, non voglio essere impreciso. Soltanto dopo del tempo parlando con Renatino De Pedis egli disse che, a proposito di un piacere, i soliti piaceri che Claudio Vitalone avrebbe fatto alla Banda della Magliana per cui la stessa Moretti un attimo prima aveva fatto giustizia, ha fatto in quello stesso confronto, dicendo, appunto, che non si trattava, di non essere in grado di potere dire un piacere; in occasione di questa interlocuzione

con De Pedis questi gli avrebbe detto, avendo fatto il nome di Vitalone: ti ricordi quella persona che avevi incontrato, che ti ho fatto incontrare due o tre volte? Te la ricordi quella persona? Ecco, quella era Vitalone, il magistrato. Quindi lo sa dopo molto tempo lo sa dopo molto tempo ma lo sa con grande precisione, quindi quando parla del Procuratore Generale ricorda perfettamente che non lo sa subito, ma lo sa successivamente, ricorda perfettamente di una chiarificazione puntuale che proviene da De Pedis. Allora che cosa significa questo? Quando noi andiamo a riscontrare quello che emerge dal confronto, sapete che cosa dice la Moretti? Lo sapete. Di avere saputo da De Pedis, invece, l'identità della persona con la quale si incontrava, l'identità dopo il primo, o il secondo degli incontri, che sono tre, sono quattro, non ci capisce quanti siano, non ci interessa a noi il tema, non ci interessa. Non solo non ci interessa perché è fuori dall'ottica che in qualche modo possa essere utile alla ricostruzione di un elemento indiziario, perché che cosa si vuole dire attraverso questi presunti incontri? Si vuole dire che dunque, se nell'83, '84 si incontravano vuole

dire che poteva esservi rapporti precedenti dei quali non v'è traccia in questo processo. Allora voglio dire, a noi interessa però dire che per tutta l'istruttoria, poiché faceva comodo che il personaggio si presentasse in tutta la sua, come dire, pulizia, rispetto al ricordo, un ricordo evanescente, soltanto dopo, dal punto di vista dell'identità personale della persona incontrata, soltanto dopo ha saputo, quindi una spontaneità di prima risma, ebbene, invece si sa successivamente che, ci viene a dire quando esce dalla stanza del Pubblico Ministero e viene davanti agli avvocati nel confronto di cui abbiamo detto, smentisce quello che aveva detto fino a quel momento, dichiara di essere venuta, praticamente a conoscenza nel corso di quegli incontri, per cui al terzo, al quarto, o quelli che vuole lei, certamente sapeva che quello era Vitalone. Dunque, un Vitalone di cui avrebbe avuto consapevolezza dell'effettiva identità e dunque, nel momento in cui ella fa riferimento al Vitalone un avvocato, un importante avvocato, ebbene, non possiamo non rimanere sul punto finale di questa evoluzione. Ma signor Giudice non basta, non basta perché non soltanto e non sto qui a ricostruire, perché

sarebbe un fuor d'opera, a ricostruire le contraddizioni relativa a questi incontri, perché basta dire quello che abbiamo detto per renderci perfettamente conto che questo è un soggetto del quale fare uso assolutamente positivo, per quanto riguarda la Difesa. Stiamo parlando di elementi di riscontro, perché la stessa Moretti entrerebbe come soggetto le cui dichiarazioni dovrebbero in qualche modo dare un contributo alla raccolta dei riscontri, guardate che razza di riscontri. Ma signor Giudice, dicevo non basta, perché non c'è stato un elemento di quelli che costituirebbero il preteso contributo di questa Moretti che dunque entra ed esce dal processo con riferimento a questi presunti incontri con l'avvocato Vitalone, non c'è un elemento da cui possa affermarsi l'esistenza di un riscontro positivo per l'Accusa. Ce ne sono alcuni clamorosi. Uno di questi incontri sarebbe stato caratterizzato dal fatto che la signora Moretti avrebbe un accompagnato Claudio Vitalone presso il ristorante, il così detto ristorante La Lampara. I fatti sono certamente del 1983, quanto meno '83, comunque potrebbe essere '84, ma certamente non al di sotto del 1983, è stato fatto un accertamento da parte

della D.I.A. come sempre assai solerte ed assai puntuale e l'accertamento ha condotto al risultato che il ristorante La Lampara era, aperto tanti anni addietro, era stato attinto di un incendio e quindi cessato di essere nel 1981. Ma io dico, ma si può continuare a parlare con un collaborante di questo tipo? Che prende in giro il Giudice. E gli dice: caro Giudice, io ho accompagnato Vitalone al ristorante La Lampara, ha mangiato insieme a Renatino De Pedis, poi, erano tutti quanti intorno ad un tavolo, poi si sono allontanati, sono andati al giardini zoologico, anzi, prima afferma che al giardino zoologico andò soltanto De Pedis con Vitalone, poi, invece, sarebbero stati anche gli altri commensali presenti a questo secondo incontro al giardino zoologico di Roma. Dico, io mi chiedo qual è l'effetto che provoca su un inquirente, non solo e non tanto su quel che abbiamo detto e cioè che vengono chiamati in correità come organizzatori dell'omicidio De Pedis e Abbruciati, tra l'altro De Pedis non risulta nemmeno imputato, sia pure attinto da estinzione per morte del reo, ma nel capo d'imputazione praticamente risultano altri che sono morti, De Pedis non risulta, ma lasciamo stare attacchi su

questo punto. Voglio dire, non solo io sarei rimasto interdetto e credo che il Giudice debba rimanere interdetto da un accertamento come quello di conoscere che persone inserite nell'organizzazione dell'omicidio Pecorelli risultano, invece, in carcere da tempo ed esserne uscite dopo molto tempo. Come se non bastasse. Ma dico, qual è l'effetto che provo su un inquirente il fatto che un collaborante pagato dallo Stato viene a dire di avere accompagnato un tizio, su circostanze importanti, perché si è spesa l'ira di Dio di soldi per potere arrivare a queste risultanze investigative, è chiaro, evidente che aveva una necessità questa attività dal punto di vista dello svolgimento delle indagini. Qual è l'effetto psicologico per un inquirente il quale, di fronte a una dichiarazione secondo la quale una persona indica una circostanza così specifica, specifica come quelle circostanze evocate fantasticamente da Mancini e che sarebbero state poi contraddette nei termini che abbiamo indicato, indica, rappresenta appunto, un determinato comportamento, puntuale, l'ho accompagnato di fronte a La Lampara e l'inquirente si accorge che il ristorante La Lampara è stato

incendiato nell'81, qual è l'effetto? Questo deve essere l'effetto sul giudicante, Per capire di fronte a chi ci troviamo. Ancora, a proposito di questi incontri, si fa riferimento a una uscita o a una entrata, non si capisce bene, del Senatore Vitalone dallo studio di un certo avvocato Manca, di lui conosciuto come avvocato Piergiorgio Manca di Roma, appunto, si afferma che si sarebbe, forse sarebbe uscito, lo stesso Vitalone da quello stabile. Bene, si accerta che l'avvocato Manca non ha lo studio in quella sede, non solo, ma si accerta che l'avvocato Manca ha lo studio in un'altra via, la famosa via Fauro, se non vado errato. Ebbene, si accerta via Fauro il silenzio della richiesta di rinvio a giudizio. Giudici, ma guardate a che livello siamo, di redazione degli atti giudiziari, con i quali si incrimini la gente per omicidio volontario. Si legge nella richiesta di rinvio a giudizio che via Fauro corrisponde esattamente ai luoghi indicati dalla Moretti come quelli in cui si sarebbero verificati gli incontri con Vitalone. Viale Regina Margherita. Viale Regina Margherita, tra parentesi è scritto nella richiesta di rinvio a giudizio. Ed allora, via Fauro non sta a viale Regina Margherita, sta ai

Parioli, sta ben distante da quelle zone e quindi si tratta, non soltanto di avere detto una cosa non riscontrata, ma una cosa non corrispondente al vero secondo quelle che erano state le stesse risultanze della Direzione Investigativa Antimafia. Per non dire poi che la donna colloca questi incontri in epoca nella quale, ad aggravare la posizione di Vitalone nella sua ottica, epoca nella quale Renatino De Pedis, Enrico Dette Renatino, sarebbe stato latitante. Ebbene, sono stati fatti accertamenti dai quali risulta che nel periodo, e su questo punto la donna è precisa, nel periodo che ella colloca nel 1983, il De Pedis fu latitante a fine anno, da ottobre in poi. La donna colloca l'incontro con Vitalone in epoca estiva, quanto meno primaverile, ella dice: "ricordo che si trattava di un periodo nel quale portavo un giubbotto di pelle, non portavo nessun soprabito e quindi presumo che si ruoti intorno al periodo di marzo, aprile del 1983, epoca, certamente, rispetto alla quale la latitanza di Enrico De Pedis era assolutamente inesistente. Per non dire ancora che gli accertamenti che sono stati effettuati sulle auto che sarebbero state utilizzate da Vitalone per l'incontro e dalla

Moretti da parte sua per la stessa ragione, sono stati fatti riscontri da parte della Direzione Investigativa Antimafia, è inutile che ripeto, che si tratta di riscontri tutti integralmente negativi. Non contenta la signora Moretti e forse consapevole dei risultati miserandi ai quali era pervenuta attraverso quello che fino a quel momento aveva versato in atti alla Procura perugina cerca di rincalzare attraverso l'indicazione di altri particolari. Così ad un certo punto ricorda, mi spiace di dovere rammentare queste situazione un po' grottesche, vorrei dire, ma purtroppo non posso fare a meno di rappresentarle. Ad un certo punto ricordo, improvvisamente gli si apre la mente, si rivolge al dottor Cardella, alla Procura perugina e chiede, appunto, di potere fare un'ulteriore precisazione perché si era ricordata che in epoche non facilmente collocabili ella sarebbe venuta a conoscenza che De Pedis si lamentava assai perché Vitalone pretendeva che dal ristorante Popi Popi venisse recapitato il pranzo a base di pesce nei periodi in cui, nelle occasioni in cui presso l'abitazione del Senatore Vitalone si ritenevano riunioni conviviali. Sono stati fatti puntuali

accertamenti e tutto questo è stato puntualmente riscontrato in senso negativo, tutti coloro che hanno avuto a che fare col ristorante Popi Popi, effettivamente esistente, hanno dovuto riconoscere che questa donna mentisce, quindi, come dire, facendo il gioco della Difesa, attraverso l'indicazione di questa circostanza si era pervenuti al risultato che vi stiamo rappresentando. Si fa riferimento, da parte della stessa Moretti ad un regalo che De Pedis avrebbe fatto al Senatore Vitalone, cioè la regalia relativa ad un orologio Rolex, vorrei risparmiare al Giudice così, un'incursione delle carte relative a questo episodio, anche qui è stato fatto un accertamento per capire se tutto ciò potesse corrispondere, premesso che l'orologio Rolex non è stato ritrovato, attraverso reperti fotografici si è, orologi Rolex se ne sono trovati, ma in realtà non erano orologi Rolex perché erano delle contraffazioni perfettamente effettuate, ma comunque delle contraffazioni. Attraverso dei reperti fotografici si sarebbe stati in grado di potere pensare che qualcosa somigliasse ad un Rolex ma comunque la soluzione non poteva essere, certamente versata in atti in

senso positivo per l'Accusa e quindi, sostanzialmente, Rolex non ne ha mai posseduti il Senatore Vitalone, anzi, ha detto pure che non gli piacciono, questo ha fatto dire all'Accusa che se il fatto che non piacesse fosse, sarebbe stato in contraddizione con l'esistenza di contraffazioni nella sua abitazione, dimenticando, appunto, che si trattava di cose che non appartenevano allo stesso Vitalone, ma ad altri componenti della sua famiglia. Non mi dilungo sui vari incontri che nei vari alberghi avrebbe avuto la Moretti con il suo amante Abbruciati, così qualificato, ma credo che anche questa sia una grossa fandonia, perché ciascuno degli accertamenti che sono stati effettuati dalla D.I.A., l'hotel Zara di Milano, un altro albergo a Roma eccetera, sono risultati tutti e sempre negativi. Dimenticavo di dire, ma è stato già detto, che a proposito di gente in galera coinvolta nell'omicidio Pecorelli e cioè di De Pedis e di Abbruciati, va detto che, quando, di fronte all'impossibilità di potere continuare a chiamare in correità gente che non poteva essere in nessun modo coinvolta, si rifluisce sulla posizione di Giuseppucci, è stata già ricordata,

ma appunto, l'infortunio dell'Accusa è stata ancora più rilevante, perché anche Giuseppucci, insieme a Abbatino era stato in galera, esattamente in quello stesso periodo in cui l'omicidio si stava, era stato organizzato ed eseguito. Quindi che dire altro rispetto a questi che potevano essere i due momenti delle chiamate in correità che in qualche modo potessero evocare la posizione di Claudio Vitalone in questa vicenda? Non debbo dire assolutamente nulla per quello che riguarda le dichiarazioni rese da Abbatino il quale, sostanzialmente, a parte il modo con il quale, ad un certo punto, e tutto di striscio, tira fuori il nome di Vitalone, ma soltanto ad altri contesti, ma sostanzialmente nulla dice nei suoi confronti, resta la posizione di Carnovale, che veramente non merita più di quelle osservazioni che a esse sono state riservate. Si tratta soltanto di rendersi consapevoli che si è trattato dell'atto attraverso il quale questa vicenda ha avuto inizio, ma si tratta anche dell'atto che, anche questo non è possibile oggi, dopo averlo utilizzato e strumentalizzato a più non posso, si possa, si intenda affermare che si tratta di una

dichiarazione di collaborante che non ha più, non riveste nessun interesse per l'Accusa, anello debole di una catena improbabile secondo la frase di chiusura del penultimo capitolo della richiesta di rinvio a giudizio. Anello debole di una catena improbabile, ma un anello al quale è stata attribuita la valenza di elemento fortemente indiziario, inserito nel processo attraverso quelle dichiarazioni, la quale, appunto, a correzione di quanto in precedenza era stato affermato dallo stesso Cornovale, ebbene, non poteva rassegnare più di un'opinione, che certamente nulla può essere, sotto nessun profilo può essere utilizzata. Per cui, tutto ciò che da parte dell'Accusa si esibisce in termini di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, che dunque sono quelle soltanto di Mancini, perché quella di Moretti possiamo, dopo avere fatto giustizia di ogni cosa, possiamo metterla da un canto. Dunque quelli che vengono identificati come riscontri dalla Pubblica Accusa a queste dichiarazioni sono assolutamente dei riscontri dei quali bisogna prendere atto e bisogna dire che nella richiesta di rinvio a giudizio si prende atto che Popi Popi è insostenibile, che Rolex è

insostenibile, che gli incontri Vitalone Moretti sono sostanzialmente qualcosa della quale non fare, sulla quale non fare tanto affidamento, anche se insiste sulla ricostruzione, una ricostruzione, naturalmente falsata dalla presupposizione erronea e cioè che il confronto non fosse stato un atto determinante per chiarificare definitivamente la posizione nel senso della smentita totale ed integrale della Moretti. Ultimo episodio che viene indicato come elemento di riscontro è quello relativo al coinvolgimento di Vitalone in quella vicenda di evasione presso il Tribunale di Roma è veramente una cosa ridicola pensare, tant'è vero che l'unica conclusione che può essere assunta dall'Accusa sotto questo profilo è quella di dire: in effetti il Maresciallo e il Brigadiere i quali si sono interessati, i quali erano presenti in quell'occorrenza nella quale Carnovale ebbe a realizzare l'evasione, perché così gli era stato detto da De Pedis, bene, è stato accertato che i due sotto-ufficiali che erano stati sottoposti a procedimento penale punto e basta. Perché altro non era certamente possibile estrapolare, nemmeno sotto il profilo del sospetto o dell'illazione.

Perché era stato ricordato molto bene dallo stesso Carnovale e lo ha ricordato, puntualmente l'avvocato Biffani in precedenza, e cioè che nel momento in cui eravamo a caldo, era il momento in cui si era verificata questa evasione, quindi le impressioni, le valutazioni di ciò che in realtà poteva essere accaduto, si è detto da parte del Pubblico Ministero Agueci che si trattava di un'iniziativa, certamente governata dai Servizi attraverso quella diversificazione degli schiavettoni che sarebbero stati quelli all'americana invece degli altri, che avrebbero riguardato gli altri imputati, quindi quello sarebbe stato il segno di riconoscimento attraverso il quale capire chi, secondo De Pedis era meritevole di guadagnare la via della libertà, ma, dico, è importante che in quel contesto, un contesto mai più coltivato e un contesto mai più coltivato nemmeno sotto molteplici altri profili che interessano questo processo, in quel contesto si disse che i Servizi deviati ai quali si dice che fosse particolarmente legato Abbruciati ed anche lo stesso De Pedis, sia pure in termini di minore portata, a quei Servizi ai quali Abbruciati, appunto era legato. Quindi se noi

dovessimo fare un bilancio dei riscontri, quelli che l'Accusa chiama riscontri, per le ragioni che ho già detto e per le negazioni delle dichiarazioni di Mancini, soprattutto provengono dalla stessa, addirittura dalla stessa Moretti e poiché, per quanto riguarda la Moretti, le negazioni provengono di circostanze di fatto assolutamente inoppugnabili, dovremmo dire che il risultato è certamente negativo. Non v'è nessun motivo per effetto del quale individuare caratteristiche di queste circostanze di fatto versate in atti utilizzabili come chiamate in correità, sia che si ritenga, come noi riteniamo, che il passaggio alla valutazione dei riscontri debba ritenersi impraticabile per quell'ipoteca relativa alla spontaneità e alla coerenza delle chiamate dovute a quelle situazioni collusive che abbiamo in precedenza richiamato, sia a voler tutto concedere per effetto della caduta inesorabile di ciascuno degli elementi di riscontro richiesti e ricercati dall'Accusa, sia con riferimento, sia a Mancini che alla Moretti. Ma io sulle altre cose non debbo dire moltissimo, se non qualche puntualizzazione. In particolare per quanto concerne la questione della Salvo, ma

non per ripercorrere la strada che è stata già, egregiamente percorsa dall'avvocato Biffani, a proposito di questa presunta conoscenza dei Salvo da parte del Senatore Vitalone. Al di là di ogni cosa risulta, in fine, che l'unico elemento, l'unica circostanza rispetto alla quale Vitalone è evocato con riguardo a incontri con Salvo è il ricevimento, circostanza sicura, è il ricevimento in casa Maniglia, non ricordo per quale occasione, fidanzamento, mi pare, no, quella è un'altra cosa. Sì, sì, è un'altra cosa che mi fa ricordare un altro particolare di cui dirò. Dunque, dicevo, l'unica circostanza certa è questa, che in costanza della presenza di un centinaio e oltre di persone, anzi, cinquecento da quello che mi si dice, non lo ricordavo, di quasi cinquecento persone, tra queste vi sarebbe stato e va è stato certamente anche il Senatore Vitalone. Non sto a dire che le ulteriori deduzioni che sono state effettuate a proposito degli argomenti affaristico-politici che sarebbero stati trattati in quella sede, di cui parla il teste Conte, a proposito di quella precisazione, è una precisazione che trova una smentita nelle stesse dichiarazioni del Conte il quale parla soltanto di

un colloquio, che lo avrebbe particolarmente colpito, intercorso tra persone diverse dal Senatore Vitalone in ordine alla candidatura a Sindaco di Palermo di un certo personaggio di cui adesso non ricordo il nome, ma di altre e comunque con riferimento a Vitalone, altro non riesce a dire. Egli afferma che si sarebbe, talvolta riunito con tre o quattro persone, di volta in volta eccetera, ma se si può dire che incontri egli è stato in grado di evocare, certamente gli incontri che riferisce al Senatore Vitalone sono incontri che non hanno nulla da spartire con questioni affaristico-politiche o che dire si voglia. Credo che la posizione della Palma non meriti alcuna ulteriore valutazione. Anche alla luce di ciò che con sicurezza la Palma è stata in grado di potere ricordare, una volta sollecitata nel suo ricordo, nella sua memoria, da parte dello stesso Vitalone in esito ad un confronto, questa volta svoltosi davanti alla Procura di Roma. Perché quello che la donna è stato in grado di ricordare è stato cioè che accadde a Lipari, se non vado errato, con riferimento al ricovero in ospedale del figlio del Senatore Vitalone a nome Andrea. E' importante questa circostanza perché?

Perché avrebbe dovuto obbligare a una rivisitazione delle dichiarazioni della Palma invece di affidarsi, per così dire, alle conferme provenienti dal defunto Sbardella di cui non possiamo dire altro se non che all'esito, trattandosi tra l'altro di persona dichiarante de relato, ma che comunque all'esito dell'incidente probatorio è riuscita totalmente distrutta dal punto di vista della sua credibilità avendo dovuto riconoscere, in fin di vita, fortunatamente ha trovato uno spiraglio per la verità e quindi ha dovuto ammettere che sotto nessun profilo, dell'affarismo giudiziario e di quanto altro egli avevo evocato in maniera pesante, invece doveva riconoscere che in effetti, nulla di specifico e di preciso poteva dire né con riferimento a Andreotti, né con riferimento a Vitalone. Ma dicevo è importante, quindi non è certamente la posizione di Sbardella che può paludare di veridicità le dichiarazioni della Palla, è importante perché rivisitando le dichiarazioni della Palma alla luce di questa circostanza, l'unica specifica che ella ricorda, perché sul resto non è in grado di potere dire alcunché, ebbene, probabilmente rivisitando quelle

dichiarazioni emerge che sarebbe stato impossibile pensare a quella crociera della quale più volte si è parlato, del transito verso Lipari, dello stazionamento in quella stessa città e via dicendo, perché in realtà quello che era accaduto, appunto, quello che ho pocanzi ricordato e quindi, per il resto, nessuna certezza vi era. Del resto certezza non vi poteva essere perché la signora Palma è stata colta in flagrante menzogna da parte di un testimone, questa volta un testimone che è stata, grazie a Dio sentito con le forme dell'incidente probatorio perché vicino a morte, come in effetti, dopo qualche giorno sarebbe accaduto dall'onorevole Vilianesi (o simile), il quale Vilianesi nel soltanto è importante di per sé, perché ha potuto fare delle puntualizzazioni rispetto ai reali rapporti della signora Palma con i Salvo, ma anche per altri motivi di cui brevemente dirò. Ma, non sto a dire che, naturalmente, anche qui la D.I.A. è stata puntualmente attivata per sapere se, a Porto Cervo, dove si sarebbe verificato dell'incontro, la stretta di mano o la presentazione, che dir si voglia, tra Vitalone ed uno dei Salvo, le indagini svolte sul punto hanno dimostrato che nessuno ha

mai conosciuto il senatore Vitalone in quella località, che personale della imbarcazione che è stato sentito anch'esso ha dovuto sempre negare. Ma, voglio dire, Vilianesi porta alla valutazione dei giudici una circostanza puntuale. Egli afferma che afferma, dichiara ed è confermato in quel che dichiara dalla moglie, egli afferma che la signora Palma non è vero che conoscesse, che avesse avuto occasione di conoscere il senatore Vitalone e i Salvo in occasione di quella presentazione a Porto Cervo, di cui appunto la signora Palma parla; perché, che è del 78 certo, perché il senatore Vilianesi ricorda, evoca, confermato dalla moglie, e comunque dichiara in incidente probatorio, ricorda di essersi recato nella abitazione dei Salvo nel 1972, '73 e in quella circostanza si recò in quella abitazione, in quanto invitata da Maria Palma perché amica di famiglia dei Salvo. Quindi, non è vero che la signora Palma conobbe i Salvo a Porto Cervo nel 1978, ma li conosceva da sei anni, praticava la loro abitazione. Ricorda il senatore Vilianesi un particolare dell'incontro molto interessante, e cioè che nella abitazione dei Salvo si trovò anche l'allora Comandante della Guardia di Finanza

Giudice, il cui figlio o la cui figlia era fidanzato o fidanzata con la figlia o col figlio di Maniglia, se non vado errato. Quindi, c'è anche un elemento puntuale, preciso del ricordo del senatore Vilianesi che non lascia ombra a dubbi. Si tratta di dover prendere atto, piaccia o non piaccia, che da parte della signora Palma si è evocata una circostanza, certamente non per colpa sua, evidentemente, perché la memoria le falla per effetto della sua tarda età, ma bisogna prendere atto che i riscontri, che sono stati effettuati non sono certamente nella direzione dalla stessa Palma rappresentata. Senza dimenticare non solo il contributo probatorio, che è stato già ricordato e proveniente dalla Difesa del senatore Andreotti, che è un contributo probatorio che edonda a vantaggio anche naturalmente del senatore Vitalone. Ma, segnalando anche che una persona è stata sentita con riferimento alla posizione di Vitalone, quella Patrizia Salvo che è figlia di uno dei deceduti, se non vado errato, la quale viene interpellata non soltanto sulla questione del viaggio famoso sul "Falcum" (o simile) di cui si è parlato per raggiungere Roma da Palermo. Ma, viene interpellata sulla frequentazione, sulla

conoscenza da parte dei suoi familiari, e in particolare del padre, del senatore Vitalone. Ebbene, vi è una netta smentita non soltanto per quello che riguarda la stessa Patrizia Salvo, ma anche con riguardo ai suoi familiari. E` persona rispetto alla quale nessun ricordo è stato in grado di assisterla perché potesse in qualche modo dare un contributo all'accertamento e, quindi, sotto il profilo che ora ci interessa si tratta di un dato, come dire, da utilizzare sul piano difensivo. Ma, dico, noi parliamo di queste cose relative ai Salvo che sono completamente inutili, né le dobbiamo trattare perché quando ci troviamo al cospetto di una richiesta di rinvio a giudizio, la quale s'attarda, si approfondisce su questo tema, si accanisce, vorrei dire, su questo tema, certamente la Difesa, non fosse altro che per tuziorismo, non può non prendere in considerazione questo argomento. Ma, è un argomento assolutamente irrilevante, ma perché irrilevante? E` irrilevante perché, quand'anche Vitalone avesse conosciuto, fosse stato in intima frequentazione con i Salvo e non è, ma dico, ma il problema è quello della conoscenza o della non conoscenza dei Salvo. Certo, la non conoscenza dei Salvo ha una sua

rilevanza, noi abbiamo dimostrato che le dichiarazioni, le uniche di segno contrario che provengono dalla Palma, sono state nettamente smentite. Ma, dico, anche al limite della conoscenza e non c'è questa conoscenza, anzi una frequentazione e, infatti, lo dice il Pubblico Ministero nella richiesta di rinvio a giudizio. Non è il pubblica della conoscenza, ma è il problema del tipo di conoscenza che intercorre tra i due o tra i tre. Ma, non è nemmeno il problema del tipo di conoscenza. Il problema è quello del punto centrale di questo processo e cioè, la dimostrazione, la adduzione del fatto che, stando a quelle dichiarazioni, secondo me, farneticanti di Buscetta, ma comunque dobbiamo lavorare anche le farneticazioni, allora stando alle dichiarazioni di Buscetta, noi avremmo un mandato omicidiario, che passerebbe per i Salvo. Voi dovete rispondere in maniera assolutamente precisa e tutta l'inchiesta, durata tre anni, non è stata in grado, è inutile stare andare a ricercare se c'è stata la presentazione, se c'è stata all'Hotel "Zagarella", o cose di questo genere. Voi dovete andare a ricercare, dovevate ricercare e avrete certamente ricercato, ma non avete certamente

trovato e, quindi, questo è un punto che, sul piano della proiezione dibattimentale è assolutamente dirimente, perché certamente da nessuna parte può venire altro contributo dal punto di vista della individuazione di questo dato, e cioè che Vitalone abbia contattato i Salvo, che abbia dato un mandato, quando l'ha dato, a chi l'ha dato, come l'ha dato, in relazione a quale cosa abbia dato questo mandato. Fino a quando questi interrogatiti non trovano il posto, è inutile che cincischiamo sulle conoscenze o sulle presentazioni o sulle frequentazioni. Io posso frequentare i Salvo e non aver dato loro il mandato. Posso non averli frequentati e essere stato invece in grado ugualmente di dare il mandato. Quindi, si tratta di un dato assolutamente ..., assolutamente inutile. Serve soltanto a fare polverone intorno ai problemi veri, che sono quelli che debbono essere affrontati e portati a risoluzione puntuale, ma puntuale, almeno a livello, come dire, di prognosi, di probabilità, a livello, voglio dire anche di possibilità, ma dove? Nemmeno questo è possibile rinvenire nell'ambito di queste carte processuali. Quindi, si tratta veramente di dover,

noi abbiamo evocato soltanto per completezza di trattazione, abbiamo evocato quel dato proveniente dalle dichiarazioni di Buscetta, secondo le quali, considerando i rapporti passanti per Calò tra la Sicilia e la Banda della Magliana, è possibile ricostruire un meccanismo tale per cui inutile sarebbe stata ogni interlocuzione da parte di Vitalone. Ecco, dico, in questo momento, tocchiamo con mano l'importanza di questo dato perché io non credo che siano stati i Salvo, e comunque non è stato dimostrato, non sono certamente le dichiarazioni de relato di Buscetta e dei codici d'onore della mafia che possono far ritenere o credere che il mandato sia passato per i Salvo. Ma, nel momento in cui si dovesse partire da questa ipotesi, guardate che parliamo di ipotesi perché il resto sono tutte chiacchiere. Nel momento in cui dovessimo partire da questa ipotesi, non è dubbio che non c'è risposta all'interrogativo principale perché nel capo di imputazione non c'è Vitalone in concorso per aver, su indicazione di Giulio Andreotti, dato il mandato ai Salvo in una circostanza specifica con riferimento a determinate causali e via dicendo. Non c'è nulla perché? Perché non c'è la prova. E

quale prova dovete acquisire in sede dibattimentale, quando è stato scandagliato mezzo mondo, quando tutto ciò che poteva essere compulsato? Sono stati strizzati i sassi per cercare di capire se ci fosse uno spazio attraverso il quale poter mettere alla gogna questi due imputati, ebbene, non è stato possibile, prendetene onestamente atto che l'Accusa è fallita perché non poteva non fallire. Non poteva non fallire perché è un'accusa bugiarda e basata su dichiarazioni bugiarde. Come, signor Giudice, a proposito di moventi, io non sto a fare l'ennesimo discorso sui moventi, che è veramente, io purtroppo ho un temperamento che poi mi tradisce, ogni tanto non riesco a controllarmi. Ma, veramente, io non voglio dire ridicolo, ma è veramente impossibile pensare che noi si possa continuare a discutere seriamente in un'aula di giustizia di un movente, quando da parte dell'Accusa, ma che cosa dobbiamo fare, no il processo, per vedere se c'è un movente? State aspettando che noi vi diamo un contributo per farvi capire che effettivamente ci può essere qualche smagliatura all'interno della quale inserirsi per poter dire che un barlume di movente

c'è stato? Ma, come è possibile? Ma, l'Accusa ha un onere probatorio preciso, insostenibilità dell'Accusa in dibattimento. Ma, Presidente, mica stiamo parlando degli esecutori materiali; che ci potete rispondere che la giurisprudenza dice che non ci interessa se l'esecutore materiale avesse o meno un movente, avrà avuto anche il movente, ma se non riusciamo a rintracciarlo, non è problema, perché una volta che abbiamo rinvenuto la prova della esecuzione effettiva da parte di Tizio o Caio tanto basta. E` anche giusto, anche se spesso si sbaglia perché ogni azione umana non può non provenire da un intimo volere che deve essere penetrato dagli organi giurisdizionali. Ma, dico, è possibile parlare di un mandato omicidiario, cioè del mandante, ha detto Franco Coppi da par suo, da istigatore o da determinatore, mi permetto di aggiungere, di un mandato omicidiario di questo tipo, di un concorso morale, come si dice tecnicamente, e senza l'individuazione del movente. Ma, non è possibile. E` veramente impossibile perché si tratta di voler fare un processo alle invenzioni, il che naturalmente è impedito, ed ovviamente dal nostro ordinamento giuridico, che ha molta più saggezza di chi fa, di

chi cerca talvolta di fare giustizia, perché appunto un mandato senza un movente è come colpire concitationis nemo pena batitur. O no? Ed allora, se si può prescindere dal movente, quando si tratta della esecuzione materiale, è imprescindibile la identificazione dello specifico movente, quando si tratta di un mandato e noi ci dobbiamo sentir dire dentro una richiesta di rinvio a giudizio a carico di personaggi che appartengono alla storia, innanzitutto con rispetto per Claudio Vitalone e il senatore Andreotti, ma lo ha detto egregiamente Franco Coppi e lo debbo dire io; ci dobbiamo sentir dire che è richiesto il rinvio a giudizio per mandato omicidiario quando si confessa candidamente che non si è in grado di identificare un mandato e quando, di fronte alle varie ipotesi l'una più inconsistente dell'altra, si conclude in maniera inaccettabile per chi conosce le responsabilità della funzione di magistrato, in maniera inaccettabile si afferma che comunque possono essere stati tutti e li mettiamo tutti nel calderone. Questo non è ammissibile. E' troppo. Ecco perché, Giudice, lei si deve appropriare della sua giurisdizione. Avere il coraggio di

scoprire gli innocenti, questo è il ruolo che oggi a lei spetta. Nessuno di noi passa alla storia, ma alla coscienza personale deve passare e lei passerà per la sua coscienza personale. Ma, conoscendo l'affermazione chiara e netta soltanto se, guardando dentro di sé con questa consapevolezza che lei ha manifestato di avere rispetto a questi atti processuali, prenda atto che la prova del mandato non c'è e che quando si parla di movente, si fa un'accozzaglia di affermazioni, le quali sono inconcepibili. Presidente, signor Giudice, noi parliamo di questo movente ed ancora stiamo a discutere. Ma, io non lo, guardi, io veramente sono esacerbato. Proprio mi salta il cervello quando penso a queste cose, sono incontenibile. Stiamo a discutere della Famiglia Piemontese, stiamo a discutere di queste storie. E' vero che poi bisogna fare il calderone, l'italcasse, assegni del Presidente, rapporti Dalla Chiesa-Pecorelli, vicenda Moro, Lago della Duchessa, tutto insieme; perché c'è un elemento comune, quale? Buscetta che domina, che condiziona e che fa deragliare la ricerca della verità. Dicevo, discutiamo ancora del problema della Famiglia Piemontese. Ma, io veramente, ma,

lasciamo andare quello che è successo in questo processo, sono cose che non mi riguardano. Questi articoli 371 bis branditi in maniera continuativa, certo avvalendosi dei poteri di legge, ma certo che chi ne è soggetto passivo non sta lì a guardare impassibile e queste sono realtà che i giudici debbono conoscere perché è giusto che l'investigatore, che l'inquirente utilizzi i suoi strumenti per quanto gli è possibile, cercando comunque di osservare la legalità perché questo è un punto irrinunziabile per tutti. Ma, è anche giusto che l'inquirente sia trattato come tale da parte dei giudici, che l'inquirente sia trattato come colui che qualche forzatura la fa e la deve fare. Siamo anche disponibili a questo, ma poi a condizione che il vaglio della giurisdizione sia tale per cui si entri in questi meccanismi per capire che chi entra, magistrato o non magistrato, nelle stanze del Pubblico Ministero, non sapendosi da che parte sta la verità, se da parte A o da parte B e gli si fa lì un'incriminazione per false dichiarazioni o per reticenza. E' inutile che stiamo a dire, la sincerità delle dichiarazioni è compromessa definitivamente. Definitivamente è inutile, quando si richiede e si reclama un

intervento normativo sotto questo profilo. E` per questo, per salvaguardare la genuinità della prova, perché è giusto che l'inquirente abbia una sua prospettiva, che abbia una pista da seguire, che abbia dunque il cervello fissato su determinati obiettivi, è giusto. Ma, sono questi obiettivi che fanno traviare l'accertamento della verità e, quindi, ci vuole il contraddittorio e, quindi, bisogna rifuggire da tutti quegli strumenti i quali, in qualche modo, possono aggravare il pericolo del deragliamento. Allora, qui noi siamo pieni. Abbiamo fatto gli accertamenti intorno a questo problema della Famiglia Piemontese rispetto al quale, se un contributo di verità c'è stato dal punto di vista della sostanza, lasciamo andare, è stato quello di Claudio Vitalone e non lo dico perché lo difendo. Ma, perché così l'ha riconosciuto anche lo stesso Procuratore perugino, quasi adombrando una *défaillance* della Difesa. Non è una *défaillance* della Difesa, è una *défaillance* dell'Accusa, la quale ha inteso infilarsi in questo elemento deducendo in maniera inammissibile, quanto egli ha ricordato e non da oggi, ma dal 1980. Abbiamo ripescato una vecchia dichiarazione testimoniale

resa davanti all'autorità giudiziaria, quando egli ha evocato la vicenda della consapevolezza per la prima volta, tanto che lo indignò, altro che dice il Pubblico Ministero fino a dove è giunta l'indignazione. Come si fa a dire questo? Fino a che punto possa essere giunta l'indignazione, quale indignazione? Adesso, ve la dico qual è l'indignazione. Come si fa? Ed allora, con riferimento a questa verità, quando egli dice di essere rimasto sorpreso, e lo dicono anche gli altri, sbigottito dalla consapevolezza che Evangelisti finanziava Pecorelli. Poi, si dice, ed allora, siccome, guardate il meccanismo come gioca, quando poi vanno questi personaggi a deporre e dicono "beh, Vitalone ha fatto questa ammissione, facciamo un'altra anche noi". Quale ammissione? Si tratta di avere distillato la verità e di averla resa, si è trattato di mettersi invece al servizio di una inquisizione assolutamente inaccettabile versando in atti cose inutili poi. Questo è il punto, cose inutili. Cose inutili, per quel che è stato detto da Franco Coppi a proposito dei famosi assegni del Presidente, non dirò una parola per non, come dire, per non imbrattare nemmeno ai contorni

quello che è stato così egregiamente detto. Ma, perché si tratta di cose inutili, signor Giudice? Si tratta di cose inutili perché avete la prova in atti. L'aveva il Pubblico Ministero, l'avevano i difensori. Avete la prova in atti della assoluta irrilevanza di questo dato che viene collocato fra quelli che starebbero al centro dei cosiddetti moventi, avete la prova in atti e questo vale anche per dire come Claudio Vitalone sa dentro a questo processo soltanto per la sua devozione a Giulio Andreotti. Questo è il punto del quale bisogna prenderle atto, perché? Perché vi sono due elementi. Il primo. Abbiamo depositato la lettera del '78. Dicevo, nel 1978, vi era stato, è inutile che il Pubblico Ministero nella sua richiesta di rinvio a giudizio viene a ricordare quello che aveva scritto Pecorelli su OP a proposito di Vitalone Claudio e del fratello, perché si tratta di pubblicazioni che le conosciamo anche noi, di pubblicazioni che datano nel tempo rispetto a quello che è il punto fondamentale di questo aspetto della causa, perché? Perché nel 1978, il dottor Mino Pecorelli scrive una lettera all'esito di un contenzioso che aveva trovato una possibilità di incontro,

guardate caso, in occasione di un convegno di magistrati, credo proprio per intercessione richiesta da Pecorelli, con riferimento a Adriano Testi, se non vado errato. Pecorelli chiede di essere, come dire, posto a confronto, benevolo si intende, con Claudio Vitalone nel 1978, in occasione di questo convegno, che mi pare si svolse nel mese di ottobre, se non vado errato. Ebbene, signor Giudice, "ho di recente avuto occasione di controllare l'attendibilità di alcune fonti delle quali ho, per il passato, tratto spunto per muovere critiche ed apprezzamenti alla sua persona". Questo è il povero Pecorelli che parla, non gli avvocati partigiani della Difesa. "Tale verifica ha evidenziato che alcune persone, che ritenevo degne di fede ed ispirate ad interessi di giustizia, in realtà coltivavano soltanto risentimenti personali o finalità affatto nobili. Alla luce di quanto sopra, ritengo doveroso, pur con rammarico delle erronee valutazioni da me espresse in assoluta buona fede nei suoi confronti darle atto che nulla mi costa personalmente sul suo conto e che non sa o sia stato assolutamente corretto. In particolare, desidero precisarle che le notizie contenute

nell'articolo "Le cene di Gaetano Trimalcione", apparse sul numero 18 del 4 luglio del settimanale OP, per quanto concerne i suoi asseriti rapporti con l'ingegner Caltagirone, sono destituite di serio fondamento. Tanto le dovevo, gradisca le espressioni della mia più viva considerazione". Ma, io l'avrei ingaggiato Pecorelli per essere beatificato con OP di fronte a questi risultati. Ma, non mi interessa questo. Mi interessa dire un'altra cosa, quale contenzioso? E gli interventi su OP sono tutti precedenti a questa lettera. Ed allora, come si fa a dire? Ecco perché dico, stiamo a discutere sul nulla, stiamo a discutere la Famiglia Piemontese, ma metteteci quello che volete nella Famiglia Piemontese; perché intanto dovete estrapolare in maniera assolutamente indiscutibile che vi potesse essere un qualcosa, un, come dire, uno strascico nei rapporti tra Claudio Vitalone e Pecorelli perché tutto ciò che era il contenzioso tra Claudio Vitalone e Pecorelli era stato abbondantemente risolto in epoca abbondantemente antecedente alla cena presso la Famiglia Piemontese. Siamo nel 1979, mese di gennaio, se non vado errato. Quindi, discutiamo, allora, della Famiglia Piemontese non possiamo

discutere dal punto di vista della individuazione di causali che, in qualche modo, possono ricondurre a Claudio Vitalone perché, ripeto per l'ultima volta, il contenzioso con Claudio Vitalone non esisteva. Anzi, i rapporti erano di altissima considerazione, così come sta scritto, e non ho motivo di dubitare che anche da parte dello stesso senatore Vitalone questa considerazione fosse ricambiata al punto tale che, pur dopo varie insistenze da parte di Bonino, accettò di potersi incontrare quella sera alla Famiglia Piemontese. Mi ero fermato sulle battute che riguardano la posizione di Claudio Vitalone rispetto alla questione della Famiglia Piemontese per evidenziare alla luce di queste parole, che sono risuonate in questa aula e che provengono dalla vittima di questo tremendo omicidio, come non vi fosse nessuna possibilità incontrovertibilmente di ricondurre asti o come strascichi di asti precedenti al rapporto tra Claudio Vitalone e lo stesso Pecorelli, per cui si potrà continuare a discettare di che cosa si sia discusso in quella cena. La nostra verità l'abbiamo rassegnata, ma il problema è che dal punto di vista della individuazione della utilità che una simile

ricerca può sortire dall'angolo visuale dell'Accusa è assolutamente nulla, perché appunto se questo è l'unico momento nel quale sarebbe stato possibile in qualche modo pensare in termini, vorrei dire, estremi ingigantiti perché siamo sempre a livello della minima delle ipotesi, un collegamento con Claudio Vitalone tutto ciò non è possibile. Ma, anche per la parte restante di ciò che avrebbe dovuto essere o che dovrebbe essere stato, secondo alcune dichiarazioni, il contenuto residuo dei colloqui intercorsi durante la cena alla Famiglia Piemontese, deve raggiungersi la stessa conclusione, perché? Dunque, il punto rilevante dovrebbe essere questo, secondo l'impianto accusatorio, quella cena avrebbe determinato, nella cena si sarebbe discusso della questione di il Franco Evangelisti. Claudio Vitalone scopre che Franco Evangelisti finanzia OP. Certo, bisognerebbe poi stabilire perché avveniva questo finanziamento, ma credo che si tratti di un interrogativo facilmente suscettibile di essere soddisfatto, laddove si consideri come dato acquisito che i fatti, cioè questo rapporto di affari tra Evangelisti e Pecorelli era ignoto al senatore Andreotti, per

rendersi facilmente conto, secondo la regola del cui protest, che se era Evangelisti a corrispondere queste somme, è chiaro che il tornaconto non poteva che essere di Evangelisti. Ci dice il Pubblico Ministero che abbiamo cercato di sviare le indagini. Pensate, ci viene detto che noi avremmo sviato le indagini per in qualche modo tentare di coinvolgere il senatore Evangelisti in questa vicenda omicidiaria. Mi sembra un'affermazione di quelle che non meritano nemmeno il minimo del commento perché si tratta appunto di prendere atto di determinate realtà. Ricordo, ad esempio, che dei cosiddetti assegni del Presidente qualcuno, o non so quanti, ma comunque ricordo che qualcuno di essi fu utilizzato proprio dal senatore Evangelisti. Ma, anche questa è una cosa che conta molto poco. A me quello che interessa sottolineare, non sono, ormai abbiamo chiarito che cosa sono gli assegni del Presidente, cioè non sono nulla, quasi possono essere i collegamenti con Italcasse, ciò che tutto ciò dovrebbe indurre dal punto di vista di quelle dichiarazioni scritte rese da Moro durante la sua prigionia, dove tra l'altro di Italcasse si parla, ma sotto angoli visuali assolutamente diversi da quelli che

interessano in questa sede; si fa riferimento soltanto a una presunta intrusione di Caltagirone nella nomina del successore di Arcaini, punto e basta. Quindi, queste questioni relative agli assegni del Presidente, provenienti da Italcasse, sono soltanto questioni di lana caprina, che non possono certamente avere ingresso in un serio dibattito in un'aula di udienza. Ma, voglio dire, quel che è importante, dopo aver puntualizzato che dunque, non essendo il senatore Andreotti a conoscenza di questi rapporti economici che intercorrevano tra Pecorelli e Evangelisti, è importante capire che cosa è successo dopo la cena alla Famiglia Piemontese e desta meraviglia che di questo dato non si sia fatta la dovuta utilizzazione perché, attraverso di esso, si sarebbe finito in due battute di parlare della Famiglia Piemontese come in qualche modo collegabile a questa vicenda giudiziaria. Mi riferisco, signor Giudice, alle dichiarazioni che sono state rese da Bonino, il quale, in esito a questa cena, afferma: "secondo quanto mi disse Pecorelli, quello stesso giorno, egli fu convocato dall'onorevole Evangelisti dal quale si presentò". Si riferisce qui alla circostanza secondo la

quale Vitalone, sorpreso ed indignato per aver appreso di questi rapporti economici tra Pecorelli e Evangelisti, si interessò di capire se fosse vero quello che diceva Pecorelli e, quindi, intercorse con lo stesso Evangelisti una telefonata all'esito della quale egli trasse la convinzione che effettivamente questi rapporti erano reali. "Mi raccontò Pecorelli che l'onorevole Evangelisti gli fece una serie di offerte, siamo dopo la cena, gli fece una serie di offerte, contributi, agevolazioni per la tipografia e quant'altro egli potesse desiderare, pubblicità e simili". Allora, fotografiamo questo momento. C'era stata la cena alla Famiglia Piemontese, vi era stata la sorpresa di Claudio Vitalone avendo conosciuto di quei rapporti economici. Vi era stato il doveroso interpellò da parte di Vitalone nei confronti di Evangelisti nulla conoscendo lo stesso il senatore Andreotti né per parte di Evangelisti, come lo stesso ha dichiarato, né per parte di Vitalone vi era stata questa consapevolezza, vi era stato questo interpellò. Evangelisti si mette subito in moto, no? Questo è quanto accade, la dinamica dei fatti è la seguente. Evangelisti si mette subito in moto

perché si rende conto che si apre una falla dalla quale potrebbe trarre qualche svantaggio. Forse, si ricordava anche che degli assegni del Presidente, qualcuno era transitato per le sue mani. Quindi, si mette subito nella condizione di poter ovviamente a qualche possibile inconveniente. "Mi raccontò Pecorelli che gli fece una serie di offerte, ciò che colpì Pecorelli e che mi è rimasto particolarmente impresso del suo racconto è che ad ogni offerta che gli faceva l'onorevole Evangelisti volesse il suo esplicito assenso chiedendogli: 'ti va bene così? '". Allora, all'indomani della cena alla Famiglia Piemontese, qualunque sia stato il contenuto dei colloqui intercorsi tra le persone che erano sedute intorno a quel tavolo, tutto ciò che in qualche modo poteva riguardare, per dirla con la Procura perugina, l'ambiente affaristico, politico che avrebbe fatto capo al senatore Andreotti, tutto ciò che riguardava questo ambiente era stato versato, per così dire nelle mani di Evangelisti, il quale si fa parte dirigente per disinnescare la miccia. Ebbene, abbiamo un testimone del quale l'Accusa dice sempre che si tratta di testimone assolutamente attendibile. In questa parte,

nessuno mai ha contestato la veridicità di queste dichiarazioni. Si tratta di un dato che la richiesta di rinvio a giudizio utilizza in maniera puntuale, come se si trattasse di un elemento fondamentale. Certo che è fondamentale. Talvolta, attraverso le contraddizioni, si recupera l'equilibrio ed allora, certo che è fondamentale perché qui sta scritto e non si può certamente cancellare questa pagina importante del processo, sta scritto che, all'indomani della cena alla Famiglia Piemontese, il contenzioso, per così dire, uscito da quella cena, posto che si trattava di un contenzioso diverso da quello di Vitalone, riguardante direttamente Vitalone, perché Vitalone aveva risolto il suo contenzioso in data 19.12.'78, secondo quanto risulta dalla lettera che poc'anzi vi ho letto, per quello che restava del contenzioso, esso era stato risolto. Vi va bene così? Cioè, Evangelisti va a Calossa (o simile), va da Pecorelli, gli fa una serie di proposte. Ovviamente, le proposte sono fatte solo e soltanto perché tutto ciò che poteva in qualche modo interessare e ciascuna delle situazioni che potevano essere state trattate, compresi gli assegni del Presidente, dei quali non si trattò,

ma comunque a voler anche ammettere questo, siccome degli assegni del Presidente era interessato lo stesso Evangelisti, comunque a dover tutto concedere sulla base dell'impianto accusatorio perché certamente noi siamo di diverso avviso e nessuno elemento è stato possibile individuare perché si sia autorizzati a dare quel contenuto che si vuol dare alla riunione, alla Famiglia Piemontese; ma, il fatto si è che tutto ciò che costituiva il contenzioso, come ho detto, prima di Vitalone, secondo dell'ambiente politico, affaristico che avrebbe fatto capo al senatore Andreotti, era stato oggetto di trattativa puntuale tra Pecorelli e Evangelisti. Allora, io dico che altro dobbiamo pensare quando ci dobbiamo interrogare sulla valenza di questa cena alla Famiglia Piemontese per capire, perché qui noi siamo alla ricerca del movente, signor Giudice. Non è che stiamo cercando qualcosa che in qualche modo ci metta in collegamento sotto il profilo della, come dire, di quella fornitura del mandato alla quale abbiamo fatto riferimento in precedenza; perché si tratta quella di un ambito di ricerca sul quale non possiamo più tornare. Il risultato è assolutamente negativo, cioè non c'è

nulla dal punto di vista della individuazione del momento e delle modalità e del soggetto destinatario del mandato. Nulla c'è, né naturalmente per Vitalone, né per Andreotti. Ed allora, nel momento in cui si intendesse valorizzare e si badi che si tratta della valorizzazione di un dato che trascina dietro di sé anche la questione cosiddetta Italcasse, alla quale giustamente l'Accusa riserva poche battute, se non per creare poi quel collegamento assolutamente, come dire, anomalo con la vicenda Moro di cui qui ad un attimo tratteremo. Ma, voglio dire, noi abbiamo qui la dimostrazione, "Pecorelli continuò dicendomi che si lasciò con l'onorevole Evangelisti soddisfatto e che, due giorni dopo, gli portò le copertine della famosa rivista poi non uscita". Quindi, a parte questo punto, sul quale è stato già detto tutto, una copertina la quale, tra l'altro, sarebbe stata formata non per la pubblicazione, per il numero delle copie che ne erano state fatte, mi pare, soltanto cinquecento e comunque successivamente al giorno in cui si verificò l'incontro alla Famiglia Piemontese. Ma, il punto fondamentale è che Evangelisti, per dichiarazione di Bonino, si

dichiara soddisfatto. Chiedo scusa, Pecorelli si lasciò con Evangelisti soddisfatto degli accordi presi. Quindi, non soltanto giustamente come ha detto Coppi, e qui se si fosse comportato diversamente l'argomento è tranchant come quelli che egli sa addurre, si sarebbe reso responsabile, sarebbe stato esposto a una denuncia per estorsione. Ma, al di là di questo, che pure è fondamentale, voglio dire c'è di fatto che in quel contesto il risultato dei colloqui, dopo la Famiglia Piemontese, sono stati colloqui che hanno ripianato tutte le controversie per cui è stato possibile che poi effettivamente, quindi è credibile il Pecorelli, laddove successivamente avrebbe appunto detto che egli con l'ambiente di Andreotti avrebbe avuto desiderio di poter avere un maggiore tipo di collaborazione e di raccordi. Quindi, i conti tornano tutti quanti. Quindi, voglio dire, allora? Allora, qualunque cosa sia, certo che questa non è la causale dell'omicidio. E' indiscutibile che questo sia un abbaglio, un autentico abbaglio, è il risultato del mettersi dentro a certe situazioni rispetto alle quali si mesta in continuazione per cercarvi di tirare fuori qualche ricostruzione che, in qualche modo,

possa essere garante di un impianto accusatorio attraverso il 371 bis, che sono schioccati a non finire per fare in modo che qualche conto tornasse e questo è il risultato. Non ci si è accorti, si guarda alla pagliuzza e si dimentica il trave. Non ci si è accorti, mentre si mestava in questa vicenda, cercando di dare contorni che era impossibile che potessero essere dati, ma, signor Giudice, si tratta di accadimenti i quali vengono ricostruiti dopo quindici anni, dinanzi ad altre autorità giudiziarie. Tutto era stato accarato, tutto era stato, come dire, ricostruito in maniera seria. Lo stesso giudice Monastero al quale la stessa Pubblica Accusa qui di Perugia attribuisce grande merito nella ricostruzione dei fatti, di cui poi di qui ad un attimo parleremo, e lo stesso Monastero fa riferimento a questa vicenda nei termini appunto della assoluta impossibilità di fare in qualche modo utilizzazione per la ricostruzione del movente. Quindi, voglio dire, invece di pensare a queste ricostruzioni, se si fosse fatto conto su ciò che, ecco, ma io dico, può darsi che durante l'investigazione si vada per tappe d'avvicinamento. Può darsi che durante l'investigazione si coltivi una giusta curiosità

perché magari le vie che sono state intraprese possono essere di quelle che portano ad un risultato isterato e, quindi, è giusto che si vada avanti. Ma, nel momento in cui si versa in atti una serie di circostanze da parte di persone, che la stessa Pubblica Accusa gratifica del massimo della credibilità, perché di Evangelisti ne è stato fatto il prototipo della verità, perché di Bonino, sacrificato sull'altare del 371 bis, si fa un altro prototipo della verità, quindi due elementi fondamentali per questa ricostruzione inutile, per questa ricostruzione fatua; quando questi due elementi fondamentali portano questo risultato, che vi è stata dunque una chiarificazione complessiva, fermo restando, ripeto, e mi piace ribadirlo, che il problema non riguardava Claudio Vitalone, ma se qualcuno avesse riguardato quello che viene qualificato l'ambiente politico, affaristico, ebbene quando l'ambiente politico affaristico ha messo a posto le sue cose, io non riesco a comprendere come si possa coltivare, tentano la richiesta di rinvio a giudizio, la possibilità che questo sia un movente. Francamente, mi riesce difficile poter capire quali possono essere, come dire, i passaggi

logici che possono assistere una Pubblica Accusa nel momento in cui procede ed insiste, persiste nella individuazione di questa circostanza come movente. Quindi, bisogna assolutamente fare piazza pulita di questa vicenda, come delle altre. Mi riferisco in particolare A Italcasse e non mi interessa di Sindona perché è veramente una ipotesi assolutamente non degna nemmeno di una razionale considerazione, dico non si può fare a meno di dire che tutto ciò che fino a questo momento l'Accusa configura in termini di possibile movente, e del resto poi dirà l'Accusa che essa stessa si rende conto che questi non possono essere singolarmente considerati i moventi e poi li mettiamo tutti insieme e facciamo un movente, come dire, all'ammasso. Questi sono tutti carta straccia. Dell'argomento logico che abbiamo indicato, sotto ogni profilo, si guardi alla posizione complessiva degli odierni imputati, si guardi di mandato, si guardi alla posizione singolarmente considerata, in ogni caso si giunge alla stessa conclusione: questo non poteva essere certamente il movente perché era stato tutto disinnescato da tempo di poco successivo allo svolgimento dei cena presso la Famiglia

Piemontese. Ma, signor Giudice, io certamente non devo dire altro rispetto ciò che è stato già detto a proposito di questa vicenda Moro e di queste carte e di questo memoriale rinvenuto presso l'abitazione o il covo di via Monte Nevoso. E' stato detto tutto. Mi pare che sia assolutamente chiaro che si sta costruendo sul nulla la possibilità di esistenza di determinati altri documenti. Si tratta di qualcosa sulla quale non mi voglio veramente più soffermare, ma per dire soltanto che, guardando a ciò che si è cercato di trarne da questa vicenda, risulta veramente incomprensibile in quale modo essa possa essere entrare nella logica di questo processo. La logica, che conduce alla introduzione di questi fatti, dentro questo processo, è quella famosa che non abbandona mai l'inquirente e cioè delle indicazioni provenienti da Buscetta, secondo cui sarebbe stata la vicenda Moro la causale a cui collegare l'omicidio Pecorelli, mi pare l'ultima frase rassegnata dallo stesso Buscetta, Dalla Chiesa, Moro e Pecorelli sono due cose che debbono essere trattate o considerate in maniera unitaria. Sono di quelle ipoteche di carattere psicologico che gravano sullo svolgimento dell'inchiesta e

che, appunto, sviano l'investigatore da quelle che sono le necessità di fare valutazioni assolutamente corrispondenti a quel che risulta dagli atti senza aggiungere nulla di più. Qui, stiamo facendo veramente non dietrologia, stiamo facendo delle fantasticherie intorno, una volta Italcasse, un'altra volta alla Famiglia Piemontese, o comunque agli assegni del Presidente e adesso, qual è la base in forza della quale si possa dire concretamente al di là delle suggestioni che Buscetta continua ad esercitare in maniera, come dire, devastante in questa vicenda. Suggestioni pericolose dalle quali bisogna rifuggire perché si tratta di sovrapporre alla realtà quelle che possono essere appunto emozioni che vengono tratte e perché di Moro ha parlato Buscetta, e perché di Moro ha parlato Mancini. Ma, signori, ma chi ha parlato di Moro oltre che Buscetta? Gente di cui abbiamo detto il calibro dal punto di vista della possibile credibilità; gente che ha mentito sul piccolo e sul grande, che è stata impudentemente in grado di poter accusare senza alcuna possibilità di dare il minimo degli elementi di riscontro e vogliamo portarli a discutere, a trattare e considerarli sotto il

profilo di una grande vicenda come quella che può essere sottesa al sequestro Moro. Ma, chi può dire che possono essere in qualche modo rilevanti i rapporti o i contatti che avrebbe avuto Dalla Chiesa con Pecorelli, "che ho visto andare in macchina insieme", secondo le dichiarazioni di Incandela, che ad un certo punto si sarebbe reso conto che la persona che era accanto a Dalla Chiesa non sarebbe stata persona dell'Arma dei Carabinieri o comunque delle forze dell'ordine; ma, avendo fatto riferimento a una redazione, capì che si trattasse di un giornalista. Ma, io non so che cosa si deve dire di queste cose, di questo viaggio per raggiungere il carcere, per capire, se in qualche modo potessero ottenersi quei fantomatici documenti dei quali più volte si è parlato. Non so qual è nell'economia di questo processo il significato che può attribuirsi ad un fatto di questo genere come non so quale possa essere in questo processo la rilevanza dei rapporti, delle indicazioni che provengono da quello stesso foglio di Pecorelli, OP, dove appunto frequentemente si faceva riferimento a fatti riguardanti il sequestro Moro. Si tratta di situazioni le quali soltanto per la forza della

suggestione vengono in qualche modo, si cerca in qualche modo di utilizzarle per dare un costrutto, per dare una base, per dare qualche elemento di sostegno a dichiarazioni, come quelle di Buscetta, provenienti da Bontade morto e provenienti da Badalamenti che lo smentisce. Però, la vicenda Moro è importante sotto un altro profilo, che però è uno di quei profili che è in grado di travolgere sia quello direttamente oggetto di esame di qui ad un attimo, sia questo relativo alla vicenda Moro perché, appunto, siccome nessuno può dire in questo paese che ciò che si tenterebbe di accreditare in questa indagine intorno al sequestro Moro e ai relativi documenti, e cioè che vi sarebbe stato questo interesse e questa possibilità di interlocuzione di Pecorelli attraverso OP su documenti provenienti dallo stesso Moro, documento è stato detto di cui si aveva conoscenza, documento di cui appunto al massimo poteva essere fatto un ulteriore approfondimento rispetto a quanto era stato in precedenza conosciuto e pubblicamente divulgato in modo che si sapesse con precisione da parte di tutti, anche di cose non piacevoli, nei confronti dell'allora presidente Andreotti; tutte cose

queste sulle quali non si deve tornare. Ma, quel che è rilevante è che da questa impostazione si è stati tratti a indugiare su una vicenda della quale io, francamente, sarà una mia miopia intellettuale, ma non riesco a capire quale possa essere la rilevanza sul piano di questo processo e siamo sempre nel campo di quei moventi che si agganciano ad un mandato del quale non abbiamo la prova. Quindi, discettiamo sul vano, ma comunque dobbiamo farlo, perché sul vano ha costruito l'Accusa. Dicevo, conoscete certamente molto bene questo scorcio della richiesta di rinvio a giudizio relativo alla vicenda al Lago della Duchessa e alla vicenda collegata del cosiddetto borsello, risalente alla persona di Chicchiarelli. Questo Chicchiarelli che, tra l'altro, mi pare di avere letto in qualche parte di questo processo che la signora Mangiavacca, la segretaria di Mino Pecorelli, abbia fatto presente di essersi accorta che pedinasse lei o Pecorelli o tutti e due, quindi, un personaggio stranissimo. Ma, lasciamo andare. Dicevo, l'errore di ottica da cui si è partiti con riferimento alla vicenda Moro sostanzialmente ipotizzando, parliamoci con chiarezza, sostanzialmente ipotizzando che

Pecorelli potesse essere venuto in possesso di documenti ulteriormente, se fosse stato possibile, compromettenti per la carriera politica del senatore Andreotti e che in questo modo, guardate la eccentricità rispetto agli assegni del Presidente, all'Italcasse, non sto a dire, o a Sindona, non sto a dire; cioè, è un'accozzaglia di circostanze e di fatti che sono messi tutti quanti insieme per cercare in qualche modo di incertezza, per cui una cortina fumogena non si capisce più niente, nel dubbio, no. Nel dubbio, non si va a dibattito. Nel dubbio si accerta, si stabilisce, si capisce. Il dubbio è soltanto un fatto di impressione, soltanto un fatto di sensazioni. Ma, se il Giudice come deve fare? Deve superare impressioni e sensazioni e legge bene le carte, si rende conto del marchingegno che è all'interno di questa richiesta di rinvio a giudizio per la parte relativa al coinvolgimento della vicenda Moro, che ha lo scopo soltanto di una cosa. Ma, voi avete visto in quale modo poi alla fine si cerca di cementare in unità i vari moventi che si sono identificati, dicendo comunque tutti riconducono a Moro. Riconduce a Moro Italcasse perché Italcasse è fonte o sarebbe fonte

degli assegni del Presidente. Riconduce a Moro la vicenda direttamente interessante lo statista scomparso per effetto di questi documento dei quali stiamo parlando, per cui tutto riconduce a Moro. Ma, vogliamo scherzare? Ma, si può, è chiaro che nel momento in cui si discute di cose di questa portata, bisogna avere elementi concreti, specifici, precisi per poter fare affermazioni di questo genere. Queste sono fantasticherie alle quali non ci si deve abbandonare, se non compulsando violentemente la personalità di chi deve essere giudicato. Allora, voglio dire, questa ossessione, questa esigenza di ricondurre ad unità per dare modo ad un Giudice di essere non dico gabellato, ma di essere tratto in inganno, beh, qui c'è un'imponenza di elementi e c'è l'Italcasse. Poi, queste cose che nell'immaginario collettivo hanno assunto delle proporzioni impressionanti e che non possono certamente non toccare anche un Giudice. Un Giudice è anche un uomo che viene dalla società, che legge i giornali e s'è parlato di Italcasse, degli assegni del Presidente in continuazione e, quindi, come è stato detto, lo ricordava, Ascari, il pensiero di Confucio "più bugie, però fanno una verità". Ma,

dico, comunque, si tratta di cose che entrano nella mente pian piano, come un veleno lento e che, ad un certo punto, impediscono di consentire, di scegliere il vero dal falso. Stiamo attenti. Questi sono tutti marchingegni i quali non rivestono alcuna importanza. La *reductio ad unum* nella quale si è adoperata l'Accusa per cercare di far tornare i conti con la dichiarazione di Buscetta, tutto comunque dei moventi rappresentati si ricondurrebbe al fatto Moro è una fandonia. Volevo dire una mistificazione, ma è anche una mistificazione, se noi consideriamo ad esempio che vi sono passaggi, come quello che ho poc'anzi ricordato a proposito delle dichiarazioni di Bonino, sulla soddisfazione con la quale si lasciarono Pecorelli e Evangelisti. Allora, vi dicevo, questa *reductio ad unum* non deve impressionare, anzi deve essere fonte di stimolo a che si leggano bene le carte. Basta leggerle perché questa richiesta di rinvio a giudizio, che ha una strana conformazione, anche dal punto di vista lessicale, anche dal punto di vista del costruito, mi ricorda altre richieste di rinvio a giudizio. Ma, questa richiesta di rinvio a giudizio deve essere, basta leggerla per capire

che non ha all'interno di sé un'anima. E` soltanto manciate di fango, le quali servono soltanto a creare una grande cortina, come ho detto prima, in modo tale che si sia nel dubbio, si sia nell'incertezza. Ma, che succede? Ma, che ne so? Assegni del Presidente, ma che ne so? Italcasse, ma che ne so? Vicenda Moro e via dicendo, ma sa che c'è di nuovo, se la vede il Giudice il dibattimento, alt; perché è un lusso che non ci si può permettere in questa sede. In tutte le sedi giudiziarie, in cui si svolge un'udienza preliminare, certamente questo sarebbe una violazione patente delle norme di legge. Ma, in questa sede, a maggior ragione, non è possibile per i motivi che ho in precedenza indicato. Questa è stata una indagine approfondita fino allo spasimo. Quindi, adesso, è imposto che fino allo spasimo tutti gli atti processuali che fanno parte di questo processo siano integralmente compulsati, senza che si possa dire che non ci sono elementi, che non si può dare adito ad approfondimenti o altro. No, c'è stato l'adito degli approfondimenti attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, addirittura, cercando di propinare una redutio ad unum, come quella della quale sto parlando, in

modo tale appunto che il Giudice potesse essere messo nella condizione di non svolgere correttamente e compiutamente le sue funzioni. Adesso, l'adito è stato un adito che è stato dato con riferimento ai contenuti di quelle indagini. Oggi, l'adito deve essere totale per la giurisdizione e deve essere una corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Chiesto è che il Giudice dell'Udienza preliminare analizzi questi atti uno per uno per capire se ci sono gli estremi della sostenibilità dell'Accusa in dibattimento. Dico, siccome abbiamo saputo già, ma è bene ripeterlo che qui manca la prova del mandato omicidiario, dovremmo già su questo punto fermarci e non parlare più. Ma, siccome noi siamo nella condizione di dover sopperire a ciò che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto fare e non ha fatto e cioè a fare gli accertamenti anche a favore dell'imputato e persino quando la Difesa glieli ha prospettati. Questi accertamenti sono risultati inutili e anzi obliterati dentro alla richiesta di rinvio a giudizio. Ecco che in questo momento l'approfondimento deve essere totale. Dicevo, redutio ad unum. Ma, lei, signor Giudice, ha visto di che cosa si è stati capati di fare di

quel collegamento tra il falso comunicato delle Brigate rosse, il numero sette, se non vado errato, e la vicenda legata al borsello di Chicchiarelli. Ma, io veramente sono costernato di dover affrontare questo tema in questa sede. Ma, è importante affrontarlo perché esso fa giustizia anche di ciò che è stato detto a proposito di quei fantomatici documenti che si vorrebbero portare appresso per, come dire, sanzionare quella reductio ad unum di cui dicevo. Ma, insomma, parliamoci chiaro, fuori dagli intingimenti e fuori, come dire, dalle ipocrisie. Non si dice chiaramente, in questa richiesta di rinvio a giudizio, dove nulla è detto con chiarezza, che il comunicato di Lago della Duchessa sia un comunicato che dovrebbe risalire a Claudio Vitalone, ma sostanzialmente è quello che si dice, senza avere l'autorizzazione minima sul piano procedurale e processuale oggi, a poter fare affermazioni di questo tipo. Ma come si fa a dire una cosa di questo genere? Come si fa? Lo dico io come si fa. Allora, siccome, lasciamo per un momento da parte il collegamento in virtù del quale si giunge alla conclusione che Chicchiarelli sarebbe stato l'autore e del falso

comunicato e del depistaggio effettuato con il borsello, ma siccome Claudio Vitalone aveva, in quanto Magistrato della Repubblica, all'epoca in cui presso la Procura di Roma, all'epoca in cui si verificò la vicenda Moro, aveva, e lo ha, versato in atti con estrema chiarezza e puntualità senza alcuna ragione di, come dire, occultare una realtà che era assolutamente in linea con le esigenze di servizio che in quel momento lo richiamavano al dovere, aveva rappresentato che per gettare confusione presso le Brigate Rosse, nella convinzione maturata, e oggi lo stesso Franco Coppi ci ha dato una testimonianza personale di questo dato, nella convinzione che avendo le Brigate Rosse, rappresentato che tutto ciò sarebbe stato oggetto di comunicati, dal primo che era stato inviato, sarebbe stato scritto sempre e soltanto con una determinata macchina da scrivere, aveva tratto da quel personaggio intelligente che è, perché potete dirgli tutto, meno che non lo sia, aveva ipotizzato e aveva ritenuto, anzi, che la sorte di Moro fosse segnata, pubblicamente, dentro ad una riunione della Procura della Repubblica di Roma, con la presenza non soltanto di Magistrati, ma anche di personale dei Servizi,

aveva pubblicamente detto che secondo il suo giudizio occorreva cercare di trovare una soluzione attraverso la quale creare non depistaggi o cose di questo genere, ma creare un momento di destabilizzazione o di confusione rispetto alle Brigate Rosse, le quali avrebbero, dunque, potuto trovarsi in difficoltà rispetto al programma effettuato, e cioè di mandare tutti i comunicati attraverso quella esclusiva modalità di cui facevo menzione poc'anzi, e quindi, appunto, propone. Ma propone, ma come propone? Ma dico, a parte il fatto che l'eventualità in cui Claudio Vitalone avesse coltivato l'idea di potersi poi attivare per conto suo, tutto avrebbe potuto fare, meno che esporsi in maniera così pubblica davanti a tutti gli altri suoi colleghi, davanti agli organi di Polizia, tutto avrebbe potuto fare, meno che assumere questa posizione. E invece è questa la posizione che egli assume e in quella sede fa la sua proposta, la quale viene puntualmente rigettata. E' inutile che irrida l'accusa, quando poi prende atto che sta di fatto che a un certo punto il comunicato del Lago della Duchessa , ... l'altro comunicato che ha avuto vita per lo spazio di un mattino, perché si trattò soltanto di andare

a fare una ricognizione con l'elicottero da parte del Procuratore della Repubblica di allora, dottor De Matteo, per constatare che si trattava di una lastra di ghiaccio, punto e basta, quindi questo grande risultato certamente non era stato sortito. Ma che cosa voglio dire? Ma voglio dire che l'operazione che era stata indicata, era un'operazione di ben altro livello, con il coinvolgimento di tutte le forze dello Stato, che in quel momento erano impegnate, e con esse anche Claudio Vitalone per le ragioni che già vi sono state dette e attraverso atti e documenti tutto ciò risulta in maniera puntuale, egli si era, voleva dare un contributo proprio nella direzione, un ulteriore contributo, nella direzione della possibilità di salvezza di Aldo Moro. E come si fa a mettere insieme una iniziativa di questo genere, con il fatto che a un certo punto viene fuori su uno sprovvveduto, lo sappiamo chi è, uno sprovvveduto, un personaggio, il quale risponde al nome di Chicchiarelli e che, appunto, deve essere oggi identificato con l'autore di quel comunicato. Ma dice bene la richiesta di rinvio a giudizio nel momento in cui fa presente che questo è un personaggio che è da altri manovrato, ma come si

fa a dire? Come si fa a dire che il personaggio che ha manovrato dovrebbe identificarsi nella persona di Claudio Vitalone? Come si fa a non pensare, invece, a ben altre fonti rispetto alle quali certamente l'iniziativa può essere stata attuata? Non ci dimentichiamo, ed è importante già dirlo fin d questo momento, chi è Chicchiarelli. Chicchiarelli è un personaggio certamente non di altissimo spessore, non di altissimo livello, ma comunque è un bel delinquente, il quale appartiene, è stato ormai accertato, alla Banda della Magliana, è il falsario della Banda della Magliana, tanto per intenderci. Ebbene, io credo che bisognerebbe riflettere su questa appartenenza per rendersi conto di che cosa può stare dietro. Signor Giudice, queste carte grondano di riferimento non ai Servizi veri, ai Servizi deviati dello Stato, grondano di riferimenti, sono continuativi, li troviamo nelle dichiarazioni di Fabiola Moretti, li troviamo nelle dichiarazioni di Mancini, li troviamo in ogni dove, lo stesso Pecorelli, rispetto al comunicato del numero sette del Lago della Duchessa, afferma e il Pubblico Ministero ne dà atto nella richiesta di rinvio a giudizio, lo stesso Pubblico Ministero dà atto che

Pecorelli stranamente già nel 1978, quando, appunto, interviene in quella data, il 16 aprile, se non vado errato, il comunicato del Lago della Duchessa, lo stesso Pecorelli annota in OP, annota che si trattava di qualcosa che difficilmente potesse ricondursi ai Servizi deviati dello Stato e il Pubblico Ministero annota che è oggetto di particolare apprezzamento e considerazione dal punto di vista diagnostico, che mentre dei collegamenti dei Servizi con questa vicenda si parla soltanto nel 1981, ebbene invece Pecorelli sarebbe stato in grado, ed è stato in grado di ipotizzare, sia pure con un linguaggio ermetico al quale egli era aduso, di ipotizzare che invece, fino da quel momento, i Servizi potessero essere stati gli autori di quel comunicato. E scusate, ma sono poco noti i collegamenti della Banda della Magliana con i Servizi deviati dello Stato? Non ci si dice che Abbruciati volevano ucciderlo perché Abbruciati era un personaggio che era sicuramente legato ai Servizi? Non si parla della possibile uccisione non solo di tutti i Testaccini, ma anche di De Pedis, perché appunto sia pure in maniera, in misura inferiore rispetto a quanto poteva essere ritenuto, con riferimento ad Abbruciati,

anche egli sarebbe stato collegato con i Servizi? Ed allora, dico, perché non sono stati fatti questi accertamenti? Signor Giudice, qui ci sono state pressioni, risultano pressioni fatte dai Servizi, io non so se sono vere o se non sono vere, ma nessuno ha accertato che cosa è stato e andava accertato per capire. Le voci sono molteplici, ma non soltanto le voci, ma gli elementi dentro a questo processo sono rilevanti perché non possa non ritenersi una omissione di indagine, quella relativa a questa ulteriore pista, che comunque, appunto, per non essere stata percorsa, certamente non può essere evocata quando si tratta di stabilire chi ha manovrato Chicchiarelli per fare il comunicato del Lago della Duchessa, ma certamente per la stessa ragione, anzi, con una ragione di più, perché su Vitalone si è spietatamente investigato, per la stessa ragione non si può dire altrettanto, e cioè che Vitalone possa essere in qualche modo collegato, per il fatto che da Pubblico Ufficiale, da Magistrato della Repubblica in epoca assolutamente non sospetta ed esponendosi anche, per così dire, alla critica vibrata dei suoi colleghi, aveva messo in cantiere, aveva fatto

questa proposta per giungere a questa soluzione. Ma signor Giudice, ma la cosa ancora più grave è un'altra. La cosa ancora più grave è quella legata alla interpretazione che viene fatta del sicuro depistaggio rappresentato da quel borsello lasciato sul taxi il 14 di aprile del 1979 da parte di Chicchiarelli, borsello, ricordo a me stesso, che conteneva la testina rotante, conteneva la pistola e conteneva quei famosi fogli, quei famosi fogli i quali sarebbero stati idonei a determinare un collegamento con il nostro Chicchiarelli, in quanto, per le modalità con le quali fu fatto pervenire il messaggio ai vari giornali, Vita, Messaggero, eccetera, per la utilizzazione, per la identificazione del luogo, presso la statua del Belli dove, appunto, questi messaggi erano stati fatti ritrovare, tutti messaggi i quali, per queste ragioni, vengono ricondotti alla persona di Chicchiarelli. Vi è un ultimo messaggio, in modo che abbiamo il quadro completo di questa vicenda dal punto di vista dinamico, più sono i messaggi, uno del 14 aprile, l'altro è del 17 aprile del '79, l'altro è del 1980 e l'ultimo del 1984, se non vado errato, all'indomani alla Secur Mark. Quest'ultima è la

tappa più rilevante, perché, appunto, si tratta di dover prendere atto che in questa occasione tra i vari documenti che sono allegati, vi sono le schede, così come erano negli altri materiali recapitati, e cioè la scheda di Prisco, va bene, insomma, comunque, il fine di Pecorelli, perché sulla scheda di Pecorelli, ecco la suggestione che viene creata, sulla scheda di Pecorelli risulta annotato il nome di Freato, il che fa pensare, io non lo so se è vero o se non è vero, fa pensare, appunto, che il complessivo di questa operazione debba avere un determinato significato. Ora, con riferimento a questo borsello che rappresenta, in continuità, vorrei dire, rispetto agli accadimenti successivi, una prova provata, secondo l'accusa, di che cosa? Del fatto che il depistaggio lo si intendeva rappresentare in termini di attribuzione del fatto rapina, ma poi con l'estensione agli altri episodi, del fatto rapina alle Brigate Rosse, e non a quei delinquenti che avevano effettuato quell'azione criminosa. Leggo, a un certo punto della richiesta di rinvio a giudizio, che da questo collegamento si deve trarre con sicurezza il riferimento ad una continuità che passerebbe per il comunicato del Lago della

Duchessa e che si concluderebbe, appunto, con lo svelarsi, sia pure per le ragioni ben note, perché Chicchiarelli sarebbe stato ucciso all'indomani del recapito dell'ultimo comunicato, appunto, per effetto di questo collegamento, il tutto si sarebbe dovuto ricondurre ad una operazione delle Brigate Rosse. Ora, dicevo, colgo una annotazione nella richiesta di rinvio a giudizio, lasciamo da parte un attimo questo problema delle Brigate Rosse, ci torniamo di qui a un secondo, ma la annotazione è questa, che da questa sequenza, questo è il punto che non riesco a capire, quindi cerco di spiegarlo anche a me stesso, ma veramente, non con formula di stile, da questa consecutio si dice che dovrebbe trarsi con sicurezza la individuazione del movente dell'omicidio Pecorelli. Io non ho capito che cosa significhi, non ho capito che cosa significhi che in queste indicazioni provenienti da questa sequenza, stia racchiusa la indicazione del movente, e che si tratterebbe di una indicazione che avrebbe la consistenza del messaggio, così si dice, o dell'avvertimento, anzi meglio, dell'avvertimento del quale sarebbe stato capace di capire il significato, soltanto chi realmente

responsabile dell'omicidio Pecorelli. Io non ho francamente capito per quale ragione si possa fare questa affermazione. Noto soltanto una cosa, l'importanza che deve essere acclusa alla appartenenza che lo stesso Chicchiarelli aveva per la Banda della Magliana. Io qui non sto a dire che basterebbe ricordare quella pantomima della trasmissione televisiva per rendersi conto dove ci troviamo, perché nonostante quel che abbiamo dimostrato, e cioè che è assolutamente impossibile, anzi, indegno riferire il comunicato del Lago della Duchessa a Claudio Vitalone, e tutto ciò, comunque, si continua da parte dell'accusa a dire che come sarebbe stato l'autore del comunicato del Lago della Duchessa, Claudio Vitalone si sarebbe messo d'accordo col Chicchiarelli, immagino io, si sarebbe messo d'accordo con Chicchiarelli per creare questa ulteriore fonte di depistaggio, in guisa che, dopo quattro, fino a quattro o cinque anni dopo l'omicidio Pecorelli, egli avrebbe dovuto seguire questa vicenda per giungere a quale risultato, non si riesce a comprendere. Ma dovendo coltivare l'impianto accusatorio nei termini in cui esso è rassegnato, io mi chiedo e chiedo, e naturalmente

esigiamo una risposta, quali siano le caratteristiche o le valenze, o le circostanze di fatto, in base alle quali si possa dire che lì vi sia, primo l'indicazione del movente, secondo la indicazione, la formulazione di un avvertimento di cui poteva esser capace di essere consapevole soltanto chi avesse commesso l'omicidio Pecorelli, anche se si fa riferimento più agli esecutori materiali, che non ai mandanti, ma questo non placa l'accusa, perché non c'è distinzione nel momento in cui un elemento lo si mette in circolo per capire se abbia una valenza accusatoria in una motivazione piuttosto che in un'altra. Ma scusate, ma Chicchiarelli, dicevo, per far grazia, comunque, di qualsiasi possibile collegamento e per avere la dimostrazione, signor Giudice, tante volte nei nostri processi penali sono le piccole cose che fanno toccar con mano quel che è accaduto e quanto in basso si possa essere caduti dal punto di vista della rappresentazione probatoria, per toccar con mano, dicevo, la assoluta estraneità, comunque, ed in tesi di Claudio Vitalone a queste ricostruzioni che veramente sono, non voglio dire, ma dico sono qualcosa che superano ogni parto più felice della fantasia, dico per avere la

consapevolezza basti riandare a quell'episodio della trasmissione televisiva. Ma signor Giudice, io ho assistito anche a un'interlocuzione nel mentre il Giudice, il dottor Vitalone rendeva il suo interrogatorio a proposito delle date relative alla ricognizione effettuata sulle centinaia di ore di trasmissione, ho sentito il Pubblico Ministero perugino alzarsi in piedi per dire che però nella trasmissione televisiva del 28, comunque, vi era stato anche un servizio sulla Secur Mark, giustamente, da par suo, Claudio Vitalone ha ricordato che il punto di riferimento obiettivo è quello della cassetta che è stata sequestrata e che riguardava due giorni precedenti, per cui, appunto, difficile sarebbe stato pensare ad un andare e venire della Zossolo, la compagna, o moglie di Chicchiarelli, per lo spazio di quarantotto ore. Ma il dato è significativo, non voglio maramaldeggiare su questo aspetto, perché si tratta, veramente, di fatti che sono così eclatanti che non meritano ulteriore attenzione, ma voglio dire, per toccar con mano, come si è costruito? Ma scusate, ma che cosa significa? Nel momento in cui si rassegna nelle mani del Pubblico Ministero, una circostanza

di fatto, per dare un qualche costrutto a questa ricostruzione tardiva della Zossolo, la quale viene fuori per dire stranamente che finalmente ha visto il marito redigere il comunicato del Lago della Duchessa copiando, dice la Pubblica Accusa, da ciò che era già scritto e invece, come abbiamo detto, è un falso, perché si trattava di fogli bianchi, e quindi non poteva copiare niente, o quando si ricorda delle confidenze che ormai, in omaggio alla morte del marito, e per sapere la verità sulla sua morte, vuole effettuare, quando si ricorda, appunto, che improvvisamente e non soltanto che Chicchiarelli era l'autore di quel depistaggio, e anzi lei lo esibisce in termini diversi, perché rappresenta che invece il marito gli disse che in quel modo egli tendeva a far conoscere la verità sui fatti relativi all'omicidio Pecorelli, ma siccome fino a quel momento non era comunque emerso il nome di Claudio Vitalone, ma di persone importanti in genere, né di Giulio Andreotti, improvvisamente un lampo di genio e di memoria nell'ultimo interrogatorio dei tanti che ha reso la Zossolo, e allora nell'ultimo interrogatorio ricorda di questa trasmissione televisiva, nella quale parlandosi della rapina

alla Brinks Secur Mark, subito dopo avrebbe parlato Vitalone, l'ultimo che poteva parlare secondo le interlocuzioni del povero Chicchiarelli. Si tratta di una colossale menzogna, che non va apprezzata soltanto per il piccolo, diciamo, ambito nel quale essa si colloca, ma va apprezzata per capire dove la gente arriva, signor Giudice, questo dovete capire, dove la gente arriva quando è pressata, quando è pressata dalla foga investigativa od inquisitoria, arriva a dire cose che non stanno né in cielo, né in terra, che sono in contrapposizione con quelle che sono le risultanze processuali, ma è ancor più grave che in una richiesta di rinvio a giudizio si scriva, è vero che il 26 abbiamo fatto un accertamento ed è stato negativo, ma è stato il 28, quindi, evidentemente, la signora si è sbagliata. Come? La Pubblica Accusa non conosceva, non aveva agli atti la cassetta del 26, come si fa a scrivere queste cose? Come si fa? Ma intanto si fa, e si fa con la cortina fumogena e si fa con l'accozzaglia di elementi e di circostanze rispetto alle quali un Giudice si trova in difficoltà e si trova lì a dover dipanare la matassa e sapete che c'è? L'ora è tarda, e via, e

facciamo in modo che sia il Giudice del dibattimento a risolvere questo problema, e il Giudice del dibattimento dirà che sarà il Giudice di secondo grado e così via. E no, basta, io credo che il senso di responsabilità in questi momenti debba essere radicale, forte, pressante, che si faccia giustizia delle formulazioni e delle fantasticherie della difesa, così come si deve fare giustizia delle fantasticherie dell'accusa e di queste ricostruzioni le quali non rispondono agli atti processuali. E allora, dicevo, ma è stato accertato che Chicchiarelli faceva parte, era in forti collegamenti con la Banda della Magliana, si accerta e si capisce che i suoi rapporti, in particolare con Abbruciati, guarda caso, torna fuori Abbruciati, torna fuori l'uomo dei Servizi, torna fuori colui che la Banda della Magliana voleva uccidere, perché era un personaggio troppo legato ai Servizi, di Renatino De Pedis si poteva anche tollerare, ma di Abbruciati no. E allora torna il rapporto Abbruciati, Chicchiarelli sul quale Abbruciati, Chicchiarelli, Banda della Magliana, ed in particolare un esponente come Danilo Abbruciati, ebbene, ma scusate, la Banda della Magliana non

avrebbe avuto il suo buon interesse. Io non so se l'ha avuto, perché io non credo, lo dico con molta franchezza, io non credo ad una virgola di questa ricostruzione offerta dall'accusa, questo è un rimescolamento di carte, una raccolta di elementi dai vari processi che si sono celebrati nel nostro Paese intorno alle vicende Moro, Italcasse, agli assegni del Presidente e via dicendo, è soltanto una raccolta informe di dati, ma non c'è nulla di convincente e di apprezzabile sotto il profilo di una seria ricostruzione, non dico di una vicenda omicidiaria, ma di un elemento attinente al fatto rilevante per noi in questa sede, del mandato omicidiario. E dico, quando noi discutiamo dei rapporti di Chicchiarelli con la Banda della Magliana, ma non viene in mente a nessuno che secondo l'impianto accusatorio, io non so se è vero, ho detto che non ci credo, c'è, ad esempio quella strana omissione investigativa, quando la Moretti fa riferimento alla possibilità che l'omicidio sia stato commesso non solo da Carminati, ma anche, e non da La Barbera, ma da un certo Belsito. Ma chi ha accertato se Belsito è l'autore materiale? Ma qui può darsi che voi stiate celebrando il processo, o apprestarvi a

rinviare a dibattimento chi con l'esecuzione materiale non c'entra e perché? Perché la Procura perugina non ha accertato, la pista Belsito perché non è stata coltivata? Come non è stata coltivata la pista dei Servizi Segreti, della quale, io non dico che vox populi, vox dei, ma insomma, signor Giudice, da che io mi interesso di queste cose, quando si è parlato dell'omicidio Pecorelli, si è sempre fatto riferimento ai Servizi deviati. Certo, sono chiacchiere, però sono chiacchiere che hanno una qualche consistenza rispetto a ciò che è stato calato in questo processo, tutti debbono parlare, poter dire, interloquire, meno la Magistratura, la quale è l'unica che ha gli elementi adatti, idonei, per poter in qualche modo intervenire, approfondire tutti i temi, non si può dire, come dice questa richiesta di rinvio a giudizio, che questi sono temi rispetto ai quali non è possibile andare oltre. Lei l'ha letta quella pagina, signor Giudice? Perché si tratta di inchieste che non appartengono a questa Autorità Giudiziaria, ma vogliamo scherzare? Ma io le debbo fare tutte le indagini, approfondisco sulle Brigate Rosse, approfondisco su Italcasse, approfondisco sui rapporti Dalla Chiesa Pecorelli,

non mi importa niente, non posso aver rispetto umano di nessuno nel processo penale, siamo ... E allora, perché non è stato fatto? E ci si può rispondere nel momento in cui ci si consegna un mandato del quale non esiste uno straccio di elemento probatorio, ci si può rispondere che questi sono temi da movente, ma son moventi sui quali non si può andare oltre, perché si tratta di cose che deve accertare un'altra Autorità Giudiziaria, non è possibile, è troppo. E allora, dico, Abbruciati, Chicchiarelli, e qui si pensa ai rapporti tra Vitalone e Chicchiarelli, che si mettono d'accordo per fare quattro depistaggi, anche quello della Prinz hai fatto, perché è quello nel quale si ritrova la scheda originale riguardante Pecorelli e la sua esecuzione, è quello nel quali si trova scritto per la prima volta Freato, cosicché, giustamente, l'inquirente deduce che dunque si tratta di un'aggiunta che è stata effettuata dopo, a fine di depistaggio. E allora, signor Giudice, ma se Freato, lo aggiungo, per finalità di depistaggio, ma come è possibile pensare alle Brigate Rosse e al caso Moro? Ecco perché dico, non mi sarei soffermato su questa problematica del Lago della Duchessa e del

borsello di Chicchiarelli, che fa veramente, insomma, non mi sarei fermato se non per dire che c'è la prova che nel momento in cui l'accusa vuole utilizzare questo dato per la famosa reduxa dunum, per portare tutto dal lato della vicenda Moro, dei documenti, di Italcasse, degli assegni del Presidente e si trova questa annotazione di Freato che è un depistaggio, è un depistaggio anche per le Brigate Rosse, questa è la verità. Ma ci vuole il dibattimento per capire questo? Ma la scheda non sta negli atti? O io sono rimbecillito, o è questa la verità, e allora, voglio dire, signor Giudice, ecco i rapporti di Chicchiarelli con Abbruciati e gli altri. Questo Chicchiarelli, che è il falsario della Banda della Magliana, chi voleva il passaporto o i documenti falsi andava da Chicchiarelli, era il meglio di tutti perché non parlava, e infatti lo troviamo applicato a queste operazioni, perché il comunicato del Lago della Duchessa è appunto un falso, quindi rientrava nella sua specialità. E allora? Ma Pecorelli ve l'ha detto, Pecorelli ve l'ha detto, Pecorelli l'ha scritto, che era un problema di Servizi, l'ha scritto e si meravigliava il Pubblico Ministero che Pecorelli fosse stato così altamente

intuitivo, lo ha detto. E allora? E stiamo a mettere in campo, in orbita la posizione di Andreotti, di Vitalone, le Brigate Rosse, ma che c'entra? Vedete la successione, vedete l'ipoteca esercitata sulla ricostruzione dei fatti, per voler stare attaccati in maniera quasi feticistica alle dichiarazioni di questo Buscetta, che riferisce de relato da un morto e da uno che lo smentisce. Non è possibile, non è possibile. E quindi, voglio dire, per quel che riguarda il raccordo tra la vicenda Moro, evocata attraverso i passaggi, Dalla Chiesa, Pecorelli, che vanno insieme al carcere di Cuneo, in che sta dietro alla macchina, tutte queste bagianate da quattro soldi, il collegamento con, l'ipotizzato collegamento è un boomerang per l'accusa, con la vicenda del Lago della Duchessa e del depistaggio del borsello di Chicchiarelli, perché, è chiaro, c'era, se del caso, un grosso interesse, e comunque, va messo nel conto, in un conto ben più apprezzabile, per le ragioni che ho indicato, di quanto non possa accadere chiamando in causa Vitalone o Andreotti. C'era, è chiaro, l'interesse della Banda della Magliana a depistare o no? Secondo l'accusa non sarebbero stati Carminati e

Angiolino il biondo, che poi non si sa se è Belsito Angiolino il biondo, questo sarà un problema di quella importanza da superare, che non lo so come si fa, ma comunque non sono affari miei, anche se, per la giustizia farei questo ed altro. Ma, voglio dire, allora, la Banda della Magliana certamente era l'ultima che poteva pensare, in qualche modo, di mettersi in condizioni di poter essere perseguita per questo omicidio, rispetto al quale, giustamente, la Magistratura non avrebbe mai mollato, come in effetti mai ha mollato. E allora, dico, ma gli esecutori dove li abbiamo presi, a casa mia? Gli esecutori materiali, secondo l'accusa, sono Carminati e La Barbera e Carminati è certamente un personaggio della Banda della Magliana e Angiolino La Barbera, se è vero che è lui l'omicida, ha quella matrice precisa proveniente da Palermo, e cioè il collegamento diretto con la organizzazione mafiosa allora capeggiata da Bontade e non so fino a che punto da Badalamenti, ma, voglio dire, si tratta di qualcosa in cui gli interessi da coprire erano moltissimi, non erano pochi. E allora, come si fa a non mettere nel conto quando sappiamo che Chicchiarelli fa parte della Banda della Magliana,

uso una semplificazione, lo so, che Chicchiarelli è legato ad Abbruciati, che Chicchiarelli, comunque, è sempre a disposizione della Banda della Magliana, che Chicchiarelli, che Chicchiarelli ha pedinato la Mangiavacca e Pecorelli, signor Giudice, quando mettiamo insieme questi elementi, ma come fate a pensare a Vitalone ed Andreotti? Ma significa veramente perdere la trebisonza. Io non lo so, di fronte a questa congerie di elementi, ma chi non avrebbe indagato nella direzione che, ripeto, aveva indicato Pecorelli? Ma le pagine sul movente di questa inchiesta, così, che trova la soluzione in questa richiesta di rinvio a giudizio, si concludono con un riferimento sul quale mi permetto di rassegnare qualche osservazione, con un riferimento all'ultimo giorno di vita di Pecorelli. C'avete riflettuto su quell'ultimo giorno? Certamente, perché si tratta di una cosa che a me personalmente ha impressionato moltissimo, anche perché si tratta di fatti assolutamente comprovati. La moglie del povero Giorgio Gregori, la quale viene a dire: "guardate che il giorno prima di morire, mio marito si è incontrato con Mino Pecorelli", con il quale era in ottimi rapporti anche di lavoro, per

quello che mi pare di aver capito, e in quel contesto era stato detto che, appunto, da parte di Mino Pecorelli, il giorno successivo egli avrebbe avuto un incontro con una persona che gli avrebbe dovuto consegnare dei documenti, documenti che non semplicemente, ove pubblicati, avrebbero messo a rischio la continuazione dell'attività editoriale di OP, ma avrebbero messo a rischio la sua vita. Ma chi le sa queste cose? Ma chi le sa queste cose quando vengono, o chi le fa? Chi le sa o chi le fa? E spesso chi le sa e chi le fa coincide, chi può sapere che Mino Pecorelli, il giorno dell'omicidio si doveva incontrare con qualcuno che gli doveva dare dei documenti che scottavano, dei documenti che potevano mettere a repentaglio la rivista e la sua vita? Si saluta con un suo dipendente dicendo: "ci vediamo domani, non lo so se ci vediamo", e risponde l'uno: "può darsi che io muoia", "no, può darsi che muoia io", dice Pecorelli, ed esce e muore. Allora, chi può sapere queste cose? Io dico, innanzitutto, chi le ha fatte e lo sa, ma chi le può sapere? Ma chi le sa le cose di incontri di questo genere? Ma Pecorelli non è che, signor Giudice, non è che possiamo negare la realtà, non è che Pecorelli

vivesse di scienza infusa, o avesse un gene particolare alla sua fonte, tale per cui egli veniva a conoscenza, e dei collegamenti col Viminale, per usare un eufemismo, di Pecorelli, tutti quanti sapevano, chi poteva sapere dell'incontro, ripeto, prevalentemente sa chi fa, ma chi, ove non avesse fatto, poteva sapere di questo incontro? E pensiamo a Claudio Vitalone e al Senatore Andreotti. E' stato accertato attraverso indagini svolte dalla Direzione Investigativa Antimafia proprio le battute, credo, finali, se non vado errato, è stato accertato, è stato comunque accertato dalla Direzione Investigativa, che, ed è stato anche identificato il personaggio che si sarebbe, che si è incontrato con Pecorelli e che è stato con lui fino ad un attimo prima che uscisse, dove poi avrebbe trovato morte, quando poi, chiedo scusa, avrebbe trovato la morte, si tratta di Vincenzo Cafari, è stato già detto nel corso dell'interrogatorio e a conclusione, vale la pena di ricordare, da parte di Vitalone, vale la pena di ricordare in questa sede. E' stato già detto che di questo personaggio, non è che inquieti, che inquieti il fatto che si sia incontrato con Pecorelli, certo,

è un bel problema, perché, poiché siamo a conoscenza, dalla moglie di Giorgio Gregori, confermata dalla Mangiavacca, o viceversa, mi pare che, no, la Gregori riferisce della Mangiavacca e la Mangiavacca conferma, quindi la signora Mangiavacca è una persona seria, corretta, la quale è degna della massima fede e conferma, ebbene, noi sappiamo che quel giorno si sarebbe dovuto incontrare con una persona, la quale avrebbe dovuto consegnare materiale scottante, che metteva a repentaglio la vita di Mino Pecorelli. Ma signor Giudice, noi stiamo ancora a pensare alla Famiglia Piemontese, stiamo ancora a pensare ai rapporti di Franco Evangelisti con Pecorelli, quando sappiamo che tutto era stato soddisfatto, quando sappiamo che il giorno prima che morisse Pecorelli aveva avuto la somma di trenta milioni, legata alla famosa copertina di OP, dico, quindi, come ho detto, e non torno sull'argomento, una totale soddisfazione, per stesso dire del Pecorelli, stiamo a discutere di questo, quando, invece, sapendo che ci sarebbe stato questo incontro, che poteva essere mortale, per stessa dichiarazione di Pecorelli, non facciamo uno straccio di accertamento per capire perché, che

cosa e perché. Perché questo Cafari Vincenzo, ripeto, che non avrebbe attratto la nostra attenzione più di tanto, se non ci si fosse accorti, ma io mica faccio l'investigatore, io non le capisco queste cose, l'investigatore deve capirle queste cose, che viene sentito dal Magistrato, esattamente da Sica, il 29 marzo del 1979, ebbene, dichiara che da alcuni mesi non aveva avuto modo di incontrare Pecorelli, poiché, che conosceva da otto, dieci anni, allora, dico, siamo il giorno prima dell'omicidio, anzi, qualche minuto prima dell'omicidio, ma quante volte si fanno i segnali attraverso le persone che vanno dalla vittima designata per uscire, poi, insieme. Ho fatto io processi nei quali questa è una tecnica collaudata, poi ci si allontana e l'altro viene ammazzato. Dico, siamo a pochi minuti dall'omicidio, abbiamo la segnalazione in atti che, appunto, vi sarebbe stato un incontro che poteva essere micidiale per Pecorelli, Pecorelli saluta il suo amico, addirittura, sia pure scherzosamente, celiando sul punto, dunque, ebbene, questo personaggio viene sentito dall'Autorità Giudiziaria, all'Autorità Giudiziaria mente, perché chiestogli quando abbia

incontrato Pecorelli, dice: "sono alcuni mesi che non lo vedo", non si fa un'indagine, niente, si pensa Andreotti e Vitalone. Essendo risultato, tra l'altro, il collegamento di questo Cafari con il noto Careni..., il quale si può ad ampie mani trarre relativamente alla riprova della esistenza, Piduiista notorio, dei rapporti con lo stesso Pecorelli, il quale, e dopo avere inoltre accertato che in quel pomeriggio, in effetti, attraverso questo Limoncelli, mi pare che si chiamava, che recapitò in tipografia, sì, recapita in tipografia di questo materiale documentale, che doveva essere consegnato a quel Marcello Solito che era stato indicato come il consegnatario di questo materiale, materiale, invece, che poi sarebbe stato consegnato ad altri. Quindi, addirittura viene fuori anche e persino un riferimento a quel pacchetto di documenti di cui si parlava da parte della signora Gregori, allorché, appunto, confidandosi Pecorelli con il marito, aveva detto di quell'incontro al quale più volte abbiamo fatto riferimento. Quindi, voglio dire, si è trattato di un altro, di un ennesimo errore dell'Accusa, perché certamente da questo dato non si trae nulla, ma certamente, se si fosse

in qualche modo approfondito per capire che cosa vi stesse al di là della informativa DIA di cui abbiamo dato atto poc'anzi, certamente ne avremmo saputo di più il giorno della morte un incontro preannunciato, la indicazione della consegna di documenti, anzi, aggiunge Pecorelli, secondo la moglie di Gregori, che si sarebbe trattato di documenti provenienti dalle Brigate Rosse, donde la preoccupazione dello stesso Pecorelli di poter andare incontro a morte, laddove avesse pubblicato questo materiale. Guardate il caso che torna in circolo questo riferimento alle Brigate Rosse, che è chiaramente un riferimento di comodo. A me interessava indicare, comunque, questo ultimo dato, per dire che omesso si saldi con la insostenibilità di ogni cosa, perché, appunto, tutto ciò che riguarda la vicenda di Moro e che va per i rami del Lago della Duchessa e del borsello di Chicchiarelli, cade nel momento in cui è dimostrato, quanto meno molto più plausibile, che vi erano altre ragioni da parte della Banda della Magliana per depistare verso le Brigate Rosse e che il depistaggio verso le Brigate Rosse è testimoniato documentalmente dalla indicazione Sereno Freato, o Freato, adesso non ricordo,

rispetto a quel documento originale che verrà trovato nell'aprile o maggio del 1984, all'indomani della rapina Secur Mark. Ecco, quindi io direi che una volta che noi abbiamo potuto acclarare che di questi vari elementi che dovrebbero costituire il mandato e che isolatamente considerati non servono a nulla, e che congiuntamente considerati servono ancora meno, e una volta accertato che dal punto di vista di ciò che sarebbe stato possibile estrarre da queste carte sotto il profilo del cui protest per Claudio Vitalone, nulla è possibile identificare per le ragioni che ho detto, e cioè perché tutto era appianato, non torno sull'argomento, e una volta accertato che la stessa conclusione, sia per quanto riguarda, che a noi interessa, per il trascinamento, per l'effetto trascinamento dal quale non vorremmo essere travolti e prima di tutto non vorremmo che venisse interessato nessuno in questo processo, per effetto del trascinamento che potrebbe derivare da situazioni che invece non ne sono capaci, come quelle che potrebbero, in qualche modo, attingere al Senatore Andreotti, dimostrato che nulla è possibile sotto il profilo concreto dei fatti, concludere in senso

accusatorio. Perché Italcasse abbiamo detto di che cos'è, per gli assegni del Presidente abbiamo detto che tutto era stato concluso, parlo di assegni del Presidente come tematica di accertamento di trattazione dei moventi, per quello che riguarda il caso Moro, a partire da Dalla Chiesa e Pecorelli che vanno al carcere di Cuneo, per chiudere al Lago della Duchessa, un elemento che possa indurre a collegamenti, ed un elemento che possa indurre alla utilizzazione del riferimento alle Brigate Rosse come una causale di riunione per condurre, poi, all'elemento voluto alla dichiarazione avuta da Buscetta, il caso Moro all'origine alla base del movente dell'omicidio Pecorelli, è una operazione che non è possibile transitare, l'Accusa ha clamorosamente sbagliato e quindi è inutile che stiamo a discutere del mandante ultimo, questo titolo suggestivo che sta al numero dieci della richiesta di rinvio a giudizio, il mandante ultimo per cui, appunto, mi ricorda quelle frasi che venivano utilizzate alle origini del pentitismo, mi ricordo, ad esempio, a proposito di Cristina, la luce, non mi ricordo come veniva qualificata, insomma, una di queste formule suggestive, che solo a Palermo le fanno

inventare, no? Luce maestra, non mi ricordo come la chiamavano, quella di Cristina, che poi sarebbe stato ucciso perché, appunto, aveva cominciato una collaborazione. Ecco, dico, questo capitolo del mandante ultimo che ha questa suggestione, questa capacità di, così, di attrarre, perché potrebbe sembrare di avere trovato finalmente l'arcano e niente di più attraente del misterioso può essere oggetto di valutazione e suscettibile di determinare condizionamenti nella mente di chiunque di noi, si sfalda in maniera assolutamente ineludibile, dal momento che, per quello che ho detto poc'anzi, per Andreotti, è stato detto da Franco Coppi, non lo debbo dire io, ma ho cercato di dare un minimo di contributo per quella che era la mia possibilità, il risultato è quello che abbiamo indicato, men che meno, se fosse possibile dirlo, per la posizione di Claudio Vitalone, per cui, francamente, di queste carte analizzate come si sarebbe dovuto fare, prima di formulare una richiesta di rinvio a giudizio, per non formularla, come era negli auspici di tutti, anzi, nella convinzione di tutti, noi abbiamo appreso di questa richiesta di rinvio a giudizio come un fulmine a ciel sereno, perché tutt'altra,

sarà stato certamente un errore della Difesa, tutt'altra era la nostra posizione, rispetto a quello che potevano essere le conclusioni di queste attività di indagine, confidando nella, come dire, nella solerzia, nell'impegno profuso dal dottor Cardella, è la prima volta che lo dico, ma in genere della Procura perugina in questa vicenda che ci occupa. Signor Giudice, è sempre antipatico, come dire, accordare privilegi agli imputati, nel senso che da parte delle Difese si possa reclamare un trattamento diversificato rispetto a qualunque altro cittadino, e quindi potrebbe essere addirittura odioso che si faccia di queste richieste, rispetto a due personaggi, a cominciare dal Senatore Andreotti e a seguire a stretto giro con il Senatore Vitalone, due personaggi, il primo, in particolare, che rappresenta un pezzo di storia di questo Paese, un pezzo importantissimo di storia, io continuo a ritenerlo, di questo Paese, quindi è odioso chiedere trattamenti, come dire, di attenzione in più rispetto a ciò che spetta a qualsiasi altro cittadino. Io dico che fino a questo momento le attenzioni dedicate a questi due imputati sono state esattamente opposte a ciò che si chiama

privilegio, sono stati attaccati in maniera virulenta, in maniera devastante nella loro personalità attraverso indagini che io considero assolutamente dotate di, non dico di mania persecutoria, ma certamente di intenzioni che non hanno una rispondenza rispetto agli atti processuali, per cui, nel momento in cui la Difesa, senza arroganza, con grande umiltà e, come dire, chiedendo anche considerazione e comprensione per qualche tensione che in ogni attività giudiziaria non può attraversare il contraddittorio davanti agli organi giurisdizionali, i quali stanno lì per garantire la legalità sotto ogni profilo, ecco, nel momento in cui, recuperato, per così dire, un equilibrio, che è quello che deve accompagnarla in Camera di Consiglio noi chiediamo che Claudio Vitalone e il Senatore Andreotti siano restituiti alla loro dignità, che certamente, dal punto di vista sostanziale, mai hanno perso, perché sono a posto con loro coscienza e davanti al Padre Eterno, per chi ci crede come me, ma nel momento in cui chiediamo che sia fatta veramente giustizia in questa sede e sollecitiamo con grande forza, con grande determinazione e con grande convinzione

una sua libertà di decisione, che Ella elevi al di sopra di tutte le considerazioni, piccole e grandi, ma interessate dalla partigianeria, come è per la Difesa, ma come non è meno per l'Accusa, chiediamo, appunto, che elevandosi a questo livello, sia dichiarata la loro improcedibilità per non aver commesso i fatti a loro ascritti.

G.I.P.: grazie, avvocato Taormina. Ci sono repliche? Mi ritiro in Camera di Consiglio.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 20,20.

L'udienza riprende alle ore 1.00, con la lettura dell'ordinanza di rinvio a giudizio.